MEMORIE
E
DOCUMENTI
PER SERVIRE ALL'ISTORIA
DEL
PRINCIPATO LUCCHESE

Tomo II.

LUCCA MDCCCXIV.

PRESSO FRANCESCO BERTINI
TIPOGRAFO DI S. A. I.

DISSERTAZIONI

SOPRA

LA STORIA LUCCHESE

DELL' ACCADEMICO

A. N. CIANELLI.

DISSERTAZIONI
SOPRA
LA STORIA LUCCHESE

DISSERTAZIONE SETTIMA.

Sistema di Governo in Lucca dal 1369 fino al 1430.

Tra le sollecite cure che preso si era Carlo Quarto a nostro vantaggio, una fu quella già rammentata nella Dissertazione superiore, di scacciare cioè e mandar fuori dalla fortezza Lucchese i Pisani per mezzo del di lui Vicario Marcovaldo. Compie adesso nel suo ritorno da Roma l'egregio disegno.

Secondo che scrive il Sercambi, (1) la sua nuova venuta in Lucca cade nel giorno 28 di Febbrajo del 1369, accompagnato dal Cardinale e Vescovo Portuense Guido de' Conti di Boulogne e Arvernia, (2) che dichiarò dipoi suo Luogotenente e Vicario Generale in Toscana.

I primi passi presi dall'Augusto per ridonare a' Lucchesi la loro libertà e indipendenza, di cui nella serie di molti anni si vedevano privi e mancanti, furono di togliere a' Pisani qualunque diritto che pretendessero avere sopra i Cittadini Lucchesi, per modo che molestar non potevano più qualunque si fosse de' nostri; e di ordinare che le Gabelle esatte finora da' Pisani fossero restituite a' Lucchesi. (3) Bocconi amari esser dòvevano questi per i Pisani di quei tempi.

Infatti a' 24 di Marzo di detto anno si trova il nostro Consiglio Generale in numero di 236 Senatori occupato nella riforma de' Proventi e Gabelle, e a constituire sopra di esse sufficienti Ministri per il bene della Patria e del Comune Lucchese. (4) In vigore di Decreto del sopraddetto Senato sono autorizzati gli Anziani a scegliere un numero di Citta-

(1) Croniche di parte de' fatti di Lucca all'anno 1369.

(2) Parroco Lorenzo Cardella *Memorie storiche de' Cardinali Tom.* 2 *pag.* 161. Roma Stamperia Pagliarini 1793.

(3) Beverini Annal. Lucensium anno 1369.

(4) Archivio dello Stato, Armario 5 lib. di N.º 85.

dini che loro sembrato fosse più opportuno, e insieme con i medesimi di prendere sopra tal punto quelle disposizioni alla popolazione Lucchese credute più vantaggiose. Nel giorno stesso fu fatta dagli Anziani l' elezione di 18 Cittadini, (5) e unitisi questi senza ritardo al Collegio modificano e riducono i Dazj tutti e gabelle, *quae hucusque fuerunt incongruae et excessivae,* (6) a norma de' nostri antichi Statuti. Sospendono inoltre tutte le mandatorie già fatte per ricevere denaro e non eseguite, e altri ordini e leggi stabiliscono relative a Entrate e Finanze, le quali possono vedersi nell' annunziato libro del nostro Archivio.

Furono questi i preludj della grave inappellabile decisione e sentenza pronunziata dall' Imperatore Carlo Quarto a nostro bene la sera del dì sei di Aprile nella Fortezza *Augusta* alla presenza degli Anziani là espressamente chiamati, e del Cardinale Guido e di tutta la Corte Imperiale, dichiarando la Città nostra libera e immune da ogni dominio, diritto, potestà e pretensione de' Pisani, con le altre determinazioni che si leggono nel Diploma segnato due giorni dopo nel dì otto cioè di detto mese, nel quale cadeva in quell' anno l' ottava di Pasqua.

Descriverà lo storico la grande cerimonia di quel giorno, e l' atto solenne eseguito in tal circostanza e in occasione di pronunziarsi da' nostri Anziani la sacra inviolabile promessa di fedeltà all' Augusto, e all' Impero Romano; (7) mentre io intento sono a presentare al lettore il Diploma medesimo, che è il fondamento su cui si appoggia la variazione del Governo in Lucca di quel tempo.

(5) È questa la prima volta che si trova nominato in Lucca il Consiglio de' 18, i quali furono i due Dottori di Legge

Simone da Barga e Lodovico Mercati.

Corrado di Poggio.
Ser Marchese Gigli.
Nicolao del Caro.
Giacomo Rapondi.
Bartolomeo Micheli.
Puccinello Galganetti.
Orlandino Volpelli.
Lodovico Bovi.
Gio. di Franceschino Onesti.
Luiso Boccella.
Bartolomeo Fatinelli.
Nicoloso Bartolomei.
Fedro Martini.
Davinuccio Brunelli.
Francesco Buzzolini.
Giannino Spada.

e poterono dirsi questi allora e in progresso i Consiglieri degli Anziani.

(6) Lib. cit. di sopra.

(7) Non riporto io qui la formula del detto Giuramento, tutto che contenga delle particolarità in riguardo della soggezione a Cesare, perchè pubblicata da Gio. Federico Schannat *Vindemiæ literariæ collect. secunda pag.* 141 Anno 1724, e da Gio. Cristiano Lunig *Codex Diplomat. Italiæ tom.* 2 *col.* 2223 *anno* 1726.

In Nomine Sanctae & Individuae Trinitatis feliciter Amen.

„ Carolus Quartus divina favente clementia Romanorum Imperator sem-
„ per Augustus et Boemiæ Rex ad perpetuam rei memoriam.

„ Ursus insidians et leo absconditus dubia quidem et infidelis illa
„ Pisana Communitas ingrata beneficiorum grandium quæ a Divorum Cæ-
„ sarum qui nos præcesserunt feliciter, & a nostræ celsitudinis munifica
„ largitate recepit cæca ducem cæcum, brevem fide; breviorem constan-
„ tia et animi dispositione malignum, itineris obscuri obliquitate prose-
„ quitur adeo infelicibus vestigiis, ut cæci ducentis regimine cæcutiens
„ ipse populus in supremæ dispositionis vindictæ foveam prolabatur. Nam
„ adversus majestatem nostram pridem Cæsareis beneficiis impinguatus
„ dilatatus, et pacis incrementis felicibus tranquillatus, ipse infelix po-
„ pulus obstinate mentis impudico conatu calcaneum rebellionis erexit,
„ & ante tempora perfidi animi prava temeritate præsumpsit erigere;
„ nam eo tempore quo nostra serenitas Imperiales infulas nutu divino in
„ Urbe romana susceperat, & ad eos tamquam sacri Romani Imperii pe-
„ culiarem populum nostra celsitudo veniret, præfatus populus ad anti-
„ quæ malignitatis vota recurrens, ad animationem ductoris nequissimi,
„ proditoriis quidem structis insidiis, fraudis venenosæ commentario, menda-
„ ciorum figmentis notoriis ad nostræ celsitudinis ignominiam & exitium
„ proditorie laboravit. (8) Neque stetit per illos quin Majestati nostræ
„ immineret exitium, & fidelibus nostris vicinæ mortis instantia & rui-
„ na. Nunc vero ut iniquitatem iniquitati depravatæ mentis caligine fre-
„ quenter accumulent, & ne videantur a pravæ consuetudinis obstina-
„ tione discedere, post multa nova beneficia benignitatis Cæsareæ quæ
„ idem populus a Majestate nostra tam pia quam etiam largissima distri-
„ butione recepit, novæ malignitatis novo laboravit excessu nostræ maje-
„ stati rebellans. Nam dum hoc tempore de talis populi constantia mul-
„ tum & ex animo præsumeret nostra serenitas, ita quod revocato Im-
„ periali Capitaneo quem ibidem nostra celsitudo posuerat, sibi regimen,
„ custodiam & moderamen Civitatis deliberatio nostra committeret, ipse
„ insanus populus fallacibus insidiis ab obedientia nostra Imperiali rece-
„ dens, civitatem ipsam ad alia reduxit regimina, & fideles nostros, quo-

(8) Ha relazione alla congiura contro di sè macchinata in Pisa all' anno 1355, della quale parla la Storia de' Cortusii Lib. XI. Cap. 5 apud Murator, rerum Ital. Script. Tom. 12 col. 496. Matteo Villani lib. 5 cap. 32 apud eumd. tom. 14 col. 324 Cronaca Pis. apud eumd. tom. 15 col. 1030.

» rum aliqua pars manebat ibidem violenter expulit, quosdam trucidavit in ore gladii, domos eorum igne succendit, res et possessiones eorum auferre præsumpsit, captivatis quibusdam, & singulorum uxoribus & familiis denudatis omnino coegit eosdem in nostræ Majestatis vituperium exilio laborare. Et cum præfata omnia & eorum quodlibet & alia quam plurima deteriora præmissis adeo notoria sint, & tam multorum inculcata notitiæ, ut nulla possint tergiversatione celari, ne tam ingratus populus de tantæ ingratitudinis maleficio in exempli pejoris perniciem aliquo modo glorietur, sed meritas pœnas persentiat, & sub pondere temporalis dispendii ad gemitum constringatur & doleat, ut quos divinus timor non retraxit a malo, temporalis saltem puniat severitas disciplinæ, animo deliberato, non per errorem aut improvide, sed sano & maturo Principum, Comitum, Baronum ac Procerum nostrorum accedente consilio, de certa nostrà scientia, & de Imperialis potestatis plenitudine decernimus, pronunciamus, diffinimus & declaramus præfatum populum, Antianos, Rectores & Præsides ipsius, hæredes, successores & posteritatem ipsorum quibuscumque appellentur nominibus tamquam reos læsæ Majestatis crimine, dominio & possessione Civitatis Lucanæ, Rocharum, Castrorum, Munitionum, fortilitiarum villarum, agrorum, comitatuum, districtuum, fortiæ, territoriorum, hominum & subditorum ipsius, ipso jure fuisse, fore & esse privatos. Nec non ipsorum exigente reatu, eos, hæredes, successores & posteritatem eorum in perpetuum eâdem Civitate Lucana Rochis, Castris, munitionibus, fortilitiis, villis, agris, comitatu, districtu, fortia, territorio, hominibus & subditis ipsius, quibuscumque specialibus vocabulis designari valeant de plenitudine potestatis Cesareæ absolvimus, privamus & exuimus, nec non absolutos, privatos et exutos nunciamus vigore præsentium, nullis eis ammodo in præmissis seu præmissorum quolibet, jurisdictionibus, jure, proprietate, dominio, vicariatu seu quovis alio titulo reservatis. Peculiarem nobis fidelissimum populum, cujus fidem & industriosæ virtutis constantiam dudum experientia docente cognovimus, utpote Antianos, Rectores et Comune Civitatis nostræ Lucanæ Civitatem ipsam, Rochas, Castra, munitiones, fortilitias, villas, agros, comitatus, districtus, fortia, territoria, homines & subditos ipsius ab omni potestate, dominio & subjectione prædictorum rebellium, quibus etiam specialibus nominibus appellari valeant, auctoritate Cæsarea & de nostræ potestatis plenitudine eximentes, libertantes, & sub omnimodo jure & forma sicut melius fieri potuit absolventes; ita quod ammodo

» in antea ad Majestatem nostram & successores nostros Romanos Im-
» peratores seu Reges, & sacrum Romanum Imperium tamquam ad ve-
» rum legitimum, justum, ordinarium et naturale suum dominum, im-
» mediatum teneantur & debeant habere respectum, & eidem Majestati
» nostræ nec non successoribus nostris Romanis Imperatoribus seu Regibus
» & Sacro Romano Imperio tamquam veris, legitimis, justis, ordinariis &
» naturalibus dominis suis subesse fideliter, & in omnibus obedire, non
» obstantibus quibuscumque literis, privilegiis, promissionibus, fœderi-
» bus, juramentis seu aliis obligationibus juris aut facti quibus antedictus
» peculiaris & fidelis populus noster, Antiani seu Rectores Civitatis no-
» stræ Lucanæ per antedictos Pisanos nostros rebelles impeti, arrestari,
» moveri, seu quovismodo conveniri valerent. Non obstantibus etiam qui-
» buscumque aliis privilegiis, literis seu indultis Pisanorum & aliorum
» quorumlibet quæ & quas a Majestate nostra vel a divis Romanor. Im-
» peratoribus seu Regibus prædecessoribus nostris, vel a quocumque alio
» quavis auctoritate sub quacumque forma verborum super capitaneatu,
» vicariatu seu aliis quibuscumque titulis super antedicta Civitate Lu-
» cana, ejus territoriis, districtibus & fortiis sicut expressatur superius
» obtinuissent hactenus; & non obstantibus legibus & constitutionibus quæ
» præsentiam seu vocationem requirerent; quæ omnia in omnibus suis
» sententiis, tenoribus, punctis & clausulis de verbo ad verbum prout
» emanasse noscuntur, si & in quantum præfatis absolutioni, privationi
» exuitioni, exemptioni, libertationi, & aliis ab eis dependentibus seu
» connexis eisdem sicut expressatur superius in toto vel in aliqua sui
» parte adversari censentur, de certa nostra scientia & Imperatoriæ po-
» testatis plenitudine annullamus, annichilamus, abolemus, destruimus,
» & pro non datis, concessis, promissis seu juratis haberi volumus, &
» eis simpliciter & per omnia derogamus, perinde ac si de verbo ad ver-
» bum de ipsis in præsentibus foret singulare recordium, etiamsi de iis
» jure seu consuetudine deberet fieri mentio specialis. Supplentes omnem
» defectum si quis in præmissis omnibus & eorum quolibet obscuritate
» seu dubia interpretatione verborum aut sententiarum dimissione ordi-
» nis judiciarii, solemnitatis omissæ seu quovis alio modo & titulo com-
» pertus fuerit, de certa nostra scientia & plenitudine Cæsareæ Majestatis.

» Et ne præfati Pisani nostri & Imperii rebelles simulatam ignoran-
» tiam consuetis suis fraudibus & dolosis astutiis pretendere valeant, præ-
» sentia publice denunciare mandavimus, & patentibus nostris roborari
» literis, ut non sit verisimile quin ad notitiam dictorum nostrorum re-

» bellium rite pervenerint, quæ tam publicæ tot & tam multorum no-
» titiæ divulgantur. Nulli ergo hominum liceat hanc nostræ deliberatio-
» nis, decreti, pronunciationis, diffinitionis, declarationis, privationis, ab-
» solutionis, exuitionis, exemptionis, libertationis, derogationis, defe-
» ctuum supplectionis & pœnarum adjectionis paginam infringere seu ei
» quovis ausu temerario contrairė sub pœna proditionis & amissionis
» omnium privilegiorum, jurium, libertatum & gratiarum, quæ & quas
» a nobis & Sacro Imperio seu Romanis Imperatoribus & Regibus præ-
» decessoribus nostris sub quibuscumque tenoribus sententiis punctis &
» clausulis obtinuisse noscuntur, quæ & quos in casum ubi contravene-
» rint, seu quavis temeritate contravenire præsumpserint annullamus,
» cassamus, irritamus, & pro nullis cassatis & irritatis haberi volumus
» & teneri, & sub pœna mille marcarum auri purissimi, quas præter
» pœnas expressatas superius ab eo qui contrafecerit toties quoties contra-
» factum fuerit irremissibiliter exigi volumus; & eorum medietatem no-
» stri Imperialis Ærarii sive Fisci, residuam vero partem injuriam passo-
» rum usibus decernimus applicari.

» Signum Serenissimi Principis & Dpmini Domini Karoli Quarti Ro-
» manorum Imperatoris Invictissimi, & Gloriosissimi Boemiæ Regis.

Testes hujus rei sunt

» Reverendissimus in Christo Pater Dominus Guido Portuensis Epi-
» scopus Sanctæ Joannæ Ecclesiæ Cardinalis, pro Majestate nostra Cæsa-
» rea in Tuscia Locum Tenens & Generalis Vicarius consanguineus noster
» Carissimus. (9)

» Venerabiles Lampertus Spirensis, Wilhelmus Lucanus, Franciscus
» Terventinensis & Jo. Spoletanus Ecclesiarum Episcopi.

» Illustres Rupertus Lignintzensis & Heinricus Litivaniæ Duces, Jo-
» hannes dictus Zobeslaus Moraviæ Marchio.

» Spectabilis Franciscus de Prato Comes, ac Nobiles Petrus de Wur-
» temberg Imperialis nostræ Curiæ Magister, Bohusslaus de Wilhartiz Im-
» perialis nostræ Curiæ Marescallus, Andreas & Benesschius fratres de
» Duba Imperialis Cameræ nostræ Magistri. Johannes de Wortemberg Im-
» perialis Curiæ nostræ Pincerna. Andreas de Brunech. Leopoldus de
» Nortemberg Imperialis Coquinæ nostræ Magister. Lubinus de Vice-Co-
» mitibus. Johannes de Bossoivahora, & alii quamplures nostri & Impe-
» rii Sacri Nobiles & fideles.

(9) Il Diploma di questa Carica fu dato al Cardinal Guido a' 2 di Luglio. Armario XI lib. 15 N.° 132.

» Præsentium sub Bulla Aurea Typario Imperialis nostræ Majestatis » impressa testimonio litterarum.

» Datum in Civitate nostra Lucana anno Domini millesimo trecente- » simo sexagesimo nono Indictione septima, VI. Idus Aprilis Regnorum no- » strorum anno vigesimo tertio, Imperii vero quintodecimo. (10)

Privati di ogni dominio e diritto sopra la Città e Stato nostro i Pisani, liberi noi fummo da ogni soggezione, trattone quella dell' Augusto, così richiedendo per ogni ragionevolezza e dovere il suo stesso Decreto; *ità quod in antea ad Majestatem nostram & Successores nostros Romanos Imperatores seu Reges, & Sacrum Romanum Imperium tanquam ad verum, legitimum, justum, ordinarium & naturale suum Dominum, immediatum teneantur & debeant habere respectum, & eidem Majestati nostrae nec non successoribus nostris Romanis Imperatoribus seu Regibus, & sacro Romano Imperio tanquam veris, legitimis, justis, ordinariis & naturalibus Dominis suis subesse fideliter, & in omnibus obedire &c.*

Due oggetti pertanto, siccome ciascheduno puote osservare, contiene il citato Diploma. Il primo consiste nell' andar noi esenti della autorità Pisana, e il secondo nel riconoscere in Carlo Quarto e ne' suoi successori il Supremo diretto Dominio sopra di noi. Il che viene a confermarsi nell' altro Privilegio dato a dì sei di Giugno del detto anno dall' Imperatore stesso, per mezzo del quale esponendo i Castelli e le Terre che appartener dovevano alla giurisdizione Lucchese (11), dice *salvo nihilomi-*

(10) Armario XI. cassetta de' Privilegii N.° 2, e nel detto armario lib. 15 cit. N.° 117. Quivi si legge *præsentium sub Imperialis nostre Majestatis Sigillo*. Sebbene questa variante non importa diversità di sentimento, perchè, secondo che ci avvisa il Du-Cange = glossario = la detta voce *Typarium* altro non indica se non che *Sigillum* (così esso) *cui Principis imago insculpta est*.

(11) I Castelli e le Terre aggiudicate da Carlo IV. al Dominio Lucchese sono le seguenti.

In primo luogo il Circondario delle sei miglia o quasi, tra le quali oltre ai Comuni Suburbani si intendano le Pievi di Compito, di Vorno, di Massa, di Vicopelago, di Flesso, ossia Montuolo, di Massaciuccoli, di Arliano, di S. Stefano, di S. Macario, di Torre, di Monsacrati, di Valdottavo, di Sesto, di Moriano, di Brancoli, di S. Pancrazio, di Marlia, di Lammari, di Segromigno, di S. Gennaro, di S. Paolo, e di Lunata.

Per Comuni Suburbane s' intendano il Castello di Porcari, il Borgo di Porcari, S. Martino in Colle, S. Vito di Picciorana, S. Casciano, S. Pietro a Vico, le due Comuni di Sorbano, del Giudice e del Vescovo, S. Vincenzo a Verciano, S. Stefano a Verciano, S. Pietro di Guamo, S. Casciano di Guamo, il Comune di Pontetetto, di Salissimo, di S. Angelo in Campo, del Ponte S. Pietro, di S. Alessio, di S. Quirico di Vallebuja.

Seguita il diploma a nominare le Vicarie di Giurisdizione Lucchese nella maniera che qui riferisco *Vicaria Massae dictae Lunensis cum juribus omnibus, pertinentiis et adiacentiis suis, et cum Motrone, Viaregio et Rotario, et cum juribus et pertinentiis eorum, et Portu in Mari, et jure applicandi in Terram.*

Nella Provincia di Garfagnana.

Vicaria Camporegginnae, Vicaria Castilionis, Vicaria Bargae, Vicaria Coreliae cum Castris, Villis, juribus omnibus, pertinentiis et adjacentiis ipsarum. Item Vicaria Vallis Limae et Terrae Civium; Item Vicaria Vallis Arianae et Plebatus Villae Basilicae cum ju-

nus pleno superioritatis directo & utili dominio quoad nos & successores nostros Romanos Imperatores & Reges qui pro Tempore fuerint, tanquam ad verum, legitimum, ordinarium & naturale dominum omni tempore pertinuisse & pertinere declaramus, decernimus & virtute praesentium definimus..... datum in Civitate nostra Lucana anno 1369 *Indictione septima, octavo Idus Junii &c.* e tutto coerentemente alla dichiarazione fatta da' Lucchesi medesimi per mezzo de' loro Sindachi il giorno quattro dell' annunziato Mese di Giugno e Anno nella seguente forma.

» In nomine Domini Amen. Anno Nativitatis Domini 1369 Indict.
» VII. die quarta Junii, Regnante & Imperante Serenissimo ac Invictissi-
» mo Principe & Domino Domino Carolo IV. Divina favente Clementia
» Romanor. Imperatore semper Augusto, & Boemiæ Rege illustri, Regno-
» rum ipsius anno XXIII. Imperii vero XV. Constituti in præsentia Sere-
» nissimi & Invictissimi Principis Domini Domini Caroli Imperatoris præ-
» fati Simon quondam Magistri Rainerii de Barga, Bartholomæus Forte-
» guera Legum Doctores, Bartholomæus quondam Domini Bommesis Judi-
» cis, Nicolaus del Caro, et Franciscus Buzzolini Cives Lucani Procurato-
» res & Sindici Luc. Comunis ad hæc & alia facienda legitime Constitu-
» ti a Majori & generali Consilio Lucani Com. anno et indictione præ-
» sentibus die 27 mensis Maii proxime præteriti celebrato, sindicario &
» procuratorio nomine pro dicto Lucano Comuni, tanquam grati benefi-
» ciorum Imperialium Comuni & Civitati Lucanæ a præfato Domino Impe-
» ratore munifica largitate concessorum, recognoscentes se & dictum Co-
» mune Civitatem & populum Lucanum eidem Domino Imperatori tan-
» quam vero ordinario, naturali & legitimo Domino suo fore imme-
» diate subjectos promiserunt eidem se dicto nomine, & dictum Comune
» & populum Lucanum in singulis ejus beneplacitis & mandatis in per-
» petuum parere & fideliter obedire; & similiter cuilibet Vicario, quem
» ipse Dominus Imperator eis statuerit, & nunc Portuensi Episcopo San-
» ctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali per tempus quod in Imperialibus lite-
» ris continetur, & in futurum aliis quos ibidem præfecerit Imperialis
» Serenitas, obedient & parebunt.

ribus, Comunibus pertinentiis et adjacentiis eorum. Item Castrum Montis Caroli et ejus Territorium, et Terra Bientinae cum omni ejus Territorio. Item Terrae et Villae et Castra Collodi, Montis Clari, Veneris et S. Petri in Campo.

Riporta in parte questo Diploma il Chiarissimo Autore delle Ricerche istoriche sulla Provincia della Garfagnana, ma ivi è corso disavvedutamente un' errore relativo alla data, avendo segnato *octavo idus julii*, quando è *octavo idus junii*.

» Item quod pecuniam Gabellarum & Introituum Luc. Comunis, cujus
» summa ex dispositione quam fecit præfatus Dominus Imperator se de-
» bet extendere ad quadraginta millia florenor. anno quolibet, per men-
» ses aut per septimanas, sicut opportunitas illud exegerit, Imperiali sol-
» vent Vicario qui pro tempore fuerit, impedimentis quibuslibet procul
» motis. Ita quod idem Vicarius ex ipsa pecunia expensas faciat custo-
» diarum Civitatis Lucanæ, Comitatus, fortiæ & districtus, castrorum,
» munitionum & Roccharum, Antianorum & cæterorum officialium ibi-
» dem secundum consuetudines approbatas & antiquas Civitatis prædi-
» ctæ. Ita quod post solutionem quadraginta millium florenorum Civitas
» ipsa, Comitatus, fortia & districtus aliis oneribus non graventur; &
» quod dicti Introitus & Gabellæ sint ad manus & plenam administra-
» tionem Lucani Comunis.

» Item quoties Imperator, vel ejus successores Romanor. Imperato-
» res vel Reges ad ipsam Civitatem Lucanam, Comitatum & districtum
» ipsius venire & redire contigerit, sint & esse debeant pleni Domini,
» & libere administrare sicut volent.

» Item considerata pietate præfati Domini sui Cæsaris qua bono sta-
» tui dictæ Civitatis innititur, compatiendo etiam multiplicibus expensis
» ipsius, sibi dare & solvere promiserunt centum millia florenorum, de
» qua summa procurabunt ad manus ejusdem Cæsaris haberi quinqua-
» ginta millia florenorum in Civitate Venetiarum die ultima mensis Julii
» nunc proxime sequuturi, & sic efficere infra spatium dicti temporis
» quod Dux Venetiarum sub aperta litera cum sua Bulla pendenti fate-
» bitur pecuniam talem videlicet quinquaginta millia florenorum apud
» suos cives fore depositam, ad manus ipsius D. Cesaris, ut præmittitur,
» persolvendam. Et promittet idem Dux in eadem sua litera, bona fide
» & absque dolo malo eamdem pecuniam præfato Domino Cæsari vel
» idoneo suo Nuntio sufficiens mandatum habenti solvere & solvi facere
» in termino supradicto, dum tamen Civitatem Lucanam cum territorio,
» castris & pertinentiis suis post se in manibus Domini Vicarii sui Car-
» dinalis præfati ita dimiserit sicut in literis Imperialibus est expressum.
» Et solutionem partis residuæ videlicet quinquaginta millia florenorum
» facient in festo Nativitatis Domini nunc proximi futuri modo tali vi-
» delicet quod Comune Lucanum ordinabit promissionem fieri per Prio-
» res Florentiæ pro triginta millibus florenorum, & Marchionem Esten-
» sem Vicarium Imperialem Mutinæ pro viginti millibus florenorum, ita
» quod Priores Florentiæ in Florentia, & Marchio supradictus in Ferraria

» dictas solvant pecunias in termino prænotato; ita tamen quod præfa-
» tus Dominus declaret & decernat suis patentibus literis, omnes & sin-
» gulas munitiones, castra, loca, fortias, comitatus, districtus & terri-
» toria Comunis Lucani cum suis adhærentiis quæ fuerunt sub potestate
» Pisanorum, esse & fuisse Comitatus Lucani, & de illis omnibus in li-
» teris suæ declarationis expressam & specialem faciat distinctis & sin-
» gularibus nominibus mentionem; (12) ita ut tamen remaneant sub ejus
» Imperiali dominio, & DD. Cardinalis Vicarii sui, & aliorum Vicario-
» rum suorum, quibus hoc suo tempore duxerit committendum. De cæ-
» teris autem castris, rochis, terris, districtibus comitatibus & territoriis,
» quæ ad Lucanum Comune spectaverunt hactenus & hodie jure spe-
» ctant & pertinent, declaravit ipse Dominus Imperator proprietatem &
» fundum ad Lucanum spectare Comune; salvis nihilominus Vicariati-
» bus Florentinorum per quos tamen non vult juri & proprietati Lucani
» Comunis in aliquo pœnitus derogari. Et quod Lucani habeant jus na-
» vigandi per maria, & applicandi ad Portum Mutronis, & alibi ubicum-
» que per loca singula jurisdictionis Lucanæ. Et confirmet etiam & de
» novo concedat sub forma, sicut observando justitiam modo fieri poterit
» meliore, comitatum districtum & fortiam, & jurisdictiones ipsorum
» prout superius scriptum est, & omnia & singula privilegia & literas
» immunitates, gratias & indulta Lucano Comuni & Civitati Lucanæ con-
» cessa a Divis Romanor. Imperatoribus & Regibus, & auctoritatem ple-
» nariam fabricandi & faciendi monetam auream & argenteam, & cujus-
» libet alterius metalli, & jus confiscandi Cameræ Lucani Comunis & ha-
» bendi Fiscum in Comuni Lucano; salvis semper & in ordine suo posi-
» tis prædictis Imperialibus Introitibus & Gabellis.

» Acta fuerunt prædicta in Civitate Lucana in castro Augustæ in
» domo Fratrum Prædicatorum in qua habitat Reverendissimus Pater &
» Dominus Dominus Guido Episcopus Portuensis Sacrosanctæ Rom. Eccle-
» siæ Cardinalis, præsentibus eodem Reverendissimo Patre Domino Gui-
» done, & Reverendis Patribus D. Johanne Episcopo Holomocensi Impe-
» rialis Aulæ Cancellario, Domino Guillelmo Episcopo Lucano, strenuo
» milite Domino Thomasio quond. Dom. Isnardi de Marchionibus Mala-
» spina, & sapiente viro Dom. Luiso de Jamfilliazzis de Florentia legum
» Doctore, & aliis quam pluribus Testibus ad hæc adhibitis & vocatis.

» Ego Petrus quond. Ser Pauli Ceciarelli de Luca Notarii Imperiali
» auctoritate Judex Ordinarius & Notarius prædicta omnia inter alia quæ

(12) Così fu fatto nel Diploma del giorno sei di Giugno, come venne osservato.

„ contineri inveni in actis Cancellariæ Antianor. Luc. Comunis nihil ad-
„ dens vel minuens quod sensum vel substantiam mutet, de licentia in-
„ frascripti Andreæ hic exemplavi scripsi & publicavi.

„ Ego Andreas quond. Mei Bellomi de Luca Imperiali auctoritate
„ Notarius & Judex Ordinarius Cancellariæ Antianor. Lucani Comunis
„ scriba publicus prædictis omnibus interfui & eis ad fidem & Testimo-
„ nium me subscripsi. (13)

Considerando quanto si contiene in queste carte o diplomi forza è dire che non giungessero i medesimi a notizia degli storici nostri, ovvero da loro non fossero ben ponderati. Certamente non avrebbero a fronte di essi asserito che da Carlo IV fu dichiarata assoluta e libera la Città di Lucca, e di suo pieno diritto. (14) In realtà come affermarlo qualora si comprenda ciò che importano le parole di *sudditi fedeli*, (15) *e di vero legittimo e naturale Signore?* (16) Come sostenere che totalmente in quella circostanza la Città nostra assicurata fosse di una vera padronanza di sè, quando assume anzi l' obbligo di obbedire a Carlo IV e a' suoi Vicarj, di pagare ad esso il retratto delle Gabelle e Proventi, surrogato l' annuo censo di quaranta mila fiorini in vece degli uni e delle altre; e di riconoscere finalmente nell' Augusto tanto il diretto quanto l' utile dominio? (17)

Uniti insieme tutti questi dati, non si può facilmente intendere, dice Bartolomeo Fioriti, (18) come Alessandro Altogradi, uomo nelle materie civili e politiche versatissimo, siasi indotto a dire che la riserva del pieno diretto e utile dominio posta da Carlo IV nel suo Diploma del sei di Giugno riferiscasi alla superiorità universale ossia alto dominio, e non al diretto e utile dominio immediato; (19) mentre (lasciando ancora da parte le altre moltissime significanti espressioni) „ lo imborsare
„ (è Bartolomeo Fioriti che così scrive) che fa Carlo le Gabelle e Pro-
„ venti, o l' annua somma convenuta in loro luogo è un manifestissimo
„ segno che cotesta riserva non importa il solo atto ed universale domi-

(13) Lib. cit. N.° 126.

(14) Tucci lib. 6. delle storie di Lucca MSS. Beverini Annal. Lucens. MSS. anno 1369. Civitali al detto anno. Sesti Gio. Battista lib. 3 degli Annali di Lucca MSS. con altri.

(15) Protesta nel giuramento, *tamquam fideles Subditi . . . . . Domino Carolo, et eo non existente Romanis Imperatoribus et Regibus*.

(16) Nel detto Atto del Giuramento, e nell' Istrumenti riportati di sopra.

(17) Lib. 15 cit. N.° 126.

(18) Storia Diplomat. Lucchese MS.

(19) Consulti nella Causa di Garfagnana, Scrittura presentata all' Imperatore nel 1613. Archivio dello Stato Armario 33.

» nio, ma l'immediato ancora diretto e utile. Imperciocchè qual' altra co-
» sa constituisce e dimostra più espressamente l'utile dominio sopra uno
» Stato che il comodo di ritrarre l'utilità che dalle Gabelle e Proventi o
» da altre così fatte ragioni ne derivano al Principato? e che più chiaro
» segno del diretto immediato dominio che altri tiene sopra di un popo-
» lo, che il riceverne dal medesimo come supremo Padrone il sacramen-
» to di fedeltà e l' imporgli l' obbligazione di obbedire? Conviene adun-
» que dire che l' Altogradi quando scrisse di tal maniera (20) o non
» avesse veduto l' atto del Giuramento e la carta di obbligazione fatta a
» Carlo da' nostri il dì 4 di Giugno 1369, o se aveale vedute conve-
» nisse allora di dissimularlo, non scrivendo egli per instruire i Citta-
» dini suoi, ma per difendere le ragioni della Repubblica ridotte dal
» Diploma di Carlo IV ad assai stretto passo da' suoi contrarj.

Si condoni adunque a tant' uomo tutto ciò in che si è dipartito o per difetto di notizie dalla verità, o per obbligo di sua incumbenza da una rigorosa schiettezza; ma altrettanto non si può accordare agli scrittori di nostre storie, i quali parlando di questa liberazione da' Pisani fattaci da Carlo IV ci tacciono con gran mistero tutti quegli atti espressioni e instrumenti, che potrebbero certamente avvisarci del valor vero di quella nostra libertà allora riacquistata.

Ma se è così, potrà taluno riprendermi per avere scritto superiormente *attendendo io e meco il lettore il ritorno di Carlo IV in questa Città a renderci a noi stessi ec.* e che esso si adoperò per la *felicità degli Avi nostri:* che prese de' passi *per ridonare a' Lucchesi la loro libertà e indipendenza*. Sarebbe giusta questa accusa di contradizione se la libertà conceduta da Carlo IV nella divisata maniera apportato non avesse a' Lucchesi il sommo loro contento, e a gran propria felicità e ventura non l' avessero ascritta. Quantunque la signoria accordatagli sulla Città e suo Contado, attese le rigorose condizioni di sopra esposte, sembrasse più presto una semplice amministrazione che un vero dominio, nondimeno tra l' odio intenso conceputo contro i Pisani particolarmente per le ultime prepotenze e angherie, e tra la speranza di recarsi da così fatti principj a grado più distinto di libertà siccome avvenne, poterono dirsi i Lucchesi resi a se stessi, respirando una dolce aura di libero riposo sotto Carlo, in confronto delle molestie, vessazioni e disturbi sofferti da' passati loro padroni. Infatti qualora si eccettui quanto tra l' Au-

(20) Scriveva a favore della Repubblica nostra contro il Duca di Modena nell' Appello al Tribunale Cesarco nella Causa di Garfagnana.

gusto e loro di buona voglia fu convenuto, dove gravati i nostri da travagli e da pene al tempo di Carlo IV? Padrone assoluto e diretto di Lucca esso si chiama, e i Lucchesi si pregiano di essergli sudditi fedeli; ma quando dovettero pentirsi della nuova loro situazione? e quando turbati negli atti del pubblico Ministero? e in quello da chi dipendenti? Converrà, credo io, quì distinguere il diritto e il dominio dall' uso del medesimo, e dalla maniera di prevalersene. Nessun dubbio cader può sulla prima parte, cioè che Carlo IV avesse sopra di noi giurisdizione e padronanza, qualora non s' impugnassero i documenti recati; ma di questa padronanza e giurisdizione non abbiamo riprove che ei si servisse se non a nostra gloria e conforto. Qualunque però si fosse la libertà dalla Imperiale concessione del 1369 tra noi derivata, essa fu tale e di tanto pregio che per ottenerla non si ristettero i Lucchesi dal pagare immensa somma relativamente a' tempi. (21) Intanto in un pacifico stato

(21) Vuole il Sercambi vivente allora, che questa libertà in tutto costasse 300. mila fiorini. Cinquanta mila, fu detto, essere stati sborsati a Carlo in Colonia prima della sua partenza per l' Italia. Cento mila promessi al medesimo come consta dalla carta di obbligazione riportata. (lib. 15 cit. N.° 126.) Di questa somma ne fa quittanza l' Augusto in data di Udine a' 12 di Agosto del presente anno 1369 (lib. cit. N.° 128.)

Scrivono i nostri Storici Tucci, Beverini, e Sesti che richiese oltre la somma accennata, 200 mila fiorini e più. Ma il Sercambi autore contemporaneo dice soltanto *prima* che *si partisse di Lucca* (Carlo) *volse dai Cittadini molta quantità di fiorini, oltre l' obbligo di fiorini cento mila*. Certo è, secondo che afferma il Sozomeno, (Muratori rerum Ital. Script. tom. 16 col. 1085) che questo Imperatore radunò molte somme nel Paese di Lucca, *cum esset Lucae, et congregasset multam pecuniam etc.*, e come cantò Davino Castellani Poeta contemporaneo del Sercambi, all' uso de' tempi suoi.

Ricordavi (a Lucchesi) *che poi l' Imperatore*
Signoreggiando la Cipta di Lucca
Trovò chellera munta con dolore
Per le gravezze consumata e stucca,
Ma nondimeno crescendole dolore
L' ossa rimonda e ancho le pilucca etc.

A' pagamenti espressi di sopra si aggiunga il mantenimento dell' Augusto in Lucca per più di mesi quattro, e del Cardinale Guido suo Vicario per più d' un anno. Inoltre fiorini mille ventisei d' oro all' Imperatore nel dì 12 Giugno *pro solvendo quibusdam stipendiariis*, (chi si fossero non si sa) = lib. cit. di N.° 85. = e fiorini due mila al Cancelliere Imperiale *pro scripturis et privilegiis Lucani Comunis*.

Dovrebbero conteggiarsi le spese per i regali dati agli Ambasciatori del Doge e del Comune di Genova, e all' altro del Pontefice Urbano V. da' Lucchesi in questa occasione. (Lib. cit.)

Fiorini sei mila cinquecento sessantasei e mezzo passati al Cardinale Guido *pro stipendiariis nostris equestribus et pedestribus*, de' quali fa quittanza a' 12 di Settembre del 1369. = Armario XI. lib. 16 N. 139. = E più fiorini venti mila dati al medesimo nell' avvicinarsi il tempo della sua partenza da noi, i quali dice di averli spesi *de sua propria pecunia pro Custodia Civitatis* = lib. cit. N.° 135. =

Altra somma offerta al detto Cardinale e da esso accettata di venticinque mila fiorini d' oro perchè trasferisse coll' assenso di Cesare nel Collegio de' nostri Anziani il titolo di Vicarj perpetui dell' Impero nella Città e Distretto Lucchese (non si sa bene se di questa somma facesse parte ancora il regalo datogli nella partenza di quattro mila fiorini d' oro e quattro pezze di drappi, come scrive il Bendinelli, o di quindici mila fiorini come vuole il Beverini.)

Riunendo adunque tutte queste partite con quel di più indeterminato esatto dall' Imperatore Carlo, secondo che fu accennato di sopra, non sarà ma-

» suo loquentia officio tenebitur observare, & super hoc præstare debi-
» tum sacramentum: Et venire, stare & discedere ad ejus & dictorum
» suorum officialium de personis, equis & rebus ipsorum rissicum et
» fortunam; & tenemini acceptare hanc commissionem infra triduum,
» & nominatus per vos debet etiam acceptare infra aliud subsequens
» triduum, sin autem commissio & nominatio protinus evanescerent.
» Placeat igitur hanc commissionem acceptare, & ad nominationem ido-
» nei & ipsius missionem debito tempore procedere, nobis nominati per
» vos ad ipsum officium nomen per vestras literas & instrumentum pu-
» blicum intimantes & ejus acceptationem. Si vero vos non acceptare con-
» tigerit aut ipsum nominatum, nullum vobis vel sibi per prædicta in-
» telligatur jus quodlibet acquisitum. Datum Florentiæ die 22 Junii,
» VII Indictione.

Priores Artium & Vexillifer Justitiae Populi
& Comunis Florentiae.

Ricevuta da' nostri questa commissione risolve il detto Consiglio de' 50 di rimettere la scelta del soggetto negli Anziani e in quei Cittadini che fosse piaciuto a' medesimi di eleggere. Nel giorno stesso gli Anziani insieme con dieci Cittadini da loro prescelti nominano all' Offizio di Sindaco per la Repubblica Fiorentina *Puccinello Galganetti*, del quale apparisce la pubblica accettazione nel giorno 26 di Giugno in presenza degli Anziani e altri chiamati in qualità di testimonj. Dovendo esso partire per il suo Ministero, altra volta si aduna il Consiglio de' 50, cioè a 30 di Giugno, e stabilisce per insinuazione di Luiso Boccella, che le spese necessarie per il medesimo e per la sua compagnia si facciano dal Comune Lucchese, per modo che dal Comune di Firenze non debbano ricevere alcuna provvisione, dono ossia regalo o altro, ad eccezione del vitto; e per tal fine se gli passano dal nostro Governo cento fiorini d'oro. Ecco come parla il Decreto sopra il presente oggetto. *De consilio Luisi Boccella..... stantiatum & reformatum fuit quod Puccinello Galganetti Civi Lucano & Sociis suisituris Florentiam ad sindacandum Capitaneum Populi Comunis Florentiae & ejus officiales & familiam fiant expensae per Comune Lucanum de pecunia Lucani Comunis; ita quod a Comuni vel pro Comuni Florentiae non recipiant nec recipere possint aliquod salarium sive donum vel alia, exceptis osculentis & poculentis. Et quod ad praesens fiat provisio Ser Jacobo Domasci Notario ituro secum de florenis centum auri pro dictis expensis.*

In tal guisa consultano conferiscono insieme degli interessi proprj, e liberamente dispongono de' medesimi, senza che l'Augusto si legga imbarazzato nelle opre loro e nelle loro determinazioni. (23) Richiamato Carlo IV di là da' monti per affari di non indifferente momento e rilievo, crea suo Luogotenente e Vicario in Toscana il Cardinale Guidone, e rivestito di questa autorità lo lascia in Lucca, chiamando l'accennata Provincia il Giardino del suo Impero. *Cum ex causis noviter emergentibus ad ultramontanas partes redire oporteat, Tusciam peculiare patrimonium & amaenum ac delitiosum hortum Imperii, praeclari Rectoris praesidio decorare volentes...... Reverendissimum in Christo Patrem & Dominum Dominum Guidonem de Bolonia Portuensem Episcopum, Sanctae Rom. Ecclesiae Cardinalem, consanguineum nostrum Carissimum..... in tota Tuscia, & in universis partibus & pertinentiis & circumferentiis ejusdem fecimus, constituimus, creavimus, & ordinavimus, facimus creamus constituimus & ordinamus Locumtenentem nostrum & Sacri Romani Imperii Vicarium Generalem.* (24) Prima della sua partenza spedì quei Diplomi a' Lucchesi che si leggono nel lib. 15 del cit. Armario, il primo de' quali contiene la facoltà data al maggiore Anziano (chiamatosi in appresso Gonfaloniere) di creare Notari, legittimare spurj e autenticare adozioni. Il secondo concede a' Lucchesi il potere erigere un pubblico Studio ossia Università, e di conferire la Laurea Dottorale. Il terzo riguarda l'autorità di batter monete di qualsivoglia sorta o metallo. (fu questi più tosto una conferma del privilegio già goduto da noi da tanto tempo in passato) Il quarto finalmente richiama sotto al dominio e giurisdizione di Lucca tutta la Valdinievole e la Vicaria di Valdarno,

(23) Non so da dove dedotto abbiano i nostri Storici annunziati altre volte, che Carlo IV. in Lucca avesse instituito il Consiglio Generale di soli 50 Cittadini, cioè 10 per Porta. Di ciò non trovo alcuna memoria, anzi mi giova pensare in opposto. Certamente fino a' 24 di Marzo del 1369 non era stata fatta questa riforma, avendo potuto osservare di sopra, che in tal giorno il Consiglio Generale conteneva 236 Senatori. Nemmeno fino a' 28 del detto mese e anno, essendo congregato il Consiglio in N.° di 245 Componenti = lib. cit. di N.° 85. = Che più si convocasse nella dimora di Carlo in Lucca non può con documenti asserirsi; ma ciò non prova che fosse stato abolito, e posto altro in vece, di soli 50 Cittadini, e che si chiamasse questo Consiglio Generale e Maggiore. Il Consiglio de' 50 già esisteva in Lucca, di cui altrove si vide l'origine, e continuava nelle sue funzioni al tempo di Carlo IV. Ma che non fosse generale è manifesto dalla maniera di esprimersi, dicendo nelle sue deliberazioni, *de Consilio quod dicitur quinquaginta*. Esso si adunava nella Sala Minore del Palazzo, residenza de' Consigli Minori, *in aula Minori S. Michaelis* etc., quando il Consiglio Generale si celebrava nella gran Sala del detto Palazzo, in *aula Majori*. Forse dal ritrovare spesso gli atti di questo Consiglio de' 50 senza incontrarsi in quelli del Consiglio Generale restarono ingannati, e credettero che il Consiglio de' 50 fosse il Supremo.

(24) Lib. 15 cit. N.° 132.

con altre terre, paesi e castelli tolti a noi altra volta e dati a' Fiorentini. Non molto interesserà il mio argomento il primo accennato Diploma, e alieni poi totalmente sono dal medesimo gli altri due che vengono in seguito. Non così per altro può dirsi dell' ultimo, il quale riguardando la giurisdizione Lucchese e il suo Governo merita che quì sia riportato. È questi il seguente.

Carolus Quartus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus & Boemiae Rex.

» Notum facimus tenore præsentium universis. Quamvis pridem ho-
» norabilibus & prudentibus Prioribus artium, Vexillifero justitiæ, Populo
» & Comuni Civitatis Florentiæ fidelibus nostris super nonnullis Castris
» Rochis, munitionibus Comitatibus & districtibus Vicariatuum commi-
» serit & concesserit Imperialis nostra Serenitas & eisdem jura libertates
» possessiones & gratias confirmaverimus & approbaverimus sub certis te-
» noribus sicut in literis nostris erogatis desuper plenius & distinctius
» continetur, nunquam tamen intentionis nostræ fuit quod Antianis, Po-
» pulo & Comuni Civitatis nostræ Lucanæ fidelibus nostris dilectis in &
» super infrascriptis eorum possessionibus, Castris, munitionibus & ter-
» ris, videlicet in Provincia Vallis Nebulæ, in Castro Pisciæ, Sorici, &
» aliarum villarum Pisciæ Uzzani, & Costæ. Item in Castro & Burgo Bug-
» giani, Stignani, Collis & Burgi Buggiani, Massæ, & Cozzilis. Item in
» Montecatino. Item in Monte Summano. Item in Monte Vetulino. Item
» in Petrabona. Item Duellana. Item in Vicaria Vallis Arni, in Castro
» Ficecchii, Sanctæ Crucis, Castri Franky, Sanctæ Mariæ ad Montem,
» Montis Calvoli, Montis Falconis & Cappiani, Orentani, Galleni, Staf-
» folæ, Montis Toppoli & in omnibus & singulis villis, terris & comu-
» nibus in dictis locis existentibus, & in fluminibus & aquis ibidem, no-
» minatim in flumine Serchii & Motronis, & in ripis a fauce Serchii ubi
» Serchium intret mare, & in ipsa fauce & ab inde supra tam per ma-
» re quam per terram usque ad Aventiam, & in omnibus juribus & per-
» tinentiis quæ infra & infra & supra dicta loca sunt ullum unquam
» in proprietate, jure vel justitia ipsorum deberet aliquod damnum, gra-
» vamen aut dispendium suboriri, immo animo deliberato, sano Princi-
» pum, Comitum, Baronum ac Procerum Sacri Imperii accedente con-
» silio de certa nostra scientia & de Imperialis potestatis plenitudine de-
» cernimus & declaramus præfatis Antianis Comuni & Populo Civitatis

» Lucanæ fidelibus nostris jura dominii proprietatis suæ in omnibus su-
» pradictis & eorum quolibet ac eorum pertinentiis, salva inconvulsa &
» rata consistere, non obstantibus concessionibus & commissionibus no-
» stris quas desuper vicariali seu aliis titulis prædictis Florentinis seu qui-
» buscumque aliis fecerit nostra Majestas sub quacumque forma verbo-
» rum, & non obstantibus quibuscumque approbationibus & confirma-
» tionibus nostris aut præscriptionibus longissimi temporis seu aliis qui-
» bus juri & titulo proprietatis Lucanorum posset seu valeret aliquo mo-
» do derogari. Præsentium sub Imperialis nostræ Majestatis sigillo testi-
» monio literarum. Datum in Civitate nostra Lucana anno Domini mil-
» lesimo trecentesimo sexagesimo nono, Indictione VII octavo idus Julii,
» Regnorum nostrorum anno vigesimo tertio, Imperii vero quintodeci-
» mo. (25)

Dopo il giorno dodici di Luglio più non apparisce che l' Imperatore fosse tra noi; sicchè adesso siamo alle mani del suo Vicario l' Eminentissimo Guido. Da costui, al quale era rimasta insieme col vicariato la custodia della Città e dell' Augusta, non poca dettesi soggezione a' Lucchesi. Creati da lui i Magistrati, non eccettuato ne anche il supremo, richiedendo di volta in volta nuovo giuramento di fedeltà; da lui commessi i bandi e imposte le pene; e da lui in somma poste le mani, quasi assoluto Signore, in ogni cosa del nostro Governo; presentandosi nel medesimo di subito una diversità non indifferente da rilevarsi nelle nostre memorie. Che sia così se ne persuaderà facilmente il lettore osservando quanto segue.

Erano Anziani ne' mesi di Luglio e di Agosto del detto anno 1369 (quelli de' mesi trascorsi non si trovano descritti) *Giannino Spada, Bartolomeo Micheli, Nicolao del Caro, Maestro Federigo Trenta, Ser Giacomo Vanni, Francesco Buzzolini, Giacomo Cimbardi, Ser Filippo Ganghi, Simone da Barga, Ponsardo Sornacchi*. (26) Ma perchè Bartolomeo Micheli era assente, e infermi si trovavano *Nicolao del Caro*,

(25) Armario XI. lib. 15. N.° 130 e 131.

(26) Questi Anziani invitano il Consiglio Generale a 20 di Agosto, mancando l' Uffizio del Potestà. Nel detto Consiglio si riscontrano cinquanta Senatori per Porta; = Armar. XI. lib. 6 N.° 57 = altra prova e argomento che non era stato disciolto il medesimo da Carlo, e sostituito, come dissero i nostri Storici, il Consiglio Generale in N.° soltanto di dieci per Porta; diversamente o non si sarebbe potuto unire, ovvero sarebbe stato ancor questo nuovamente instituito dal Cardinale. In questo Consiglio si eleggono gli Ambasciatori al Pontefice Urbano e all' Imperatore *ad componendum, paciscendum, confederandum, colligandum pacta promissiones, confœderationes, obligationes, ratificationes etc.*

e *Ponsardo Sornacchi*, perciò il Cardinal Guidone è quegli che dà facoltà di eleggerne altri in vece de' tre nominati, e scelti furono *Gio. Betti Anguilla*, *Opizone Onesti*, *e Bartolomeo Balbani*. (27) Senza questo Eminentissimo Vicario adunque non era lecito procedere alla elezione di alcuna Magistratura. Il che vie più si comprova dalla nomina positiva e precisa che esso fa de' Collegj degli Anziani per il corso dell' anno 1369 e per il primo bimestre del 1370; (28) come pure sceglie di sua autorità il Pretore, e per quel tempo che ad esso piace. (29)

Di nessun valore è l'elezione del Consiglio de' 50 se non v' interviene il consenso e la conferma del Cardinale, *cum voluntate & confirmatione praefati Domini Cardinalis Vicarii in tota Tuscia Imperialis*. (30) Per la qual cosa non essendo troppo soddisfatti i Lucchesi, quasi che dopo sì gran somme pagate si trovassero sempre avvinti e soggetti, tentarono con il solito mezzo dell' oro di liberarsi ancora da costui. Qualora si presti fede al Sozomeno, (31) i nostri molto ajutati furono in tal circostanza da' Fiorentini, dicendo quello storico *Florentini.... miserunt Oratores suos & persuaserunt Cardinali ut dimitteret Civitatem Lucanam in sua libertate. Et sic per dictum Cardinalem concessum fuit, numeratis sibi viginti quinque millibus florenis die 25 Martii, quos Florentini mutuo dederunt Lucanis*. (32)

(27) Libro delle Riformagioni dell' anno 1369 a' 15 Agosto.

(28) Lib. delle Riformagioni cit. nel dì ultimo di Agosto, nel penultimo di Ottobre, e nell' ultimo di Decembre.

(29) Gli Anziani scelti dal Cardinale per i Bimestri di Settembre e Ottobre Novembre e Decembre del 1369 sono

Porta di Borgo.
Filippo Antelmini.
Giacomo dello Strego.
Porta S. Frediano.
Pietro di Giovanni.
Martino Arnolfini.
Porta S. Donato.
Torellino Bonizzi.
Bartolomeo Nuti.
Porta S. Pietro.
Giacomo Orsi.
Fastino Boccansocchi.
Porta S. Gervasio.
Bartolomeo Forteguerra.
Francesco Guinigi.

Anziani per Novembre e Decembre.
Porta di Borgo.
Pietro Dardagnini.
Nicolao Luppori.
Porta S. Frediano.
Ser Bartolomeo Bommeser.
Giacomo Rapondi.
Porta S. Donato.
Betto Buzzolini.
Giusto Luppori.
Porta S. Pietro.
Gio. Tadiccioni.
Buzzolino Galganetti.
Porta S. Gervasio.
Nicolao Guinigi.
Giacomo Ronghi.

(30) Lib. cit. al giorno 17 di Novembre.

(31) Muratori rerum Italic. Script. tom. 16 col. 1089.

(32) Sembra che lo Storico confonda qui la somma di venti mila fiorini, de' quali si parlò alla Nota 21 passati al Cardinale Guidone da' Lucchesi *pro Custodia Civitatis*, come ivi si dice, e prestati questi realmente da' Fiorentini. = Armar. XI.

Forse però appoggiarono la causa ancora i due Personaggi, cioè il Pontefice e l'Augusto, a' quali si videro diretti i nostri Ambasciatori. (nota 26) Ciò che si trova su questo proposito fuor d'ogni dubbio è l'offerta fatta da' Lucchesi al Cardinale di venticinque mila fiorini, se, consegnata la Città e l'Augusta in mano a loro stessi, trasferisse con l'assenso di Cesare nel Collegio degli Anziani il titolo di Vicarj perpetui dell'Impero nella Città e distretto Lucchese. Il Cardinale per una parte facile a rendersi a sì larga esibizione, e mal sicuro per l'altra (33) dalle machinazioni e disegni nuovamente scoperti di Bernabò Visconte, (argomento per la storia degli avvenimenti) si determinò di rimettere in mano de' Lucchesi la Città e l'Augusta e ogni altra terra che loro spettava, dichiarando in appresso il Gonfaloniere e gli Anziani di Lucca e successori loro Vicarj Imperiali della Città e suo territorio, trasferendo in essi e ne' Rettori di tempo in tempo della Repubblica tutta quella giurisdizione e potere che a lui come Vicario Imperiale era stato da Cesare con particolare Diploma accordato.

Sebbene non si trovi segnato dal Cardinale Portuense il Privilegio riguardante il libero nostro Governo se non a' 12 di Marzo dell'anno 1370, nondimeno forza è dire che assai prima di quel giorno il tutto fosse convenuto e disposto sopra questo affare; imperciocchè lascia esso ora, anzi vuole che i nostri Consigli si occupino a ridonare alla Città l'ordine Repubblicano, e a darle un sistema di Amministrazione, che stabile e ben fondato potesse presagirsi ancora costante. Per un tale oggetto interessantissimo dal Consiglio unito a' due di Febbrajo (1370) si crea un Offizio di 12 Cittadini, i quali unitamente agli Anziani avessero balia di dare alla Città nostra quel sistema che a loro sembrato fosse più vantaggioso per la medesima. Gli Anziani (ultimi eletti dal Cardinale Guidone) per Gennajo e Febbrajo del 1370 erano

Porta di Borgo.

Matteo Cattani	Fredo Martini

Porta S. Frediano.

Luiso Boccella	Nicoloso Bartolomei

lib. 16 N.° 135 = con l'altra de' 25 mila datigli affinchè ottenessero gli Anziani il Diploma di Vicarj Imperiali; mentre di questo nuovo prestito non apparisce alcun documento.

(33) Il cit. Sozomeno lib. cit.

Porta S. Donato.

Orlandino Volpelli — Francesco Dati

Porta S. Pietro.

Ser Marchese Gigli — Puccinello Galganetti

Porta S. Gervasio.

Bartolomeo Balbani — Guglielmo Benettoni;

e i dodici Cittadini prescelti furono i seguenti, *Ser Andrea Bellomi, Giannino Spada, Nicolao Agnorelli, Bernardo Orefice, Nicolao Guinigi, Matteo Gigli, Nicolao Diversi, Giovanni degli Obizi, Francesco Buzzolini., Giacomo Ronghi, Pietro Brilla, Benedetto di Maestro Nuccio*, (34) Questa Deputazione considerando che sarebbe stata sempre in pericolo la libertà di una Repubblica, qualora consolidata non fosse dalla concordia de' Cittadini, nè la medesima poteva facilmente ottenersi se non dalla eguaglianza in essi degli Officj, cariche e onori; ben vide che a un tanto bene avrebbe ostato lo spartimento della Città finora mantenuto per cinque Porte. Fu quello sapientemente instituito da' nostri Maggiori, quando la Città pregiar si poteva di un numeroso popolo, e che abondava di laudevoli Cittadini in ciascheduna regione; ma per tante calamità non solo oppressa, ma diminuita di abitatori, una divisione veniva a rendersi più popolata, e assai meno un'altra; talchè le spesse volte nella distribuzione degli oneri e degli onori non andavano tutte del pari; onde ne seguivano dissensioni, odj, discordie. Lo confessa ella stessa al principiar de' suoi atti dicendo, *cum dudum a nostris Patribus, dum Civitas populata esset, & multitudine Civium aggregata sortita & denominata esset per 5 Portas, & successu temporis propter vices varias & infortunia eadem Civitas sit maxime diminuta, & multimode variata, ex quibus magna inest inaequalitas in distribuendo honores munera et onera, ob quae rumores & errores non pauci in Civitate sunt suborti &c.* In vista di ciò si determina a ridurre la Città da cinque divisioni come era prima, in tre Terzieri; per modo che della Porta S. Donato e Porta S. Pietro sia fatto un solo Terziere, che si chiami di *S. Paolino*; della Porta di Borgo e Porta S. Frediano con i respettivi bracci sia composto il secondo Terziere chiamato di *S. Salvatore*; e finalmente della Porta di S. Gervasio con i Borghi venga formato l'altro Terziere detto di *S. Mar-*

(34) Archivio dello Stato, lib. delle Riformagioni per gli anni 1369 e 1370. Le notizie qui descritte relative al detto anno 1370 sono dedotte dal cit. lib.

tino. (35) Tutto questo viene eseguito il giorno sei di Febbrajo, e non già a sette del detto mese come scrivono il Tucci e Beverini.

Spedito questo primo atto, gli Anziani per le facoltà loro accordate dal Consiglio nel giorno 16 di detto mese eleggono 18 Cittadini a dar nuovo ordine per l'Amministrazione Lucchese. Non sembra che debbano andare in dimenticanza i loro nomi, come quelli che tanto si affaticarono per il pubblico bene: sono adunque

Terziere di S. Martino. (36)

Simone da Barga	Francesco Guinigi
Simone Bonagiunta	Antonio Colucci
Lando Moriconi	Gasparino Dinelli

Terziere di S. Salvatore.

Nino degli Obizi	Maestro Federigo Trenta
Giacomo Rapondi	Filippo Antelmini
Nicolao Luppori	Giannino Spada

Terziere di S. Paolino.

Gio. degli Obizi	Rolando de Salamoncelli
Francesco Buzzolini	Nicolao degli Orsi
Ser Filippo Ganghi	Lodovico Mercati.

Sentiamo ora da questi in qual forma doveva esser montato il nostro Governo.

1.° Vi sia, dicono, il Collegio degli Anziani in N.° di dieci tra tutti i tre Terzieri, tra quali e del detto N.° vi sia un Gonfaloniere di Giustizia, *decreverunt & ordinaverunt, & hac lege sacratissima providerunt quod a Kal. Martii in antea pro conservatione status pacifici liberi et tranquilli sit & esse debeat sanctum & honorabile officium Antianatus numero decem inter omnia Tertieria; inter quos & de dicto numero sit semper ex eis unus Confalonerius Justitiae*.

(35) Quali e quante contrade fossero sotto ciascheduna Porta possono vedersi nel libro di N.° 152 del nostro Archivio; (Armar. 5 *lib. Consilior. et stantiamentor. ex Officio Antianatus pro anno* 1361) e nel lib. di N.° 2 contenente il giuramento di fedeltà al Re di Boemia nel 1331. Da Gio. Sercambi (anno 1370) si può apprendere l'estensione di ciaschedun Terziere, minutamente da esso descritto.

(36) L'ordine de' Terzieri dava il primo posto a quello del titolo di *S. Paolino*; il secondo l'otteneva l'altro di *S. Salvatore*; e l'ultimo il Terziere di *S. Martino*. Non so adunque perchè il nuovo Cancelliere Pietro del fu Tomaso de' Beati Bolognese (era stato eletto a questo Ufficio da Carlo IV. con la provisione di Fiorini 28 al mese, siccome può vedersi dalle sue Credenziali speditegli dall'Augusto nel giorno 12 di Luglio.) cominciasse la denominazione de' 18 Cittadini accennati dal Terziere di S. Martino.

2.° Vi siano in ogni Terziere a pubblica difesa quattro Gonfalonieri, ciascheduno de' quali abbia sotto di se quattro Pennonieri o diciamo Tribuni.

3.° Invece del Consiglio de' 50 sia formato un Consiglio di 36 composto di 4 Gonfalonieri per Terziere e di otto Consiglieri scelti da ciascheduno di essi, a' quali appartengano insieme con gli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia quelle deliberazioni ed elezioni che competevansi al Consiglio de' 50, il qual Consiglio deve cominciare le sue funzioni ai 15 di Marzo e continuare nelle medesime per mesi sei.

4.° Il Consiglio Generale sia composto di cento ottanta Cittadini, sessanta cioè per Terziere, da incominciare parimente a' 15 di Marzo e proseguire per un anno. Disegnate queste autorità per la presidenza della Repubblica, restano a eleggersi i soggetti che la sostengano.

Per questo gli Anziani adunati nel dì 19 di Febbrajo insieme con i sopraddetti 18 Cittadini nella Sala minore del Palazzo di S. Michele, eletti prima ivi altri venti a tal' uopo, *indulgentes* (dice il Capitolo di questa riforma) *sacris principiis renascentis libertatis, nominatis primo duobus Civibus de universo corpore Civitatis, & uno a singulis prudentibus supra scriptis &c.* procedono per via di schedole alla scelta di quei che formar devono nel corso di un anno a vicenda il Collegio dell' Anzianato, e delle due gite de' Gonfalonieri, Pennonieri e Consiglieri delle respettive contrade, ciascheduna per un semestre dentro l' istesso spazio di tempo. I nominati sono posti a secreto partito, riveduto questo sopra l' Altare della Cappella del detto Palazzo dal Reverendo Nicolao Canonico Regolare di S. Michele, e dal Cancelliere, *facta denumeratione super Altari Cappellae Dominor. Antianor. per venerabilem virum fratrem Nicolaum Canonicum Regularem S. Michaelis, & me Petrum Cancellarium infrascriptum &c.* Quei Cittadini che ottennero più voti vengono addetti a coprire le cariche annunziate di sopra. Si richiede adesso che si assortiscano i Collegj degli Anziani per ciaschedun bimestre, e i Gonfalonierati ec. si scompartiscano per il semestre respettivo. Per compiere quest' opra sono nominati sei Cittadini, cioè

Maestro Federigo Trenta	*Francesco Guinigi*
Francesco Buzzolini	*Luiso Boccella*
Orlandino Volpelli	*Guglielmo Benettoni.*

In questa guisa ripresero i Lucchesi a celebrare i loro Comizj, (37) e

(37) Volgarmente da noi chiamati Tasche.

proseguirono dipoi con quelle variazioni, che indotte di tratto in tratto non saranno lasciate senza osservazione.

Ordinate e disposte per ciaschedun Terziere l'elezioni tanto degli Anziani quanto de' Gonfalonieri di Giustizia, le medesime riposte venivano nelle respettive tasche con pubblico sigillo; e queste serrate in una cassa a tre chiavi si custodivano gelosamente nella Sacrestia della Cattedrale, dove con solennità mandavano a prendersi, e con il rito stesso magnifico si riportavano. (38) Ogni Collegio degli Anziani e Gonfaloniere continuava nella sua carica per due mesi; e otto giorni avanti il termine del bimestre si faceva l'estrazione del seguente per mezzo del maggior Sindaco in presenza degli Anziani e del Potestà, e questa guidata solo dalla sorte; talchè in simigliante sistema prima aveva luogo la saviezza e la considerazione nelle elezioni de' soggetti, e dipoi la cieca fortuna riguardo al tempo del loro esercizio, come scrive eloquentemente il Beverini (39) con le seguenti parole: *ut electio ac aestimatio judicii, temporis vero arbitrium sortis esset; caecumque ac temerarium fortunae judicium eligendi prudentiâ regeretur.*

Dovettero essere dichiarate le attribuzioni delle respettive accennate cariche e dignità prima che assunto ne fosse il ministero, acciò vie più il buon ordine e la bella armonia nelle medesime risplendesse; ond'è che nel dì 22 di detto mese di Febbrajo gli annunziati 18 Cittadini si vedono riuniti per decretarle. *Fulgor justitiae,* dicono essi, *sacratae leges, salus populi earumdem intemerata custodia &c.* e dipoi *decreverunt & sanxerunt unanimiter.*

Per il Gonfaloniere di Giustizia.

Riceva le Ambascerie e le renda note al Collegio, non potendo dar risposta alle medesime negli affari dispositivi senza la deliberazione del Collegio stesso.

Proponga ne' Consigli ciò che dovrà discutersi in essi per vantaggio della Repubblica.

Consegni i Gonfaloni ossiano le Bandiere a' Gonfalonieri delle Contrade.

Appartenga ad esso far serrare e aprire le Porte della Città alle ore dovute, e senza deliberazione del Collegio non possa alterare dette ore.

(38) Due anni appresso la Cassa delle Tasche la vedremo depositata nel Palazzo Decemvirale

(39) Annal. Lucens. Anno 1370.

La di lui Bandiera contenga semplicemente le armi Balzane del Comune di Lucca, cioè sia rossa e bianca, se non che vi siano aggiunti gli stemmi Imperiali e del Cardinale Guidone. *Sit desuper signum Armorum Imperialium in memoriam accepti beneficii libertatis & Domini Cardinalis*. Resti in vacanza per anni due.

Per l' Anziano Comandatore.

Ognuno de' nove Anziani sia con il titolo di Comandatore o Precettore per giorni sei ne' detti due mesi, cioè tre giorni per ciaschedun mese; e perchè dopo questo giro rimarrebbero sempre de' giorni, i medesimi si dividano tra essi Anziani in egnali porzioni, avendo però sempre la primazia il Terziere di *S. Paolino*.

Sia suo debito tenere e custodire i pubblici sigilli, dia il segno per le adunanze de' Collegj, invigili sopra la famiglia del Palazzo, riceva le petizioni e le suppliche dirette al Collegio, e dopo averle lette ed esaminate le notifichi al medesimo.

Per gli Anziani.

Un Anziano non possa essere riassunto all' Anzianato se non dopo un anno compito da che depose la sua carica.

Gli Anziani debbano risedere in Palazzo tanto il giorno che la notte; e su questo punto il Gonfaloniere con l' Anziano Comandatore non possa dispensare se non al più con tre Anziani nel corso di un giorno e una notte, per modo che sette siano sempre di permanenza in Palazzo.

Per le spese del loro vitto siano passati dalla Camera pubblica cinque fiorini d' oro al giorno; *possint in expensis victus ordinariis expendere qualibet die usque in florenos quinque auri*.

Non possano trattare di pranzo o di cena alcun Cittadino Lucchese sotto pena di Lire 25 a tutto il Collegio se fosse esso consenziente, o di Lire 10 per ciascheduno che contravenisse a questo decreto. Potranno bensì tenere alle loro tavole i due Notari ossiano Cancellieri.

Non possano introdurre gli Anziani alcuna donna in Palazzo nè di giorno nè di notte a pena di Fiorini cento. (40)

(40) Sono richiamate in parte qui le Regole che si formarono gli Anziani nel 1346, delle quali si fece menzione nel primo Volume di queste Memorie alla pag. 355.

Come necessario fu sempre un dato numero di persone addette alla servitù del Collegio Decemvirale, se prima di quest' epoca si trova esso vario, nè uguale in ogni tempo lo stipendio per le medesime, (41) adesso nel ristabilire con nuovo ordine la Repubblica si decreta che sei siano i Domicelli ovvero Donzelli, e cinquanta individui di livrea ossiano servitori, e inoltre quattro Mazzieri. Dovevano avere i primi una veste all' anno, in cui la spesa non oltrepassasse Fiorini otto, e per il salario Fiorini due al mese. Erano assegnati a' servitori Fiorini due e mezzo al mese per ciascheduno; e a' Mazzieri Fiorini quattro, da' quali però veniva difalcato quanto era necessario per un abito nel corso dell' anno. In tal guisa fu in quei tempi sistemato il Collegio degli Anziani con la sua respettiva Famiglia.

Per i Gonfalonieri e Pennonieri.

Era già stato decretato che in ogni Terziere ci fossero quattro Gonfalonieri, (42) ognuno de' quali avesse sotto di se quattro Pennonieri. Adesso si prescrivono le attribuzioni degli uni e degli altri.

Segnati i Cittadini nella milizia Civica, obbedire dovevano al proprio Colonnello o Capitano, e a sua requisizione ognuno di loro doveva esser pronto a portarsi a quel posto dove la di lui Insegna o Pennone era collocato sotto pena di Fiorini dieci d' oro per ogni mancante. Adunati essi in tal guisa, cioè i Capitani con i loro Soldati, a un comando de' Colonelli o Gonfalonieri dovevano presentarsi a' medesimi disposti ad eseguire i loro ordini sotto pena a ciaschedun Capitano che mancasse, di fiorini cinquanta d' oro.

(41) Negli anni 1336 fino al 1341 soltanto dodici persone erano addette al servizio del Collegio, compreso il Capitano (così chiamavasi il sopraintendente alle medesime) al quale erano passate lire sette, e a subalterni lire cinque = Armario 5 lib. di N.° 35. = Nel 1342 nell' Agosto consisteva in 18 persone, con l' assegno al Capitano di Lire 15 di piccoli, e di Lire 5 e 10 agli altri = detto Armario, lib. di N.° 86. =

Nel 1348 le persone addette al servizio del Collegio sono in N.° di 25 = Armario 5 lib. di N.° 121. Nel 1354 si passano al Capitano ossia Conestabile Lire nove, e agli altri Lire 7 e 10.

(42) De' Gonfaloni o Bandiere che si davano alle Regioni diverse della Città consegnate a' Cittadini prescelti parla Monsignore Vincenzo Borghini = *Origine di Firenze pag.* 280 = sotto a' quali si *riducevano*, dice, *armati nelle bisogne publiche.* Accenna pure il detto Autore una qualche cosa del *Pennone* con dire che era *una piccola Bandiera bislunga* ivi pag. 195. Quei che ricevevano questi Gonfaloni si nominano *Gonfalonieri*, il qual termine può indicare una specie di *Colonnelli*, avendo sotto di se ciascuno quattro Compagnie, cioè quattro Pennonieri. Il Pennoniere che conduceva una Compagnia di Militari a qual' altro nome può corrispondere che a quello di Capitano?

Ma perchè quanto veniva istituito per la difesa pubblica e per la pubblica quiete non degenerasse in disordine e turbamento della Città e de' Cittadini, furono determinate varie pene a contenere i Militari ne' proprj doveri nella maniera che segue.

Se ardito avesse alcuno de' Capitani o Gonfalonieri di condursi con le loro Insegne e Soldati armati (ovvero ancora senz' armi o bandiere, ma per suscitare turbamento e romore) al Palazzo pubblico, ovvero a qualche determinato posto della Città, o a case particolari senza espresso comando, o contro l' ordine del Gonfaloniere di Giustizia, era esso punito con pena di morte. A tanto però non si estendeva la pena se un Pennoniere o Colonnello avesse ciò osato senza bandiere, armi, e pennoni; mentre in tal caso il Colonnello era condannato in cento Fiorini d' oro, il Capitano in cinquanta, e ogni Soldato semplice doveva soffrire la pena di pagare venticinque Fiorini.

Si vide nel volume superiore (43) un dipartimento Militare composto d' individui di diverse contrade chiamate allora *Società* in numero di diciassette per il medesimo oggetto che l' instituzione de' Gonfalonieri e Pennonieri presenti; adesso per altro attesa la nuova divisione fatta della Città in tre Terzieri potrà la medesima osservarsi spartita in dodici Rioni, a ognuno de' quali era assegnato un Gonfaloniero, (44) nelle di cui Bandiere dovevasi vedere soltanto l' Arme

(43) Pag. 206 e 207.

(44) I dodici Rioni ne' quali fu distinta la Città di Lucca si chiamarono con i seguenti Nomi 1. *Serena*. 2. *Luna*. 3. *Granchio*. 4. *Falcone*. 5. *Sole*. 6. *Corona*. 7. *Rosa*. 8. *Gallo*. 9. *Rota*. 10. *Pappagallo*. 11. *Stella*. 12. *Cavallo* o sia *Delfino*. A ognuno adunque per il Militare presedeva un Gonfaloniere così chiamato ossia Colonnello e teneva sotto di se quattro Quartieri, a cui sopraintendevano altrettanti Pennonieri o vogliamo dire Capitani.

Nel Rione SERENA il primo Quartiere era denominato *S. Masseo*, 2. *S. M. Cortelandini*, 3. *S. Giorgio*, 4. *S. Tomeo*.

Nel Rione LUNA il primo Quartiere era *S. Dalmazio*, 2. *S. Pietro*, 3. *S. Maria in Palazzo*, 4. *S. Giusto*.

Nel Rione GRANCHIO primo Quartiere nominato *S. M. Rotonda*, 2. *S. Allessandro*, 3. *Non vi è il nome*, 4. nominato *la Magione*.

Nel Rione FALCONE il primo Quartiere è *S. Donato*, 2. *Ospedale di S. Masseo*, 3. *S. Pellegrino*, 4. *S. Giustina*.

Nel Rione SOLE, il primo Quartiere nominato *S. Salvatore*, 2. *S. Michele*, 3. *S. Lucia*, 4. *Corte Carincioni*.

Nel Rione CORONA primo Quartiere nominato *Corona*, 2. *senza nome* cominciava dal canto della Casa che già era di Pietro Gentili, di poi di Pietro Morovelli per incontro alla Loggia de' Mercanti. 3. pure *senza nome*, 4. *senza nome*, cominciava dalla Casa di Antonio Guidiccioni ec.

Nel Rione ROSA primo quartiere nominato *S. Pietro Somaldi*, 2. *la Piazza di S. Pietro Somaldi*, 3. *la Querceia*. 4. *il Sasso*.

Nel Rione GALLO, primo Quartiere nominato *S. Giovanni Capo de' Borghi*, 2. *S. Frediano*, 3. *Canto degli Onesti*, 4. *S. Agostino*.

Nel Rione ROTA primo Quartiere nominato *S. Cristofano*, 2. *S. Antonio*, 3. *S. Andrea*, 4. *S. Quirico*.

Nel Rione PAPPAGALLO primo Quartiere nominato *S. Girolamo*, 2. *S. Giovanni*, 3. *S. Donnino*. 4. *S. Bartolomeo del Gallo*.

Nel Rione STELLA primo Quartiere nominato

della Comunità di Lucca con le lettere iniziali del nome del Santo del Terziere; e nella stessa guisa dovevano esser formate le Insegne de' Pennonieri. Resterebbe a vedersi la magnificenza e la solennità con la quale le dette Bandiere venivano dal Gonfaloniero di Giustizia, semestre per semestre a' Colonnelli de' Rioni consegnate; ma di questo resterà luogo a parlarne in seguito. Per ora troppo interessa il non perder di vista le prêmure in cui prosegue a occuparsi il Governo per ristabilire se stesso in uno stato di ben intesa Repubblica.

Distribuita la Città in tre Terzieri, determinato il numero de' Senatori componenti il Consiglio Generale, celebrati i Comizj, elette le Magistrature, e dichiarate le loro attribuzioni, dagli Anziani e da' 18 Cittadini sopra nominati si ratificano e si approvano ne' giorni 23 di Febbrajo e 11 di Marzo i due Consigli, quello cioè chiamato del *Trentasei*, e l'altro *Generale*, da incominciare le loro funzioni nel tempo già di sopra prescritto. Intanto il Senato Supremo che era in attività si aduna nel giorno 25 del detto mese di Febbrajo in N.° di dugento trentasei Senatori, ed elegge i Deputati per trattare di cause relative al bene dello Stato con il Reverendissimo Cardinale Guidone, e a stabilire e confermare varie convenzioni tra loro; *ad impetrandum dignitates, munera, honores, gratias, privilegia, et ad paciscendum, conveniendum et firmandum et solemniter promittendum et jurandum in animas dictorum constituentium etc.* I deputati eletti sono *Simone di Barga Dottore di Legge, Maestro Federigo Trenta Dottore Fisico, Francesco Guinigi, e Simone Boccella.* Le convenzioni si contengono negl' infrascritti capitoli.

I. *Quod praefati Antiani* (nominati prima nelle lettere credenziali date a' sopraddetti) *et Consilium et Comune Lucanum erunt fideles et veri obedientes Karolo IV Romanor. Imperatori semper Augusto et Boemiae Regi ejusque successoribus veris et naturalibus dominis suis.*

S. Maria de' Servi, 2. *S. Maria Forisportam*. 3. *S. Chiara*, 4. *S. Ponziano*.

Nel Rione CAVALLO o DELFINO, primo Quartiere nominato *S. Nicolao*, 2. *senza nome*, cominciava dalla Casa di Lodovico Penitesi, e di poi di Francesco M. Fiorentini, 3. nominato *S. Jacopo*, 4. *S. Lunardo*.

Di questi quartieri possono tuttavia vedersene gli Emblemi in varii Fabbricati della Città, non ostante l'ingiurie de' tempi, e i sopravvenuti Sestieri democratici.

Di ciascuno de' medesimi si potrebbe dar qui la descrizione, con dichiarare da qual punto e da qual Contrada incominciasse e dove facesse ritorno ognuno di loro; ma il respettivo Circondario di essi fu già pubblicato nel 1682 e 1683 con le stampe di Giacomo Paci, alle quali rimetto il Lettore, come pure i detti Rioni potranno vedersi ne' libri pubblici dell' Archivio dello Stato.

II. *Quod Antiani, Consilium et Comune praedictum perpetuo non eligent, recipient vel assument alium quemcumque in Dominum vel Rectorem nisi ex expresso consensu et expressa licentia praefati Serenissimi Principis vel successorum suorum.*

III. *Quod praefati Antiani Civitatem Lucanam, ejus Fortiam et Comitatum, Castrum Augustae, Petrasanctae, Mutronis, Montis Caroli, omniaque alia Castra et Fortilitia pro dicto Serenissimo Principe et Domino ejusque successoribus manutenebunt et conservabunt.*

IV. *Antiani, Consilium et Comune praedictum, Civitatem, Fortiam et Comitatum, fortilitia et castra non alienabunt nec transferent, nec alienare et transferre tentabunt in quamcumque Civitatem vel singularem personam.*

V. *Quod ipsi Antiani reddent et restituent eidem Serenissimo Principi et Domino vel suis successoribus Civitatem Lucanam, Castrum Augustae et universaliter omnia Castra et fortilitia Luc. Civitatis quandocumque et quotiescumque lapso biennio a Kal. Aprilis proxime instantis per praefatum Serenissimum Principem vel successores suos fuerint debite requisiti.* (45)

Non si trovano riscontri indicanti che una tal commissione fosse eseguita, e ciò che fosse corrisposto per parte del Cardinale Guidone; ma in qualunque maniera accadesse, poterono dirsi sempre questi articoli una conferma di obbedienza e di fedeltà de' Lucchesi a Carlo IV., facilitando in tal guisa il favorevole Diploma che attendevano da Sua Eminenza Reverendissima.

Prima ancora per altro che questi fosse annunziato, già risentirono i nostri Cittadini i primi frutti, dirò così, della loro avvedutezza e della loro pazienza, non più ascoltando chi gli notificasse per arbitrio il Magistrato degli Anziani di bimestre in bimestre, ma comprendendolo estratto dalle elezioni già fatte per essi medesimi. Quanto si trova descritto nel citato libro delle Riformagioni sotto il dì ultimo di Febbrajo del 1370 può esserne il testimone il più sincero e veridico. Ivi adunque si accenna come il Governo nostro riprese l'uso antico e costante di trarre a sorte fuori dalle urne i nomi de' soggetti, i quali compor dovevano l'Anzianato de' prossimi mesi di Marzo e di Aprile (e così consecutivamente) senza dover sentire la dispiacenza che mano esterna si fosse imbarazzata o ingerita nella scelta o assortimento di quelli.

(45) Il citato libro delle Riformagioni per gli anni 1369 e 1370.

Non sarà discaro, credo io, al lettore di risapere quali fossero i primi chiamati tra i nostri a moderare la rinascente Repubblica nella carica e dignità di Anziani; onde a loro soddisfacimento io quì gli porrò per ordine come nel detto libro gli trovo descritti.

Terziere di S. Paolino.
Francesco Buzzolini Gonfaloniere di Giustizia
Pietro Brilla
Gio. Mingogi
Cassino Vanni.
Terziere S. Salvatore.
Nicolao Agnorelli
Matteo Nutini
Bernardo Orefice.
Terziere S. Martino.
Dino Vanne Malaprese
Maestro Giovanni di Barga
Antonio Colucci Pannaro.

Sotto questo Collegio, cioè a' 12 di Marzo, è pubblicato finalmente il Diploma del Cardinal Guidone Vicario in Toscana, col quale i nostri Anziani vengono dichiarati Vicarj Imperiali con tutte quelle facoltative che in esso si leggono espresse. Io lo presento al lettore qual si ritrova nel nostro Archivio. (46)

Guido de Bolonia Portuensis Episcopus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, invictissimi Principis Domini Imperatoris Romanorum in tota Tuscia Vicarius Generalis et Locumtenens.

Viris honorabilibus Antianis Consilio et Comuni Civitatis Lucanae ejusdem Principis et Imperii Sacratissimi Romanor. devotissimis salutem et omne bonum.

» Cura Reipublicæ nullis beatius agenda committitur quam viris pro-
» batæ fidei et prudentiæ, quorum salus ex Reipublicæ salute depen-
» det, læsa Reipublica læditur, perempta perimitur, et salva subsistit;
» qui quanto amplius de salute propria solliciti sunt, tanto circa Rei-

(46) Armario XI. lib. 15.

» publicæ salutem promptius et efficacius insistunt, et ejus curam curio-
» sius prosequuntur. Sane cum Serenissimus Princeps Dominus Carolus
» Quartus Romanorum Imperator semper Augustus et Boemiæ Rex illu-
» stris consanguineus et Dominus noster carissimus in partibus Italiæ pro
» tunc existens, tempore sui recessus ad Ultramontanas Imperii partes,
» nos in tota Tuscia et universis finibus et limitibus suis Imperialem Vi-
» carium Generalem & Locumtenentem suum cum potestate, omne Im-
» perium & omnem ac omnimodam jurisdictionem & potestatem suam
» omniaque & singula nobis ab eadem serenitate commissa, & quæ ad
» officium Locumtenentis & Vicariatus hujusmodi pertinent per nos,
» alium vel alios exercendi, de sua certa scientia, & habita super hæc
» cum multis Principibus & Baronibus suis plena deliberatione fecerit,
» ordinaverit & instituerit pro ut in duabus literis unius tenoris datis
» Lucæ VI. nonas Julii anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo
» nono, Regnorum præfati Serenissimi Principis Domini & consanguinei
» nostri carissimi anno vigesimo tertio, Imperii vero sui quintodecimo,
» quarum aliæ in auro, & aliæ in cera alba sigillo Majestatis Imperialis
» impendenti, sicut moris est signatæ sunt plenius continetur; & nos
» ad Romanam Curiam & Apostolicam Sedem ex causis noviter emer-
» gentibus nunc oporteat de inevitabili necessitate reverti, considerantes
» quod circa commissum nobis ab eadem Majestate regimen præmissis
» obstantibus intendere de cætero non valemus, ad Civitatem Lucanam
» fidei & fœderis ad prædictum Serenissimum Principem Dominum &
» consanguineum nostrum carissimum cujus munere dicta Civitas se de
» manu tyrannica liberatam devote agnoscit, & Sacrum Romanum Im-
» perium tenacissimam nobisque ut proprium & peculiare membrum
» Imperii ab ejusdem Principis & Domini celsitudine singulariter com-
» mendata, quam multorum insidiis multisque latentibus periculis subja-
» cere nunc experientia docente cognoscimus, cum sollicitudine non modi-
» ca direximus aciem mentis nostræ, & eidem de securo & salubri re-
» gimine quantum nobis possibile est, & rerum ac temporis necessitas
» patitur, digne duximus providendum, quatenus post recessum nostrum
» & præservetur a noxiis, & optata suscipiat incrementa. Et quia nul-
» lum ad Reipublicæ Civitatis prædictæ salutem cum tanto zelo & sic
» cordialiter affici credibile est sicut illos quorum personæ & substantiæ
» Civitate salva salvæ existerent, & ipsa, quod absit, perdita perderen-
» tur, neque ejus securitati per alios consuli posse & debere fidelius est
» verisimile, vos Antianos Lucanæ Civitatis præsentes & successores ve-

» stros quoscumque in dicto Antianatu de nostra scientia & multorum
» Sacri Romani Imperii fidelium cum quibus super his tractatus solemnes ha-
» buimus consilio pariter & assensu LOCUMTENENTES NOSTROS &
» VICARIOS IMPERIALES in dicta Civitate Lucana, ejus fortia, comi-
» tatu & districtu ac territorio, necnon in omnibus Castris, fortilitiis,
» Rocchis, Villis, Terris & locis universisque finibus, limitibus & perti-
» nentiis Civitatis, fortiæ, comitatus, districtus & territorii prædictorum
» Rectores, Gubernatores & Administratores Imperiali auctoritate fecimus,
» creavimus, constituimus, ac omni jure, modo & forma quibus me-
» lius & efficacius possumus, facimus, constituimus & creamus, & vo-
» bis quoad suprascripta & infrascripta omnia & singula commisimus & com-
» mittimus tenore præsentium vices nostras. Dantes & concedentes vo-
» bis Antianis prædictis & successoribus vestris Imperialibus Vicariis &
» Locumtenentibus nostris generalem, plenam & liberam potestatem, fa-
» cultatem, auctoritatem & mandatum omne, Imperium merum & mixtum
» cum gladii potestate, & omnem & omnimodam jurisdictionem in dicta
» Civitate Lucana, ejus fortia, comitatu, districtu & territorio, nec non in
» omnibus Castris, fortilitiis, Rocchis, villis, terris & locis universisque
» finibus, limitibus & pertinentiis eorumdem, ac in omnes & singulas
» universitates, comunitates, & singulares personas de prædictis Civita-
» te, fortia, comitatu, districtu, territorio, Castris, fortilitiis, rocchis,
» villis, terris, locis & pertinentiis quibuscumque, cujuscumque gradus,
» pertinentiæ & conditionis existant pro clementissimo Domino Roma-
» norum Imperatore, Sacro Romano Imperio & nobis per vos, alium
» vel alios plene & libere exercendi, privilegiis, gratiis, libertatibus,
» immunitatibus & exemptionibus contrariis, universitatibus, comunita-
» tibus & singularibus personis a præfato Serenissimo Principe Domino
» & consanguineo nostro carissimo suisque antecessoribus Imperatoribus
» & Regibus Romanorum vel nobis concessis, etiamsi de ipsis vel eo-
» rum totis tenoribus facienda esset in præsentibus specialis & expressa
» mentio non obstantibus quibuscumque. Causas omnes criminales, civi-
» les, reales, personales mixtas & status etiam summarie & de plano si-
» ne strepitu judicii & figura tractandi, audiendi, examinandi, termi-
» nandi, decidendi & definiendi, judicata, decisa, definita, etiam mi-
» litari manu si opus fuerit exequendi contra criminosos quoscumque &
» super quibuscumque criminibus tam publicis quam privatis, rebelles,
» contumaces & inobedientes ex officio vel ad partis instantiam omnibus
» viis & modis legitimis procedendi, & ipsos & eorum quemlibet con-

» quirendi, capiendi, detinendi, & juxta qualitates criminum, excessuum,
» rebellionum, inobedientiarum puniendi, corrigendi, banniendi & relegan-
» di, bannitos, relegatos & exiticios quoscumque ad arbitrium vestrum
» revocandi & reintroducendi, pœnas omnes ordinarias & extraordinarias
» etiam capitales, publicationis seu confiscationis bonorum & mulctas
» quascumque & cujuscumque quantitatis comminandi, infligendi irro-
» gandi & remittendi. Potestates, Cancellarios, Vicarios, Capitaneos, Ca-
» stellanos, Sindicos, Judices, Auditores, Custodes, Conservatores &
» alios Officiarios quoscumque & quocumque nomine censeantur faciendi,
» creandi & instituendi, & institutos per quemcumque & quacumque
» auctoritate deponendi & destituendi. Statuta municipalia, libertati Ec-
» clesiasticæ non obviantia, de novo condendi, promulgandi, & jam edi-
» ta confirmandi, ratificandi & adprobandi, nec non cassandi, tollendi
» & irritandi si vobis Reipublicæ damnosa vel rationi & æquitati contra-
» ria videantur. Gabellas, datias, introitus & alia onera extraordinaria
» quæcumque pro Reipublicæ prædictæ necessitatibus indicendi, impo-
» nendi, augendi, moderandi, diminuendi, & si res exegerit & vobis
» expediens videatur penitus tollendi & amovendi. Obventiones & emo-
» lumenta quæcumque ex gabellis, datiis introitibus & oneribus aliis,
» nec non ex condemnationibus, confiscationibus, pœnarum & mulcta-
» rum exactionibus, tributis, pedagiis, vectigalibus, regaliis quibuscum-
» que de Civitate Lucana, ejus fortia, comitatu, districtu & territorio,
» necnon castris, fortilitiis, terris, villis, vicis universisque finibus, limi-
» tibus & pertinentiis Civitatis, fortiæ, comitatus, districtus & territorii
» prædictorum provenientes & provenientia levandi, recipiendi & exigendi,
» locandi & arrendandi, & a receptoribus & exactoribus omnium præmis-
» sorum computa & rationes audiendi, examinandi, adprobandi, & re-
» probandi, obventiones & emolumenta quæcumque ex gabellis, datiis,
» introitibus & oneribus ordinariis & extraordinariis, condemnationibus,
» confiscationibus, pœnis, mulctis, tributis, pedagiis, vectigalibus &
» regaliis quibuscumque Civitate, fortia, comitatu, territorio, castris, for-
» tilitiis, terris, villis, locis & pertinentiis prædictis provenientes &
» provenientia Cameræ Lucani Comunis & ejus ærario pro supportandis
» Reipublicæ Civitatis prædictæ necessitatibus applicandi, & de ipsis pro
» eorum arbitrio disponendi absque redditione rationum & restitutione
» quacumque. Monetam auream, argenteam & ære contaminatam quo-
» ties vobis expedire videbitur ordinandi ac cudi & fabricari faciendi,
» & Monetarios pro facto dictæ Monetæ necessarios creandi & instituen-

» di. Dictam Civitatem Lucanam ejusque fortiam, comitatum, territo-
» rium, districtum, & homines cum omnibus castris, fortilitiis, roc-
» chis villis, terris, locis & pertinentiis, fortia, comitatu, districtu,
» & territorio prædicto, & quæ ad Comune Lucanum de jure vel con-
» suetudine pertinent & pertinere quomodolibet consueverunt & prout
» in privilegiis vobis & dicto Comuni Lucano a Cæsarea Majestate con-
» cessis, salvo tamen jure Episcopi & Ecclesiæ Lucanæ, declarantur
» & limitantur, vice & auctoritate Imperiali & nostra regendi guber-
» nandi & administrandi; & generaliter omnia alia & singula gerendi,
» faciendi & exercendi quæ ad circa præmissa & præmissorum quodli-
» bet necessaria fuerint, seu etiam opportuna, etiamsi mandatum exi-
» gat speciale, et majora sint expressatis legibus, etiam quæ alicujus
» præsentiam seu vocationem requirunt vel solemnitatem aliam, usibus,
» consuetudinibus, statutis, gratiis, privilegiis contrariis non obstantibus
» quibuscumque; quibus omnibus quatenus præmissis vel præmissorum
» aliquibus adversantur Imperiali auctoritate de certa nostra scientia, et
» omni via, jure et modo quibus melius et efficacius possumus deroga-
» mus, et proinde ac si de ipsis in præsentibus fieret specialis et expres-
» sa mentio volumus derogari.

» Nostræ tamen intentionis non extitit quod vigore vobis attributæ
» potestatis in venerabilem Patrem Episcopum Lucanum seu alias Eccle-
» siasticas personas, terras, villas, homines, jura, res et bona ipsorum
» aliquod attemptare possitis quod in eorum et libertatis Ecclesiasticæ
» præjudicium cedere quomodolibet dignoscatur.

» Præsentibus Religioso viro fratre Bertrando Mitte Præceptore (47)
» de Reverso Ordinis S. Antonii Taurinensis Diœcesis, et Magistro Ge-
» rino de Arcejo legum Doctore Canonico Parisiensi, et Guidone de Pu-
» teo, et Johanne de Molendino novo testibus ad præmissa vocatis et
» rogatis.

» Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostræ creationis, institu-
» tionis et concessionis paginam infringere seu ei quovis ausu temerario
» contraire. Si quis autem in contrarium attemptare præsumpserit pœnam
» mille marcarum auri purissimi Imperiali Fisco applicandarum se no-
» verit irremissibiliter incursurum. In quorum omnium testimonium atque
» robur præsentes literas conscribi, et nostri Vicariatus sigilli munime
» jussimus roborari.

(47) La voce *Præceptor* indica l'offizio di Superiore. Du-Cange Glossar.

» Datum et actum Lucæ Anno Domini millesimo trecentesimo se-
» ptuagesimo, indictione octava, die XII. Mensis Martii.

» Ego Thomas Thomæ Coquial de Aubentonno Clericus Laudunen-
» sis Diœcesis publicus Apostolica et Imperiali auctoritate Notarius
» supradictorum Vicariorum et Locumtenentium constitutioni et creatio-
» ni et aliis omnibus et singulis supradictis dum prout superius scribun-
» tur per Reverendissimum in Christo Patrem et Dominum Dominum
» Guidonem Cardinalem et Vicarium Generalem Imperialem agerentur
» et fierent una cum magistro Johanne Foucard Notario publico hic sub-
» scripta et prænominatis testibus interfui, eaque de ipsius Domini Car-
» dinalis et Vicarii mandato per alium scripta publicavi, et una cum præ-
» fato Magistro Johanne Notario in hanc publicam formam redegi signum-
» que meum consuetum hic una cum dicti Domini Cardinalis et Vicarii
» sigilli appensione (48) ac præfati Notarii signo et subscriptione appo-
» sui in evidentius Testimonium veritatis omnium præmissorum.

» Ego Johannes Foucard Clericus Nomiomensis Diœcesis publicus
» auctoritate Apostolica Notarius præmissis omnibus et singulis superius
» scriptis et declaratis, dum sic ut præmittitur, per dictum Dominum
» Cardinalem et Vicarium agerentur et fierent una cum Magistro Tho-
» ma Notario hic subscripto et testibus supranominatis præsens fui, et
» una cum ipsius Cardinalis et Vicarii sigilli appensione, et præfati
» Magistri Thomæ Notarii signi appensione et subscriptione signum meum
» solitum apposui, et hic me subscripsi ad majorem fidem et eviden-
» tius Testimonium omnium præmissorum.

Prendono intanto il loro posto nel giorno 15 di Marzo i nuovi Consigli, cioè il Consiglio Generale, e l'altro chiamato appresso di noi del 36 perchè di trentasei Consiglieri composto.

Nel giorno 26 del detto mese (49) parte finalmente da Lucca il Cardinale Guidone lasciando a se stessa con l'annunziato Diploma questa Repubblica, dopo però esser costata non poco la sua permanenza e le sue grazie alla medesima, per modo che ebbe tutto il motivo di cantare il citato Poeta. (50)

(48) Si vede tutt'ora appeso a questo Privilegio il gran Sigillo, sebbene in qualche parte consunto del Cardinale Guidone in cera rossa contornato di cera bianca; e nella detta cera rossa l'Arme scolpita del medesimo con le parole attorno *Sigillum Guidonis de Bolonia Portuensis Episcopi Sacri Imperii in Tuscia Vicarii Generalis*.
Il medesimo Sigillo è sostenuto da cordicelle rosse e gialle.

(49) Gio. Sercambi Cronache di Lucca.

(50) Davino Castellani appresso il Sercambi parlando a' Lucchesi.

Ricordavi che poi il Cardinale
Signoreggiando Luccha di po lui (51)
Se delle penne vi trasse dell ale
Sapetel me dire bench' io ci fui,
Pognan pur che de fusse leale
Benche facesse villania ad altrui,
Io credo che costui
Assai via più chelli altri ci colasse,
Ma come e che andasse,
In pace in casa nostra ci ha lasciati
O Lucchesi pregiati.

Riordinata da'Lucchesi la loro Repubblica (52) con l'instituzione delle nuove Magistrature; decorati essi del moderno titolo di Vicarj Imperiali con autorità e dominio, godono di vedere risorta nella Città la pubblica quiete, e in sè stessi riavvivato il diritto del reggimento e del comando; ond' è che religiosi, siccome furono mai sempre, tutta si danno la premura, e il pensiero rivolgono a contestare il lor grato animo verso il Datore di ogni bene.

In memoria adunque di un benefizio segnalato cotanto, nel dì 28 di Marzo adunati gli Anziani nella gran sala del Palazzo situato dentro al Castello dell'*Augusta* (53) insieme con i 18 loro Consiglieri nominati

(51) Dopo Carlo IV.

(52) Non sò su qual fondamento pretendono *Leonardo Aretino* e *Scipione Ammirato* che nel rimettere i Lucchesi all'epoca presente la Città loro e Distretto Territoriale nell'antico Stato Repubblicano fossero ajutati dal Consiglio de' Fiorentini, varj de' quali mandati furono (secondo essi) a Lucca per dar sesto alle cose nostre, e il modello e la forma prescrivere di un ben regolato Governo. = *i Fiorentini (così l' Ammirato) oltre i danari prestati, mandarono in quella Città (di Lucca) de' più savj e notabili loro Cittadini, che lungo tempo avevano governata la Repubblica; perchè la Città avvezza a servire, ne' precetti della nuova libertà ammaestrassero* = lib. 13 *all' anno* 1370 = nella stessa guisa parlato aveva Leonardo Aretino. Certamente nulla di questo si ritrova ne' nostri Archivj, quantunque ivi sieno registrati gli altri loro buoni officj praticati a nostro favore, e segnatamente le varie loro prestanze graziosamente accordateci. Da altra parte esso *Ammirato* non comparisce munito di alcuna autorità di Scrittore che vaglia ad assisterlo nella sua proposizione. Forse perchè, a confessione de' Fiorentini stessi, i Lucchesi si erano portati in Firenze, siccome altrove venne osservato, per riformare quella rovesciata Repubblica, così si vuole affermare che altrettanto i Fiorentini abbiano operato verso di noi; minorando in tal guisa ciò che avesse potuto ridondare in gloria nostra, *tamquam ii, cum Republica nostra, paria fecerint.* = Beverini Annali Lucens. lib. 8. =

(53) È questa la prima volta che si trova variato il posto della residenza degli Anziani, e delle Adunanze per gli altri Consigli; *Congregati magnifici et potentes Domini in Aula Palatii infra Castrum Augustæ loco novæ Residentiæ etc.*

Questo Palazzo, che fu un giorno dentro l' Au-

altre volte trattano di render solenne nel giro di ogni anno il giorno sesto di Aprile, e in quello si rammenti, dicono, quanto da una Providenza sovrana ricevuto aveva di bene la Nazione Lucchese. Dal progetto al Decreto può dirsi che non avesse luogo interposizione alcuna, imperciocchè si legge passata la proposta unanimemente e di subito. Si propongono le dimostrazioni di riconoscenza e di giubilo insieme da praticarsi in quel dì sì lieto e di universale godimento; e si decreta che nella sera precedente, all'imbrunire dell'aria si faccia gran Luminara o sia Processione con ceri e torcie accese, la quale abbia il suo principio dalla Chiesa di S. Pietro in Cortina, e termini alla Chiesa Cattedrale di S. Martino, cantando nella medesima inni di ringraziamento all'Altissimo. Nella mattina seguente gran Messa Pontificale in S. Martino, a cui assistano le Magistrature, e di poi Processione solenne, la quale parta da detta Chiesa di S. Martino, entri nell'*Augusta* per la Porta detta di *S. Giovanni*, (54) esca dalla porta di *S. Romano*, prosegua verso il Monastero di *S. Giustina*, e di lì dirizzando verso la Piazza pubblica di *S. Michele* ritorni alla Cattedrale. Nella Processione si portino le Reliquie de' nostri Santi Protettori, intorno alle quali ardano dodici ceri di libbre sei per ciascheduno. Tutta questa cera, con l'altra data a spese pubbliche alle respettive Autorità e Magistrati tanto nella mattina quanto nella sera precedente, si rilasci alla Chiesa di S. Martino.

Perchè il popolo abbia un oggetto in quel giorno di giocondità e di onesto piacere si corra nel medesimo un Palio, la qual corsa abbia cominciamento da Pontetetto entrando per la porta S. Pietro, e termini sulla Piazza di S. Michele. (55)

Da questi principj a' quali si apprese il Governo procedè innanzi esso ne' suoi atti e nelle sue usate funzioni con quel decoro, e direi ancora magnificenza che competevasi alla di lui libera giurisdizione e Balìa. Una di queste che celebrata venisse con il più festoso apparato era la consegna delle Bandiere a' Gonfalonieri dei respettivi Terzieri, la quale facevasi

gusta, e che ora si abita dagli Anziani, era di Nicolao Pinelli. Si deduce questo da una di lui supplica per essere soddisfatto della dovuta pensione. *Turris et Arcicasa quae detinetur per vos etc.* (petizione diretta agli Anziani) e fu assegnato per la medesima 15 fiorini all'anno. Lib. delle Riformagioni 1371 19 Novembre.

(54) Quattro erano le Porte della Fortezza *Augusta*, Porta *S. Giovanni* dalla parte di Levante, Porta, *S. Colombano* verso il mezzo giorno, Porta di *S. Romano* detta ancora del *Cavallo* a Ponente, Porta di *Cortina* a Settentrione o riguardante la Città, ed era questa la maggiore.

(55) Questa festa chiamata col vocabolo nostro *della Libertà* continuò a praticarsi negli anni che succedettero a quest' epoca fino agli ultimi della Repubblica Aristocratica, variate di mano in mano le Cerimonie e l'ordine della medesima, come si farà noto e palese.

per mano del Gonfaloniere di Giustizia, presenti gli Anziani con le altre Magistrature. Era intimata l'adunanza come in pubblico Parlamento col suono della campana e con la voce del Banditore. Convenivano tutti nel Cortile del Palazzo decemvirale, dove gli Anziani e il Gonfaloniere di Giustizia scendevano con il loro seguito. Si trovava ivi un popolo immenso di ogni età, *cum universo populo aetatis cujuscumque .... & maximo numero omnium civium* ci lasciò scritto il Cancelliere di quei tempi. (56) Si facevano avanti i dodici Gonfalonieri eletti, e dopo una eloquente orazione relativa alla celebrità di quel giorno, (57) pronunziavano il giuramento di fedeltà al Gonfaloniere di Giustizia e agli Anziani, e allo Stato e Governo popolare di Lucca, pronti di portarsi con i loro sottoposti alla difesa de' medesimi, e ovunque nella Città gli fosse ordinato. Espresso questo giuramento, veniva affidato nelle loro mani il Gonfalone o fosse Bandiera, sotto alla quale poste le respettive Compagnie si partivano, accompagnando ciascheduna il suo Gonfaloniere fino alla privata di lui abitazione. Queste Bandiere terminato il semestre dovevano riportarsi con l'istessa solennità al pubblico Palazzo, perchè consegnate fossero con il rito stesso a' loro successori. Parla di questa decorosa funzione praticata fino al suo tempo il Beverini, (58) le di cui parole piace qui di riportare. Dopo aver esso descritto come e in quali circostanze usar dovevano i Gonfalonieri e Pennonieri delle loro Insegne e Bandiere, soggiunge *quae vexilla albo purpureoque (quod vetus Lucensis Populi insigne est) distincta, diversisque Imaginibus, ut suum unaquaeque Centuriarum noscitaret, notata; sexto quoque mense, publice magnâ cum populi frequentiâ ad nostram aetatem per Decemviròs Vexillariis tradi consuevere: donec antiquus mos exolevit; omissâque celebritate intra Palatium a veteribus relata novis Vexillariis traduntur; antè Sacramento adactis Ea nonnisi pro Patria & adversus hostes moturos. Quae Vexilla jamdiù strepitu armorum silente, res pacis sunt; quotiesque Decemviri in publicum procedunt pro aedibus Vexillariorum proponere mos est. Ut rara, itâ in perpetuum optanda felicitate, ut armatorum signa jam solis Togatis serviant.* (59)

(56) Lib. delle Riformagioni all' anno 1370.

(57) In progresso si trova recitata da uno Studente di Rettorica.

(58) Lib. 8 Annal. Lucens.

(59) Gli annunziati Gonfalonieri e Pennonieri dalle respettive Contrade con i loro sottoposti intervenir dovevano con i loro Gonfaloni e Pennoni la sera del 13 di Settembre vigilia della Festa detta *di S. Croce* alla gran luminara, congregandosi ogni Terziero per ordine sulla Piazza di *S. Frediano*, per andar di poi alla Cattedrale. Avevano essi posto nella Processione dopo gli Anziani e Pretore = Statuto del 1372. = Parimente accompagnar dovevano gli Anziani quando uscivano in forma pubblica, come verrà notato in appresso.

Lieto e contento ogni ceto di persone dell'avvenimento seguito, solo miravasi dal popolo e da una gran parte de' Cittadini con occhio d'indegnazione e di dispetto la Fortezza Augusta, come quella che il nido stato fosse della tirannia, (così allora dicevasi) e che per tanto tempo abbattuto avesse la libertà Lucchese. Noto tutto questo al Governo, esso per servire alle circostanze del tempo decretò a' 3 di Aprile del 1370 la demolizione e atterramento della medesima, comprese le torri tutte che la fiancheggiavano, impiegati i materiali nella costruzione di due Anteporti all'ingresso delle Porte S. Pietro e S. Donato, e al rifacimento di varie Chiese, del che ne' Monumenti di Pietà in seguito.

L'esecuzione di questo Editto ebbe luogo dopo la Festa già indicata. Con tutto l'ardore fu da' Lucchesi posto mano all'opera, occupato ognuno nel disfacimento di quelle mura state già non meno di freno ai medesimi che di ricovero a' loro Dominanti. Se in tutto dovesse prestarsi fede a quanto narra il *Sozomeno*, (60) per gettare a terra la detta Fortezza sarebbero stati quà mandati da' Fiorentini gli Operaj e gli Artefici necessarj e opportuni; *miserunt* (i Fiorentini) *illuc* (a Lucca) *multos fabros de Septignano, qui demoliti fuerunt Augustam Arcem, magnificum opus Castruccii, quibus Fabris Lucani dederunt Bravium siricum, quod revertentes Florentiam die XIII. Aprilis portarunt per totam Civitatem etc.* Ma dalle citate parole appunto sembra manifestarsi da per se stessa la falsità di questo racconto. Secondo il medesimo gli Artefici di Settignano avrebbero disfatta l'*Augusta* in 5 giorni, mentre non prima del giorno sette di Aprile potevano essi incominciare la detta demolizione, perchè nel giorno sei ci passa la Processione solenne, e nel giorno 13 sono arrivati in Firenze, e concedendo loro un giorno e mezzo almeno di viaggio dovevano aver terminata l'opera nel giorno undici, sicchè nello spazio di giorni cinque siccome di sopra è stato accennato, cosa che è molto lontana da ogni verisimiglianza e credibilità.

Sopra l'addotta testimonianza del *Sozomeno* scrissero dipoi probabilmente l'istesso varj storici nostri e esteri ancora, tra' quali il nominato Scipione Ammirato (61) dicendo, *mandarono* (i Fiorentini) *di molti Architetti, perchè con la minore spesa e danno che fosse possibile, il Castello dell'Agosta spianassero;* in maniera che dopo averci fatto passare senza intelligenza e criterio alla occasione di dover riordinare la Repubblica, adesso ci fa comparire senza mani e senza braccia.

(60) Specimen. Historiæ Pistoriens. Muratori *rerum Italicar. Script. tom.* 16 *col.* 1089. = Il detto Muratori nella Prefazione alla cit. Opera non parla con molta stima di detto *Sozomeno*.

(61) Lib. 13 all'anno 1370.

Non così però nota su questo punto il citato Leonardo Aretino, (62) mentre nel parlare della distruzione della nominata Fortezza dice soltanto, *Arcem munitissimam in ea Urbe a Castrutio aedificatam, quo popularius degeretur, confestim cives everterunt*. Dell' istesso tenore sono le parole con cui si esprime la Cronica Senese (63) scritta dal 1352 fino al 1381 dove si legge, *i Lucchesi come si fu partito il detto Cardinale* (Guidone) *disfero tutte le mura del Castello dell' Agosta di Lucha e le Torri, e tutte le spianarono per terra*; nè diversamente parla il nostro Sercambi vivente a quei tempi, (64) dicendo, *si cominciò a smurare* (dopo la partenza del Cardinale Guidone da Lucca) *la Porta di S. Romano del Castello per utilità di detta Chiesa: dipoi fu disfatta tutta l' Augusta e il Castello Cesareo;* (65) senza che alcuno degli Autori qui riportati faccia menzione di Fiorentini spediti a Lucca per la detta impresa.

Gettate a terra queste memorie della passata loro servitù, dieronsi i Lucchesi tutta la cura d' incaminare maggiormente nelle giuste misure il proprio Governo con nuove e salutevoli leggi e statuti, secondo che con l' esperienza delle andate vicende e disavventure preso avevano a conoscere ciò che conservi o distrugga i liberi Principati la pace e la concordia, o l' inimicizia e l' odio tra Cittadini.

Per tale oggetto si decreta a' 14 di Novembre di detto anno che nessuno per l' avvenire dir possa *tu siei Guelfo, tu siei Ghibellino*, ovvero servirsi di altri termini indicanti spirito di Fazione e di partito, sotto pena di lire cento, con l' arbitrio al Potestà di accrescerla fino in cinquecento lire. Non si permettono da quel punto altre Armi o Insegne che quelle della Città di Lucca, del Pontefice Urbano Quinto, le proprie di ciascheduno, (66) e del Castello a cui per origine alcuno appartenesse, o del Padrone della casa di sua abitazione, con l' ordine di cancellare le altre tutte, e segnatamente le Armi di *Giovanni dell' Agnello* per varie Chiese collocate e disposte.

Si dà di mano a distendere un nuovo Codice incominciato nel dì 7 di Decembre del 1371 e terminato a' sei di Luglio del 1372, (67) del quale osserverò io quella parte soltanto che riguarda la pubblica Am-

(62) Lib. 8 Historiar. Florentinar.

(63) Muratori rerum Italicar. Script. tom. 15 col. 212.

(64) Croniche di parte de' fatti di Lucca all' anno 1370.

(65) Ci dice il citato Cronista all' anno 1369 che detto Castello incominciato da Carlo IV. *comprendeva dalla Porta del Cavallo, la quale è per mezzo al Prato fino contro la via che va a S. Luca, e prendeva tutto quel quadro fino alle mura della Città verso S. Ponziano*.

(66) Non si andò tanto innanzi come fu fatto verso la fine del Secolo XVIII. nel volere ancora le Armi proprie distrutte.

(67) Armario 3 N.° 69.

ministrazione, e sotto questo aspetto credo poter dire essere detto Codice o Statuto una ratifica o accrescimento ancora delle determinazioni prese nell' anno precedente intorno alla maniera di riprendere il corso di un libero Governo.

Relativamente adunque al sistema di ben reggere e moderare la Repubblica si vuole in primo luogo che ogni Cittadino Lucchese arrivato all' età di anni 18 debba ogni anno nel mese di Gennajo prestare il giuramento di fedeltà nelle mani del Gonfaloniere di Giustizia, o del Notaro o Cancelliere degli Anziani ricevente in nome del detto Gonfaloniere e Popolo di Lucca; per modo che se alcuno non avesse fatto tal giuramento, non abbia diritto di essere ascoltato ne' Tribunali e in Giudizio, nè possa essere eletto ad alcuna carica o impiego, e inoltre punito sia in lire dieci. La formula del giuramento era la seguente:

Juret quilibet ad Sancta Dei Evangelia tactis corporaliter scripturis quod erit fidelis legalis et rectus ad popularem et bonum et pacificum Statum Civitatis Lucanae et ad ejus libertatem, et non pati vel consentire quod ipse status vel libertas subiciatur vel minuatur vel eis in aliquo derogetur, et observare juramenta Populi Lucani facta super conservatione dicti Status et libertatis, et de Confaloneriis et Penhoneriis; et si sciverit aliquam personam quae contra popularem statum et libertatem faceret et tractaret sive abloqueretur, ejus personam et excessum quam citius poterit revelabit et notificabit Vexillifero Justitiae.

Dalla maniera con la quale viene espresso il detto Giuramento ben si deduce che democratico in tutto era allora questo Governo, e che prevalso aveva il partito di chi voleva il governo popolare; e giova altresì argomentarlo dagli Statutarj eletti per formare un corpo di leggi, mentre tra essi si trovano Dottori di Legge, Notari, Mercanti, Artefici; = *hoc est Statutum Lucani Comunis factum et compositum et ordinatum per sapientes viros Dominum Simonem de Barga, Dominum Bartholomaeum Forteguerra et Dominum Ludovicum Mercati legum Doctores; Ser Andream Bellomi, Ser Guidum Honesti Notarios; Beetum Buzolini Luisum Balbani Mercatores; Franciscum Betti et Lambertum Coluccini Artifices etc.* = (68)

Stabilitosi il Governo sulla giurata fede de' suoi Cittadini, prosegue a deliberare di varj mezzi onde guidar sè stesso dirittamente nelle pub-

(68) Proemio al cit. Statuto.

bliche cure. Si comprese di sopra in qual modo era esso composto; e nella guisa stessa in vigore del presente Statuto si conserva e mantiene con quelle poche variazioni, che ivi possono presentarsi all'osservazione ed esame.

Erano stati celebrati i Comizj per la scelta degli Anziani la prima volta dopo la rinascente Repubblica nel Febbrajo del 1370; ma soltanto per il corso di un anno. Vennero rinnovati per mesi 18 nel primo di Febbrajo del 1371, (69) e adesso e per l'avvenire (70) si vuole che siano eletti gli Anziani e assortiti per lo spazio di anni due; in conseguenza il Collegio di Luglio e Agosto del presente anno 1372 debba fare adunare il Consiglio chiamato *del* 36 con altri sei Cittadini invitati da

(69) Lib. delle Riformagioni del 1371 e = Statuto del 1372 = di cui parla, dicendosi in questo = *Cum Officium Antianorum et vexilliferi justitiæ reformatum existat usque ad Kal. Septembris proxime futuras etc.* (cioè del 1372) *cap. 6.* Nel detto libro delle Riformazioni si legge = *provideatur* (intorno alla elezione degli Anziani) *pro* 18 *mensibus ad hoc ut hæc dignitas per contentationem populi debeat ad plures pervenire, et ne longius providere contigeret ad indignos se transferre.* Tale fu il Consiglio dato da *Ser Marchese Gigli*. Questo progetto si abbracciò e si ricevè e si passa tosto alla maniera di eseguirlo che fu la seguente. Venne risoluto che gli Anziani eleggessero nove Cittadini per Terziero. La scelta cadette sopra i soggetti qui notati

Terziere S. Paolino.

Betto Buzzolini.	Giovanni Tadiccioni.
Ser Marchese Gigli.	Francesco Dati.
Giovanni Campucci.	Giacomo Orsi.
Bartolomeo Nuoci.	Francesco Folchini.
Francesco Dini Caciajuolo.	

Terziero S. Salvatore.

Luigi Boccella.	Maestro Federigo Trenta.
Gio. Betti Anguilla.	Francesco Vannini.
Pietro di Giovanni.	Matteo Prendiparte.
Matteo Cattani.	Giacomo Nicolai.
Pietro Martini.	

Terziero S. Martino.

Simone da Barga *Dottore di Legge.*

Nicolao Guinigi.	Simone Bonagiunta.
Guglielmo Benettoni.	Filippo Guiducci.
Lamberto Coluccini.	Michele Gratta.
Bartolomeo Balbani.	Giacomo Ronghi.

Fatta questa elezione si decretò l'ordine da tenersi per l'intascazione degli Anziani per lo spazio di Mesi 18 cioè, ogni Anziano nominar doveva due Cittadini per Terziero, e ciascuno de' 27 aveva la nomina per uno di ogni Terziero; e di poi questi nominati erano posti a partito; (tanto la nomina quanto la pallottazione era secreta) dato il partito per tutti, (i partiti erano riveduti soltanto dal Cancelliere e Religioso assistente) se ne sceglievano 30 per Terziero di quelli che avevano avuto più voti, e questi novanta esser dovevano gli Anziani e Gonfalonieri per i mesi 18. Qualora fosse accaduto che più di trenta cittadini di un Terziero avessero sortito un numero stesso di voti, i nomi di questi uguali nelle voci si scrivevano in tante Schedule e poste esse in un'Urna venivano estratte a sorte. Dopo i novanta tra quelli che avevano avuto più voci o de' rimanenti a' medesimi si ponevano a parte 4 cittadini per Terziero, e questi erano Anziani soprannumerarj o diciamo surrogati. Tre di essi o altrettanti de' novanta, uno sempre per Terziero venivano eletti dagli Anziani per Assortitori. Così fu praticato nella celebrazione de' secondi Comizj Lucchesi dopo la liberazione della Città dal Dominio Pisano.

(70) Cap. 6 del lib. 1 del citato Statuto.

ogni Terziero. A questi appartenga l'elezione degli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia per il detto tempo e nella maniera che segue.

Ciascuno de' sopraddetti Anziani e Consiglieri nominava un Cittadino dando incominciamento dal Terziero di *S. Paolino*. Questa nomina era fatta secretamente in presenza soltanto del Cancelliere che la scriveva, e di un Ecclesiastico o Religioso assistente. Tutti i nominati venivano posti a partito a uno per uno nel modo prescritto dal Capitolo sesto del citato Statuto. Richiedeva il medesimo che i detti Cancelliere e Religioso si trattenessero nel Gabinetto ossia in una Camera rimota e di ritiro *in aliquo loco arcano Palacii*. Qui collocate le urne o bussoli, ogni Elettore veniva a dare il suo voto, o in contrario o a pro del nominato posto allo scrutinio. Reso il voto doveva ritirarsi in altre camere in maniera che non potesse parlare con alcuno di coloro i quali non avevano ancora dato suffragio; e ciò praticavasi con tutti gli altri nominati, fino al numero di cinquanta per Terziero. La vittoria stava per quelli che ottenuto avessero più voti favorevoli, purchè questi fossero la maggior parte, *de illo intelligatur et sit partitum obtentum qui habuerit plures palloctas* del sì *affirmativas, dummodo habeat majorem partem palloctarum dictarum*.

Non era lecito ad alcuno de' Consiglieri partirsi dal Palazzo finchè non fossero state compiute e spedite le dette elezioni.

Per l'assenza, infermità o morte degl'eletti fu proveduto che restassero Anziani soprannumerarj (i detti da noi *Surrogati*, e in altro termine *Spiccinati*) quattro Cittadini di ogni Terziero, i quali dopo i soggetti ammessi all'Anzianato avessero avuto più voci.

Terminate queste operazioni, gli Anziani con il Gonfaloniere di Giustizia eleggevano sei Cittadini, due per Terziero del numero de' componenti il sopraddetto Consiglio, *qui prædictis interfuerint*, e tre Anziani, uno per Terziero. A questi nove apparteneva di eleggere dal numero di quelli che già erano stati prescelti alla carica di Anziano i Gonfalonieri di Giustizia per il detto tempo di anni due, *qui eligant de suprascripto numero electorum ad officium Antianatus illos qui eis sufficientiores & utiliores videntur ad officium Vexilliferi in sufficienti numero pro dicto tempore duorum annorum*. Ad essi nove parimente competevasi l'officio di Assortitori, distribuendo nelle respettive tasche o urne de' tre Terzieri le schedule degli Anziani con il Gonfaloniere di Giustizia di quel Terziero che si convenivano. Questi Assortitori dovevano restare in vacanza dal detto officio per anni tre. Le dette urne o tasche

sigillate erano riposte in una determinata cassa, come di sopra fu accennato, e questa si conservava non più nella Sacrestia della Cattedrale, ma nel Palazzo degli Anziani sotto alla custodia di due chiavi, una delle quali era appresso il Gonfaloniere, e l'altra si teneva dall' Anziano Comandatore. Dovendosi pubblicare per otto giorni avanti al termine di ogni bimestre i nuovi Anziani successori nel seguente, si adunava il Consiglio *del* 36 a questo oggetto, e in sua presenza e del Potestà per i tempi si aprivano le urne dal Cancelliere estraendosi a sorte da esso le schedule contenenti i nomi de' soggetti destinati a coprire la detta carica dell' Anzianato.

Si notano nel citato Statuto i requisiti che dovevano avere i Cittadini per godere della dignità di Anziano. Dovranno in primo luogo (si dice) essere Cittadini originarj della Città di Lucca, e sottoposti agli oneri reali e personali nella guisa stessa che qualunque altro, e contar di età venticinque anni compiti. Resteranno esclusi da quest' uffizio ossia Magistratura gli Spurj, gli Apostati, e tutta la Consorteria e Casate degli *Obizj, Quartigiani*, *Salamoncelli e di Poggio*, (71) e la Consorteria e Casata degli *Antelminelli, quibus addimus et nobiles omnes de domo et agnatione Antelminellorum*. Nel Collegio stesso e contemporaneamente non potrà essere Anziano se non un solo della medesima Consorteria; e nello spazio di due anni non dovrà essere Gonfaloniere di Giustizia se non un solo della stessa agnazione e parentela.

Seguono ivi descritte con la formula del giuramento le facoltà e autorità degli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia nell'esercizio del loro ministero; dove pure si legge espressa la balìa e arbitrio a' medesimi conceduto di spendere fino alla somma di fiorini cento d' oro in occasione di dover celebrare i Funerali a un Anziano o Gonfaloniere di Giustizia, ai quali dovranno intervenire in forma pubblica due degli Anziani. (72) Non si tralasci di riflettere sul quantitativo del denaro assegnato al Collegio degli Anziani per il vitto, cioè la somma di fiorini cento trenta d' oro al mese. Sopra la medesima per altro posava l' obbligo a ogni Anziano di comprare quattro Pavesi, (73) e due Balestre con il proprio lo-

(71) Dopo avere esaminato l' ordine di Amministrazione nel presente Statuto prescritto, si esporranno i motivi per cui le dette Famiglie vennero escluse dall' Anzianato.

(72) Si osservi la diversità della spesa e della Cerimonia in simigliante circostanza praticata nel 1348 = Dissertazione sesta pag. 360. =

(73) Erano una specie di Scudi o Targhe con l' Arme in quelle del Comune di Lucca, armatura che tenevasi imbracciata nella mano o braccio si-

ro instrumento uncinato e ricurvo per spingere i dardi e le freccie. Questa sorta di armi e di arnesi doveva rilasciare ciascuno Anziano al termine del di lui offizio nel Palazzo Decemvirale a vantaggio pubblico.

Relativamente alle attribuzioni del Gonfaloniere e Anziano Comandatore nulla vi è da aggiungere di più a quanto è stato osservato di sopra.

Intorno a' Gonfalonieri delle Contrade o Rioni potrà tenersi mente soltanto al modo della elezione de' medesimi.

Era già stabilito che nel principio de' mesi di Marzo e Settembre il Collegio scegliesse quattro Cittadini di ogni Terziere appartenenti però al Consiglio *del* 36 che era per terminare. Questi insieme con gli Anziani eleggevano dodici Cittadini, quattro per Terziere, i quali si chiamavano Gonfalonieri; e inoltre ventiquattro soggetti, otto per Terziere, e tra tutti formavano il Consiglio detto *del* 36 perchè di 36 Senatori composto. Il detto Consiglio durava per lo spazio di sei mesi, dando principio alle sue funzioni il giorno 15 di Marzo, e il 15 di Settembre. Ciascheduno de' ventiquattro Consiglieri non poteva essere riassunto al detto impiego se non dopo sei mesi, e ai Gonfalonieri non era permesso l'ottenere di nuovo l'onore del Gonfalonierato se non dopo un anno. Le altre condizioni per conseguire il medesimo sono l'istesse che quelle per l'elezione degli Anziani; come pure i doveri loro, e le penali per le trasgressioni e mancanze. Riguardo al Consiglio Generale si ordina sempre che siano sessanta Senatori per Terziere, eletti ogni anno nel principio del mese di Marzo dagli Anziani e altri dodici Cittadini, 4 per Terziere, scelti da detti Anziani tra i componenti il Consiglio *del* 36, cominciando le loro sedute nel giorno 15 dell'accennato mese di Marzo.

Se di troppo forse, o assai minutamente trattenuto mi sono a parlare di queste Magistrature e della maniera con la quale erano create, non sarà stato (spero) discaro al lettore umanissimo mentre per tal via e mezzo potrà riflettere sulla diversità della maniera con la quale furono instituite per il tempo decorso, con il confronto della forma e uso di deputarle da questo punto per l'avvenire.

nistro per difesa della propria persona, ed era di figura quadrata ma assai lunga.

Si noti che in varie aggiunte fatte al detto Statuto nel giorno 18 di Agosto del 1372 si trova che non già ogni Anziano individualmente aver doveva questo peso, ma tutto il Collegio insieme era obbligato a rilasciare nel fine del suo Officio 4 Balestre ben formate, e due Pavesi con due lance e una cassa di *Verrettoni* = specie di Freccia = Vocabolario degli Accademici della crusca. *Statuerunt quod quilibet Antianatus teneatur et debeat de summa deputata pro expensis eorum victus emere et in Palacio Dominor. Antianor. dimittere quatuor Balistas cum quatuor Cruchis sufficientes et bonas, et duos Pavises cum duabus Lanceis: Item unam capsam bonorum Verectonorum etc.*

Era già prima del tempo di cui si parla in attività e vigore l'offizio de' *Condottieri*; (74) mentre a' 10 di Luglio del 1370 (75) si leggono eletti al medesimo tre Cittadini, ma per soli tre mesi, e sono

Alessandro degli Obizi
Francesco Guidiccioni
Santino Ceccori.

Adesso peraltro si decreta che siano sei i Deputati al detto impiego, due cioè per Terziero, e per il tempo di mesi quattro. La loro elezione è fatta dagli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia insieme con i Condottieri che sono per terminare; cioè ogni due mesi si eleggano (dice lo Statuto) tre soggetti, uno per Terziero, i quali con gli altri tre già eletti per il bimestre decorso dovranno essere i Condottieri, di maniera che in quell' officio sempre si ritrovino tre Condottieri antichi e tre nuovi, *ita quod semper tres veteres & tres novi sint in dicto officio*. Questi *Condottieri*, come pure i *Gonfalonieri* delle Contrade, e i *Consoli* della Curia de' Mercanti erano tenuti in forza di questo Statuto di accompagnare gli Anziani tutte quelle volte che uscissero fuori di Palazzo in forma pubblica tanto nell' andata e permanenza, quanto nel ritorno.

Tratta il detto Statuto ancora dell' officio del *Maggior Sindaco*, di cui fu dato un accenno nella Dissertazione Quinta (76) con la dichiarazione ivi di parlarne più diffusamente in progresso. Risguardo adunque a questa constituita autorità, senza dipartirsi da quanto nel detto Codice è stabilito e prescritto, sappiamo per il medesimo che tra le cure degli Anziani e del Consiglio *del* 36 una ancora era quella di scegliere un Estero addottorato in legge (del che esibir doveva il documento autentico) il quale godesse di questo titolo di *Maggior Sindaco* con l' esercizio delle incumbenze e carico che seco porta. Dovevano esser riunite in esso tre attribuzioni, la prima di *Maggior Sindaco*, la seconda di *Giudice degli Appelli*: la terza di *Maggiore Officiale della Gabella*. Considerato in qualità di Maggior Sindaco teneva a sindacato gli Anziani e Gonfalonieri di Giustizia in tutto quello che operato avessero contro la forma de' Decreti, e contro le regole de' loro uffizj, e per la medesima ragione gli altri tutti impiegati Lucchesi intorno alla soddisfazione de'

(74) Si aspettava ad essi la visita, o la rivista (da noi in passato detta *Rassegna*) delle milizie tanto Equestri che Pedestri nella Città e nelle Fortezze dello Stato, con tenere delle medesime l' esatto ruolo. Questa visita doveva farsi due volte nel mese. In essa si ricercavano ancora le mancanze di ogni soldato nella sua inspezione e appartenenza, punite dipoi proporzionatamente con la sottrazione della paga. Si riscontrava quanto a ciascun Militare era stato consegnato.

(75) Lib. delle Riformagioni di detto anno.

(76) Pag. 224 nota 90.

loro ministeri. L'istesso doveva praticare con tutte le Autorità estere addette al servigio della Repubblica.

Nell' esigere simigliante rendimento di conti ci doveva occupare dieci giorni; annunziava pertanto in un giorno determinato per mezzo del pubblico Banditore, che se alcuno avesse da opporre alla condotta tenuta da quel tale officiale e impiegato comparisse alla sua Curia dentro lo spazio di cinque giorni; l'istesso faceva ripetere nel dì seguente, assegnando lo spazio di giorni quattro, replicando l'avviso nel terzo giorzo, dentro però a giorni tre. Se nello spazio di cinque giorni nessuna accusa si presentava contro all'officiale da sindacarsi, il tutto era finito. Ma se si fosse fatta udire una qualche doglianza o querela contro il medesimo, si dava principio al processo, il quale doveva essere ultimato negli altri cinque giorni.

Come *Maggior Sindaco* (segue lo Statuto) deve invigilare sopra tutti gl'impiegati, richiamandoli, se occorre, all'osservanza delle leggi e de'propri doveri. Parimente una volta almeno nel semestre dovrà portarsi in visita per le Vicarie, e convocati i Sindachi (ora Municipali) ricercar da loro i portamenti e costumi de' Vicarj, Notari, e di qualunque altro impiegato in esse Vicarie e respettivo distretto. Tutto questo in qualità di Maggior Sindaco era tenuto di praticare.

Osservandolo poi come *Giudice d' Appello* doveva ne'giorni giuridici e non feriati (77) tenere le sedute pubbliche, e rendere ragione a'ri-

(77) Giorni Feriati in Lucca all'epoca di cui si parla erano i seguenti

Gennaro.

17 Festa di S. Antonio. 21 Festa di S. Agnese.

Febbraro.

2 Festa della Purificazione di M. SS. 3. Festa di S. Biagio. 22 Festa di S. Pietro. 24 Festa di S. Mattia.

Marzo.

7 Festa di S. Tomaso d'Aquino. 12 Festa di S. Gregorio Papa. 21 Festa di S. Benedetto. 25 Festa di Maria SS. Annunziata.

Aprile.

6 Festa della nostra Libertà. 23 Festa di S. Giorgio. 25 Festa di S. Marco. 27 Festa di S. Zita.

Maggio.

1 Festa de'SS. Giacomo e Filippo. 3 Festa di S. Alessandro, e Invenzione della S. Croce. 8 Festa dell'Apparizione di S. Michele Arcangelo. 13 Festa di S. M. *Ad Martires*. 19 Festa di S. Theodano (così).

Giugno.

3 Festa di S. Davino. 11 Festa di S. Barnaba. 15 Festa di S. Vito. 22 Festa de'SS. dieci mila Martiri. 24 Festa di S. Gio. Battista. 29 Festa de'SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Luglio.

12. Festa di S. Paolino. 13 Festa di S. Margherita. 16 Festa de'SS. Quirico e Giulitta. 17 Festa di S. Alessio. 25 Festa di S. Giacomo. 26 Festa di S. Anna.

Agosto.

1 Festa di S. Pietro. 4 Festa di S. Domenico. 10 Festa di S. Lorenzo. 7 Festa di S. Donato. 13 Festa di S. Cassiano. 15 Festa di Maria SS. Assunta. 20 Festa di S. Bernardo. 24 Festa di S. Bartolomeo. 29 Festa di S. Gio. Battista.

Settembre.

1 Festa di S. Regolo. 8 Festa della Natività di Maria SS. 13 Vigilia della Esaltazione di S. Croce. 14 sua Festa. 21 Festa di S. Matteo Apostolo. 30 Festa di S. Girolamo. Festa di S. Michele Arcangelo.

Ottobre.

4 Festa di S. Francesco. 6 Festa della Consecrazione della Chiesa Cattedrale. 8 Festa di S. Reparata.

correnti, *publice Portis apertis*, attendendo che l'appello dalle sentenze già date fosse fatto nello spazio di giorni dieci.

Considerato in fine come *Maggiore Officiale della Gabella* era di suo diritto e ragione conoscere, decidere e terminare tutte le cause e questioni che insorte fossero nella Gabella Lucchese, o in qualche modo si fossero raggirate intorno a materia di Gabelle. Questo suo triplice officio non si estendeva più che a sei mesi. Doveva aver seco un Notaro, un Donzello, e tre Servitori di livrea, e per suo salario e della sua famiglia erano assegnati dugento fiorini in sei mesi, con la detrazione della Gabella solita di un soldo per lira, e di due denari per la Cancelleria. Fu osservato altrove che non poteva essere alcuno eletto a questo officio se non apparteneva a qualche Città o Terra lontana dalla Città di Lucca per cinquanta miglia; ma non era sola questa condizione per potere ottenere detta carica; si ricercava inoltre che non avesse goduto di alcuno officio nella Città di Lucca nello spazio di tre anni avanti, *nullus eligi possit ad officia praedicta qui fuerit in aliquo officio in Civitate Lucana ante per tres annos*. Il medesimo destinato a sindacare tutte le Autorità, Magistrature, e persone addette a officj pubblici, doveva in fine sottoporsi a render conto del suo operato relativamente alle funzioni da lui esercitate. Il suo Sindaco era per l'ordinario il di lui successore, o erano Cittadini Lucchesi; se non che nel 1378 (78) fu stabilito che fosse un legale estero eletto per tal fine dagli Anziani. È questa la sostanza degli oggetti più importanti riguardo alla condotta tenuta in questi tempi da'nostri nel sistema di Governo e di Amministrazione dedotta dal presente Statuto.

9 Festa di S. Donnino. 18 Festa di S. Luca. 28 Festa de' SS. Apostoli Simone, e Giuda. 31 Vigilia di Tutti i Santi.

Novembre.

1 Festa di Tutti i Santi. 2 Commemorazione de' Fedeli Defonti. 6 Festa di S. Leonardo. 9 Festa del Salvatore. 11 Festa di S. Martino. 18 Festa di S. Frediano. 25 Festa de' SS. Prospero e Caterina. 30 Festa di S. Andrea.

Decembre.

4 Festa di S. Barbera. 6. Festa di S. Nicolao. 7 Festa di S. Ambrogio. 8 Festa della Concezione di Maria SS. 13 Festa di S. Lucia. 14 Festa di S. Agnello. 21 Festa di S. Tommaso Apostolo. Non vi sia Seduta (dicono ne' giorni delle Rogazioni, e nel primo giorno di Quaresima, e parimente nelle Vigilie di Pentecoste, del Corpo di Cristo, dell' Ascensione, dell' Assunzione di Maria SS. e della Purificazione e Annunziazione della medesima dopo il mezzo giorno.

Siano Ferie dal giorno di S. Vito fino alla Festa di S. Alessio, e dal 13 di Settembre fino al primo di Novembre, *Feriae Messium*, *Feriae vindemiarum*.

Nel giorno di Pasqua di Resurrezione con sette giorni precedenti e sette seguenti.

Dalla Vigilia della Natività di nostro Signore fino alla Epifania inclusivamente.

Ne' giorni del Corpus Domini, Ascensione, Pentecoste con i due seguenti.

(78) Lib. delle Riformagioni di detto Anno.

Fu da me avvertito poc'anzi alla nota 71, che dopo l'esame sopra tal punto del medesimo avrei dato ragione de' motivi per cui l' accennate famiglie restarono escluse dall' Anzianato; e sono per adempiere la promessa.

Nel parlare in tal guisa quello Statuto richiamò la mente a quanto venne risoluto nel Consiglio Generale tenuto l' ultimo di Luglio del 1370, del che ne darò io quì un breve riscontro.

Furono fatte nel detto Consiglio varie rappresentanze acciò il Governo Lucchese fosse del tutto popolare, e così venisse chiamato, e che i Cittadini vivessero, come allora dicevano, *a Popolo*, e tutti gl' incaricati ne' Ministerj giurassero *a Popolo, vivant ad Populum, jurent ad Populum*. Varj Nobili, a' quali non piaceva forse troppo questa proposta, e impedir non la potevano nelle sue conseguenze, si protestarono di non accettare per l'avvenire l'onore dell' Anzianato, ma di rilasciarlo al Popolo, o a quelli a' quali il Popolo stesso avesse voluto affidarlo.

Furono questi le Casate degli *Obizi*, de' *Salamoncelli*, de' *Quartigiani*, de' *Poggi*, de' *Vegli*, de' *Maurini*, avendo parlato per tutte le dette famiglie Dino degli Obizi e Gherardo di Poggio. Arringò dipoi Francesco Buzzolini, e nel dichiarare il suo sentimento fu di parere che si aderisse a quanto nelle dimande si conteneva, *fiat ut in petitione continetur*, con di più che i Nobili nominati di sopra restassero esclusi dall' officio di Anziani, di Gonfalonieri di Giustizia, di Gonfalonieri delle Contrade, e di Pennonieri. Il Senato decretò a norma del di lui Consiglio con cento ottantuno voti affermativi nonostante dieci in contrario. Ecco la ragione e il motivo per cui lo Statuto del 1372 non ammette alla carica di Anziano alcuno delle sopraddette Consorterie.

Secondo il Consiglio pure di Francesco Guinigi (79) fu stabilito che ad eccezione del Gonfaloniere di Giustizia, non si avesse alcun riguardo

(79) Era già stato eletto fino dal dì 5 di Agosto del 1370 un Magistrato composto di 18 Cittadini con il titolo di *Conservatori della pubblica quiete e sicurezza pubblica* tra' quali uno fu *Francesco Guinigi*. I primi che si trovino nominati nel detto Magistrato sono

Terziere di S. Paolino.

Ser Marchese Gigli. — Francesco Dini.
Bartolomeo Nucci. — Giusto Lupucci.
Francesco Carincioni. — Orlando Volpelli.

Terziere di S. Salvatore.

Tomaso di Nino degli Obizi. — Simone Boccella.
Giannino Spada. — Bernardo Bernardini.
Francesco Vannini. — Giovanni Puccini.

Terziere S. Martino.

Francesco Guinigi. — Luiso Balbani.
Lamberto Coluccini. — Corsellino Nuti.
Dino Malapresa. — Fastello Marescalco.

La loro autorità non era prolongata più che a tre Mesi, ma sibbene ampia ed estesa, perchè *habeant circa Regimen Luc. Comunis omnem Bayliam et potestatem quam habet præsens Consilium et ut publice negotia salubriter dirigantur etc.* = Lib. delle Riformagioni a' 19 di Ottobre nella elezione de' Soggetti per il secondo trimestre.

nelle elezioni degli Anziani alla prerogativa di Nobili; ma contenti questi delle altre Magistrature, il Decemvirato si rilasciasse al Popolo, ovvero a quei soggetti che godessero la di lui confidenza; e ciò per togliere al medesimo ogni sospetto di volersi inalzare i Nobili in un Governo di Aristocratici e di Ottimati.

Le accennate determinazioni credute allora le più vantaggiose al ben pubblico produssero nel mese di Febbrajo dell' anno seguente 1371 quelle turbolenze nella Città, delle quali parla il Sercambi. (80) Mal potendo soffrire i Nobili e Grandi che la Repubblica guidata fosse a nome del Popolo, esclusi essi dalla carica e dignità dell' Anzianato, si accese tra loro e la Plebe una forte quistione, se regger dovevasi la Repubblica sotto il titolo di *Popolo* ovvero di Comune; e tanto crebbe il dibattimento e il litigio che non ostante la decisione del Senato a favore del Popolo si venne alle armi; (81) sebbene accorsi i Gonfalonieri e Pennonieri con le respettive milizie il tutto fu sopito con la prigionia e morte de' principali autori della mischia, cioè *Nuccino Sornacchi*, *Stefano da Quarto*, e *Nicolao del Custore*, (famiglia del Consortato degli Obizi) decapitati sulla pubblica Piazza.

Altro pericolo corse la Città nostra nel detto anno per le inimicizie e dissensioni tra i *Rapondi* e *Panichi*, tra i fratelli *Guinigi*, e *Giacomo* e *Bartolomeo* del fu *Nicoluccio Ronghi*; e tant' oltre avanzar si vedevano, che a ragione il Governo poteva temer di gravissime conseguenze e di guerre civili. Se non che nel giorno nove di Agosto da quelli avveduti Padri rimesse le loro controversie nel Pretore, (82) forzati furono gl' irrequieti contenditori a convenirsi, spente restando in tal guisa a ben della Patria le accese collere tra quelle potenti famiglie. (83)

Nel render ragione de' motivi per cui le casate *Obizi*, *Salamoncelli*, *Quartigiani* e di *Poggio* con le altre nominate di sopra in forza del citato Statuto rigettate vennero dalla carica di Anziani, mi trovai quasi costretto a parlare di queste accidentalità seguite in ordine di Governo alla

(80) Croniche di parte de' fatti di Lucca.

(81) Troppo presto si scordarono i Lucchesi delle passate loro vicende.

(82) Lib. delle Riformagioni di detto Anno.

(83) Accenna questo fatto Gio. Battista Sesti = Annali della Città di Lucca MSS. lib. 4 = e crede che seguisse l'unione de' detti Cittadini e Famiglie per l'attività de' Pacieri o Pacificatori, quando ancora questo ufficio non era stato creato. Asserisce il Beverini = lib. 8 Annal. Lucens. anno 1371 = che per opera del Consiglio *del* 36 vennero acquietate quelle discordie con una penale di dieci mila fiorini d'oro a chi de' detti ricusato avesse di rimettersi alla sentenza degli Arbitri destinati per tale effetto. Sarà tutto vero quanto esso dice, potendo avere il sopradetto Consiglio rimessa la causa al Potestà con le instruzioni opportune, ma perchè [illegible] riportarsi al cit. Libro delle Riformagioni?

popolazione Lucchese. Doveva però prima assegnare altresì le cause che fuori trassero da quell' onore la discendenza tutta degli Antelminelli, *quibus addimus omnes de domo Antelminellorum*. Per verità non dee recar maraviglia che la medesima similmente soggiacesse a questa umiliante decisione, imperciocchè le famiglie Antelminelli giudicate contrarie alla Repubblica atteso i diversi tentativi fatti palesi contro la di lei libertà, (84) non potevano non essere escluse da' pubblici onori e dalle preminenze della Patria. Sebbene non molto interessano il mio oggetto queste investigazioni, che anzi abbandonate del tutto passo a osservare se oltre alle già dette Magistrature, altre ne fossero state poste in attività nella Città nostra a' tempi de' quali si parla.

Secondo che scrive l'Annalista Lucchese, (85) deve riportarsi a quest' epoca l' instituzione in Lucca della Magistratura chiamata de' *Segretarj di Stato*, e nel giro degli anni da noi detta con termine assoluto *il Magistrato*. Era essa composta di tre Cittadini, uno per Terziere, de' più rispettabili per l' onestà de' costumi e per le virtuose laudevoli azioni. I primi ammessi a tant' onore si trovano segnati, dice il citato autore, *Francesco di Poggio, Giannino Spada, Alberto Serpenti*. Ciò che furono appresso la Repubblica Romana i Censori, tale era il Magistrato de' Segretarj in Lucca, a' quali apparteneva la vigilanza sopra la condotta e portamenti de' Cittadini, *quemadmodum olim in Romana Repubblica apud Censores, ita penes eum morum ac disciplinae regimen erat*, è sempre il Beverini che parla, soggiungendo essere stata questa carica annuale, *in annum durare placuit*. Rispettando sempre l' autorità di un tant' uomo, sarei curioso di sapere con quali prove asserisca che nell' esercizio di tal Magistratura continuassero gli eletti per il corso di un anno. Dimando questo, perchè dopo avere esaminati i libri delle Riformagioni dal 1369, da dove hanno incominciamento, fino a varj anni appresso (86) non mi sono incontrato per l' oggetto in questione a veder se non che questa carica continuava soltanto per tre mesi, *die vigesima quarta Martii* 1372 *Indi-*

(84) Alderico, Gio. e Rolando Antelminelli s' impadronirono di varie Terre della Garfagnana, cioè di *Camporeggiana, Castiglione, Castelnuovo*, e *Gallicano* con le respettive loro pertinenze, sopra di che io non tengo discorso, essendo questi avvenimenti oggetto ben degno di narrativa per lo Scrittore della Storia Lucchese; come pure la mediazione del Pontefice Gregorio XI. a favore di Alderico presso la Repubblica = Armario 6 lib. 20 N.° 343. = La pace tra il Comune di Lucca e il detto Alderico, = Armario 3 lib. 2 N.° 24 = e libro delle Riformagioni all' anno 1371. Nel dì 2 di Marzo = e i ringraziamenti del Pontefice alla Repubblica per aver questa ridonato la sua grazia al detto Alderico = Armario 6 lib. 21 N.° 383 = con altre vicende e non poche de' soggetti di questa Famiglia Antelminelli.

(85) Annal. Lucensium lib. 8 ad annum 1371.

(86) Mancano i volumi per gli anni 1395 e 1396.

ctione X. *electi fuerunt secretarii & exploratores super explorationibus pro tribus mensibus ;* (87) e l' istesso si afferma per il corso di anni ; (88) e questo termine preciso di tre mesi si stabilisce fino dalla sua instituzione. La medesima può ripetersi dal giorno 3 di Gennajo del 1371 leggendosi nel lib. delle Riformagioni per il detto anno, *die tertia Januarii* 1371 *cum summe necessarium dignoscatur exploratores continue hinc inde secreto trasmittere, & aliquos deputare qui praesint eisdem prout expedierit transmittendis, &c.* fu decreto che per il Collegio degli Anziani si dovessero eleggere uno o più, *qui sit* (dice) *vel sint super exploratoribus destinandis, & pro transmittendo ipsos possint expendere occasione praedicta in tribus mensibus quibus duret eorum auctoritas usque in summam florenorum auri centum quinquaginta*. Non poteva adunque la detta carica essere annuale in quei tempi a fronte delle addotte testimonianze. Sia però ciò che si voglia di questo, come pure dell' incominciamento determinato della medesima, certa cosa è che ben ampia era la di lei autorità, e nelle ricerche de' perturbatori dello stato pacifico Lucchese, e nella inquisizione del viver morale di ognuno, e nelle pene che intimar poteva a' delinquenti per via di fatto e senza strepito alcuno di Giudizio. Parimente è fuor d' ogni dubbio che i soggetti impiegati in questo Ministero non potevano essere riassunti al medesimo se non dopo nove anni compiti. (89) Le conseguenze delle inimicizie e degli odj tra' Cittadini, che minacciarono negli andati tempi la Patria, indussero il Senato a creare un nuovo Magistrato, se così potè chiamarsi, col titolo di *Pacieri* per riconciliare gli animi tra loro offesi e sdegnati. Parla esso ne' seguenti termini sopra tal proposito, (90) *Illa tunc vere dicitur Civitas & nomen Civitatis noscitur promereri, ac pacis amaenitate & incrementis prosperis collaetatur, cujus cives unionis foedere vinciuntur & concordiae caritate. Cujus rei consideratione Dominis Antianis* (91) *quorum vota semper in Civium mutua dilectione, & Civitatis & Comitatus directione jugiter vigilant & laborant, videtur fore pru-*

(87) Questi furono *Francesco Buzzolini*. *Luiso Boccella*, *Luiso Balbani* con un aggiunto cioè *Francesco Dati* per un sol mese, *Franciscus Dati cum eis pro uno mense tantum ad hoc ut Socios instruat etc.*

(88) Verrà notata a suo tempo quando non fu più a trimestre questa Magistratura.

(89) *Qui gessere*, cioè questa Magistratura la quale dopo l'Anzianato era la più ragguardevole, *nonnisi exacto novem annorum spatio refici fas est* = Beverini = Ma forse si sarà verificato quanto dice il nostro Annalista allora quando fu ne' Soggetti stessi un tal Magistrato prolungato a un' anno.

(90) A' dieci di Gennajo nel 1372 lib. delle Riformagioni.

(91) Venne rimessa l' elezione agli Anziani.

dentes aliquos deputandos qui zizanias, inimicitias & odia dissidiasque inter Cives & districtuales amoveant, & discordes ad unionem & concordiam inducant &c. quorum officium duret sex mensibus, successive singulis sex mensibus perpetuis temporibus eligantur. Questo ufficio adunque era per sei mesi, e per il medesimo venivano scelti due per Terziero. I primi a occuparlo furono

Terziere S. Paolino.
Matteo Gigli — Francesco Buzzolini.
Terziere S. Salvatore.
Simone Boccella — Gio. Betti Anguilla.
Terziere S. Martino.
Nicolao Guinigi — Nicoloso Bartolomei.

Mentre il Governo Lucchese si occupava con Decreti e con Leggi e con la creazione di diverse Magistrature a dar sesto e buon'ordine agli affari della Città e suo distretto, ebbe il contento di sentirsi parlare di amicizia e di pace da' Pisani, da quelli io dico che tanto lo travagliarono nella sua Amministrazione. Le lettere Credenziali spedite dal Comune Pisano a due suoi Cittadini per quest' oggetto si trovano segnate a' 15 di Marzo del 1372 *secundum cursum & consuetudinem Pisanae Civitatis*, e cominciano *In Æternî Dei Nomine*. (92) I prescelti furono Giovanni Rosso de' Lanfranchi e Ranieri Sardo, *constituerunt & ordinaverunt Sindicos & Procuratores Nobilem & sapientem virum Dominum Johannem Rossum de Lanfranchis Jurisperitum, & providum & sapientem virum Raynerium Sardum Honorabiles Cives Pisanos &c.* Per la parte de' Lucchesi nel 1372. a 21 di Luglio vennero eletti a trattare questa pace *Ser Marchese Gigli, Dino Vanni Malapresa*, e *Gio. di Franceschino Onesti*. (93) La medesima fu conchiusa sotto i seguenti articoli.

I. » Quod de omnibus damnis, robbariis, rapinis, furtis, incendiis, homi-
» cidiis & aliis quibuscumque injuriis & offensionibus quomodocumque
» datis, factis, illatis sive in personis sive in rebus per Comune Lucanum
» sive per Cives aut Comitativos vel Districtuales Lucani Comunis contra
» Comune Pisarum vel aliquas Comunitates sive singulares Comunis
» Pisarum ejusque Comitatus, Districtus & Fortiæ. Et e converso per

(92) Archivio dello Stato Armario XI. lib. 3 N.° 13. (93) Lib. delle Riformagioni a detto anno fol. 174.

» Comune Pisarum aut per Cives aut Comitativos, sive singulares per-
» sonas aut Districtuales Pisarum contra Comune Lucanum vel aliquam
» Comunitatem sive singularem personam dicti Comunis Lucani, ejus-
» que Comitatus, Fortiæ vel Districtus a tempore adventus Domini
» Caroli Imperatoris qui fuit de anno 1368, secundum consuetum or-
» dinem Lucanæ Civitatis die quinta mensis Septembris; & ab ipso
» tempore citra fiat & fieri debeat & facta esse intelligatur plena re-
» missio & solemnis liberatio, ita quod inde nihil possit peti nec exigi
» per aliquam personam.

II. » Et quod omnia banna, condemnationes & mulctæ inde factæ & sub-
» secutæ &c: cassari & cancellari debeant & in totum aboleri; & pro
» cassatis irritis & cancellatis censeantur & habeantur; & prædicta
» omnia locum habeant etiam ad lites & processus pendentes; & præ-
» dicta non præjudicent juribus quæ dicta Comunia haberent in qui-
» buscumque Fortilitiis ad quæ præsens remissio non extendatur.

III. » Item quod omnia banna, condemnationes processus & excessus quo-
» modocumque & ex quacumque causa, & contra quamcumque per-
» sonam, civem vel districtualem Lucanæ datæ, latæ & factæ ab hinc
» retro per quoscumque Officiales Pisani Comunis quocumque tempore
» cassentur, & cassari & aboleri debeant, & pro cassis & irritis ha-
» beantur: e converso quod omnia banna, condemnationes processus &
» excessus quomodocumque & quacumque causa & contra quamcum-
» que personam, civem vel districtualem Pisani Comunis, datæ, latæ
» & factæ ab hinc retro per quoscumque Officiales Lucani Comunis
» quocumque tempore cassentur & cassari & aboleri debeant, & pro
» cassis & irritis habeantur, non obstantibus in prædictis aliquibus sta-
» tutis, constitutionibus vel brevibus aut aliis quibuscumque Pisani vel
» Lucani Comunis in contrarium dictantibus, quibus quo ad prædicta
» in quantum contrairent vel aliqualiter aversarent, intelligatur & sit
» expresse & solemniter derogatum.

IV. » Item quod de omnibus salariis quæ dicerentur deberi civibus aut
» comitativis seu districtualibus Pisanis vel habentibus seu habituris jus
» ab eis vel aliquo ipsorum a Comuni Lucano sive aliquo vel aliqui-
» bus suis districtualibus occasione alicujus officii fiat & facta esse in-
» telligatur plena remissio & liberatio.

V. » Item quod Comune Lucanum vel Universitates vel homines tam Cives
» quam districtuales suppositi jurisdictioni Lucani Comunis non possint
» molestari, conveniri, impeti vel arrestari vel aliter impediri in per-

» sonis vel rebus a Pisano Comuni vel subditis jurisdictioni Pisani Co-
» munis habentibus . . . . jura a Pisano Comuni vel ab aliquo Præsiden-
» te vel Domino Pisani Comunis quacumque occasione vel causa quæ
» dici vel excogitari valeret, nisi prius facta notificatione & intima-
» tione dominis Antianis Lucani Comunis per literas vel ambasiatas
» Pisani Comunis de eo quod intendit persequi jura sua vel quod in-
» tendunt permittere singularibus habentibus tam a dicto Pisano Comu-
» ni vel Præsidentium qui possint persequi jura sua; quo casu facta in-
» timatione prædicta elapsis quatuor mensibus a die notificationis præ-
» dictæ & non aliter possint persequi jura sua; & quod per aliquem
» Officialem Pisani Comunis intus vel extra contra formam præsentis
» Capituli & ejus mentem fieri vel attemptari non possit vel debeat.

VI. » Item quod in Civitate Lucana & ejus Comitatu, Fortia vel distri-
» ctu omnibus civibus & districtualibus Pisanis tam per Potestatem Lu-
» canum & ejus Curiam, quam per alios quoscumque Officiales Lucani
» Comunis fiat & fieri debeat jus summarium & expeditum de et
» quibuscumque domibus, fundis, campis, vineis & aliis quibuscumque
» possessionibus positis in Civitate Lucana sive ejus Comitatu Fortia
» vel Districtu & alia quacumque re quæ pertinere dicatur ad ipsos
» Cives & districtuales Pisanos ex contractu proprio & nomine ex jure
» concesso: & quæ dicta sunt de civibus & districtualibus Pisanis sic
» fiat & fieri debeat Civibus & districtualibus Lucanis in Civitate &
» districtu Pisano per Officiales Pisani Comunis; & hæc non intelli-
» gantur nec intelligi debeant de his quæ sunt dicta & remissa in
» superioribus capitulis, & per ipsa capitula.

VII. » Item quod de & pro infrascriptis maleficiis tantum in antea com-
» mittendis in Civitate Pisana aut ejus Comitatu, Fortia & districtu
» videlicet assassinatis, robbariis, furtis, proditionibus, incendiis, homi-
» cidiis cognoscatur & cognosci debeat in Civitate Lucana si & quando
» perpetrantes prædicta maleficia vel aliquod eorum perveniret seu in-
» venirentur in ipsa Civitate Lucana aut ejus Fortia vel Districtu; &
» puniantur ipsi delinquentes per Officiales vel Rectores dictæ Civitatis
» Lucanæ vel ejus comitatus vel districtus, ac si ipsa maleficia com-
» missa essent in ipsa Civitate Lucana aut ejus Comitatu, fortia vel
» districtu. Et quod omnes Cives vel districtuales Pisani dumtaxat im-
» banniendi in Civitate Pisana aut ejus districtu ex causis prædictis
» vel aliqua earum intelligantur imbanniti in Civitate Lucana, & con-
» tra eos executio fieri possit & debeat secundum formam dictorum ban-

» norum per Officiales Lucani Comunis. Et e converso quod de & » pro hujusmodi maleficiis supra expressis in antea committendis in Ci- » vitate vel districtu aut Comitatu Lucano cognoscatur & cognosci de- » beat in Civitate Pisana, si & quando perpetrantes prædicta malefi- » cia vel aliquod eorum pervenirent sive reperirentur in Civitate Pisana » aut ejus Comitatu, fortia vel districtu, & puniantur ipsi delinquentes » per officiales seu Rectores dictæ Civitatis Pisanæ, vel ejus Comitatus » aut districtus ac supra maleficia commissa essent in Civitate Pisana aut » ejus Comitatu. Et quod omnes Cives & districtuales Lucani dumtaxat » imbanniendi in Civitate Lucana aut ejus Comitatu, districtu vel For- » tia ex causis prædictis vel aliqua earum intelligantur imbanniti, in Ci- » vitate Pisana, & contra eos executio fieri possit & debeat secundum » formam dictor. bannorum per officiales Pisani Comunis. Et quæ dicta » sunt in hoc præsenti Capitulo vigorem habeant & effectum quinque an- » nis incipiendis die firmamenti capituli vel minori termino prout dicti » Sindici declarabunt &c. »

Chi scriverà la Storia Lucchese potrà ridirci fino a qual tempo restassero in pace questi due Popoli, come pure le opere belle alle quali pose mente il provido Governo circa questi tempi ordinate al pubblico bene; (94) opre ed imprese che ridiranno sempre l'animo grande, il zelo e l'amore per la Patria de' suoi Moderatori, non superati e vinti nelle anzidette prerogative e doti da altri che presedessero alle diverse Italiane Repubbliche.

Lasciando per tanto a chi sarà di ragione un tale argomento, terrò appresso solamente a quanto per il contratto impegno mi trovo astretto, cioè a varj ministerj, impieghi, uffizj, che sebbene subalterni conducevano però tutti insieme alla tranquillità e buon'ordine della Repubblica. Esistevano tuttavia all'epoca presente quelle curie, delle quali si fece menzione nella Dissertazione Quinta, eccettuata la curia de' *Gastaldioni*, ripartito quanto ad essa si apparteneva ad altre, e in una maggior parte alla Curia del Fondaco; *cum ea quae ad jurisdictionem*

(94) Furono queste le seguenti. Il lavoro del Fosso per cui dal Serchio per circa sei miglia vien condotta l'acqua alla Città con infinito vantaggio della medesima in ragione di Mulini, e per Tintorie, per lavori di seta e di lanificj, per la fabbricazione della polvere, e per la facilità della Zecca per tal mezzo in progresso: Il Decreto è del 1376 al 29 di Agosto. = Lib. delle Riformagioni di detto anno. =

La fortificazione de' Borghi che da ogni parte circondavano la Città = Decreto del 1375 a' 24 di Novembre, eletti per tale oggetto come Deputati a tal'opera 4 Cittadini per Terziero cioè

Castaldionum sint aliis Officialibus, attributa &c. (95) Queste curie fino al 1376 ebbero per Presidente o capo uno de' Giudici di Collegio; ma a' 17 di Marzo del detto anno fu dato loro un Superiore estero il quale fosse Dottore di Legge, e continuasse nella sua carica per un anno, unendo alla medesima l'altra di Avvocato del Comune Lucchese (96). Il salario per le due sue incumbenze era di 225 fiorini d'oro.

Oltre alle sopraddette era pure in vigore la Curia del *Fondaco*, di cui fino dal 1336 e 1339 se ne trova memoria (97). Rinnovata però nel 1371 ci si dà a vedere in tutta la sua estensione intorno alla di lei autorità e sue attribuzioni per mezzo di un nuovo Statuto a tal'effetto formato (98). Questi aveva tre oggetti di vigilanza, 1. sopra il riattamento delle strade, 2. sopra gli artefici o artisti nelle respettive loro ar-

Terziere S. Paolino.

Corrado di Poggio	Bartolomeo Nucci
Puccinello Galganetti	Bartolomeo Buzzolini.

Terziere S. Salvatore.

Maestro Federigo Trenta	Luiso Boccella
Matteo Cattani	Giusfredo Cenami.

Terziere S. Martino.

Francesco Guinigi	Bartolomeo Balbani
Nicoloso Bartolomei	Lando Moriconi.

Parimente lodevol pensiero fu allora del nostro Governo il far cingere di mura l'illustre Terra di Camajore. (Il Decreto di queste mura è del 1374 a' 27 di Marzo Lib. delle Riformagioni di detto anno) opera già incominciata, e ordinato il compimento della medesima a' 17 di Ottobre del 1375 = *pro laborerio murorum Camajoris decreverunt quod Burgum Camajoris murari debeat usque ad locum qui dicitur la Troncatoja* = Lib. delle Rifor. al detto anno. Di questa Terra parla con lode giustamente il Beverini *lib.* 4. *Annalium Lucens.* all'anno 1242 con le seguenti parole = *Lucenses duas Colonias in Versilia condunt* (cioè l'ampliarono) *alteram in planitie ad radices Alpium quas Lucenses vocant, Campi Majoris nomine, in quam ex aliis Versiliæ oppidis, præter Vallechiam Corvariamque, incolas deduxere. Quæ postea subinde aucta murisque clausa, opibus virisque, ac ingeniorum gloria floruit: pluribus Nobilibus Familiis Civitati datis.*

Nel libro ottavo all'anno 1374 parlando delle mura del detto Castello di Camajore così parla, *ab eâdem Curâ* (cioè dal Governo) *ea cogitatio profecta, ut Campus Major, insigne id Oppidum est, ad occidentem in frugifera Valle cui Alpes incumbunt, non longe a mari situm) mœnibus cingeretur. Præter loci opportunitatem, datum id etiam Municipium honori quos fideles fortesque viros Respubblica semper experta est; ex eoque plures honestæ Civium Senatorumque familiæ prodiere. In illud opus remissa oppidanis vectigalia in quinquennium; imperatumque incolis Præfecturæ Lunensis Feroniensisque ut singuli quinque operas Oppido muniendo conferrent. Præfuere operi Franciscus Podius, Luisius Boccellius et Dinus Guinisius; murique intra octodecim Mensium spatium absoluti, cum pinnis Turribusque ac Portis quadrato saxo extructis: arce præterea cum Turri ac propugnaculis, pari securitatis ac magnificentiæ ratione. Eaque munitio illa tempestate inter Nobiles censebatur.*

(95) Statuto del 1372 lib. 4 cap. 6 fol. 93.

(96) Lib. delle Riformagioni di detto anno a' 31 di Marzo.

(97) Archivio dello Stato, Armario 5 lib. di N.° 22. e 53.

(98) Armario 7 lib. 24 N.° 175.

ti, 3. sopra il lusso. (99) Senza che io entri in dettaglio di ciò che il Governo richiedesse da questa curia, sarà sufficiente l'averlo additato nella sostanza, ben sapendo ciascheduno che in riguardo alle strade la medesima invigilar doveva acciò fosse fatto astracare da' Padroni delle case respettive quel tratto di strada che ritrovavasi attorno le medesime. Che non fosse occupata alcuna parte di via pubblica, nè disordinati i ciglioni di quella. Pensar doveva altresì alla nettezza delle accennate vie nella Città e a riattarne varie nella Campagna, le quali ivi sono nominate; e di tutto ciò dare gli ordini opportuni a chi aveva la sopraintendenza di questo oggetto. Circa gli artefici, (sotto il nome de' quali vengono compresi ancora i venditori di commestibili, i Vinattieri, Mugnaj e Fornari) vegliava sopra i pesi e misure, e sopra tutti gli artisti per i loro lavori, e per il prezzo delle mercedi ad essi dovute, particolarmente per i Calzolari e Sarti. In relazione al lusso era di sua pertinenza l'indagare se osservate fossero ovvero trasgredite le leggi del vestiario stabilite per l'uno e per l'altro sesso, le quali oltre a trovarsi sparsamente ne' libri delle Riformagioni e in varj Statuti, si leggono raccolte ancora in questo. L'annunciata Curia veniva retta da un Notaro col titolo di *Maggiore Officiale* e da sei Consiglieri durando nell'Offizio tanto gli uni che l'altro per soli sei mesi. L'elezione del Notaro apparteneva agli Anziani e Consiglio *del* 36, come pure quella de' Consiglieri, se non che per essi non si adunava il detto Consiglio, ma erano scelti due Cittadini per Terziero dagli Anziani, i quali unitamente a' medesimi procedevano alla detta nomina. Tanto i Consiglieri, che il Maggiore Officiale giurar dovevano l'adempimento del loro officio nella Curia del Maggior Sindaco.

Nel riordinare la Repubblica in questi anni i suoi Magistrati non pone in dimenticanza l'Officiale di custodia chiamato un giorno col titolo di Capitano. (100) Nel primo di Aprile del 1376 si trova eletto a questo Ministero *Taddeo Ser Betti di S. Gemignano* per mesi sei. Le di lui attribuzioni sono le seguenti, secondo che sono descritte nel libro delle Riformagioni di detto anno, cioè attenda che nella sera dopo il terzo suono della Campana (101) nessuno vada senza lume. Invigili sopra i

(99) Gli Statutarj sono i medesimi accennati di sopra.

(100) Dissertazione sesta pag. 351.

(101) Questo terzo suono si rammentò ancora nell'anno 1342 = dissert. citat. pag. 352 = Non trovo che il Palazzo pubblico ossia la Torre allora di S. Michele, e dipoi altra in *Cortina* desse nella sera questi tre segni con la Campana, fino almeno all'anno 1392. I tre suoni adunque, come si dice, potevano essere, 1. quello delle ore 24, 2. di un ora di notte, che davasi soltanto dalle Torri di S. Salvatore in Mu-

Gonfalonieri e Pennonieri, e sopra gli addetti alla custodia della Città tanto di giorno che di notte, e sopra le guardie delle Porte. Siano sotto la sua osservazione tutti i Forestieri i quali entreranno ne' Borghi o nella Città e ivi prenderanno alloggio, e si estenda la sua giurisdizione sopra quelli che porteranno armi proibite. Riceverà dalla Comunità di Lucca cento fiorini d'oro al mese (il suo ufficio era per sei mesi) con l'obbligo di tenere cavalcatura, e 24 servi con arme. Come che curia o dipartimento particolare esso teneva, gli era assegnato un Notaro, il quale fosse ancor esso estero.

Nel 1379 a' 20 di Aprile tra gli oneri del maggiore Officiale di custodia si conta ancor quello, che tanto esso quanto il Notaro suo debbano andare per la Città in qualunque notte, uno cioè di loro dalla sera fino alla mezza notte, e l'altro dalla mezza notte fino a giorno, accompagnati sì l'uno che l'altro da un sufficiente numero di familiari, e ciò per la quiete e sicurezza pubblica.

Sono veramente curiose le condizioni riguardo al lume che ciascuno doveva avere nell'andar di notte per la Città, aggiunte alle regole dell' Officiale di custodia nel 1382 a' 30 di Agosto, come apparisce dal libro delle Riformagioni di quell'anno. Io le riporterò come si trovano ivi descritte; *quod dictum est de lumine intelligatur quod sub lumine unius cerei, qui sit vel fuerit unius librae vel ab insuper excusentur quinque ultra personam deferentis lumen, & mulieres seu dominae & pueri quae & qui cum eis essent. Et sub quolibet lumine etiamsi fuerit in lanterna excusetur unus ultra personam deferentis ipsum lumen. Et nullus possit, audeat vel praesumat deferre aliquod lumen subcelatum, nisi in lanterna quae sit longitudinis ad minus unius medii brachii vel circa, quae lanterna esse debeat de osse albo & ligno, & non subcelata, nec alterius generis lanterna deferri possit &c.*

Resta a parlarsi di altri Officj chiamati appresso di noi dell' *Abbondanza*, dell' *Entrate*, de' *Danni dati e Strade*, di *Acque e Ponti*, e del *Consolato del Mare*, ma di ciascheduno sarà bastante un sol cenno.

L'Offizio dell' *Abbondanza* era destinato a provedere Grani e Biade per il Comune di Lucca, conservarle o venderle secondo che l'opportunità avesse richiesto, *ad emendum frumentum, & ad providendum quod*

stiolo, e di S. Maria Cortelandini, 3. alle ore due a S. Maria Forisporta. L'uso di dare il segno a un' ora di notte da tutte le Chiese, cominciò in Lucca nel 1593 a persuasione di *Carlo Regio* Siciliano Predicatore in questa Città nel detto anno. Ricordi di *Bonaventura Minutoli*, e note MSS. di *Pietro Vannelli*.

de frumento sit in Civitate Lucana per abundantia victualium inducenda &c. Il medesimo si trova introdotto in Lucca fino dal giorno 14 di Agosto del 1370, composto di sei Cittadini, due per Terziero, i primi de' quali in questa carica furono *Gio. Puccini, Giannino Spada, Gio. Mingogi, Michele Lommori, Bartolomeo Ronghi, Filippo Guiducci.* (102) Gli ordini sopra il detto Comitato potranno vedersi al giorno 11 di Giugno, e 2 di Settembre del 1380, come pure a' 23 di Febbrajo del 1392. (*lib. delle Riformagioni*).

Ne' citati libri del nostro Archivio al giorno sei di Novembre del 1370 comparisce la Deputazione creata ed eletta per tutto ciò che si chiama *Finanze*, unita di 12 Cittadini, divise però le attribuzioni tra loro, tre cioè destinati a procurare che non mancassero l'Entrate, *tres ad providendum introitum;* tre a fare esigere i pagamenti dovuti al Comune di Lucca, *tres ad solicitandum & exigere faciendum introitum Lucani Comunis, & quidquid debetur Lucano Comuni.* Tre a rivedere i conti a tutti quelli che avessero avuto denaro del Comune di Lucca, *Tres ad revidendum computa & calculos et rationes omnium qui quomodolibet habuerunt, seu solvere aliquid tenentur;* e tre a provedere per le spese della Città di Lucca, e regolarle, *tres ad providendum et ordinandum et regulandum exitum et expensas Luc. Comunis.* Gli eletti alle respettive incumbenze sono *Francesco Guinigi, Luigi Boccella, Nicolao Galganetti, Francesco Folchini, Paolo Risichi, Francesco Perfettucci, Gio. Trenta, Francesco Mattafelloni, Nicolao Ser Pagani, Pietro Brilla, Bernardo Lanfreducci, Giuliano Benettoni.*

Per Ponti e Acque si vedano i libri delle Riformagioni del 1372 a' nove di Luglio, come pure al seguente 1373 a' 13 di Maggio dove si legge *Solicitatores super reparatione Fluminis Serchii quatuor Cives electi*, cioè *Giacomo Turrettini, Giovanni Corbi, Donato Panichi, Francesco Salamoni.*

Nel detto anno 1373 a' 23 di Giugno si trova descritto l'Officio de' *Danni Dati*, unitamente all'altro delle *Strade: Antiani sequentes auctoritatem eis attributam a Consilio 36 super creando officium & officialem damnorum datorum, qui sit etiam officialis viarum, elegerunt infrascriptos &c.* e sono tre per Terziere:

(102) Lib. delle Riformagioni dell' annunziato anno.

Terziere S. Paolino.
Corrado di Poggio
Gio. Campucci
Nicolao Galganetti.
Terziere S. Salvatore.
Fredo Martini
Filippo Arnolfini
Simone Tegrimi.
Terziere S. Martino.
Dino Malapresa
. . . .
Nicolao Serpagani.

A questi nove apparteneva l'elezione di un Officiale sopra le Strade, (dipendente dal Maggiore Officiale e Consiglieri del Fondaco) e la vigilanza sopra i Danni Dati. L'Officiale da loro eletto aveva autorità contro gli occupanti le vie pubbliche, contro quelli che dovendo riattarle non dimostravano alcuna premura di questo loro dovere, e contro quelli che cagionato avessero de' danni nelle terre de' Cittadini Lucchesi. A questo Officiale dovevano essere assegnati 18 Fiorini al mese con l'obbligo di tenere cavalcatura e due Servitori, i quali non fossero della Città e Territorio Pisano, nè stati fossero in Lucca al servizio Militare della Città di Pisa. (103)

Oltre a' detti Ministeri o Deputazioni fu creato ancora in quei tempi un Magistrato di sei Cittadini con il titolo di *Consoli di Mare* (104) secondo il costume di altre Nazioni, il quale procurasse la libertà e sicurezza alla Mercatura nel Porto di Motrone. La situazione di questo Porto si trova descritta dall'Annalista Lucchese (105) con le seguenti parole, *et erat Mutro tum situ et operibus, tum propugnatorum virtute tutissimus; quippe ad mare situs, altera parte mari, altera ingenti fossa cingebatur; ipsum vero oppidum quadrata forma extructum ad singulos angulos quadratam turrim habebat: in medio autem turris in quadragenum cubitorum altitudinem educta attollebatur. Ballistae XX numero in muris turribusque ad arcendos Hostes dispositae stabant etc.*

(103) Libro delle Riformagioni dell'Anno 1373 a' 23 di Giugno. = l'Officio ossia Curia sopra le Strade è nominata fino dal 1335 stabilita a' 20 di Agosto di detto anno, e riformata nel 1337 con le regole e ordinazioni opportune. = Archivio dello Stato, Armario 5 lib. di N.° 17. =

(104) Beverini lib. 8 Annal. Lucens. Anno 1370.

(105) Il citato lib. 3 anno 1172.

Con queste disposizioni dirette al ben pubblico si era sistemata la Repubblica Lucchese dopo la sua liberazione da' Pisani; le quali sebben saggie e prudenti, non ebbero però, attese le umane vicende, nella serie degli anni che succedettero felice riuscimento e lunga durata.

Intanto possedeva essa di sua Giurisdizione al tempo di cui si parla undici Vicarìe rammentate nel sopraddetto Statuto, (106) cioè

Vicarìa di Massa Lunese
Vicarìa di Pietrasanta
Vicarìa di Camajore
Vicarìa di Valle-Ariana con Villa Basilica
Vicarìa di Valdilima
Vicarìa di Coreglia
Vicarìa di Barga
Vicarìa di Castiglione
Vicarìa di Camporeggiana
Vicarìa di Valdinievole
Vicarìa di Valdarno (107)

Con dugento settantasette Comuni, compresi i suburbani e gli altri nel circuito delle Sei miglia.

Di qual vantaggio però tante premure ed estensione di dominio proporzionatamente a qualunque altra Città Toscana in quei tempi, quando la pestilenza (108), o varie Società di armati e molto più le discordie

(106) Statuto del 1372 lib. 3 cap. 94 de *Luminaria S. Crucis*.

(107) Sembra che non debbano lasciarsi senza osservazione alcune particolarità le quali risguardano le accennate Vicarìe, o alcuna di loro separatamente. Fu cosa per vero dire propria di quei tempi, trattandosi di Repubbliche, che un Cittadino durante la sua vita dovesse aver giurisdizione sebbene alternativamente in uno de' sopraddetti Dipartimenti; e che un soggetto al contrario fosse destinato al Governo sempre di una Vicarìa; eppure così addivenne negli anni di cui si parla, ed eccone la prova. Vende Giovanni di Lemmo di Chello di Poggio agli Anziani e Popolo di Lucca una Casa chiamata *grande* situata nella Contrada di S. Sensio, dove erano soliti abitare i Potestà di Lucca, per il prezzo di fiorini cento, deducendosi però in patto che dovesse il medesimo Giovanni, finchè viveva, esser Vicario di una Vicarìa dello Stato a piacimento del Governo. = Armario 4 lib. 1 N.° 6 e 7 e lib. delle Riformagioni 1372 13 Febbrajo = Al contrario Guidone Passuti Lucchese soprintendente alla Famiglia e Servitù di Carlo Quarto, *Magister Hostiariorum Curiae nostrae*, è instituito dal medesimo Augusto nel 1373 Vicario della Vicarìa di Camajore, non potendo esser rimosso da quella per tutto il tempo della sua vita = Armario 8 lib. 1 N.° 14. = Il medesimo era stato dichiarato Vicario di detta Terra ancora da' Pisani = Dissertazione sesta pag. 377. =

Relativamente alla Vicarìa di Valle Ariana è da rilevarsi come in quella a' 27 di Maggio del 1374 venne compreso ancora Montecarlo e Collodi, dovendo risedere il Vicario a Montecarlo; *de Monte Carolo, Collodio et Vicaria Vallisarianae et Plebatus Villae Basilicae fiat una Vicaria et vocetur Vallisarianae et Vicarius resedere debeat in Monte Carolo*. = *lib. delle Riformagioni al detto Anno*.

(108) Si richiama con questo cenno il pensiero alle malattie che nell' autunno del 1371 afflissero la la Città nostra, secondo che scrive il Beverini = Annal. Lucens. lib. 8 ad annum 1371 = e altra pestilenza del 1373 di cui parla il medesimo Autore.

In oltre vi erano varie Società di armati, i quali infestando l'Italia, minacciavano di rovine e di stragi ancora il nostro Stato. Erano queste

civili non permettevano a questa Repubblica la tranquillità e la pace? Parlerà di queste lo Scrittore della Storia, mentre io prendo a osservare in qual maniera la medesima si contenesse negli anni che restano del secolo decimo quarto.

Attese le cause sopraindicate, erano questi i tempi ne' quali non si accettavano, ovvero rinunziati venivano i Magistrati, quando appunto le circostanze infelici avrebbero richiesto maggiore assistenza da' Cittadini; *eoque ventum erat ut pauci Magistratus capere ac publica munia obire aut possent, aut, quod longe miserius, vellent.* (109)

Strana cosa, ma pur vera, fu questa, e continuata per varj anni, fino a dover venire il Senato nella determinazione di creare quindici Cittadini, cinque per Terziero a provedere per quelli Officj i quali fossero stati rinunziati o non accettati; e gli eletti a tal carica trovo che sono *Lando Moriconi*, *Giacomo Ronghi*, *Ser Andrea Bellomi*, *Pietro Martini*, *Nicolao Ser Pagani*, *Opizo Onesti*, *Bartolomeo Vannuccori*, *Giacomo Micheli*, *Gio. Totti*, *Nicolao Ceccorini di Poggio* » de numero (110) » quinque Civium pro Tertierio electorum ad reformandum & ordinandum Officia Civitatis Lucanæ quibus renuntiatum fuit, vel ea Cives » acceptare noluerunt &c.

Non mancò altresì d' invitare alle adunanze i Senatori con la grazia di un piccol dono, e d' intimare di poi a' mancanti delle penali; come pure a quelli che eletti alle Magistrature allontanati si fossero dalla Patria. (111) Era già in attività e vigore in questi anni il Magistrato che

le varie Compagnie d' Inglesi, Teutonici, e di altre Nazioni sotto il titolo della *Stella*, *della Rosa e di S. Giorgio*, delle quali dà un cenno ancora il nostro libro delle Riformagioni sotto il giorno 12 di Marzo del 1380 con le seguenti parole, *misera ætas nostra patitur nunc Barbarorum incursus, nunc Theutonicorum Populatores, nunc Anglicorum sævitiam, nunc Britonum impietatem, nunc mixtarum gentium rabidam vastitatem etc.* alle quali tutte di tratto in tratto pensò la Repubblica nostra di opporsi con l' oro, e non col ferro. Se alcuno bramasse di risapere le spese eccedenti che queste Società ci apportarono, basta che legga i libri 6 e 7 dell' Armario sesto del nostro Archivio.

(109) Beverini Annal. Lucens. ann. 1373.

(110) Lib. delle Riformagioni dell' Anno 1377 sotto il dì 5 di Gennaro.

(111) *Anno 1379 23 Februarii etc. Quod post secundam pulsationem qua pulsatur pro Congregatione Consilii* del 36 *pulsentur* 20 *tactus immediate, et quicumque Consiliarius dicti Consilii* del 36. *venerit et intraverit Palatium Dominorum antequam dicti tactus restent pulsare, habeat a Comuni Lucano duos Grossettos solvendos in Porta Palatii, et alii Consiliarii qui venerint ad Consilium post quam dicti tactus restiterint pulsare, vel non venerint, solvere teneantur pro qualibet vice octo Grossettos: et similis regula servetur in Congregatione Majoris et generalis Consilii, videlicet quod in tertia pulsatione pro Congregatione pulsentur immediate* 30 *tactus etc. et qui venerint antequam etc.* come sopra. = Lib. delle Riformagioni al detto anno.

Nell'avanzarsi del male, fu apprestato ancora un più forte rimedio. Desolando il Contagio nel 1383 questa misera Patria, la maggior parte de'

s' intitolava *de' Conservatori della Libertà*, per i pericoli interni ed esterni che la minacciavano, creato in numero di 12 fino dall' anno 1375 siccome può vedersi nel libro delle Riformagioni al detto anno sotto il dì 18 di Ottobre, dove si riscontrano notati nel sopradetto Ministero, *Puccinello Galganetti, Corrado di Poggio, Bartolomeo Nucci, Luiso Boccella, Ser Andrea Bellomi, Bartolomeo Forteguerra, Matteo Cattani, Luiso Balbani, Francesco Guinigi, Nicolao Serpagani, Lamberto Coluccini* » de » numero 12. Civium super Conservatione libertatis &c. » manca nel detto numero *Francesco Dati*, occupato in altri Ministeri per la Repubblica. Il loro potere e balìa nella direzione della medesima era molto estesa, e quasi illimitata: Gli stessi Soggetti coprono la detta carica dall' indicato tempo fino a tutto il corso dell' anno 1380 e principio del seguente, come a ognuno è dato di osservare negli atti pubblici del Governo nel giro di detti anni.

In vista degli autentici accennati Documenti, avrei sempre creduto che il Beverini a questa età particolarmente non si fosse partito dal vero, non mancando adesso a sua confessione notizie certe della nostra storia, ricavate dagli Atti pubblici del Senato; *non ultra per impeditum ac tenebricosum iter eundum est, veterum scriptorum inopia...... sed in temporum luce versamur, ab ea aetate integris Actis Senatus, uberi scriptorum copia, ut non arte ac facundia, ita fide ac diligentia laborem nostrum allevantium.* (112) Con tutto ciò sono costretto a notare una complicazione, dirò così, di errori ne' quali esso è caduto nel parlare del Magistrato Conservatore della libertà. Asserisce questo Scrittore con la sua veramente maravigliosa ornata eloquenza, ma non con altrettanto di verità, che l' accennata Magistratura ebbe incominciamento nel 1377, *exacto anno* 1376 *insequens excepit nulla re insignis, nisi quod IX. viri in*

Cittadini per assicurare a se stessi la vita, si ritiravano in Paesi stranieri, per non ritornare fino a tanto che non fosse cessato il flagello; onde ne seguiva il manifesto pericolo che restasse vacante l' Offizio dell' Anzianato se gli eletti al medesimo fossero del numero di coloro fuggiti per il detto fine dalla Città nostra. Provvide il Senato a questo disordine con intimare una penale di dugento fiorini d' oro sotto il giorno 13 Luglio di detto anno a qualunque de' Cittadini che estratto alla carica di Anziano, e trovandosi fuori di Lucca, dentro però lo spazio di 300 miglia dalla Città, non fosse ritornato tra giorni dieci da che ricevuto avesse l' avviso, a soddisfare al suo incarico. Ammenda era questa la quale doveva essere esatta dal Pretore, sotto pena al medesimo di corrispondere alla detta somma con la sua paga. L' istessa pena è decretata contro quelli che dalla pubblicazione di tal ordine si fosse allontanato dalla Città e Territorio Lucchese, *et qui deinceps discederet etc* A questo oggetto si faccia, dice il decreto, l' estrazione del Collegio futuro nel giorno dieci del mese secondo dell' Anzianato; e la disposizione presente abbia luogo, soggiunge, fino al principio dell' anno che segue 1384.

(112) Annal. Lucens. lib. 8 in preemio.

annum creati, *qui pacis libertatisque custodes essent*; primo sbaglio circa il tempo della di lei instituzione, da quanto è stato di sopra osservato. Secondo sbaglio intorno al numero de' Cittadini constituenti la medesima Magistratura, mentre si è veduto che dodici e non altrimenti nove erano i Soggetti che la componevano. (113) Terzo sbaglio nel dire *in annum creati*, imperciocchè questa particolarità ebbe luogo a' 5 di Febbrajo del 1381 e non prima, dalla origine cioè della di lei instituzione essendo stati sempre gli stessi individui Membri di tal Dipartimento per lo spazio di circa un settennio, senza che apparisca segno di conferma. (114) Non prese però inganno soltanto fin quì l' eloquente nostro Annalista, ma sopra tal punto prosegue a fallire, dicendo che restò annullata questa autorità nel terminare dell' anno 1379, *ejus fine abrogatus IX. viris custodibus libertatis Magistratus*. Ma come può esser questo, quando i medesimi Cittadini, che erano prima nella detta Carica, si trovano nella stessa a' 25 di Novembre del 1379, e proseguono nel corso dell' anno 1380 e fino a Febbrajo del 1381, e più avanti ancora come si renderà manifesto? (115)

Nell' anno 1381 torna a parlare il nostro Annalista del Magistrato Conservatore della libertà come già tolto da due anni avanti, e creato adesso di nuovo in numero assai maggiore; *placuit iterum Magistratum tuendae libertati, biennio ante abolitum creari*. Ma chi è che promuove la detta elezione, e in qual modo è proposta ed eseguita? Vien messa in campo e consigliata dagli stessi XII. di Balìa per acquietare le voci tumultuanti contro di loro, nate dalla gelosìa e dalla invidia. Ma dunque esisteva sempre questo Magistrato, e non era ancora stato abolito quando si accresce di numero. Che sia così ecco il Decreto sopra tale oggetto.

Die 5. *Februarii* 1381.

Cum nil oscenius aut quasi intolerabilius insolentia videatur, in eo praesertim quo sibi honores in Republica praesumunt, vel sibi quidpiam volunt audacius prae caeteris vindicare, eo felicius & humanius fore dignoscitur, honores & dignitates & officia in plurimos saltem benemeritos propagare. Sancta quidem hoc charitas persuadet, lex ipsa civilis jubet, ut quod omnes tangit ab omnibus communiter approbetur, & alter al-

(113) È vero che nel 1377 si contano soltanto nove di questo Magistrato, ma questi nove si dicono *de numero XII. virorum habentium plenissimam auctoritatem etc.*

(114) Libri delle Riformagioni in detti anni.

(115) Lib. come sopra.

terius portare onera, innuente Apostolo, nil aliud est nisi implere merito legem Christi. Fin quì il proemio del Decreto, proseguendo iu una ben forte e ragionata allocuzione sopra il vantaggio che ridonda nella Repubblica dal chiamare a parte degli onori e degli oneri più Cittadini, e della Concordia tra loro, con le più pure seguenti espressioni; *abeunte e cordibus Civium simultate fit inde Civitas felicior, Respublica melior, Civium conditio atque facultas potentior, cum Caelitus in sancta vivitur unitate; & etiam prudenter cogitant illi Cives qui in rebus secundis adversos casus iterum reformidant*. Dopo che si legge: *Eapropter duodecim prudentes ac honorabiles Cives Lucani deputati super balia & conservatione libertatis Luc. Civitatis, moti propria charitate, quos zelus Lucanae Reipublicae comedebat cum instantia postularunt a Collegio praesentium Dominorum, dictam eorum Baliam velle in majorem numerum Civium ampliari. Et hinc magnifici Domini Domini Antiani & Vexillifer Justitiae Comunis & Populi Luc. praefatorum Civium Consilio atque deliberationi sanctissimae deliberatissimis animis adnuentes, se in sufficienti numero ad solitum Collegium Congregantes una cum honorabilibus Civibus Lucanis Francisco Dati, Corrado de Podio, Bartholomaeo Nucci, Ser Andrea Bellomi, Domino Bartholomaeo Forteguerra, Mathaeo Captani, Francisco Guinigi, Nicolao Serpagani & Loysio Balbani Lucanis Civibus de N. XII. Civium super Balia praedictor; & ipsi iidem Cives pro seipsis & vice & nomine Puccinelli Galganetti & Lamberti Coluccini ipsorum Colleghis absentibus, tamen ad haec requisitis, & plurimum expectatis, volentes uti balia eis attributa, dato inter se partito ad pissides & palloctas ut moris est, & obtento inter eos secreto scrutinio secundum formam statutorum, habita inter se deliberatione matura, omni via, jure, modo & forma quibus magis & melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt atque sanxerunt quod praefata Balia XII Civium Lucan. praedictor. ordinata super conservatione libertatis Luc. Civitatis amplietur & extendatur in totum ad numerum triginta sex Civium Lucanor. computatis in illo numero 12 Civibus supradictis, quibus videlicet addantur 24 alii Lucani Cives, octo pro quolibet Tertierio, de quorum numero quolibet anno XII ex eis vigeant in dicto Baliae officio prout inferius sortientur. Et finito triennio, prima gita reincipiat vires sumere, demum secundà, & postremo tertia, et sic servetur & fiat & robur obtineat ordo praefatus in posterum temporibus successivis. Ita tamen quod in qualibet gita sint & esse debeant, & auctoritate praesentis Consilii adscribantur & adscripti esse intelligantur quatuor de*

numero XII Civium praedictorum originaliter electorum super Balia praedicta. Insuper de ipsorum priori numero eligentes, deputantes & describentes loco quond. Loysii Boccellae de N. XII. Civium praedictorum mortui, Janninum Arnolfini Lucanum Civem. Reservantes sibi Domini et Cives praefati Baliam aliás eligendi et nominandi 24 Cives dictae Baliae supraddendos, octo videlicet per Tertierium, et eos sortiendi et ordinandi prout eis videbitur et placebit. Incipiat autem ordo praefatus cum dicta ordinata Balia tenere roboris firmitatem in Kal. Martii proxime sequuturis, et imposterum successive. Demum dicta die post pusillum Domini et Cives praefati habito inter se colloquio etc. volentes vacare electioni ac nominationi 24 Civium praedictor octo per Tertierium et eos sortiri una cum XII veteribus super dicta Balia prout infra patebit, da-[illegible] de omnibus intra se partito ad pissides et palloctas ut moris etc., et obtento inter eos secreto scrutinio secundum formam statutor. elegerunt atque sortiti fuerunt Cives infrascriptos super Balia praedicta in tribus gitis uno anno dumtaxat pro qualibet earum duraturis pro vice qualibet prout superius expressum est, quorum nomina sunt haec videlicet.

Terziere S. Paolino.

Prima gita. Bartolomeo Nucci — Andrea dal Portico
Gio. Beraldi — Bartolomeo Buzzolini.

Terziere S. Salvatore.

Matteo Cattani — Giacomo Rapondi
Pietro Martini — Gio. Puccini Testore.

Terziere S. Martino.

Nicolao Ser Pagani — Lamberto Coluccini
Dino Guinigi — Buonagiunta Simi.

Terziere S. Paolino.

Seconda gita. Corrado di Poggio — Puccinello Galganetti
Gio. Mingogi — Casino Simi.

Terziere S. Salvatore.

Ser Andrea Bellomi — Simone Boccella
Giusfredo Cenami — Opizo Onesti.

Terziere S. Martino.

Luiso Balbani — Nicolao Pinelli
Guido Arnolfi — Quarto di Quarto ec.

Terziere S. Paolino.

Terza gita.	Francesco Dati	Ser Nicolao Mordecastelli
	Turellino Bonucci	Nicolao Narducci

Terziere S. Salvatore.

Bartolomeo Forteguerra	Giannino Arnolfini
Fredo Martini	Matteo Nutini.

Terziere S. Martino.

Francesco Guinigi	Maestro Gio. di Barga
Gio. Caciajolo	Lando Moriconi.

Nel ricrearsi adunque questo Magistrato non è che fossero levati via e rimossi quei Cittadini i quali occupato l'avevano per circa sette anni, ma soltanto ad essi furono aggiunti in quella carica altri 24 nella maniera e forma divisata poc'anzi. Soffrì più tosto il medesimo una qualche variazione per le circostanze de' tempi nel 1383 quando nel giorno 13 di Agosto di detto anno fu dal numero di dodici ridotto a nove fino però al primo di Novembre dell'anno stesso. (del che nulla il Beverini) *Advertentes* (116) *Civitatem Lucanam Civibus vacuam, Consiliariis destitutam, et multis incommodis circumventam ob lugubrem mortalitatis pestem, XII Cives super conservatione libertatis reducantur ad novem usque ad Kal. Novembris etc.* (117) e venendo alla scelta di questi nove, essa cadette sopra gl' infrascritti *Francesco Dati, Turellino Bonucci, Andrea dal Portico, Giannino Arnolfini, Martino Martini, Gio. Puccini, Giovanni da Barga, Nicolao Serpagani, Lamberto Coluccini.*

A undici però di Novembre si trova rimesso all'antico numero di dodici, leggendosi nel libro delle Riformagioni di quest'anno e giorno, che otto Cittadini componenti quella Magistratura vi erano sempre originarj (118) cioè *Francesco Dati, Gio. Gigli, Bartolomeo Forteguerra, Matteo Cattani, Francesco Guinigi, Nicolao Serpagani, Lamberto Coluccini, Ser Andrea Bellomi,* mancanti altri quattro per morte, e in luogo di questi, (ivi si legge) *in dicto originario numero XII electi fuerunt originaliter Joannes Mingogi, Turellinus Bonucci, Jusfredus Cena-*

(116) Lib. delle Riformagioni di detto anno 1383.

(117) Fu questo il motivo per cui nelle varie subalterne Magistrature al tempo presente si trova minorato il numero de' componenti le medesime, fino poi a formarne Decreto del 17 Decembre 1380 e 11 Agosto del 1383. — In questi anni circa fu tolto affatto l'Officio sopra le strade, affidate le di lui attribuzioni alla Curia del fondaco, e ciò per la ragione accennata.

(118) Altra prova che non era mai stata abolita.

mi, Magister Johannes de Barga, dovendo esser compresi in quelle gite le quali restavano mancanti.

In tal guisa e con questo sistema continuò il Magistrato Conservatore della libertà fino all'anno 1385 quando realmente potè dirsi annullato, e sostituito altro nel numero stesso, ma con diverso titolo, facoltà limitate, e differenti attribuzioni.

Si parlerà della nuova Magistratura dopo avere osservato le premure del Governo nel contenere i sediziosi e tumultuanti ne' loro proprj doveri, nell'aver proveduto alla mancanza degli Offizj, e all'incominciamento di un pubblico Erario per le urgenze impensate e improvise.

Riguardo a' primi, nel 1380 a' 12 di Marzo dal Magistrato Conservatore si concede pienissima facoltà al Pretore di procedere nelle forme di ragione contro tutti quelli di qualunque condizione e qualità si fossero, i quali avessero ardito di parlare, di trattare contro il Governo, e la di lui libertà; (119) *praesens Potestas habeat arbitrium contra omnes et singulas personas cujuscumque conditionis aut qualitatis fuerint, quae obloquerentur, tractarent, committerent, dicerent aut facerent contra bonum et pacificum statum Lucanae Civitatis et ejus libertatem etc.* Trattandosi dipoi degli Ufficj vacanti perchè rinunziati o non accettati, se tanta sollecita cura si dette un giorno il Senato (120) di prender provedimento per i medesimi, non con minor vigilanza s'interessa al presente in quest'oggetto con le facoltà date a XII Conservatori; volendo che per tal fine oltre agli Anziani fosse creata una Deputazione particolare di nove Cittadini per il corso di un anno, i quali non fossero nè del numero degli annunziati XII, nè del Consiglio *del* 36, e ciò per togliere ogni sospetto di aderenza o di genio, *Officia, quae restant reformari, aut reformata et non acceptata fuerunt, debeant reformari per Collegium Dominor. Antianor. et tres Cives pro Tertierio, qui non sint de Numero XII nec de Consilio* 36. Questi Cittadini eletti a' 29 di Decembre del 1380 furono *Lodovico Mercati, Nicolao Pezzini di Poggio, Francesco Birindelli, Giusfredo Cenami, Bartolomeo Micheli, Giannino Arnolfini, Michele Guinigi, Quarto di Quarto, Paolino Salamoni.*

Tra le circonspezioni in fine che ebbero i nostri Magistrati a quei tempi una fu l'instituzione di un pubblico Erario incominciato a' 30

(119) Segno manifesto che vi erano delle discordie tra loro, e vi regnava il mal contento, tanto più che per un determinato tempo si dà facoltà al Gonfaloniere di Giustizia di far chiudere e aprire le Porte della Città a quelle ore nelle quali avesse creduto di farlo per il vantaggio pubblico — lib. delle Riformagioni del cit. anno.

(120 All'anno 1377. accennato di sopra.

di Novembre del 1381 con la sola somma di ventimila Fiorini, ritratti dalla Dogana del Sale, continuando ad accrescerlo in seguito con altre più rilevanti e di maggiore importanza, con Decreto di non potere estrarsi da questo tesoro alcuna quantità di denaro se non per cause gravissime, e con il consenso del Collegio degli Anziani, de' XII di Balìa, e di due Cittadini per Terziere invitati a detto Consiglio. (121)

Dopo aver dato un cenno di questi avvedimenti avuti da' nostri Maggiori per il buon' ordine di Governo prenderò in considerazione, siccome già promisi, il nuovo Magistrato instituito nel 1385 dopo l' abolizione dell' altro de' XII di Balìa. Il medesimo pertanto si può risguardare nel numero de' suoi componenti, nel titolo di cui andava adorno, e nelle facoltà ad esso accordate, e per il tempo della sua durata. Circa il numero de' suoi componenti nessuna diversità s' incontra dall' antecedente. In relazione al titolo, non più si chiamò *Magistrato de' Conservatori della Libertà*, ma sibbene de' *Commissarj del Palazzo*. Per ciò che concerneva la loro autorità, (per il tempo non oltrepassava lo spazio di un anno) avvolgevasi questa intorno agli oggetti di difesa pubblica, di guerre, di custodia della Città e sue Fortezze, senza che però potessero richiamare i banditi nè concedere a' ribelli il ritorno, nè creare alcun Officiale munito di autorità e arbitrio, e con altri limiti nella giurisdizione non conosciuti dal Magistrato Conservatore, come meglio potrà rilevarsi dalla proposta fatta in Senato per questa elezione, e dalle determinazioni de' Senatori sopra la medesima nel modo che segue.

Die 10 *Januarii anno* 1385.

Cum hoc sit quod pro bono pacis et conservatione Status atque libertate etc. multi Lucani cives venerint et exposuerint Collegio Dominorum fore bonum, utile et necessarium providere, ordinare atque disponere super consilio trium gitarum Baliae Lucanae Civitatis etc. pro bono pacis et concordiae omnium Civium, et ad tollenda scandala etc. consulatur etc.

Dominus Bartholomaeus Forteguerra unus ex Consiliariis polito affamine consuluit pro bono pacis et concordiae atque unitate et pacifico statu Civitatis Lucanae, quam Deus sua ineffabili misericordia augeat et conservet, quod auctoritate praesentis Consilii intelligatur et sit sublata,

(121) Lib. delle Riformagioni all' anno 1381.

annullata, irrita et inanis omnis Balia XII super Balia, et cujuslibet gitae illius, et quaelibet alia balia et auctoritas dependens ab ea etc. Sed in praesenti consilio eligantur et electi esse intelligantur quatuor Lucani Cives per Tertierium boni, sapientes et experti, de quibus infra fit mentio, cum quibus vel majori parte quorum D. Antiani possint providere circa adventum socialium hostilium gentium, circa guerram quae moveretur contra Civitatem Lucanam, et circa custodiam Civitatis et Castrorum Luc. Comunis, cum auctoritate expendendi propterea dumtaxat de pecunia Lucani Comunis prout expediens fuerit. Quorum Balia duret a die electionis factae usque ad Kalendas Januarii proxime sequuturas. Et quilibet qui electus fuerit vacet a dicto officio duobus annis a die depositionis officii. Et finito anno praedicto, de Mense Novembris et Decembris eligantur alii XII Cives in generali Consilio cum auctoritate et balia providendi circa praedicta. Et vocentur Commissarii Palatii super bono statu Civitatis. Et in omnibus per eos agendis debeat obtineri victoria per tres ex quatuor. Declarantes etiam quod non possint rebannire bannitos, vel reducere in Civitatem rebelles, vel alium actum facere qui spectet ad aliquod Consilium generale, vel Consilium 36. Et cum hoc, quod virtute dictae Baliae non possit creari in Luc. Civitate aliquis officialis cum balia etc.

A tenore di questo Consiglio, fu decretato su tal proposito con 202 voti affermativi, non ostante 23 in contrario, e dipoi passando alla scelta de' XII Cittadini, cadde questa per la prima volta sopra i Cittadini quì appresso nominati:

Terziere di S. Paolino.

Lodovico Mercati — Gio. Mingogi
Turellino Bonucci — Fasino Boccansocchi.

Terziere S. Salvatore.

Bartolomeo Forteguerra — Bartolomeo Micheli
Giusfredo Cenami — Pietro Rapondi.

Terziere S. Martino.

Maestro Gio. di Barga — Michele Guinigi
Lando Moriconi — Turco Balbani.

Si è detto che questo Magistrato continuava per un anno nell'esercizio del suo Ministero; ma tra non molto lo vedremo ristretto a sei mesi, maggiori però le sue facoltà di quelle accennate fin'ora, con altri cambiamenti a' quali andò sottoposto.

Chiunque prender volesse a trascorrere la storia nostra negli anni che restano del secolo decimoquarto, dovrebbe in fine pur confessare non esserci stato mai tempo nella Repubblica Lucchese, in cui si siano vedute tante mutazioni e sì frequenti nel suo Governo quanto in questi medesimi; talchè sembrato sarebbe esso come ondeggiante nella instabilità, e che si appigliasse a ogni mezzo onde reggersi e conservarsi, cercando le vie tutte per ottenere un sì pregevole intento ad onta delle gelosie e delle invidie e de' malori pestiferi che l'opprimevano al di dentro, inquietato al di fuori da Masnade armate predatrici di sostanze e di averi. E fu così realmente, imperciocchè il variar che faceva di sue Magistrature non potè dirsi in lui un carattere di volubilità e di leggierezza, ma sibbene di prudente condotta servendo alle infelici circostanze de' tempi per custodire, per quanto possibil era, la riacquistata sua libertà. Non giovarono, è vero, le giudiziose misure più volte da esso per un tal fine tentate; ma che per questo? sarà sempre degno di lode nell' essersi affatigato di rintracciarle, dirò ancora meritevole di plauso nel ceder che fece con pace al destino che l' inseguiva.

Ma quali mai furono e quante le variazioni nel Ministero Lucchese, delle quali si è fatta menzione di sopra? Per conoscerle distintamente risovvenga in primo luogo al lettore ciò che si lesse prescritto in ordine a' Comizj da celebrarsi nella elezione degli Anziani. Dovevano questi essere assortiti in tal numero che fosse sufficiente a formare i Collegj decemvirali per il corso di due anni; e così di due in due anni rinnovate le *Tasche* dell' Anzianato. Un tal' ordine venne osservato fino al giorno 6 di Luglio del 1390 quando per il solito biennio scelti, approvati e inclusi i Soggetti per la superiore Magistratura, doveva essere in attività il primo nuovo Collegio, estratto, secondo il costume, nel dì primo di Settembre dell' anno stesso; quindi è che si era proveduto con la medesima a tutto l' Agosto del 1392. Ma che? Nel giorno 16 di Decembre del sopraddetto anno 1390 in un Consiglio generale si propongono le Tasche degli Anziani per anni tre, adducendo per motivo che nell' assortimento de' medesimi per soli due anni non poteva restare inclusa *tutta la meritevole Cittadinanza a quest' Officio*, pretesto però più colorato che vero; imperciocchè altri Cittadini ben degni dell' Anzianato non potevano essere scelti alla detta carica ne' tempi successivi? Se tutta *la meritevole Cittadinanza* fosse stata elevata in una sola volta a tanto onore, chi restava a eleggersi ne' Comizi seguenti? Si dica più tosto che in questi del 1390 del 6 Luglio furono molti de' Cittadini tenuti

fuori avvedutamente per fini particolari del Magistrato degli Anziani ; il che cagionò e produsse quelle querele e lamenti, de'quali parla il Gonfaloniere di Giustizia, *Lando Sartoy* nel detto Consiglio in questi termini, *e noi che ora siamo in quest' Officio, avendone sentito in quest' anno varj e nuovi lamenti, di che si crede fuor di quì noi essere in gran divisione*. Che in realtà così accadesse può dedursi da quanto pronunciato aveva prima il detto Gonfaloniere con le seguenti parole, *advegna che non si debbia, non è però che ne' Consigli quando la Tasca se fatta non abbia di quelli che amano più che un altro o per parentado, o per amistà, o per inganno di mente, il perchè puote essere addivenuto a' Lucchesi l' exclusione di molti, di cui è stato ed è da rincrescere sempre*. Qualunque per altro si fosse la causa di simigliante trattativa, la conseguenza della medesima si fu di decretare la Tasca degli Anziani per tre anni. *Si faccia per levar via ogni sospetto ed ogni incredulità di non far lo bene come si dice, et eziandio per rallegrare e confortare lo cuore de' Cittadini, veggendo loro essere saliti a onore, veggendo l' unità e benevolenza di tutto il Consiglio*. (122)

Si eleggano pertanto (prosegue la deliberazione) 70 Cittadini per Terziere, e questi s' intendano Anziani del Popolo e Comune di Lucca per tre anni da incominciare dopo il termine della Tasca presente, *sint et esse intelligantur Antiani Populi et Comunis Lucani pro tribus annis inchoandis finita vigenti tasca*. Si trova ciò approvato con cento quarantacinque voti affermativi, non ostante quarantatre contrarj.

Non fu tralasciato di stabilire quanto concerneva il buon' ordine nel celebrare questi triennali Comizj. Si vuole in primo luogo che l' elezione de' 210 soggetti, 70 cioè per Terziere sia fatta dall' ultimo Collegio degli Anziani assieme con il Consiglio *del* 36, e di 12 Cittadini invitati per ciascun Terziere, avvertendo che tra detti elettori non possano essere più che due dell' istesso casato o consortato. Per Assortitori, oltre a tre Anziani, siano scelti tre Cittadini per Terziere, (123) nè possano essere questi riassunti a tale officio se non dopo sei anni. È conceduto ad essi di trar fuori da i 210 Cittadini 30 di loro della più giovane età, i quali servano ad esser surrogati a chi per legittime cagioni ne' Collegj mancasse, purchè non siano stati mai Anziani; con dichiarazione altresì che quelli i quali alla fine della presente Tasca non fosse-

(122) Lib. delle Riformagioni del 1390.

(123) Quando la Tasca era soltanto per due anni, gli assortitori erano due Cittadini per Terziere, sempre però con i tre Anziani.

ro stati tratti, succedano e siano Anziani nella seguente senz' altro scrutinio.

Ma se i Collegj Decemvirali erano già assortiti per due anni ne' Comizj del giorno 6 Luglio del 1390 da cominciare nel prossimo Settembre, a che con tanta sollecitudine e fuor di tempo, direi, celebrarne altri, come appunto son quelli tenuti nel giorno 16 di Decembre dell' anno stesso? I Collegj eletti in questi ultimi non dovevano aver luogo soltanto *finita vigenti tasca*, quella cioè ordinata per due anni nel mese di Luglio?

Già fu esposto da me superiormente di qual poco valore esser potevano le ragioni accennate dal Gonfaloniere di Giustizia nel proporre nel dì 16 di Decembre di bel nuovo i Comizj; e adesso converrà palesare i veri motivi che indussero il Senato di quel tempo a celebrarli. Vedo che nel rendergli noti mi allontanerò alquanto dal mio argomento, e parlar dovrò di alcuna parte di Storia, che deesi allo Scrittore degli avvenimenti patrii; ma pure mal tornerebbe a discorrere sopra un simigliante operato senza che illustrata fosse la situazione politica della Città nostra negli anni di cui si ragiona.

Sono palesi nella Storia nostra le dissensioni, anzi le perniciose discordie che passavano tra la famiglia *Guinigi* per una parte, e i Rapondi, i Forteguerra, i Moriconi, i Volpelli, i Nutini e i Ronghi per l'altra, originate da qualunque siasi cagione. Fu creduto che con l'abolizione del Magistrato conservatore della libertà, e molto più con la morte del tanto benemerito Cittadino della Patria Francesco Guinigi (oggetto di gelosia e d'invidia per le sue rare prerogative) (124) fossero restate spen-

(124) La sua morte seguì nel giorno 5 di Giugno dell'anno 1384. Delle sue doti e de' suoi pregj parlano i nostri Annalisti, = Gio. Battista Sosti = e = Bartolomeo Beverini = dal quale riporto la sostanza del di lui elogio ne' seguenti termini, *fuit in illo viro* (in Francesco Guinigi) *quicquid ad unius non modo familiæ, sed etiam Reipublicæ felicitatem, virtus et fortuna conferre potest. Ingenium excellens, bonisque artibus excultum quantum rudis ætas pati poterat; prompta facundia parvæ etiam sapientiæ adiutrix, quæ maxima in illo erat. Mores mistura Comitatis graves ut idem Nobilitati, idem Populo acceptus esset. Sed Caritate apud Vulgus vincebat, cui minor alienæ gloriæ invidia; cujus amores, benigne appellando, alios consilio, alios re juvando, sibi Reique publicæ conciliabat. Idem recti iustique cultor; libertatis primum auctor dein custos: cui adversum Tyrannidis insidias tuendæ non vigiliis, non laboribus, non auro aut vitæ pepercit, nec solum coram, sed etiam in posterum providentiâ. Funus solemni officio celebratum, cui ex S. C.* (*quod nemini privato contigit*) *duo ex Decemviris interfuere. Tota præterea Civitate in exequiarum pompam effusâ; non alio vultu animoque quam si publicus parens efferretur. Senatus certe exquisitis verbis, liberatorem Civitatis, Patrem Patriæ, virum inclytum æternumque memorandum appellavit. Laudatus est a Joanne Civitatis Antistite* = esser poteva Giovanni Terzo de' Salluzzi di Fucecchio dell' Ordine de' Minori, rimettendomi però a

te le inimicizie e le gare tra le dette Famiglie; ma sopite soltanto poterono dirsi e non estinte. Si riaccesero appunto per motivo de' Comizj tenuti nel 1390 nell'anzidetto giorno del sei di Luglio, ne' quali nessun riguardo si ebbe a Rapondi e agli altri di loro seguito: e l'istesso Bartolomeo Forteguerra fu posto tra i surrogati, *quos eo tempore etrusco sale a diminuto honore contumeliose appellabant* SPICCINATI, dice il Beverini. Venne il tutto riferitò da uno degli Assortitori, cioè da Bonagiunta Schiezza, persona Nobile e di antica Famiglia, senza curare di essere uno spergiuro. Questo bastò perchè il Forteguerra con gli altri del suo seguito si desse tutta la premura di annullare le Tasche già fatte nel Luglio, e che altre si sostituissero in vece loro.

I mezzi che esso tenne per riuscire nell'impresa saranno di argomento allo Storico; mentre io esponendo puramente il fatto, rendo per tal via ragione del motivo onde proposti furono nuovamente i Comizj nel Consiglio generale nel giorno 16 di Decembre dell'anno stesso 1390, e perchè il sopraddetto Gonfaloniere di Giustizia *Lando Sartoy* dovette venire nella determinazione di annunziarli ne' termini di sopra espressi, a riguardo solo della quiete pubblica e della pace comune.

Se riuscì al Forteguerra di ottenere la nomina de' nuovi Anziani per anni tre con 30 aggiunti, non gli avvenne però di vedere dichiarati nulli i Comizj antecedenti, mentre essi dovevano aver vigore fino al termine dell' ultimo Collegio contenuto in quelli, *finita vigenti Tasca*. Ciò nonostante per assicurarsi della detta nomina, e ripromettersi della scelta de' soggetti già seguìta, si adopra nel Consiglio generale del 29 di Marzo del 1391 per l' assortimento de' nominati; per il che constituita venne una Deputazione di suoi partitanti, i quali disponessero sopra quest' oggetto quanto sembrato gli fosse più opportuno. La medesima fu composta di tre Cittadini, *Pietro Gentili*, *Forteguerra de' Forteguerri* (125)

chi parlerà dottamente e fondatamente della Cronologia de' nostri Vescovi = *Qui ut honestissimus ita et in Urbe eloquentissimus erat: qui una cum universis Sacrorum hominum ordinibus ducendo Funeri interfuit. Conditus est in majorum sepulchro ad D. Luciæ Ædem carminibus scriptisque et tunc recenti, et post longiquâ jam beneficiorum memoria celebratus.*

(125) Fratello esso di Bartolomeo era Gonfaloniere nel Bimestre di Novembre, e Decembre dell' anno 1386. allora quando nel dì 24. del detto ultimo mese ebbe l' onore insieme con tutto il Collegio di ricevere per entro a queste mura Urbano Sesto Papa. Volle questo Pontefice nella notte del S. Natale celebrare in S. Martino la gran Messa Pontificale, la di cui funzione descrive il Beverini con le poche seguenti parole:

Quamquam labore viæ faticatus (Urbano Sesto) *in Basilica* (nella nostra Cattedrale) *nocturnis vigiliis interfuit; sacrisque solenni ritu operatus est, adstantibus circa Tribunal Decemviris, quorum Princeps Forteguerra ea omnia Sacrificanti Pontifici præstitit quæ præsentes Reges Augustosque Summo Sacerdoti præstare mos est*. Rammenta questo Scrittore la benignità e gentilezza del Pontefice nel regalare in questa oc-

e *Matteo Nutini*. Questi prescrivono varj regolamenti da osservarsi nell' assortire e ordinare le Tasche degli Anziani per tre anni. E perchè quanto stabiliscono sembra una specie di Statuto veramente particolare di sistema amministrativo, perciò non credo potermi dispensare dal riportarlo in questi fogli come si trova descritto ne' libri delle Riformagioni. (126) Dopo avere adunque risoluto che l' assortimento de' Collegj Decemvirali per anni tre segua nel Decembre del presente anno 1391, decretano come appresso circa la maniera di eseguirla. » Osservate le va» cazioni de' Parentadi e de' tempi indutte dallo Statuto, prima e prin» cipalmente del numero degli Anziani vinti nel Consiglio di Decembre » si facciano nove Polize, sortite per li detti tre (*Pietro Gentili*, *For» teguerra de' Forteguerri* e *Matteo Nutini*) e tre Anziani, e con i Cit» tadini assortitori, (esser dovevano tre per Terziero, così essendo sta» to determinato nel Consiglio del 29 di Marzo) nelle quali siano scritti e » notati nove Anziani e un Gonfaloniere di Giustizia per ciascuna Poli» za, cioè tre Anziani per Terziere, e un Gonfaloniere di Giustizia; » sicchè de' nove Gonfalonieri che furono nelle dette Polize, tre siano » del Terziere di S. Paolino, tre di S. Salvatore, e tre di S. Martino; » e questi tali nelle dette Polize scritti siano gli Anziani e Gonfalo» nieri per i primi 18 mesi, e si mettano in un bussilo e si chiami » il primo bussilo de' primi 18 mesi.

» E dipoi si assortiscano le altre nove Polize per i secondi 18 mesi, » e si mettano nel secondo bussilo, e si chiami il bussilo degli ultimi » 18 mesi.

» Fatto questo si prendano quelle del primo bussilo de' primi 18 » mesi, e mettansi in pallotte di cera tonde quanto si può, e di una » medesima grandezza, grossezza e peso, e ciò fatto si rimettano nel » detto primo bussilo; e dipoi distintamente senza mescolare si mettano » in simili pallotte di cera quelle Polize del secondo bussilo degli ul» timi 18 mesi.

casione al Gonfaloniere il cappello rosso e lo stocco con il pomo di argento, dicendo, *quo tempore Pontifex ut Rempublicam honore augeret, pileum purpureum, ab interiori parte pretiosis pellibus contectum, Aquilâque ex margaritis (quod Urbani gentile signum erat) distinctum; ensemque cum argenteo capulo, baltheum purpureum aureis aquilis subinde distinguentibus, ut mos ejus noctis habet, consuetis ante cærimoniis inauguratum, Principi Forteguerræ dono dedit. Quæ nunc quoque a nobili puero prætextato, procedenti in publicum Principi præferuntur.*

(126) Anno 1391 20 Giugno.

» E acciò si abbia notizia de' Terzieri ordinarono che tutte quelle » Polize dove sono i Gonfalonieri di S. Paolino siano in pallotte di cera » bianca, quelle di S. Salvatore in cera vermiglia, e quelle di S. Mar- » tino in cera verde.

» Del resto degli altri Anziani, che avanzano, che sono ed esser den- » no secondo la forma del Consiglio di Decembre 10 per Terziero, li » quali denno succedere in luogo degli Anziani morti, assenti, infermi, » ordinarono che si facciano piccole Polize, e si scriva uno solo per Po- » liza, delle quali piccole Polize così scritte, piegate e sigillate si metta » la metà in una borsa, che serva al primo bussilo de' primi 18 mesi; » e l'altra metà si metta in un' altra borsa, che serva al secondo bus- » sile degli ultimi 18 mesi. E che in ciascuna delle ditte borse ne sia » 5 per Terziero, o meno nella ditta prima tasca de' tre anni, se meno » vi se ne trovassero per i morti.

» E per notizia delle dette Polize poiche saranno sigillate e piega- » te, cioè di qual Terziero sono, si segni o scrivasi su quelle di ciascun » Terziere lo nome del Santo del suo Terziere.

» E se caso fosse che tratte tutte le Polize dell' Anzianato del pri- » mo bussilo de' primi 18 mesi vi avanzassero degli altri Anziani scritti » nelle piccole Polize delle dette borse, che denno succedere a morti, » assenti e gravemente infermi, quelli tali che così avanzassero si deb- » bano senza vederli o dissigillarli mettere nella seconda borsa delle pic- » cole Polize per succedere insieme con quelli della borsa al mancamen- » to del secondo bussilo degli ultimi 18 mesi. Et e converso se man- » cassero le piccole Polize della prima borsa si debbano prendere di » quelle della seconda borsa, sicche l'officio dell' Anzianato sia servito.

» E se al fine della detta Tasca di tre anni avanzassero le ditte Polize » piccole, quelli tali che scritti vi saranno rimangano nel grado e sta- » to che dispone lo detto Consiglio tenuto nel mese di Decembre pre- » detto.

» La estrazione veramente della detta Tasca di tre anni così sorti- » ta, quando sia tempo si faccia in questo modo cioè, che finita or- » dinariamente la vigente Tasca nel mese di Agosto del 1392, nel gior- » no usato e ordinato, e non innanzi, si debbia nel nome di Dio co- » minciare a cavare e a trahere alla presenza de' Signori e del Consi- » glio *del* 36 dal primo bussilo de' primi 18 mesi l'Anzianato per i » mesi di Settembre e di Ottobre del 1392, prendendo le pallotte di » cera bianca dal ditto primo bussilo, e messe e revolute in un ba-

» cino, per un Fanciullo vergine ed innocente alla presenza de' detti Si-
» gnori e Consiglio si prenda una delle dette pallotte in adventura, e
» quella consegni nelle mani del Cancelliere, e riposte l'altre nel luo-
» go loro ordinato e richiuse, quella tal pallotta si pubblichi & apri
» nella Ringhiera al modo usato, e quelli tali quivi scripti s'intendano
» essere e siano Anziani e Gonfaloniere di Giustizia per i detti mesi.
» E così si proceda poi alla estrazione di due in due mesi, e al modo
» ditto, prendendo e cavando a ventura la pallotta del Gonfaloniere del
» Terziero a chi tocca, succedendo l'uno Gonfaloniere dell'uno Terzie-
» re all'altro ordinatamente al modo usato.

» Dichiarando e fermando che mai dal secondo bussilo degli ulti-
» mi 18 mesi nessuno Anzianato o Poliza si possa ne debbia trahere fin-
» che il primo bussilo de' primi 18 mesi cavandosi ordinatamente non
» sia vuoto.

» E se alcuno di detti Anziani così tratti non si potesse avere per
» cagione di morte, absentia o grave infermità, allora e in tal caso se-
» condo la forma degli statuti si debbia cavare in avventura in luogo
» di tal mancamento uno o più secondo che mancassero, di quelli che
» furono scritti nelle piccole polize delle borse, prendendo e cavando
» delle piccole polize del Terziere ove tal mancamento fosse.

» Delle Tasche dell'Anzianato, che veramente con la grazia di Dio
» si faranno per i tempi dopo la dicta de' tre anni, le quali dissero e
» dichiararono sempre doversi fare per l'ultimo Collegio delle Tasche che
» furono per i tempi, lo qual Collegio è sempre di Luglio e di Agosto,
» nel quale è il Gonfaloniere di S. Martino con quel modo e ordine che
» si dichiara per lo Consiglio generale tenuto di Decembre passato, lo
» sortimento e l'imbussilamento in ogni sua parte si faccia nel modo so-
» pra dichiarito, e per quelli sortitori che quel Consiglio dispone.

» L'estrazione di tutte le Tasche si debbia fare in avventura nel mo-
» do detto di sopra.

» E acciò che l'imbussilare proceda senza sospicione dissero e dichia-
» rarono che quest'atto dello imbussilare si faccia per i detti sortitori al-
» la presenza del Collegio degli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia che
» in quei tempi saranno. »

Et praedicta omnia, vigore dictae commissionis in eos factae prae-fati Petrus Gentilis, Forteguerra de Forteguerris, et Mathaeus Nutini communi concordia et pari consensu ex omni auctoritate eis attributa a Consilio generali supradicto, et omni modo, via, jure et forma quibus

magis et efficacius potuerunt, deliberaverunt, ordinaverunt servari in omnibus et per omnia prout superius scripta sunt. Reservantes eis auctoritatem et baliam declarandi si qua dubia circa praemissa orirentur etc.

Actum Lucae in Palatio habitationis et residentiae Magnificor. Dominor. et Vexilliferi justitiae Populi et Comunis Lucan. in sala superiori et Magna etc. praesentibus etc. A tenore di quanto venne ordinato intorno al tempo di dovere assestare e disporre i Collegj degli Anziani per tre anni, e al numero degli Assortitori per quest' oggetto, si procede nel giorno 26 di Decembre del 1391 alla detta opera. Primieramente adunati i Decemviri nel locale della loro solita Residenza, *cognoscentes*, dicono, *advenisse tempus in quo Tasca Antianor. Luc. Comunis pro tribus annis facta die* 16 *Decembris* 1390 *debet associari, seu de ipsa debet fieri sortitio juxta deliberationem factam anno* 1391 *die* 20 *Junii proxime praeteriti per Petrum Gentilis, Forteguerram de Forteguerris et Mathaeum Nutini, volentes procedere ad electionem et nominationem sortitorum etc.* eleggono in quest' uffizio i seguenti Cittadini.

Del N.° degli Anziani.

Terziere S. Paolino. Gio. Domaschi.
Terziere S. Salvatore. Giacomo Coluccini.
Terziere S. Martino. Pietro Tegrimi.

Del N.° de' Componenti il Consiglio celebrato il dì 16 *Decembre* 1390.

Terziere S. Paolino.
Gherardo Ser Bianconi, Bartolomeo Buzzolini, Ser Giacomo Domaschi.
Terziere S. Salvatore.
Giusfredo Cenami, Pietro Rapondi, Luiso Tadolini.
Terziere S. Martino.
Dino Guinigi, Lando Moriconi, Nicolao Serpagani.

Dipoi uniti questi con i tre sopraddetti Deputati in Palazzo nell' appartamento del Gonfaloniere di Giustizia, *sibi invicem consentientes.... matura deliberatione sortiri incoeperunt dictam Tascam, et tandem sine alia diversione, praeterquam ad actus necessarios substentandae vitae, de die in diem continuando, die* 29 *Decembris praedicti ipsam Tascam foeliciter sunt sortiti, et ipsa eádem die plicatis brevibus et positis in pal-*

loctis de cera juxta mentem reformationis et deliberationis factae dicta die 20 Junii, ipsae palloctae positae fuerunt in pixidibus in praesentia Collegii Dominor. et Vexilliferi et ipsorum Civium, necnon Domini Lucani Potestatis, et deinde in capsa in qua solent poni et conservari Tascae Dominor. positae fuerunt et concorditer collocatae.

Potrebbe essere sufficiente quanto è stato annunziato relativamente a' cambiamenti che seguivano in questi anni nella amministrazione Lucchese, de' quali n' era stata dimandata ragione. Ma pure non è il solo riferito argomento, che ci dia notizia delle variazioni accadute nelle Magistrature della nostra Repubblica ne' tempi presenti; altri ce l'additano e le dimostrano.

Si videro i Commissarj del Palazzo continuare nell'esercizio della loro Autorità per il corso di un'anno; ma nel giorno 9 di Decembre del 1390 (anno fatale per le alterazioni politiche del Governo) si vogliono a tre mesi nella maniera che segue.

Si eleggano (così fu il Decreto) dodici Cittadini per Terziere, i quali mai siano stati nella carica di Commissarj di Palazzo, e i loro nomi si scrivano in tante schedule, e poste esse in tre Urne, 12 di un Terziere in un' Urna, e così dagli altri due Terzieri. Siano prescelti inoltre 4 Cittadini per Terziere pratici del Governo, e che molti di loro abbiano già occupato il posto di Commissarj del Palazzo; e i nomi loro parimente si scrivano in altre schedule, e poste esse pure in un' Urna da per se. Dipoi di tutti questi si formino a sorte 4 gite, in ciascuna delle quali siano tre per Terziere del N. de' 12 di ogni Terziere, e uno per Terziere de' 4 già imbussilati per Terziere. Ciascheduna delle gite in tal guisa assortite ed estratte servir deve per tre mesi soltanto. Ecco la deliberazione fatta su questo proposito ne' termini stessi con cui si trova espressa negli Atti del nostro Governo.

Die 9 Decembris 1390.

Auctoritate praesentis Consilii infrascripti XII Lucani Cives per Tertierium qui numquam fuerint ad officium Commissariorum scribantur sigillatim in brevibus, et sic scripti et plicati ponantur in tribus pixidibus, videlicet quilibet de uno Tertierio in una pixide de per se, et infrascripti etiam quatuor Cives per Tertierium qui sint practici et experti in negotiis Reipublicae, et quod plures ex eis jam fuerint Commissarii similiter sigillatim in brevibus describantur, et imbussolentur de per se. Et deinde

ad fortunam de omnibus fiant quatuor gitae, in quarum qualibet sint tres per Tertierium de N. XII per Tertierium et unus per Tertierium ex quatuor per Tertierium; ita quod in qualibet gita sint aliqui practici et experti. Quarum gitarum prima quae sic extrahetur, sint Commissarii Palatii super bono statu Civitatis cum auctoritate et officio Commissariis attributis pro primis tribus mensibus anni 1391, et secunda gita sit pro secundis tribus mensibus, et tertia gita pro tribus tertiis mensibus, et quarta gita pro quartis tribus mensibus.

Negli Atti stessi del Governo si trovano nominati i Cittadini addetti a questo Ministero e sono

Terziere di S. Paolino.

Alemanno Saggina, Nicolao di Simone, Nicolao Ser Dini, Gio. Ganghi, Franceschino Buzzolini, Nicolao Bambacari, Agostino Puccinelli, Gio. Gigli Pannaro, Stefano di Poggio, Michele Brancaleone, Gio. Campucci, Gio. Domaschi.

Terziere S. Salvatore.

Gio. Cinacchi, Gio. Genovardi, Gasparo Stiatta, Gio. Cionelli, Giacomo Nutini, Michele Gregorj, Giacomo Coluccini, Michele di Leone, Nicolao Sartoy, Francesco Orselli, Nicolao Toringhelli, Francesco Martini.

Terziere S. Martino.

Berto di Quarto, Raffaello Tegrimi, Nicolao Provenzali, Nicolao Puccinelli-Bandini, Giacomo Gratta, Gio. Cardellini, Ciuchino Avvocati, Camporo Parpaglioni, Gio. Testa, Gio. Berrettani, Fedocco Scortica, Gio. Fiammi.

Erano questi i XII per ogni Terziere. Succedono i IV per Terziere, cioè

Terziere S. Paolino.

Nicolao Ceccorini — Nuccino di Giovanni
Andrea dal Portico — Castruccio Saggina.

Terziere S. Salvatore.

Gio. de' Maurini — Forteguerra de' Forteguerra
Martino Arnolfini — Giacomo Ronghi.

Terziere S. Martino.

Lazzaro Guinigi | Nicolao Pinelli
Turco Balbani | Dino Moriconi.

Quanto avvenne di alterazione e di cambiamento nel ministero de' Commissarj del Palazzo, altrettanto soffrì a quei giorni l' offizio e la carica de' Condottieri. Non fu più essa qual si lesse descritta alla pag. 51 di questo secondo volume di memorie, ma come si trova registrata nel libro delle Riformagioni, (127) da dove riporto io quì i precisi termini.

» Li presenti Signori Anziani e Gonfaloniere di Giustizia del Popo-
» lo e Comune di Lucca con quello numero di Cittadini ch' al presente
» Consiglio parra, in secreto scrutinio a bussoli e pallocte se legano
» ventiquattro Cittadini come a loro parra, li quali diligentissimamente
» sortiti in sei polise, cioè quattro per polisa in questo modo, che in
» una polisa siano due del Terzieri di *S. Paolino* e uno di ciascuno de
» li altri Terzieri. Nel altra due del Terzieri di *S. Salvatore*, & uno di
» ciascuno delli altri Terzieri. Et ne laltra polisa siano due del Terzieri di
» *S. Martino*, & uno di ciascuno de laltri Terzieri, e così sassortiscano
» siche ciascuno de Terzieri abia suo dovere. Si mettano in pallocte di
» cera differenti siche si cognoscano le pallocte ch' hanno due Conductieri
» di uno Terzieri ne la polisa da laltre degli altri Terzieri. E così sortiti e
» messi in pallocte si repognano in ne luogo ordinato, & intendansi Con-
» ductieri per un anno proximo che de seguire cominciando in Kalende
» Ferrajo proximo. Et da poi a tempi devuti cioe, octo dì avanti la fine
» del officio vigente si tragano in aventura come Dio ne concede, tra-
» hendo prima un officio di quelli del Terzieri di *S. Paolino* che ae
» du Condoctieri di quello Terzieri. Secondariamente &c......... con
» questo intellecto che lo primo officio che si trarra di Ferrajo & Mar-
» zo proximo sintendino Conductieri etiandio per lo resto ch a questo
» presente mese avanza. Dichiarando che ogni altro offizio che da poi
» si trahera duri solamente due mesi.

Viene ordinato in seguito, che per gli Anziani del bimestre di Gennajo e Febbrajo di ogni anno dentro il giorno venti del detto mese di Gennajo insieme con i Condottieri di quella Tasca ch' è per finire si elegga la nuova Tasca e si assortisca de' 24. Cittadini per l' anno avvenire; avvertendo che nessuno de' Condottieri di un anno possa esser riassunto al

(127) Anno 1392 24 di Gennajo.

detto offizio nel seguente. Tutto questo fu approvato dal Consiglio Generale con cento trentasei voti affermativi, non ostante 15 in contrario.

Secondo l'autorità conceduta agli Anziani dal sopraddetto Consiglio, essi unitamente a quattro Cittadini per Terziere da loro eletti procedettero nel dì 26 di Gennajo alla scelta de' 24 soggetti, i quali dovevano essere Condottieri nel corso di un anno, e furono nominati:

Terziere S. Paolino.

Castruccio Saggina, Giò. Galganetti, Torellino Bonucci, Andrea dal Portico, Gio. Mingogi, Nicolao Ser Dini, Gerardo Burlamacchi, Franceschino Buzzolini.

Terziere S. Salvatore.

Giacomo Ronghi, Piero Rapondi, Nicolao Onesti, Michele Leoni, Giusfredo Cenami, Gio. Malizardi, Gio. Landucci Bernardi, Forteguerra de' Forteguerri.

Terziere S. Martino.

Pietro Ugolini, Camporo Parpaglioni, Bartolomeo Balbani, Pietro Tegrimi, Lazzaro di Francesco Guinigi, Ciuchino Avvocati, Nicolao Serpagani, Gerardino Benettoni.

Quos electos, et nominatos, soggiunge il citato pubblico libro, *statim, concorditer sortiti fuerunt, ipsosque in palloctis de cera primo in apodixis descriptos posuerunt, videlicet apodixas quae habent duos Conducterios de Tertierio S. Paulini in cera alba, apodixas quae habent duos Conducterios de Tertierio S. Salvatoris in cera rubea, et apodixas quae habent duos Conducterios de Tertierio S. Martini in cera viridi. Quibus peractis fortuitu extraxerunt unam ex palloctis albis in qua sunt duo Conducterii pro Tertierio S. Paulini, quorum officium durat usque ad Kal. Aprilis proxime futuris, cujus quidem apodixae tenor talis est:*

Conducterii Luc. Com.

Castrucius Saggina	*Johannes Galganetti*
Jacobus Ronghi	*Petrus Ugolini.*

Tutte queste mutazioni per il breve corso di tempo succedute nelle respettive constituite Autorità Lucchesi, perchè nate e mosse da spirito di partito, (128) non poterono avere lunga durata, sicchè esser non dee maraviglia sè presto si videro annullate e via tolte da una bene intesa Amministrazione.

Ridirà la Storia a qual segno giungessero le inimicizie tra la famiglia *Guinigi*, e l'altra principalmente del *Forteguerra*, del che si fece menzione di sopra, e terminate alfine, ma con la rovina di questa, (129)

(128) Altre ne vedremo in seguito, ma originate soltanto dalla circostanza de' tempi.

(129) Sono manifeste nella Storia Lucchese le pretensioni sediziose di *Bartolomeo Forteguerra* fatte proporre al Senato nel dì 7 Maggio del 1392 = Gio. Battista Sesti, citando il Tucci = dal di lui fratello *Forteguerra de' Forteguerri* Gonfaloniere nel bimestre di Maggio e Giugno. Riporto io qui soltanto la sostanza e il compendio delle medesime ridotto a tre Articoli.

I. Si annulli il Collegio di Luglio e Agosto (del detto anno) dove essere dee Gonfaloniere *Lazaro Guinigi*, e si dia principio alla Tasca de' tre anni, (di cui si è fatta memoria di sopra) o diversamente si scelgano dieci Cittadini i quali sopraintendino a quel Decemvirato, abitando in Palazzo.

II. I Condottieri si diminuiscano di numero, in maniera che in vece di sei siano tre.

III. Si disarmino tutti i Militari che fino allora erano stati addetti alla difesa pubblica, = erano questi esteri presi a soldo dalla Repubblica fino dal 1373, de' quali parlando il Beverini, dice, *conducta C. loricatorum equitum turma quos ab hirsutis Galearum jubis barbatos appellabant; ac praeterea CCXX. ballistariorum ac totidem scutatorum manu*. = e in vece loro venga eseguito quest' officio dalla Gioventù Civica sotto i respettivi Gonfalonieri e Bandiere.

Non molto si dovè questionare sul primo articolo rigettato di subito da quei Padri come opposto alla pace e alla concordia de' Cittadini; e perchè era contrario a tutte le Leggi il far quell' ingiuria a Lazzaro Guinigi. Tanto più che per Decreto del Senato gli accennati Comizj per due anni dal giorno 6 di Luglio del 1390 dovevano essere invariabili.

Intorno al secondo fu risoluto non dovessi senza gravissima causa mutar quello che con tanta circospezione era stato dagli ultimi riformatori prudentemente stabilito. Nulladimeno per render pago in qualche modo il partito Forteguerriano si consenta che i Condottieri dal numero di sei si riducano a quattro; e così in realtà fu fatto conforme si è potuto osservare di sopra.

Relativamente a Militari, dissero non esser cosa giusta togliere le armi a chi aveva fino allora ben servito la Repubblica: nè cosa prudente, e molto meno sicura il metterle in mano al Popolo.

Disciolta l'adunanza, senza che nulla aderito si fosse alle presentate proposizioni, irritati vie più gli animi non tardarono i Forteguerra e i Rapondi di venire alle armi contro i Guinigi. Il giorno memorabile per sì funesto caso fu il 12 dell' accennato mese di Maggio, quando dalle respettive abitazioni partitisi i Rapondi e Guinigi con il loro seguito per occupare la pubblica Piazza, s'incontrarono alla Torre del *Veglio*, (sulla Piazza di S. Salvatore) un dì de' Bernardi; ed ivi attaccata la mischia tanto combatterono insieme, finchè piegata la vittoria a favore de' Guinigi, si dettero i Rapondi alla fuga, con la morte, tra gl' illustri soggetti del lor partito, di Giacomo Domaschi e Nicolao Dombellinghi.

In quel furore e commovimento orribile della Città, entrati molti a forza nel Palazzo Decemvirale, e presa la Bandiera o Gonfalone del Popolo, fu questi portato e consegnato a Lazzaro Guinigi. Gli Anziani spaventati erano fuggiti, e il Gonfaloniere Forteguerra impaurito stava chiuso nel suo appartamento, quando alcuni de' più temerarj ed arditi sforzate le porte, reclamando invano Lazzaro Guinigi da tanto eccesso, senza riguardo alla suprema dignità e alla Maestà del Principato, con più ferite l' uccisero e gettarono il

mentre io esporrò le premure del nostro Senato nel riordinare lo stabilimento Repubblicano, dalle dissensioni e dalle discordie non poco sconvolto. Dopo la morte violenta del Gonfaloniere Forteguerra de' Forteguerri sostituito in quella carica per opera di Lazzaro Guinigi *Martino Arnolfini* uno degli Anziani di quel Collegio, questi nel Consiglio Generale o Senato dimandando la facoltà di proporre tutto ciò che avesse creduto opportuno, espose l' urgenza e la necessità di un Magistrato ossia Balìa composta di 24 Cittadini, otto per Terziere, appresso i quali si ritrovasse tanta autorità quanta era quella dell' istesso Senato, dovendo insieme con gli Anziani rimettere in buon' ordine il sistema amministrativo della Repubblica. La proposizione da esso fatta è ne' termini seguenti riportati da me a questo posto perchè sia conosciuta la situazione del Governo in quei giorni della nostra Patria. Dice adunque il Gonfaloniere di Giustizia, (130) » Clarissimum est nec longa verborum persuasione » est opus, oculatissimi Cives, quantâ cum pace quantâque cum concordiâ & unitate Lucana Civitas a viginti duobus mensibus (131) retro fuerit, mediante Civium virtute & opibus, gubernata. Nam non solum ipsius celebrandi regiminis felicitas intra Tusciam sed per Italiam, » & ad exteras usque nationes redolebat. Mirabantur cuncti qualiter » tam parva Civitas intra tot potentissimos populos & tam claras potentias posita in tanta libertate & tam tranquillo & pacifico statu se » gubernaret & regeret. Sed nihil mirabile, nihil novum cum id totum » a Civium concordia & unitate processerit, qua juxta sapientum sententiam parvæ res crescunt, & maximum imo incredibile suscipiunt incrementum. Quid autem a viginti duobus mensibus citra ex divisione » atque discordia, quibus & regna ruunt, & res etiam maximæ dilabuntur, in hac Civitate contigerit apertum est & omnibus manifestum. » Nam ipsa Civitas, quæ primo tantæ caritatis & unitatis vinculo ligabatur, ut quibuslibet audientibus stupor esset, ut facillime quibuscum-

di lui cadavere dalle finestre. = Gio. Battista Sesti Annali Luc. lib. 4 e Bartolomeo Beverini lib. 8 Annal. = tutto che il Tucci pretenda di asserire che l' uccise l' istesso nominato Guinigi. =

Bartolomeo Forteguerra fratello del fu Gonfaloniere, principale autore di tanto sconvolgimento, tratto fuori dalla Chiesa di S Frediano dove si era nascosto, per sentenza del Pretore fu condannato a morte.

Le circostanze tutte di questi tetri e atroci avvenimenti saranno descritte dall' Autore della Storia Lucchese, mentre io ne ho dato soltanto un semplice cenno perchè s' intenda il motivo della forte ed energica allocuzione fatta da *Martino Arnolfini* al Senato, e della cagione per cui venne constituito nella Città nostra un nuovo ordine Amministrativo.

(130) Lib. delle Riformagioni anno 1392 a dì 15 di Maggio.

(131) Ha relazione a' Comizj tenuti nel dì 6 Luglio 1390.

» que imminentibus periculis optimo atque salubri consilio provideret,
» ut indifferenter sine personarum acceptione omnibus justitiam ministra-
» ret, in tantam animorum diversitatem devenerat, imo verius discordiæ
» rabiem & furorem, ut etiam quæ pro re publica optima & salubria
» videbantur, privatis affectibus antepositis non possent sicut expediebat
» in Consiliis obtineri. Substinebat tamen honorem Civium patientia, &
» ne veniretur ad arma, quæ sine periculo tractari non possunt, multa
» in ipsa re publica contra mentes & eorum conscientias permittebant.
» Sed invalescente pravorum conatu, qui eorum detestandis opibus Civi-
» tatem & Comitatum in ruinam & excidium deducebant, tandem neces-
» sarium fuit immedicabile vulnus ense recidi, ne sinceras partes infi-
» ceret. Ventum est itaque ad arma, & quanta fuerit his diebus pro-
» ximis in populo concitatio & tumultus non sine timore referimus. Quid
» autem in tanta tumultuatione sit actum referre non expedit, cum sit
» omnibus manifestum. Sed cum tum propter præteritas discordias, qui-
» bus nisi salubri fuisset provisum remedio, jugum servitutis perpetuum
» attulissent, tum propter mutationem & innovationem ordinamentorum
» jam pluribus exactis mensibus sæpissime factorum, tum demum pro-
» pter novitates & tumultus, quibus ipsa Civitas armorum gentibus plena
» subjacuit necessarium sit & utile providere circa reformationem Civitatis
» & Comitatus, necnon circa conservationem pacifici & popularis status ac
» libertatis Civitatis Lucanæ, ne futuris temporibus ad simile periculum ve-
» niatur, & ut omni tumultu composito, ipsâque Civitate salubriter re-
» formatâ, & cæteris omnibus ita dispositis, quod nedum opera sed con-
» ceptus & verba, pravis & detestandis hominibus ac nova tentantibus
» abscidantur, possint Cives quibus unitas placet, eorum mercantiis &
» artibus indulgere, possit semper sine pertinacia & animorum diversi-
» tate rei publicæ provideri, videtur providendum quod Domini Antia-
» ni, Vexillifer justitiæ populi & Comunis Lucani eligant sex vel octo Lu-
» canos Cives per Tertierium, de quibus eis videbitur, cum quibus vel
» majori parte quorum habeant omnem auctoritatem, potestatem & ba-
» liam & liberum ac generale plenum & absolutum arbitrium & merum
» & mixtum Imperium, & illam & illud & tantam & tantum quan-
» tam & quantum habet præsens & ipsum Consilium generale in pro-
» videndo, ordinando, deliberando, reformando, statuendo & compo-
» nendo tam de novo, quam in jam statuta & reformata mutando,
» corrigendo, addendo & limitando. Et regimina & officia dictæ Civitatis
» ejusque Comitatus, Fortiæ & districtus omnia vel aliquod eorum seu

» partem eorum totiens quotiens eis videbitur & placebit eligendo, mu-
» tando, corrigendo, reformando & de novo dando & prout eis videbi-
» tur & placebit pro bono pacifico & tranquillo statu & populari ipsius
» Civitatis ejusque Comitatus, Fortiæ & districtus, & pro conservatione
» libertatis dictæ Civitatis & Comitatus & bona custodia tam ipsius Ci-
» vitatis quam Castrorum et Territorii.

» Ac etiam habeant auctoritatem baliam & arbitrium supradictum in
» expendendo & etiam donando de pecunia & avere & bonis mobilibus
» & immobilibus Lucani Comunis totiens quotiens, & in illa quantita-
» te & summa de qua eis videbitur & placebit, in causa & causis & in
» casu & casibus quos utiles putabunt pro conservatione dicti pacifici
» status & libertatis, & pro custodia ipsius Civitatis, Comitatus & Ca-
» strorum.

» Item habeant dictum arbitrium autoritatem & baliam in ordinan-
» do & creando officium unum vel plura in perpetuum vel ad tempus
» tam in Civitate qua in Comitatu cum balia autoritate & arbitrio de
» quibus eis videbitur. Et ad illud officium unum vel plura, quod vel
» quæ ipsi creabunt & ordinabunt ipsi possint eligere & ordinare quod
» eligatur Civis vel forensis prout eis placuerit. Et quod ipsi vel eligen-
» di ab eis possint, si eis videbitur & placebit, creare officium unum
» vel plura quod habeat jurisdictionem & merum & mixtum Imperium,
» & plenum & generale ac liberum arbitrium procedendi & puniendi
» summarie & de plano sine strepitu & figura judicii, de facto et se-
» cundum conscientiam & sine aliqua scriptura, levato velo in ipsis ca-
» sibus super quibus ipsi vel eligendi ab eis duxerint dictum officium
» unum vel plura creare & ordinare.

» Item habeant arbitrium & baliam bannitos & condemnatos dicti
» Comunis in pecunia vel in persona rebanniendi, & eos ab eorum con-
» demnationibus & bannis liberandi & eximendi quotiens eis videbitur
» & placebit.

» Item possint dare bannitis & condemnatis dicti Comunis in pecu-
» nia vel in persona totiens quotiens eis videbitur & placebit, licentiam
» & salvumconductum veniendi ad Civitatem & Comitatum Lucanum, ibi-
» que standum & inde discedendum tute, libere & secure, & pro li-
» bito voluntatis.

» Item habeant plenum, liberum & absolutum arbitrium & omni-
» modam auctoritatem tollendi, capsandi & annullandi in perpetuum
» vel ad tempus & totiens quotiens eis videbitur & placebit, omnes &

» singulas condemnationes, præcepta & banna tam lata & latas quam
» ferenda & ferendas per quemcumque rectorem & officialem Lucani Co-
» munis in Civitate vel ejus Comitatu, tam pecuniarias in favorem Fisci
» sive Cameræ Luc. Comunis, quam personales datas seu ferendas.

» Item possint dare & concedere cuilibet debitori præsenti vel fu-
» turo ex quacumque causa ex delicto vel quasi, sive ex contractu vel
» quasi, Lucani Comunis illam dilationem quæ eis videbitur & place-
» bit, etiamsi trascendat tempus trium vel quatuor vel duodecim
» mensium.

» Item possint omnes & singulas Gabellas & introitus Luc. Comu-
» nis tam in Civitate Lucana quam ejus Comitatu augere, corrigere, &
» imminuere, & etiam omnes vel aliquam eorum in totum tollere, &
» novas inducere & imponere prout eis videbitur, & totiens quotiens
» duxerint opportunum.

» Item possint pro defensione & conservatione & custodia dicti pa-
» cifici & popularis status libertatis Civitatis & Comitatus, & etiam pro
» recuperatione rerum & bonorum Comunis Lucani, guerram & pacem
» expensis dicti Comunis indicere & facere totiens quotiens eis videbi-
» tur & placebit.

» Et etiam possint cogere & compellere, & cogi & compelli face-
» re omnes & singulos habentes invicem in Civitate vel Comitatu Lu-
» cano inimicitias vel odia ad pacificandum & pacem ac concordiam seu
» treguam faciendi totiens quotiens & prout eis videbitur & placebit.

» Item possint non obtemperantes eis in præmissis vel aliquo præ-
» missorum vel dependentibus ab eis punire & mulctare in persona vel
» in pecunia prout eis videbitur & placebit. Et quicquid per eos vel
» majorem partem ipsorum factum, ordinatum, deliberatum & reforma-
» tum fuerit in prædictis vel aliquo prædictorum, vel in connexis &
» dependentibus ab eis vel aliquo ipsorum habeat illam vim, autorita-
» tem & illud robur quam & quod haberet si præsens Consilium & to-
» tus Populus id fecisset & ordinasset.

» Et etiam possint & habeant liberum arbitrium & omnimodam po-
» testatem, quomodocumque eis videbitur fore opportunum, ordinata &
» deliberata per eos corrigendi, mutandi & annullandi prout eis videbi-
» tur & placebit, & quod unus alteri, & alter alteri possit committe-
» re vices suas.

» Qui Domini Antiani & Cives eligendi ab eis possint loco ipsorum
» eligendorum sese seu partem ipsorum seu alios Lucanos. Cives, quos

» ad prædicta duxerint nominandos substituere & deputare cum præsenti
» arbitrio, autoritate & balia, & cum majori vel minori potestate in
» perpetuum vel ad tempus, & eo modo & forma de quibus eis vide-
» bitur & placebit.

» Et illi substituti, & qui substituentur & nominabuntur ab eis ha-
» beant in casibus eis commissis & concessis & exinde dependentibus
» & connexis totum præsens & generale arbitrium & baliam in perpe-
» tuum duraturam.

» Et illud quod dicti eligendi sive substituendi, vel electi & sub-
» stituti, vel major pars eorum una cum Dominis Antianis & Vexilli-
» fero Justitiæ Populi & Com. Lucani qui per tempora præsidebunt,
» fecerint, ordinaverint, seu reformaverint, habeat robur & perpetuam
» firmitatem ac si præsens Consilium, et si totus Populus id fecisset.

» Et quotiens contigerit quod aliquis ex dictis substituendis mori-
» retur, quod tunc & eo casu præfati Domini Antiani & Vexillifer Ju-
» stitiæ cum aliis qui remanerent superstites vel majori parte ipsorum
» possint loco talis defuncti alium eligere & nominare, & sic possint
» loco infirmorum vel absentium a Civitate & Comitatu Lucano de dicto
» numero substituendorum alios vel alium subrogare.

» Et ille qui sic electus & nominatus seu subrogatus fuerit, sit in
» dicto officio & collegio cum auctoritate prædicta ac si ab initio a pri-
» mis substituentibus fuisset electus, substitutus vel subrogatus.

» Et generaliter habeant dicti sex vel octo Lucani Cives pro quolibet
» Tertierio eligendi, arbitrium, potestatem & baliam & omnimodam pleni-
» tudinem potestatis quam habet præsens Consilium, & quam habet to-
» tum Comune, ac totus Populus Civitatis Lucanæ, ita tamen quod per
» hanc generalitatem prædictis specialitatibus minime derogetur; nec e
» contra per specialitatem generalitati. Et quidquid per præfatos Domi-
» nos una cum dictis Civibus vel majori parte ipsorum in prædictis &
» circa prædicta & aliis non expressis & ab eis dependentibus & con-
» nexis provisum, decretum & ordinatum fuerit autoritate præsentis Con-
» silii teneat firmitatem & perpetuum robur, ac si per præsens Consi-
» lium & totum Lucanum Populum factum foret. Non obstantibus in
» prædictis vel aliquo prædictorum statutis, legibus, reformationibus vel
» decretis quæ in contrarium loquerentur seu disponerent vel contradi-
» cerent; quibus quantum ad prædicta intelligatur & sit expresse & ex
» certa scientia derogatum, etiamsi de eis vel aliqua earum hic esset
» necesse fieri singularis mentio & expressa, quæ pro facta esse intel-
» ligatur.

» Et duret balia dictorum Dominor. Antianorum & Vexilliferi & » dictor. sex vel octo Civium per Tertierium eligendorum hinc ad Ka- » lendas Septembris proximi dumtaxat.

» Non tamen per alicujus temporis lapsum seu cursum, quæ dicti » Domini Antiani & Vexillifer una cum dictis Civibus eligendis vel ma- » jori parte ipsorum fecerint, disposuerint & ordinaverint, modo aliquo » expirent, sed perpetuam obtineant roboris firmitatem, etiamsi vices » suas in perpetuum committerent.

Un Decreto che conferiva a pochi Cittadini tanta autorità e giurisdizione fu ottenuto con cento sessantaquattro voti affermativi, nonostante tredici contrarj.

Stabilita questa base sopra la quale si doveva riordinare la Repubblica, prima che si disciogliesse il Senato passò esso a prendere in considerazione quei Cittadini che furono complici de' sediziosi disturbi seguiti per l'aderenza ai Forteguerra e ai Rapondi, onde non andassero del tutto impuniti, prefisso a ciascheduno in proporzione del reato il confine. I nomi loro si trovano descritti nell' annunziato libro delle Riformagioni come appresso:

Giovanni del fu Bartolomeo Maurini
Matteo Nutini
Giovanni di Giacomo Rapondi (132)
Gerardo di Pietro Burlamacchi
Nicolao del fu Pietruccio Genovardi
Antonio del fu Ser Tomaso di Camajore.

(132) Giovanni di Giacomo Rapondi era stato relegato in Avignone, ma nel 1404 fuggito dal posto del suo esilio era venuto in Bologna, in conseguenza caduto in pena di morte, e nella confiscazione de' suoi beni. Paolo Guinigi Signore di Lucca allora si contenta dopo altri beneficj a lui compartiti, che gli sia rinnovato il bando, con dare gli ordini opportuni al Potestà di Lucca per tal' effetto. Ecco come parla il Magnifico nel suo Decreto, = 16 Luglio 1404 lib. delle Riformagioni. = *Magnificus et potens Dominus Paulus de Guinigiis plenissimam notitiam habens quod Joannes Jacobi de Rapondis, unus ex dictis confinatis, qui confinia non servivit, sed de Avenione discedens ubi fuerat relegatus et Bononiam veniens in pœna capitis et confiscationis bonorum inciderit juxta deliberationem Consilii Generalis, immemor beneficii concessi, cum nulla bona sua fuerint ob fractionem Confinium Lucanæ Cameræ incorporata, nec reminiscens qua benignitate præfati Domini primo Sarzanam, deinde Spediam cum sua familia ut commodius vivere posset accessit, conceptum virus vomens, cum nonnullis cœpit non solum obloqui et solitas seditiones et discordias seminare, sed et tractatus et conspirationes tenere contra prælibatum Dominum in grave damnum, ruinam atque dispendium Lucanæ Reipublicæ, sana et matura deliberatione providit, ne ipse Joannes locorum propinquitate ac commoditate fretus possit talia facere, et discordias seminare, ac seditiones et tractatus tenere, quod Lucanus Potestas possit dicto Joanni ac cæteris confinatis mutare confinia et de novo dare, et pœnas reales et personales adiicere confinia non servantibus etc.*

Rilegati questi, il primo in Roma (al secondo lasciata la libertà di scegliere tra due mesi la Terra o Città del suo bando, purchè fosse fuori di tutta la Toscana). Il terzo in Avignone. Il quarto in Venezia. Il quinto in Tolosa. Il sesto in Perugia; prescritto a ciascheduno il tempo nel quale doveva ritrovarsi al posto del suo esilio; ma lontani dalla Patria tutti per lo spazio almeno di quaranta miglia dentro otto giorni.

Intanto i Decemviri per l'autorità participatagli dal Senato procedettero di subito alla scelta di otto Cittadini per Terziere a formare la decretata Balìa, caduta l'elezione sopra i seguenti:

Terziere S. Paolino.

Bartolomeo Buzzolini
Gerardo Ser Bianconi
Giovanni di Poggio
Gio. Sercambi
Torellino Bonucci
Andrea dal Portico
Giovanni Galganetti
Gio. Domaschi.

Terziere S. Salvatore.

Tomaso da Ghivizzano Dott. di Legge
Nicolao Onesti
Matteo Mattafelloni
Francesco Orselli
Ser Domenico Lupardi
Giovanni Malizardi
Matteo Cattani
Nicolao Sbarra.

Terziere S. Martino.

Dino Guinigi
Nicolao Serpagani
Ciuchino Avvocati
Bartolomeo Balbani
Pietro Ugolini
Lazzaro Guinigi
Giovanni Testa
Giovanni Bernardini.

Impiegando questi l'opera loro per la pubblica quiete, i primi pensieri e le premure prime de' medesimi si raggirarono intorno alla sicurezza e difesa della Città; e perciò insieme con gli Anziani e Condottieri vennero nella determinazione di condurre a soldo dieci Compagnie di Balestrieri destinati alla Custodia e Guarentigia della Città stessa e dello Stato; *considerantes quod ob discordias & divisiones quae Civitatem*

pluribus exactis mensibus afflixerunt, & propter novitates quae diebus praeteritis hic fuerunt, necesse est ut circa custodiam tam in Civitate quam in Comitatu diligentiùs intendatur, providerunt (133) *quod auctoritate praesentis Decreti per Dominos & Conducterios fiant & de novo conducantur decem banneriae Balistariorum &c.*

Dipoi a conservazione della libertà Lucchese formano una specie di Codice di Leggi Municipali e penali (134) relative a coloro che parlassero contro il Governo, *cognoscentes quod bono non expedit regimini ut verba petulantia seu ampullosa, seu seditionem & scandalum producentia proferantur, cum post ipsa verba veluti praeambula veniatur ad actum, idcirco &c.* E molto più contro quelli che machinassero trattati, ammutinamenti e congiure opposte allo stato pacifico repubblicano di Lucca, *attendentes quod quamvis periculosa sint verba, nihilominus temeraria facta possent majus periculum et exterminium certius secum ferre, ideo etc.* e sopra tal punto richiamano all' osservanza gli antichi e recenti Statuti, con altri ordini e decreti, de' quali io non parlo, non essendo questi il soggetto della mia proposizione, ma potranno bensì leggersi, qualora piaccia, nel sopraddetto libro delle Riformagioni. Ciò che interessa il mio argomento è il vedere in qual maniera ricomposero il confuso sistema amministrativo.

Dopo aver proposto la necessità che la Repubblica aveva dell'officio dell'Anzianato dicendo, *ubi majus periculum, ibi proculdubio est plenius consulendum. Sane quot et quantis sit plena periculis cujuscumque Civitatis incompositio regiminis, exacti consideratio temporis docet; et propterea cupientes Lucanae Civitatis regimen salubriter componere, hac editali lege sanxerunt quod in Civitate Lucana ad ipsius Civitatis administrationem et regimen sit et esse debeat officium Antianatus etc.* Procedono a notare i soggetti non meritevoli di detta carica. Oltre alle famiglie degli Obizi, Quartigiani, Salamoncelli e Antelminelli private di quest' onore ancora nello Statuto del 1372, non potranno, dicono, godere in qualunque tempo del medesimo gl' infrascritti Cittadini *Rolandino del fu Duccio Volpelli e suoi figliuoli, Pietro del fu Guido Rapondi, Betto del fu Nello Schiatta,* (135) *Giacomo del fu Nicoluccio Ronghi, Lando del fu Dino Moriconi,* i quali tutti s' intendano esclusi dall'officio

(133) Lib. delle Riformagioni citato di sopra. 22 Maggio.

(134) Lib. cit. 26 Maggio.

(135) Betto del fu Nello Schiatta fu restituito agli onori da Paolo Guinigi nel 1407 nel dì primo di Aprile. Lib. delle Riformagioni di detto anno.

di Anziani, di Gonfalonieri e Pennonieri, di Condottieri e Commissarj del Palazzo, e da tutti gli onori, e impieghi e dignità della Repubblica. Il motivo di questa penale privazione è accennato nel loro stesso Decreto con dire, *quia infrascripti Cives fuerunt cum quibusdam complicibus seminatores scandalorum, et inductores divisionum, et majoritatem quaerentes, conventiculas illicitas contra Lucanam Rempublicam congregarunt non sine periculo perdendi felicissimam libertatem, quae fuit per majores et antiquos Cives gravibus dispendiis et laboribus acquisita, in tantum quod causam dederunt insurgendi ad arma, unde status pacificus non modicum extitit perturbatus; adeo quod quidam hujusmodi sceleris principaliores gladio perierunt, quidam suis exigentibus culpis fuerunt a dicta Civitate perpetuo relegati, unde sanum videtur & justum quod reliqui excludantur a regimine Civitatis quam totis conatibus perturbarunt.*

Furono tenuti fuori dal grado di Anziano ancora i Medici e gli Avvocati non già per alcuna causa di reato, ma soltanto per non impedire le respettive loro incumbenze a vantaggio della società in riguardo agli infermi, ovvero a clienti. È troppo giusto il fondamento su cui si appoggiano i componenti la sopraddetta Balìa nel venire a questa determinazione come potrà osservarsi ne' termini che seguono. *Cognoscentes quod per officium Antianatus Medicorum & Advocatorum resultat incommodum infirmorum & litigantium, & potius rei publicae expedit homines sanos habere, & quod lites celeriter dirimantur, & propterea ne aegritudinum curatio differatur, & ne lites diutius protelentur, ideo statuerunt & ordinaverunt quod nullus Medicus Phisicus seu Cyrusicus artem medicinae actualiter legens vel exercens, nullusque Doctor Juris Canonici & Civilis, nullusque licentiatus seu graduatus in jure Canonico vel Civili, & nullus qui esset de Collegio Judicum seu Advocatorum Lucanae Civitatis, aliquo tempore perpetuo eligatur vel admittatur ad officium Antianatus vel Vexilliferi Justitiae Lucani Comunis & Populi, sed sit eis dictum officium penitus interdictum.*

Non deve qui tralasciarsi di avvertire la restituzione degli onori fatta alla Casa di Poggio da questa Balìa, tolti alla medesima dallo Statuto del 1372 siccome fu allora notato. Nel formarne decreto essa si esprime così, *sicut antiquorum Domus de Podio ambitio meruit ab honoribus eliminari, sic modernorum probitas & fidelitas ad honores meretur restitui, & propterea cassaverunt antiquum statutum in ea parte in qua disponit Nobiles seu Consortes dictae Domus de Podio admitti non posse ad officium & honores Antianatus & Confaloneriorum & Pennonerium*

& Conducteriorum. Et de novo statuerunt quod omnes & singuli de dicta Domo & agnatione Domus de Podio possint libere & licite esse Antiani, Vexilliferi Justitiae, Conducterii, Confalonerii & Pennonerii ac si nunquam prohibitionem aliquam habuissent. (136) Deliberati questi articoli, parla la detta Balìa de' seguenti, i quali riguardano tutti insieme la forma e sistema di Governo da osservarsi nella Repubblica Lucchese, e primieramente

Della maniera di eleggere e convocare il Consiglio Generale e l'altro del 36.

Su tal proposito diversità non s' incontra da quanto per altri Statuti venne determinato, se non che nella scelta degli Elettori, oltre gli Anziani, concorrer devono ancora i Commissarj del Palazzo. (137)

Della maniera di eleggere gli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia.

Riguardo alla elezione degli Anziani ec. restano annullati per la presente Balìa tutti gli Statuti già fatti, e particolarmente lo Statuto annunziato sotto il dì 16 di Decembre del 1390 che fissava il modo di eleggere e di assortire gli Anziani, e parimente dichiarati di nessun valore tutti i regolamenti stabiliti sopra tal punto nel giorno 20 di Giugno dell' anno 1391 (già si videro descritti) e decretata nulla la Tasca formata in forza de' medesimi. *Cum circa hoc*, dicono, *multae sint reformationes editae* (intorno alla elezione degli Anziani) *in diversis sparsae voluminibus quae ad invicem non concordant, sed confusionem potius generant & producunt, unde possent in Civitate scandala exoriri, propterea hac praesenti lege cassaverunt, irritaverunt & revocaverunt antiqua Statuta, & omnes reformationes super hoc editas, & maxime Statutum in*

(136) Un qualche individuo della casata di Poggio si è veduto dopo il 1372 fino al tempo presente in diversi Ministeri della Repubblica, ma non in quelli nominati di sopra. Ancora tra i Componenti la Balìa constituita il dì 15 di Maggio 1392. vi è un *Giovanni di Poggio;* si trova però forse alcuno di detta famiglia nello spazio di anni 20 tra gli Anziani, Gonfalonieri e Pennonieri? E quando s' incontrasse nella Storia chi de' Poggi fosse stato rivestito nell' accennato periodo di anni dell' onore dell' Anzianato o Gonfalonierato etc., sarebbe stato ciò una eccesione di legge riguardo a un soggetto particolare, nè mai ridonato per questo, l' antico diritto a tutta la consorteria Poggiana se non all' epoca presente.

(137) Era prescritto nello Statuto del 1372 che i Senatori componenti il Consiglio Generale fossero eletti dalli Anziani e da 4 Cittadini per Terziere scelti da essi del numero però del Consiglio *del* 36. Relativamente alla elezione dell' annunziato Consiglio *del* 36 fu parlato altrove.

primo libro voluminis Statutorum positum sub rubrica = de modo & forma eligendi Antianos & Vexilliferum Justitiæ Populi & Comunis Lucani = *et electionem Antianorum factam anno Nativitatis Dom.* 1390 *die sextadecima Decembris, & omnes & singulas reformationes de modo & forma eligendi, sortiendi & extrahendi Antianos editas dicta die sextadecima Decembris* 1390, *& reformationes super hoc editas anno* 1391 *die vigesima mensis Junii, & Tascam quae sortita fuit vigore dictarum reformationum. Decet enim quod dictae reformationes totaliter tollantur utpote conditae a diversis Civibus non ob utilitatem publicam, quamvis sub praetextu & colore boni publici videantur emanasse.*

Cum exclusis seditiosis Civibus ipsa Civitas sit ad unionem reducta, congruit quod cuncta unionis tempore reformentur quae per discordiam extiterant introducta, & propterea veteribus legibus & reformationibus sublatis, hac saluberrima lege sanxerunt &c. nella maniera che segue. Si celebrino i Comizj per l'elezione di quindici Collegj di Anziani, cioè per lo spazio di mesi trenta. Il primo Decemvirato entrerà in carica nelle Calende di Settembre del presente anno 1392, e l'ultimo avrà luogo nel bimestre di Gennajo e Febbrajo dell'anno 1395. Per assortire gli eletti si scelgano tre Anziani da questo Collegio di Maggio e Giugno, e nove Cittadini tra i componenti il sopraddetto officio di Balìa da eleggersi dagli Anziani. Vi sia un numero sufficiente di *Surrogati* per occupare il posto di Anziani o estinti, o assenti. Se al termine dell'ultimo Collegio, tutti questi Surrogati non avranno avuto occasione di essere estratti, quelli che rimangono s'intendano Anziani eletti per i Comizj seguenti; *sint & esse debeant Antiani in Tasca sequenti, & adaequari & poni debeant ac sortiri cum aliis de sequenti Tasca, nec expediat amplius de ipsis partitum facere &c.* L'ultimo Collegio degli Anziani, che sarà, come si disse, nel bimestre di Gennajo e Febbrajo del 1395, debba far adunare il Consiglio *del* 36 invitando al medesimo inoltre sei Cittadini per Terziere, e unitamente procurino l'elezione della Tasca dell'Anzianato per due anni, con quelle regole e leggi già ordinate per altri Statuti; e ciò venga praticato invariabilmente ogni due anni, *& sic singulis duobus annis perpetuo debeat inviolabiliter observari; & Domini Antiani & Vexillifer Justitiae, qui per tempora fuerint successive de mensibus Januarii & Februarii, singulis duobus annis, videlicet in fine Taschae, & in ultimo Collegio Taschae tunc vigentis teneantur vinculo juramenti praedicta inviolabiliter observare ad pœnam Florenor. ducentorum auri pro quolibet ipsorum, & pro qualibet vice, in quibus finito*

officio debeant sindicari. I Comizj adunque non si tengono più nel Luglio e nell'Agosto, ma in Gennajo o Febbrajo; e i nuovi Collegj non hanno più incominciamento nel Settembre, ma sibbene in Marzo.

Della maniera di assortire e ordinare i Collegj degli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia.

Quanto in questo capitolo si trova risoluto, non provede, nè proveder poteva a' Collegj, i quali dovevano aver principio nel giorno primo di Settembre e continuare per trenta mesi; mentre per quelli si osservò la maniera particolare con la quale vennero disposti: ma riguarda gli altri che sarebbero stati da sistemarsi nel 1395 e successivamente. Si vuole adunque che il Cancelliere e due Religiosi assistenti registrino in un foglio (il quale doveva essere piegato e sigillato) quarantaquattro Cittadini per Terziere già nominati e approvati, con la prelazione in ordine di scrittura, di coloro i quali ebbero più voti. Il detto foglio sigillato si consegni agli Anziani. I medesimi eleggano due Cittadini per Terziere di quelli che furono presenti alla elezione e alla nomina, e tre del Collegio degli Anziani, e questi nove siano gli Assortitori, al quale officio non possano essere rieletti se non dopo tre anni. (Non erano sottoposti a questa vacanza gli Assortitori della Tasca de' 30 mesi, della quale si fece menzione) I sopraddetti nove Deputati sceglier devono dal numero de' soggetti descritti nel foglio dodici Cittadini da destinarsi alla dignità di Gonfalonieri di Giustizia per due anni, e dipoi distribuiscano i dodici Collegj &c. conforme si trova eseguito nel decorso tempo. Dopo tutto questo operato non tralascino l'elezione de' *Surrogati*, alla quale incumbenza siano eletti quattro Cittadini per Terziere, i quali ebbero maggior numero di voti dopo quelli che prescelti vennero all'Anzianato, *qui possint subrogari loco absentium & infirmorum*.

Della maniera di estrarre gli Anziani e il Gonfaloniere di Giustizia.

Sopra questo Capitolo nessuna differenza si puote osservare tra lo Statuto del 1372 e la deliberazione della presente Balìa. Aggiunge soltanto questa, che se il Cittadino estratto alla dignità di Gonfaloniere di Giustizia fosse morto, o assente dalla Città e Territorio Lucchese per più di cento miglia, in luogo suo non si estragga alcuno de' Surrogati,

ma dal Collegio degli Anziani e dal Consiglio de' Commissarj del Palazzo si elegga uno degli Anziani di quel Terziere di cui era il mancante all' officio del Gonfalonierato. *Si electus vel extractus ad officium Vexilliferi Justitiae fuerit mortuus vel absens ultra centum milliaria a fine Lucani Territorii computanda, tunc loco ejus alius de subrogatis non extrahatur, sed per Collegium Dominorum Antianorum & Consilium Commissariorum eligatur unus ex Antianis ejusdem Tertierii, quem putaverint meliorem ad dictum officium exercendum.*

Gli eletti all' officio dell' Anzianato siano obligati a esercitarlo personalmente; e de' motivi che possono scusarli.

Per l'osservanza di quanto contiene il sopraddetto Capitolo, è proibito a ciascheduno de' Cittadini estratto per l'offizio dell'Anzianato di allontanarsi dalla Città per modo che nel giorno dell' ingresso del nuovo Collegio, a cui appartiene, non si ritrovasse insieme con i di lui Colleghi a dar principio al proprio Ministero. Se i destinati alla detta Magistratura per un determinato bimestre fossero lungi dalla Città e Territorio Lucchese, dentro però allo spazio di cento miglia, siano tenuti al ritorno tra dieci giorni da che avranno ricevuto l' avviso, con la penale a' trasgressori di questi ordini di cento fiorini d' oro, potendo scusare soltanto il motivo d' infermità, o la lontananza di più di miglia cento.

Della vacanza dell' offizio di Anziano e di Gonfaloniere di Giustizia.

Il Gonfaloniere di Giustizia dovrà stare in vacanza da questo officio per tre anni, e ogni Anziano per il corso di un anno. Un fratello di Gonfaloniere non potrà essere inalzato a tal grado se non dopo quattro mesi da che abbia deposto l' altro quella carica. L'istesso si osservi tra Padre e figlio, e tra figlio e Padre.

Della elezione, consiglio, autorità e balìa de' Commissarj del Palazzo.

È Decreto che questa Magistratura sia composta di dodici Cittadini, quattro cioè per Terziere. Nel rinnovarla per la prima volta, la Balìa chiama a se tutta l' autorità; *volentes providere de officio ipsorum Commissariorum, & de modo eligendi ipsos Commissarios, pro ista vice vo-*

lentes ipsi Statuentes per se ipsos ad electionem ipsorum Commissariorum procedere &c. Quindi è che sceglie essa medesima sessanta Cittadini, venti cioè per Terziere, e gli distribuisce in cinque gite, dodici per gita, continuando nell' officio ciascheduna per mesi sei. Ordina inoltre agli Anziani che in presenza de' Commissarj che finiscono, debbano estrarre gli altri dodici per il semestre seguente. Essendo per terminare questi cinque Collegj Commissariali, gli Anziani unitamente all' ultimo di essi, e ad altri dodici che avranno scelto dal numero de' sessanta precedenti, eleggano altri sessanta Cittadini a formare le cinque gite di Commissarj, come sopra, assortiti dipoi da tre Anziani, e da sei Cittadini dell' ultima gita o Collegio dell' indicato officio; e così successivamente, acciò mai non manchi nella Città questo Magistrato, *ita quod dictum officium Commissariorum in Civitate Lucana numquam desinat seu vacet*. In occasione d'infermità di alcuno di essi, o per altra giusta causa gli Anziani insieme con il Consiglio de' Commissarj, che saranno per i tempi, potranno deputare de' Surrogati, purchè siano dell' istesso Terziere. Fin qui della loro nomina e della loro elezione. Succede ora a vedersi l'autorità e balìa de' detti Commissarj.

Il lor Ministero aveva per oggetto la conservazione della Libertà Lucchese, e il mantenimento di uno stato pacifico e quieto di questa Repubblica. A tenore di un tal principio non è maraviglia che si vedesse nell' arbitrio e potere de' medesimi l' eleggere confermare o destituire il Capitano del Popolo, secondo che le circostanze avessero richiesto. Dovevano attendere a' movimenti di Guerra tentati o meditati contro il Comune di Lucca; e sù di ciò ricercare con tutto l'impegno gli opportuni ripari e solleciti mezzi per la difesa. Eleggevano essi o confermavano i Cancellieri degli Anziani, e l' Officiale di Custodia della Città, il quale era sottoposto alla loro vigilanza. Potevano accordare il *salvocondotto* ossia la licenza di venire nella Città e nello Stato a' banditi, per giorni quindici per ciascuna volta, con altre facoltà che possono leggersi nel citato libro delle Riformagioni, (138) mentre io per non essere di soverchio prolisso mi faccio a esaminare di subito quanto statuiscono per il Magistrato de' Secretarj.

(138) Anno 1392 fol. 58 e 90.

De' Secretarj, della loro elezione e del loro ufficio.

Di questo Magistrato già si parlò altrove, come pure della sua instituzione, facoltà e attribuzioni. Si vide allora che tre erano i di lui componenti, e che eletto veniva a tre mesi. Adesso non rimane a rilevarsi se non che il medesimo è prorogato a sei mesi. *Duret officium cujuslibet gitae secretariorum sex mensibus*. Si stabilisce che la loro elezione appartenga a' Secretarj dell'ultimo semestre insieme con il Gonfaloniere di Giustizia. *Teneantur quolibet anno de mensibus Novembris et Decembris Secretarii et Vexillifer Justitiae, qui per tempora erunt, facere duas gitas Secretariorum pro toto anno sequenti, videlicet unam pro singulis sex mensibus*. Nelle loro adunanze ci sia, dicono, sempre presente il Gonfaloniere di Giustizia, o un Anziano deputato dal Collegio.

De' Condottieri, loro elezione, offizio e autorità.

Dovendo trattare la Balìa del detto officio, annulla in primo luogo quanti Statuti e regolamenti fossero stati fatti sopra il medesimo. *Quia legum et reformationum super hoc conditarum* (relativamente a' Condottieri) *multiplicitas confusionem generat ac producit, ideo cassaverunt et irrita esse praeceperunt omnia et singula Statuta et ordinamenta hactenus quomodolibet condita super modo et forma eligendi Conducterios etc.* Dipoi ordina che i Condottieri siano tre di numero, uno per Terziere, prescrivendo il modo da tenersi nella loro elezione. La medesima deve dipendere dalla detta Balìa (così prescrive) fino alle Calende di Febbrajo del 1393. Sceglie pertanto dodici Cittadini, e gli assortisce in quattro gite, dovendo continuare ciascuna di esse nell'officio per soli due mesi. L'estrazione, dice, di questi si faccia dagli Anziani otto giorni avanti al termine del bimestre de' detti Condottieri in presenza di quei che saranno in attività. In progresso per altro (è questo il Decreto) gli Anziani unitamente a Commissarj del Palazzo e de' Condottieri esistenti nel mese di Gennajo di ciaschedun anno eleggano 18 Cittadini, sei cioè per Terziere, nella carica di Condottieri per l'anno seguente. Questi siano assortiti in sei gite, da continuare ciascuna come sopra.

Quelli che ebbero l'onore di questo incarico staranno in vacanza almeno per un anno, nè possano essere riassunti al medesimo nell'anno seguente.

Ancora in questo Ministero abbiano luogo i Surrogati eletti dagli Anziani, se la circostanza l'esige, e da' Commissarj e da' Condottieri attuali.

Per rapporto all'autorità, sarà loro permesso, insieme però con i Decemviri, di prendere a soldo de' Soldati tanto pedestri quanto equestri, purchè non siano Cittadini Lucchesi, i quali senza autorità de' Commissarj è proibito loro d'intimargli. Potranno però chiamare alla milizia i Comitativi e gli abitanti nel distretto Lucchese, ma non più di N.° centocinquanta equestri, e trentacinque bande di pedestri.

Avranno autorità i Condottieri, insieme con gli Anziani, sopra i Comandanti delle Fortezze dello Stato, e sopra i Capitani delle Porte della Città nel deputarli, confermarli, ovvero destituirli o rimuoverli per legittime cause; non potendo però eleggerli se non a sei mesi, e confermarli per sole due volte, in maniera che l'officio di detti militari non oltrepassi in tutto il tempo di mesi 18.

Altre disposizioni di minor conseguenza ivi si trovano notate relative a' Condottieri, alle quali rimetto il lettore.

Della elezione, officio e giurisdizione del Capitano di Popolo.

Si vide nella Dissertazione quinta (139) di queste Memorie l'instituzione del detto Magistrato, promettendo allora di esporre i suoi requisiti e le sue attribuzioni in appresso. Pongo adunque innanzi adesso le medesime come si trovano descritte dalla indicata Balìa.

A chi appartenesse la di lui elezione già fu osservato poc'anzi, riservandola per altro a se stessa per la prima volta la Balìa suddetta, con scegliere a detto officio il Maggior Sindaco attuale, *Andrea Alfieri di Cortona*.

I suoi requisiti esigono che sia Giudice e Dottore di Legge, *sit in Civitate Lucana officium Capitanei Populi, qui sit Judex et Legum Doctor*. Non è maraviglia che si richiedano in esso al tempo presente le accennate prerogative; mentre se da primo l'oggetto della sua carica era soltanto la difesa della libertà popolare di Lucca, e il mantenimento della pace e della concordia tra i Cittadini, in vigore del Decreto di essa Balìa da questo punto si dichiara unito al Capitanato del Popolo l'offizio del Maggior Sindaco, Giudice degli Appelli e Maggiore Officiale di Gabella; *sibique* (cioè al Capitano) *auctoritate praesentis Statuti*

(139) Pag. 217.

sit unitum, annexum et incorporatum officium Domini Majoris Sindici, Judicis Appellationum, et Majoris Officialis Gabellae Luc. Com.

Nell' esercizio di questi suoi Ministerj dovrà avere un Compagno, o due Donzelli, un Notaro estero, e venticinque individui addetti a' suoi ordini, bene armati e sperimentati nelle armi, e quattro cavalli, continuando in dette incumbenze per il corso d' un anno, e ancora più finchè non abbia ottenuto il Successore. *Pro ipsis officiis exercendis habere debeat unum Militem socium,* (140) *duos Domicellos, unum Notarium forensem, et vigintiquinque famulos bene armatos et in armis expertos, et quatuor equos bonos et idoneos; et ejus officium durare debeat uno anno et ultra, donec habuerit successorem.*

Per suo onorario gli siano assegnati mille quattrocento cinquanta fiorini d' oro, metà in oro, e metà in moneta corrispondente. Se il Maggior Sindaco era tenuto a portarsi per le Vicarie, conforme a quanto fu superiormente notato, il Capitano del Popolo, tutto che rivestito ancora di questa autorità vada esente da simigliante onere: *cassaverunt capitulum Statuti Curiae Domini Lucani Sindici positum sub rubrica = quod Major Sindicus teneatur ire per Vicarias =.... statuentes quod de caetero dictus Capitaneus non teneatur ire per Vicarias, ut liberius suum officium valeat exercere.*

Gli viene proposta in fine la formula del giuramento che dovrà pronunziare al giorno del suo ingresso, la quale in sostanza è del seguente tenore.

Vos Doctor egregie..... jurabitis ad sancta Dei Evangelia, quod cum bona, pura et sincera fide, toto posse vestro regetis, defendetis, salvabitis et custodietis Civitatem Lucanam ejusque Comitatum, Fortiam et Districtum necnon ipsius libertatem, et bonum, pacificum et popularem statum; et similiter Castra, Terras, Fortilitia, bona, jura, honores, jurisdictiones et privilegia, quae Lucano Comuni spectant ad praesens, seu in futurum quomodolibet spectabunt etc.

In tal guisa vennero rimesse in giusto metodo le maggiori e principali Magistrature in Lucca, scomposte nello spazio di mesi ventidue, conforme fu per l'addietro accennato. (141)

(140) Siccome la voce *miles* (secondo che nota il Du-Cange glossar.) indicava il primo Assessore del Potestà, *miles in Italia Potestatis primus Assessor*, così questo Compagno milite che seco conduce il Capitano del Popolo esser poteva un suo Consigliere o Letterato con cui conferire degli affari riguardanti il suo Ministero. Certamente non era un soggetto di semplice compagnia o ricreamento.

(141) Sembra cosa notabile che in giorni sì torbi-

A compimento del buon ordine si celebrarono nuovi Comizj relativi alle elezioni degli Anziani per il giro di trenta mesi; assortiti dipoi i Collegj nel giorno 27 del detto mese di Maggio, nella maniera già

di per la Repubblica nostra, ponesse mente il Governo non solo a riparare i danni recati al suo amministrativo sistema, ma a tanti altri oggetti, che sebbene vantaggiosi al pubblico, sarebbero stati però proprj di un tempo più tranquillo e più quieto. Tra varj di questi, di cui parlano i libri del nostro Archivio, due soli io ne scelgo per prova; uno riguardante la Città, e l'altro il Contado. Il primo fu la construzione in Lucca di un pubblico Orologio, e il secondo l'unione nel Contado di più Comuni per varj e diversi motivi.

Trattandosi dell'Orologio, si trova il medesimo decretato a' undici di Febbrajo del 1390; (non prima dell'anno 30 del secolo decimo quarto furono conosciuti in Italia gli Orologi a campana, come si deduce da quanto scrive *Pietro Verri* nella storia di Milano) eletti sopraintendenti alla detta opera nove Cittadini, *Nicolao di Ceccorino di Poggio*, *Bartolomeo Buzzolini*, *Turchino Bonucci*, *Giusfredo Cenami*, *Forteguerra de' Forteguerri*, *Bartolomeo Micheli*, *Nicolao Serpagani*, *Bartolomeo Balbani*, *Lazzaro Guinigi*. Differirono essi, per giuste cause, la loro commissione fino al giorno 10 di Giugno del 1391, quando conferendo allora con l'Artefice *Labruccio Cerlotti* Cittadino Lucchese sopra la formazione di detta macchina, seco conchiusero, che da lui fosse posta ad effetto con i patti che seguono.

I. Labruccio Cerlotti dovrà fare l'Orologio ed ogni sua pertinenza, e quanto si richiede perchè il medesimo sia perfetto, e tutto a sue spese.

II. Dovrà esser fatto di tal grandezza e larghezza in ogni suo grado e in ogni suo compasso quanto è quello di Pisa.

III. Dovrà esser compito e perfezionato dentro il mese di Febbrajo del 1392, e posto al luogo, che sarà determinato, per modo che nulla vi manchi.

IV. Dovrà mantenerlo sonante dì e notte alle ore debite per due mesi.

V. La detta deputazione promise e convenne di pensare alla campana, e collocarla a sue spese al posto prefisso; e di dare al detto Labruccio per il lavoro fiorini dugento d'oro. Questo Orologio fu collocato dove al presente si trova, cioè sulla torre della casata *Diversi* venduta al Comune di Lucca. = Note storiche di Stefano Buonvisi. =

Comunità riunite.

Villa Basilica divisa da primo in quattro Comuni chiamati 1.° *della Pieve*, 2.° *di Duomo*, 3.° *di Pontoro*, 4.° *di Tracolle*, (in progresso sembra che questo abbia avuto altra denominazione) nel giorno 29 di Maggio 1392 fu ridotta a uno solo, atteso le discordie e le dissenzioni tra loro. *Considerantes* (è questo il decreto nel libro delle Riformagioni di detto anno) *quod Communitas Villae Basilicae in quatuor Comunia sit divisa, videlicet in quartum Plebis, in quartum Domoresis, in quartum Tracollani, in quartum Ponturani, quod certe saepius fuit materia scandalorum ..... volentes ipsam terram ad unitatem reducere, providerunt quod deinceps ipsa Comunia dictae terrae sint unita et auctoritate praesentis Decreti unita esse intelligantur, ita quod sub appellatione Comunis Villae omnia ipsa Comunia comprehendantur.*

Le anzidette Comunità furono ridotte a una sola per gl'inconvenienti che nascevano dall'essere separate e disgiunte; di varie però nel nostro Contado convenne far l'istesso per un altro principio, cioè per essere diminuite di abitatori. Tali si trovano essere state nella Vicaria di *Camporeggiana* la *Verrucola de Gherardinghi*; *Vibiana o Bibiana*, *S. Romano*, *Naggio e Vogli* (così) riunite insieme con il titolo *della Verrucola* nel dì 21 di Decembre del 1392.

Vero è che in progresso poterono di bel nuovo distaccarsi, osservandole disseparate nell'opera eruditissima *delle ricerche istoriche sulla Provincia di Garfagnana*.

Per la ragione stessa nel 1387 a' 24 di Agosto Puticiano e Anchiano formato avevano un sol Comune, e così i Comuni Serra e Corsagna. *Considerantes quod Communia Puticiani et Serrae quasi ad ultimum devenerunt, nam alterum duobus, alterum vero tribus hominibus habitatur...... volentes eorum supplicationibus annuere, statuerunt quod dictum Comune Puticiani cum Co-*

espressa dalla sopraindicata Balìa, dovendo cominciare il primo di quelli le sue funzioni nelle calende prossime di Settembre.

Dopo tutto questo, a dimostramento di un castigo esemplare contro i sediziosi (così si esprime il Governo) dichiara esso decaduti dagli onori della Repubblica i Forteguerra e loro discendenti. Ordina che siano addetti al fisco i beni de' due fratelli *Bartolomeo* e *Forteguerra;* e venduto il Palazzo magnifico che possedeva Bartolomeo ne' Borghi di S. Frediano per il prezzo di quattro mila fiorini, e fatto denaro di tutti gli altri loro averi, parte di questo venne riposto nel pubblico Erario, parte destinato alla fortificazione de' Borghi, altro assegnato per fabbricati varj in (142) abbellimento della Patria; e infine instituita una Cappellania o prebenda in S. Martino all' Altare chiamato della Libertà, con l' obbligo a chi di quella fosse investito, di celebrare ogni dì il S. Sacrificio della Messa per la salute pubblica. (143) Venne annullato inoltre il Testamento del fu Gonfaloniere Forteguerra, lasciati però in vigore i legati da esso fatti, i quali secondo il Beverini ascendevano alla somma di quindici mila fiorini, (dieci mila erano a vantaggio de' luoghi pii, così esso) *ut eo magis miserandum sit*, soggiungendo, *virum ea excelsi animi nobilitate, per ambitionem tam funesto exitu periisse*. (144)

Quanto fu stabilito dalla Balìa ne' suoi Decreti ed espresso nelle sue determinazioni forse troppo severe contro i Forteguerri, dovette esser motivo di rincrescimento e disgusto a molti de' Cittadini; onde non è maraviglia che dessero essi degli argomenti del loro dispiacere, condan-

muni Anchiani, et Comune Serrae cum Comuni Corsagnae uniantur et unita esse intelligantur, ita quod Comune Puticiani et Comune Anchiani unum et idem Comune, et Comune Serrae et Comune Corsagnae, unum et idem Comune de caetero fiant etc. Il motivo adunque della unione di queste Comunità non potè esser quello che adduce l' Autore delle sopradette *ricerche sulla Provincia di Garfagnana*, cioè per quietare le liti e le controversie che avevano insieme, quando si è veduto che appena si trovava fra loro chi avesse fiato da potere questionare.

Dal principio medesimo deve ripetersi l' unione del Comune di *Vormiana* con l' altro di *Vetriano* seguita a' 20 di Agosto del 1380.

(142) Quindicimila fiorini furono riposti nell' Erario pubblico. Tutti i mobili e argenterie vennero addetti al Palazzo Decemvirale. Quattro mila fiorini per la fortificazione de' Borghi; e i frutti ritratti in quell' anno da' Beni e possessioni loro, impiegati nella construzione della Loggia de' Mercanti, che appunto in quel tempo si rifabbricava. *Introitus praesentis anni deputetur Fabricae Lodiae Mercatorum, quae de novo construitur.* = Anno 1392 30 Augusti. =

(143) L' Altare chiamato *della Libertà*, cioè *Ara Deo Liberatori* fu eretto da' Lucchesi nella Cattedrale dopo essere stati sciolti dalla servitù de' Pisani per mezzo di Carlo IV.

(144) Circa la somma contenente i Legati di *Forteguerra de' Forteguerri* trovo una differenza notabile nel libro delle Riformagioni dell' anno 1400 Fol. 86 e 87 da quanto narra il *Beverini*; imperciocchè la totalità de' medesimi ivi distintamente descritti non oltrepassa 10157 fiorini, de' quali soli 3847 aspettavano a luoghi pii, e 6310 a persone che aveva voluto beneficare.

nando l'operato della autorità pubblica su tal proposito. (145) Ma in mal punto lo fecero; imperciocchè in quell'accendimento di animo per la conservazione, siccome dicevano, della libertà tiraronsi addosso lo sdegno e le collere de' Magistrati, per modo che venuti a notizia gli occulti loro raduni, furono costretti a portarne la pena, espiando il fallo alcuni con la morte, altri con la rilegazione. (146)

Di qual profitto peraltro tanto rigore, quando nell'istesso vittorioso partito non mancava chi s'inalzerebbe un giorno all'assoluto Dominio di questa Città e Stato? Intanto proseguendo il Governo sul metodo di sopra prescritto, crea un nuovo offizio composto di nove Cittadini, la di cui vigilanza impedisse, per quanto era possibile, gl' incendj non rari nella Città, o con prestezza e sollecitudine gli estinguesse. *Considerantes* (così a' 24 di Luglio del 1393) *quod non solum praeterita recordari et praesentia circumspicere, sed etiam futura hi qui Reipublicae praesunt intueri ac metiri debent, ut emergentibus casibus remedia sint parata, volentes circa modum confluendi ad extinguendum impetum ignis etc.*

Ho detto poc'anzi che il Governo persisteva nel metodo già intrapreso, a tenore cioè de' Magistrati stabiliti, e del numero de' Componenti i medesimi. Ma non molti anni scorrono, che è dato di osservare in esso altre variazioni originate però dalla circonstanza de' tempi. In fatti appena si tocca l'anno 1397 che nella storia del nostro Governo ci si presenta una qualche diversità nel di lui sistema. Il Consiglio Generale fino dal tempo della riacquistata libertà si vide composto di sessanta Cittadini per Terziere; ma a' dieci di Marzo di detto anno si de-

(145) Non saprei neppure io se in tutto siano degne di lode le dure, forti, e inflessibili risoluzioni prese da quel Governo sopra i *Forteguerri*. Avevano forse costoro macchinato contro il medesimo? Tentarono soltanto di abbassare il partito de' loro avversarj vedendo che troppo si facevano potenti nella Repubblica. Combatterono ma non contro la pubblica Autorità, e solo contro privata famiglia. Fu forse colpa in loro l'adoperarsi per i nuovi Comizj? Ma il Consiglio supremo non fu quegli che vi condescese? Esposero nelle loro richieste i tre quesiti dichiarati di sopra, tendenti, è vero, a perturbare il buon ordine, ma dopo la ripulsa avuta si legge forse che attentassero con alcuna sorta di violenza i Magistrati? Se fu delitto ne' *Forteguerri* il pigliar l'armi, perchè ciò non dovette essere delitto ancora ne' Guinigi? Ambedue preparati si erano non già alla difesa, ma sibbene all'offesa, partiti ambedue con le armi dalle loro abitazioni.

Si dica più tosto adunque che l'autorità del Governo in quei momenti e in quei giorni dipendeva dai *Guinigi*, e particolarmente da Lazzaro figliuolo del fu Francesco; in conseguenza dal partito contrario ai *Forteguerri*, onde non è maraviglia se fecero de' loro nemici quelle vendette che si sono vedute; e ancora per sempre più assicurarsi nella dominazione e nel comando.

(146) Furono decapitati in questa occasione *Michele Leoni* e *Orlando Simonetti*. Nicolao Rontini, che rivelò quei trattati, andò esente dalla morte, ma fu rilegato ne' confini della Germania. *Pietro Rapondi* e *Nicolao Sardini* furono mandati in bando con la confiscazione de' loro beni, *Bartolomeo Tassignanesi* meno reo venne confinato in Venezia per un semestre.

termina che soli 45 Cittadini per Terziere siano i Senatori di quel Consiglio; in conseguenza la totalità de' medesimi in vece di cento ottanta ascenda soltanto a cento trentacinque. *Moti*, dicono, *ex evidentissima utilitate Luc. Com. et ut Reipublicae Lucanae negotia melius et facilius executioni mandari possint, statuimus quod majus et Generale Consilium, ubi ad praesens constat ex sexaginta Civibus per Tertierium, reducatur et reductum esse intelligatur futuris temporibus ad numerum centum triginta quinque, videlicet ad quadraginta quinque per Tertierium, et sic servetur temporibus successivis.*

Si ricorderà il Lettore che i Collegj degli Anziani eletti nel 1392 servir dovevano per il corso di mesi trenta, cominciando nel Settembre di quell'anno, onde l'ultimo cadeva nel primo bimestre dell'anno 1395; e in realtà in quel tempo furono di nuovo tenuti i Comizj per la detta elezione, ma per soli due anni, e così di due in due anni successivamente; rinnovati adunque nel 1397 e 1399, da ripetersi nell'anno primo del secolo decimo quinto. Ma le vicende politiche di questa Città e Stato non permisero che arrivasse il Governo Repubblicano a celebrarli; anzi che neppure potessero i disegnati Collegj tutti dare incominciamento all' esercizio della loro carica. Come ciò avvenne, si vedrà in seguito, dopo avere osservato quale scompiglio recasse agli ordini amministrativi Lucchesi la pestilenza maligna, che tanto afflisse e travagliò nell'anno 1400 la Patria nostra. Concorse pur troppo essa a' danni della Repubblica per cui una maggior parte de' Cittadini si erano fuggiti, e ogni giorno altri si allontanavano dal suolo nativo; onde la Città si andava sempre più a diminuire di soggetti abili alla pubblica amministrazione. Per verità in quale stato la medesima si ritrovasse argomentar si può da quanto si trova registrato nel libro delle Riformagioni dell'anno 1400 sotto il giorno nove di Giugno ne' termini quì espressi: *Cum sicut manifeste videtur, saeva Pestis, proh dolor! Civitatem et Comitatum fere totum turpi ac miseranda tabe corripuerit, adeo necdum privatas Domos sed etiam Villas et Castra exhauriat, vacuet et consumat, ob cujus metum, quae nulli parcit aetati, multi Cives fugerunt fuganturque quotidie ne ipsi etiam saeva lue carpantur etc.* Per la qual cosa fu risoluto nel Consiglio Generale di fare in quel giorno stesso (9 di Giugno) l'estrazione del Collegio per il bimestre futuro di Luglio e Agosto, non ostante qualunque Statuto parlasse in contrario; mentre se si aspettasse, *dicono*, il tempo ordinato a tale estrazione, non solamente quei che fuggirono per timore della Peste, ma altri ancora anderebbero lungi di quà per più di cento

miglia, per non esser forzati a portarsi a esercitare l' officio dell' Anzianato, se al medesimo fossero estratti; dal che potrebbe ridondare nella Repubblica un danno gravissimo e irreparabile; *nihil enim periculosius quam relictis Reipublicae habenis et clavo sine magistris, ipsa permittitur fluctuare*.

Fu aggiunta una penale di fiorini cento d' oro a quei Cittadini che prescelti alla detta Magistratura e assenti, non si fossero restituiti alla Patria per tale oggetto. Si trovano date in quel Consiglio delle disposizioni ancora per l' Anzianato di Settembre e di Ottobre a prevenire qualunque inconveniente che avesse potuto cagionare la lontananza de' soggetti. Tutto questo per verità, non può non ridire la sollecitudine e la premura di quei Padri per conservare e custodire la Repubblica in quei tempi tanto calamitosi, *ne Reipublicae nostrae Cymba succumbat, sed superatis istius pestis fluctibus emergat, et illaesa servetur*. Ma quanto segue, chi mi dice da qual principio originato venisse? Trovo nell' accennato libro delle Riformagioni sotto il giorno 18 del sopraddetto mese che il Gonfaloniere (era Pietro Giuntori di professione Notaro) (147) in pieno Senato propone di annullare tutti gli Statuti che si lessero poco fa compilati, *cum in novis Statutis et nunc vigentibus multa sine ad invicem sibi contradicentia, multaque obscure & inconsiderate posita, quae non ordinem, ut debent, sed confusionem offerunt &c.* Al che aderisce il Consiglio, seguendo il sentimento di *Lazzaro Guinigi* figlio di *Nicolao* espresso ne' seguenti termini, *pro evidenti utilitate Luc. Comunis* (qual fosse questa utilità e vantaggio evidente non saprei dirlo) *ipsa statuta nova & nunc vigentia intelligantur & sint sublata, abolita &c. Et ut ad compilationem & editionem statutorum quae utiliora sint & clariora perveniri possit, eligant Antiani & Vexillifer tres Cives per Tertierium, inter quos sint aliqui Jurisperiti, Notarii, Mercatores, Artifices intelligentes &c.*

Ma perchè simigliante novità nelle leggi? pretendevasi forse di venire a capo di qualche grand' oggetto? sarebbe mai stata questa la ra-

(147) Nel giorno 22 di Aprile era stato estratto alla dignità di Gonfaloniere per i Mesi di Maggio e Giugno *Matteo Trenta*; se non che a 26 del detto mese dagli Anziani e Commissarj e 4 Cittadini per terziere (erano questi stati autorizzati dal Consiglio Generale celebrato nel giorno nove di Giugno alla riforma soltanto degli Officj vacanti per mancanza di soggetti) fu eletto a quella carica *Ser Pietro Giuntori tamquam eloquentiorem et aptiorem*. (lib. delle Riformagioni del 1400) Sopra qual punto dice giudiziosamente il Beverini, *novo exemplo, in ejus locum* (*di Matteo Trenta*) *subrogatus est Petrus Giuntori unus ex Collegio, et Trenta pro Decemviro esse jussus*. Ma questo fatto che altro vuol dire se non che incominciato avevano i nostri Magistrati a fare non quello che era di ragione, ma ciò che per i loro fini particolari vedevano più a proposito e opportuno?

gione per cui fu tenuto indietro il Trenta dal Gonfalonierato, e sostituito l'altro già descritto come più atto ed eloquente, a promuovere cioè questi cambiamenti? Non saprei certamente indovinarlo. Dirò soltanto che di quei giorni sembrava caminare a gran passi la Repubblica alla sua rovina. Dirò che la progettata compilazione degli Statuti *più chiari* e *più utili* non videsi comparire; ma sibbene proposizioni più forti si posero avanti all'adunanza generale del giorno due di Luglio dal Gonfaloniere (*Giovanni Testa*) (148) riguardanti e il disertamento della Città nostra per la pestilenza, e i nemici interni con altri che tentavano d'impadronirsene, *cum pestis Civitatem et Comitatum Lucanum populetur et carpat, ut multi saevo correpti morbo spiraverint, multi imminentis morbi metu derelinquentes Patriam, ad loca serena confugerint, remansit ipsa Civitas quasi Navis jactata fluctibus, sine clavo et remige derelicta; ad quam Civitatem tanto laborantem morbo sese multorum mentes atque animi converterunt, quaerentes illam tam dolis quam viribus occupare, et propterea videatur salubriter providendum etc.* Per ovviare a tante sciagure e pericoli, prende il Senato la risoluzione, seguendo il consiglio del Dottor di legge *Tommaso da Ghivizzano*, di creare una Balìa composta di dodici Cittadini, la quale per il corso di un anno avesse piena e libera amministrazione della Città e dello Stato, di tutte le Terre, Castelli e Fortezze appartenenti al medesimo, e tutta l'autorità, in una sola parola, che ha, dicono, il popolo e Comune di Lucca e il presente Consiglio Generale: con la potestà inoltre alla medesima di surrogare altri Cittadini in circostanze che alcuno de' suoi componenti si trovasse assente, o impedito per cagione d'infermità o malattia, ovvero mancato per morte. Di più possa eleggere nel corso dell'anno altri dodici Cittadini muniti delle stesse facoltà, e per quel tempo che crederà opportuno. Il Decreto in sostanza è del seguente tenore. » Antiani & Vexil-
» lifer Justitiæ auctoritate præsentis Consilii eligant tres vel quatuor Lu-
» canos Cives per Tertierium, qui Cives pro uno anno proximo futuro
» hodie inchoando habeant plenam & liberam administrationem Lucanæ
» Civitatis ejusque Comitatus, Fortiæ & Districtus, Castrorum, Terra-
» rum & Fortilitiorum ejusdem, & omnem & totalem Baliam. auctori-

(148) Era stato estratto alla detta carica per il bimestre di Luglio e Agosto *Turco Balbani*; ma ritrovandosi a Bologna, ricusò di ritornare, e in sua vece fu eletto il *Testa*. *Die 29 Junii cognoscentes* (gli Anziani e Commissarj) *Turchium Balbani extractum vexilliferum justitiae pro mensibus Julii et Augusti nolle reverti ad officium, sed Benoniae velle esse ubi pestem fugit, elegerunt vexilliferum justitiae pro dictis duobus mensibus Joannem Testa* = lib. delle Riformagioni del cit. Anno. =

» tatem, potestatem & jurisdictionem, generale dominium & omnimo-
» dam potestatem, quod seu quam & prout habet totus Populus, &
» Comune Lucanum & Cives ipsius Civitatis & Consilium Generale ipsius
» Comunis . . . . Et ut melius & habilius per dictos Cives provideri
» possit, ipsi Cives eligendi omnes seu major pars eorum seu illi qui
» superessent, possint subrogare & eligere loco cujuslibet dictor. Civium
» qui deficeret per absentiam, infirmitatem, mortem &c. alium seu plu-
» res de eodem Tertierio . . . . Et quia semper pericula magna
» versantur, quæ continuam provisionem exigunt & requirunt, possint
» dicti Cives seu major pars eorum intra tempus anni superius decla-
» rati, alios duodecim Cives similiter eligere cum simili & eâdem Ba-
» lia pro eo tempore de quo eis videbitur & placebit. »

Questo Decreto fu ottenuto con cento uno voti affermativi, essendovene stati però trenta contrarj. I Cittadini eletti a comporre la detta Balìa furono;

Terziere S. Paolino.

Francesco Birindelli
Giovanni Sercambi
Nuccio di Giovanni
Franceschino Buzzolini.

Terziere S. Salvatore.

Tommaso da Ghivizzano
Antonio da Volterra
Bonaccorso Bocci
Paolo Guinigi.

Terziere S. Martino.

Giovanni Testa
Giovanni Bernardini
Dino Guinigi
Nicolao di Filippo. (149)

(149) Lib. delle Riformagioni dell' annunziato anno 1400, riportati ancora da Giovanni Sercambi = Croniche di Lucca appresso il Muratori rerum Italicar. scriptor. Tom. 18 col. 802. =

Vorrebbe *Gio. Battista Sesti* (Annali di Lucca mss. lib. 4.) che questa fosse stata una rinnovazione della Balìa de' XII., nella quale, dice, furono confermati per metà i componenti della prima. Ma quando fu creata la prima? *nel giorno nove di Giugno del* 1400 citando il libro delle Riformagioni fol. 69 con aggiungere, *gli eletti alla detta Balìa furono gli appresso, e non come erroneamente sono stati notati da altri*

Terziere S. Paolino. Giovanni Sercambi, Simone Simoni, Agostino Puccinelli, Francesco Buzzolini.

Terziere S. Salvatore. Tommaso da Ghivizzano, Luiso Tadolini, Paolo Guinigi, Bonaccorso Bocci.

Terziere S. Martino. Lazaro Guinigi, Giovanni

Ma perchè si conferisce una autorità sì estesa e assoluta a pochi Cittadini? I motivi saranno forse quelli accennati di sopra dal Gonfaloniere Gio. Testa, cioè la pestilenza e le insidie che si temevano ordite alla sicurezza pubblica? Per verità nè l'uno nè l'altro mi sanno persuadere. Cosa far poteva la Balìa per impedire i danni gravissimi che cagionava la peste? Ciò che avrebbero fatto gli Anziani e qualunque altra Magistratura. Forse non vi era numero di Cittadini sufficiente alle cariche della Repubblica? Eppure si trovano ancora in quel tempo i Collegj degli Anziani in vigore, con un Magistrato che poteva surrogare le mancanze de'soggetti per i medesimi. Il Consiglio generale stesso si è veduto in pieno numero.

Per riguardo poi alla vigilanza sopra la sicurezza pubblica non vi era il Magistrato de' Commissarj?

Una qualche altra ragione adunque sotto il detto velo dovè nascondersi nell' affidare l'amministrazione generale della Città e dello Stato a una Balìa di XII. Cittadini con illimitato potere di disporre degli affari politici come avesse creduto: tanto più che una parte de' componenti la medesima erano della Casa Guinigi, e altri della di lei attenenza e amicizia. Qual' dunque questa ragione o fondamento di simigliante operato?

Per risaperlo si consulti la Cronica di Giovanni Sercambi, (150) (uno de' più fidi, e più impegnati per la Casa de' Guinigi) la quale c' insegnerà che per di lui opra creata venne la detta Balìa a fine di assicurare nella Famiglia de' Guinigi l'autorità e la potenza sopra la Repubblica.

Adunati da esso i Signori di quella casata, parla loro de' pericoli che gli sovrastavano, e de' rimedj che sarebbero stati opportuni. Riporto io quì il suo discorso con le auree parole del Beverini, (151) in nulla discordanti dalla maniera semplice e schietta con cui espresso venne dal citato Sercambi. *Quo loco res et fortunae vestrae sint, optimi Cives, quamquam per vos ipsi cernitis; tamen fidei Constantiaeque meae duxi admonere. Lazarium, quod nec sine lacrimis vos audire, nec ego memorare possum, et in eo publicam privatamque spem, per scelus amisimus.* (152) *Anto-*

Bernardini, Nicolao Provenzali, Tommaso Ricciardi. Ma, con buona pace di questo Annalista i nominati soggetti sono i Cittadini scelti alla riforma degli Officj, *Cives ad reformanda Officia* dice chiaramente il libro delle Riformagioni al fol. 69 conforme alla nota 147 di sopra, e nulla parla di elezione di Balìa. Veda da questo ciascuno che conto debba farsi de' nostri Storici.

(150) Tom. 18 appresso il cit. Muratori col. 800.

(151) Lib. 9. Annalium Lucens.

(152) Ucciso dal fratello *Antonio Guinigi* e dal cognato *Nicolao Sbarra* il dì 15 Febbrajo 1400. Dei motivi ne potrà parlare lo storico, come pure delle prerogative di detto Lazzaro figliuolo di Francesco.

nium, et utinam illum tantum sua vecordia perdidit. Bartholomaeum pestilentiá sublatum Lugemus. (153) *Ejus morti, uná tanquam ruiná, Nicolaus et Joannes, Pater filiusque aggesti. Paulus an victurus sit, prae morbi saevitia adhuc ambigitur.* (154) *Te Michael eá gravitate,* (155) *eá sapientiá praeditum, pertinax valetudo jam diù a negociis avertit. Dino, ut superi indulgeant, senio jam gravi, frui diù non possumus. Alii per adolescientiam gerendis rebus impares sunt. Et si hae vestrae tantum jacturae essent, quamquam clarissimae Familiae interitum cernere acerbum, tamen taciti fortasse dolere possemus, et de fatorum iniquitate inerti luctu queri. Sed nunc vestrae saluti, fortunae, tot civium optimorum, tot clientium, imo publica Civitatis salus innititur; ut ruere illa non possit, quin ista quoque eodem labefactata motu in exitium trahatur. Quantá in expectatione sint, qui aegris oculis domus vestrae potentiam aspexere, clam non est. Excidunt quotidie superbae imprudentibus voces;* (156) *vultus, oculi, incessus solito ferocior, principatum jam spirat, jam exules de reditu agere incipiunt, in vos vetere odio et recenti exilio efferati. Visuri ne iterum sumus seditionis vexillum sustolli, Cives ferro trucidari, urbem sanguine impleri, Rempublicam, ne quid gravius dicere videar, ab iratis occupari? Florentini ex longo Civitatis nostrae dominationi imminent.* (157) *Regulus Mediolanensis, Pisis, Perusio, Senis in Etruriá potitus, Lucam ut accessionem Imperii jam diù cogitat. Prospicite, per Deum, Patriae, amicis, saluti vestrae, optimi viri; Rempublicam, quae nisi vos eritis, nulla erit, e faucibus domesticorum externorumque hostium eripite.* Essendo stato consultato dai Guinigi seriamente sopra l' esposto da *Giovanni Sercambi*, ricercato ancora dagli amici e confidenti il sentimento e il parere, fu risoluto, tra le altre disposizioni prese, di fare opera perchè si creasse la detta Balìa, siccome avvenne loro di ottenerla, la quale poteva ben sostenerli, e in realtà gli sostenne e gli resse con l'aderire a quanto gli era richiesto, o conosceva essa stessa vantaggioso per la famiglia Guinigi. Una riprova di questa sua condotta si può riscontra-

(153) Morto in Castiglione nel giorno 14 di Maggio del sopradetto anno.

(154) Paolo Guinigi si ritrovò in Castiglione alla morte del fratello Bartolomeo, e ritornato in Lucca si ammalò gravemente.

(155) Morto a 11 d' Ottobre del detto anno.

(156) Tanto per i Cittadini nostri che si trovavano in Bologna, quanto per altri che si erano rifugiati in Genova e nella Riviera si sparlava del Governo Lucchese e della casa Guinigi dicendo, *noi torneremo a Lucca, e non vorremo che la casa Guinigi ci maestri più; e i XII. di Balìa vorremo che vadano per terra, e faremo a nostro modo.* = Gio. Sercambi loc cit. col. 803. =

(157) I Fiorentini tenevano in questo tempo molta gente d' arme nella Valdinievole senza sapersi il motivo; ma si temeva *che tali genti erano venute solo per contradire allo stato di Lucca, quando fosse stato di bisogno, e quando fossero richiesti*, il cit. Sercambi col. 804.

re in primo luogo nella circonstanza della estrazione del Collegio nel giorno 23 di Agosto del detto anno 1400 per il bimestre di Settembre e Ottobre. Era sortito all'Officio di Gonfaloniere per i detti mesi *Stefano di Poggio*. (158) Ma lontano esso da Lucca per più di cento miglia, e dovendosi per conseguenza eleggere altro soggetto in sua vece; la Balìa (non più il Magistrato de'Commissarj con i Cittadini aggiunti) non tarda a scegliere per quella carica *Giovanni Sercambi*; ponendo altresì nel numero degli Anziani *Paolo Guinigi* in luogo di Carlo Martini defonto, e ciò contro ogni legge, essendo stato il medesimo tra i Decemviri nell'anno antecedente e negli stessi Comizj celebrati nel 1399, *novo exemplo*, dice qui il Beverini, *Paulum Guinisium subrogarunt, quamquam superiore anno iisdem Comitiis Decemvir fuisset*.

Sotto questo Gonfalonierato un tal crollo si dette alla Repubblica, che se di subito non l'oppresse, la dispose però al suo decadimento e alla sua rovina. Parlo della creazione di Paolo Guinigi in Capitano e Difensore del Popolo, e come un Dittatore nella Città e nello Stato Lucchese, primo passo per arrivare al supremo assoluto dominio del medesimo.

Quali fossero i mezzi adoperati, e quali le strade tenute per compiere il meditato disegno non sarà difficile di rinvenire, solo che si senta come parla la Cronica di Lucca del più volte nominato Sercambi principale Attore di questo maneggio e negoziato. (159) Dice essa adunque che ridotto l'affare a un giusto termine tra *Paolo Guinigi* e *Giovanni Sercambi*, fu creduto a proposito di manifestarlo a *Tommaso da Ghivizzano* uno del numero de' XII. di Balìa affezionatissimo alla Casa Guinigi, e ai due Cancellieri del Senato *Guido Manfredi* e *Marco Martini*. Non tardando essi a dare il loro consenso e approvazione sopra un oggetto sì rilevante, determinarono tutti insieme di rassicurarsi con delle forze per riuscire nella impresa. Furono queste chiamate dalla campagna, (160) con ordine a' Capitani di quelle bande di essere alle Porte

(158) Crede il Beverini che fosse Paolino figlio di Stefano di Poggio l'estratto al Gonfalonierato, ma erroneamente; imperciocchè nel citato libro delle Riformagioni è nominato senz'alcun dubbio *Stefano di Poggio*, e non Paolino di Stefano.

(159) Il capitolo è intitolato: *come Paolo Guinigi prese il bastone di essere difensore del Popolo e della Città di Lucca*: = Appresso il Muratori rerum Italic. scriptor. Tom. 18 col. 805 e seq. =

(160) Secondo il Sozomeno, = Muratori rerum Italicar. Scriptor. Tom. 16 col. 1170. = Una parte di esse era della Provincia di Garfagnana, *accersitis Lucam militibus peditibus de Carfagnana*, cioè di Castiglione, Castelnuovo, Gallicano, Pieve a Fosciana, Silico e Tersona presso il Borgo a Mozzano, = Gio. Sercambi loc. cit. col. 805. = essendo stato scritto ad alcuni capi di quelle Vicarie e di altre ancora. Gio. Battista Sesti, e Niccolao Tucci dicono che *procurò*, (Paolo Guinigi) *di aver pronti mille fanti dal Contado*.

della Città in un'tempo prescritto, con i loro Soldati. Ma perchè temer si poteva che le dette milizie Campestri non fossero sufficienti a impedire o reprimere i tumulti che simiglianti torbide circonstanze per lo più sogliono suscitare, fu spedito a Pisa l'annunciato Cancelliere *Guido Manfredi*, diretto al Capitano Giovanni da Nola, che stava in quella Città agli ordini del Duca di Milano, per ottenere da esso un numero sufficiente di lancionieri a difesa e sostegno di *Paolo Guinigi*. Trovò nel detto Capitano tutta la condiscendenza, esibendosi egli stesso di venire in persona in ajuto della Casa Guinigi con la truppa che aveva al suo comando, con dirgli inoltre *di avere avuto più volte dal Duca di Milano ambasciata, che a ogni richiesta di quelli Guinigi mandasse ogni ajuto e soccorso*. Non fu tralasciato di parteciparsi nella notte precedente il dì 14 di Ottobre a' Capitani e Colonnelli della guardia Urbana quanto si voleva eseguire; chiamati per tal fine in Palazzo dal Gonfaloniere, e detto loro, in gran pericolo ritrovarsi la Repubblica per gli odj degli esuli, e per le orditure e machinazioni de' Fiorentini, e che l'unico mezzo a evitare tanti rischj era di creare Capitano e Difensore del Popolo *Paolo Guinigi*, soggiugnendo accortamente, non opprimersi in tal guisa la libertà, ma custodirsi come in deposito appresso la di lui Casa, e perciò dover essere essi pronti sulle armi con i loro Soldati nel far del giorno. Persuasi i medesimi delle ragioni esposte dal Gonfaloniere, si dispongono a mettere in esecuzione i suoi ordini, e quelli di *Paolo*. Date tutte queste disposizioni, e fatte entrare nell' aurora del giorno 14 di Ottobre le truppe della Garfagnana e di Pisa e assegnati loro i posti da guardare e difendere, sale a Cavallo *Paolo Guinigi* attorniato da Soldatesche e da Amici, e si porta sulla pubblica Piazza di S. Michele, mentre il Gonfaloniere armato con gente custodiva il Palazzo. Intanto manda esso a chiamare i XII. di Balìa con l'ordine di portarsi subito al Palazzo Decemvirale. Vanno questi, e passando dalla Piazza, nel vedere *Paolo* in quella foggia tra le armi, attoniti giungono al Gonfaloniere, e gli dimandano che cosa dir voglia quella novità. Risponde il medesimo con parole ambigue e di giro, che Paolo era stato obbligato a far ciò per difender la Patria dalle armi de' fuorusciti, i quali congiuravano alla di lei oppressione, e insieme provedere a se stesso contro gli attentati de' suoi nemici. Non troppo soddisfatta la Balìa di queste ragioni, perchè, diceva, non a Paolo Guinigi soltanto si appartengono le risoluzioni per la sicurezza e mantenimento della Repubblica, due de' componenti la medesima si portano dal detto Paolo per intender da esso il motivo

di questo insolito avvenimento; ma non ottengono in risposta se non che, *andate e fate presto quello che il Gonfaloniere vi dirà*. Fu allora che *Giovanni Sercambi* parlando senza misterj espose alla Balìa, qualmente Paolo Guinigi intendeva di essere eletto con assoluta potestà *Capitano e Difensore del Popolo*, perchè la salute della Repubblica e sua ciò richiedeva, ricercando da essa con i voti quello che con le armi avrebbe potuto ottenere. Dovettero restar sorpresi alcuni della detta suprema Magistratura nell' ascoltare simigliante risoluzione. *O che visi si fenno!* dice il Sercambi nella sua Cronica. (161) Ma Tommaso da Ghivizzano celebre Giureconsulto confermò il detto del Gonfaloniere, dicendo *bene era che a Paolo si faccia quello che chiede*. Dino Guinigi sebbene da prima si dimostrasse contrario, nondimeno dipoi quasi convinto delle recate ragioni prestò il suo consenso. Nel tempo che discutevasi dalla Balìa un' affare di tanto rilievo, comparve Paolo in mezzo di essa in compagnia del Pretore e di altre Autorità constituite, seguìto dalle acclamazioni del Popolo che lo chiedeva per suo supremo Signore: (162) e ripetendo pur queste in presenza degli Anziani e Balìa quanto era opportuno anzi necessario il conferire la Dittatura a Paolo Guinigi, si trovò la Balìa constretta, insieme con gli Anziani, ad eleggerlo a quella carica. (163) Ottenuto per questo modo da Paolo il titolo di *Capitano e' Difensore del Popolo*, riceve dalle mani del Gonfaloniere Sercambi la Bandiera e il Bastone del comando, accompagnata la cerimonia con una breve allocuzione fatta dal detto Gonfaloniere, la quale tradotta nella lingua del Lazio risuona in questi termini. *Confugit, Paule, in sinum tuum tot malis quassata Respublica. Tu aegram fovebis, recreabisque, libertatemque quam parens tuus consilio ac laboribus peperit, ne alii opprimant, in ea domo, in qua nata est, servabis. Tu civem patremque ages; qualemque decet, quem respublica non accipit Principem sed facit. Monere te diutius, nec loci nec temporis ratio sinit. domestica exempla, rerumque usus, certiores Magistri, caetera docebunt.* Succede il giuramento prestato a *Paolo* dal Pretore e da tutte le al-

(161) Col. 807.

(162) Aveva Paolo Guinigi in questa occasione fatto spargere artificiosamente tra 'l Popolo, aver lui liberato la Patria dalle macchinazioni degli Esuli e de' Ribelli.

(163) Doveva avere ben prevedato il Sercambi che da pochi, e questi per la maggior parte amici, non era cosa tanto difficile l' ottenere il bramato intento; e perciò sotto il pretesto della sicurezza pubblica si era dato la premura dell' elezione di questa Balìa, la quale sebbene in principio affacciasse un qualche ostacolo, lasciò per altro che fosse agevole a superarsi. È questa la seconda volta che impiega essa il suo potere a vantaggio dei Guinigi.

tre Autorità Civili e Militari, e la cavalcata di esso tra gli applausi universali portando il Gonfalone del Popolo avanti di lui *Bonaccorso Bocci*, uno de' componenti la Balìa.

Ritornato dalla sua comparsa, passò il restante del mese di Ottobre (in quel tempo era Anziano) in Palazzo con gli altri suoi Colleghi senza alcuna distinzione. Al principio però del nuovo Collegio di Novembre e Decembre (164) seguitò a dimorare, è vero, nel Palazzo Decemvirale, ma separato dagli Anziani, facendo vita da per se.

Era stata da molti Cittadini intesa non con poco rammarico la potestà conferita a *Paolo*; e tra questi si contava l'istesso Vescovo di Lucca Nicolao Guinigi, tuttochè suo Cugino. Il medesimo per rimettere, diceva, in libertà la Patria che vedevala in simigliante maniera oppressa e tiranneggiata, insieme con alcuni Canonici della Cattedrale e con Bartolomeo di Davino di Aramò di professione Chirurgo congiurò contro il nuovo *Capitano e Difensore del Popolo*, tentando di privarlo di vita con il veleno. Ma scoperto il trattato, fu punito con morte il detto Bartolomeo, e i Canonici constretti a soffrir la carcere, dalla quale poco dipoi per varj riguardi furono liberati, e del Vescovo, qualunque fosse il motivo, non fu presa cognizione alcuna. Sono perciò in errore quelli (165) i quali credono che il Vescovo Nicolao star dovesse esule dalla Patria e dalla Diocesi per tutto il tempo in cui della Città e Stato Lucchese tenne il dominio *Paolo Guinigi*, quando quattro anni appresso fu dal detto Paolo destinato Oratore e Legato a Innocenzo Settimo insieme con Tommaso da Ghivizzano e Stefano di Jacopo di Poggio (166)

Dalla suddetta congiura però prese motivo Paolo Guinigi di premunirsi di maggiore autorità, chiedendo alla Balìa che gli fosse conceduto il

(164) Si notano qui gli Anziani di questo bimestre per essere gli ultimi, non ritornando il nome di Decemviri se non dopo circa 30. anni.

Terziere S. Paolino.

Agostino Buccinelli, Tommaso Nerducci, Pellegrino Belli.

Terziere S. Salvatore.

Nicolao Arnolfini Gonfaloniere, Gasparo Schiatta, Bonifacio Cionelli, Nicolao di Pietro Martini. (questo era assente, e fu eletto in vece Andrea Bocci.)

Terziere S. Martino.

Lazzaro di Francesco Guinigi, (era morto, e in suo luogo fu eletto Baldassare Guinigi.) Gio. Benettoni, Santi Falabrini.

(165) Ferdinando Ughelli = Italia sacra, Tom 1. col. 832. edit. Rom. = dice *eum fuisset conatus Paulum Guinisium Patriæ tyrannum* (vedremo se potrà chiamarsi con questo nome) *expellere, atque in irritum excidissent conatus, ab eo deinde multa graviaque perpessus, demum coactus est excedere patria, exulque vitam traducere. Rediit tamen defuncto tyranno.*

Cesare Franciotti = serie dei vescovi di Lucca = scrive, *Nicolao Guinigi vescovo di Lucca, . . . per liberare la Patria della soggezione di Paolo Guinigi suo parente morì in bando.*

(166) Gio. Sercambi Cronica col. 849.

pieno potere e la giurisdizione assoluta sopra la Città di Lucca e suo Territorio. Non vi fu alcuno in detta adunanza che ardisse di opporsi alla dimanda, (167) onde concordemente venne eletto Signore assoluto di questo Stato; e così passò il dominio della Repubblica in un solo, senza spargimento di sangue, e senza rumori ancora, dibattimento e tumulto. Dovè ciò accadere prima del giorno 21 di Novembre del 1400, imperciocchè sotto quel giorno comincia in suo nome il libro delle Riformagioni — *liber decretorum factorum per magnificum et potestatem Dominum Dominum Paulum de Guinisiis Civitatis Lucanae Dominum generalem inchoatorum die* 21 *Novembris anno* 1400. —

Non volle annullar di subito il Collegio degli Anziani che già esisteva, ma permise loro di proseguire nelle proprie funzioni fino al termine del bimestre incominciato. Compiuto però l'anno 1400 finì con quello ogni estrazione di Collegj, ogni celebrazione di Comizj, e ogni Magistrato e forma di Governo Repubblicano.

Trovandosi *Paolo* assoluto Signore di Lucca, determinò di scegliersi un Vicario, e fu questi *Dino Guinigi* suo Zio. L'elezione si legge registrata nell'annunziato giorno 21 di Novembre, assegnati al medesimo per suo onorario cento fiorini al mese. (168)

Non dovendomi prendere io sollecitudine e cura di tessere la di lui vita, ma ricercar soltanto ciò che al suo governo appartiene e competesi, sarà contento il Lettore che nell'esporgli lo stato di sua amministrazione dichiari soltanto con qual ordine si sistemasse nel suo nuovo dominio, e come in quello si dirigesse.

Dopo l'elezione del suo Vicario, il primo di lui pensiero si vide diretto a constituire un Consiglio di Stato composto di nove Cittadini, osservando sul principio del suo Governo l'ordine de' Terzieri, tre, voglio dire, per ciascheduno. I primi da esso nominati e prescelti alla carica di Consiglieri furono

Terziere S. Paolino.

Nuccio di Giovanni, Stefano di Poggio, Nicolao Puccinelli-Bandini.

Terziere S. Salvatore.

Tommaso di Ghivizzano, Bonaccorso Bocci, Ranieri Malizardi.

Terziere S. Martino.

Giovanni Bernardini, Turco Balbani, Nicolao Guinigi.

(167) Sarà questa la terza volta in cui la Casa Guinigi si trovò favoreggiata dalla sopraddetta Balìa, con perder essa ogni suo diritto.

(168) Libro delle Riformagioni dell'anno 1400.

Questa nomina ed elezione segue il dì primo di Gennajo del 1401 con la condizione che l'autorità loro duri per soli tre mesi. (169) Dichiara dipoi quali sieno le loro attribuzioni e autorità, dicendo

I. Potranno i Consiglieri far mandatorie per i salarj degli stipendiati, e per i militari e Custodi alle fortezze, e per tutto ciò che occorresse di carta, pergamene, cera per instrumenti, contratti, diplomi ec.

II. Potranno mettere all'incanto i Proventi e le gabelle.

III. Avranno autorità di spendere del denaro di Camera quelle somme che saranno necessarie per gli spionaggi, e per altro che conoscessero utile e vantaggioso allo Stato.

IV. Potranno dar carta di sicurezza e accordar licenze a uno o due de' Consoli di ciascheduna Comunità di venire e dimorare in Lucca, non ostante che fossero tenuti alla Camera pubblica di qualche somma, o per conto loro proprio, ovvero a nome della Comunità di cui sono Sindici o Consoli, valendo però detta sicurezza per soli sei mesi, per il tempo cioè del loro Consolato.

(169) Il citato libro. Si noti per altro che ai dieci di Settembre del 1408. sono dieci gli eletti a questa carica, cioè

Mignanello de' Mignanelli Potestà.
Dino Guinigi.
Baldassar Guinigi.
Tommaso da Ghivizzano.
Nicolao Arnolfini.
Giovanni Sercambi.
Nuccio di Giovanni.
Stefano di Poggio.
Ser Guido Manfredi da Pietrasanta.
Simone Simoni.

A questi non è prescritto un tempo determinato per esercitare il loro Ministero, ma devono essere in esso permanenti a volontà e beneplacito del *Magnifico Paolo. Magnificus ac potens Dominus Paulus de Guinigiis Lucensis Dominus elegit et deputavit, assumpsit et ordinavit in consiliarios ipsius infrascriptos egregios et prudentes viros ad ipsius magnifici Domini beneplacitum etc.* = libro delle Riformagioni all'anno 1408 citat. = Perchè si legge in esso

Balthassar de Guinigiis pro sex mensibus

hanno creduto alcuni Storici nostri, che i sopradetti Consiglieri durassero nell' officio per soli sei mesi, non avvertendo a quanto era scritto, *ad ipsius magnifici Dominum beneplacitum.*

Ordina inoltre a questi suoi Consiglieri che per la validità de' loro Decreti, sette di loro almeno siano concordi, qualora adunati siano in numero di dieci: se si trovassero congregati nove, sei ottengano il partito, se otto, sei vincano, se sette, cinque siano bastanti a risolvere. *De quorum quidem numero decem septem ad minus concludant, si vero essent novem sex concludant, si octo sex, si septem, quinque cum partito palloctarum.* Sotto il dì 24 di Settembre del detto anno 1408 si trova più estesa e più ampia la facoltà de' medesimi. Nell'anno 1411. dispose su questo punto il *Guinigi* che quattro de' componenti il suo Consiglio fossero sufficienti a deliberare, dicendo, *variæ tempore conditiones suadent ut novi ordines celebrantur.*

Nel giorno primo di Febbrajo del sopradetto anno 1411 pose altri nel numero dei suoi Consiglieri, sempre però a beneplacito. Decretò inoltre che *Balthassar et Joannes de Guinigiis sint de numero dicti Consilii, et unusquisque ipsorum præsidere debeat in dicto officio uno anno integro, incipiendo in Kalend. Januarii, et Presidente altero in dicto officio, alter vacare debeat, et finito anno unius, alter succedat in anno sequenti, et sic successivè ad beneplacitum.*

Nel 1421 a' 27 di Luglio prescrive, *quod quandocumque contigit quod magnificus Ladislaus filius suus interest Consilio, tres de numero Consiliarior. possint omnia facere quæ potest totum Consilium.* = Lib. delle Riformag. di d. anno. =

V. Potranno sospendere le cause ne' Tribunali allora quando un qualche Giudice che dovesse deciderci, o un qualche Avvocato che dovesse assisterle, fosse stato destinato in qualche ambasceria, e fino a quel tempo che non fossero ritornati.

VI. Gli appelli o ricorsi, che in forza degli Statuti si dovrebbero fare al Sovrano, possano farsi al detto Consiglio, il quale sia obbligato a riceverli, con la facoltà ad esso di delegare.

VII. Abbia facoltà ciascuno de' componenti il detto Consiglio di portar armi tanto nella Città quanto nel Contado, come pure uno de' loro servitori; e questo privilegio gli continui ancora tre mesi dopo deposto il loro officio, o sia per altrettanto tempo che durò il medesimo.

VIII. Riceveranno le suppliche, e gli daranno esecuzione.

IX. Potranno eleggere i Deputati sopra le Fortezze e Rocche, acciò si portino a esaminare la condotta de' Castellani, e osservare se proviste sieno di munizioni e di vettovaglie.

X. Il giuramento di fedeltà de' Castellani sarà fatto nelle loro mani.

XI. Formeranno una nota degl' individui per l'officio di Castellani, e la proporranno a Paolo Guinigi Signore di Lucca, perchè esso dipoi proceda alla scelta.

XII. Sarà loro dovere di prestare ajuto, conforto, sostegno alle vedove, pupilli, poveri, persone ecclesiastiche e luoghi pii.

XIII. Potranno alienare e vendere beni de' ribelli, unitamente però a' Cittadini deputati sopra l'Entrate.

XIV. Parimente di consenso e concordia de' Cittadini sopra la Dogana, e sopra l' Abbondanza potranno determinare e disporre di ciò che appartiene all' uno e l'altro Offizio.

XV. Assisteranno con il fatto e con i Consigli il Giudice e Consoli della Curia de' Mercanti, l'Officiale di custodia, e tutti gli altri impiegati tanto nella Città quanto nel Contado.

Tutto questo si trova nel citato libro delle Riformagioni, dove ancora si leggono le pene stabilite contro coloro che ardissero di fare insulto ad alcuno de' detti Consiglieri, e molto più se l'uccidessero.

Variandosi di tre in tre mesi i medesimi almeno per ora, e bramando forse il Lettore di risapere i nomi de' soggetti che successivamente venivano prescelti, potrà riportarsi all' indicato libro e ad altri degli anni conseguenti.

Ritenne *Paolo Guinigi* nel suo sistema di Governo tutte le Magistrature, (qualora non si annoveri l'Anzianato,) le quali secondo gli Statuti

adottati convenivano a' Cittadini Esteri, ovvero a' Nazionali, cioè la *Pretura*, il *Capitanato di custodia* con le altre incumbenze addette ad esso, di maggior Sindaco e Giudice degli Appelli ec., le quali, come si è veduto, erano sempre sostenute da individui stranieri; e per riguardo a quelle solite conferirsi a' Lucchesi, furono pur esse conservate ugualmente nella sostanza, eleggendosi come prima, i *Condottieri*, gli Officiali della *Dogana*, della *Abbondanza*, delle *Entrate*, del *Fondaco*. In relazione a' *Condottieri*, piacque a *Paolo* che fossero tre Cittadini in questo Ministero, e la loro giurisdizione durasse per lo spazio di tre mesi, sebbene nell' anno primo del suo dominio si trovi che non oltrepassavano in quella mesi due. Assegnò agli Officiali sopraddetti non diversamente che in altri tempi i Consiglieri, potendosi però notare, quando si voglia, che gli addetti alla Dogana erano tre, di tre in tre mesi; e gli altri dell' *Abbondanza* e del *Fondaco* erano sei, continuando nel loro Officio per un semestre. I Consiglieri poi sopra l' *Entrate* in numero di quattro non cessavano dal proprio impiego se non dopo un anno.

Nella stessa forma che sotto la Repubblica proseguirono a essere rette e moderate al tempo del *Guinigi* le Vicarie, le quali si trovano in numero di nove. (170)

Vicaria di Pietrasanta
Vicaria di Camajore
Vicaria di Valdilima (171)
Vicaria di Gallicano
Vicaria di Camporeggiana.
Vicaria di Massalunese
Vicaria di Montecarlo e Valle Ariana
Vicaria di Coreglia
Vicaria di Castiglione

(170) Vedremo in seguito come alle medesime ci fu aggiunta la Vicaria di Carrara.

(171) Al tempo di *Paolo Guinigi*, e forse ancora prima, la residenza de' Vicarj di *Valdilima* era nella Terra di Benabbio. Si prova questo da una causa pendente tra le Comunità di *Controne* e di *Casabasciana*, la quale riguardava il *Ponte a Ceuli*. Nella risoluzione pertanto della medesima si dice *die ultime Decembris anno* 1406 *convocato et congregato et coadunato pubblico et generali Parlamento* (per ordine di Paolo Guinigi al Vicario di Valdilima) *Sindicorum Comunium totius Vicariæ Vallislimæ de præcepto nobilis viri Nicolai Gelli de Luca Vicarii dictæ Vicariæ Vallislimæ in domo habitationis Domini Vicarii positæ in Comuni Benabii, sono campanæ voceque nuntii, in quo quidem parlamento interfuerunt omnes Sindici dictorum Comunium, excepto Sindico Comunis Lulliani etc. quorum Sindicorum nomina sunt hæc videlicet, pro Comuni Benabii Nicolaus Puccinelli et Franciscus Johanotti etc.* Seguono i nomi de' Sindici delle respettive Comunità ec. *quibus Sindicis sic congregatis Dominus Vicarius in observantiam dictæ literæ et alterius literæ exceptæ a Magnifico Domino die 29 Decembris Legit dictis Sindicis suprascriptas literas . . . . . suprascripti Sindici sic congregati, quilibet pro se et pro suo Comuni unanimiter responderunt et dixerunt in nullo, neque in multo, neque in modico, neque*

Onde può dirsi che trattone di risedere l'Autorità non in più Cittadini, ma in un solo, l'ordine della pubblica Amministrazione in questa Città e Stato sotto il nostro *Paolo* non soffrì cambiamento.

Dopo questi argomenti indicanti i principj su de' quali appoggiava il *Magnifico Signore di Lucca* il suo Governo, passiamo a vedere le premure che esso si diè a vantaggio di questo Stato. Due soli fatti in riprova delle medesime, tra gli altri molti che potrebbero addursi, io quì scelgo, convalidati da pubblici Documenti. È manifesto primamente come si adoperasse Paolo Guinigi l'anno primo del suo dominio con *Bonifacio Nono*, acciò liberati fossero i Lucchesi da varie condizioni gravose ingiunte loro e prescritte dal Pontefice *Benedetto XII.* (172) le quali per le infelici circonstanze de' tempi non avevano potuto adempire; e da questo difetto, fosse colpevole o nò, ripetevansi generalmente le calamità per tanti anni accadute alla Nazione e alla Patria. *Paolo* pertanto a soddisfacimento e tranquillità comune ottiene dal nominato Papa Bonifacio la grazia per i suoi Lucchesi, onde andassero liberi e sciolti dal grave peso impostogli da Benedetto XII., e ciò ne' termini che seguono.

Bonifacius Papa Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

» Eximiæ ac sinceræ dilectionis affectus quem dilecti filii, Nobilis
» Vir Paulus de Guinigiis Domicellus Lucanus, Conservator & Capi-

in aliquo velle eisdem Comunibus Contronis et Casabascianæ ad refectionem dicti Pontis juvare, neque obligati sint, neque per se obligare velint cum non teneantur. . . . Acta fuerunt omnia supradicta in domo habitationis Domini Vicarii positæ in Comuni Menabii anno 1406. Indict. XIV. die ultima Decembris. = Libro delle Riformagioni di detto anno = dove ancora il termine della riferita questione.

(172) Involti i Lucchesi nelle censure Ecclesiastiche fino dal tempo di Castruccio, per aver riconosciuto e secondato l'Imperatore Lodovico Bavaro e a lui obbedito, ottenuto avevano l'assoluzione dalle medesime dal Pontefice Benedetto Duodecimo, l'anno sesto del suo Pontificato, (1340) in data di Avignone nel giorno 27 di Ottobre, ma con le condizioni seguenti.

I. Sarà edificata nella Cattedrale una Cappella in onore di S. Benedetto, alla quale sia determinato un Cappellano.

II. La medesima sarà proveduta di tutti gli utensili necessarj, e opportuni.

III. Si compreranno tanti beni stabili, il frutto de' quali ascenda alla somma di trenta fiorini d'oro, per il mantenimento del Cappellano e di un Chierico.

IV. Il Comune di Lucca distribuirà nel giorno di S Benedetto a mille poveri un pane di Libbra per ciascheduno; e tutto ciò sotto pena di mille marche d'argento da pagarsi alla Camera Apostolica.

Ho dato questo piccolo cenno sulla presente materia, perchè possa comprendersi la grazia ottenuta dal Pontefice *Bonifazio nono* a instanza del nostro *Paolo*. Il fatto verrà disteso dall'Autore della Storia Ecclesiastica Lucchese, conforme fu da me indicato nella Dissertazione sesta, pag. 311

» taneus Civitatis Lucanæ, necnon Antiani (173), Comune, Populus & » homines ejusdem Civitatis ad nos & Romanam gerunt Ecclesiam pro- » meretur ut votis eorum, illis præsertim quæ ad ipsorum utilitatem, » commodum & honorem cedere dignoscuntur, quantum cum Deo, fa- » vorabiliter annuamus .... literas præfatas ejusdem Benedi- » cti prædecessoris .... quoad pœnas, provisiones, juramenta, obli- » gationes, injunctiones, sententias & alia quæcumque in eis contenta » auctoritate Apostolica tenore præsentium & certa scientia tollimus, cas- » samus, irritamus & annullamus, ac nullius volumus esse roboris vel » momenti. Statuentes & declarantes quod Comune, Populus & homi- » nes prædicti nullo unquam tempore prætextu dictarum literarum in » futurum possint & valeant aliquatenus molestari, perturbari seu etiam » inquietari. Et nihilominus Paulum, Antianos, Comune, Populum & » homines præfatos ab omnibus & singulis promissionibus, juramentis, » obligationibus, injunctionibus & sententiis quibuscumque juris vel ho- » minis, si quas propter præmissa incurrerunt, eadem auctoritate ab- » solvimus & perpetuo liberamus, pœnamque & pœnas per eos Cameræ » Apostolicæ præmissorum occasione juxta ipsarum literarum exigentiam » & tenorem debitas, Paulo, Antianis, Comuni, ac Populo & homini- » bus præfatis totaliter remittimus & liberaliter donamus, ipsosque a so- » lutione quacumque per eos Cameræ præfatæ, earumdem literarum vi- » gore facienda, de cætero liberos & absolutos esse volumus & immunes.
» ....

» Datum Romæ apud S. Petrum XIV. Kal. Maii Pontificatus nostri » anno duodecimo. (174)

Fu questo un mezzo di cui si valse per giovare alla quiete dell'animo de' Cittadini, senza tralasciar peraltro di mettere in opera quanto conosceva che tornar potesse a bene e profitto della Popolazione tutta; e di ciò eccone l'altro autentico riscontro.

Per assicurarsi di quanto abbisognar potesse a ciascheduna delle Terre e Castelli a se sottoposti, e provedere a' medesimi e alla loro

(173) Sembra che la Curia Romana ignorasse l'abolisione dell'Ansianato in Lucca già seguita prima di questo tempo, (l'anno duodecimo del Pontificato di Bonifacio nono corrisponde all'anno 1401) siccome venne di sopra riferito. Non capisco perchè Giovanni Sercambi nella sua Cronica asserisca che l'accennato Privilegio fu conceduto da Bonifacio nono a' 12 di Febbrajo del 1401, quando il sopradetto Breve è segnato a' 18 di Aprile.

(174) Archivio dello Stato, Armario terzo lib. 4. n.° 16.

prosperità, risolve il *Magnifico Paolo* di visitare il Contado e suo Territorio, onde osservando con gli occhi proprj la natura de' terreni, e la condizione e i costumi de' sudditi, quelli non restassero senza coltivamento, e godessero questi di uno stato tranquillo in seno alle proprie famiglie. *Magnificus et potens Dominus Dominus Paulus de Guinigiis* (175) *Lucanus Dominus cogitans et mente revolvens quod segnius irritant animos demissa per aures, quam quae sunt oculis subjecta fidelibus, et longe melius et clarius per visum, quam auditum omnia compraehenduntur, voluit tam situm, statum et conditiones terrarum suarum,* (176) *quam conditiones et mores suorum subditorum et fidelium ex oculis videre corporeis et mentis indagine praescrutari, ut per rerum exigentiam locis et hominibus cognitio possit, cum casus emergeret, providere.*

Fatta questa ottima determinazione, prima di mandarla ad effetto crea una specie di *Reggenza*, la quale invigili agli affari del Governo nel tempo che esso si trovava assente dalla Città. I componenti la medesima furono in numero di tredici, compreso il di lui Vicario. Riporto io quì i nomi loro come si trovano segnati nel detto libro delle Riformagioni, cioè

Dino Guinigi, Nicolao Guinigi, Bartolomeo Bernardini, Francesco Totti, Bonaccorso Bocci, Nicolao Onesti, Tomaso da Ghivizzano, Nicolao Arnolfini, Luiso Tadolini, Stefano di Poggio, Nuccio di Giovanni, Giovanni Sercambi, Francesco Birindelli.

A questa Reggenza vengono prescritte le facoltà, le attribuzioni, e la maniera con cui deve dirigersi e diportarsi nella sua carica. Riferirò tutto questo con le parole stesse che si leggono nel citato libro, le quali sono del seguente tenore.

Dispositus itaque suum, ut praemittitur, Territorium visitare, & cognoscens quod cum et regimen Lucanae Civitatis, quae suae ditionis dulcissima Sedes est, negligi non debeat, aut modo aliquo postergari, et illis committi quos et longa et inconcussa fides sibi et suis progenitoribus copulavit, et oculata prudentia et gravis maturitas consiliis claros reddit, qui durante hujus visitationis tempore et Civitatem diligentissime et

(175) Libro delle Riformagioni dell'anno 1403 giorno primo di Decembre.

(176) Si è creduto da varj che l'introducimento de' Castagni nel nostro Stato sia stata opera di *Paolo Guinigi*, ma con errore; imperciocchè questo frutto già si trovava assai prima del detto Paolo nel territorio Lucchese, nominandosi nel 1344 a 3 di Agosto, dove si parla *de' ritenti delle Castagne*, e nel 1346 a' 7 di Settembre dove si dice, *non si possano estrarre Castagne fuori del distretto di Lucca* per ordine del maggiore officiale del Fondaco. = Armario 7 lib. 34 n. 175 altrove citato =

prudentissimè regant, et Magnificae et amantissimae Genitrici suae consulant et assistant, hoc Decreto atque sanctione providit, quod infrascripti Lucani Cives, quos inter caeteros sibi devotissimos et fidelissimos praeelegit, (177) *de quibus non aliam quam de seipso gerit confidentiam singularem, toto tempore visitationis praedictae debeant in Palatio Domini residere, et de statu ipsius Domini generaliter curam gerere et habere . . . .*
de quibus Civibus fiant duae gitae, videlicet sex pro qualibet gita, quarum altera semper die noctuque debeat in Palatio residere, et tam in prandio quam in caena se alternando et mutando de die in diem ut facilius toleretur. Possint tamen Dinus de Guinigiis et Thomas de Ghivizzano et Nicolaus de Guinisiis pro suarum personarum recreationibus et ocio ire in nocte Domum propriam, et similiter ad prandium et ad caenam, dummodo alius de alia gita, et de eodem Tercierio, loco talis recedentis remaneat.

Et omni die in mane et post prandium debeant omnes dictae gitae, vel ad minus octo ex eis congregari in Palatio, et ibi dare et praestare benignam audientiam, ad minus una vel duabus horis ante prandium, et similiter post prandium omnibus loqui volentibus, et similiter habeant alia providere quae agenda sunt pro statu ipsius Domini, dummodo omnia fiant & deliberentur per partitum, hoc modo, si omnes gitae integrae congregantur obtineatur victoria per octo palloctas albas concordes per sic. Si autem tantum XI. vel decem vel novem de dictis gitis convenirent, sit victoria obtenta per septem concordes.

Et ut res bene & ordinate procedat, constituent omni die unum Praepositum inter eos, qui in deliberatione aliorum dare debeat ingressum loqui volentibus, & similiter dare responsum, honorando semper praefatum Dinum dictis & factis tanquam Vicarium, & parentem carissimum Domini praelibati . . . .
Si ad Luminaria vel Missarum solemnia ire vellent, possint cum stipendiariis & officialibus honorifice, dummodo in Palatio gita ordinata remaneat.

Possint audire Ambassiatores Forenses, & illis ad verba generalia generaliter respondere; ad alia vero particularia capere respectum, & scribere Domino.

Potrà conoscere da questo facilmente il lettore quanto propenso fosse *Paolo Guinigi* per il bene de' suoi popoli, e quanto altresì procurasse

(177) Sono quelli nominati di sopra.

una giusta e retta amministrazione nel suo Stato. Inchinevole alla piacevolezza e alla clemenza, del suo genio dolce risentirono gli effetti tanti esuli richiamati alla Patria, (178) tanti dalle carceri ridonati alla libertà, (179) e a tanti sebbene rei di congiura contro lui stesso conceduta la vita. (180) Sollecito per la salute di tutti, in occasione che altra volta la peste minacciava la Città nostra (anno 1410) a placare la divina giustizia, oltre a varie opere di pietà e di religione praticate da' Lucchesi, Paolo volle che di larghe elemosine fossero sovvenuti i poveri con il denaro della Camera pubblica.

Dal medesimo allontanata venne da questo Stato la carestia e la fame all' anno 1411 con provedere da varie parti quantità di grani e di biade.

Concedette per anni dieci libera immunità da tutte le gravezze a quei contadini che fossero venuti a coltivare il Territorio di Lucca, e molte esenzioni agli uomini di Pietrasanta.

Volendo che le arti, e specialmente quella della Seta fiorisse nel suo dominio a vantaggio de' Cittadini Lucchesi, proibì severamente che alcuno esperto e perito ne' lavori della medesima si partisse dalla Patria per propagarli altrove.

(178) *Anno 1400 die 3 Decembris, cupiens (Paolo Guinigi) benignitatis et clementiae suae gratiam et misericordiam in plures et diversas personas effundere, sanxit quod omnes et singuli banniti tam in persona quam in aere intelligantur et sint ab omnibus eorum bannis tam personalibus quam pecuniariis absoluti, liberi et exempti*, con quelle condizioni che nel libro delle Riformagioni di detto anno si leggono, e dove pure sono descritti i soggetti esiliati.

Nel 1404 restituisce alle proprie case sopra 96 individui che si trovavano in bando. = Libro delle Riformagioni anno 1404 12 di Giugno.

(179) Oltre a liberare varj carcerati nel decorso dell' anno in occasione delle principali solennità, siccome era ciò in uso ancor prima, in ciascheduna delle fauste circostanze delle sue nozze rilasciò liberi tanti infelici che gemevano nello squallore delle prigioni.

Paolo Guinigi ebbe successivamente quattro mogli, la prima fu *Caterina Antelminelli*, morta senza figlj: la seconda *Ilaria* della nobil famiglia del *Carretto* de' signori del *Finale*, da cui ottenne un figlio, tenuto al Sacro Fonte da *Ladislao* Re di Napoli, impostogli il nome di lui; morì essa nel dare alla luce una figlia, chiamata col nome della madre, la quale col tempo si congiunge in matrimonio con *Gio. Battista Fregoso* Genovese; la terza fu *Piacentina* figliuola di *Ridolfo di Varano* signore di *Camerino*. Da questa ebbe tre figlj *Agostino-Filippo*, *Rainaldo*, *Rodolfo*, e due femmine *Sveva*, e *Vangelista* morte nella puerilità. Per la medesima se gli accrebbe altro figlio chiamato *Francesco* tenuto al Sacro Fonte da *Francesco Aguzzoni* di Urbino (non *Uguccioni* come vuole il *Ciacconio*, = Lorenzo Cardella memorie storiche de' Cardinali Tom. 2.) Cardinale di Bordò, ma perito nell' infanzia; la quarta moglie fu *Jacopa* figlia di *Ugolino Trinci* Signore di Foligno.

(180) *Giovanni e Pietro Rapondi*, *Giacomo e Perino Micheli*, *Pietro Trenta*, *Betto Stiatta*, di cui si parlò altrove, e *Nicolao* figliuolo di *Lando Morlconi*, *Puccinello Turchi*, *Giacomo Viviani*, *Nicolao Guinigi* rei di morte per aver congiurato in varj tempi contro il Guinigi, con tutto ciò si contenta esso che soffrano soltanto la pena della rilegazione; dalla quale ancora alcuni di loro richiama, e gli rimette in grazia.

Queste furono le massime, queste le opere di Paolo Guinigi nel suo Governo, intento sempre a promuovere le arti e l'industria nel proprio Principato. Per il che in niun modo merita il titolo di tiranno datogli dagli esteri e nostri scrittori, (181) se non forse con quel sentimento che lo dice Cornelio Nipote di Milziade. *Miltiades multum in imperiis magistratibusque versatus, non videbatur posse esse privatus...... Chersonesi omnes illos quos habitarat annos, perpetuam obtinuerat dominationem, tyrannusque fuerat appellatus, sed justus. Non erat enim vi consequutus, sed suorum voluntate, eamque potestatem bonitate retinuerat. Omnes autem et habentur et dicuntur tyranni, qui potestate sunt perpetua in ea Civitate, quae libertate usa est. Sed in Miltiade erat cum summa humanitas, tum mira comitas, ut nemo tam humilis esset, cui non ad eum aditus pateret. Magna auctoritas apud omnes Civitates; nobile nomen etc.*

Le qualità e le prerogative di Milziade descritte da Cornelio Nipote, in ragione di verità potrebbe dirsi che ricopiate si trovassero nell' animo del nostro *Paolo*, tale essendo stata in lui la rettitudine, la bontà, la piacevolezza, conforme dagli annunziati fatti risulta; *tyrannus, sed justus...... eamque potestatem bonitate retinuerat...... in eo summa humanitas et mira comitas;* e l'estimazione e il pregio in cui era tenuto il suo carattere, grado, e nome appresso le altre popolazioni, e ancora tra grandi e potenti, *magna auctoritas apud omnes Civitates, nobile nomen*; e di questo pure ecco quanto ci somministra la storia.

Tralasciando i Parentadi che strinse Paolo Guinigi con le più ragguardevoli Casate d'Italia, voglio dire, con la nobilissima famiglia del *Carretto de' Signori del Finale*, e con le altre de' *Signori di Camerino* e *di Foligno*, addur potrò a sostenere con sicurezza la proposizione, gli argomenti seguenti. Il primo ridonda dalla deferenza, concetto e amicizia che verso Paolo nutriva Ladislao Re di Napoli, come consta dalle lettere stesse a lui dirette da quel Regnante, nel principio delle quali si legge = *Magnifice Domine Compater et Amice carissime* = e nella direzione = *Magnifico Domino Paulo de Guinisiis Lucae Domino et Compatri et amico nostro carissimo*. = (182)

(181) *Giovanni Stella* Annali di Genova appresso il Muratori rerum Italicar. script. tom. 19 Col. 1304. *Fra Andrea Biglia* Milanese lib. 8 appresso il medesimo tom. 19. *Bartolomeo Fioriti* Storia diplomatica Lucchese MS. *Gio. Battista Sesti* Annali Lucchesi MS.

(182) Archivio dello Stato Armario 11 lib. 43. n° 311.

Queste, le quali indicano essere state scritte dopo che il Re Napoletano tenuto aveva al Battesimo il figliuolo di Paolo Guinigi, portano la sottoscrizione = Ladislao Re d' Ungheria di Gerusalemme e di Sicilia = e bene a ragione, imperciocchè sebbene in quel tempo (183) l' Ungheria fosse posseduta da Sigismondo fratello del deposto Re de' Romani *Venceslao*, nulladimeno aveva esso il diritto a quel Regno, avendo ottenuto in *Zara* la Corona del medesimo dalle mani dell' Arcivescovo di Strigonia, o come altri vogliono, da Angelo Acciajuoli Cardinale di Firenze. (184)

Le altre riprove e riscontri della fama e credito che godeva *Paolo Guinigi* appresso varie Città e popoli differenti, *claro jam per Italiam Pauli nomine,* (185) si vedono chiari nel mandar queste i loro Ambasciatori a complimentarlo festosi in occasione delle sue nozze con Piacentina della nobil famiglia di Varano de' Signori di Camerino. Furono esse Firenze, Siena, Cortona, e i Marchesi e principali Signori della Lunigiana. Non però a titolo sempre di sola officiosa urbanità alcuna di quelle e altre si diressero a *Paolo*; ma per ottenere altresì dal medesimo quanto fosse stato loro duopo. Firenze spedito avea assai prima i suoi legati in Lucca, cioè a' 25 di Maggio del 1404 per tirar Paolo nel suo partito nella guerra contro i Pisani.

(183) Le lettere scritte da Ladislao al Guinigi sono del 1404 1408, e 1409 secondo il cit. lib. di sopra.

(184) Fu disputato tra gli eruditi sul tempo in cui seguì la ceremonia della incoronazione di Ladislao in Re di Ungheria. Alcuni affidati agli Annali Napoletani, (Muratori rerum Italicar. script. tom. 21) la differivano dopo il 1404, e altri erano di opinione che fosse seguita nel 1403 ai 5 d'Agosto. (Raynald. critic. Annal Baron. et Mansi Jo. Dominic. notæ ad eumd.) Sembra che questi ultimi stessero dalla parte del vero, mentre è cosa certa che nel 1403 Ladislao si ritrovava in *Zara*. Ciò risulta dalla Indizione di una lettera scritta da quella Città dal Re Ladislao a Ser Guidone da Pietrasanta Secretario di Paolo Guinigi ne' termini che seguono.

Nobili viro Ser Guidoni de Petrasanta Secretario et amico nostro carissimo.

Vir nobilis et egregie nosterque devote carissime. De affectione quam ex innata virtute tua venerabilis et religiosus Fr. Bartholomæus orator et devotus noster erga nos habere te retulit referimus grates dignas, noris igitur ex vi latentique amoris natura qua cogimur diligere qui nos amant, nostram vicissitudinem te habere quam in nobis pro tuis tuorumque commodis liberorum poteris experiri. Vale et Magnificum Dominum P. quem inter nostros præcarissimos in fratrem recepimus et amicum, plurimum nostri parte saluta. Datum Jadræ sub parvo nostro sigillo die decimaquarta Octobris, duodecima Indictione. (Era questa incominciata dal Settembre del 1409) = *Ladislaus Rex Hungariæ, Jerusalem et Siciliæ.* = Nel sopradetto Armario Lib. e num.

(185) Beverini Lib. X. Annal. Lucens.

Magnifice Domine Amice carissime.

Nobiles Viros dilectissimos Cives Oratores vestros Dominum Philippum de Corsinis militem egregium Legum Doctorem , & Dominum Raynaldum de Gianfigliazziis , Thomasum de Sacchettis milites , & Bartolomaeum de Corbinellis ad vestram praesentiam legationis officio destinamus &c. Datum Florentiae die 25 *Maii indictione* 12 1404. = *Priores artium & Vexillifer Justitiae Populi & Comunis Florentiae* = *Magnifico Domino Paulo de Guinigiis Domino Luc. Civit. Amico nostro carissimo.* (186)

Per l' istesso oggetto i Pisani si erano adoperati con il *Guinigi* per sperimentarlo in loro ajuto e favore. Risponde però esso di volere osservare le leggi della neutralità, *laetaturumque eo successu, quem cuique sua virtus aut sors dedisset.*

La Città di Bologna manda i suoi Oratori al nostro Principe per implorare da lui soccorsi di denaro e di truppa nella guerra che aveva con il Pontefice. Ottengono essi dieci mila ducati d' oro a titolo di semplice prestito, negate loro per varj riguardi le milizie richieste. (187)

A comprovare viepiù in qual conto tenuto fosse dalle Città vicine e lontane il virtuoso contegno e il nome di *Paolo Guinigi*, potrebbe qui addursi la pace stabilita tra i Genovesi e Fiorentini all' anno 1413 (188) a' 27 di Aprile nella Chiesa di S. Romano di Lucca alla di lui presenza, constituito come mezzano dall' una e l' altra Repubblica. In vano era stata tentata per ben due volte negli anni avanti; raccolti i Legati di ambo le parti in Pietrasanta; ma finalmente venuti in Lucca al nostro *Paolo*, ottennero con soddisfacimento comune il bramato intento. (189)

Tutto questo sebbene spieghi e ridica la pregevole condotta con cui reggevasi Paolo Guinigi nello stato e nella condizione di Principe, po-

(186) Armario 11. Lib. 46. num. 327.

(187) Anno 1411. Armario 11. Lib. 27 num. 239. 240. 241.

(188) I motivi delle loro dissensioni potranno vedersi appresso l' *Ammirato* Tom. 2. Lib. 18 e Paolo Interiano = ristretto delle storie Genovesi Libro 6. =

(189) Che il Beverini segni questa pace ai 28 di Marzo, *quinto Kal. Aprilis*, e l' *Ammirato* le ponga sotto il dì 27 d' Aprile può essere stato errore siccome dell' uno, così pure dell' altro; ma che arrivi a dire il nostro Annalista, di tal pace seguita in Lucca non essersi fatta menzione dagli Scrittori Fiorentini, *cujus Fœderis Lucæ icti a rerum Florentinarum Scriptoribus omissa*, è questo un errore non condonabile in tant' uomo. E non parla di essa l' Ammirato diffusamente? E non sono da lui esposti tutti gli articoli di detta Pace? Si riscontri il citato Autore da chi non ne andasse ancora ben persuaso.

trebbe esser per altro più argomento di un di lui elogio, che soggetto di storica narrativa del suo Governo; onde a proseguire direttamente sopra l'istesso, è da vedersi la maniera con la quale incamminò gli esterni politici affari ridondanti nel bene della Patria e del Principato, giacchè della interna amministrazione se ne tenne proposito. I suddetti affari e trattati risguardano principalmente il Castello di Ripafratta e la Vicarìa di Carrara. Incominciando dal primo.

Qualunque si fosse il diritto che pretendeva avere *Giovanni Colonna* Romano sopra il Castello di Ripafratta al tempo di Gabriello Visconti Signore di Pisa, (190) figliuolo naturale ma legittimato di Gian-Galeazzo Visconti Duca di Milano, certa cosa è che il detto Colonna diè l'annunziato Castello in accomandigia a *Paolo Guinigi* per la somma di Fiorini cinquemila ottocento. Ecco come si esprime il Signore di Lucca nel ricevere la consegna di quello.

Nos Paulus de Guinigiis Lucanus Dominus etc.

» Tenore præsentium notum facimus et omnibus manifestum, quod » die trigesimo mensis Augusti 1404. habuimus a Magnifico Viro Johanne Columna ex principibus Urbis, & a Nobili Viro Jacobo de Ferrariis Sindico & Procuratore dicti Johannis, de cujus mandato constat » manu Johannis filii quondam Magistri Petri de Mercatoribus de Sarzana sub anno & mense prædictis die 28, in accomandigiam & custodiam Rocharum Ripæfractæ, pro qua de nostris denariis propriis dedimus, solvimus & numeravimus primo & ante omnia Nobili Viro Bartholomæo de Petraplana Castellano dictæ Rochæ de mandato & vo-

(190) Avendo Gio. Colonna militato sotto Gian-Galeazzo Visconti Duca di Milano, dopo la di lui morte asserì non essere stato soddisfatto del suo onorario, onde cercò dalla Duchessa Caterina vedova il compenso con esporre il suo credito nella somma di fiorini d'oro ventiseimila quattrocento settantacinque. Essa con la reggenza Milanese gli assegnò *Carrara* e varie altre terre della Lunigiana in titolo di pegno, onde da quelle ricavasse a poco a poco la totalità del suo credito, nè mai in quell'istrumento si fa menzione del Castello di Ripafratta. *Anno 1404. Indizione duodecima, die decimonono Februarii* = Armario 7 Lib. 3. numero 11. = Bene è vero per altro che nell'Instrumento del Compromesso fatto da Gabriello M. Visconti Signore di Pisa, e da Paolo Guinigi Signore di Lucca in Gio Colonna nel giorno 20 Settembre del sopradetto anno si legge. *quod Castrum seu Rocha Ripæfractæ dictus Johannes habuit et recepit ab Illustrissimis Dominis Dominis Ducissa et Duce Mediolani pro obligatione et securitate nonnullarum pecuniarum sibi Johanni debitorum etc.* = Nel sopradetto Lib. 3. num 16 = Dunque il Castello di Ripafratta era stato consegnato col titolo stesso delle Terre di Lunigiana a Giovanni Colonna.

» luntate dicti Johannis tam pro pagis & provisione dicti Castellani,
» quam pro Arnensibus & fulcimentis & aliis expensis per ipsum Castel-
» lanum in ipsa Rocha factis, Florenos mille octingentos auri in auro
» boni & justi ponderis. Item generaliter mandato dicti Johannis dedi-
» mus & consignavimus Viro egregio Manenti Jacobuccii de Mevania
» ipsius Johannis procuratori, prout de ejus mandato constat manu dicti
» Notarii anno, mense & die prædictis, quatuor milia auri in auro
» boni & justi ponderis. Quam Rocham sub fide nostra promittimus
» ipsi Johanni reddere & restituere ad omnem ipsius Johannis requisitio-
» nem & voluntatem, dummodo primo & ante omnia ipse Johannes
» restituere & reddere debeat nobis dictam quantitatem ejus jussu &
» voluntate præfato Castellano solutam, & dicta quatuor millia Flore-
» norum præfato Manenti suo Procuratori, ejus mandato & voluntate
» data & consignata, & etiam omnes alias quantitates pecuniarum quas
» pro custodia dictæ Rochæ juste & legitime expenderemus, ad decla-
» rationem dominorum amicorum Comunium eligendorum per utramque
» partem. Hoc tamen expresso & apposito quod in casu quo ipse Johan-
» nes deliberaret seu vellet aliter de dicta Rocha disponere quam re-
» stituere illam Illustrissimis Dominis Duci & Ducissæ Mediolani, te-
» neatur & debeat nos requirere, & dictam Rocham nobis pro conve-
» nienti & justo prætio tradere & consignare. Quam etiam Rocham,
» dum in partibus Tusciæ fuerit, teneatur ipse Johannes nobiscum una
» & simul defendere & juvare suo posse & bona fide, ubi contra di-
» ctam Rocham ab aliquo novitas ulla tentaretur vel fieret. Et pro ob-
» servatione omnium prædictorum obligamus nos & nostros hæredes &
» successores & bona omnia præsentia & futura. Et ad fidem & testi-
» monium præmissorum has patentes literas scribi fecimus per Ser Gui-
» donem de Petrasanta Secretarium nostrum, & impressione nostri sigilli
» muniri, quas etiam nostra propria manu ad majorem cautelam sub-
» scripsimus. Sub anno Nativitatis Domini millesimo quadringentesimo
» quarto, die trigesima Augusti. In Civitate nostra Lucana.

(191) » Guido de Petrasanta præfatus de mandato
» præfati Domini scripsi.

» Nos Paulus Dominus prædictus ad confirmationem omnium su-
» prascriptorum & præmissorum nostra propria manu subscri-
» psimus, die mense & anno suprascriptis.

(191) Armario 7. Lib. 3. num. 12.

A fronte di questo Instrumento, ossia dichiarazione non potrà dirsi, come pur troppo è stato asserito da' nostri Storici, che il Castello di Ripafratta fosse stato venduto dal Colonna a Paolo Guinigi; e molto meno sussiste la somma di settemila Fiorini sborsati dal medesimo Guinigi per detta compra come crederebbe il Cronista Giovanni Sercambi.

Segue nel citato libro (192) la ratifica di Giovanni Colonna intorno a quanto si contiene nel soprariferito foglio del Guinigi, con queste parole:

» Ego Johannes Columna unus ex principibus Almæ Urbis, ex mea
» certa & deliberata scientia, & non per aliquem errorem, habita plenis-
» sima notitia & vera informatione pactorum, convenctionum & condi-
» ctionum & aliorum omnium factorum seu factarum inter Magnificum
» Dominum Paulum de Guinigiis Generalem Dominum Civitatis Lucanæ,
» & Nobilem Virum Manentem de Mevania Procuratorem meum, de
» quibus omnibus apparent patentes literæ scriptæ manu Ser Guidonis
» de Petrasanta Secretarii dicti Domini, & subscriptæ manu propria di-
» cti Domini, & ejus sigillo sigillatæ sub anno præsenti, die trigesimo
» Augusti. Necnon habita plenissima notitia de consignatione Rochæ Ri-
» pæfractæ cum juribus, pertinentiis, titulis, dignitatibus, honoribus &
» Territorio dictæ Rocchæ, facta in manibus dicti Domini, seu dicti Ser
» Guidonis recipientis nomine dicti Domini, per Nobilem Virum Jaco-
» bum de Ferrariis de Velletri etiam Procuratorem meum, de expres-
» sis voluntate & mandato meis, prout de dicta consignatione & aliis
» per Dominum Jacobum factis constat publico Instrumento rogato a
» Ser Marco Martini Notario Lucano Cive, dictis anno & die. Et etiam
» habita plenissima notitia de solutione quatuor millium Florenorum fa-
» cta ipsi Manenti Procuratori meo, per me recipienti, prout de dicta
» receptione apparet publico Instrumento rogato a Ser Dominico Totti
» de Luca Notario dictis anno & die. Prædicta omnia & singula per
» suprascriptos Procuratores meos facta, firmata, contracta, recepta &
» confessa tenore præsentium ratifico, emologo, adprobo & confirmo in
» omnibus & per omnia, prout per dictos Procuratores facta, gesta &
» firmata sunt, & prout in dictis Instrumentis & literis continetur omni
» via, jure, forma & modo quibus melius possum. Et ad fidem has
» literas mea propria manu scripsi & meo solito sigillo signavi, sub an-

(192) Num. 13.

» no Nativitatis Domini millesimo quatuorcentesimo quarto, die tertia
» mensis septembris.

» Io Giovanni Colonna a fede dogne cosa scrita me so soscrito de
» mea propria manu e sugiellata della mea consueta crugiola.

Per un tal fatto suscitatisi de' dispareri tra il Signore di Pisa e l'altro di Lucca, a dileguarli si adoprò il *Colonna* di essere egli stesso eletto arbitro tra i due contenditori, e gli riuscì di ottenere quanto bramava. Si vedono perciò scelti i Sindici dell' uno e dell' altro; essendo stati nominati per la parte di Gabriello Maria Visconti Signore di Pisa, *Benedino Granelli di Cremona Dottor di Legge*, e *Jacopino de Mantegazzi di Milano*; e per la parte di Paolo Guinigi Signore di Lucca, *Ser Guidone del fu Manfredi di Pietrasanta*, e *Stefano di Jacopo di Poggio* Cittadini Lucchesi.

Questi Procuratori unanimemente fecero compromesso nella persona del detto Giovanni del fu Stefano Colonna, dichiarato Arbitro nella controversia pendente, conforme consta dall' Instrumento formato per detta elezione, sotto il dì 20 di Settembre del 1404 in Sarzana nella Casa di residenza del nominato Colonna. (193) In qual maniera si diportasse l' Arbitro eletto a decidere simigliante differenza potrà conoscerlo il lettore dal Lodo da lui pronunziato, il quale io quì riporto come si trova nel nostro Archivio, a suo soddisfacimento e piacere.

In nomine Domini Amen. Anno Domini millesimo quadringentesimo quarto, Indictione tertia decima, die vigesima quarta mensis Septembris.

» Nos Johannes de Columna ex principibus Almæ Urbis arbiter &
» arbitrator & amicabilis compositor assumptus & electus per spectabi-
» les & egregios Viros Dominum Benadinum de Granellis de Cremona
» Legum Doctorem, & Jacopinum de Mantegatiis de Mediolano Procu-
» ratores & procuratorio nomine magnifici & excelsi Domini Domini
» Gabrielis Mariæ Vicecomitis Pisarum Domini, ex una parte, de quo-
» rum mandato constat publico Instrumento manu Framutii Notarii Pi-
» sani coram nobis producto, & penes Notarium infrascriptum dimisso.
» Et spectabiles & egregios Viros Ser Guidonem quondam Manfredi de
» Petrasanta, & Stephanum de Podio Cives Lucanos Procuratores & pro-

(193) Lib. 3. cit. e num. 16.

» curatorio nomine magnifici & potentis Domini Pauli de Guinigiis Lu-
» cæ Domini, ex altera parte, de quorum mandato constat publico In-
» strumento manu Dominici Totti Notarii Lucani coram nobis producto,
» & penes Notarium infrascriptum dimisso. Ad cognoscendum, deciden-
» dum & terminandum quascumque causas, quæstiones, lites, differen-
» tias vel controversias vertentes, & quæ verti sperarentur inter partes
» prædictas quomodocumque & qualitercumque, summarie & de plano,
» sine strepitu & figura judicii, & de jure & de facto tantum, secun-
» dum quod nobis visum fuerit, prout latius in compromisso in nos fa-
» cto rogato manu Notarii infrascripti latius & plenius continetur, vo-
» lentes dictas partes a dictis controversiis & litibus removere, & ad
» bonum pacis & concordiæ reducere, talem inter partes prædictas pro-
» nuntiationem, sententiam, arbitramentum seu laudum proferimus, da-
» mus, pronuntiamus, atque condemnamus sive componimus, & arbi-
» tramentamur prout infra.

» Nos Johannes de Columna ex principibus Almæ Urbis arbiter &
» arbitrator assumptus & electus a partibus suprascriptis, nominibus qui-
» bus supra, auditis prius & intellectis omnibus & singulis quæ dicti
» Procuratores partium prædictarum dicere, petere, requirere, respon-
» dere, excipere ac allegare voluerunt coram nobis per se & alios eo-
» rum nominibus, ac viso tenore dicti compromissi in nos facti, & omni-
» bus aliis visis, examinatis & calculatis, ponderatis & bene discussis
» quæ examinanda, ponderanda & discutienda erant, ac visis mandatis
» dictorum Procuratorum dictarum partium & utriusque ipsarum, & super
» omnibus & singulis præmissis habita matura & diligenti deliberatione,
» cum nonnullis sapientibus viam arbitratoris, & amicabilis compositoris
» eligentes, attento maxime quod armigeri, subtilitatibus & solemnitatibus
» juris sunt ignari, sed sola veritate inspecta procedunt; hanc maxime
» viam veritatis eligentes, Jesu Christi ejusque Gloriosæ Matris Virginis
» Mariæ nominibus invocatis sedentes pro Tribunali in quodam scanno
» posito in Platea Sarzanæ ante Domum habitationis & residentiæ no-
» stræ, & olim habitationis Domini Jacobi de Mercatoribus de Sarzana,
» cui ab uno latere cohæret dicta Platea Comunis, & ab alio via Comu-
» nis & alii fines, quem locum eligimus pro nostro Tribunali ad hunc
» actum, in scriptis & iis scriptis arbitramentamur, laudamus, senten-
» tiamus, declaramus, componimus, condemnamus & absolvimus in hunc
» modum videlicet.

» In primis quidem ad hoc ut magnifici Domini Pisarum & Lucæ
» habeant materiam bene & pacifice vivendi ad invicem, & bene vici-
» nandi, volumus, jubemus, declaramus & arbitramentamur quod inter
» præfatos Magnificos Dominos Pisarum & Lucæ sit & esse intelligatur
» & debeat bona, sincera & perfecta pax, Deo propitio in perpetuum
» valitura, & quod sint & intelligantur esse ad invicem remissæ omnes
» injuriæ hactenus commissæ & in præteritum factæ hinc inde, & quod
» de cætero dicti Domini Pisarum & Lucæ debeant abstinere ab omni-
» bus injuriis & offensionibus invicem inferendis sub pœna ignominiæ &
» fidei ruptæ & viginti millium Florenorum auri applicandorum parti
» quæ offenderetur.

» Item volumus, mandamus & arbitramentamur quod uterque di-
» ctorum Dominorum Pisarum & Lucæ teneatur & debeat, sub pœnis
» prædictis applicandis ut supra, infra terminum decem dierum a die
» præsentis latæ sententiæ in antea computandorum, bannire & expellere
» de eorum Civitatibus, Terris, Castris & jurisdictionibus ipsorum &
» utriusque ipsorum, (*qui mancano i soggetti da bandirsi*) & ipsos de
» cætero non recipere in eorum terris & fortia, tam præsentes, quam
» futuros.

» Item condemnamus præfatos Ser Guidonem & Stephanum Procu-
» ratores & procuratorio nomine præfati Domini Pauli de Guinigiis Lucæ
» Domini, & dictum Magnificum Paulum, præfatis Domino Benadino &
» Jacopino Procuratoribus, & procuratorio nomine præfati Magnifici Domi-
» ni Gabrielis Domini Pisarum ad tradendum, dimittendum & relaxandum
» Roccham & Terram Ripæfractæ Diœcesis Pisanæ & ejus possessionem
» vacuas, liberas & expeditas cum omnibus hominibus & incolis, juri-
» bus & jurisdictionibus suis, & ad ipsam spectantibus in integrum,
» cum rebus & munitionibus suis quæ erant in dicta Roccha tempore
» quo præfato Domino Lucano vel ejus Nuntio, fuit consignata per Bar-
» tholomæum de Petraplana Castellanum tunc ibidem stantem vel aliam
» personam, in manibus & fortia Manentis de Albertis da Mevania, Do-
» mini Antonii de Soromannis de Urbe, & Ser Angeli de Bitonio con-
» fidatorum nostrorum & dictarum partium recipientium nomine & vice
» præfati magnifici Domini Gabrielis, infra decem dies a die præsentis
» nostræ sententiæ inchoandos.

» Item condemnamus præfatos Dominos Benadinum & Jacopinum
» Procuratores & procuratorio nomine præfati Magnifici Domini Gabrie-
» lis & dictum Magnificum Dominum Gabrielem, præfatis Ser Guidoni

» & Stephano Procuratoribus & nominibus antedictis ad solvendum,
» dandum & numerandum præfatis Manenti, Domino Antonio & Ser
» Angelo recipientium nomine & vice Domini Lucani Florenos unde-
» cim millia auri boni & justi ponderis infra decem dies numerandos
» ut supra.

» Item arbitramentamur & condemnamus præfatos Dominum Bena-
» dinum & Jacopinum dictis nominibus, & præfatum Magnificum Do-
» minum Gabrielem præfatis Ser Guidoni & Stephano Procuratoribus
» & nominibus antedictis ad tradendum, dandum, dimittendum & re-
» laxandum infrascriptas Rocchas & Terras videlicet, Terram Carrariæ
» & Terram Laventiæ, & Castrum Monetæ & omnes Villas quæ es-
» sent in Vicariatu Carrariæ tam muratas & fortes, quam non mura-
» tas, & eorum possessionem liberas vacuas & expeditas, cum rebus,
» juribus, hominibus & incolis, & cum jurisdictionibus suis, & ad
» ipsas & quamlibet ipsarum spectantibus & pertinentibus in integrum,
» & cum munitionibus quæ erant in dictis Rocchis seu Terris tempore
» quo præfato Domino Gabrieli fuit assignata possessio dictarum Roc-
» charum seu Terrarum aut ejus nuncio per Dominos Castellanos di-
» ctarum Roccharum in Fortiam Procuratorum Manentis, Domini An-
» tonii & Ser Angeli recipientium nomine & vice præfati Domini Lu-
» cani infra decem dies ut supra numerandos. Hoc declarato quod is
» altera dictarum partium in dictis Rocchis fecisset aliquam munitionem
» vel induxisset ultra prædictas quas reperiverit, quod liceat illi parti
» ad libitum exportare.

» Item arbitramentamur & condemnamus præfatos Ser Guidonem &
» Stephanum Procuratores prædictos nominibus quibus supra, & dictum
» Magnificum Paulum Lucæ Dominum, prædictis Domino Benadino &
» Jacopino Procuratoribus, nominibus quibus supra ad dandum, solven-
» dum & numerandum præfatis Manenti, Domino Antonio & Ser An-
» gelo Florenos quindecim millia boni & puri auri & justi ponderis in-
» fra decem dies numerandos ut supra recipientibus nomine & vice
» præfati Magnifici Domini Gabrielis, ita tamen quod per prædicta vel
» aliquod prædictorum in præsenti arbitramento compræhensorum non
» derogetur, nec præjudicetur aliquibus . . . . . Illustrissimis Dominis
» nostris Dominis Ducissæ & Duci Mediolani &c. nec alteri personæ in
» Terris & Rocchis prædictis, aut aliqua ipsarum, aut ad Rocchas præ-
» dictas aut aliquam ipsarum.

» Item dicimus, mandamus & arbitramentamur quod neuter dicto-
» rum Dominorum possit, audeat vel præsumat appellare, reclamare,
» querelare, nec aliquo modo contradicere huic nostro arbitramento tam
» in curia Domini Summi Pontificis, quam Serenissimi Regis Francorum
» regalis Gubernatoris Januæ, nec in aliqua alia curia alicujus Regis,
» Domini, vel Comunis sub pœna contenta in compromisso, (194) ap-
» plicanda parti observanti.

» Item dicimus, mandamus & arbitramentamur quod præfatus Do-
» minus Pisarum teneatur, adimpletis prædictis pro parte Domini Lucani,
» facere & curare taliter cum effectu, ad omnem requisitionem Domini
» Lucani, quod omnes sequestrationes quarumcumque pecuniarum, re-
» rum & Mercantiarum quorumcumque Civium & districtualium Luca-
» norum factæ tam in Terris Serenissimi Regis Francorum quam alibi
» occasione differentiæ dictæ Rocchæ Ripæfractæ libere & expedite cas-
» sentur & annullentur sub pœna infamiæ & fidei ruptæ, necnon sub
» pœna contenta in compromisso applicanda ut supra.

» Item dicimus, mandamus & arbitramentamur quod omnes & sin-
» guli captivi, qui capti & carcerati fuissent par aliquem dictorum Do-
» minorum vel alterum ipsorum, vel eorum mandato vel alterius ipso-
» rum occasione prædictæ Rocchæ Ripæfractæ, maxime Nepos Bartholo-
» mæi olim Castellani dictæ Rocchæ, libere & absolute debeant relaxari.

» Item dicimus, sententiamus & arbitramentamur quod uterque su-
» prascriptorum Dominorum Pisarum & Lucæ teneatur & debeat infra
» tempus quatuor dierum a die hujusmodi arbitramenti emologare &
» approbare solemniter prædictum nostrum arbitramentum & omnia con-
» tenta in eo, & publicum Instrumentum inde confectum nobis trasmit-
» tere sub pœnis prædictis infra terminum antedictum.

» Item dicimus & arbitramentamur quod si post traditiones & as-
» signationes Roccharum & Terrarum prædictarum prædictis Dominis as-
» signatarum vellent incolæ & subditi aut custodes vel aliqua quævis
» persona auferre & rebellare Rocchas & Terras prædictas aut aliquam
» ipsarum, quod tunc & eo casu præfati Domini per se nec per aliquam
» aliam personam audeat vel præsumat sese intromittere de Terris &
» Rocchis prædictis aut aliqua ipsarum sicut superius assignatis.

» Item imponimus silentium præfatis Dominis Pisarum & Lucæ su-
» per omnibus & singulis quantitatibus pecuniarum propter quod habe-

(194) La pena stabilita nel Compromesso è di ventimila fiorini.

» rent aliquod jus retentionis aut petitionis in Terris prædictis vel ali-
» qua ipsarum occasione aliquarum reparationum sive custodiæ a die ade-
» ptæ possessionum dictarum Roccharum & Terrarum per dictos Magni-
» ficos Dominos singula singulis referendo, a quibus omnibus expensis præ-
» fatos Procuratores & præfatos Magnificos Dominos per hoc nostrum ar-
» bitramentum absolvimus & reddimus absolutos. Quæ omnia & singula
» dicimus, laudamus & arbitramentamur attendi & observari debere ac
» executioni mandari per quamlibet partium prædictarum juxta præce-
» dentes distributiones infra decem dies a die præsentis nostri arbitra-
» menti numerandos sub pœnis contentis in compromisso, & ultra fidei
» ruptæ & ignominiæ, omni modo via jure & forma quibus melius pos-
» sumus & debemus.

» Latum, datum, pronuntiatum, sententiatum & arbitramentatum
» fuit dictum laudum & arbitramentum inscriptis & iis scriptis, per præ-
» fatum Magnificum Johannem de Columna Arbitrum & arbitratorem
» prædictum. Et scriptum, actum & publicatum per me Angelum No-
» tarium infrascriptum ad hoc per præfatum Magnificum Johannem de
» Columna Deputatum sub annis, mense, die & loco suprascriptis, præ-
» sentibus Domino Antonio Marchione de Malaspinis de Mulatio, Domi-
» no Antonio de Nuvolonibus de Mantua Vicecomite Lunigianæ, Corra-
» dino de Antiochia, Gabriele Comite de Monte Scudario, Domino Ni-
» colao quondam Magistri Francischini, Domino Bartholomæo de Puteo
» de Cremona, Bartholomæo Marchesis de Fontana de Placentia, &
» Francisco Leonardi de Pistorio ac pluribus aliis testibus ad prædicta ha-
» bitis, vocatis & rogatis.

» Ego Angelus Artificis de Fabritiis de Bitonio publicus Apostolica
» ac Imperiali auctoritate Notarius & Judex Ordinarius prædictis
» omnibus & singulis ut supra legitur præsens fui, & ea roga-
» tus scribere scripsi & publicavi, & meum signum apposui con-
» suetum. (195)

Per mezzo del descritto Lodo e delle convenzioni in esso stabilite terminarono tutte le dispute litigiose tra il *Visconti* e il *Guinigi*, rilasciando questi il Castello di Ripafratta e impadronendosi del Vicariato di Carrara con lo sborso di quindici mila Fiorini, compresi nella detta somma i quattro mila già trasmessi al Colonna per l'annunziato Castello.

(195) Armario 14. Lib. 17. num. 43.

In prova di questa ultima proposizione, troppo chiaramente parla l'Istrumento del *Compromesso* altrove citato, ne' termini seguenti..... *hoc etiam declarato quod si dictus Magnificus Johannes de Columna esset seu reperiretur obligatus praefato Magnifico Domino Lucano in aliquibus pecuniarum quantitatibus tam per scripturam publicam quam privatam, suo sigillo sigillatam & non sigillatam, per praedicta liberatus non sit, sed prout est remaneat obligatus*. (196)

Dove poi siano i quattordici mila Fiorini da pagarsi dal Signore di Pisa, secondo che scrive nella sua Cronica Gio. Sercambi, lo saprà lui stesso, mentre io non ho potuto rinvenirli. Trovo bensì la ratifica della sentenza e lodo dato dal *Colonna*, segnata tanto dal *Visconti* che dal *Guinigi*, nel termine di giorni quattro.

Il *Visconti* la conferma a' 27 di Settembre del detto anno, approvata già dal *Guinigi* sotto il dì 27 dell'annunziato mese. (197) Dato fine a questo politico affare, tanto Gabriello Maria Signore di Pisa quanto Paolo Guinigi Signore di Lucca vanno al possesso di quanto gli era stato assegnato, cioè Ripafratta al primo, e il Vicariato di Carrara al secondo.

A ricevere dalle mani del Guinigi il Castello di Ripafratta elesse il Visconti Gorone Marchese Estense, conforme si legge nell'Instrumento di tal Deputazione registrato nel sopraddetto libro al N.° 21, succedendo al N.° 22 il mandato di procura, con cui Paolo Guinigi sotto il dì 29 di Settembre commette a due Cittadini Lucchesi *Nicolao Onesti* e *Giovanni Sercambi* d'impossessarsi in suo nome del Vicariato di Carrara, siccome essi fecero. Il primo Vicario del nuovo Dipartimento si trova essere stato *Dino degli Avvocati* eletto dal Guinigi a tempo indeterminato, sotto il dì 16 di Ottobre dell'anno stesso 1404 *Magnificus & potens Dominus Dominus Paulus de Guinigiis* (198) *Lucanus Dominus &c. volens circa reformationem Vicarii Carrariae bene & salubriter providere, confidentiam habens maximam in prudentia, virtute & sollicitudine nobilis Viri Dini de Avvocatis Lucani Civis, vigore praesentis reformationis, sanctionis & decreti praefatum Dinum elegit, nominavit & reformavit in Vicarium Vicariae & Terrae Carrariae ad ejusdem Domini beneplacitum, cum officio, jurisdictione, familia, equis, salario per praefatum Magnificum Dominum declarandis*. (199) Il Notaro per la detta Curia fu Ser Pietro Ottoboni di Massa.

(196) Armario 7. cit. Lib. num. 16.

(197) Lib. 3 cit. num. 18 e 19.

(198) Lib delle Riformagioni all'anno 1404.

(199) Una variante s'incontra sebbene di poca conseguenza, circa il giorno di questa elezione nel citato Lib. 3 num. 27, essendo ivi segnata ai 17 del suddetto mese.

Unita quella parte della Lunigiana al suo Principato, giudicò *Paolo* saggio consiglio di procacciarsi da Cesare un qualche titolo che sempre più onesta gli rendesse e sicura la possessione del suo Stato. Non si diresse per questo al Re de' Romani *Roberto*, forse per conoscere il suo poco potere, o per non privarsi di quel molto di appoggio che aveva dal di lui Avversario il Duca di Milano, moderatore a quei tempi di quasi tutta l'Italia, (200) ma stette aspettando che fosse sul trono il suo successore Sigismondo. Da esso cercò e ottenne nel 1413 la dignità di Vicario Imperiale, per particolar mandato del detto Augusto Commesso al Doge di Genova, siccome può rilevarsi dalla copia del medesimo esistente nel nostro Archivio, (201) la quale vien da me quì riportata.

Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungariae, Dalmatiae, Croatiae &c. Rex.

» Notum facimus tenore præsentium universis ad futuram rei me» moriam. Ad extollenda justorum præconia & reprimendas transgres» sorum insolentias perspiciens e cœlo justitia erexit in populis regnan» tium solia, & diversorum Principum potestates, potissime tamen divi» na sententia præfecit ad regimen populorum Imperium, dum ostensi, » figura numismatis, in reddendo census, & solutionibus tributorum, » præ cæteris Regibus Cesareæ fortunæ fastigium præsignivit; cui diver» sis modis subjecit Nationes non ad hoc solummodo ut eis imperando » præesset, sed ut ipsis potius justitiis copiam ministrando prodesset.

» Inter alias igitur occupationum curas quibus fluctuantis pelagi mo» re pro salubri reipublicæ statu noster animus quotidie fatigatur, oc» currit cogitationibus nostris potissimum meditatione potissima revol» ventes, quod Lucana Civitas & ejus districtus, utique notabilis pars » Romani Imperii provisione justitiæ uberius decoretur, sane de Magni» fici Georgii Adurno Ducis Januæ & Populi Defensoris, nostri & Im» perii sacri fidelis dilecti, legalitatis probitate, discretione, industria & » providentia circumspecta, ac circumspectione provida indubitatam fidu» ciam obtinentes, ipsum animo deliberato, & ex certa nostra scientia » sanoque Principum, Purpuratorum, Comitum, Baronum & Procerum

(200) Il Re Roberto volendo venire in Italia contro Gian-Galeazzo Visconti, fu dal medesimo battuto l'anno 1401. = Poggio Bracciolini storia Fiorentina Lib. 3 appresso il Muratori rerum Italic. script. Tom. 20. =

(201) Armario 22. Lib. di num. 12 num. 54.

» nostrorum accedente consilio, omnibus meliori modo, jure, via, cau-
» sa & forma quibus melius & efficacius possumus & valemus, fecimus,
» constituimus & præsentibus ordinamus nostrum & Sacri Romani Impe-
» rii verum, certum, legitimum & indubitatum Procuratorem, acto-
» rem, factorem & infrascriptorum negotiorum gestorem ac vices geren-
» tem, dantes auctoritate romana regia tenore præsentium, eidem de
» certa nostra scientia concedentes, Nobilem Paulum de Guinisiis Lu-
» cæ &c. nostrum & Sacri Romani Imperii dilectum fidelem, in dicta
» Civitate Lucana & ejus tenutis seu pertinentiis universis, quocumque
» nomine censeantur, eligendi nominandi, promovendi & præficiendi in
» nostrum & Sacri Romani Imperii Vicarium, ipsumque & ejus hære-
» des ab ipso Paulo in linea masculini sexus legitimi descendentes, ti-
» tulo Vicariatus Imperialis decorandi, ita quod dictus Paulus ac sui hæ-
» redes de lumbis suis legitime descendentes, nostri & Sacri Romani
» Imperii in dicta Civitate Lucana ejusque terris, tenutis & pertinentiis
» universis Vicarii Imperiales dici, nominari & teneri debeant & ab omni-
» bus reputari, omni quoque dignitate, nobilitate, jure, potestate, li-
» bertate, honore, jurisdictione & consuetudine gaudere & fieri conti-
» nuo quibus alii Imperii Sacri nominati Vicarii fæti sunt hactenus &
» quotidie potiuntur.

» Insuper ad dandum quascumque cautiones, securitates, promissio-
» nes & literas in forma debita superinde redactas, ejusdem Procurato-
» ris sigillo muniendas, & prout eidem Procuratori videbitur rite expe-
» dire, promittentes literas hujusmodi, sicut præmittitur, per ipsum
» dandas dum & quando desuper fuerimus requisiti, nostræ Majestatis
» literis in omnibus ipsorum punctis & clausulis opportunis confirmare.
» Tandem de universa & singula circa præmissa faciendum gerendum
» & exercendum quod negocium hujusmodi qualitas exposcet ratum &
» gratum habentes quidquid per eumdem Procuratorem actum factum
» atque gestum fuerit in præmissis, præsentium sub nostræ majestatis
» sigilli appensione Testimonio literarum. Datum in Civitate Curieñ.
» Anno Domini 1413. ultima die Augusti, Regnorum nostrorum anno
» Hungariæ vigesimo septimo, Romanor. vero tertio.

Desiderava io di vedere il documento di questa elezione trasmesso, come può credersi dall' *Adorno* al Guinigi, ma non mi è stato dato di ritrovarlo. A convalidare per altro la medesima potrebbe esser sufficiente il Privilegio diretto da Sigismondo stesso al nostro Principe su tal pro-

posito, nel quale leggendosi le Terre tutte descritte della di lui giurisdizione, si dice *illustri viro Paulo quondam Francisci de Guinisiis Marchioni nostro, & Imperii Sacri Lucae Vicario &c.* (202)

Tralascio quì molti oggetti di magnificenza e splendidezza, di avvedimento e di senno, di vantaggio e di onore, intorno a cui si occupò il nostro Guinigi ne' varj anni del suo dominio, atteso che somministrano essi più tosto argomento e materia per lo scrittore della Storia Lucchese, di quello siano relativi all'articolo che presentemente io tratto. Infatti non sembra che abbiano molto che fare col sistema preso del suo Governo, se non forse indirettamente, la costruzione di una Fortezza, chiamata appresso di noi *Cittadella*; (203) il grandioso edifizio del Palazzo ne' Borghi con giardini all' intorno per suo delizioso diporto; (204) il ricevimento in Lucca di Gregorio XII. (205) e dipoi degli Ambasciatori spediti dal Concilio di *Constanza*, (206) e l'Estimo universale da

(202) Minuta di detto privilegio nel nostro Archivio in carattere di quel tempo, come nota ancora Bartolomeo Fioriti, stor. diplom. Lucchese.

(203) Si trova questa descritta da Giov. Sercambi, = Cronica di Lucca appresso il Muratori rerum Italic. script. Tom. 18 col. 820 = e sopra la di lui asserzione dal Beverini, l' uno e l' altro dicendo che incominciata nel mese di Maggio del 1401 ebbe termine nell'Ottobre del detto anno; cosa che non piace nè al *Sesti* nè al *Tucci*, mentre pensano essi che fosse compiuta nel 1406. Non pare peraltro che ci dobbiamo dipartire dal sentimento del nominato Sercambi allora vivente. La medesima fu tosto munita di armi, di guardie e di vettovaglie, e nominato Castellano di quella *Francesco Giacobbi*, e per Capitano *Jacopo Dari*.

(204) È quella fabbrica dicontro alla chiesa di S. Francesco, da noi volgarmente chiamata *Quarconia*. Gli acquisti fatti di terre in quei contorni da Paolo Guinigi non come Signore di Lucca, ma come Cittadino privato in vigore di Contratti di compra per la somma di mille Fiorini d' oro, o di Deganj possono vedersi nel nostro Archivio = Armario 11 Lib. 28 num. 244 e seguenti, = i quali terreni si dicono posti *in Burgis muratis Lucanae Civitatis in contrata S. Bartholemaei in Silice, in loco dicto al* T*ACCO*, *e alla* F*RATTA in Burgis in Parochia S. Petri Somaldi*. Confinanti con beni patrimoniali di esso. Asseriscono i nostri Storici, (anno 1413) che quella fabbrica con i giardini e delizie appresso costasse quaranta mila Fiorini d' oro. = Civitali, Sesti, Beverini. =

Ai tempi del Beverini era divenuta un Teatro pubblico dicendo esso, *Paulus levando curis animo, regias antiqui operis Ædes hortosque ad amœnitatem excultos in Suburbano ad D. Francisci Ædem extruxit: tanta magnificentia ut ad XL. aureorum millia in id opus impensa memoriæ proditum est. Palatium Veteris potentiæ vestigium adhuc manet, translatum a Principis ad Populi voluptates; ingenti aulâ ludis scenicis destinatâ*. Di poi venne convertita tal fabbrica in un Orfanotrofio.

(205) Di esso parla Gio. Sercambi nella sua Cronica, (apud *Murator. rer. Italic. script. Tom.* 18 *col.* 882 *e seq.*) e degli onori che gli fece Paolo Guinigi; e parimente della *Rosa d' oro* ricevuta dalle mani del Pontefice nella Domenica quarta di Quaresima del 1408.

(206) Nell'inviare il Concilio di Constanza i suoi Legati a varj Principi per il bene della Chiesa non trascurò il nostro Paolo. Si veda la lettera a lui diretta, la quale nella sostanza è del seguente tenore. *Sacrosancta Generalis Synodus Constansiensis Magnifico viro Paulo de Guinigiis Domicello in Civitate Lucana Imperiali Vicario salutem et Dei omnipotentis benedictionem.*

Cum pro nonnullis magnis et arduis .... salutem et tranquillitatem Ecclesiæ Sanctæ Dei .... concernentibus, Reverendissimum et Reve-

lui decretato delle sei miglia; (207) onde rimanendomi dal far parola di tutto questo, passerò a esaminare le cause e l'origine del decadimento dalla sua Dominazione, giacchè si videro i mezzi per cui giunse e s'inalzò alla medesima.

Non ripeto questa dall'abbandono del suo Secretario Ser Guido Manfredi di Pietrasanta, quando all'anno 1418 ben sapendo ciò che si machinava da Braccio da Montone Perugino per una improvisa irruzione militare nel Territorio Lucchese, tenne occulto il maneggio al suo Principe, (208) onde di poco mancò che non restasse il *Guinigi* prigioniere del detto Braccio; e neppure derivar la voglio dalla mancanza di Giovanni Sercambi, (209) tutto che dall'uno e dall'altro avesse potuto sperare il più valido ajuto per sostenersi nella giurisdizione e nel dominio; ma sibbene dalla Guerra contro di lui decretata da' Fiorentini nel Novembre del 1429; e molto più dalle loro fraudolenze e traditrici finzioni.

Crederono essi di essere stati dannificati ed offesi dal Guinigi per le ragioni che possono vedersi ne' Commentarj di Neri di Gino Capponi, (210) e nella Storia di Fr. Andrea Biglia; (211) onde nulla ci volle perchè si dichiarassero apertamente suoi nemici, dando forze e potere a Nicolao Fortebracci Nipote del nominato Braccio, a toglierlo di mezzo, e ridurre in balìa di Firenze la Città di Lucca e il suo Stato.

rendum Patres Antonium Archiepiscopum Ragusinum, Beltrandum Episcopum S. Flori, ac venerabilem et religiosum virum Nicolaum Abbatem Monasteri S. Mariæ Ordinis S. Benedicti Florentini, ac dilectum in Christo Magistrum Johannem Sthoes utriusque juris Doctorem Anglicum in nostros Nuncios et Commissarios præsentiam tuæ nobilitatis, et ad nonnullus alias mundi partes . . . . informatos dirigamus . . . . Nobilitatem ipsam exortamur quatenus præfatis Nuntiis et Commissariis super his quæ pro nostra parte expresserint . . . . velis adhibere plenam fidem etc.

Datum Constantiæ anno a Nativitate Domini 1415 *indictione octava*, 12 *Kal. Septembris Apostolica Sede vacante*. = Armario 6. Lib. 18 num. 309. =

(207) Armario 11. Lib. 26 num. 243.

(208) Era stato avvisato ser Guido Manfredi Secretario di Paolo Guinigi de' movimenti militari di Braccio, da Nicolao Manni cittadino Lucchese, il quale si trovava nelle di lui milizie.

(209) Morì Gio. Sercambi a' 27 di Marzo del 1424 come consta dalla inscrizione sepolcrale che si leggeva un giorno nella Chiesa di S. Matteo di questa Città di Lucca, e che si trova adesso nella raccolta delle inscrizioni sepolcrali Lucchesi, opera dell' eruditissimo Sig. Canonico Pera nella forma che segue.

Ser spectabilis et egregii viri Joannis Jacobi Sercambii Hon. Civ. Lucani nec non consiliarii Magn. D. Pauli de Guinigiis et D. Pinæ uxoris suæ et hæredum ac descendentium suor. qui obiit an. MCCCCXXIIII. die XXVII. Martii. Cujus anima requiescat in pace.

(210) Muratori rerum Italic. Scriptor. Tom. 18 col. 1166 e seq. dove tra le altre accuse date al Guinigi, se gli fa carico ancora di aver mandato Ladislao suo figliuolo in ajuto al Duca di Milano nella guerra che aveva contro i Fiorentini; *volendolo noi* (i Fiorentini) *a nostri soldi, lo mandò a soldo del nostro nemico*.

(211) Si veda come sopra, Tom. 19. Lib. 8 col. 123 e 124.

Sarà dovere dello Storico descrivere le imprese del detto Fortebraccio contro il Signore di Lucca, e i mezzi e le vie tenute da' Fiorentini per riuscire in essa felicemente; (212) e come pure si adoperasse Paolo per la difesa; (213) mentre lasciando io di considerare quanto tentassero costoro con le armi per la rovina del Guinigi, esporrò più tosto i rigiri, gl' inganni e le insidie da' medesimi usate a perderlo e sovvertirlo.

Vedendo i Fiorentini che nulla profittavano nell' accennata Guerra contro la Città di Lucca e il suo dominante, si rivolsero alle arti e alle fraudi. Finsero pertanto delle lettere come responsive al Guinigi, e altre come dirette a varj de' principali Lucchesi. Contenevasi in quelle, (supponendo che altre precedentemente ne avessero scritte e ricevute) che operava saggiamente (il Guinigi) a rimettersi più tosto alla clemenza de' Fiorentini, che in andarli contro con nuove ingiurie, sollecitandolo a dare compimento al trattato della cessione, o più tosto della permuta della Città di Lucca con molti Castelli e Ville che nominavano, aggiuntavi gran somma d'oro e di argento; in queste poi lodavano il consiglio preso di uccidere o di cacciare il Tiranno, confortandoli all' opera, e assicurandoli non aver cercato la Repubblica Fiorentina, nè voler altro in quella Guerra. Sparse furono ad arte queste lettere in maniera che tutte capitassero a rovescio del loro indirizzo. Si trovano notate le accennate maliziose simulazioni de' Fiorentini dal citato Fr. Andrea Biglia (214) con le parole che seguono, *Florentini ut vident spem nullam armis, nec viribus, consilium ex antiqua arte capiunt, si forte detur astu, ac dolis rem finire. Quem locum si attigero, vix forsan credetur per alium usquam potuisse evenire: literas illi diversas praescribunt, alias tanquam ad Tyrannum in hujuscemodi sententiam, quasi jam*

(212) Non tralasciando i Fiorentini alcuna maniera creduta più opportuna per impossessarsi di Lucca, ma senza vantaggio, tentarono di allagarla per mezzo del fiume Serchio; opera progettata e intrapresa da *Filippo* di Ser Brunellesco, riuscita però a danno de' Fiorentini medesimi. Di essa parlano con biasimo i loro stessi scrittori, Leonardo Aretino, l'Ammirato e il Cavalcanti, riportati dal Sig. Canonico Domenico Moreni nelle note alla vita del detto Ser Brunellesco scritta da Filippo Baldinucci, e dal citato Moreni pubblicata nel 1812. Relativamente a questo disegno veramente ridevole si leggono ne' ricordi di *Giovanni Morelli* (presso il Padre Ildefonso di S. Luigi. = Delisie degli eruditi Toscani, Tom. 19 pag 87 =) queste parole: *attesono* (i Fiorentini nella guerra del 1429 contro i Lucchesi) *a fare fossi per allagare Lucca? Fu cosa da fanciulli; perdessi tempo et danari, e opere per adventura Fiorini 40 mila et niente riuscì; ma restò in vergogna e danno.*

(213) Ottenne de' soccorsi da varie parti d'Italia, e segnatamente da Filippo Maria Visconti Duca allora di Milano incaminando verso la Città nostra molte forze militari, condotte da Francesco Sforza, in aspetto per altro di essere per queste parti di passo.

(214) Appresso il cit. Muratori Tom. XIX. col. 130 e 131.

de eâdem re saepius dedissent, atque accepissent literas; recte illum facere qui rebus suis consilium cœpisset, melius clementia Florentinorum usurum, quam si acervandis injuriis contra tendat, paratos praestare omnia quae postulet. In nonnullis quoque ferebatur, tradituros in tempore ducenta auri millia, quibus locuples commodissimam vitam ducat, simul cum his alicujus castelli quod nominabant, multarumque villarum possessionem, ut non amisisse, aut minuisse potentiam, sed mutasse videretur. Alias quoque velut ad Lucanos dirigunt nominatimque aliquos designant, laudantes, atque exhortantes, id perficiant, de quo jam ante convenerant: Tyrannum aut trucident, aut pellant, seque ad libertatem vocent: id solum se eo bello quaesevisse. Plures in hunc modum conscriptae per Civitatem sparguntur, aliae in manus Civium, aliae ad Dominum pervenerunt.

Della stessa guisa parla *Poggio Bracciolini* nelle sue storie (215) aggiungendo che le predette lettere subornarono ancora Francesco Sforza già nominato: *erant in Florentinorum Castris qui adulterinis literis, Franciscum Sfortiam ac Tyrannum acuerent, alter alterius secreta consilia detegere simulantes;* e così pure Giovanni Stella (216) pensò quando scrisse, *Comes Franciscus & Lucani Cives praesenserunt, quod idem Paulus Guinixius clam pertractabat Lucanam Urbem ad manus Florentinorum dare certis sub conventionibus & pactis &c.*

Da ciò era ben chiaro che nascer dovessero sospetti ben gravi, e diffidenze inquietissime tra i Cittadini Lucchesi e il loro Principe, come pure tra questo e lo Sforza. Tenutosi pertanto serio ragionamento tra' nostri su questo fatto, e insieme ancora con il Comandante Sforza, fu risoluto di privare il Guinigi del Principato Lucchese, e mandarlo sotto buona custodia al Duca di Milano Filippo Maria Visconti, il quale doveva essere bene inteso di tutto, e del supposto trattato di Paolo co' Fiorentini.

Vogliono i nostri Scrittori che la di lui deposizione fosse ordinata dal detto Visconti; e sarà pur troppo vero, atteso i rapporti fatti dallo Sforza a quel Duca, nulla favorevoli al Guinigi, essendo tra loro da qualche tempo delle amarezze e delle disunioni; crederei per altro che a questo passo il Visconti ci si fosse indotto per politica di Stato, cioè perchè la Repubblica Fiorentina vie più non si aggrandisse con ottenere

(215) Appresso il medesimo Tom. XX. col. 364.

(216) Annali Genovesi appresso il citato Muratori rerum Italic. Script. Tom. 17 col. 1304.

ancor Lucca, e non in forza della sua autorità di Vicario Imperiale, siccome pretenderebbe Bartolomeo Fioriti. (217) Fosse però ordine del Visconti l' arresto di Paolo Guinigi, ovvero voluto da' nostri e dallo Sforza, la verità del fatto porta che venne ritenuto nella maniera che segue.

Nel dì 14 di Agosto (218) del 1430 Francesco Sforza acquartierato nella pianura di S. Alessio, invita Ladislao figliuolo di Paolo a portarsi da lui con della cavalleria, sotto il pretesto di andare insieme a' danni del territorio fiorentino. Va esso senza sospetto d' inganno, e ricevuto con tutte le maggiori dimostrazioni di affetto, lo tiene presso di se tutto quel giorno a conferire seco delle varie imprese che potevano eseguirsi. Era concertato che nella notte venendo il dì 15 i congiurati facessero prigione Paolo Guinigi, e seguìto l' arresto, dessero il segno con la campana di S. Frediano e con fanali allo Sforza, perchè esso parimente ponesse nelle forze Ladislao, e dipoi entrasse in Lucca con la sua Armata per ovviare a qualunque tumulto o disordine che fosse insorto. Fu tutto con felicità eseguito. Nella notte *Pietro Cenami, Terio Gentili e Giovanni Ghivizzani* con trenta della più robusta e sicura Gioventù Lucchese si portano al Palazzo, (andati altri con buon numero di armati in varj posti della Città per tenere in freno il popolo in caso di sollevazione) riesce loro di penetrar dentro, salgono le scale, e già cominciano con le scuri a spezzare le Porte. Allo strepito e al romore intende Paolo essere il Palazzo pieno di armati; pure preso cuore si fa innanzi egli stesso; ma poco mancò che non venisse trucidato in quel punto; e certamente sarebbe stata per lui l' ultima ora, se Pietro Cenami rattenuto non avesse il cieco impeto e la ferocia della sua gente. Dimanda Paolo che cosa ricerchino, e fugli risposto che la Città più oltre soffrir non voleva il suo dominio. Pregando allora esso che siccome senza sangue era stato inalzato a quella Signoria, così senza sangue fossero contenti di deporlo, si dette nelle loro mani, condotto con i due figliuoli Agostino e Rinaldo nella Cittadella.

Dato il segno stabilito con la campana dinotante la detenzione di Paolo, fu gridato per le contrade tutte *Libertà*; non avendo ardire di opporsi le milizie del Guinigi per il poco numero in cui si ritrovavano,

(217) Storia Diplomatica Lucchese ms. Il Vicariato Imperiale del Visconti si ristringeva *intra flumina Abduæ et Mare, et intra Mare et Alpes quæ Galliæ et Germaniæ partes a partibus Lombardiæ segregant et disterminant etc.* = copia riportata dal citato Fioriti avuta dall' Archivio Regio di Milano. = Sicchè non pare che potesse stendersi nella Toscana.

(218) Il Sesti segna il giorno 15.

essendo la maggior parte di quelle uscite fuori con Ladislao. Fu questi pure detenuto dallo Sforza, e dipoi insieme col Padre e i detti due suoi Fratelli mandato a Milanó al Duca Filippo, e da esso serrati tutti i quattro nella fortezza di Pavia. I figliuoli furono in progresso da quella liberati, ma Paolo ci dovè terminare i suoi giorni, morto ivi dopo due anni, oppresso dal dolore, dalla tristezza e dalla afflizione nel vedersi distaccato sempre dalla sua amata Famiglia.

Confessano tutti, oltre a risultare da quanto è stato accennato, che il Governo di Paolo Guinigi fu placido e soave, inclinato per natura più tosto alla clemenza che al rigore, e più attento a divertire i delitti, che rigido in punirli.

Ornò la Patria (219) *di belle e savie Leggi, le quali non ostante l' odiosità del Legislatore, incontrarono tanto plauso, che meritarono essere sino a' dì nostri osservate.*

Un giusto elogio di Paolo Guinigi formato si legge negli Annali del Beverini, (220) senza che possa dirsi essere detto Scrittore prevenuto per sì rispettabil Famiglia. Il medesimo è ne' termini che io qui riporto. *Ipsi* (a Paolo Guinigi) *mite ingenium & penè sibi in exitium clemens, alieno tamen consilio validior quam suo. Matrimoniis ac prole beatus: pluresque illi uxores propè quam liberi. Pietas ac religio par, & in summâ potentiâ summa aequitas. Regum amicitiâ, ac Pontificum hospitio ambituque clarus; omniumque difficultatum victor, donec vita alteri amicorum mansit, alteri fides. Florentinos saepè dubios amicos, postremò acerbos hostes sensit: hoc tamen, artibus, ferro, auro assequutos, ut cui populo servitutem cuperent, emerent libertatem. Haec animi ac fortunae bona, decora vultus majestas, ac species digna Principe commendabat; firma prætereà valetudo, nec nisi, toto vitae cursu, levibus morbis tentata. Periit anno aetatis undesexagesimo, biennio tantum fortunae suae superstes. Unus certe omnium maximè dignus qui Patriae imperaret, si in ea Urbe natus esset, quae Dominos pati posset.* Con il termine del Governo di Paolo Guinigi pongo fine a questa forse troppo estesa mia Dissertazione.

(219) Gio. Battista Sesti Lib. 4.

(220) Lib. X. in fine.

DISSERTAZIONI

SOPRA

LA STORIA LUCCHESE

DISSERTAZIONE OTTAVA.

Sistema di Governo in Lucca dal 1430 *fino al* 1556.

Dopo la prigionia di Paolo Guinigi non tardarono i Lucchesi a ricondurre l' ordine amministrativo repubblicano nel primiero suo stato. Si osservò esser quella seguìta nella notte del 14 Agosto venendo il 15; e nel giorno seguente 16 Agosto si trovano occupati i nostri a stabilire Magistrature, e Ministerj per una ben regolata Repubblica. *Die* 16 *Augusti* 1430. *Hac die ad statum pacificum dulcissimae libertatis redacta Civitas &c.* (1)

Non prescrissero di subito un metodo permanente quei Padri, che servisse di regola negli anni avvenire ancora, per una giusta Amministrazione, ma si contentarono di ritornare a poco a poco al sistemà di Città libera con quei saggi provedimenti che ne' libri pubblici si leggono descritti.

Fatta adunque in primo luogo un' Adunanza, si direbbe, di *Notabili* in N.° di novantasette, questi eleggono nel sopraddetto giorno una Balìa di XII. Cittadini, da continuare nella loro autorità per soli due mesi; ma quanto però dalla medesima fosse stato decretato, si vuole che abbia tutto il vigore ancora negli anni avvenire, *perpetuam obtineant roboris firmitatem*. (2) Gli eletti a questo Magistrato plenipotenziario sono:

Bonagiunta del Fondo, *Lorenzo del fu Maestro Federigo Trenta*, *Nicolao del fu Gherardo Burlamacchi*, *Carlo del fu Bartolomeo Buzzolini*, *Stefano del fu Nicolao di Poggio*, *Forteguerra del fu Giovanni Totti*, *Pietro del fu Giusfredo Cenami*, *Paolo del fu Bartolomeo Balbani*, *Ser Nicolao Manfredi*, *Ser Domenico Arrighi*, *Domenico Giovanni Spadaro*, *Piero Nucchelli*.

(1) Libro delle Riformagioni di detto anno. (2) Il citato Libro.

La detta Balìa ossia Magistrato elegge gli Anziani per tutto il mese di Ottobre di quest' anno 1430, i nomi de' quali riporto per essere i primi che si riscontrino dopo trent' anni.

Terziere S. Paolino.

Lorenzo Parpaglioni
Domenico Giovanni Spadaro
Ser Domenico Arrighi

Terziere S. Salvatore.

Pietro Cenami Gonfaloniere (3)
Giovanni Pieri di Ghivizzano
Landuccio Bernardi
Nicolao di Ser Nicolao dello Strego.

Terziere S. Martino.

Paolo Balbani
Gerardo Angiorelli
Antonio Tegrimi.

Rimette in piedi essa il Consiglio del 36 nel dì 30 Agosto, limitando però il tempo a soli quattro mesi, cioè fino a Gennajo del 1431, chiama alla carica di Condottieri per lo spazio di detto tempo i quattro Cittadini quì nominati:

Brunetto Malizardi
Cerio Manfredi Gentili
Tegrimo Tegrimo
Nicolao di Lorenzo Neri.

e deputa gli Officiali a tutti quei Ministerj, de' quali altrove si è fatta parola, a tutto il Decembre dell' accennato anno.

Decreta che non possa demolirsi la Cittadella se non di consiglio degli Anziani e suo, e mancando essa Balìa, debba sentirsi la determinazione del Consiglio del 36. (4) Manda onorevole Ambasceria al Duca

(3) Riprendono il Gonfaloniere del Terziero in cui fu l'ultimo nel 1400 forse per essere stato quello allora di solo nome.

(4) La Cittadella fu data in consegna da Paolo Guinigi a Francesco Giacobbi, e questo adesso si protesta di riceverla in custodia dal Popolo e Comune di Lucca, purchè il medesimo gli rimetta 255 Fiorini e un quarto, dati in prestito a *Paolo* nella guerra incominciata il dì 23 di Novembre del 1429, e altri 252 Fiorini a se dovuti per il salario non ricevuto. Se a' 26 di Settembre fu decretato che la Cittadella non potesse demolirsi senza il consenso del Collegio e de' Signori Riformatori, nel giorno 18 di Ottobre si ordina da loro che si distrugga. Sembra per altro che questa determinazione non avesse effetto, perchè nel dì 31 del detto mese eleggono i Capitani di quella, e furono *Gerardo di Bartolomeo Angiorelli*, e *Domenico di Giovanni*.

di Milano per implorare sempre più da esso grazia e protezione. I prescelti alla medesima si trovano essere

Bonfiglio Bonfigli di Fermo Dottore di Legge (5)
Nicolao Manfredi Dottore di Legge
Giacomo del fu Nicolao Arnolfini
Giovanni Pieri di Ghivizzano.

Troppo era necessaria l' esistenza di un Senato come supremo capo della Repubblica, e perciò non trascura la medesima Balìa di nominarlo nel giorno undici di Ottobre dichiarando, che composto fosse di cento venti Senatori, quaranta cioè per Terziere, e che la detta elezione e nomina valesse per un anno.

Essendo essa Balìa eletta per soli due mesi, già si trovava presso il termine del suo Ministero; onde i di lei componenti insieme con gli Anziani eleggono i loro successori nel giorno 14 di Ottobre a coprire quella carica per il rimanente dell' anno 1430. I nomi loro sono

Terziere S. Paolino.

Stefano di Nicolao di Poggio — Nicolao Nieri
Filippo Sergiusti — Paolo di Giovanni.

Terziere S. Salvatore.

Pietro Cenami — Ceccardo di Pietro Cattani
Silvestro di Matteo Trenta — Gerardo Cattani.

Terziere S. Martino.

Giovanni di Nicolao Bandini — Antonio di Pietro Tegrimi
Paolino Bernardini — Cione del fu Ser Piero Guerci.

Portano essi il titolo di *Balìa de' Riformatori*.

Perchè al compiersi del mese di Ottobre terminava l' esistenza del Collegio Decemvirale eletto dalla prima Balìa, il medesimo con i so-

(5) Era stato dichiarato questo soggetto con i suoi discendenti Cittadino Lucchese da Paolo Guinigi nell' anno 1412 a 8 di Marzo, *cum egregius legum doctor Dominus Bonfilius de Bonfiliis de Firmo per tempora habitaverit, et domicilium quasi contraxerit in Civitate nostra Lucana: ..... nostro motu proprio, ipsu et suos descendentes nostros et nostræ Civitatis Lucanæ Cives facimus, creamus constituimus etc.* Lib. delle Riformagioni di detto Anno.

predetti *Riformatori* nomina gli Anziani per il bimestre seguente; e alla guisa stessa verso il fine dell' anno 1430 si vedono scelti gli Anziani per i mesi di Gennajo e Febbrajo dell' anno 1431.

I medesimi Anziani e Riformatori di quel tempo creano gli Offizj per i primi sei mesi dell' anzidetto anno 1431, cioè i Consiglieri del *Fondaco*, e gli altri dell' *Entrate*, dell' *Abbondanza* e *Dogana* in numero di tre per ciascheduno Officio, e parimente i *Condottieri*, costituiti però in quella carica adesso per un solo bimestre. Parimente a sei mesi è nominato da loro il Consiglio del XXXVI. (6)

In questa forma andava nuovamente sistemando se stessa a poco a poco la Repubblica nostra, in circostanze di tempi assai scabrosi e difficili, per essere del continuo travagliata dalla Guerra de' Fiorentini.

Si erano essi dichiarati, come fu superiormente osservato, di aver mossa la Guerra a' Lucchesi per oggetto di cacciare (dicevano) dal Principato il Tiranno Paolo Guinigi, *id solum se eo bello quaesivisse*. Non fu questo peraltro il motivo della loro ostilità contro di noi, ma bensì quello d' impossessarsi della nostra Città e del nostro Stato. Per argomento e prova di ciò che quì viene asserito sarebbe sufficiente quanto si trova negli Annali Genovesi di Giovanni Stella, (7) e nelle storie di Milano di Fr. Andrea Biglia. (8) Scrive il primo: *Comes Franciscus inde discedit*, (di Lucca) *Florentini iterum totis conatibus & studiis Civitatem Lucanam sibi subdere moliuntur. Denuo circa Urbem illam castramentantur ampliori & potentiori exercitu*; e il secondo espone il fatto con queste parole, *Lucani* (dopo l' espulsione dei Guinigi) *scribunt ad Florentinos se jam in libertate esse, quod se illi bello quaeritare dixerant; tum orant, patiantur Lucam suis legibus uti. Florentini respondent, initio quidem id licuisse, nunc & difficultatibus laborum, & magnitudine effusae pecuniae eo rem venisse ut necesse sit Lucanos servitutem fateri, nec secus quam agrestes, quo loco Pisanos habeant, velle illos accipere*. Sentiamo però meglio la cosa dagli stessi Scrittori Fiorentini. Neri di Gino Capponi (9) ci dice che dopo la deposizione di Paolo Guinigi, i Fiorentini (da lui biasimati) sborsarono a Francesco Sforza 50 mila Fiorini perchè lasciasse la difesa della Città nostra, *e se ne andasse con Dio*. Poggio Bracciolini (10) parla con più precisione

(6) Libro delle Riformagioni per l' anno 1430.

(7) Appresso il Muratori rerum Italic. Script. Tom. 17 Col. 1304.

(8) Appresso il medesimo, Tom. 19 Col. 131.

(9) Commentarii appresso il Muratori cit. Tom. 18 Col. 1170.

(10) Muratori rerum Italic. Script. Tom. 20 lib. 6 Histor. Florent. Col. 365.

ancora nella maniera che segue, *post recuperatam libertatem Lucenses Legatos Florentiam mittunt pacem rogantes, quam pulso Tyranno se habituros sperarent* . . . . *responsum tulere, non deserturum bellum Florentinos, quod justis de causis suscepissent, non libertatem ab illis partam, sed novum Tyrannum quaesitum esse, proinde abirent &c.* (11)

Scuse frivole adunque e vane furono quelle addotte da' Fiorentini, di aver cioè portato la guerra a' Lucchesi per deporre il Guinigi dal suo comando, quando ancora dopo la di lui caduta proseguono e con maggior forza a operare ostilmente e da dichiarati nemici contro di noi.

Stretti i Lucchesi dal più ostinato assedio ne' giorni primi della riacquistata loro libertà, non tanto le premure de' medesimi esser dovevano dirette a una giusta regola d' interna amministrazione, quanto alla difesa altresì e al riparo dalle forze esterne nemiche, senza di cui inutil riuscito sarebbe qualunque sistema di Governo avessero assecondato. Infatti non fu da loro trascurato oggetto sì rilevante, adoprandosi col Duca di Milano Filippo Maria Visconti per un opportuno soccorso, e co' Genovesi ancora, nell' Ambasceria all' uno e agli altri successivamente inviata e trasmessa. Non potendo il Duca favorirli in aperto attesa la pace che aveva co' Fiorentini, si prevalse de' Genovesi a se sottoposti a quel tempo, perchè in loro nome ricevessero i Lucchesi ajuto e sostegno. *Philippus . . . . . cum Genuensibus egit ut Lucenses primum in fidem reciperent, tum a Florentinis peterent ne hostilia arma in eos inferrent, qui societate & amicitia secum juncti essent.* (12) Posero essi in pratica l' uno e l' altro trattato, ricevendo primieramente per loro confederati i Lucchesi, interessandosi dipoi in favore de' medesimi appresso i Fiorentini.

Sembra a ragione che qui si vedano esposte le condizioni e le leggi di quell' alleanza, onde si rendano manifeste le sollecite cure del rinato Governo Lucchese; e i pregevoli officj altresì vengano fatti palesi praticati in prò nostro dal Ligustico Dipartimento, e ciò in riconoscenza perpetua del beneficio conferitoci dalla grandezza del di lui animo.

In riguardo alla predetta Lega, la medesima fu conchiusa in Genova a dì 28 di Settembre del 1430, essendo ivi deputati per la Repubblica nostra *Bonfiglio de' Bonfigli di Fermo Dottore di Legge e Lorenzo del fu Neri Bonvisi*, ne' termini e articoli che seguono.

(11) Quasi che fosse stato delitto ne' Lucchesi e non prudenza l' aver cercato ajuto e protezione dal Duca di Milano.

(12) Poggio Bracciolini Histor. Flor. lib. VI. appresso il cit. Murat. Tom. 20 col. 365.

» Scientes Lucanam Civitatem per gentes Comunitatis Florentiæ jam-
» dudum obsideri ac gravari & maximis subjacere periculis deveniendi
» sub turpe jugum & servitutem eorumdem Florentinorum nisi oppor-
» tunis remediis eidem subveniatur. Et cognoscentes ipsi viri præstan-
» tes Dominus Bonfilius & Laurentius Lucani Oratores & Sindici ejus-
» modi subventionis remedia esse faciliora ac celeriora in manibus Ma-
» gnifici Comunis Januæ quam in aliis utpote vicinioris, amicioris &
» potentioris. Ipsi quoque Nicolaus Spinula, Paulus de Albario, Ma-
» nuel Ususmaris, & Raphael de Cassina Officiales deputati (13) pro
» Magnifico Comuni Januæ considerantes quod multa & gravia discrimi-
» na & pericula possent eidem Comuni Januæ evenire si forte, quod
» Deus avertat, de ipsa Lucana Civitate ipsi Florentini votum obtine-
» rent suum, præsertim quando loco ipsorum Lucanorum, quos semper
» Magnifica Comunitas Januæ bonos & amicos habuit vicinos, succede-
» rent ipsi Florentini gens subdola, versuta & insidiosa. Volentesque
» pro viribus ambæ partes præmissis & aliis periculis & scandalis ob-
» viare, & ad invicem talia percutere fœdera talemque ad invicem in-
» telligentiam contrahere, ut & Lucana Civitas uncos ungues Florenti-
» norum evadat, & ipsa Florentina gens ad omne facinus prona ultra
» Lucanos fines potius arceatur, & discat suis terminis esse contenta,
» nomine & vice Comunitatum prædictarum pervenerunt & pervenisse
» ad invicem confessi fuerunt una pars alteri & altera alteri ad inscri-
» pta pacta, fœdera, compositiones, transactiones & conventiones so-
» lemni stipulatione vallata & vallatas, renuntiantes exceptioni dictorum
» pactorum, fœderum, compositionum, transactionum & conventionum
» non initorum non percussorum & non firmatarum rei sic ut supra &
» infra non esse vel non fuisse aut non sic vel aliter se habentes doli
» mali, metus in factum actioni, condictioni & omni alio juri,

I. » Primo videlicet voluerunt & convenerunt quod Civitas Lucana &
» Comunitas salvis Capitulis inscriptis se gubernet, & regat sub sua
» libertate ad Populum, cum illis honoribus, jurisdictionibus, statu-
» tis, consuetudinibus & aliis quibuscumque prout & sicut se regebat
» & gubernabat tempore Popularis Status ante occupationem Pauli de
» Guinigiis. Et Comune Januæ contentatur & consentit quod dicta Co-
» munitas Lucana habere debeat in suis manibus & potentia Civita-

(13) Si trovano nominati ancor nel principio dell' instrumento da me per brevità tralasciato.

» dellam seu Fortilitium Civitatis Lucanæ, de quo valeat & disponere
» possit pro suæ libito voluntatis, ad quod Comune Januæ dabit
» omnem operam possibilem bona fide.

II. » Item quod Civitas & Comunitas Lucana teneatur facere pacem ad
» voluntatem & mandatum Magnifici Comunis Januæ. Guerram autem
» nonnisi præsentem teneatur facere nisi de ipsius Comunitatis Lu-
» canæ opportuna deliberatione processerit. Et teneatur habere inimi-
» cos Januæ pro inimicis, & amicos pro amicis, & non receptare ali-
» quos bannitos vel rebelles Comunis Januæ: & pari modo Comune Ja-
» nuæ teneatur habere inimicos Lucanor. pro inimicis, & amicos pro
» amicis, & non receptare aliquos eorum bannitos vel rebelles..

III. » Item quod singulis annis, durantibus præsentibus conventionibus
» Civitas Lucana habeat & habere debeat Potestatem Civem Januen-
» sem & non alium, qui eligatur per Consilium Antianorum hoc mo-
» do videlicet, quod dictum Consilium Antianorum Comunis Januæ
» mittat singulis annis in scriptis quatuor Cives Januenses, de quibus
» ipsa Civitas Lucana eligat unum quem maluerit, cum familia & sa-
» lariis consuetis, qui Potestas intersit semper eorum consiliis, & ha-
» beat vocem in consulendo & deliberando. Et qui Potestas in introi-
» tu sui officii jurare teneatur secundum consuetudinem & ordines
» Civitatis Lucanæ, salvis tamen præsentibus conventionibus.

IV. » Item quod. Vexillifer, Antiani & Consilium Generale Civitatis Lu-
» canæ ratificabunt cum juramento in manibus Sindici Comunis Ja-
» nuæ, & promittent ac jurabunt observare præsentes conventiones.

V. » Item quod Comunitas Lucana non possit mittere ambaxiatam ad
» aliquem Principem vel Dominum vel Comunitatem nisi Potestas
» Lucæ Januensis interfuerit deliberationi & commissioni super tra-
» ctatum ejusmodi ambaxiatæ fiendæ seu dandæ. Neque possit au-
» dire ambaxiatam alicujus Domini, Principis sive Comunitatis nisi
» præsente dicto eorum Potestate Januensi.

VI. » Item ex adverso quia dicta Comunitas Lucana præsentialiter ob-
» sidetur & gravatur agentibus inimicis, pro subventione ipsius Co-
» munitatis Lucanæ Comune Januæ promittit exbursare & mutuare
» ipsi Comunitati Lucanæ florenos in auro quindecim millia, omnes
» erogandos pro defensione dictæ Civitatis Lucanæ secundum quod vi-
» debitur Dominis Antianis & Vexillifero Justitiæ dictæ Comunitatis
» Lucanæ. Quos florenos in auro quindecim milia mutuandos per Co-
» mune Januæ ipsa Lucana Comunitas teneatur & debeat reddere

» & restituere dicto Comuni Januensi in annos tres proxime sequutu-
» ros, pro quorum pignore & securitate Comunitas Lucana in ma-
» nibus ipsius Comunitatis Januæ tradere & consignare debeat Petran-
» sanctam, Motronem, Aventiam & Carrariam cum omnibus suis for-
» tiliciis. Ita tamen quod Comunitati Lucanæ liceat in dictis locis
» eligere & deputare Vicarium & Officiales, non tamen Castellanos,
» qui jurent in manibus Sindici Comunis Januæ præsentem conven-
» tionem & jus pignoris observare. Et similiter habere debeat dicta
» Comunitas Lucana omnes introitus & redditus dictorum locorum &
» cujusque ipsorum. Et teneatur jam dicta Lucana Comunitas solvere
» expensas custodiæ dictorum locorum & fortiliciorum necessarias &
» opportunas, intellecto semper quod dicta fortilitia sive Rocchæ poni
» debeant in manibus unius sive plurium Civium Januensium confi-
» dentium dictæ Comunitatis Lucanæ. Et quod restitutis eidem Co-
» muni Januæ per ipsam Lucanam Civitatem dictis quindecim milli-
» bus florenis, ipsum Comune Januæ reddere & restituere teneatur
» & debeat incontinenti omnia dicta Fortilicia & Rocchas, & pone-
» re in manibus ejus cui ipsa Comunitas Lucana ordinaverit restituen-
» da sive consignanda.

VII. » Etsi consumptis dictis triginta millibus (14) florenis exbursandis
» communiter ut prædictum est, in guerra prædicta, adhuc vigeret
» guerra, & opus esset ad manutenendam dictam guerram aliis expen-
» sis seu sumptibus, utraque pars seu Comunitas prædictarum con-
» tribuere debeat dictis expensis pro dimidia, intellecto hoc quod
» Comune Januæ in ipsis expensis, si necessitas occurreret, possit di-
» ctis Comunibus expensis armare usque ad duas Galeas. A duabus
» autem Galeis supra non possit cogi Comunitas Lucana nisi de ejus
» expresso consensu & voluntate procedat: & quæ expensa fieri &
» consuli debeat per duos eligendos per ipsas Comunitates, videlicet
» unum per quamlibet.

VIII. » Item quod si contingat in tota præsenti guerra aut alia comu-
» niter substinenda ut supra, capi & acquiri in Tuscia aliquas terras
» vel loca, omnia & omnes sint Comunitatis Lucanæ præter Civita-

(14) Non si era fatta menzione nel presente instrumento di altri 15 mila Fiorini che unir doveva il Comune di Lucca alla già detta somma da darsi dal Comune di Genova. Ma nell'instrumento di consegna de' nominati Castelli segnato sotto il dì 10 di Ottobbre dell'anno stesso 1430 (Armario 7. lib. 6 n. 57) viene ciò chiaramente espresso con queste parole, *Comune Januæ promittit exbursare Comunitati Lucanæ Florenos in auro quindecim millia, ipsis tamen Lucanis exbursantibus tantumdem*.

» tem Pisarum & Liburnum, Plumbinum & insulam Ilvam, quae sint
» Comunis Januae.

IX. » Item quod Comune Januae teneatur Communitatem Lucanam & ejus
» Cives ac districtuales ubique terrarum bentractare & pro posse de-
» fendere ab omni injuria, tamquam fratres, amicos & socios caros,
» & eos etiam defendere tamquam socios & fratres ab omnibus eos
» offendere volentibus in toto eorum districtu, & hoc expensis co-
» munibus partium.

X. » Item quod Comune Januae dabit omnem operam possibilem quod
» Cives & Districtuales Lucani in quavis mundi parte tractabuntur
» pro civibus Januensibus ad omnes conventiones, privilegia & prae-
» rogativas, ipsis tamen Lucanis substinentibus omnia onera quae pro-
» pterea substinerent Januenses in locis singulis ubi vellent gaudere
» beneficio Januensium.

XI. » Item quod praesentes conventiones & pacta debeant intelligi be-
» no sensu & sano intellectu ac fide bona, & durare debeant usque
» ad annos decem proxime sequturos. Et praedicta promiserunt & con-
» venerunt sibi ad invicem & vicissim complere, attendere & obser-
» vare, & contra non facere vel venire aliqua ratione, occasione vel
» causa quae dici vel excogitari possit de jure vel de facto, sub poena
» florenorum decem millium auri applicanda parti observanti, & sol-
» vendam totiens per partem inobservantem quotiens fuerit contrafa-
» ctum, & sub hypotecha et obligatione bonorum utriusque partis
» habitorum & habendorum.

» Actum in Palatio Communis Januae videlicet in Logietta quae est in
» Capite salae majoris anno Dominicae Nativitatis millesimo quadrin-
» gentesimo trigesimo, indictione octava secundum cursum Januae,
» die jovis 28 Septembris hora XVII. Testes generosus vir Franciscus
» Spinula, Thomas de Credentia, Jacobus de Bracellis Cancellarii
» Communis Januae & Jacobus Bonnidus Notarius vocati specialiter &
» rogati.

» Nicolaus de Camulio publicus Imperiali auctoritate Notarius & Magni-
» fici Communis Januae Cancellarius praemissis omnibus interfui & ro-
» gatus praesens instrumentum sumpsi ac testatus sum, & licet per
» alium Fidelem Notarium extrahi fecerim, majoribus occupatus, si-
» gno nomineque meis roboratum publicavi. (15)

(15) Armario 7 din lib. 6 n. 37.

Dopo essere stati ammessi i Lucchesi nella sopradetta lega, videro altresì impiegate le opere de' Genovesi appresso i Fiorentini in favor loro, perchè desistessero una volta questi da più inquietargli con la pretesa loro ambizione. Per tale oggetto dal Governo Ligure spediti furono Ambasciatori al Senato Fiorentino, esponendo quanto giusta cosa fosse il lasciare godere in pace a' Lucchesi la riacquistata loro libertà, e che ben sapesse quel rispettabil consesso, che i medesimi riguardati venivano per loro socj e fratelli, e l' impegno che avevano di garantirli e difenderli. Tutto però invano. Superba risposta fu quella data loro da' Fiorentini, cioè che se parlavano di loro arbitrio, non meritavano, come sudditi, di essere ascoltati, se in nome del Duca di Milano, avrebbero pensato a quanto fosse conveniente e opportuno. Narra il fatto in nulla diverso da quanto è stato accennato, uno scrittore Fiorentino con queste parole: (16) *Post contractum fœdus, Oratores Florentiam mittunt,* (i Genovesi) *postulantes ut a bello desisterent, neque sociis molesti essent, quos sibi tuendos suscepissent. Ad ea responsum est, mirari populum Florentinum, Civitatem natura servam, neque tunc sui juris, sed alteri subjectam, petere quod eorum arbitrii minime foret; nihil enim a Genuensibus agi posse, quae ad publicam rem spectarent, nisi quatenus ab eo, qui eis imperaret permitteretur. Ideo docerent, si quid a Duce Mediolani eorum Domino, de ea re mandatum esset; non enim eorum esse juris, aut velle, aut nolle quicquam, nisi quantum a Duce tribueretur.*

Accesi di sdegno a un simigliante parlare gli Ambasciatori Genovesi ritornano in Patria, e riferendo al loro Senato gli alteri detti de' Fiorentini, viene ivi risoluto, con l' intelligenza secreta del Duca di Milano di mandare in ajuto de' Lucchesi Niccolò Piccinino (17) famoso Capitano di quei tempi, che trovavasi allora tra Liguri, e con quel felice riuscimento e successo di cui parlerà la storia, ridicendo essa per qual maniera costretti furono i Fiorentini a levar l' assedio da questa Città, e di abbandonare la tentata impresa di accrescere il loro dominio, e nel tempo stesso farà palese la gratitudine de' Lucchesi al detto Niccolò Piccinino nel render celebre il suo nome, e rammentarlo ogni anno al Popolo con fuochi e feste di giubbilo, e con l' immagine espressa di lui medesimo.

(16) Il cit. Poggio Bracciolini loc. cit. Col. 366. Gio. Stella. Annali Genovesi appresso il Muratori *rerum Italic. Script. Tom.* 17 *Col.* 1302.

(17) Così chiamato dalla piccolezza della statura.

In ordine all'argomento presente sarà contento il Lettore di aver potuto osservare i mezzi tenuti dal Governo nostro a superare contingenza per lui tanto scabrosa, quando nel tempo stesso non trascurava di compiere il sistema già ripreso di sua amministrazione.

Sebbene frastornato esso dallo strepito e fragore delle armi, con tutto ciò non solo rivolge il pensiero a creare un Magistrato soprantendente alla Guerra, del quale si parlerà qui appresso, ma occupato vidési primamente nella elezione di un nuovo Officio chiamato de' *Pupilli*, deputando al medesimo Cittadini capaci a somministrar loro quella assistenza e patrocinio che gli era necessario di troppo. *Opportunum & utile videtur constituere in Civitate Lucana officium Pupillorum*, così parla il Senato, e così stabilisce nel giorno tre di Gennajo del 1431. (18) Dipoi nel decimosettimo giorno del detto mese delibera un *Ministero* sopra la Guerra, composto di sei Cittadini, due per Terziere, eletti dagli Anziani e Riformatori, e da dodici altri Cittadini prescelti a tal fine. I primi nominati a questo Magistrato col titolo di *Officiali di Guerra*, furono

Terziere di S. Paolino.
Nicolao di Gerardo Burlamacchi
Ser Domenico Arrighi.

Terziere S. Salvatore.
Lorenzo del fu Maestro Federigo Trenta
Pietro del fu Giusfredo Cenami.

Terziere di S. Martino.
Paolo di Bartolomeo Balbani
Giovanni di Nicolao Bandini.

Dovevano avere i medesimi il mero e misto impero riguardo all'Amministrazione e Governo della Città e delle Fortezze, con l'autorità d'intimare la Guerra e muoverla contro i nemici dello Stato, di far tregua e confederazioni e lega, di arrolar Soldati tanto pedestri che equestri, e altro che può vedersi nel Decreto della loro elezione registrato al libro delle Riformagioni sotto l'annunciato giorno, senza che però la proclamata loro giurisdizione oltrepassar potesse un semestre, e uni-

(18) Lib. delle Riformagioni di detto anno.

tamente sempre agli Anziani. Questa condizione per altro non ebbe lunga durata, mentre a' 26 di Febbrajo del detto anno si dà loro il potere di esercitarla da per se soli. *Cum plura occurrant tempore imminentis guerrae quae secretissime tractanda sunt, & circa quae optima diligentiâ magnum silentium servandum est &c. convenire videtur quod illi sex Cives electi super guerra, qui habent magnam auctoritatem una cum Dominis Antianis, habeant ipsi de per se plenam auctoritatem, potestatem &c.*

Una particolarità sembra non doversi quì tralasciare riguardante l'accennata Magistratura, cioè che dal titolo di *Officiali di Guerra* passarono ben presto quei sei Cittadini all'altro assai più decoroso di Difensori della libertà. (19) *Cum officium & auctoritas sex Civium super guerra electorum non solum extendi oporteat ad occurrentia circa guerram, verum etiam ad libertatem ampliandam & ad statum popularem augmentandum, & ad perfidorum inimicorum nostrorum excidium ac ruinam, honorabilius est eosdem Spectabiles Cives nuncupari & titulari Sex Defensores Libertatis &c* (così nel libro delle Riformagioni).

Se a coprire la carica di Anziani dal giorno 16 di Agosto del 1330 fino a tutto il Febbrajo del 1431 furono chiamati i soggetti per autorità della Balìa e de' Riformatori, siccome si vide, adesso finalmente tornano a celebrarsi, dopo più di 30 anni, i Comizj per l'elezione de' suddetti Decemviri. Adunato il Consiglio Generale nel giorno 7 di Febbrajo del 1431, risolve di dar principio nuovamente a ordinare i medesimi. Prescrive pertanto la solennità della solita Tasca, ma per il corso di un anno solo, *considerata absentia multorum Civium a Civitate Lucana*. Quanto è decretato per quest'oggetto, eseguito viene nel giorno 19 del detto mese, e nella maniera altre volte accennata, essendo destinati per Assortitori tre Anziani e due Cittadini per Terziere.

Grato frattanto il Governo per suo sistema antico a chi beneficato l'aveva, ricorda vie più i favori ricevuti dal Duca di Milano nominato altre volte *Filippo Maria Visconti*; e intendendo essere di sommo suo gradimento due volumi in Pergamena (20) posseduti dalla nostra Repubblica, furono i medesimi di subito a lui indirizzati con quella magnificenza la quale era degna del donatore e di chi riceveva il dono.

(19) Questa nomina diversa dell'Officio stesso ha incominciamento nel giorno 7 di Marzo del detto anno.

(20) Conteneva uno di quelli il Decreto di Graziano, e l'altro tre Decadi di Tito Livio.

Si legga quanto sta scritto relativamente a tal punto nel libro delle Riformagioni (21) con le parole che seguono. *Cum plura & longa tam retroactis temporibus quam instantis guerrae beneficia receperit*, (la nostra Repubblica) *indiesque majora sperentur per Illustrissimum Principem & Excellentissimum Dominum Dominum Philippum Mariam Ducem Mediolanensem conferri & impartiri Civitati Lucanae, unde pro multis illatis gratiis omnes Lucenses non mediocriter suo Principatui obligati sint &c. Cumque in notitia Magnific. Dominor. Antianor. Lucanae Civitatis, ac etiam spectabilium Defensorum ejusdem devenerit quod de beneplacito ipsius Illustrissimi Principis esset ut infrascripta duorum librorum volumina ad Comune Lucanum pertinentia sibi dono ac gratis concedantur, volentes igitur &c. Decreverunt quod* Decretum *in cartis membranis in magno & pulcherrimo volumine coopertum velluto plano cremesi; item Decadas tres Titi Livii Patavini in uno volumine magno & pulcherrimo in cartis membranis dono & gratis tradantur ipso Illustrissimo Principi &c. &c.*

Con tutti i provedimenti accennati di sopra non era ancora tornato del tutto nel suo ordine il sistema amministrativo della Città nostra; ma nel 1432 ripiglia una forma costante e regolare, in cui si mantiene per lo spazio presso che di un secolo, in riguardo particolarmente a' Comizj, e al numero de' componenti il Senato.

In relazione a' Comizj, si assortiscono essi nel Febbrajo del sopraddetto anno e per il corso di anni due, dovendo incominciare le sue funzioni il primo Collegio nelle Calende di Marzo. Concorrono alla celebrazione de' medesimi i Decemviri, il Consiglio del 36 e sei Cittadini per Terziere. Assortitori i già detti tre Anziani, e due Cittadini per ciaschedun Terziere; e così di due in due anni si trovano rinnovati fino all'anno 1531.

Qualora poi parlar si voglia del Consiglio Generale o vogliamo dire Senato, se per due anni successivamente il medesimo si vide eletto dalla Balìa o Riformatori, adesso concorrono a nominarlo gli Anziani, i Difensori della Libertà, e dodici Cittadini del Consiglio del XXXVI. Si vuole per altro che soli trenta Senatori per Terziere siano i suoi componenti, dichiarando che continuar debbano nella carica dal giorno dieci di Ottobre del 1432, in cui vennero trascelti, fino alla metà del mese di Marzo dell'anno 1434, avendo in seguito incominciamento il detto Consiglio sempre al giorno 15 del detto mese.

Prosegue la Repubblica a non volere di anno in anno più che novanta Consiglieri componenti il Senato fino al detto anno 1531, quando

(21) Anno 1431 24 Martii.

si vedrà ivi la ragione e il motivo per cui dovè adottare una qualche diversità in quel tempo su tal proposito.

Col solito metodo dichiarato altrove erano ancora a quei giorni in attività gli altri Officj e Comitati necessarj al buon'ordine, e nella guisa stessa prescelti i soggetti per presedere alle Vicarie con i respettivi Egregj Notaj. Queste nomine, con le rimanenti subalterne Deputazioni, annunziate venivano da dodici Cittadini addetti al Consiglio del 36, così essendo stato risoluto dal Senato nel giorno 13 di Novembre del 1433.

Se nel percorrere alcuno i libri delle Riformagioni trovasse sotto il dì 3 di Settembre dell'anno 1432 instituito un Magistrato composto di quattro Cittadini col titolo di Commissarj custodi della Piazza, potrà ben riflettere essere stato il medesimo temporario e non permanente, indotto cioè per servire alle ciscostanze del tempo, siccome può argomentarsi dalla maniera con la quale si legge espressa la sua elezione, *eligantur Commissarii ad custodiam Allodii et Plateae prout tempus praesentis guerrae et necessitas requirit, cum auctoritate providendi circa custodias diurnas et nocturnas Civitatis, et circa vagabundos &c.* motivo per cui di esso non aveva io fatto memoria. Dalle accennate parole giova peraltro dedurre quali fossero le sue attribuzioni, d'invigilare, cioè, sopra le sentinelle e le guardie perchè non mancassero al proprio dovere, tenendo d'occhio ancora i passeggieri e gli esteri che al nostro Stato e Città si fossero indirizzati.

Sembra che l'incumbenza ad esso addossata combinasse in qualche parte con l'altra dell'*Officiale di Custodia*, dovendo ancor questo distribuire le guardie attorno alla Città e visitarle se adempivano quanto gli era prescritto; (22) ma pure si trovano le dette cariche tra loro distinte, mentre nel tempo stesso che esisteva la prima, viene ancora riprodotta la seconda, essendo per questa deputato *Ranieri Franceschini di Vercelli* a sei mesi. (23) Anzi potrò soggiungere che il Magistrato de' detti Commissarj dopo la prima volta più non s'incontra ne' pubblici libri, ma un solo individuo sodisfa a quel Ministero di tempo in tempo, fino a che nel 1438 unito venne il medesimo al Capitano del Contado, di cui si parlerà in appresso.

Nel sopraddetto Anno 1432 *Sigismondo* Re de' Romani, d'Ungheria e di Boemia, nel viaggio che intrapreso aveva verso l'Italia per trasferirsi a Roma a prendere la Corona Imperiale, passò di Lucca dove per

(22) Lib. delle Riformagioni sotto il giorno 28 dell' anno 1432.

(23) Cit. lib. anno e gior.

più di un mese fece dimora. (24) Della magnificenza con la quale fu accolto da' Lucchesi terrà discorso lo Storico, mentre a me per il mio articolo conviene osservar piuttosto a due controverse proposizioni relative al detto Regnante e al nostro Governo, che sono le seguenti:

I. Se in tal circostanza la Maestà Reale di Sigismondo confermasse a' Lucchesi i privilegj già concedutigli da varj Augusti.

II. Se le Magistrature Lucchesi gli tributassero omaggio e giuramento di fedeltà.

Discusse queste proposizioni da Bartolomeo Fioriti, (25) credè di poterle asserire con queste parole e ragioni; » Prima di sua partenza, » (*Sigismondo*) volle, parte in segno di gratitudine e parte di dominio confermare alla nostra Città i privilegj, e riscuotere da tutto il » Popolo il giuramento solenne di fedeltà, la qual cosa fu fatta sulla » Piazza di S. Michele con assai pompa, assiso l'Imperatore (*non era » ancora*) su regal Sedia, e di tutti gl'Imperiali paludamenti ornato. » Il *Tucci* accenna questa conferma de' privilegj, ma tace l'atto del » giuramento; e il *Beverini* accenna questo e tace l'altra, contenti ambedue, forse per diversi fini, di raccontare la cosa solo per metà. Io » però non tengo dubbio o sospetto veruno di questi fatti; poichè sebbene non siami riuscito trovare ne' nostri Archivj, per quel poco che » mi è stato conceduto vedere, pubblico Documento che gli assicuri, » mi è capitata tutta volta alle mani privata carta (26) che ce li rende certissimi. Ne già avreine sospettato privo di tale chiarezza, sì » perchè asserendoci il *Civitali*, che di tutti questi atti ne fu rogato instrumento da' nostri, riputava facile, che non molto discosto lui da » quella età o gli avesse per se veduti, essendo, ove poteva, diligentissimo, o da coloro saputo che gli avean visti; e sì perchè Siena Città allora niente meno libera di questa nostra fece altrettanto; e sì finalmente perchè i Lucchesi recati in libertà dal Visconti dopo di Paolo, avevano necessità, o riputavano sicurezza di essere confermati da » Cesare; alla qual cosa non sarebbesi agevolmente condotto, riputando

(24) Muratori Annal. anno 1432.

(25) Storia Diplomatic. Lucchese ms altre volte cit.

(26) Questa privata carta è una copia di lettera scritta da Bartolomeo Martini al suo fratello Giovanni che si trovava in Germania, in data del dì 14 Luglio del 1432, con la quale gli dà notizia di quanto era succeduto nel tempo della dimora in Lucca di *Sigismondo*, e dove si fa menzione della conferma de' detti privilegj, e del giuramento accennato.

» Lucca di ragione sua e dell'Impero, se prestato non se gli fosse da » lei il sacramento di fedeltà.

Sarà tutto vero quanto esso afferma ed espone, nulladimeno non saprei indurmi così per fretta nella di lui opinione, attesochè un Documento certo degli accennati privilegj e giuramento noi non lo possediamo. L'unico sostegno ed appoggio della medesima è la citata Lettera di quel tempo, ma oltre esser questa una privata scrittura, quali segni di autenticità manifesta o dimostra? Se in Siena concedette privilegj a quella Repubblica, e il giuramento di fedeltà da essa riscosse, (27) dunque sarà di ragione l'argomentare che altrettanto praticato avesse in Lucca? Direi più tosto che in quella guisa che distesi furono e conservati i Diplomi a noi conceduti prima da altri Regi e Imperatori, così vedrebbesi ostensibile ne' nostri Archivj l'altro del Re de' Romani *Sigismondo*, e per via d'Instrumenti comparirebbero in atti i di lui privilegj, e la soggezione e vassallaggio nostro al medesimo. Ma nulla di questo è stato dato fin quì di ritrovare; onde rilascio al citato illustre Scrittore il suo proprio giudicio; contento soltanto io di render sicuro il lettore che la venuta di *Sigismondo* in Lucca e la sua dimora tra noi, costò al Governo nostro duemila Ducati d'oro datigli in dono, (28) senza computare le spese del suo mantenimento.

Esercitando intanto ciascheduno de' Magistrati Lucchesi lodevolmente le sue attribuzioni e cariche, sembrava che nulla rimanesse a desiderarsi per un ben regolato Governo; se non che le circostanze de' tempi obbligarono la Repubblica a premunirsi di altre Magistrature straordinarie per la conservazione di se stessa e del suo Popolo. Una di esse fu quella chiamata de' *Conservatori*, instituita a due di Gennajo dell'anno 1436. Venne a questa determinazione il Senato in occasione di essersi sottratta la Città di Genova dal dominio del Duca di Milano; il che produr poteva dello sbilancio, come in varie parti d'Italia, così pure alla Città nostra. *Intellectis nuper novitatibus Januae, qui Januenses defecerunt ab Illustrissimo ac inclyto Principe & excellentissimo Domino Domino Philippo Duce Mediolani,* (29) *propter quas novitates ni mirùm si tota fere Italia submoveatur &c. . . . . . idcirco ne nos incauti & im-*

(27) Pietro Rossi Frammento di storia Senese, appresso il Muratori Rerum Italicar. Scriptor. Tom. 20 col. 42.

(28) Libro delle Riformagioni dell'anno 1432 sotto il dì 3 di Giugno.

(29) Di questa rivolta de' Genovesi parla, tra gli altri, ancora *Leonardo Aretino*, dicendo *eum haud multo post* (in relazione a' presenti tempi) *Genua quae sub Imperio Mediolanensis Ducis erat, ab eo defecisset etc.* Appresso il Muratori rerum Italic. Scriptor. Tom. 19 col. 937.

provisi in aliquod incidere possimus discrimen &c. fu decretato che i Decemviri eleggessero due Cittadini per Terziere da chiamarsi col titolo di *Conservatori della Repubblica*, i quali unitamente al Collegio avessero tutta l'autorità e balìa *circa defensionem, conservationem, gubernationem & administrationem Lucanae Civitatis, ejusque Comitatus, Fortiae & Districtus &c.* e durasse questo loro officio per il corso di sei mesi. Gli eletti al medesimo si trovano essere

Terziere S. Paolino.

Nicolao Burlamacchi — Paolo Lucori.

Terziere S. Salvatore.

Pietro Cenami — Gio. di Ghivizzano.

Terziere di S. Martino.

Gregorio Arrighi — Nicolao Manfredi. (30)

L'altra Magistratura straordinaria e nominata *degli otto di Balìa* indotta venne nel dì 13 di Novembre dell'indicato anno 1436 a instanza e richiesta del famoso Capitano Generale *Niccolò Piccinino* per conferire con la medesima secretamente intorno agli affari della Guerra e delle Armi a vantaggio di questa Città e Stato. Risulta il sopraddetto motivo dal Decreto stesso esposto ne' seguenti termini; (31) *Cum per magnanimum atque invictum Armorum Capitaneum Nicolaum Piccininum Ducalem Locumtenentem & Capitaneum Generalem dignissimum Patrem & Benefactorem nostrum singularem requisitum fuerit, quod cum spe aliqua intendat tractare & agere pro bono atque utilitate Lucanae Civitatis & libertatis ejusdem, propterea vellet quod ordinarentur sex vel octo Cives, cum quibus posset secreto conferre &c.* gli eletti per tale oggetto furono

Maestro Antonio Arrighi	*Lorenzo Buonvisi*
Nicolao Burlamacchi	*Terio Gentili*
Nicolao Streghi	*Battista Arnolfini*
Giusfredo Cenami	*Tomaso Lupardi.*

(30) Lib. delle Riformagioni di d. anno 1436.

(31) Lib. cit. di sopra.

Continuarono questi nell' accennata Balìa fino al dì sei di Giugno del 1438 quando fu rivocato quest' officio e annullato, perchè non più necessario; *visis literis & lectis Nicolai Piccinini, quibus hortatur magnificos ad amotionem officii praedictorum, cum dictum officium amplius necessarium non sit, facta pace & guerris cessantibus*, così nel libro delle Riformagioni del 1438. In realtà era a quest' epoca cessata la guerra de' Fiorentini contro di noi, avendo i medesimi cercata la pace con la nostra Repubblica, e a tale oggetto interposta la mediazione del Duca di Milano. La proposizione quì asserita deducesi dalla Ambasceria inviata a' Lucchesi da quel Duca per il detto fine. Si trova essa registrata ne' pubblici libri del nostro Archivio (32) con le parole appresso notate. *Venerunt huc Spectabiles & generosi Ducales Oratores* (così parlava al Senato Giovanni Gigli Gonfaloniere) *Petrus de Coctis, & Johannes de Chaymis ad nos missi ab Illustrissimo Principe & excellentissimo Domino Philippo Maria Duce Mediolani, qui in effectum exposuerunt nobis quód praefatus Illustrissimus Princeps & Benefactor noster optimus intuens animo maximas calamitates & extremitates nostras quas eidem notas effecimus, invigilavit ipse & studuit quantum potuit, nos & hanc nostram Civitatem ex tantis miseriis, & tum de proximo imminentibus periculis, quo celeriore potuit modo, liberare, ne saltem servitutis jugum subire compellamur, promittentes nobis ex parte Illustrissimi Principis quod in dies meliora succedent. Hoc autem requisiverant praefati Oratores ut pro evasione nostra, inclinare velimus animos nostros ad ineundum & faciendum confedaerationem & ligam cum Dominis Florentinis; & ad nos multum urgentissime hortantur pro parte ejusdem Illustrissimi Principis. Quam quidem rem intellectui nostro mirabilem, & a Deo potius ordinatam quam ab hominibus, ut tam repente pax & liga cum hostibus fieri debeat &c.*

Non esitò il Senato, nel sentire proposta sì bella, a determinarsi di secondare il desiderio de' Fiorentini e del Duca Visconti, cosicchè nel giorno stesso 10 di Aprile per Decreto suo dagli Anziani e dal Magistrato degli otto di Balìa si videro eletti due Cittadini per Terziere, cioè

Terziere S. Paolino.

Giacomo Totti   Paolo di Poggio.

(32) Lib. delle Riformagioni dell' anno 1438 sotto il dì 10 d' Aprile.

Terziere S. Salvatore.

Nicolao Serfederighi **Gio. Bernardi.**

Terziere S. Martino.

Paolo Balbani **Paolino Bernardini.**

Da questi, unitamente al Collegio e all'accennata Balla si procedè alla nomina de' soggetti, onde conchiudere co' Fiorentini il trattato di Confederazione e di amicizia. Per un oggetto sì rilevante venne prescelto il maggior Sindaco e Giudice degli Appelli della Città di Lucca, che in quel tempo era Mariotto Alessandrini di Viterbo, con due nostri Cittadini, cioè Lorenzo Buonvisi e Nicolao Burlamacchi. Tanto si legge nel cit. lib. delle Riformagioni riferendo la predetta elezione nella maniera che segue: . . . . *qui omnes elegerunt veros ac legitimos Oratores, Commissarios, Procuratores, Factores & certos Nuncios speciales insignem ac famosissimum legum Doctorem Dominum Mariottum de Alexandrinis de Viterbio majorem Sindicum & Judicem appellationum Luc. Civit. dignissimum, & Nobiles & Egregios Viros Laurentium de Bonvisis, & Nicolaum de Burlamacchis ad tractandum fœdus & colligationem cum inclyta, magnifica & excelsa Comunitate Florentiae.*

Giunta in Firenze la notizia della determinazione de' Lucchesi relativa alla pace, elessero i Fiorentini di subito, cioè sotto il dì 19 dell' annunciato mese di Aprile i loro Deputati, per formare con i detti accordo e alleanza, e furono questi *Angelo di Giacomo Acciajoli, Neri di Gino Capponi, e Nicolao di Bartolomeo Valori.* (33)

Unitisi gli uni e gli altri in Pisa nella Chiesa di *S. Paolo in Orto*, spiegarono ivi gli articoli della Confederazione, e vi si obbligarono nel dì 28 del detto mese. Penso di presentare i medesimi al Lettore nella loro estensione, atteso che interessar potevano il Governo d' allora per varj Castelli nostri che si volevano tenere occupati da' Fiorentini, o a loro arbitrio. Ecco pertanto l' Instrumento di quella lega, (34) ne' termini e nella lingua di quel tempo.

» In Christi Nomine Amen. Anno ab Incarnatione ejusdem 1438.
» Indictione prima die vero XXVIII. Mensis Aprilis. Acto et facto in
» Pisa nella Chiesa di S. Paulo in Orto, Quartieri di fuor di Porta in

(33) Armario 11. Lib. 5 num. 32.

(34) Il cit. Armario e Lib. num. 33.

» presentia del M. S. Leone Sforza delli Attendoli Conte di Cotignuola et
» Badili da Napoli de Regno di Sicilia Marscalco, Andrea di Guglielmi-
» no de' Pazzi, Bernardo di Uguccione, Francesco aliás Boccacino Ala-
» manni Cittadini Fiorentini. Cello Martini, Guasparri Carincioni e
» Jacopo di Giovanni da Ghivizzano Cittadini Lucchesi Testimonj alle
» infrascripte cose per noi Notari infrascripti rogati e chiamati secon-
» do la consuetudine e stilo de' Notari Fiorentini.

» L'infrascripti sono capituli, confederazione, lega, unione, conven-
» tione e patti facti e ordinati per mezzanità e interposicione dello Il-
» lustrissimo et Excelso S. S. Conte Francesco Sforza Visconte, Mar-
» chese della Marca Anconitana et Confaloniero della S. di N. S. lo Papa
» e di Sancta Chiesa presente alle infrascricte cose fra la M.ca et Ex.
» Comunità di Firense et per suo nome. Et in vice et parte per li
» M.ci et Sp. Neri di Gino Capponi et Niccolò Valori Cittadini Fioren-
» tini Commissarii, Mandatarii et Procuratori della dicta M.ca et Ex.
» Comunità di Firense come del mandato loro appare pubblico Instru-
» mento rogato et pubblicato per mano di Ser Johanni di Jacopo Sal-
» vetti Cittadino e Notaro Fiorentino sotto gli anni 1438 Indictione pri-
» ma a di 19 del Mese di Aprile da una parte. E la magnifica Co-
» munità di Luccha et in sua vice et parte per li spectabili homini Messer
» Mariotto delli Allexandrini da Viterbo Dottore di Legge, Lorenzo Bon-
» visi e Nicolao Burlamacchi Cittadini di Luca Sindici, Procuratori e
» Commissarii della dicta M.ca Comunità di Luca, come del mandato lo-
» ro appare pubblico Instrumento rogato et pubblicato per mano di me
» Johanni Vanni Notaro et Cittadino di Luca sotto li anni 1438 Indictio-
» ne prima, die vero XI. del Mese di Aprile dallaltra parte.

I. » In primis li prefati Procuratori, Sindichi et Commissarii nelli dicti
» modi e nomi fanno, uniscono, fermano et concludono tra la prefata
» M.ca et Ex. Comunità di Firense e la M.ca Co. di Lucha lega, con-
» federazione, amicizia e unione, pacti et convenzione siccome appa-
» rirà nelli presenti infrascricti Capituli. La quale lega, amicizia,
» confederatione et unione debbia durare et valere per termine di tre
» anni proximi da venire, lo quale tempo durante la M.ca et Ex. Co-
» munità di Firense debbia avere, tractare e reputare li amici della
» M.ca Comunità di Luca per suoi amici, e li inimici di quella per suoi
» inimici. Alla quale M.ca Co. di Luca essa M.ca Co. di Firense, du-
» rante il dicto tempo, dare e prestare debbia ogni ajuto e favore che

» li sia possibile contra qualunque Signoria, Comunità o altra persona
» così spirituale come seculare di qualunque grado, dignità, condizione
» et preminentia si sia che li facesse guerra. E similmente la M.ca Co.
» di Luca debbia avere, tractare et reputare li amici della M.ca Co. di
» Firense per amici, e li inimici suoi per inimici. Alla quale M.ca Co.
» di Firense la prefata M.ca Co. di Luca debbia dare e prestare ogni
» ajuto et favore che li sarà possibile contra qualunque Signoria, Co-
» munità, o altra persona così spirituale come seculare di qualunque
» grado, dignità, condizione e preminentia si sia che guerra li facesse.

II. » Item per vigore della presente confederatione, amicizia, lega et
» unione la prefata M.ca et Ex. Comunità di Firense in fine hora rilas-
» sa alla M.ca Co. di Luca tutti et singuli Pivieri et Comuni delle
» sei miglia, excepto Noxano et Ruota con li terreni pertinenti alli det-
» ti Comune di Noxano et Ruota, la dichiarigione del quale terreno del
» dicto Comune di Noxano per vigore de presenti capituli specti et ap-
» partegna allo Ill.mo S. Conte Francesco Sforza prefato, del quale le
» predicte parti siano tenute et obbligate stare tacite e contente.

III. » Item rilassa come dicto di sopra la M. et Ex. Co. di Firense alla
» prefata M. C. di Luca tutta la Vicaria di Castiglione di Garfagnana
» con tutte le sue jurisdictioni, ville, pertinentie, et luoghi, excepto
» Saxi con la sua giurisdizione.

IV. » Item è patto et conventione intra le dicte parti che la terra di Co-
» reglia e sua Rocca con tutti Comuni, Terre et ville spectanti e per-
» tinenti alla dicta terra di Coreglia liberamente rimagna alla prefata
» M. Co. di Luca. Ghivizzano veramente con tutto il resto della Vica-
» ria di Coreglia predicta sia e mettere si debbia per la M.ca et Ex.
» Comunità di Firense, e nel termine di 15 di proximi da venire, in
» nelle mani et possanza del prefato Ill.mo S. Conte Francesco Sforza,
» e l'Excellentia sua mettere vi debbia Officiali et Castellano, et di
» dicto Ghivizzano et lo resto della dicta Vicaria di Coreglia possa di-
» sponere et darla alla Ex. Co. di Firense come alla dicta M.ca Co. di
» Luca, secondo che alla sua Excellentia parrà e piacerà.

V. » Item è patto e convenzione infra le dicte parti come di sopra dicto
» è, che la terra et Rocca di Lucchio con tutti i suoi Comuni, Terre-
» ni e ville a quella appartenenti rimanere debbia liberamente alla pre-
» fata M.ca Co. di Luca.

VI. » Item è pacto e conventione infra le dicte parti che durante il tem-
» po della confederazione, amicitia e lega predicta, delli altri luoghi,

» Castella, Terre et Ville con le loro jurisdictioni et pertinentie, le
» quali al presente si tegnano per la M.ca et Ex Co. di Firense, et
» le quali si tenevano innanti la proxima passata guerra per la predicta
» M.ca Co. di Luca, non si possa essa M.ca Co. di Luca inframettere
» ne impacciare se non intanto quanto rimanesse daccordo con la Ex.
» Co. di Firense. E così *e converso* la Ex. Co. di Firense non si pos-
» sa inframettere ne impacciare delli altri luoghi, Castella, Terre e
» Ville con le loro jurisdictioni et pertinentie le quali rimangono alla
» M.ca Co. di Luca.

VII. » Item di tutte et singule persone qualunque e di qualunque luogo
» siano habitanti ovvero usate habitare nella Città di Luca e suo Con-
» tado, Forza, e Distretto così innanti la proxima passata guerra, co-
» me etiandio nel tempo di essa guerra durante ovvero poi possino
» & a loro sia licito stare & habitare quivi medesimo overo altrove
» in tutto il terreno overo districto di Luca liberamente e securamen-
» te si come facevano, stavano & habitavano, overo fare, stare &
» habitare potevano innanti la proxima passata guerra possino etiandio
» liberamente e securamente per le dicte terre, territorii e luoghi
» della M.ca Co. di Luca, & le quali per essa M.ca Co. di Luca innanti
» la proxima passata guerra si tenevano, andare, passare & transito
» fare, & per quelle ritornare come e quante volte a ciascuno pares-
» se e piacesse, non ostante che tali persone fusseno condannate o sban-
» dite overo ribelle della Ex. Co. di Firense per qualunque cagione
» overo ragione publicamente overo secretamente, ogni impedimento
» così reale come personale al tutto cessante durante tutto il tempo
» della presente confederazione, amicizia e lega, salvi sempre i pre-
» senti capituli.

VIII. » Item che ciascuni Cittadini della M. C. di Luca & suoi Conta-
» dini & Subditi & districtuali & habitanti & habitare usati in dicta
» M. Città di Luca e suo Contado li quali fusseno stati sbanditi, con-
» dempnati overo facti ribelli per qualunque tempo della Ex. Co. di
» Firense pubblicamente ovvero secretamente per qualunque occaxione
» o ragione overo cagione, & etiandio tutti gli altri habitatori overo ha-
» bitare usati nella dicta M. Città di Luca, suo Contado, forza e distrecto
» subditi della Ex. Co. di Firense, li quali nella proxima passata guer-
» ra fusseno stati sbanditi, condempnati overo facti ribelli della Ex.
» Co. di Firense publicamente overo secretamente per qualunque oc-
» casione, ragione overo cagione, s' intendano e siano per vigore del-

» la presente Confederazione, amicizia e lega ipso jure liberati, ri-
» banditi & absoluti, & in gratia della Ex. Comunità di Firense ri-
» ducti & restituiti. E li loro bandi, condempnagioni & rebellioni
» s' intendano ipso jure cassi & cancellati, siche sotto pretexto di
» quelli per alcun modo puniti overo molestati esser non possino per
» li Officiali & Rectori della Ex. Co. di Firense overo per qualunque
» altri s' intendano e siano per vigore della presente Confederazione,
» amicizia e lega restituiti & reintegrati ipso jure a quelle persone
» alle quali appartenevano & spectavano innansi alla confiscazione, pu-
» blicazione, incorporatione & occupatione di quelli, e riposti, ridu-
» cti siano ed esser s' intendano nel suo pristino vigore e stato nel qua-
» le erano innansi la proxima passata guerra. Et questo non s' inten-
» da de Beni Mobili overo semoventi, li quali fusseno consumpti in-
» nansi che si levasseno le offese della proxima passata guerra. Di
» quelli veramente beni mobili overo semoventi li quali fusseno con-
» sumpti da poi che funno levate le offese debbia esser restituita la
» stima overo la valuta di quelli a quelle persone a chi appartene-
» vano overo spectavano, siccome di sopra dicto è delli altri beni.
» Et *versa vice* tutto quello che di sopra è dicto de beni de Citta-
» dini, Contadini o districtuali di Luca, s' intenda in tutto e per tut-
» to de beni de Fiorentini e loro sottoposti.

IX. » Item che tutte e singole ragioni, actioni & defensioni reali, per-
» sonali overo mixte di tutti & singuli Cittadini, Contadini overo sot-
» toposti della dicta M. Co. di Luca e delli habitatori overo habitare
» usati nella dicta Città, suo Contado, forza & distrecto contra cia-
» scuno competente, per vigore di questa presente Confederatione,
» amicitia & lega durare & perseverare s' intendino nel suo pristino
» stato, vigore & valore nel quale erano innansi la proxima passata
» guerra. Si ch' ciascuno dicte suoi ragioni, actioni & defensioni usa-
» re possi, & li debitori riscuotere si come prima poteva innansi la
» proxima passata guerra. Et così *versa vice* tutte & singule ragioni,
» actioni & defensioni reali, personali & mixte di tutti & singuli
» Cittadini, Contadini, districtuali & sottoposti della Ex. Co. di Fi-
» rense & habitatori & habitare usati nella Ex. Città di Firense, suo
» Contado forza & distrecto contra ciascuno competente per vigore
» della presente Confederazione, amicitia & lega, come di sopra dicto
» è, perseverare & durare s' intendano nel suo pristino stato, vigore
» & valore nel quale erano innansi la proxima passata guerra, siche

» ciascuno de predicti dicte suoi ragioni, actioni & defensioni usare
» possa, & li debitori riscuotere, siccome prima si poteva innanti la
» proxima passata guerra. E perchè ci potrebbeno essere alcuni debi-
» tori così in comuni come in particulari persone li quali si potreb-
» beno difendere dalle predicte cose per vigore de capituli a loro con-
» ceduti per la Ex. Co. di Firense nel tempo della proxima passata
» guerra, la exactione di quelle tali persone o Comunità s'intenda es-
» ser reservata al giudicio della Excellentia del prefato Illustrissimo
» S. Conte Francesco Sforza, il quale disponere ne possa come alla
» S. sua parrà e piacerà; alla di cui disposisione e dichiaratione le di-
» cte parti promisseno stare tacite e contente.

X. » Item che ciascuna persona della M.ca Comunità di Lucca, suo Con-
» tado, Forza e Distretto overo in quella o in quelli habitanti overo
» habitare usati possa liberamente usare, frui et usufructare tutti suoi
» beni mobili et immobili overo se moventi posti overo existenti in
» alchuna overo in qualunque Terra, Castello, o Villa o luogo, il
» quale overo la quale prima si teneva per la M. Comunità di Luca
» innanti la proxima passata guerra. E di quelli beni possa tutti i frut-
» ti, pigioni, affitti & livelli ricevere, ricogliere overo riportare &
» fare ricevere, ricogliere e riportare & trarre de dicti luoghi sensa
» alcuno extimo, dazio, overo passaggio o gabella, overo qualunque
» altro incarico, non altramente ch' selle dicte Terre, Castelle, Ville
» e luoghi si tenessero per la M. Co. di Luca. Et sopra li dicti beni,
» overo per cagione di quelli imponere overo mettere *directe vel in-*
» *directe*, overo sotto alchuno altro quesito colore alchuna taglia, pre-
» stanza, imposta, overo alchuno altro carico overo gravamento rea-
» le, personale, overo mixto. Et similmente tutte quelle persone delle
» quali dicti beni fusseno overo a loro appartenesseno. E li loro teni-
» tori, affittuarii, pensionarii, livellarii o lavoratori per cagione overo
» ragioni di dicti beni, & de fructi o rendite di quelli *directe* overo
» *indirecte*, overo sotto alchuno quesito colore non possino esser gra-
» vati overo inquietati, per modo che non possino fruire & usufru-
» ctare di tutti beni e frutti di quelli, e quelli vendere, trarre &
» ricevere overo riportare per se o per altri a qualunque luogo sicco-
» me a ciaschuno parrà e piacerà. Et *versa vice* quello che di sopra
» in questo capitolo è dicto delle persone della M.ca Città di Lucha,
» suo Contado, forza e distrecto, overo in quella & quelli habitanti,
» overo habitare usati, quello medesimo s' intenda in tutto e per tutto

» delle persone della Ex. Co. di Firense, suo Contado, forza e distre-
» cto, e in quella overo quelli habitanti vel habitare usati, li quali
» avessero substantia, possessioni o beni nella M.ca Città di Luca, suo
» contado, forza e districto, salvo sompre i Capituli sopra ed in-
» frascripti.

XI. » Item che durante il tempo della dicta Confederazione, amicitia e
» lega, ciascuna persona di qualunque stato, grado o condizione si
» sia liberamente possa & a lui sia licito cavare, trarre e portare
» per se e per altri unde cumque, e di ciaschuno territorio, forza
» e distrecto & luogo etiandio della prefata Ex. Città di Firense e
» delle terre, distrecti e luoghi che per la predicta Ex. Co. di Fi-
» rense si tenesseno, e per ciaschuno de dicti territorii, districti &
» luoghi ogni quantità di mercanzie, biade, victualie, grasse di qua-
» lunque facta o generatione si sia, e quelle portare & immettere
» possa per se o per altri nella M.ca Città di Luca, suo Contado, for-
» za & distrecto, con pagamento solamente della antiqua usata Ga-
» bella overo passaggio in quelli luoghi ne quali è stato usato anti-
» quamente pagarsi, e non altrove. La quale Gabella overo passaggio
» o alchuno altro carico o gravamento sopra la dicta mercantia, bia-
» da, vectovaglia & grassa *directe* overo *indirecte*, overo sotto altro
» quesito colore crescere overo imponere non si possa. Et *versa vice*
» ciascuna persona come è dicto di sopra possa trarre di qualun-
» que luogo etiandio della M.ca Città di Luca, suo Contado, for-
» za e distrecto, & per quelli portare ogni quantità di mercantie,
» victualie, biade & grassa, & quelle immettere & portare nella Ex.
» Città di Firense, suo Contado, forza & distrecto con quelli me-
» desimi modi, tenori e conditioni che nel presente capitulo di sopra
» è dicto, con questo intellecto che le biade che si cavasseno o tra-
» hesseno del Contado forza e distrecto della Ex. Co. di Firense non
» si possino mandare o cavare fuori del Contado, forza e distrecto
» della M.ca Città di Luca.

XII. » Item che tutte e singule mercantie, victualie e grassa e tutte
» altre cose condurre e portare si possino per qualunque persona di
» qualunque grado e condizione si sia liberamente per tutto lo terri-
» torio, terre e luoghi li quali si tenevano per la M.ca Co. di Luca
» innanti la proxima passata guerra sensa alchuno pagamento di Ga-
» bella overo passaggio overo alchuno altro gravamento o carico se non
» come usato era pagarsi antiquamente nel tempo che dicte terre e

» luoghi si tenevano per la prefata M.ca Co. di Luca, e nessuna Ga-
» bella overo passaggio o altro carico di nuovo imponere overo cre-
» scer si possa in dicte terre e luoghi overo alchuni di quelli, ne
» alchuno altro impedimento o gravamento farsi o mettere si possa
» *directe* overo *indirecte*, overo sotto altro quesito colore; sichè dicte
» mercantie, victualie e grassa & tutte altre cose condurre & porta-
» re si possino per dicte terre e luoghi sicome prima si poteva innanti
» la proxima passata guerra. *Et e converso* che tutte le mercantie,
» victualie e grassa & tutte altre cose de S. Fiorentini o loro sotto-
» posti si possino portare alla M.ca Città di Luca et per tutto suo Con-
» tado, forza e distrecto, & di quelle overo quelli trarle con quelli
» medesimi modi, tenori & conditioni in tutto e per tutto ch'in que-
» sto capitulo di sopra dicto è.

XIII. » Item che qualunque persona di qualunque grado, stato o condi-
» zione si sia liberamente possa condurre e portare per se o per al-
» tri dovunque volesse & piacesse etiandio nella M.ca Città di Luca,
» suo Contado, forza e distrecto ogni quantità di panni Fiorentini di
» qualunque spetie o generatione si siano con pagamento solamente
» della usata antiqua gabella. *Et vice versa* ciascuna persona come
» dicto è di sopra, liberamente possa condurre & portare per se o
» per altri dovunque volesse o li piacesse etiandio nella Ex. Città di
» Firense, suo Contado, forza e distrecto ogni quantità di ferro lavo-
» rato o non lavorato di qualunque spetie o generatione si sia, & etian-
» dio ogni quantità di vino similmente di qualunque spetie o gene-
» ratione fusse con pagamento solamente della antiqua usata Gabella,
» cioè di quella Gabella che si pagava & pagare si soleva per tali
» panni, ferro & vino dell'anno mille quattrocento dieci.

XIV. » Item che tutte e singule persone habitanti & habitare usate nel-
» le Castella, Terre, Ville & luoghi, li quali si tenevano per la
» M.ca Co. di Luca innanti la proxima passata guerra possino & a
» loro sia licito liberamente venire, stare & habitare & lavorare con
» le loro famiglie nella M.ca Città di Luca, suo Contado, forza & di-
» stricto, ne per questa cagione possino overo debbino essere con-
» dempnati, sbanditi overo relegati, overo rebelli facti, & li loro be-
» ni overo fructi di quelli possino essere tolti, publicati overo inca-
» merati. *Et vice versa* tutte e ciaschune persone habitanti overo
» habitare usate nella M.ca Città di Luca, suo Contado, forza e di-
» strecto possano e a loro sia licito liberamente andare ad habitare,

» stare & lavorare con le loro famiglie nella Ex. Città di Firense,
» suo Contado, forza e distrecto, in tutto e per tutto come è di
» sopra in questo Capitulo:

XV. » Item che tutte e singule cose predicte ch' i ne soprascripti Ca-
» pituli si contengono, intendere, fare et exeguire si debbiano a buo-
» no e diritto sentimento et sano intellecto, ogni cavillatione, fraude
» et machinatione al tutto rejecte. E se pur dubio alchuno o differen-
» tia sopra lo intellecto de dicti Capituli o alcuno di quelli infra le
» dicte parte nascesse overo occorresse, tal dubio et differentia si deb-
» ba chiarire per lo dicto Ill.mo S. Conte Francesco Sforza etc. alla cui
» dichiaratione le dicte parti stare debbino, e così per vigore de pre-
» senti Capituli stare prometteno.

XVI. » Item ad maggiore cautela et fortezza delle predicte cose voglia-
» no le predicte parti et ciaschuna di esse che li presenti Capituli si
» debbiano ratificare per modo e forma valida infra termine di dì ven-
» ti proximi da venire per le prefate Comunità et Signorie, remanen-
» ti nientedimeno sempre fermi questi presenti sopra et infrascripti Ca-
» pituli.

» Le quali tutte et singule cose dicte di sopra et infrascripte le predi-
» cte parti in dicti modi et nomi anno promisso et prometteno, et so-
» lennemente fra loro è convenuto et conviensi avicendevolmente con
» solenne stipulatione et receptione dall' una parte all' altra in dicti mo-
» di & nomi intervenenti & interposte attendere & observare & adem-
» piere, & contra non fare overo venire per alcuna cagione overo ra-
» gione di ragione o de facto per se overo per altri *directe* vel *indire-*
» *cte* tacitamente overo expressamente sotto la pena di Fiorini d'oro
» cinquantamilia per solenne stipulatione dalluna parte & dallaltra
» interposta promissa, & sotto refectione, emendatione & restitutione
» de danni, spese & interessi in piato o fuori di piato. La qual pena
» tante volte si commetta & domandare & exigere si possa quante
» volte fusse contrafacto overo venuto. La qual pena commissa pagata
» o non pagata nientedimeno tutte & singule cose sopra & infrascri-
» pte rimagnano ferme.

» Et per le predicte tutte & singule cose adempiere, attendere & ob-
» servare, & per la predicta pena pagare & danni interessi reficere
» restituire & emendare anno obbligato & obligano le predicte parti
» in dicti modi & nomi luna allaltra & laltra a luna avicendevolmen-
» te, cioè li prefati M.ci & Spectabili *Neri di Gino & Nicolao Valori*

» Procuratori & Mandatarj predicti la dicta Ex. Co. di Firense e tutti
» suoi beni presenti & futuri ; & li dicti Spectabili Messer *Mariotto*
» *delli Alexandrini da Viterbo*, *Lorenzo Buonvisi & Nicolao Burla-*
» *macchi* Procuratori & Mandatarii predicti la M.ca Co. di Luca e tut-
» ti suoi beni presenti & futori. Et anno renuntiato & renuntiano le
» dicte parti ne dicti modi & nomi in nelle predicte cose & per quel-
» le attendere & observare ad ogni exceptione, e specialmente di que-
» sto presente Contracto non così facto & non così celebrato & fer-
» mato, e di tutte le predicte cose non così facte o geste & in ave-
» re overo in persona.

» E questo beneficio non s' intendano avere li condempnati overo sban-
» diti per homicidii, furti overo per altri privati delicti, li quali sban-
» diti condempnati overo rebelli li quali fusseno inclusi nel beneficio
» predicto, nientedimeno non possino tornare overo ridursi nelli luo-
» ghi & jurisdictione della M. & Ex. Comunità di Firense sensa li-
» centia expressa della M. & Ex. Comunità di Firense. E se alcuno
» di loro contrafecesse, in dicto caso possa esser punito in quella me-
» desima pena nella quale poteva esser punito prima che conseguisse
» o avesse lo beneficio soprascripto. *Et e converso* tutti e ciascuni
» Cittadini della Ex. Co. di Firense & suoi Contadini subditi e distri-
» ctuali o loro sottoposti o habitanti o habitare usati nella dicta Ex.
» Co. di Firense o nelle Terre, luoghi & jurisdictione della prefata
» Ex. Comunità di Firense, li quali fusseno stati sbanditi, condem-
» pnati overo facti ribelli per qualunque tempo della M. Co. di Lu-
» ca publicamente overo secretamente per qualunque occasione, ra-
» gione overo cagione, & etiandio tutti gli altri habitatori overo ha-
» bitare usati nella prefata Ex. Co. di Firense, suo Contado, forsa
» e distrecto subditi della M. Co. di Luca, li quali nella proxima
» passata guerra fusseno stati sbanditi, condempnati overo facti rebelli
» della M. Co. di Luca publicamente overo secretamente per qualun-
» que occasione, ragione overo cagione s'intendano & siano reducti
» liberati & absoluti, & in gratia della M. Co. di Luca reducti & re-
» stituiti, & i loro bandi & condempnatione & rebellioni s' intenda-
» no e siano ipso jure cassi & cancellati per vigore della presente
» confederatione, amicitia e lega. Et sotto pretesto di quelli non pos-
» sino per alcuno modo esser puniti overo molestati, in avere overo
» in persona. E questo beneficio non s' intendano avere li sbanditi
» overo condempnati per homicidii, furti overo altri privati delicti

» li quali sbanditi, condennati overo facti rebelli della M. Co. di Lu-
» ca li quali fusseno inclusi nel beneficio predicto, nientedimeno non
» possino tornare overo redursi nella M. Città di Luca, suo Contado,
» forsa o distrecto sensa licentia expressa della prefata M. Co. di Lu-
» ca. E se alcuno contrafacesse possa essere punito come poteva es-
» sere punito prima, che conseguisse overo avesse lo deto beneficio.

XVII. » Item che nessuno Cittadino della Ex. Co. di Firense lo quale
» stato sbandito, condempnato overo facto rebelle della Ex. Com. di
» Firense nell' anno MCCCCXXXIIII. e da inde inquà non possi sta-
» re, habitare o dimorare nella M. Città di Luca, suo Contado, for-
» sa e distrecto, ne per quelli passare o in quelli essere riceptato;
» & *versa vice* nessuno Cittadino della M. Città di Lucha che fusse
» stato facto ribello, sbandito overo condennato dalla M. Co. di Lu-
» ca nel dicto anno o dainde inquà, possa stare, habitare o dimora-
» re nella Ex. Città di Firense, suo Contado, forsa e distrecto, ne
» per quelli passare ne in quelli essere riceptato. E in questo non
» s' intendano condennati, sbanditi overo ribelli della M. Comunità di
» Luca, li quali al presente habitano nella Ex. Città di Firense, suo
» Contado, forsa e distrecto. *Et vice versa* non s' intenda per quelli
» condennati, sbanditi overo rebelli della Ex. Co. di Firense li quali
» al presente habitassero in Luca, suo Contado, forsa e distrecto.

XVIII. » Item che durante lo tempo della presente confederatione, ami-
» citia e lega nessuno sbandito overo condennato o rebello della M.
» Città di Lucha di qualunque tempo sbandito condempnato o vero
» rebello facto fusse, il quale ribandito, absoluto o rimisso non s' in-
» tendesse per vigore de presenti capituli stare & habitare possa o
» vero ridursi, ne esser riceptato in alcuna delle Castella, Terre e vil-
» le o luoghi ch' si teneva per la M. Comunità di Lucha innanti la
» proxima passata guerra.

XIX. » Item che tutti e ciascuni beni & immobili & semoventi in qua-
» lunque luogo esistenti di tutti & ciascuni Cittadini originarii di Lu-
» ca e delle loro Donne. Et similmente di tutte e ciascune originarie
» del Contado, forsa e distrecto della prefata M. Co. di Luca, inten-
» dendosi in questo caso essere Contado, forsa e distrecto della pre-
» fata M. Co. di Luca tutte quelle Terre e luoghi che per essa si te-
» nevano per qualunque tempo passato, li quali beni fusseno stati pu-
» blicati, confiscati overo incamerati alla Ex. Co. di Firense per qua-
» lunque cagione overo ragione, o altramente de facto occupati ove-

» ro tolti, o ad altri adiudicati, alla exceptione del dolo malo e me-
» to overo paura, & al privilegio del foro overo judicio, e a ogni
» altro beneficio, privilegio & ajuto, & *maxime* a ogni ragione &
» legge disponente non bastare overo volere la generale renuntiatione.
» Alle quali parti & contrahenti predicti ne dicti modi & nomi pre-
» senti & volenti noi Notarj infrascripti per guarentigia in nome di
» juramento comandiamo ch' tutte le predicte & singule cose attendi-
» no & observino, & con effetto attendere & observare debbino sic-
» come di sopra promisso & convenuto è fra loro in dicti modi &
» nomi, & come di sopra in tutto e per tutto si contiene & scripto è.
» Et etiandio a ogni maggior cautela & fortessa delle predicte cose le par-
» ti prefate in dicti modi e nomi anno jurato alle Sancte di Dio Evan-
» gelia, corporalmente toccando le scritture, in sù l' anima e sopra
» l' anima de constituenti delle parti predicte tutte & singule soprascri-
» pte cose & promissioni con effecto attendere & observare, & non con-
» trafare o vero venire per se o per altri; premissa sempre questa pro-
» testatione in principio mezzo & fine di questo presente Contratto che
» le dicte parti & contrahenti non intendeno ne vogliono loro in suo
» proprio e privato nome, ne li loro heredi & beni obligare, ma solo
» i sopradicti in nome de quali questo presente Contracto è facto e fer-
» mato.
» Delle quali tutte e singule cose soprascripte le dicte parti in dicti mo-
» di & nomi anno pregato & rogato noi Johanni di Nicolao Vanni No-
» taro & Cittadino Lucchese, Ser Antonio di Bertino da Montevarchi,
» Ser Antonio di Ser Pagano di Melazano Notari & Cittadini Fioren-
» tini, & Ser Nicolao olim Ser Mattei d'Anghiari Notaro Fiorentino,
» & ciaschuno di noi in solido che delle predicte cose facciamo & far
» debbiamo publico & solenne Instrumento, sichè vaglia & tenga di
» ragione.

LAUS DEO.

La sopradetta Confederazione, a tenore di quanto era stato stabilito nell' Articolo XIII. della medesima, confermata e ratificata venne in Firenze a' 17 di Maggio dell' anno stesso, (35) e per la parte de' Lucchesi era già stata consolidata nel giorno 5 del detto mese. (36)

Se dovettero esser lieti i Lucchesi per la pace finalmente conchiusa co' Fiorentini, molto più questi si dimostrarono festanti e giulivi per sì

(35) Armario 11. cit lib. 5. n. 34. (36) Lib. delle Riformagioni.

bella cagione; e chiaro argomento esser ne possono le loro lettere scritte in tal circostanza a' Decemviri nostri e al Doge di Genova, le quali meritano di essere qui riportate, perchè ad ambedue le Repubbliche di decoro e di onore. Darò primamente quella che segnata sotto il dì 6 di Maggio dell' annunciato anno 1438 fu a noi diretta, dipoi l' altra spedita in favor nostro nel giorno 17 del detto mese e anno a' Genovesi.

Magnificis Dominis Antianis & Vexillifero justitiae Populi & Comunis Lucani Amicis nostris Carissimis.

» Si antiqua repetantur, Magnifici Domini & amici carissimi, nul-
» lam majorem coniunctionem & conformitatem animorum per totam Ita-
» liam fuisse reperietur, quam fuit dudum inter Civitatem nostram & ve-
» stram; multaque beneficia charitatis & amoris plena ultro citroque fa-
» cta memorantur, per quae manifeste apparet incredibilem quamdam di-
» lectionem & unanimitatem duabus istis Civitatibus extitisse. Omittimus
» bella quae & Florentinus Populus pro Lucano, & Lucanus Populus pro
» Florentino suscepit. (37) Omittimus obsidiones urbium inimicarum co-
» munita ab utroque Populo factas. (38) Omittimus expeditionem con-
» tra comunes hostes a majoribus vestris & nostris susceptas. Nullo quip-
» pe loco antiquis illis temporibus pugnatum est, quin Florentinus & Lu-
» canus Populus in una atque eâdem steterit acie. Sub eisdem signis &
» tubis contra comunes hostes pugnatum. Per quae omnia constat idem

(37) Potrebbe aver relazione alla guerra de' Pisani contro i Lucchesi all' anno 1222; della quale parlando il Beverini, dice *Lucenses* . . . . *Florentinos veteres amicos, Guelpharum partium studio Civitati conjunctos ad ineunda secum armorum consilia excivere*. Parimente potrebbe riferirsi all' anno 1256 quando i Fiorentini vennero in ajuto de' Lucchesi contro i Pisani. Villani lib. 6. cap. 63. appresso il Muratori Rerum Italicar. Script. tom. 13. col. 197.

Rinnovata nell' anno seguente, secondo che scrive il Beverini, la Confederazione tra le due Città *Lucca* e *Firenze*, in segno della loro amicizia si videro uniti insieme gli stemmi dell' una e dell' altra. Narra il fatto il citato Beverini con queste parole, *renovato iterum fœdere, arctius inter se coiere*. (Lucca e Firenze) *Quo tempore, argumentum hujus arctæ Conjunctionis, tam Lucæ quam Florentiæ, utriusque Populi insignia junctim appicta in celebrioribus urbis locis. Spectaturque adhuc Lucæ post tot sæcula, in pariete ex adverso Palatinæ Turris, ubi quondam Roscimpelorum ædes stetisse dicuntur, harum Civitatum mutui amoris documentum: parma scilicet alba cui purpureum lilium insidet: quod Florentinorum Guelphæ partis insigne extitit: Cum vexillo Lucensis Populi, ex albo purpureoque distincto.*

(38) Accenna con queste parole la Repubblica Fiorentina l' assedio posto alla Città di Pistoja nel 1305 unitamente alla Repubblica Lucchese; del quale assedio fu da me parlato nella Dissertazione quinta, pag. 234. Di esso fa menziono ancora il Villani lib. 8. cap. 82. appresso il Muratori Rerum Italicar. Script. Tom. XIII. col. 420.

» velle, atque idem nolle, quae perfecta est amicitia. (*manca una me-
» tà di linea del tutto consumata*)... etiam majora charitatis indicia me-
» morantur; quorum unum referre libet dignum memoria sempiterna. Se-
» ditione si quidem coorta in Civitate nostra, Civibusque ad arma ruenti-
» bus, & jam praelia inter se committentibus, scimus Lucanum Populum
» populariter occurrisse ad arma de manibus Civium nostrorum extorquen-
» da, nec prius abisse quam rebus compositis, civitatem nostram sua operâ
» pacatam quietamque viderunt. (39) Sunt insuper alia multa quae referre
» possumus amore fraterno facta vel a nostris vel a vestris cum summa
» benevolentiâ & perfectissima charitate, quorum Commemorationem Epi-
» stolaris brevitas non reciperet. Utinam perseverassent continuo hujusmodi
» tempora: id enim fuisset optimum pro Civitate vestra & pro nostra.
» Sed quoniam sive error hominum, sive fatalis quaedam necessitas aliter
» postea induxit, recordemur quaesumus primae illius coniunctionis frater-
» nae, & haec posteriora nostris ex animis oblivione sempiterna deleamus.
» Res enim faciliter solent ad pristinam redire naturam.

» Cum igitur nunc per Dei gratiam non solum pax & amicitia re-
» ducta sit inter Civitatem nostram & vestram verum etiam confederatio
» & societas instituta, propositum nostrum est firmissimum & indubita-
» tum; veterem illum amorem ac perfectam voluntatem conservare de
» caetero atque complecti. Et quantum ad nos attinet providere ut per-
» petua sit haec amicitia & coniunctio nostra. Quod & vos ex parte ve-
» stra facturos esse speramus. Nostra quidem sinceritas ac perfecta volun-
» tas de die in diem magis per experientiam operum elucebit.

» Datum Florentiae die sexta maji 1438.

» Priores Artium & vexillifer justitiae Populi et Comunis Floren-
» tiae. (40)

Segue nel citato libro (41) la lettera inviata al Doge di Genova ripiena di espressioni le più gentili e significanti che potessero desiderarsi a giovamento, profitto e onorificenza nostra, come potrà riscontrare il Lettore nella medesima che gli presento.

(39) Rammenta qui l'anno 1304 quando da' Fiorentini chiamati furono i Lucchesi a pacificare la loro Città lacerata dalle discordie, nella quale impresa riuscirono felicemente. Dissertazione quinta, pag. 223. e seg.

(40) Armario 7. lib. 13. n. 80.

(41) Num. 81

Illustri atque Excelso Domino Domino Thomae de Campofregoso, Dei gratia Duci Januae, et fratri et amico nostro carissimo.

Illustris atque Excelse Domine, frater et amice carissime.

» Cum per Dei gratiam ex bello quod nuper fuit inter Florentinum
» Populum & Lucensem, pax & amicitia & fraterna coniunctio sit novi-
» ter consequuta, intendimus jam beneficiis & obsequiis & omni benevo-
» lentia cum illis certare, ac praecipuum amorem illum reducere qui fuit
» antiquitus inter Lucensem civitatem & nostram. Neque enim coniun-
» ctiores ullae civitates neque amantiores inter se fuere, neque magis una-
» nimes omni studio & voluntate quam fuerunt antiquitus Florentini &
» Lucenses. Quam coniunctionem, & unanimitatem studebimus jam ve-
» ris affectibus & solidis operibus non reducere solum, verum etiam cu-
» mulare atque augere. Cum igitur cupiant Lucenses posse in vestra Ci-
» vitate Januae & caeteris terris atque locis vestri dominii libere secu-
» reque versari, & mercaturas caeteraque negotia sua ibidem exercere,
» Excellentiam vestram cordialiter & affectuose praecamur, (42) ut su-
» blatis quibuscumque suspicionibus, (43) hanc securitatem, licentiam,
» facultatem & libertatem quam cupiunt, eis concedere in terris & locis
» vestris, non solum propter seipsos, verum etiam propter amicitiam &
» colligationem nostram velitis. Scientes quia omnia quae benevole &
» amanter per vestram Excellentiam indulta fuerint Lucensibus, non secus
» erunt nobis accepta & grata quam si nobis propriis concederentur. Imo
» etiam magis instamus & rogamus pro illis quam faceremus pro nobis
» ipsis, & pro utilitate propria nostrae Civitatis.

» Datum Florentiae die XVII. Maij anno 1438.

» Priores Artium & vexillifer justitiae Populi & Comunis Florentiae.

Come se tutti questi tratti di sincero affetto de' Fiorentini valevoli non fossero a manifestare il loro animo propenso per il nostro bene, ter-

(42) È vero che in vista della lega stabilita tra i Genovesi e Lucchesi per anni dieci, nel giorno 28 di Settembre del 1430 sarebbe stata superflua questa raccomandazione; ma pure qualora si osservi al cangiamento seguito nel Governo Ligure, converrà confessare che si rendevano omai inutili e di nessun vigore gli articoli di quella Confederazione; tanto più che dopo essersi sottratti i Genovesi dal Dominio del Duca di Milano, nacquero de' disgusti tra loro e noi per cagione delle terre *Avensa*, *Carrara* e *Pietrasanta*, conforme risulta dal libro 13. n. 64. e seg. del nostro Archivio, Armar. 7. Di quelli parlerà lo Storico, senza però prestar gran fede a quanto narra sopra tal punto *Gio. Battista Sesti*, tutto che citi il detto libro.

(43) Attesa la corrispondenza che avevano i Lucchesi col Duca di Milano.

minato il triennio di detta confederazione e lega, vógliono essi che sia confermata per anni cinquanta, e sempre con maggior vantaggio per noi Lucchesi. Esporrò il principio di detta nuova unione tra le due Repubbliche, e di poi coll' esaminarne gli articoli nulla parlerò di quelli che combinano con la prima, riferendo soltanto gli altri che si ravvisano particolari in questa seconda lega. Ecco adunque in qual maniera si trova la medesima espressa. (44)

In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen.

Anno Incarnationis ejusdem millesimo quadringentesimo quadrigesimo primo, Indictione IV. & die vigesima septima mensis Martii.

» Veterem Florentinæ Lucanæque Civitatis amicitiam singularemque » benevolentiam repetentes, ac illam non modo colere & servare, ve- » rum etiam magnis beneficiis per dies augere cupientes, Magnifici & » Potentes Domini Priores Artium & Vexillifer Justitiæ Magnifici & ex- » celsi populi & Comunis Florentiæ una cum eorum venerabilibus & » egregiis viris Capitaneis partis Guelphæ, decem Officialibus Baliæ, » octo Custodiæ & sex Officialibus Mercantiæ Civitatis Florentiæ congre- » gati collegialiter in Palatio Florentino in sufficientibus numeris, & ha- » bentes a Populo & Comuni Florentiæ plenissimam autoritatem, pote- » statem & baliam infrascripta omnia & singula faciendi, prout in re- » formationibus dicti Populi & Comunis editis de mense Februarii pro- » xime præteriti manifeste apparet manu egregii viri Ser Philippi Ser » Ugolini Pieruzzi scribæ Reformationum prædictarum, facto prius & ce- » lebrato inter eos secreto & solemni scrutinio, & misso partito ad fa- » bas nigras & albas & obtento secundum ordinamenta Populi & Comu- » nis prædicti, & omni modo, via, forma & jure quibus magis ac me- » lius potuerunt ex parte una. Et Spectabiles & egregii viri Dominus » Gregorius de Arrigis legum Doctor & Silvester Mathæi Trenta & Pau- » lus olim Stephani de Podio omnes honorabiles Cives Lucenses, Ora- » tores, Sindici, Procuratores Magnifici Populi & Comunis Lucensis ad » frascripta specialiter Deputati prout constat publico Instrumento roga- » to & scripto manu egregii viri Ser Johannis olim Nicolai Vannis Ci- » vis Lucani & Notarii publici de anno a Nativitate Domini 1441. In- » dictione tertia, die sexta mensis Martii secundum stilum & consuetu-

(44) Armario 11, lib. 5, n. 35.

» dinem Lucanæ Civitatis Sindacario & Procuratorio nomine & ut Ora-
» tores præfati Populi & Comunis Lucensis omnes tres simul concordes
» & unanimes ex parte altera devenerunt ac deveniunt ad Confæderatio-
» nem, unionem & ligam, ipsamque Confæderationem, unionem & li-
» gam contraxerunt, concluserunt & firmaverunt, ac per præsens pu-
» blicum Instrumentum contrahunt, concludunt & firmant cum pactis,
» modis, effectibus, conditionibus & capitulis infrascriptis.

Questa Confederazione del 1441 è contenuta in nove Articoli.

Il primo altro non spiega che il tempo della durata della medesima, cioè per anni 50 da incominciare a' 28 di Aprile del detto anno, quando appunto terminava l'altra del 1438.

Il secondo articolo corrisponde nella sostanza al primo della anzidetta Confederazione.

Il terzo articolo parla de' Banditi. Per riguardo al passato è confermativo dell'articolo ottavo già riferito nell'altra. Per riguardo al futuro, tutti quelli i quali restassero banditi come ribelli, ovvero per le infrascritte cagioni:

1. *Turbatio Status cujusvis partium.*
2. *Rebellio seu proditio alicujus loci cujusvis partium.*
3. *Invasio seu robbaria stratarum.*
4. *Homicidium dolose & appensate commissum.*
5. *Assassinamentum.*
6. *Prohibitio possessionum.*
7. *Impositio Talliae privatae.*
8. *Incendium Domorum & Capannarum dolose & appensate commissum.*

tutti questi, io dissi, secondo che prescrive la detta Confederazione, non potranno dimorare nè essere ricettati nell'uno o nell'altro Dominio, che anzi dovranno esser presi e consegnati a' respettivi Magistrati di quella Repubblica, a cui appartengono.

Il quarto articolo ha per oggetto i debiti civili che si contraessero nel tempo futuro, le sentenze de' quali abbiano vigore in Lucca contro i sudditi Fiorentini che vi si trovassero, e in Firenze contro i sudditi Lucchesi.

Il quinto articolo ha relazione alla Gabella per il transito delle merci da uno stato all'altro, o per estrarle dall'uno de' due Dominj, e si trova corrispondente all'articolo undecimo della prima lega.

Il sesto articolo stabilisce che tutti gli attrezzi militari e da guerra, come sarebbero balestre, lance, bombarde ec. che volessero condursi in Lucca, possano passare per lo Stato Fiorentino senza alcuna Gabella, e segnatamente per la Città di Pisa. Parimente siano liberi da ogni Gabella i Fiorentini nel trasporto degli accennati oggetti, passando per il Territorio Lucchese, per recargli a Firenze, a Barga ovvero a Motrone. Nel medesimo articolo è decretato che i Consoli di Mare del Comune di Firenze potranno far trasferire dal Territorio di Barga a Pisa alberi, antenne, remi e quanto di legname è necessario alla costruzione delle Navi.

Per il settimo articolo, sono esenti i Barghigiani da pagar Gabella nello Stato Lucchese per i prodotti de' loro terreni, portati nello Stato Fiorentino o a Pisa, o di altre robe che da Firenze o da Pisa trasportassero a Barga per loro uso. Questa esenzione però si riduce soltanto a lire cento all' anno, e con dichiarazione che debbano giurare essere roba di loro attenenza.

L' ottavo articolo conferma tutti quelli che si sono riscontrati nella Confederazione prima, eccettuando l' articolo in cui si parla delle mercanzie, vettovaglie e grascie da estrarsi da un territorio o dall'altro.

Il nono restituisce a' Lucchesi tutti i Castelli che possedevano nel 1428, cioè avanti la guerra incominciata contro di essi da' Fiorentini. Essendo il medesimo forse il più interessante per noi, penso di riportarlo come si trova segnato in questa lega. Dice adunque:

» Insuper volentes præfati Magnifici & Potentes Domini Domini Prio-
» res Artium & Vexillifer Justitiæ una cum eorum Collegiis & aliis Of-
» ficialibus antedictis ut per effectum operis manifeste appareat sincera
» atque optima Florentini Populi dispositio & voluntas circa conservatio-
» nem & amplitudinem status & libertatis Magnifici Populi & Comunis
» Lucensis, ipsi Magnifici & Potentes Domini Domini Priores Artium &
» Vexillifer Justitiæ & Collegia & alii Officiales antedicti vice & nomi-
» ne Populi & Comunis Florentiæ & vigore eorum auctoritatis prædictæ
» contenti sunt & volunt, & ita ex nunc solemniter conveniunt ac pro-
» mittunt dictis Oratoribus & Sindicis Lucensibus pro ipso Populo & Co-
» muni Lucensi recipientibus dare & concedere, tradere & consignare
» Magnificæ Comunitati Lucensi aut ejus legitimis Sindicis Commissariis
» seu mandatariis infra quatuor menses proximos futuros post conclusam
» & publicatam pacem & ligam, videlicet inter Illustrissimum Dominium
» Venetorum & Magnificam Comunitatem Florentiæ & Ducem Mediola-

» ni, omnia & singula Castra, Fortilitia, Terras & loca quæ ad præ-
» sens tenentur per Comunitatem Florentiæ, de illis videlicet Castris,
» Fortilitiis, Terris & locis quæ tenebantur per Comunitatem Lucanam
» de anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo octavo. Salvis
» tamen & exceptis terra & arce Montis Caroli & Fortilitio Mutroni cum
» omnibus territoriis, juribus, jurisdictionibus & pertinentiis dictæ terræ
» & Comunis Montis Caroli & dicti Fortilitii Mutroni. Quæ duo loca cum
» dictis eorum territoriis, juribus, jurisdictionibus & pertinentiis reser-
» vant Comunitati Florentiæ pleno jure. Ac etiam salvo, excepto & re-
» servato Comuni Florentiæ usu itineris & viæ eundi de territorio Flo-
» rentino ad terram Bargæ, & de Pisis Mutronum, & e contra venien-
» di de terra Bargæ in territorium Florentinum & de Mutrono Pisas li-
» bere & expedite &c. Acta fuerunt prædicta in Civitate Florentiæ in
» Palatio Populi Florentini, residentiæ ipsor. Magnificor. & Potent. Do-
» minor. Priorum &c.

Potrà ora vedersi l'effetto di questo accordo, riscontrandolo dalla restituzione che fanno i Fiorentini di varie Terre e Castelli occupatici nel tempo delle loro ostilità e della guerra incominciata nel 1429 e più volte lasciata e ripresa fino al 1438.

In primo luogo richiami il suo pensiero chi legge all' articolo quarto della prima lega, dove si vide la Vicaria di Coreglia, ad eccezione della Terra di tal nome consegnata al Conte Francesco Sforza, per darla esso a chi più gli fosse piaciuto. La ritenne il medesimo per se fino a' primi di Maggio del 1441, e dipoi la ripose sotto il dominio de' suoi antichi Padroni. *Cum nuper Illustrissimus Comes* (45) *Franciscus Sfortia restituerit nobis Vicariam Corelliae &c.* Questa Vicaria ritorna veramente sotto la giurisdizione de' Lucchesi, a' quali nel giorno 14 di Maggio di detto Anno giura fedeltà e obbedienza. (46) *Volentes* dicono i Sindici e Deputati de' respettivi Comuni Componenti la medesima, *agnoscere veram Matrem & Dominam Civitatem Lucensem, ejusque regimen & Dominium etc.*

I detti Comuni chiamati a nome, sono Ghivizzano, Vitiana, Tereglio, Monte di Villa, Chifenti, Corsagna, Anchiano, Rocca a Mozzano, Cerreto, Piegajo, Colognora, Ansana, Borgo a Mozzano, Oneta, Cuna,

(45) Lib. delle Riformagioni dell' anno 1441. (46) Lib. cit.

Motrone, Dezza, S. Romano, Cardoso, (47) Gioviano, Pescaglia, (48) Convalle, Gello, Vetriano, Villa a Roggio.

L' esempio della Vicaria di Coreglia fu seguito da altre Terre e Castelli rimessi alla Signoria Lucchese nell' Anno seguente 1442 a dì 20 22 27 e 28 di Marzo. Sono i detti e non pochi, specificati nell' Instrumento di consegna de' medesimi fatta da' Cittadini Deputati della Repubblica Fiorentina *Giovanni degli Avanzati, e Alessandro degli Alessandri* a' Sindachi Lucchesi *Gregorio Arrighi, Nicolao Manfredi, Battista del fu Nicolao Arnolfini e Paolo del fu Stefano di Poggio*. (49) Si parla in quello prima di ogni altro, del Castello di Nozzano con queste parole, *Anno Domini ab ejusdem salutifera Incarnatione millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, Indictione quinta, die vigesimo Mensis Martii secundum stilum & consuetudinem Civitatis Florentiae &c. Actum in Castro Nozzani* (50) ... *Spectabiles & generosi viri Dominus Johannes de Davanzatis Miles & Doctor & Alexander de Alexandris Cives Florentini & Oratores & Commissarii Magnificae Comunitatis Florentiae tradiderunt & consignaverunt & corporalem possessionem dederunt Castrum & Fortilitium & de Castro & Fortilitio Nozzani cum suis juribus, jurisdictionibus & pertinentiis in executionem Capitulor. ligae contractorum & confirmatorum inter Excel. Comunitatem Florentiae pro una parte, & Excel. Comunitatem Lucanam ex alia, spectabilibus & generosis Dominis Gregorio de Arrighis, & Domino Nicolao de Manfredis legum Doctoribus, & Baptistae olim Nicolai de Arnolfinis & Paulo olim Stephani de Podio Civibus honorabilibus Lucanis & Sindicis & Sindacario nomine recipientibus nomine Comunis Lucani &c.*

Dall' accennato Instrumento apparisce che le Terre e Castelli, oltre i già detti, occupati da' Fiorentini appartenevano a tre Vicarie di *Camajore*, di *Villabasilica* o sia *Valle-Ariana*, e di *Valdilima*. Ciascheduno di quelli torna al nostro Dominio nella maniera stessa con cui venne restituito *Nozzano*, per mezzo cioè de' medesimi Deputati dell' una e dell' altra Repub-

(47) *Cardoso* passò sotto la Vicaria di Gallicano nel 1500 a XI. di Febbrajo. Lib. delle Riformagioni di detto anno.

Alla medesima era appartenuto ancor prima, cioè avanti la guerra de' Fiorentini; e adesso il Comune di Gallicano è quello che cerca che gli sia reintegrato, d' accordo però con l' istessa Comunità di *Cardoso*.

(48) Questa Terra si unì alla Vicaria di Camajore nell' anno 1551. con il consenso della Vicaria di Coreglia. Lib. delle Riformagioni del 1551. dove possono vedersi le condizioni e capitoli della nuova unione, e i patti con cui si separò da Coreglia sua Vicaria.

(49) Armario cit. 11. lib. 5. n. 36.

(50) Si veda la nota 158. della Dissertazione sesta pag. 334. in riguardo all' Era Fiorentina.

blica. L'atto della consegna però si vede rogato nel Capoluogo di ciascheduna Vicaria, formando l'Instrumento stesso varj e distinti paragrafi.

Nella Vicaria di Camajore la Repubblica Fiorentina rimette alla giurisdizione Lucchese il *Castello e la Rocca di Camajore, il Castello e la Rocca di Pedona, il Castello e la Rocca di Monteggiori, il Forte e Rocca di Rotajo, il Forte e Rocca di Viareggio, Massarosa, Gualdo e Ricetri. Actum in Castro Camajoris die* 22 *Mensis Martii* 1441 *secundum stilum & consuetudinem Civitatis Florentiae.*

Nella Vicaria di Villabasilica sono restituiti alla Repubblica nostra gli infrascritti Castelli, *Villabasilica* (51) *con i suoi quartieri, Collodi, Pariana, Boveglio, Aramo, Fibbialla, Medicina, Pontito con la sua Rocca, Stiappa, Castello e Rocca di S. Quirico, Sorana, Lignano, Castel Vecchio, Veneri e S. Pietro in Campo, Montechiaro. Actum in Terra & Castro Villaebasilicae Anno* 1442 *die* 27 *Mensis Martii Indictione quinta,* (52) *secundum stilum & consuetudinem Civitatis Florentiae.*

Nella Vicaria di Valdilima riacquistano i nostri *Benabbio, Corsena, Controne, et omnes et singulas alias Terras, Fortilitia, Villas et loca et jurisdictiones totius dictae Vicariae, necnon de Villa Sassi in Carfagnana cum suis pertinentiis, juribus, et jurisdictionibus.* (53) *Acta in terra seu villa Menabbi Vicariae Vallislimae, die vigesimo octavo mensis Martii, dictis anno et Indictione.*

Dovette adunque essere stata di gran considerazione la rovina e il danno cagionato in questo Dominio dalla guerra de' Fiorentini, se quasi era ridotto il medesimo a tenere poco più che la Città in sua balìa, depredato e occupato da ogni parte il di lui territorio.

Il congiungimento e la serie de' fatti che il Lettore avrà potuto osservare dalla Instituzione del Magistrato *degli otto di Balìa* seguita nel 1436.

(51) Fu celebre in antico questa Terra per l'arte e fabbricazione delle Spade, del che ne rende testimonianza il Lib. delle Riformagioni dell'anno 1463 a' 14 e 15 di Ottobre, dicendo *cum in Villa Basilica oppido nostro Vallis Arianae inveniantur Artifices qui Ensium seu Spatarum laminas incomparabilis bonitatis et perfectionis operantur et fabricant etc.* E ciò in occasione che Bergamaschi e Lombardi venuti nel nostro Stato, e lavorando nell'arte stessa, per dar più credito alle opere loro, incidevano nelle medesime i nomi de' Maestri di Villa Basilica; al che dal Governo, per togliere ogni inganno furono dati gli opportuni provedimenti. Lib. cit. Del lavoro di queste Spade come assai antico in Villa Basilica si parla ancora all'anno 1423 nel dì 24 di Marzo, dove si accenna inoltre che vi erano i Presidenti di detta arte chiamati Capitani. = Lib. delle Riformagioni di detto anno.

(52) Si tenga sempre in vista l'Era de' Fiorentini, secondo che fu notato, la quale combina con l'anno Romano dal 25 di Marzo a tutto il Decembre, rimanendo indietro di un anno dal primo di Gennajo fino a' 25. di Marzo.

(53) Era stato eccettuato questo Castello nella lega prima in vigore del Capitolo terzo.

fino al tempo presente 1442. in ordine a questo Governo, mi ha discostato da altri oggetti riguardanti il medesimo; e che pure trattar si dovevano negli anni superiori e precorsi. Supplirò adesso al difetto, con ricalcare per pochi anni la via stessa, riflettendo sopra quanto di più rimarchevole si ritrova nella condotta di sua amministrazione nell'anzidetto tempo.

Non è già per questo che io voglia far parola della barbara uccisione eseguita in Palazzo nell'anno 1456 per opera de' Poggi, dell'Anziano Pietro Cenami, di quello, io dico, che fu principale autore dell'arresto e prigionia di Paolo Guinigi; (54) mentre argomento sarà ciò dello Storico, con rilevarne ancora le cagioni e i motivi da me parimente taciuti, perchè non hanno relazione alcuna con la pubblica autorità; parlerò bensì di quanto fu decretato a vantaggio pubblico dalle Magistrature Lucchesi, e superiormente promesso.

Nell'esaminare le attribuzioni dell' *Officiale di Custodia* chiamato con altro termine *Capitano* fu detto che quell' Ufficio si sarebbe veduto unire al Capitanato del Contado; e in realtà così succedette quando di bel nuovo venne rimesso in vigore quest' impiego.

Ne' decorsi tempi esisteva esso, ma da che la Città nostra ripreso aveva forma di Repubblica dopo il governo di Paolo Guinigi, non si era parlato più di una Autorità che invigilasse sopra i disordini e delitti, che si commettessero nella Campagna, e sopra la libertà, arroganza e arditezza che si usurpassero gli abitatori di quella, ossiano i Contadini, contro le leggi e la pubblica quiete. A rattenere pertanto in freno costoro, fu eletto il sopra riferito Uffizio col titolo di *Capitano del Contado*, e incaricato di esso il *Capitano di Custodia*. Si trova ciò posto ad effetto nel giorno 29 di Ottobre dell'anno 1438 (55) quando conosciuta la necessità di questa inspezione, non tardò il Senato ad aderire a quanto il Gonfaloniere sopra tal punto propose con queste parole, *utile & necessarium videtur esse, quod provideatur de uno Capitaneo Comitatus ad refraenandas superbias rusticorum, qui per impunitatem delictorum in dies magis molesti efficiuntur Civibus suis &c.*

Era in quel tempo Capitano per la Città nostra *Ser Bartolomeo de' Paraventi di Todi*. Al medesimo adunque si dà l'incumbenza del Capitanato ancora del Contado, dichiarando il tempo in cui star doveva in quella carica il suo onorario, autorità e obbligazioni ne' seguenti Capitoli compendiati.

(54) È questa la seconda volta che il Palazzo pubblico resta imbrattato di sangue di alcuno de' suoi Decemviri.

(55) Lib. delle Riformagioni di detto anno.

I. Ser Bartolomeo de' Paraventi di Todi sia Capitano di Custodia e Capitano del Contado per sei mesi da incominciare nel dì primo di Novembre 1438. Dovrà tenere un Notaro, sei uomini addetti, e due cavalli, ricevendo per salario trentasei fiorini al mese.

II. Come Capitano di Custodia abbia tutta quella autorità datagli dagli otto di Balìa, (56) ma che peraltro non possa dar sentenza di pene afflittive o di rilegazioni senza renderne prima inteso il Collegio degli Anziani.

III. Come Capitano del Contado, sarà responsabile circa l'operato di se e di sua famiglia. Non potrà estendere la sua giurisdizione sopra i Cittadini Lucchesi, abitanti questi o nella Città o ne' Borghi murati; potrà però ivi fermare i banditi e darli nelle forze del Potestà; e tutti gli esiliati parimente che si trattenessero nel Territorio Lucchese.

IV. Sia tenuto a discacciare dalla Città i discoli, vagabondi e persone di mala fama, e porli ancora a tormenti secondo la sua discretezza. Relativamente poi a' Forestieri di tal rea condizione potrà usar delle pene ancora più forti senza processo alcuno, purchè gli consti del delitto, e punirli eziandio con la mutilazione delle membra; non estendendosi però questo suo arbitrio a quei forestieri i quali con le loro famiglie si fossero stabiliti nel Territorio Lucchese, mentre si riputeranno i medesimi come Statisti.

V. Avrà diritto di dar morte col taglio della testa a coloro che trattassero con gli esiliati, e gl' invitassero a portarsi nel Territorio nostro in pregiudicio del Comune di Lucca, o di alcun posto di esso, o ancora di private persone, e in realtà ci fossero venuti, dovendo però prima constare ciò per processo. Chi poi sollecitasse simigliante sorta di persone a venire nello Stato senza danno o pregiudizio di alcuno, in supposizione che l'invito avesse il suo effetto, potrà esser condannato in pena pecuniaria dal detto Capitano, nella somma cioè di Lire da 200 fino in 500, precedendo ancora in questo caso la prova della reità per Atti.

VI. Potrà condannare in pena di morte come sopra, tutti quelli che insieme con i banditi cospirassero ovvero eccitassero sedizione commovimento e tumulto nello Stato e Territorio Lucchese, purchè apparisca in Atti il delitto.

(56) Aveva esso delle inspezioni sopra le cause criminali in vigore della facoltà datagli nel giorno 14 di Agosto del 1437 = Lib. delle Riformagioni di detto anno. =

VII. Chi darà ricetto o vitto a' banditi in pena di morte, ovvero gli accompagnerà potrà essere dal detto Capitano punito in pena pecuniaria nella somma cioè di Lire da 50 a 200. Se ciò venisse praticato con i congiunti in primo grado, la pena sia da Lire 5 fino in 50 non scusando il sopradetto titolo.

VIII. Avrà facoltà contro tutti quelli che defraudassero la gabella, potrà arrestarli e presentarli all' officiale di Gabella. Non sia derogato per questo alle facoltà del Pretore o de' Vicarj delle Vicarìe, ma il primo che comincierà il Processo avrà diritto di proseguirlo.

IX. Di tutte le condanne pecuniarie che pronunzierà ne dovrà tenere un' esatta scrittura, e mandarne la copia all' Esattore del Comune di Lucca tra giorni quattro da che fu data la sentenza; e al termine del suo officio dovrà avere in ordine il libro di tali condanne, e consegnarlo al Custode dell' Archivio del Comune di Lucca.

X. Sia tenuto questo Capitano a pagare e soddisfare esattamente alle Comunità del Contado, e alle particolari persone di quello e della Città tutto ciò che avrà preso da esse per il mantenimento di se, della sua famiglia e de' cavalli, non potendo ricevere alcuna cosa a titolo di dono, sotto pena di pagare il doppio del valore della roba a chi ne gli avesse data.

XI. Perchè il detto Capitano non abusi di sua giurisdizione, ma bensì debba esercitarla con retta giustizia, sia sottoposto a' Decemviri, e a quelli tenuto di ubbidire.

Veduti i regolamenti prescritti per il Capitano del Contado, potrebbe sorgere un dubbio se realmente il medesimo fosse l' istesso che in altro tempo chiamato venne Bargello. Parlai di questo punto altrove ma dubitativamente; (57) e adesso non sembra doversi lasciare senza discussione ed esame.

Qualora si osservino le attribuzioni di ambedue, e parimente i requisiti, si troveranno nella sostanza tra loro corrispondenti; mentre il Bargello pure perseguitar doveva i malviventi e i perturbatori della pubblica quiete; (58) e tanto esso che il Capitano sopraddetto esser dovevano Notari, rivestiti cioè di fede pubblica. Con tutto ciò sembra generalmente distinto e separato l' uno officio dall' altro, e in tutto non sempre l' istessa l' autorità del Bargello e del Capitano del Contado.

(57) Dissertazione sesta pag. 387 not. 262.

(58) Si vedano le sue incumbenze nella lettera commissionale data per l' officio di Bargello a Ser Ranieri Bracciolini di Pistoja nel giorno dieci di Marzo del 1373 = Lib. delle Riformagioni di detto anno, e successivamente nelle medesime. =

Abbiamo potuto osservare che questo ultimo in certi casi condannava alla morte i rei particolarmente di delitti di Stato, al che non si vede estesa la giurisdizione del Bargello. Aggiungo inoltre che negli Atti del Governo spesso s'incontra, parlando degli andati tempi, simultaneamente il Capitano del Contado e il Bargello; e per aver di ciò una riprova, il lettore osservi quanto sopra quest'oggetto in questione è registrato ne' libri delle Riformagioni degli anni 1376 e 1377. Nel primo de' citati riscontrerà sotto il giorno 7 di Maggio l'elezione in Bargello di Ser *Nicolao Ceschi* da Recanati per sei mesi, dovendo entrare in officio a' 14 di detto mese. Non ostante però la medesima, si prescrive a' 17 di Luglio che il Potestà già prescelto, e che doveva continuare ancor esso per mesi sei, conduca seco tre compagni che siano Militari, uno de' quali debba essere Capitano del Contado, *quorum unus sit Capitaneus Comitatus*. L'istesso si trova ordinato al Pretore eletto nel giorno 23 di Giugno dell'anno 1377, quando a' 28 di Maggio era già stato dichiarato Bargello Ser *Nicolao di Federigo Penitesi* di S. Miniato (59) per un semestre, attual Presidente (ivi si dice) nell'Officio del Fondaco. Che disgiunti fossero tra loro gli ufficj sopraddetti potrebbe dedursi ancora dal principio della instituzione del Barigellato; mentre questo impiego sembra introdotto in Lucca nella circostanza della ribellione alla Repubblica della Terra e Fortezza di Pugliano nella Garfagnana, quando già era in attività il Capitano Comitativo. Si ascolti ciò che narra il libro delle Riformagioni all'anno 1373 sotto il giorno dieci di Marzo. *Cum Cecchinellus de Pulliano armata manu intraverit violenter in Terram & Fortilitium Pulliani, & eam rebellaverit ab obedientia Luc. Com. &c. attendentes circa quietem & tranquillum statum Lucanae Civitatis & districtus &c. Et ne propter rebellionem Pulliani Malandrini banniti & alii homines aliquid contra Lucanos Cives audeant &c. ideo pro conservatione tranquilli Status &c. elegerunt in Barisellum &c.* come sopra, (60) alla nota di N.° 58. A che però ricercare per argo-

(59) La famiglia Penitesi oriunda di S. Miniato, si ritrovava in Lucca nel 1290 secondo che scrive il detto Sig Canonico Frediano Pera = Notizie di famiglie Lucchesi = opera interessante per la Storia nostra, acquistata dal Sig. Lorenzo Montecatini, per la di cui bontà e gentilezza somma ho avuto l'onore, e il piacere di esaminarla.

Nota il cit. Antiquario che la detta famiglia di fazione Guelfa, fuggì da Lucca alla venuta di Castruccio, e di poi ripatriata, e dichiarati Cittadini Lucchesi i di lei discendenti dopo la deposizione di Paolo Guinigi.

(60) Questa elezione si estese soltanto a tre mesi, con obbligo di dover tenere l'eletto dieci persone addette a' suoi ordini, le quali esser dovessero forestiere, e non della Città e distretto Pisano, e due cavalli. Gli fu assegnato per salario 50 Fiorini d'oro al Mese.

mento queste induzioni, quando sopra tal proposito troppo chiaro parlano gli Atti del nostro Governo? Eletto a' 28 di Settembre dell' anno 1465 nel Consiglio Generale Ser *Antonio Occhidicane di Verona* per Capitano del Contado in grazia del Marchese di Mantova, con quelle condizioni che si leggono descritte nel libro delle Riformagioni di detto anno, si soggiunge ivi, *ad tollendum omne dubium quod esse seu contingere posset circa jurisdictionem, auctoritatem & bailiam Barigelli & Capitanei Comitatus, idem Barigellus & Capitaneus Comitatus habeant eamdem potestatem in omnibus & per omnia, quam habet Dominus Luc. Potestas contra omnes & singulos delinquentes &c.* Qual prova più evidente a dimostrare i due officj tra loro separati e divisi? Con tutto ciò altro riscontro di questa verità se ne trova ne' detti libri delle Riformagioni all' anno 1502 sotto il giorno 12 di Agosto, quando fu necessario eleggere un Bargello rivestito di autorità straordinaria per le circostanze imperiose di quel tempo, le quali sono accennate nel detto libro con le seguenti parole. Riporterò io le medesime, in fine delle quali vedrà il lettore la conferma della proposizione asserita: Dicesi ivi adunque; *cum multa & varia scandala committantur per nostrum Comitatum, & multae cohadunationes armatorum fiant in quibus ne dum habitatores & Comitativi in nostro Comitatu conveniunt, verum etiam Pistorienses & alii Forenses accepti & vocati ab ipsis nostris Comitativis, adeo ut nisi cito salubri remedio occurratur, manifeste cognoscitur ut non solum ipse noster Comitatus verum etiam Civitas ipsa perducta est in maximum discrimen &c. ideo stipendio solvendo per ipsos Comitativos postquam ipsi sunt causa tanti mali, eligatur unus Barigellus nostri Comitatus, qui sit aetatis ad minus annorum 40, & de loco distanti a nostra Civitate per spatium sexaginta millia passuum, pro mensibus sex, cum salario ducatorum centum quinquaginta quolibet mense &c. Qui Barigellus habeat merum & mixtum Imperium & omnimodam jurisdictionem & gladii potestatem pro quibuscumque maleficiis, excessibus & delictis &c. procedendo, quocumque modo, cognoscendo, sententiando, terminando & exequendo, seu exequi faciendo realiter & personaliter usque ad mortem inclusive per quemcumque modum & viam quibus va-*

Nel giorno due di Luglio del sopradetto anno 1373 venne rinnovato quest' officio, dicendosi, *cum propter exasperantem mortalitatem, et multas novitates noxias quas venturas opinantur de proximo, ad compescendam Comitativorum effraenatam audaciam videatur Dominis Antianis quod eligatur unus Barigellus qui teneat usque ad triginta famulos, unum Notarium, unum Cavalcatorem armis benè armatum et quatuor equos etc.* Fu ammessa la proposta, e assegnati al Bargello cento Fiorini al mese fino al primo di Novembre dell' anno stesso.

luerit & ei placuerit, nulla juris vel statutor. solemnitate servata, & summarie & de plano ac de facto & absque processu & sine strepitu & figura judicii &c. Quae tamen jurisdictio & potestas praefato Barigello data, nullo modo derogari habeat auctoritati & jurisdictioni Antianor. Luc. Potestatis & Capitanei (nota) *ordinarii nostri Comitatus*. Se adunque l'autorità del Bargello eletto in nulla pregiudicar deve a quella del Capitano del Comitato, bisogna ben dire che due esse fossero tra loro separate e disgiunte.

Alla sopraddetta asserzione potrebbe forse da taluno essere opposto lo Statuto del 1446 (61) dove si legge = *de electione Barigelli seu Capitanei Comitatus*, e più avanti con queste parole — *Officium Barigelli sive Capitanei Comitatus*. = Dal che si dà luogo a inferire che una sola autorità dovesse considerarsi il Barigello e il Capitano del Contado, chiamato promiscuamente ora col titolo dell' uno, ora dell' altro.

Non potrà per altro far gran forza l'annunziata obiezione qualora si rifletta che le attribuzioni di ambedue, siccome già fu osservato, troppo erano nella sostanza tra loro conformi; onde nel parlar d'uno lo Statuto predetto, intender poteva di esporre ancora i doveri dell' altro.

Inoltre esaminando varj officj dal nostro Governo in diversi tempi prescritti, variazione ci si scorge e cambiamento non poco; onde qual maraviglia sarebbe se al tempo in cui fu formata quella legge municipale per l'indirizzo di una retta Amministrazione, il Bargello e Capitano del Contado fosse una cosa stessa, ma non così sempre (62) ne' tempi anteriori e posteriori alla medesima? di qui è che non a caso fu da me notata la distinzione de' detti officj con l'avverbio *Generalmente*, che vuol dire, dar luogo a qualch' eccezione di tempo.

Questo poco sarà bastante a spargere de' lumi sopra un oggetto di Governo, che pure non dovrà annoverarsi tra i più interessanti.

(61) Archivio dello Stato Arm. 1. lib. di num. 28. *de Regimine*. Questo Statuto fu pubblicato nel giorno 27 di Ottobre del 1446 essendo statutarii gli infrascritti Cittadini

Gregorio Arrighi e Nicolao Manfredi Dottori di Legge.

Antonio Luporini, Cristofano Turrettini, Michel' Angelo Pieri Notari.

Paolo Miliani, Paolo di Poggio, Giacomo di Gio. Rapondi.

Antonio Tegrimi, Gio. Bernardi, Silvestro di Matteo Trenta, Andrea Stefani.

(62) Per quanto ho potuto osservare ne' libri delle Riformagioni, una sol volta s' incontra l'officio del Capitano del Contado e Bargello riunito in un' medesimo soggetto, ed è al 1490 sotto il giorno 16 di Marzo, quando in grazia del Magnifico Pietro Corsini fu eletto Bernardino Pini di Urbino Capitano e Bargello del Contado di Lucca; *ad intercessionem Magnifici Petri Corsini, Bernardinus Pini de Urbino sit electus et designatus Capitaneus et Barigellus Lucani Comitatus etc*.

Ciò che deve notarsi in questo luogo secondo il mio pensamento, è che fino all' epoca presente il nome di Bargello non portava con se un'idea disfavorevole e svantaggiosa, di un offizio, dir voglio, ignobile e oscuro, come fu ne' tempi susseguenti, additato con la voce di *Capitano di Birri*; ma indicava un officiale forestiero (per quanto scrivono gli Accademici della Crusca), *il qual presedeva agli ordinamenti contra i Grandi*. Infatti trovandosi esso nel numero de' Notari, ceto, particolarmente allora, onorevolissimo e sommamente pregiato, non poteva riputarsi il di lui impiego vile, basso ed abietto. Non così dovè pensarsi di esso negli anni susseguenti, ne' quali fu decretata la sua abitazione fuori della Città, e del circuito ancora de' Borghi, dove riseder potesse con tutta la sua famiglia = Statuto dell' anno 1446, e Lib. delle Riformagioni del 1512 a' 5 di Febbrajo. =

Dopo aver parlato di una proposizione sì controversa, qual' è la già esposta, non è da tacere degli altri fatti intorno a' quali si occupò il Governo relativamente alla sua Amministrazione, negli anni di sopra tralasciati, cioè dal 1438 fino al 1442. Esso adunque nel giorno 29 di Ottobre (1438) instituisce un Magistrato il quale abbia facoltà di rimettere nella Patria i banditi ed esiliati, particolarmente quei che dato avessero una sufficiente speranza di emenda de' loro trascorsi. *Utile videtur*, così la proposta del Gonfaloniere, *creare aliquod officium super rebanniendo bannitos, ex quo sequetur quod multi qui jam purgaverunt eorum malefacta revertentur in Patriam, & sic justitia & misericordia simul stabunt & Civitas & Territorium nostrum hominibus replebitur, quibus maxime indiget*. Ammessa la proposizione, furono eletti tre per Terziere, i quali unitamente agli Anziani avessero facoltà di riammettere alla Patria e in seno alle loro famiglie i banditi per qualsivoglia reato, *exceptis rebellibus & bannitis pro homicidio*, con la cautela che dove per cagione di offese occorso fosse di riottenere la pace, la medesima constasse per pubblico Instrumento. Gli eletti, i quali continuar potevano nella loro autorità per soli sei mesi, sono i seguenti:

Terziere S. Paolino.

Domenico Totti, Nicolao Burlamacchi, Giacomo Galganetti.

Terziere S. Salvatore.

Lorenzo Buonvisi, Nicolao Serfederighi, Nicolao di Antonio Gigli.

Terziere S. Martino.

Nicolao Manfredi, Gregorio Arrighi, Pietro Guinigi.

Nell'anno stesso (1438.) sotto il dì 29 di Marzo era stato pubblicato un Decreto dagli *otto di Balìa*, col quale si ordinava che l'officio de' *Condottieri* non fosse ristretto a soli due mesi, siccome si vide alla pag. 154 di questo volume, ma continuasse negli stessi soggetti per mesi quattro: una delle riprove di quanto fu accennato poc'anzi intorno alle variazioni che succedevano ne' diversi Ministerj di questo Governo nella diversità di circostanze e di tempi.

Ciò che potè dirsi nel medesimo sempre immutabile e permanente, fu lo spirito di gratitudine e di riconoscenza verso chi pose l'opera sua a vantaggio della Repubblica. Tra gli altri argomenti di questa sua bella virtù, prerogativa e generosità insieme, uno è descritto nel libro delle Riformagioni dell'anno 1438 a' 22 di Decembre, dove si riferisce la dote assegnata a due fanciulle di *Vico Pancelloro*, le quali trovandosi nella Fortezza di Lucchio l'anno precedente, difesa l'avevano in modo che non cadesse nelle mani de' Fiorentini. (63)

Fu premuroso inoltre il Governo nostro di tenere esercitata la gioventù Lucchese nell'arte del balestrare, e perciò stabilita prima dagli Anziani e da sei Cittadini sopra le *Entrate* (64) la somma spendibile per quest'oggetto, cioè 18 fiorini di 36 bolognini per ciascheduno da dividersi in quattro premj, fu decretato nel giorno 29 dell'anno 1443, che due volte nel corso dell'anno, nel giorno primo di Maggio e primo di Settembre si facesse il detto esercizio. Apparteneva agli Anziani il far preparare la Rotella ossia Rosa, nel di cui mezzo collocato fosse il segno da colpirsi col dardo, il quale non era permesso scoccare se non in lontananza di cento venti passi. Il dardo e lo strale doveva portare il nome del Balestriere; e i quattro primi e più vicini al bersaglio restavano premiati con la dovuta proporzione.

(63) La storia ci ha conservato il nome di esse e il fatto seguito veridico in tutte le sue parti, perchè preso dagli Atti del Governo stesso. Dicono adunque questi che Anastasia figlia di Martino di Fiore e Lucia figlia di Nicolao di Martino di Vico Pancelloro nel mese di Giugno del 1437 stando per loro sicurezza nella Rocca di Lucchio, si accorsero del tradimento di Gasparo da Stazzema Castellana della medesima, il quale era per cederla ai Fiorentini; onde presolo e quasi scherzando lo legarono, e dipoi chiamato ajuto fu posta in salvo la Fortezza, e i Fiorentini delusi.

(64) Sopra questo ufficio erano prima soli tre Cittadini contando dalla deposizione di Paolo Guinigi. Ma nel giorno 3 di Maggio del 1438 fu stabilito che fossero sei, ed eletti in realtà in questo numero il giorno 6 del detto mese e anno, secondo che fu praticato in antico.

Ma qual'era il locale da far valere simigliante bravura e prodezza? Si riscontra questo all'anno 1468 sotto il giorno 22 di Decembre (65) dove si leggono assegnati per esercizio della Balestra il Cortile del Palazzo, il Cortile di Cittadella, e i posti vicini alle Mura della Città e de' Borghi; essendo proibito l'accennato sfidamento o provocazione nelle strade, nelle Piazze o in qualsivoglia altro pubblico posto.

Ritornando in detto anno il Governo a promuovere vieppiù queste prove, decreta che in ogni bimestre si faccia in giorno Festivo l'esercizio della Balestra, sotto pena agli Anziani di Ducati venti qualora non venisse eseguito. Constituisce due premj, uno di quattro Ducati, l'altro di due; il terzo sia una Balestra di legno, (66) e il quarto la Targa con i dardi che in quella si troveranno. Ordina di più che con l'istessa Balestra non possa far tiro se non una sola persona, sotto pena di perderla. Quelli che vorranno (dice) esporsi al cimento, dovranno darsi in nota presso il Cancelliere degli Anziani, con altre particolarità di minor conto. È questa la sostanza di quanto viene prescritto per i Balestrieri nell'anno 1468.

Regolamenti diversi in progresso furono prescritti sopra questo giuoco ossia esercizio, particolarmente sulle quante volte all'anno doveva o poteva praticarsi, il che sono io per dichiarare. Nel libro delle Riformagioni dell'anno 1470 sotto il dì 25 di Giugno si legge, *Decretum editum super Paliis balistandis* (1468) *sit confirmatum in omnibus suis partibus, praeter quam in parte ubi disponit quod sex vicibus balistari debeat in anno; in qua parte sit redactum ad binam vicem*. Due volte sole adunque era permesso di balestrare, cioè nella Ottava di Pasqua e nel giorno di S. Regolo.

Diciassette anni dopo nel 1487 fu estesa la facoltà di questo vantaggioso e utilissimo divertimento per quattro volte nell'anno, notati i giorni in cui era dato di applicarsi al medesimo, cioè nelle quattro seguenti Feste, di S. Regolo, del S. Natale, della Pentecoste e di S. Pietro, facendosi il sopraddetto esercizio a fuoco e ad arco, voglio dire con Archibugi e Balestre. Due erano i premj determinati, primo e secondo. Il primo conteneva braccia otto di Damasco, con che ogni braccio non eccedesse il prezzo di bolognini 50, e il secondo era uno schioppo.

Due volte all'anno poi si trova ordinato di costumarsi l'istesso nelle tre Vicarie di *Camajore*, di *Coreglia* e di *Valle-Ariana*; e in queste il

(65) Lib. delle Riformagioni di detto anno.

(66) Di questa sorta di Balestre ne fa menzione fra le varie specie delle medesime, ancora il *Ducange* Glossar. dicendo. *Balistae ligneae ad duos pedes*.

premio statuito di braccia venti di *Fustagno*, computato a tre bolognini il braccio. (67)

Più chiaramente si parla sopra tal proposito all' anno 1490 sotto il dì 14 di Giugno, dove si dice che questo esercizio si faccia quattro volte nell' anno; due volte con le balestre, e due con gli archibugi; *bis cum Balistis, & bis cum Schioppettis, sive Archibusis. Prima vice cum Schioppettis &c.* e così alternativamente; richiedendo il Decreto di quest' anno che i concorrenti al premio con l' arme da fuoco siano almeno sessanta, e i balestrieri siano di numero almeno cento venti.

Dovettero molto commendarsi queste ordinazioni del nostro Governo, con le quali teneva esercitata la gioventù nella maestria e conoscimento delle armi, per quanto portava l' uso di quei tempi; e per questo non ho voluto trasandarle nel trattare un oggetto di pubblica ben regolata amministrazione. Si vedranno esse rinnovate con attività ed efficacia ne' secoli susseguenti; e per ora torniamo a osservare il sistema che nuovamente prende la Repubblica nostra per il giusto indirizzo di se stessa. Fu annunziato superiormente uno Statuto col titolo *De regimine* dell'anno 1446. Questo adunque si prenderà ad esame, e riscontrato con altri di simigliante argomento si noterà quando vi abbia luogo, ogni variazione in materia di Governo, e il diverso provvedimento sopra il medesimo.

Dopo avere esposto il detto Statuto le Contrade appartenenti a ciaschedun Terziere, passa a parlare delle respettive Magistrature, e primamente degli

Anziani.

È rinnovato il Decreto per essi di non dipartirsi dal Palazzo se non in N.° di tre per un sol giorno e una notte, con licenza dell' Anziano Comandatore. In caso che la Città nostra onorata fosse dall' arrivo in essa del Pontefice Sommo, o dell' Imperatore, potranno uscir tutti ad incontrare l' una o l' altra autorità Per le spese loro e della famiglia sono assegnati Fiorini 90 al mese, della valuta di bolognini 36 per ciascheduno. (68) La famiglia del Palazzo si vuole che sia l' istessa che quella già indicata alla pag. 31 di questo volume.

Se alla pag. 50. fu notato a seconda dello Statuto del 1372, che ogni Collegio era tenuto a rilasciare nel fine del suo officio 4 Balestre, due

(67) Lib. delle Riformagioni del detto anno 1487.

(68) Questo assegno per il vitto degli Anziani, e mantenimento della Famiglia loro era stato già decretato dal Consiglio nell' anno 1434 a' 23 di Decembre. = Lib. dell' Riformagioni di detto anno.

Pavesi, con due lance e una cassa di verrettoni, adesso si ordina di deporre da qualunque Collegio degli Anziani appresso l'Esattore generale, due Balestre, due Targoni e tre Schioppi.

Non istarò io a ripetere i requisiti e le prerogative che aver dovevano i Cittadini per godere dell'onore dell'Anzianato; imperciocchè già si videro registrate alle pag. 49, e 98 di questo volume. Si potè ivi osservare, tra le altre cautele, che esser dovevano Cittadini Originarj. Ma chi erano questi? a togliere qualunque dubbio determina il presente Statuto, che debba intendersi per Cittadino originario non solo i soggetti nativi della Città, ma altresì quelli dello Stato, e delle Terre sottoposte (allora) al Vescovo e al Capitolo, purchè fossero stati dichiarati Cittadini per Privilegio già da venti anni.

Della maniera di eleggere gli Anziani e il Gonfaloniere di Giustizia.

Nulla di particolare si presenta all'osservazione in questo articolo che dia a conoscere differenza e diversità da quanto fu decretato nel 1372 (pag. 48) e nel 1392 (pag. 100).

Della maniera di assortire gli Anziani, e distribuire i Collegj.

Si veda ciò ch'è prescritto di sopra alla pagina 101.

Della maniera di estrarre gli Anziani e il Gonfaloniere di Giustizia.

Tutto combina su tal proposito con quello che è stato già notificato, ad eccezione di quanto si accenna alla pag. 101, e 102 intorno ai Gonfalonieri defonti o assenti per più di cento miglia. Ivi parlandosi di questi, si stabilisce che per il Cittadino estratto alla dignità di Gonfaloniere di Giustizia già defonto, ovvero lontano dalla Città per più di cento miglia, non si estragga alcuno de' surrogati; ma dal Collegio degli Anziani, e da' Commissarj del Palazzo (allora) venga eletto un Anziano di quel Terziere, di cui era il mancante all'officio del Gonfalonierato.

Adesso per altro si vuole che se il Cittadino estratto alla dignità di Gonfaloniere di Giustizia fosse morto o lontano dal territorio Lucchese per più di cento miglia, si estragga uno de' surrogati di quel Terziere, e così estratto, si pongano a partito tutti i quattro Anziani del Terziere di cui era il Gonfaloniere defonto o lontano come sopra: e quello sia Gonfalonie-

re di Giustizia che otterrà più voci; dovendosi però manifestare il partito soltanto in presenza degli Anziani e del Cancelliere. Ecco in quali termini parla lo Statuto. *Verum si electus et extractus ad officium vexilliferi justitiae fuerit mortuus, vel absens ultra centum milliaria a fine Lucani Territorii computanda, tunc alius de subrogatis ejusdem Terterii extrahatur, et per Dominos Antianos et Consilium XXXVI. antequam e Palatio discedant provideatur de Vexillifero justitiae, ponendo ad partitum et secretum scrutinium inter magnificos Dominos et dictum Consilium XXXVI. dictos quatuor Antianos de Terterio illo cujus erat Vexillifer extractus, et ille remaneat Vexillifer qui plures voces reperiretur habere. Declarando quod ipsum partitum non debeat aperiri in praesentia Consilii; sed solum aperiatur in praesentia Magnificor. Antianor. et Cancellarii etc.*

Gli eletti all' offizio dell' Anzianato sono tenuti ad esercitarlo.

Corrisponde l' articolo a ciò che si legge alla pag. 102.

Per la vacanza dall' officio di Anziano e di Gonfaloniere si riporti il Lettore a ciò che è registrato nella citata pag. 102, osservando per altro che il Gonfaloniere potrà essere dopo un anno ammesso alla carica di Anziano, quantunque dal Gonfalonierato debba vacare per tre anni, siccome si dirà.

Dell' officio e autorità del Collegio e Gonfaloniere di Giustizia.

Sarà premura del Collegio il conservare con il maggiore impegno la libertà Lucchese, e mantenere nella pubblica quiete il di lei Governo popolare.

Potrà accordare agli esuli per mancanze personali il salvocondotto per giorni otto, e per debiti gli è dato di estendersi a un mese, e ciò una sol volta in ogni Collegio.

A debitori del Comune di Lucca gli accorderà di sicurezza quel tempo creduto da esso Collegio prudentemente opportuno; ma per riguardo a' debiti privati non si conceda questa facoltà se non con il consenso de' creditori.

Sia in arbitrio dei Decemviri il condescendere a' Sindachi, Consoli o diciamo Governatori delle respettive Comunità, di poter venire dentro a queste Mura, nonostante i debiti proprj o de' loro Comuni, purchè non ecceda questa concessione il tempo di sei mesi; e data una volta ad

uno, non possa il medesimo goderla replicatamente, tutto che riassunto fosse all' offizio di Console o Governatore.

Avrà potestà il Collegio per i Funerali di un Anziano di spendere la somma di cento Fiorini d' oro, conforme fu notato alla pag. 49.

Dovrà fissar l'ore della udienza pubblica, alla quale tutti avranno diritto; ma per le femmine sarà determinato il giorno di Venerdì, in cui gli Anziani potranno ascoltarle Collegialmente.

Se alla pag. 30 si vide proibito agli Anziani di tenere a pranzo o a cena Cittadini Lucchesi, in questo Statuto si eccettua da una tal regola il giorno solenne della Esaltazione della Croce.

Potranno tenere a pranzo l' Offizialità in quel giorno, in cui alcuno prendesse le insegne militari; e parimente potranno ammettere alla Tavola i Professori legali, quando alcuno decorato venisse della Laurea Dottorale.

Non sarà proibito loro di dar pranzo a' Deputati sopra l' Entrate, ai Condottieri e agli Ambasciatori che venissero dall' Estero.

Nelle proposte da risolversi, sette di essi otterranno la vittoria; e un partito perduto due volte non si riammetta più nell' istesso Collegio.

Non potranno regalare nè mandare alla casa alcuna cosa sotto pena di Fiorini 10; bensì quando un Anziano è assente dal Palazzo potranno mandargli a casa de' commestibili.

Non potranno andare alla casa di alcuno senza licenza di tutto il Collegio, e alla casa propria con la licenza dell' Anziano Comandatore.

Non potranno intervenire alle esequie di alcuno se non fosse della famiglia propria, nè esser presenti a Nozze o Sponsali se non di chi fosse loro congiunto in primo grado.

Non potranno fare spese straordinarie senza il consenso de' sei Cittadini sopra l' Entrate.

Nessuno Anziano potrà dormire o di giorno o di notte nel Palazzo nuovo il quale è unito all' antico Palazzo, (69) sotto pena di 25 Ducati; mentre l' abitazione degli Anziani esser deve l' antico, serrandosi le porte di questo nella notte tanto per quella parte che mette in Cortile, quanto per l' altra che ha comunicazione col Palazzo nuovo, e le chiavi dovranno stare appresso il Gonfaloniere.

Gli Anziani in ogni semestre, dentro tre giorni da che il Potestà cominciò il suo officio, dovranno eleggere tre Cittadini, uno per Terzie-

(69) Era già incominciato il nuovo magnifico Palazzo Decemvirale, del quale ne dovrà parlare l' articolo delle *Belle Arti*, e la *Storia del Principato*.

re, e questi nello spazio di due o tre mesi dovranno dar la nota al Collegio di tre soggetti o più che siano capaci della Pretura, e gli Anziani dovranno notificarli al Consiglio Generale per la scelta ec.

Dell' officio e autorità del Gonfaloniere di Giustizia.

Poco più si trova notato in questo Statuto relativamente all'annunziato articolo di quello che si osservò alla pag. 29 del presente volume, avvertendosi adesso alla età ricercata nel Gonfaloniere di Giustizia, che sia cioè sopra 25 anni.

Dell' officio e autorità dell' Anziano Comandatore.

Per il conoscimento delle sue attribuzioni e potere, richiamo il Lettore a quanto fu esposto sopra tal punto nella pag. 30.

Del Consiglio Generale, maniera e forma della di lui elezione, e della sua autorità.

Ne' giorni primi del mese di Marzo eleggeva il Collegio dodici Cittadini del numero di quelli che componevano il Consiglio del XXXVI, 4 cioè per Terziere, e unitamente a' medesimi procedeva alla nomina di novanta Cittadini, trenta per ciaschedun Terziere, formando questi il Supremo Senato, con assoluto, libero e pienissimo Dominio che avrebbe avuto il Popolo tutto, di cui erano rappresentanti. Cominceranno (dice) le loro sedute a' 15 di Marzo, e continueranno nella autorità conferita loro per il corso di un anno. Non saranno in numero sufficiente per risolvere e decretare, se di tre parti, due almeno non si troveranno adunate. Per la vittoria ne' partiti richiede questo Statuto tre parti delle quattro che saranno nel sopraddetto numero insieme.

Della maniera di eleggere il Consiglio del XXXVI e della sua autorità.

Non è molto dissimile la maniera di eleggere questo Consiglio dall' altra tenuta per l'elezione del Senato; anzi senza star quì a ripetere quanto in riguardo a tal punto è già stato esposto, rimetto il Lettore alla pag. 50 di questo volume, trovandosi quello che ivi si legge conforme all' articolo del presente Statuto.

Relativamente alla di lui autorità, apparteneva ad esso insieme con gli Anziani, l'elezione de' soggetti agli officj che non fossero stati di nomina del Consiglio Generale. (70) Poteva far leggi e decreti, purchè non fossero contrarj al regolamento di cui si parla. Era in suo arbitrio liberare i condannati in denaro fino in lire 50, dovendo però constare della pace con la persona offesa, se questa dalla circostanza fosse stata richiesta. Competevasi al detto Consiglio l'assegnare i Maestri delle Scuole, e determinare lo stipendio a' medesimi, e tutto ciò che era di ordine di Instruzione pubblica.

De' Gonfalonieri delle Contrade.

Gli Anziani con dodici Cittadini, 4 per Terziere, presi dal Consiglio del XXXVI, che era per terminare, con i quali elessero il nuovo Consiglio chiamato col sopraddetto nome, adesso dal medesimo trascelgono 12 Gonfalonieri, 4 per Terziere, con quelle attribuzioni che sono descritte alle pagine 31, 32 e 50. Le penali che in caso di trasgressione de' loro doveri, o di abuso della loro autorità si leggono ivi stabilite, si trovano pure nella sostanza rammentate ancora in questo Statuto. Dico nella sostanza; perchè trattandosi di pene pecuniarie, non corrispondono nel quantitativo totalmente tra loro.

Della elezione de' Secretarj, del loro numero e autorità.

Riguardo a questo articolo si vedano le pagine 56, 57 e 104 in nulla discordanti da quanto è adesso decretato. Si avverta soltanto che se un tempo il Magistrato de' Secretarj continuava nel suo ufficio per soli tre mesi, prorogata dipoi la di lui autorità a mesi sei, in virtù del nuovo regolamento si vuole che si estenda per il corso intero di un anno.

(70) Gli Ufficj di sua nomina erano i Vicarj delle Vicarie dello Stato. *In forza di questo Statuto il Vicario di Valdilima riseder doveva a Controne o a Benabbio, secondo che gli fosse ordinato dal detto Consiglio. Ne' mesi però di Maggio e di Settembre doveva dimorare in Corsena.*

Il Vicario di Valle Ariana potrà (dice) *far la sua stanza in Villa Basilica.*

Il Vicario di Coreglia prenderà abitazione nella Terra del Borgo a Mozzano.

Oltre a' Vicarj, eleggeva i Notari tanto nelle respettive Curie di Lucca, quanto per lo Stato. Parimente i Potestà di diversi Comuni, i Commissarj deputati alla custodia della Città. *Si parlerà di questi nel corso della Storia del Governo.* L'Officiale de' Borghi; il Giudice delle Vicarie, il quale esser doveva nel tempo stesso Avvocato de' Poveri. Il Camarlingo generale. I Condottieri, e altri officiali inferiori a' già descritti.

De' Condottieri.

Ancora su questo punto poco resta a notarsi di più che non sia stato osservato alle pagine 104 e 105. Corrisponde lo Statuto nostro a quanto ivi si lesse intorno al numero de' Componenti la detta Magistratura, la maniera di eleggerli e la continuanza nell' officio della medesima. Ciò che non si vide ancora accennato, e che prescrive lo Statuto di questi tempi è l' obbligo che avevano i *Condottieri* di registrare in libri destinati a tal fine gli stipendiarj ossiano militari tanto equestri che pedestri, i Castellani, i Capitani di Porta, e in una parola sola, gli addetti alla milizia, sopra de' quali tutti avevano Giurisdizione, e due volte al mese farne la rivista, o si direbbe rássegna per riscontrare il numero degl' individui, e lo stato delle uniformi e monture, e tutto quello che a ciascheduno fosse stato consegnato.

Se alla pag. 105. si trova data l' autorità a' medesimi *Condottieri* di eleggere i Castellani e Comandanti delle Fortezze dello Stato (71) e i Capitani delle Porte, con questa nuova legge municipale è prescritto che ogni Castellano o Capitano non sia prescelto a questo incarico se non conta più di anni 25 di età, o se passasse gli anni 65.

Si ordina che i detti Castellani e Capitani debbano dare Mallevadoria per il prezzo e valuta, i meno, di cento fiorini d' oro; e i più, di due mila, registrati questi Mallevadori in un libro a parte dall' ufficio de' Condottieri.

Chi amasse di risapere di quali armature andassero montati i Militari di quei tempi, e nei diversi loro gradi, potrà riportarsi all' indicato Statuto; dove pure sono descritte le cautele usate nella consegna delle Fortezze medesime, e nell' ammettere in esse persone o soggetti. Intanto io proseguirò a esaminare in quello altre autorità constituite per un ben regolato Governo.

(71) Le Fortezze che si ritrovavano nello Stato Lucchese al tempo di cui si parla, o por dir meglio, le terre guardate da dette Rocche e Forti erano le seguenti. *Pietra Santa*. *Motrone*. *Rotaio*. *Massa di Luni*. *Castello Aghinolfi ossia Montignoso*. *Camaiore*. *Viareggio*. *Pedona*. *Montravanto o Montramito*. *Monte Carlo*. *S. M. di Monte Chiaro*. *Porcari*. *Collodi*. *S. Gennaro*. *Villa-Basilica*. *Medicina*. *Aramo*. *Stiappa*. *S. Quirico*. *Pontito*. *Il Castello del Battifolle*. *Lucchio*. *Vico Pancelloro*. *Limano*. *Casole di Valdilima*. *Casabasciana*. *Montefegatesi*. *Coreglia*. *Tereglio*. *Minucciano*. *Nozzano*. *Palleroso*. *Dallo*. *Casole Ultra Jugum*. *Pugliano*. *Castiglione*. = il citato Statuto del 1446. =

Della elezione del Bargello, ossia, (dice,) *il Capitano del Contado.*

Se fosse una sola autorità, ovvero due tra loro distinte e in tutti i tempi, del Bargello e del Capitano del Contado, fu esaminato superiormente. Adesso si vedano i requisiti i quali aver doveva chi dalla Repubblica nostra bramava di ottenere un tale impiego. Non potrà essere eletto (così il nostro Statuto) all'officio del Barigellato chi non sia maggiore in età di anni 35 e di una Patria lontana da Lucca per 50 miglia. La sua elezione apparterrà agli Anziani e al Consiglio Generale, osservando che non sia stato in qualche officio nella Città nostra per due anni innanzi; e per l'avvenire dovrà vacare dal detto officio per due anni.

La di lui autorità continuerà per sei mesi, nè possa esser confermato che per altri sei.

Terrà un Notaro forestiere, dodici persone a se addette e bene armate e tre cavalli; e per tutto questo gli sia assegnato 45 fiorini al mese. La sua abitazione sarà fuori della Città e Borghi di Lucca, e vicino però alle mura di detta Città. Perseguiterà i banditi e mal viventi; in conseguenza dovrà passeggiare il Contado, senza però trattenersi in una Comunità più che un giorno e una notte, per non essere di troppo aggravio ai distrittuali, *ne districtualibus sit onerosus*. Non avrà alcuna giurisdizione contro i Cittadini Lucchesi, nè alcuna autorità contro costoro, sebbene portassero armi per il Contado.

Al termine del suo officio dovrà consegnare al Camarlingo generale del Comune di Lucca ducati otto da spendersi in tante supellettili sacre in vantaggio della Chiesa di S. Paolino, e ciò per venti anni, e terminato il detto periodo di anni, anderanno in favore della Chiesa di S. Martino.

Della vacanza degli Offizj.

Il Gonfaloniere debba vacare dal detto Officio per tre anni; ma dopo un anno potrà essere ammesso alla carica dell'Anzianatò. Un Anziano starà in vacanza da quel grado per un anno. Un fratello vacherà dall' Officio di Anziano o di Gonfaloniere almeno per due mesi, e l'istesso s'intenda del Padre relativamente al Figliuolo, e del Figliuolo al Padre.

I componenti il Consiglio Generale non potranno essere riassunti a questa carica nell'anno seguente. Quelli del XXXVI. staranno in vacanza per sei mesi. I Gonfalonieri delle Contrade per un'anno. Non potran-

no esser Condottieri nel tempo stesso due del medesimo Consortato, che sono quelli i quali fanno l'istess' arme o stemma della casa. Se fu Condottiere il Padre o il Fratello, il Figliuolo ovvero l'altro Fratello non potrà godere di questo Ufficio se non dopo 4 mesi.

Trattandosi de' Vicarj nelle Vicarie dello Stato, dovrà un Vicario stare in vacanza dalla medesima per due anni, e dalle altre per un'anno.

Se fu Vicario un Fratello, deve l'altro Fratello vacare dall'Officio del Vicariato per un'anno, e l'istesso si dica del Padre relativamente al Figliuolo, e del Figliuolo al Padre; nè possano essere Vicarj nel tempo stesso benchè di diversa Vicaria.

Per altri Officj ordinarj e straordinarj la vacanza sia di sei mesi, o per tanto tempo in cui l'avesse alcuno esercitati. Se l'eletto a qualche Officio l'accettò senza poi esercitarlo, non possa essere eletto nell'anno seguente a qualunque Officio del Comune di Lucca. Ma se non l'accettò, sia inabile a qualunque altro Officio nell'anno stesso soltanto.

Di quelli che sono esclusi dai Consigli.

I Consiglieri o siano i Senatori che compongono il Consiglio Generale dovranno essere Cittadini originarj. Ci avranno diritto ancora i Cittadini per Privilegio, purchè siano oriundi dello Stato, e siano parimente decorsi anni otto da che furono dichiarati Cittadini per Privilegio. L'istesso è decretato per quelli che dovranno eleggersi per il Consiglio del XXXVI, per Gonfalonieri delle Contrade, Secretarj, Condottieri, Deputati sopra la Dogana, Abbondanza, Entrate, Fondaco ec., e sopra la custodia della Città. Non potranno essere ammessi ne' Consigli quei che sono minori di anni 25. Se nel Consiglio vi avesse alcuno il suo Padre, o fratello, non potrà esso esservi ascritto. Resteranno esclusi dagli officj tutti i notati d'infamia, o di costumi perversi, e i rilegati e confinati, benchè ritornino. Non parla soltanto questo Statuto di coloro che devono essere tenuti fuori dai Consigli, ma ancora dai Vicariati. Proibisce pertanto che sia eletto all'officio di una Vicaria alcuno, nel caso che il suo Padre o Zio fosse oriundo o abitante della medesima.

Non potranno eleggersi Vicarj se non passeranno 30 anni di vita.

Quei che avessero avuto un qualche diritto sopra una Vicaria per titolo di Proventi e Gabelle, non potevano essere eletti Vicarj in quella, nè a qualunque altro ufficio nella Vicaria stessa.

Della maniera di convocare e adunare i Consigli.

Trattandosi del Consiglio generale, questo doveva annunziarsi per mezzo del Banditore di ordine del Potestà. Inoltre si sonava la campana della Torre di Palazzo tre volte a distesa, e in fine 30 tocchi. Il Consiglio del XXXVI. s'invitava per mezzo de' Targetti, sonata di poi per due volte la campana a distesa, con venti tocchi in fine. Quelli che interveranno durante il tempo del suono della Campana, ciascheduno alla Porta del Palazzo riceverà *Populenum unum argenteum* (72) nel tempo che il Camarlingo farà la prima nota o riscontro de' Consiglieri venuti. Gli altri che arriveranno, terminati i sopraddetti tocchi, avanti però che sia fatta la seconda richiesta per mezzo del Cancelliere, nulla ottengano, ma non cadano in pena. Sperimentato il numero la seconda volta, i mancanti debbano pagare *Populenos sex*, e dipoi chiuse le Porte del Consiglio non si ammette più alcuno, purchè i Congregati siano due parti di tre di coloro che dovrebbero intervenire.

Nessun Consiglio potrà convocarsi, se prima della detta convocazione non ci sarà stato dato e vinto il partito dal Collegio degli Anziani per il medesimo.

De' Cittadini da invitarsi ai Consiglj e Colloquj.

I Decemviri avranno potestà in qualunque Consiglio Generale d'invitare all'istesso fino a 18 Cittadini, sei per Terziere. Nel Consiglio del XXXVI. potranno chiamarci fino a 12 Cittadini, 4 per Terziere; e questi aggiunti o chiamati avranno per quella sola volta voto e voce nel Consiglio.

Potrà il Collegio ne' Colloquj da tenersi da esso approfittarsi di quei Cittadini che più crederà opportuni come suoi Consiglieri e confidenti. Le pallotte destinate a decidere delle proposte siano bianche e gialle. Le favorevoli saranno di piombo e bianche, le contrarie di rame e gialle.

(72) Che moneta si fosse il *Populino* potrà vedersi nell'Opera di Gian Rinaldo Carli-Rubbi *delle monete e delle Zecche d'Italia*. Tom. 1 pag. 318 e 2 pag. 53.

De' Consiglieri del Fondaco.

Questi saranno sei di numero, e verranno eletti da gli Anziani insieme con i Consiglieri della Deputazione che finisce il suo offizio. L'esercizio di detta autorità, la quale si estendeva per il corso di un anno, riguardava quelli oggetti di cui fu parlato alle pagine 62 e 63 di questo volume.

Nota il presente Statuto sopra tal proposito qualmente *specialis liber est editus & compositus, in quo aperte potestas & officium Consiliariorum dictorum latissime declaratur*. Questo è quel libro altra volta citato esistente nel pubblico Archivio nell'Armario settimo, segnato. lib. 34. N.° 175. Si consulti pertanto il medesimo, e si avrà l'esatta notizia dell'annunziato articolo.

Consiglieri dell' Abbondanza.

Di questo Ministero ancora ne fu parlato alle pagine 64 e 65., onde credo superfluo ritornare sopra simigliante oggetto. Soltanto potrà osservarsi che se nella instituzione del medesimo, sei erano i suoi componenti, adesso si vuole che siano tre soli, e continuino nella autorità per un anno.

Della elezione de' Cittadini sopra l' Officio dell' Entrate.

Potrebbe dirsi questo il Ministero *delle Finanze*. Se alla pagina 65 si vide esso spartito e diviso in dodici Cittadini, in forza di quanto adesso si stabilisce è composto il medesimo di sei individui eletti dagli Anziani e dai loro antecessori, constituiti in quel dipartimento per un anno intero.

Avverta il Lettore che nella elezione di questi sei Cittadini sopra l'Entrate, il partito che dar doveva il Collegio, era separato dall' altro che davano i loro antecessori, in maniera che per parte degli Anziani si richiedevano per la vittoria sette voti, e 4 per parte de' sei Cittadini sopra l'Entrate, i quali erano per deporre il loro ufficio.

La carica di cui erano rivestiti non gli autorizzava a fare spese straordinarie senza il Collegio, nè accrescere in verun modo i salarj agli impiegati.

Della elezione di sei Cittadini per la Custodia della Città.

Se alcuno uffizio fu sottoposto appresso di noi a cambiamento e variazione, conforme venne fatto notare alla pag. 195, certamente uno fra gli altri fu quello che riguardava la custodia e la vigilanza sopra la Città. Da prima un solo individuo col titolo di *Officiale di Custodia* soddisfaceva al detto Ministero, e dipoi si vide congiunto coll' altro del *Capitanato del Contado*. (73) Adesso si creano per la detta incumbenza sei Cittadini, con appartenere a' medesimi la conservazione del buon' ordine e della pace nella Città. Avranno (si dice) essi per il corso di un anno diritto sopra tutti gli Esteri o Forestieri, in ciò per altro che avesse relazione alla quiete pubblica, e al mantenimento della libertà Lucchese. Si estenderà la loro vigilanza sopra tutti i ribelli e banditi, se mai questi ardissero di turbare il pacifico Stato della nostra Repubblica; che è quanto dire un Magistrato di Pulizia per la sicurezza pubblica. Intorno a' banditi o ribelli, non avevano però autorità di assolverli dalle loro condanne, ma soltanto di accordar loro il Salvocondotto per giorni 4, purchè non entrassero dentro le mura della Città e de' Borghi.

Non parla questo Statuto dell' altra incumbenza che aveva l' *Ufficiale di Custodia*, a guisa di un Comandante della Piazza, circa le guardie e sentinelle a varj posti della Città destinate, osservando se adempito avessero il loro dovere; onde per questa parte parrebbe che la Deputazione di sopra accennata de' sei Cittadini non combinasse in tutto con le attribuzioni dell' indicato Officiale, forse accresciute o diminuite secondo la circostanza de' tempi. Si potrà però notare quì di subito che la medesima teneva a se sottoposti altri impiegati per l' indicato oggetto.

Dell' officio e potestà de' Commissarj deputati alla Loggia per la custodia della Città.

Era questo un ufficio sottoposto e soggetto ai detti sei Cittadini. I componenti il medesimo erano due, con due Notari per ogni semestre. Oltre a vegliare essi sopra i Forestieri e sospetti che passeggiato avessero la Città, o portato armi per la medesima o nei Borghi, erano obbligati a visitare

(73) pag. 164 di questo volume.

le guardie sopra il loro proprio dovere. Perchè la loro residenza esser doveva sotto la Loggia appresso la Piazza, dove almeno uno de' due con un Notaro, tanto di giorno che di notte era obbligato a far dimora; per questo il loro impiego era riconosciuto col titolo sopraddetto.

Aveva io superiormente notato, alla pag. cioè 164, che l' autorità de' detti Cittadini col titolo di Commissarj Custodi alla Piazza era temporaria, e indotta per servire alla circostanza del tempo. Infatti dal 1432 fino al 1446, nè in progresso si parla de' medesimi. Intanto a questa età si ritorna a farne parola, non perchè constituissero più da per se stessi una determinata inspezione nel governo, ma per essere addetti al Comitato dagli annunziati sei Cittadini, de' quali negli affari o di minore importanza o di maggior disagio facevano le veci.

Dell' officio dell' Avvocato de' Poveri, e Giudice nel tempo stesso delle Vicarie.

L' elezione di detto incarico apparteneva al Consiglio del XXXVI., e ciò chiaramente in progresso, per Decreto cioè del Consiglio pubblicato nel 1484 sotto il dì 17 di Agosto.

In riguardo all' essere Avvocato de' Poveri è cosa facile risapere quali esser potessero le sue incumbenze. Come Giudice delle Vicarie, doveva visitare le Vicarie tutte ogni tre mesi; e per ciascuna Vicaria poteva trattenersi almeno due giorni, per sentire i ricorsi che ci fossero stati contro gli Amministratori della medesima, o contro altri che perturbato avesse la quiete. L' eletto continuava per un anno in questo suo Ministero.

Della elezione dell' Avvocato del Comune di Lucca.

Veniva prescelto dal Consiglio Generale per un anno intero. Oltre al diretto suo ufficio, gli era stata conferita l' autorità, insieme a tre Cittadini, di unire varj Comuni in un solo, secondo che più utile avesse riconosciuto, e ciò fino dal primo di Ottobre del 1438. (74)

Camarlingo Generale.

Era eletto dagli Anziani e dal Consiglio del XXXVI. per soli sei mesi. Doveva dar mallevadorìa nella Curia dell' Esattore per fiorini mille. L' utile suo era di 4 fiorini al mese.

(74) Lib. delle Riformagioni di detto anno.

Esattore.

Ci sia (dice lo Statuto) un Esattore, il quale stia in giorno di tutte le cause e questioni che potessero agitarsi tra il Comune di Lucca e qualsivoglia privata persona e ancora Università. Avrà l'autorità, unitamente agli Anziani e officio sopra l'Entrate (segue) di vendere, di cedere o di alienare Poderi o case de' Debitori del Comune di Lucca, come pure da per se solo di affittar beni spettanti al detto Comune, e togliere l'alluogagione a chi non soddisfacesse per le pensioni ed affitti, purchè la medesima non contasse più di dieci anni da che fu fatta; mentre in tal caso si richiederà il consenso degli Anziani e dell'Officio sopra l'Entrate. Esigerà le somme tutte nella quantità e qualità dovute alla Camera pubblica, e rivedrà i conti de' Camarlinghi particolari ed Esattori subalterni, con ricevere da essi il quantitativo riscosso ed esatto. Dovrà tenere l'Inventario di tutte le supellettili, di tutte le armi, e altre mobilie che si ritrovassero nel Palazzo de' Magnifici Signori Anziani. Sono richiamati quì, almeno in parte, gli ordini dati per l'Esattore nel dì 20 Febbrajo del 1389.

Della elezione, salario e potestà dell' Officiale de' Borghi.

Quia murorum ambitus (incomincia) *Urbem a Burgis distinguentium longinquos reddit habitantes in ipsis etc.* perciò è necessario, ovvero espediente è almeno che si constituisca un'Officiale o sopraintendente alla custodia de' Borghi, e che nel tempo stesso sia deputato alla Gabella della Porta de' medesimi. Dovrà essere esso Notaro e Cittadino Lucchese, e maggiore di anni 30, e la sua residenza sarà (dice) ne' Borghi. La di lui elezione dipendeva dal Consiglio del XXXVI e dagli Anziani, e nella sua carica continuava per mesi sei. Il suo salario si estendeva a fiorini 5 e bolognini 14. Parlando delle sue incumbenze e potere, deputava le guardie a' soliti posti, e invigilava sopra ciascuna delle medesime. Aveva giurisdizione sopra quei che portassero armi ne' Borghi, e contro chi tenesse giuochi dentro alle mura di quelli; e parimente contro di coloro che ne' Borghi andassero di notte dopo il terzo suono della campana; sicchè poteva dirsi un Commissario deputato a quella parte di popolazione, che tra le mura della Città e de' Borghi si ritrovava.

Ecco in sostanza il sistema di Governo in Lucca alla metà circa del Secolo XV, su le di cui traccie già segnate caminar esso si vide per più anni fino al 1531, qualora si eccettui una qualche diversità, che potè

dirsi accidentale: come pure la ripristinazione de' Ministerj sotto altro titolo e aspetto che de' passati; e diciamo ancora creazione di nuovi per le circostanze de' tempi.

Ognuno ha potuto conoscere fino al presente quali sieno state le incumbenze ossiano attribuzioni del Maggior Sindaco; adesso per altro in prova della differenza accennata, si vuole che con l'istessa provvisione tenga Cattedra di gius civile. (75) Ciò non basta; si ricerca altresì che il maggior Sindaco sia ancora giudice della Curia de' Mercanti con due fiorini al mese, da pagarsegli dalla Curia stessa; notando però non aver esso questa obbligazione, se dalla medesima non fosse stato eletto. (76)

Nella Dissertazione quinta, alla pag. 238 si annunziò un' Officio che sarebbe stato chiamato di *Munizione di Cortile*; e al presente si vede instituito, cioè nel giorno 23 di Gennajo del. 1458. Ecco il Decreto del Consiglio sopra un tale oggetto. (77) *Antiani cum Officio sex super solutiones introitus eligere teneantur pro toto praesenti anno unum idoneum Custodem Munitionum. Futuris autem temporibus in perpetuum, Antiani qui erunt singulis annis de mensibus Novembris et Decembris, unà cum Consilio XXXVI. reformare debent dictum Officium pro toto anno, ita ut sit Officium annuale. Teneatur electus ad faciendum inventarium omnium et singularum munitionum, armorum offensibilium et defensibilium quae ad praesens reperiuntur in munitione Lucana, et omnium et singulorum ferramentorum, lignaminis et cujusque Artigliariae. Munitiones armorum servari et claudi debent in sufficienti et idoneo loco in Palatio residentiae, claudendo duabus clavibus diversis, quarum unam tenere debeat Vexillifer justitiae et alteram dictus Custos. Nullum genus armorum possit extrahi sine apodixa Magnificorum Antianorum et subscripta manu Exactoris etc.*

Si leggono ivi deliberate altre regole da osservarsi dal detto Custode, le quali potranno esser vedute da chi amasse di risaper tutto, in ordine al Governo, con precisione. Io farò noto soltanto di più su questo punto, come l'eletto nell'entrare al possesso del suo nuovo Uffizio, era tenuto di dare mallevadorìa per fiorini mille in oro. Il primo che si trova prescelto a questo impiego è

Paolo Miliani.

Oltre all' Offizio testè accennato, nel corso del secolo decimo quinto si vide astretto il Consiglio Generale a crearne altro straordinario, per re-

(75) Lib. delle Riformagioni dell' anno 1454 a 25 di Febbrajo.

(76) Lib. come sopra all' anno 1457 sotto il giorno 11 di Maggio.

(77) Lib. come sopra, al cit. anno e giorno.

primere la temerità e l'audacia di varj, che per nulla riputando il retto ordine di vivere, cagionavano nella società confusione e disturbo. *Cum a certo tempore*, dice il Gonfaloniere di Giustizia in pubblico Senato nel dì otto di Ottobre dell'anno 1474 *in Civitate hac nostra quidam qui portant arma, & qui non amant bene vivere & subesse legibus & ordinibus, multa admittunt quae sunt contra bonos mores & honestum & publicum vivere, ex quibus inducuntur scandala, & audent tentare etiam contra Officiales, usque ad eximendum captos de manibus familiae, quibus rebus esset necessario providendum &c.*

Trattandosi di uno sconcerto sì grave e sì rilevante non tardò il Senato ad eleggere una Deputazione di 24 Cittadini, i quali contro costoro avessero tutta l'autorità di cui era rivestito egli stesso, per castigare i colpevoli, e contenere ne' limiti della subordinazione e della saviezza gli altri tutti; *habeant, una cum Potestate vel Capitaneo Comitatus in suo casu, omnem auctoritatem, potestatem & Bailiam quam habet praesens Consilium, contra illos qui portant arma tam de die quam de nocte in Civitate vel Comitatu*. Gli eletti furono

Terziere S. Paolino.

Paolo di Poggio. Cristofano Bernardi. Gio. Gigli. Federigo Serfederici. Antonio Diodati. Leonardo Totti. Nicolao Sergiusti. Angelo Bambacari.

Terziere S. Salvatore.

Giacomo da Ghivizzano. Paolo Trenta. Arrigo Sandei. Martino Cenami. Gio. Guidiccioni. Antonio Narducci. Francesco Forteguerra. Giacomo Schiatta.

Terziere S. Martino.

Pietro Fatinelli. Ser Agnello Fondora. Girolamo Guinigi. Pietro Guerci. Galeotto Franciotti. Bartolomeo Bernardini. Ser Nicolao Vellutelli. Girolamo Liena.

Il citato anno 1474 mi richiama a osservare diversi cambiamenti ai quali sottoposto si vide in qualche sua parte il divisato Statuto di Amministrazione Lucchese, o fosse perchè l'esperienza di mano in mano additava ciò che per la Repubblica conoscevasi più utile e vantaggioso, ovvero perchè le opinioni e sentimenti, i quali nella moltitudine non è cosa facile tenerli concordi, andar potessero del pari paghi e contenti.

Due sole riprove o argomenti dagli Atti del Governo allora (1474) io deduco, uno del dì 27 di Ottobre, e l'altro del 29 di Marzo.

Riguardo a questo ultimo, deve premettersi come in forza dello Statuto l'autorità di eleggere gli Assortitori per i Comizj risedeva presso gli Anziani; ma ora si decreta che non a loro soli si appartenga la detta elezione, ricercandosi per la medesima ancora il Consiglio del XXXVI. *Auctoritas eligendi sortitores pro Tascha, quae est paenes Magnificos Dominos, intelligatur & sit ab ipsis Magnificis Dominis solis abdicata, & attributa honorabili Consilio XXXVI. una cum ipsis Magnificis Dominis.* Volendo inoltre che ciascheduno degli Assortitori avesse almeno 36 anni di età, e dovesse stare in vacanza da questo ufficio per la celebrazione di tre Comizj, non computato quello in cui ebbe un tale incarico. A questo Decreto per altro fu fatta una dichiarazione nel 1498 sotto il dì 19 di Febbrajo, (78) con la quale si espone che tutti i nomi di quei che sono abili e capaci per l'offizio di Assortitori, tanto del numero del Collegio quanto de' Componenti il Consiglio del XXXVI. si scrivano in tante schedole, e queste poste nell'urna preparata, da essa a uno per uno siano estratti i nominati, ed esaminati col partito. Nove di quelli che avranno più voci siano gli scelti per Assortitori. Avverte qui il citato libro delle Riformagioni, che più non sarà necessario per questa carica eleggerne tre del numero de' Decemviri; ma sibbene quei nove che presso il detto Consiglio sembreranno più al caso, purchè due non siano del medesimo Consortato, con riscontrarsi i partiti secretamente. L'accennata dichiarazione si trova espressa ne' seguenti termini; *Decretum additum anno 1474 die 29 Martii super materia sortitorum Taschae Magnificor. Dominor. Antianorum recipiat infrascriptam declarationem, quod omnes habiles & non habentes vacationem ab hujusmodi officio sortitorum, tam de numero Magnificor. Antianor. quam Consilii XXXVI. ponantur apodixae, videlicet de singulis nominibus singulae apodixae notatae in pixide propterea ordinata, & ex eis eligantur nomina, servato ordine Tertieriorum, qui nuncupentur sortitores & adaequatores novae Taschae Magnificor. Dominor. Antianor. & sic observetur in singulis electionibus sortitorum deinceps faciendis, & non sit amplius necesse eligere tres de Collegio Magnificor. &c. Sed solum illos novem de quibus videbitur dicto Consilio. Hoc etiam declarato, quod duo de eodem consortatu esse non possint eodem tempore neque eligi, intelligendo de eo-*

(78) Lib. delle Riformagioni di detto anno.

dem consortatu quod deferant eadem arma prout disponit Statutum. Et Palloctae secreto numerentur usque ad obtentum integrum numerum electorum sortitorum. Et ille de eodem consortatu, casu quo accideret quod plures pallocterentur, intelligatur obtentus, qui primus in ordine fuerit obtentus.

Per l'altro del 27 di Ottobre è la deliberazione fatta relativamente al Consiglio del XXXVI., il quale se per il passato veniva eletto dagli Anziani e da dodici soli Cittadini componenti il medesimo, adesso si decreta che il detto Consiglio, che è per terminare, elegga l'altro che sarà per succedergli. *Consilium XXXVI. quod eligebatur per XII. Cives eligendos per Dominos Antianos ex numero Consilii praedicti, nunc eligatur per ipsum Consilium XXXVI. una cum magnificis Dominis Antianis &c. Addito quod in scrutinatione & electione facienda de Consiliariis dicti Consilii palloctae secreto numerentur usque ad obtentum integrum numerum Consiliariorum dicti Consilii, & integre obtentis propalentur.*

Verso il cadere del detto secolo XV. (79) tra le altre cure che si prese il Governo, una fu l'instituzione del *Monte di Pietà*, (così universalmente chiamato) a vantaggio del suo Popolo, e in modo particolare in sollievo degl'indigenti; onde più astretti essi non si trovassero a tante iniquissime usure che per l'intento di denaro facevangli provare i sordidi seguaci dell'Ebraismo. *Cum videatur utile & necessarium* (così il Gonfaloniere di quei tempi, il quale era Girolamo Trenta) *& Deo acceptum constituere in nostra Civitate Montem Pietatis pro utilitate publica & necessitate Pauperum, ut ipsi Pauperes non vexentur continuis usuris, & Respublica non expiletur amplius profunda & crudeli voragine usurarum, quemadmodum adhuc factum est a perfidis Judaeis hujusmodi causa &c.* e fu risoluto per la parte affermativa, essendosi ritrovati soli 4 voti in contrario.

Fatta questa deliberazione restava a provedersi il detto Monte di un fondo, su di cui avesse incominciamento il corso de' *Pegni*, e fu Decretato senza ritardo che per tale oggetto si estraessero dall'Erario pubblico mille ducati, e fossero questi assegnati al detto Monte; e per simigliante maniera tutte quelle somme dedotte o da dedursi per le rappresaglie. Potrebbe però dirsi che la maggior parte del merito per sì bell'opera si dovesse ascrivere agl'impiegati di quei tempi; mentre per-

79) A' 25 di Maggio dell'anno 1489. Lib. delle Riformagioni.

chè il Tesoro pubblico andasse indenne dai mille ducati, de' quali si parlò quì sopra, venne stabilito che fossero ritenuti sugli stipendj de' detti impiegati due bolognini per fiorino, e ciò per tre anni, i quali siano (si dice) *ad restitutionem ducatorum mille extractorum de Tarpea &c.* Dopo aver fissato questo *Monte*, ogni ragione voleva che non mancassero nè regolamenti nè articoli per ben dirigerlo, onde laudevole potesse dirsi la di lui Amministrazione; e questi pure non dovettero molto desiderarsi, essendo stati i medesimi distesi da sei Cittadini per il detto fine deputati, de' quali, a titolo di onore piacemi quì di rammentare i nomi.

Giacomo Benedetti. Domenico Bertini. Bartolomeo Bernardini. Paolino Balbani. Nicolao Tegrimi. Buono Bernabove.

Questi, prima di ogni altra cosa prescrivono e determinano i Presidenti, volendo che per tre anni fossero intascati 27 Cittadini, ed estratti dipoi anno per anno nove di essi. I prescelti per il primo triennio si leggono essere

Giacomo da Ghivizzano. Nicolao Tegrimi. Girolamo Trenta. Giacomo Benedetti. Antonio Vannugli. Girolamo Guinigi. Pietro di Poggio. Gerardo Vellutelli. Gio. di Poggio. Nicolao di Battista Arnolfini. Bartolomeo Bernardini. Paolo Balbani. Gio. Guidiccioni. Paolino Prosperi. Lazzaro Arnolfini. Nicolao Turrettini. Girolamo Bernardi. Girolamo Liena. Gio. Marco de Medici. Ser Francesco Morovelli. Buono Bernabove. Domenico Bertini. Gio. Guinigi. Antonio Diodati. Ser Benedetto Franciotti. Andrea Gigli. Andrea di Poggio.

Oltre a nove col titolo di Presidenti per ciascun anno, stabiliscono i sopraddetti Statutarj che vi siano ancora tre Ecclesiastici rivestiti del medesimo titolo e autorità, cioè il Vescovo o suo Vicario, il Guardiano del Convento di S. Francesco o suo Vicario, e un Canonico di S. Martino eletto da quel Capitolo. (80)

(80) Nel 1515 con Decreto del 12 di Ottobre dal numero de' Presidenti al Monte di Pietà furono tolte le persone Ecclesiastiche, dichiarando che sia valido tutto ciò vorranno deliberare i nove da per loro stessi, senza che vi siano i tre Ecclesiastici. *Non sit necesse amplius quod Religiosi eligan-*

Gli altri articoli riguardanti il detto Monte potranno vedersi nel libro pubblico, come pure le aggiunte e correzioni fatte nel 1499 a' 29 di Gennajo, e nel 1502 a' 10 di Maggio.

Mentre occupavasi il Governo Lucchese nell'alleviamento e conforto per i suoi sottoposti, non mancò di dare argomenti di grandezza d'animo e di prudenza insieme, senza trascurare di far fronte con l'instituzione di nuovi Magistrati a ciò che avesse potuto perturbare il di lui pacifico Stato. In tutti questi oggetti eccolo intento, siccome lo fu sempre, negli anni ultimi ancora dell'accennato secolo.

Per una riprova del primo può addursi la facilità con la quale somministrò a' Pisani viveri e vettovaglie in occasione di penuria e di carestia, scordandosi mai sempre di quanto in passato aveva da loro sofferto. Ho detto *la facilità sua* di darli ajuto; imperciocchè tanto ci volle a trasmettere a' medesimi quantità non indifferente di grano e di biade, quanto potè richiedersi un obbligante invito per sì degna opra, fatto al Governo Lucchese dal Doge di Venezia nel mese di Maggio del 1496. La di lui lettera diretta a' nostri Decemviri è concepita ne' termini che seguono.

Augustinus Barbarigo Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Magnificis & Potentibus Dominis Antianis & Vexillifero Justitiae Populi & Comunis Lucensis Amicis charissimis Salutem & sincerae dilectionis affectum.

Indigente, ut percepimus, Pisarum Civitate victualiis, duximus ut qui ingenti tenemur desiderio conservationis libertatis illius Civitatis ut suam importantiam saluti Italiae, cujus sumus studiosissimi, has dare ad manus vestras, quos rogamus, non desint in hac urgentia Pisanis ipsis, sed victualia eis subministrent opportuna, quod facile loci comoditate a vobis fieri potest cum magna vestra commendatione, & nostra non vulgari satisfactione, (81) *prout non ambigimus vestras magnificentias,*

tur in numero Praesidentium Montis Pietatis etc. Sed officium novem Praesidentium electorum et eligendorum valeat de caetero omnia et singula facere et disponere super rebus dicti Montis, quae facere et disponere poterant dicti novem una non aliis tribus Praesidentibus Religiosis.

(81) Tentavano i Fiorentini in quel tempo di assoggettar Pisa al loro dominio = *Muratori Annali anno* 1496. = Cosa che dispiaceva a' Veneziani, nulla contenti de' Fiorentini medesimi; onde procurarono di mandar soccorsi a' Pisani, e che per tutti i mezzi gli fossero inviati. Perchè poi di nessuna soddisfazione sarebbe stata per i Lucchesi avere quasi sulle Porte della loro Città la giurisdizione della Repubblica Fiorentina, perciò il Doge Barbarigo nel dare a' medesimi la lettera disse che il somministrare ajuto a' Pisani ridondar poteva ancora in loro vantaggio.

de quarum interesse pariter agitur cum de salute ipsorum Pisanorum tractatur, esse facturas.

Datum in nostro Ducali Palatio die 23 Maii Indictione 14. 1496. (82)

Resta ignoto il quantitativo di detto Grano mandato a' Pisani dai Lucchesi in questa circostanza; ma da quanto si legge in appresso nei libri delle Riformagioni può ben dedursi che non fosse una somma indifferente, imperciocchè non essendo stato rimesso, nè ricompensato in denaro fino al giorno 5 di Ottobre del 1508, i nostri ne gli condonano cento sacchi. *Attenta penuria Frumenti* (83) *quod est Pisis, bonum esset condonare Pisanis Dominis usque in saccos centum frumenti etc.* e fu vinta la proposizione a pieni voti; e ciò per quel che riguarda la loro liberalità.

A parlare adesso della loro prudenza e saggio avvedimento c' invita la discesa in Italia dell' Imperatore Massimiliano Primo della Augustissima e Gloriosissima Casa d' Austria, seguita nel mese di Ottobre del sopradetto anno 1496.

Se narrò la Storia come dal Territorio di Milano proseguendo l' Augusto il suo viaggio verso Genova, da quel Porto fece vela alla volta della Toscana, nulla però disse, per quanto è a mia notizia, delle corrispondenze tenute in detta occasione dal medesimo con i Lucchesi. Queste adunque saranno poste in chiara luce, onde giudicar possa il Lettore della verità della asserita proposizione.

Era sempre nel Mar ligustico Massimiliano, quando spedì a' Lucchesi un suo Consigliere *Marquardo Brisachez* per affari importantissimi, che si rileveranno più innanzi. Ecco intanto le *Credenziali* che autorizzavano il nominato illustre Soggetto.

Maximilianus Divina favente clementia Romanor. Rex semper Augustus.

Honorabiles prudentes fideles dilecti. Mittimus ad vos honorabilem fidelem nostrum dilectum Marquardum Brisachez Consiliarium nostrum, cui nonnulla vobis referenda nomine nostro commisimus. Hortamur igitur vos magnopere, ut in iis quae exponet fidem illi indubitatam adhibere, et quae a vobis expostulabit unanimes exhibere velitis. In quo facietis rem nobis gratissimam erga vos gratia et benevolentia nostra re-

(82) Archivio dello Stato. Perg. mazzo sesto N. 118.

(83) Lib. delle Riformagioni di detto anno a' 5 di Ottobre 1508.

cognoscendam. Ex Classe nostra in sinu Rapalli die XV. Octobris anno Domini 1496 Regni nostri Romani Undecimo.

Le medesime erano dirette

Honorabilibus, Prudentibus nostris ac Sacri Imperii Fidelibus dilectis N. Praesidentibus Civitatis Lucensis. (84)

Ma quali furono i Trattati aperti e conchiusi dall' Inviato Imperiale con i Lucchesi? Tutti consister dovettero in richiedergli gente, Artiglieria, Munizioni da bocca e da fuoco, come consterà da altre autentiche lettere, che si daranno qui appresso. (85)

A disbrigarsi da sì pressanti istanze, e per non incontrare l' indignazione di Cesare, nè accendersi contro la collera de' Fiorentini, contro de' quali era mal disposto l' Augusto, e nel tempo stesso per allontanare da se l' ira de' Veneziani, a' quali non troppo piacevano le idee di Massimiliano sopra Livorno, tutto ci volle a' Lucchesi per render ragione del loro operato alle anzidette varie Dominazioni. Che fanno per tanto? Arrivato a Pisa il Re de' Romani Massimiliano, per mezzo de' suoi Ambasciatori la Repubblica nostra gli fa sapere non potergli somministrare gli oggetti richiesti atteso la lega di Francfort, della quale parla Enea Silvio Piccolomini. (86) Dovevano aver ben compreso i Lucchesi esser questa una scusa frivola e vana; ma da loro altro non si ricercava se non un ordine stretto e preciso di esecuzione di tali dimande, per avere un arme in mano contro chi gli avesse potuto rimproverare de' soccorsi prestati a danno di diversi Dominj. Le prudenti loro riflessioni ebbero un felice successo, quello appunto che avevano essi bramato; imperciocchè in tuono veramente imperioso scrive Massimiliano ai Lucchesi nel dì 26 di Ottobre sul proposito stesso, e segnatamente so-

(84) Archivio dello Stato Armar. 21. filza di N. 9. N. 239.

È qui da notarsi uno sbaglio incorso, non saprei dire in qual modo, ne' Commentarj Genovesi di *Bartolomeo Senarega*, dove si dice che Massimiliano Re de' Romani entrò in Genova a' 25 di Ottobre, *vigesima quinta die Octobris Urbem ingreditur*. = Apud Murat. tom. 24. Rerum Ital. Scriptor. = Errore seguito dal cit. Muratori negli Annali = anno 1496. = dicendo *nel dì 25 di Ottobre arrivò a Genova*, (Massimiliano) *e di lì a due giorni imbarcatosi se ne andò a Pisa*. Ma se il giorno 15 si era già allontanato da Genova per circa 23 miglia, come può asserirsi che entrasse in Genova il dì 25 del detto Mese?

(85) Massimiliano richiedeva questi rinforzi per poter battere Livorno, posseduto allora da' Fiorentini.

(86) Epist. 127 in data del 5 di Luglio del 1444. Questo motivo viene addotto da Bartolomeo Fioriti, = Storia Diplomat. Lucches. ms. = ma non sembra che possa stare a ragione in riguardo alla lontananza del tempo.

pra un pezzo di artiglieria di cui abbisognava. Riporto quì la di lui autentica lettera, che si conserva nel nostro Archivio. (87)

Maximilianus Divina favente clementia Romanor. Rex semper Augustus.

Honorabiles fideles dilecti. Nuper vos per oratorem nostrum exhortari, & tum vestri apud nos oratores fuerunt, etiam requirere fecimus ut Bombardam unam majorem quam habetis cum suis paramentis & pallottis ac aliis necessariis nobis accomodaretis, & huc Pisas mittere velletis, ut illa contra Hostes nostros & sacri Imperii Hostes atque rebelles uti valeremus; qua in re negligentes fuistis. Quapropter vobis praecipimus & mandamus quatenus sub nostri & sacri Imperii indignationis pœna illico & absque mora Bombardam ipsam (88) *paratam, ac omnibus necessariis fulcitam Pisas transmittatis; neque sub alicujus excusationis colore vos amplius excusetis, cum nulla confaederatio aut liga vos a nostra ac sacri Imperii obedientia retrahere seu excusare valeat. Ex Civitate nostra Pisarum die 26 Octobris* (89) *anno Domini 1496. Regnorum nostrorum Romani undecimo, Hungariae vero septimo annis.*

(87) Armario e filza come sopra al N. 84.

(88) Fino dal 1382 sotto il giorno 23 di Agosto si trova ne' libri pubblici la fabbricazione delle Bombarde nel nostro Stato, nel Comune cioè di Gallicano, per un certo *Giovanni Zappetta* di dette posto; imperciocchè il Gonfaloniere di quel tempo e bimestre, il quale era *Quarto di Quarto* propone nel Consiglio del XXXVI. *Cum per Commissarios Lucani Comunis ordinatum fuerit quod pro munitione et tuitione Civitatis Lucanæ fierent quatuor Bombardæ grossæ, et sic per Johannem Zappetta de Gallicano jam duo fabricatæ sint, et in Civitate Lucana conductæ, et denariis egeat præfatus Johannes pro fabricatione et constructione reliquarum etc.* e fù fatto il Decreto che *Antiani possint mandatoriam facere quod Camerarius Generalis Lucani Comunis potuerit dedisse et solvisse in præstantia Johannis Zappettæ pro certis Bombardis per eum faciendis secundum declarationem Commissariorum etc. Florenos centum auri in auro sine diminutione.*

Trattandosi di oggetti di Artiglieria, oltre all' aver potuto osservare l'arte di fabbricarli nel nostro Stato, si potrebbe aggiungere che da gran tempo si lavoravano fra noi le Spingarde. Io riporterò soltanto una notizia relativa alle medesime dell'anno 1470, dalla quale risultar può quanto prima assai fossero in uso le medesime appresso i Lucchesi. Nel giorno adunque del 27 di Ottobre del detto anno, *Paolo Nicolini* vuol fare un' edificio nel suo proprio terreno di S. Quirico a Petrojo, un' edificio cioè a acqua per trapanare le Spingarde, conducendoci però l' acqua della *Suna*. Supplica pertanto della grazia ec. La medesima gli fu accordata purchè non vi fosse danno di alcuno. = Lib. delle Riformagioni del 1470 a' 27 di Ottobre.

(89) Si conferma l' errore del *Senarega* e dell' *Annalista Italiano* sul giorno dell' arrivo di Massimiliano in Genova, e della sua partenza da quella Città alla volta della Toscana.

Il titolo della direzione è alquanto diverso dall'altro di sopra esposto dicendo:

Honorabilibus nostris & Imperii sacri fidelibus dilectis Antianis & Vexillifero Justitiae Civitatis nostrae Lucensis.

Un ordine così pressante giustificar doveva la condotta de' Lucchesi (il che era appunto ciò che volevano) nel somministrare a Massimiliano attrezzi militari o vittuaria, secondo che avesse richiesto. Infatti la ricercata Bombarda gli fu trasmessa con altri pezzi di artiglieria senza che alcuna Potenza o Repubblica si chiamasse offesa. In prova della forzata condescendenza fatta palese da' Lucchesi a Massimiliano in questa circonstanza, può addursi la di lui lettera a' medesimi in data del primo Novembre presso Livorno, con la quale nuovamente gli richiede degli uomini stessi, i quali condotto avevano a Pisa l'accennata artiglieria, e i mezzi medesimi di cui si erano serviti per inviarnegli. Parla esso ne' seguenti termini.

Maximilianus Divina favente clementia Romanor. Rex semper Augustus.

Honorabiles prudentes fideles dilecti. Hortamur vos seriose requirentes quatenus eos homines vestros bestiasque quibus Artelariam & Bombardam vestram Pisam advehi curastis, denuo Pisam remittatis, ut praedictam Bombardam, eo quo constituimus & opus est ducere atque collocare valeamus; (90) *eisdemque hominibus vestris praecipiatis ut domum non proficiscantur quoad eo quo constituimus, eamdem locaverimus. Facturi in eo rem nobis pergratam, seriosam nostram voluntatem adimplendo. Ex felici Classe ante Ligurnum die prima Novembris &c.*

Non solo però ricevè l'Augusto da' Lucchesi artiglieria e munizioni, ma viveri altresì e vittuaria, e quanto esser poteva di servizio della sua gente; talchè si sarebbe potuto dire che la Guerra a' Livornesi non già la faceva il Re de' Romani, ma la Repubblica nostra.

Dopo che la medesima potette far conoscere al Mondo di essere astretta ad eseguire i comandi di Cesare, non ebbe difficoltà di prestarsi per

(90) Sembrerebbe che non avesse avuto Massimiliano uomini capaci ed abili per manovrare l'Artiglieria.

quei sovvenimenti che gli venivano da esso ordinati; gli inviò pertanto di mano in mano tutti gli oggetti di soccorso i quali si trovano ricercati per mezzo della seguente lettera.

Maximilianus Divina favente clementia Romanorum Rex semper Augustus.

Honorabiles fideles dilecti. Quemadmodum vos fecimus exhortari ut victualia nobis & Exercitui nostro ante Ligurnum necessaria mittere, & pro aequo praetio vendere velletis; ita vos iterum hortamur & requirimus ut pro victu nobis ac nostris necessario omni die 50 *somas vini aut plures, tamen tantum quantum poteritis, Hortalia, Butirum, Ova & alia pro victu necessaria, & cum iis* 25 *paria Bestiarum, hoc est, Bufalum aut Bovum pro Artelaria nostra de Pisa ad Castra nostra conducenda illico & absque mora nobis mittere velitis, ne illorum defectu Artelaria &c. a felici expeditione retrahatur. In hoc rem nobis gratissimam facietis, & tanto gratiorem quanto celerius mittetis.*

Ex felici Classe nostra ante Ligurnum die ultima Octobris anno 1496 *Regni nostri Romani undecimo.* (91)

Abbandonò poco dopo la sua impresa l'Augusto, e fu la nostra sorte, tornandosene non con molta gloria in Germania, portando però seco un'idea vantaggiosa del nostro Governo, della sua saviezza, maturità e prudenza. Di quì è che passati pochi anni ci onorò di quel grazioso Diploma, che in origine si vede nel nostro Archivio, (92) e dipoi pubblicato si legge nel Codice diplomatico d'Italia. (93) Sembra troppo interessante questo Diploma alla nostra Storia perchè sia quì riprodotto. Lasciando pertanto tutti i titoli che di ragione a quel Regnante si competevano, dice così:

Maximilianus, Divina favente clementia electus Romanor. Imperator semper Augustus &c. &c.

» Cum nos æstimantes, qua fide, qua constantia Lucensis Civitas » erga nos & prædecessores nostros, Romanorum Reges & Imperatores » se perpetuis temporibus exhibuerit, deficientibusque aliis multis devo-

(91) Si veda la nota di N. 84.

(92) Armario 11. Cassettina di N. 2.

(93) Joh. Christian. Lunig. tom. 2. col. 2225 e seg.

» tione continua sacro Romano Imperio adhæserit, ac jussis & mandatis
» nostris nullo unquam tempore repugnaverit, inspecta humili supplica-
» tione honorabilium nostrorum ac sacri Imperii fidelium dilectorum
» BONI DE FRANCISCHIS & HIERONYMI DE MEDICIS Legum Do-
» ctorum, prædictæ Lucensis Urbis Oratorum, qua a nobis petebant ut
» eidem Lucensi Civitati ejusque Civibus et Populo eorumque successo-
» ribus in perpetuum antiquissimam libertatem suam, ipsamque Civi-
» tatem & Territorium suum confirmare, concedere & approbare digna-
» remur, cum plena & libera potestate & auctoritate juris dicendi per
» se & suos Officiales, cum mero & mixto Imperio & gladii potestate
» ac omnimoda jurisdictione, & cum eisdem libertatibus & immunita-
» tibus ac juribus quæ & quas habuit hucusque ex antiqua consuetudi-
» ne, & ad præsens habet, & quæ liberam decent Civitatem, cum au-
» toritate & potestate statuta municipalia condendi, condita confirman-
» di, necnon revocandi & limitandi, prout utilitati & pacifico statui
» subditorum præfati Cives & Populus successoresque eorum duxerint
» expedire. Item cum autoritate & libera potestate creandi & ordinan-
» di tam in dicta Civitate quam in toto Territorio & in singulis locis
» dicti Territorii Antianos, Vexilliferum Justitiæ, Consiliarios & alios
» quoscumque Magistratus ordinarios vel delegatos, honores & honorum
» officia in perpetuum vel pro certo tempore, quocumque illos nomine
» appellari contingat, cum mero & mixto Imperio, ac omnimoda gladii
» potestate & jurisdictione, prout de tempore in tempus perpetuo vi-
» debitur expedire. Item cum autoritate gabellas, datia, introitus &
» alia onera extraordinaria quæcumque pro Lucensis Reipublicæ utilitate
» & necessitate inducendi, imponendi, exigendi, augendi, minuendi,
» moderandi, & si ipsis Civibus ac Populo eorumque successoribus, ut
» supra, videatur, penitus tollendi & amovendi. Item cum confirmatione
» omnium & singulorum Privilegiorum, hactenus per Romanorum Reges
» & Imperatores eorumque Vicarios dictæ Lucensi Urbi concessorum,
» & præcipue confirmare, concedere, dare & approbare eidem Civitati,
» Civibus, Populo & successoribus in perpetuum quoad ad ipsam Civita-
» tem & ejus Territorium, omnes libertates, immunitates, Privilegia et
» concessiones & jura concessas & concessa Illu. Castruccio Lucensi Civi
» ac Duci Lucano a Divæ memoriæ quondam Ludovico Romanor. Rege
» sub die decima septima Novembris, millesimo trecentesimo vigesimo
» septimo, Regni ipsius anno tertio decimo, confirmata & repetita ab
» eodem Imperatore sub die quinto decimo Februarii, millesimo trecen-

» tesimo vigesimo octavo; ita quod omnia & singula concessa & attributa
» dicto olim Castruccio, quatenus Civitatem ipsam & Territorium respi-
» ciunt, data, concessa & attributa ac donata intelligantur dictæ Lucen-
» si civitati, Civibus ac Populo, eorumque successoribus in perpetuum
» cum omni libertate, & regalibus, ut in ipsis literis continetur.
» Item cum Lucensis Civitas finitimos habeat potentiores, quorum inju-
» rias & vim plurimam passa est in præteritum, majoraque in futu-
» rum possint verisimiliter suspicari si tam angustis finibus terminetur;
» idcirco ut possit se suaque loca tutius regere ac custodire, dignaremur
» eidem Civitati, Civibus ac Populo, eorumque successoribus in perpetuum
» confirmare, concedere, dare & approbare ipsam Civitatem & ejus ter-
» ritorium, & ipsius territorii Villas, Castra, loca, fortilitia & pertinen-
» tias omnes, tam terrestres, quam maritimas, flumina, lacus, stagna,
» riparias, montes, plana, & omnia ac singula loca dicti territorii, ter-
» ritorium Lucensis Civitatis declarando ac definiendo, quod, & prout
» olim specificatum, declaratum ac definitum fuit per divæ memoriæ
» Carolum IV. prædecessorem nostrum, anno Domini millesimo, trecen-
» tesimo, sexagesimo nono, indictione septima, octavo Idus Junii, Re-
» gnorum ejus anno vigesimo tertio, Imperii vero quintodecimo; (94) &
» si quando loca prædicta, aut aliquod eorum ad manus nostras devene-
» rint, illa Lucensi civitati reddere dignemur, eidem Lucensi Civitati
» ejusmodi loca recuperandi & retinendi veniam concedere ac potesta-
» tem impertiri. Item introitus omnes & proventus ac vectigalia Civi-
» tatis & locorum omnium dictis Civibus ac Populo ac eorum succes-
» soribus pro regenda ac protegenda Civitate prædicta ac locis ejus in
» perpetuum concedere ac dimittere, prout hactenus per alios nostros
» prædecessores, Romanorum Reges & Imperatores concessa ac permis-
» sa fuerunt. Item quia Lucensis Civitas ex vicinorum bellis ac viribus,
» coacta, ne reliqua etiam & urbem ipsam perderet, multa fœdera, pa-
» cta & conventiones iniit & fecit, in quibus sui territorii partem, non-
» nullaque castra, fortilitia, & loca alienavit, dimisit, & obligavit, vel
» onus aliquod imposuit, vel in illis juribus suis renuntiavit, inter quæ
» loca Florentinis fuit dimissum Castrum montis Caroli, quod adhuc
» cum Valle Nebulæ & Valle Arni, Barga & aliis locis licet indebite
» occupant & detinent, necnon dimissum fuerat Castrum Motroni, quod
» tamen, Deo faciente, post multa tempora recuperavit, dignaremur

(94) Si veda la nota undecima della dissertazione settima.

» ejusmodi obligationes, fœdera, conventiones & pacta, onerum impositio-
» nes ac jurium renunciationes, quæ alienationem locorum a Lucensi Civi-
» tate continebant, cum Florentinis ut supra vel cum aliis quibuscumque
» factas et facta, de potestatis nostræ plenitudine declarare & definire,
» nullas & nulla, irritas & irrita fuisse & esse, & nullius penitus ro-
» boris vel momenti, tamquam facta & factas sine Cæsareæ Majestatis
» nostræ ac Prædecessorum nostrorum venia & autoritate, & in sacri
» Imperii non modicum præjudicium, & tamquam injusta, violenta, &
» vi & metu extorta, necnon declarare dicta omnia & singula loca, in
» Privilegio Caroli Quarti descripta spectare et pertinere ad dictam
» Lucensem Civitatem, prout antea spectabant & pertinebant, ejus-
» que, Civibus & Populo ab eorum occupatoribus esse restituenda,
» prædictis pactis, conventionibus & renunciationibus aliisque quibus-
» cumque non obstantibus. Et prædictum Castrum Motroni, quod ad
» præsens per dictos Lucenses possidetur, cum sit in privilegio prædi-
» cto Caroli IV. descriptum, juste & de jure & licite possideri, &
» ad ipsos Lucenses spectare & pertinere, supradictis omnibus non ob-
» stantibus. Item quia Mons Gragni prope Gallicanum per homines Gal-
» licani per longissima tempora fuit pacifice possessus, & a quibusdam
» annis citra dictus locus ab hominibus Bargæ fuit de facto molestatus,
» qui jam diu, ut pessimi filii, ab eorum Matre Lucensi Civitate ad
» Florentinos defecerunt, a quibus nunc violenter foventur, & animan-
» tur, vellemus locum illum declarare & concedere in pertinentiis Gal-
» licani, prout in veritate est, maxime attento quod locus ille & iter
» per ipsum locum est Porta & exitus ex Lucensi Territorio, quo Lu-
» censibus clauso, de facili a Florentinis obsideri possent, qui jam dudum
» omnia pene alia itinera terrestria, quæ exitus ex agro Lucensi haberi
» potest, occuparunt. Item quia alias præfata Lucensis Civitas tam ex
» Privilegio Caroli IV. quam ex antiquissima possessione & consuetudine
» habuit Castra Viaregii & Motroni in Litore maris, cum portu in mari
» & jure applicandi in terram, & in particulari Portus Motroni fuit am-
» pliori prærogativa nobilitatus, cum autoritate onerandi & exoneran-
» di species, & specialiter sal & alias quascumque merces, & navigan-
» di, de quibus omnibus in dicti Caroli IV. Privilegio continetur, quæ
» Privilegia tunc temporis expresse non fuerunt concessa Castro Viaregii,
» forte quia tunc difficulter ad illud erat aditus per terram, nunc au-
» tem per industriam habitatorum & impensam Lucensium sint loca des-
» siccata & itinera frequentata, & Castrum illud & locus sit aptus usi-

» bus Civitatis Lucensis & Mercatorum ejusdem, dignaremur etiam di-
» cto Castro Motroni Portum cum suis privilegiis confirmare, & illa ea-
» dem autoritate Cæsarea Viaregio & ejus Portui concedere & in specie
» cum jure exonerandi sal, non obstantibus quibuscumque privilegiis Ja-
» nuensibus vel aliis quibuscumque hactenus concessis, de quibus etiam
» expressa mentio fieri deberet, de jure & consuetudine, etiam de ver-
» bo ad verbum, quæ nostrâ autoritate Cæsarea pro expressis habeantur.
» Item confirmare privilegia concessa per divæ memoriæ Carolum IV.
» Romanorum Imperatorem prædecessorem nostrum Majori Antiano, vide-
» licet Vexillifero Lucensis Civitatis qui per tempora fuerit, sub anno
» Domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono, indictione septima,
» octavo idus Junii, Regnorum ipsius anno vigesimo tertio, Imperii vero
» quinto decimo videlicet creandi Tabelliones, legitimandi, faciendi mili-
» tes, restituendi minores, ac majores ex justa causa adoptandi, eman-
» cipandi, manumittendi servos, restituendi natalibus, jusque aureorum
» annulorum concedendi, cum opportunis legum derogationibus &c. Item
» Privilegium dictæ Lucensi Civitati concessum, quod in ea sit Studium
» generale, & privilegia scholaribus ac doctoribus concessa ab eodem
» Carolo IV. sub eisdem anno, mense, die & indictione. Item privile-
» gium & autoritatem cudendi monetas aureas, argenteas & ære conta-
» minatas concessum dictæ Lucensi Civitati per eumdem Imperatorem
» sub anno, die & indictione prædictis, & prout in eo continetur. Item
» specialiter etiam confirmare declarationem factam per dictum Caro-
» lum IV. quod per concessionem per ipsum factam quibuscumque ver-
» bis, vel quocumque titulo Florentinæ urbi de quibusdam locis, in di-
» cto privilegio descriptis, non inferatur aliquod præjudicium in locis in
» eo descriptis & expressis, ut in eo in jure proprietatis Civitati Lucensi,
» & jura proprietatis salva & inconcussa Lucensibus consistere in dictis
» locis, prout in dicta declaratione continetur. Volentes & cupientes pro
» solito instituto nostro bene merentibus viris gratiâ ac liberalitate nostrâ
» respondere, ut dignis virtutum suarum præmiis invitati, alacrius Nobis
» & ferventius fideles esse possint & debeant, animo deliberato, motu
» proprio, ex certa scientia, ac de nostræ Cæsareæ potestatis plenitudine,
» eidem Lucensi Civitati, Civibus, Populo & successoribus eorum in per-
» petuum libertatem & universa & singula privilegia, literas, gratias,
» immunitates, concessiones, declarationes, quæ & quas super quibus-
» cumque juribus, libertatibus, possessionibus, proprietatibus, exemptio-
» nibus, castris, locis, terris, mari, fluminibus, portubus, montibus, pla-

» nis, itineribus, nemoribus, viis, stratis, passibus, ingressibus & egres-
» sibus quibuscumque etiam specialibus vocabulis designentur, a Nobis
» & divis Imperatoribus & Regibus Prædecessoribus, seu eorum Vica-
» riis, & Sacro Romano Imperio obtinuerunt, & præsertim privilegium
» Castruccio, Civi Lucensi & Duci Lucano, per divæ memoriæ Ludovi-
» cum, Romanorum Regem, & alia privilegia per Carolum IV. superius
» specificata & adnotata, in omnibus suis articulis, sententiis, punctis,
» & clausulis de verbo ad verbum, prout scripta, seu scriptæ sunt, ac
» si tenores omnes forent præsentibus inserti, ac ea omnia et singula,
» quæ dictæ Lucensis Civitatis Cives & Populus tenent, habent, & pos-
» sident, sive antehac, tenuerunt, & possiderunt, & ea omnia, quibus
» de jure vel consuetudine utuntur, & quomodolibet pro commodo, ho-
» nore, & utilitate ac necessitate Reipublicæ suæ usi hactenus fuerunt,
» innovamus, approbamus, ratificamus, & de singularis nostræ benigni-
» tatis gratia, tenore præsentium confirmamus, libertatemque, Territo-
» rium, & Territorii declarationem, & omnia & singula superius in his
» literis per eos petita & specificata, juxta ipsorum Oratorum petitionem
» & supplicationem de novo concedimus, damus, & elargimur, & de-
» claramus, specialiter declarantes, non fuisse unquam intentionis no-
» stræ aut nostrorum prædecessorum, per aliquam concessionem, quomo-
» documque, cuicumque, aut qualitercumque factam, fidelibus nostris
» Lucensibus aliquod præjudicium generare, non obstantibus quibuscum-
» que legibus & consuetudinibus in contrarium facientibus, etiamsi de
» ipsis de jure vel de consuetudine esset expressa mentio facienda, quæ
» omnia hic pro expressis habeantur, & non obstantibus quibuscumque
» gratiis, literis aut privilegiis, quibuscumque aut cuicumque concessis,
» quæ quoquo modo facerent contra prædicta, etiamsi de ipsis esset ex-
» pressa mentio facienda, annichilantes & annullantes omnia & singula in
» horum contrarium forsan acta, supplentes nostrâ prædictâ autoritate
» omnem defectum vel citationis aut ordinis obmissorum. Nulli ergo
» hominum liceat &c. » Segue il formolario consueto della penale per
i contraventori ec.

Datum in Castris nostris felicissimis apud Paduam die prima Septembris anno 1509. Regnorum nostrorum Romani vigesimo quarto, Hungariae vero vigesimo &c. (95)

(95) Si avverta che relativamente a questo Diploma, il detto si trova lasciato dal Lunig, e molto pospo-sto. Di più, il Notaro per nome Cristiano del fu Pietro Giusti di Lucca, il quale lo copiò nel primo giorno di Luglie del 1587. dice di averlo estratto dall' Originale in Pergamena a cui era ap-

Oltre alle sopraddette dimostrazioni di liberalità e di avvedimento relativamente agli esterni negoziati e maneggi, rivolse la sua provvidenza il Governo Lucchese, siccome fu di sopra accennato, a conservare e custodire le leggi di Amministrazione nella Città e nello Stato, onde da quelle non traviassero gli Officiali e i ministri a danno della Repubblica. Instituì per tanto nel giorno 17 di Decembre del 1498. (96) un Magistrato col titolo di *Conservatore delle Leggi*, composto di tre Cittadini, i quali avessero ancora il diritto unitamente al maggior Sindaco di ricercare se ciascheduno impiegato adempito aveva o no, ovvero adempisse a' doveri del suo Ministero; sopra di che varj abusi si erano introdotti, conforme giova rilevare dalla proposta che fa il Gonfaloniere di Giustizia, che è la seguente.

Cum multae fraudes committantur & malae consuetudines per Officiales nostri Comunis tam laicos quam Notarios, & tam in Vicariis & Potestariis, quam in nostra Civitate, in grave praejudicium, detrimentum ac dedecus nostri Comunis &c. e fu risoluto che gli Anziani del mese di Giugno e del mese di Decembre fossero tenuti sotto vincolo di giuramento, e pena di Ducati cento d'oro per ciascheduno di essi, a proporre nel Consiglio Generale l'elezione da farsi di tre Cittadini i quali esser debbano Conservatori delle Leggi, Sindicatori di tutti, gli Officiali o impiegati *tam laicorum* (dice) (97) *quam Notariorum, & tam in Vicariis & Potestariis, quam in nostra Civitate, una cum Domino Sindaco Forensi ipsius Civitatis nostrae ..... & possint procedere contra omnes & singulos Officiales repertos culpabiles & eos punire &c.* Avevano i detti Conservatori delle Leggi 4 Fiorini al mese, onde era questo un officio di utile; ma non continuava negli stessi soggetti più di sei mesi.

Molto avrà da scrivere lo Storico di avvenimenti occorsi nel giro dell' accennato secolo, e non solo fino al compimento e termine di esso, ma

peso il Gran-Sigillo Imperiale sostenuto da cordicelle di seta nera e oro, *cum appensione magni Imperialis Sigilli Cordulis sericeis nigris et auri*, senza però accennare in qual pluteo o scaffa si conservasse, ma dicendo soltanto, custodito questo Privilegio *sub solita Custodia diversarum scripturarum et Officialium loci tarpea*.

Io per altro posso affermare che l'originale con le note caratteristiche accennate non l'ho veduto; bensì ho estratto questa copia dall'originale in Pergamena, a cui si vede tuttora pendente il Gran-Sigillo Imperiale, conservato in una scatola di latta, e sostenuto da cordicelle tutto d'oro, non da cordicelle di seta nera e d'oro, e ritrovasi dove fu notato di sopra. Armar. 11. Cassett. di N. 2. N. 175.

(96) Lib. delle Riformagioni di detto anno.

(97) Per Laici intendevansi quelli che non avessero avuto alcun grado di Dottorato, cioè di Notaro, Giudice, Giureconsulto =. Du-Cange Glossar. = Nel qual senso disse Giovanni Villani, parlando di Dante Alighieri, *questi fu grande letterato quasi in ogni scientia, tutto fosse Laico*. Lib. 9. Cap. 134. appresso il Muratori Rerum Italicar. scriptor. T. 13.

nel principio altresì e procedimento del seguente, in relazione alla *Garfagnana* e alla *Versilia*, e in modo particolare a quella parte della medesima che riguarda *Pietrasanta*. Ma non sarà molto difficile il dilucidare quanto se gli appartiene su questo punto, mentre il dovizioso Archivio dello Stato lo potrà mettere in chiaro giorno del suo argomento, senza timore di andare errato. Intanto proseguirò io le mie ricerche intorno a nuove disposizioni che dato avesse il Governo nostro per una sempre più vantaggiosa amministrazione, e a quei cambiamenti da lui giudicati più utili ed opportuni.

Senza inoltrarsi molto avanti negli anni che constituir devono l'epoca della presente Dissertazione, si riscontrano le di lui cure nel porre in istato di difesa la Città e Borghi, atteso varj preparativi di guerra che suscitavansi in Italia, e specialmente da' Fiorentini contro i Pisani, quali se fossero stati abbattuti avrebbero avuto i Lucchesi motivo assai giusto di temere della lor sorte. Nel giorno adunque sesto di Maggio del 1504 vien creata dal Senato stesso una Deputazione di sei Cittadini ad oggetto di ben guernire e rinfiancheggiare la Città con i suoi Borghi murati e non murati. *Ne*, dice il Decreto, (98) *ex improviso vicini hostes, nos & Civitatem nostram adoriri possint &c. sit attributa & data auctoritas & potestas sex civibus eligendis in praesenti Consilio, providendi & ordinandi ut nostra Civitas cum suis Burgis muratis & non muratis* (99) *muniri & fortificari debeat &c.* Per l'esecuzione di tal ordine erano rivestiti quei sei Cittadini di tutto il potere e autorità che aveva l'istesso Consiglio, per occupare terreni, per ispianare fabbriche e muri, sempre però con il dovuto rimborso a' proprietarj, e di tassare i Cittadini di un quantitativo per le spese giornaliere di vitto a' lavoranti. *Pro dicta munitione*, prosegue, *& fortificatione facienda habeant & habere intelligantur tantam auctoritatem quantam habet praesens Consilium, tam in occupando terrenum, quam in diruendo muros & domos cum satisfactione debita &c. ac etiam in imponendo Civibus & Habitantibus nostrae Civitatis ut expensas victus faciant & subministrent operibus venientibus ad*

(98) Lib. delle Riformagioni del 1504 sotto il giorno accennato.

(99) Per la fortificazione de' Borghi già ne fu parlato alla nota 94 della Dissertazione settima nell' anno 1375.

La rammentano i libri pubblici nel 1386 ai 20 di Febbrajo e nel 1388 a' 5 di Marzo. Nel 1391 a' 20 di Febbrajo, e a' 22 d' Aprile. Nel 1393 a' 5 di Maggio, 16 di Giugno, 15 di Luglio, dove si vedono le somme passate per il medesimo oggetto.

Sarebbe desiderabile che lo storico premettesse alla sua Opera, se non una carta, almeno una descrizione Topografica della situazione della Città e de' Borghi che la cingevano, e delle respettive mura che la circondavano in diversi tempi.

dictam munitionem & fortificationem faciendam. Gli eletti a presedere a tanto importante lavoro furono

Battista di Bartolomeo Arnolfini. Stefano di Poggio.
Nicolao Bernardi. Alderigo Trenta.
Bettino Guinigi. Tomaso Mei.

Per esser l'impegno o troppo odioso a riguardo degli arbitrj che dovevano prendersi gli incaricati, o disagevole di troppo, ci volle una penale di Ducati cento per ciascheduno, onde si trovassero obbligati ad accettarlo ed eseguirlo.

L'assicurar la Città con tutti quei sostegni e ripari che suggerir poteva la tattica militare di quei tempi, dovè certamente riputarsi un tratto di prudenza e di avvedimento in chi amava di conservare la libertà di se stesso e l'indipendenza; ma pure per riuscire nella impresa più avanti si porta dal nostro Governo il pensiero, a constituire cioè un numero di Cittadini autorizzati a trattare di affari politici con qualunque Dominazione, e a terminarli eziandio e conchiuderli a vantaggio sempre della Repubblica, e per tal mezzo tenere, per quanto era possibile, lontane dalle nostre mura le ostilità e le armi. Fu questa una Balìa composta di 24 Cittadini, eletta a' 16 di Decembre del detto anno 1504, alla quale venne conferito tutto l'arbitrio e braccio del Senato per la sopraddetta incumbenza, con la condizione di non poter far uso della sua autorità, se non nel Palazzo de' Magnifici Anziani, nè contro alcuno de' Cittadini, nè individuo dello Stato. Fu dichiarato altresì che il Magistrato de' Segretarj per l'anno 1505 si eleggesse dal Senato medesimo, e dal numero de' 24 di detta Balìa. (100) *Cum nostra Respublica versari videatur* (così nel libro delle Riformagioni) *in maximo discrimine, propter maximum apparatum per Dominos Florentinos, ideo* (101) *auctoritate praesentis Magnifici Consilii data, concessa & attributa intelligatur & sit viginti quatuor spectabilibus Lucanis Civibus eligendis, servato ordine Tertieriorum, per praesens Magnificum Consilium tanta auctoritas, balìa & potestas pro bono Reipublicae nostrae quantam habet praesens Magnificum Consilium pro practicandis, tractandis, exponen-*

(100) Alla pag. 57 si vide eletto questo Magistrato dagli Anziani, e alla pag. 104 si osservò prescelto da' Segretarj che terminavano il loro officio, e dal Gonfaloniere.

(101) Si trattava della guerra de' Fiorentini contro i Pisani.

dis & concludendis rebus nostris publicis cum quocumque Domino, Principe, Dominio & Republica, tam conjunctim quam divisim, hinc usque ad totum mensem Julii proximi, cum declaratione quod praedicti spectabiles Cives eligendi non possint exercere dictam eam auctoritatem nisi in Palatio Magnificor. Dominor. Antianor. Quae quidem auctoritas non se extendat neque extendi intelligatur contra aliquem Lucanum Civem aut Comitativum, districtualem & subditum neque in bonis neque in persona. Declarando etiam quod officium secretariorum pro anno 1505. *non possit neque debeat eligi nisi per praesens Magnificum Consilium, & de numero dictor. viginti quatuor*. Per questo oggetto vennero scelti

Terziere S. Paolino.

Ser Buono Bernabove	Gregorio dal Portico
Zaccaria Totti	Stefano di Francesco di Poggio
Nicolao Arnolfini	Lorenzo Dati
Pietro Ciomei	Michele Burlamacchi.

Terziere S. Salvatore.

Ser Giacomo de' Nobili	Francesco Cenami
Antonio Narducci	Benedetto Buonvisi
Nicolao Rapondi	Michele Micheli.
Bernardino Sbarra	Andrea Pini.

Terziere S. Martino.

Ser Giovanni Marco Medici	Ser Nicolao Tegrimi
Ser Stefano Trenta	Gio. Guinigi
Biagio Balbani	Tomaso Bernardi
Giacomo Bujamonti	Paolino Bernardini.

Le premure dimostrate fin quì da' nostri per il ben della Patria non furono le sole in cui si occupassero nel tempo della guerra fra i Fiorentini e i Pisani. Proseguirono con tutto l'impegno a praticare quanto da loro conosciuto veniva a proposito, per conservarsi nel libero Governo in mezzo alle armi di Popoli confinanti. Quindi è che stando sempre sulle difese nella continuazione di detta guerra, credettero bene di dare varie disposizioni al Contado per mantenerselo ubbidiente e soggetto in quella critica circostanza. Le medesime si leggono nel libro delle Riformagioni dell'anno 1508 sotto il dì 21 di Novembre comprese in otto articoli epilogati quì appresso.

I. Nessun Contadino o distrittuale potrà dare alcun segno di obbedienza e di tributo a qualunque siasi Forestiere, se non a' nostri Ufficiali o altro Deputato del Comune di Lucca.

II. Ogni qualvolta uno del Contado vedesse che i Soldati di qualunque Signoria facessero violenza a un Cittadino di Lucca, sarà obbligato a difenderlo, con far sonare ancora la campana a *Martello;* e chi sarà chiamato alla difesa e non si presterà con la sua persona, cada in quella pena che determineranno i Magnifici Signori Anziani.

III. Qualunque volta Soldati pedestri o equestri, Fiorentini o Pisani o di altro Dominio passassero sopra il nostro Territorio con preda fatta l' uno all' altro, e con prigionieri; e similmente se pigliassero sul nostro Dominio prede o facessero altra violenza, sia tenuto ciascuno di quel Comune per dove tali prede o prigiónieri fossero condotti, gridare *alle armi* e suonare a *Martello*, sicchè vi corrano uomini, i quali impediscano che tali prede e catture si conducano fuori dello Stato di Lucca, ma restino nel medesimo a disposizione e volontà de' Magnifici Signori Anziani.

IV. Se accadesse che sul Territorio di Lucca s' incontrassero truppe o cavalcate di Fiorentini e Pisani, e queste venissero alle armi tra loro, non vi s' intrometta alcuno de' nostri, ma gli lasci operare, sia per essere di chi si voglia la vittoria.

V. Siano tenuti quelli delle Vicarie e delle sei miglia, quando saranno richiesti di andare con armi, ad eseguire gli ordini che gli verranno dati per ajutare le nostre milizie e i nostri sudditi.

VI. Tutti quelli, per il di cui mezzo fossero liberati i nostri Cittadini dallo stato di prigionieri, o riscattate le prede, conseguiscano i seguenti premj.

Per la ricuperazione della preda siano esenti ed immuni per anni dieci dai Dazj del sale, Testatico, ed Estimo.

Per la liberazione di un Cittadino siano esenti in perpetuo dall' Estimo e Testatico; avendo per tale oggetto facoltà di ferire e di uccidere impunemente. Quando non seguisse la pretesa liberazione, ma fosse stata fatta ogni opra possibile per la medesima, in questo caso, se chi operò a norma de' sopraddetti ordini è capo di famiglia conseguisca l' immunità dal sale per se e per la sua famiglia medesima finchè vive; e se è figlio di famiglia vada esente dal testatico finchè vive. In supposizione che la Comunità tutta fosse concorsa per gl' indicati oggetti, le sarà condonato il debito che avesse con il Governo

di Estimo e sale; e se non ci avesse tal debito, anderanno esenti quei Comunitativi per un anno dal peso dell'Estimo, testatico e sale.

VII. Ogni volta che per il Territorio di Lucca passasse qualche truppa o cavalcata per dannificare il Paese, il Comune per dove passasse sia tenuto gridare all'armi, e sonare la campana *a martello*.

VIII. Ciaschedun Comune si elegga un Capo ossia Capitano, il quale abbia la nota di tutti quelli che sono sotto la sua custodia e bandiera, e se si sente romore o tumulto, ognuno si raduni sotto il suo capo. Quelli che dovranno trasferirsi da un posto all'altro abbiano di premio per quei giorni che ci staranno a ragione di fiorini tre al mese. I mancanti cadano in pena di un fiorino.

Fino dal giorno dieci di Novembre di detto anno 1508 erano stati scelti nove Cittadini per disporre del sopraddetto provedimento, il quale però non venne pubblicato che nell'annunziato giorno 21. I nomi di essi conservatici nel libro delle Riformagioni sono

Gregorio dal Portico — *Stefano di Poggio*
Giacomo de' Nobili — *Lazaro Arnolfini*
Benedetto Buonvisi — *Gio. Marco de' Medici*
Gio. Guinigi — *Alessandro Trenta*
Biagio Balbani.

Con tutte queste cautele non poterono impedire i Lucchesi, perchè troppo ostinata era la mischia tra i due popoli, le incursioni, i devastamenti e i saccheggi sopra il Territorio loro per parte e opera de' fiorentini nel 1508, de' quali parla ancora l'Annalista Italiano; (102) dimenticati forse i medesimi di quanto avevano espresso un giorno nelle loro lettere date ai nostri Decemviri..... *propositum nostrum est firmissimum, veterem illum amorem ac perfectam voluntatem conservare de caetero atque complecti*. (103) Consulta pertanto il nostro Senato sopra i mezzi di liberarsi da sì gravi danni, e risolve (104) che *consideratis hostilibus incursionibus & depopulationibus quae quotidie fiunt per exercitum Florentinorum in & super agro & Territorio nostro &c. & pro evitandis gravissimis periculis quae imminere videntur libertati & Reipublicae no-*

(102) Anno 1508.
(103) Pag. 182 di questo volume.
(104) Riporto il Decreto del 18 di Novembre del 1508 estratto dal libro delle Riformagioni.

strae &c. sit data & concessa potestas spectabilibus eligendis in praesenti magnifico Consilio investigandi, practicandi, tractandi, componendi, faciendi, capitulandi, promictendi, obligandi et concludendi cum quocumque Principe, Potentatu, Domino, Dominio, Communitate tam in Italia quam extra omnes & singulas res, status et libertatis Reipublicae nostrae; et propterea conficiendi unum vel plura Instrumenta cum promissionibus et obligationibus et solutionibus cujuscumque summae pecuniarum nostri Comunis. Cum declaratione tamen quod ipsi Cives cum Dominis Florentinis et eorum Republica et Comunitate tantum non possint aut aliquo pacto valeant obligare vel maculare libertatem nostram: excepto quod pro capitulando cum ipsis Dominis Florentinis possit demoliri Castrum Motroni, relicto solo et terreno dicti Castri nostro Comuni; vel quod de dicto Castro per decem annos ad minus nulla fiat mentio etc.

I Cittadini, ne' quali doveva essere trasfusa questa autorità si vuole che sia l' Officio de' 24 già eletto nel dì 16 di Decembre del 1504, e rinnovato di tempo in tempo. *Cives, de quibus in infrascripto Decreto fit mentio, intelligatur esse Officium 24 Civium vigens etc.*

Eseguì molto bene il suo incarico questa Balìa, e condusse gli affari sebbene scabrosi a tal grado di utilità e di vantaggio per noi, che altro non restò se non a darsi la plenipotenza a due Cittadini di stringere a nome del Comune di Lucca l' alleanza e la lega con la Repubblica Fiorentina, conforme se n' espresse il Senato con i seguenti termini. (105) *Quemadmodum per Spectabilem Officium 24 Civium fuit practicatum de facienda liga et confœderatione cum Dominis Florentinis, & quod res deducta videtur ad satis bonam perfectionem, si detur auctoritas quod dicta liga concludi possit etc.* determinò pertanto il medesimo che i due suoi Cittadini *Gio. Marco de' Medici* e *Gio. Paolo Gigli* avessero tutta l' autorità di terminare quest' affare, e porre in tranquillità e quiete la Repubblica nostra. Le instruzioni date loro sopra tal proposito si rendono palesi dalle parole descritte, e dai sentimenti specificati nel Decreto, il quale parla di questo tenore.

Auctoritate praesentis magnifici Consilii data et attributa intelligatur plena libera et ampla potestas Magnifico Equiti et Claro jurisconsulto D. Johanni Marco de Medicis et Nobili Viro Johanni Paulo Gilio Oratoribus, Sindicis et Procuratoribus in hac parte et nunc electis nostri Comunis faciendi ligam, confœderationem et intelligentiam cum Magni-

(105) Lib. delle Riformagioni del 1509 sotto il giorno tre di Gennajo.

fica Comunitate Florentiae et Comunitate nostra ad minus per tres annos. Et habitis Pisis per dictam Comunitatem Florentiae intra dictum tempus annorum trium, dicta liga, confœderatio et intelligentia ex nunc pro tunc intelligatur annis XII. ultra dictos tres annos. Cum declaratione quod durante tempore dictae ligae, confœderationis et intelligentiae, Castra et loca omnia quae ad praesens possidentur per nostrum Comune, nobis et Comunitati nostrae molestari et inquietari nullo modo, nulla ratione vel causa possint per dictos Florentinos, cum aliis capitulis, promissionibus et obligationibus datis vel dandis ipsis nostris Oratoribus per spectabile Officium 24 Civium etc.

Restano adunque annullate le facoltà finora conferite alle anzidette Deputazioni sopra gli accordi o leghe da farsi con i Fiorentini; anzi quì espressamente si tolgono con dire, *non obstantibus aliis decretis in contrarium disponentibus, et praesertim Decreto celebrato die* 18 *Mensis Novembris proxime praeteriti.*

Dovette esser conchiusa la detta lega per anni dodici e più, imperciocchè se in quella fu dichiarato che entrati al possesso di Pisa i Fiorentini dentro lo spazio di trè anni, la confederazione s' intendesse per anni dodici oltre a' detti anni tre, *habitis Pisis intra tempus annorum trium, dicta liga intelligatur annis duodecim ultra dictos tres annos etc.* impadronitisi i medesimi di quella Città nell' anno stesso 1509 a 8 di Giugno, (106) ne vien per conseguenza la prova e la conferma della proposizione stabilita di sopra. Varie furono le condizioni espresse nella medesima oltre la già accennata, e tra le altre, che i Lucchesi non potessero somministrare ajuto a' Pisani durante la detta guerra, e i Fiorentini aprissero una reciproca mercatura tra la Città loro e quella di Lucca; e ciò che più sembrava interessante era, di non derogare nel tempo di detta lega al diritto, il quale pretendessero avere o l' uno o l' altro Comune sopra i Castelli di Motrone, Pietrasanta e Casoli di Lunigiana, dicendosi in quella, *convenerunt dictae partes per praesentem confœderationem et ligam quod non intelligatur derogatum alicui juri quod praefatae partes vel altera ipsorum habere praetenderet in Castro Motronis, in terra Vicariae Petrasanctae et Castro Casolis Lunigianae, sed durante tempore supradictae ligae praefatae partes promiserunt sibi ipsis invicem una pars alteri et altera alteri praefata loca nec alia Castra, quae per eas vel alteram ipsarum fuerunt pacifice et quiete possessa per annos sex*

(106) Muratori Annali, anno 1509.

proxime praeteritos, modo aliquo turbare vel inquietare directe vel indirecte etc. (107)

Questa lega o confederazione tra i Lucchesi e Fiorentini venne stipulata in Firenze nel giorno undici di Gennajo del detto anno 1509; (108) e in tal guisa fu dissipato ancora per quella volta, mediante l'avvedutezza de' nostri Amministratori, il nembo che pareva scaricar si volesse sopra il libero e pacifico Stato Lucchese. Da quest' epoca, per più di due lustri non ci somministra la Storia, in ordine al sistema e condotta del nostro Governo, se non pochi oggetti di osservazione i quali esser potrebbero i seguenti. Il primo è relativo alle spese di vitto del Palazzo.

Per quel che riguarda la vittuaria di Palazzo, se la medesima poteva condursi nel decorso secolo, (109) fino a Fiorini novanta per ciaschedun mese, ne' tempi di cui si parla, forza è ben dire che cresciuta fosse a una somma assai eccedente; imperciocchè nell' anno 1515 sotto il giorno 17 di Luglio vien decretata una Deputazione, la quale ponga qualche freno alle dette spese. Gli eletti per simigliante oggetto di economia sono sei Cittadini, cioè

Filippo di Poggio	*Tommaso Montecatini*
Michele Micheli	*Stefano Bernardi*
Nicolao Balbani	*Tegrimo Tegrimi.*

Questi pertanto nel giorno 30 di Agosto dell' annunziato anno prescrivono

I. I tre Collegj di Novembre e Decembre, di Gennajo e Febbrajo, di Marzo e Aprile potranno spendere per il vitto di Palazzo cento ottanta fiorini al mese, computato ogni fiorino 36 Bolognini. I Collegj di Maggio e Giugno, di Luglio e Agosto si contenteranno di fiorini centosessanta. (s' intenda sempre per ogni mese) L'altro di Settembre e Ottobre di fiorini cento settanta. (110)

II. Lo Spenditore non potrà comprare cosa alcuna a conto di privata persona, e neppure per gli Anziani, considerato ciascheduno privatamente, sotto pena di perder l'officio.

(107) Manifesterà lo Storico se questi patti furono osservati per parte de' Fiorentini; come pure se le convenzioni stabilite poterono essere di soddisfazione de' Lucchesi.

(108) Archivio dello Stato Armario 11 lib 6 n. 49.

(109) 1434 Si veda la nota di n. 68 della presente Dissertazione ottava.

(110) Avendo forse riguardo alle merci più abbondanti o più care ne' varj tempi dell' anno.

III. Il Canoviere non potrà vendere nè pane nè vino a qualunque siasi individuo, fosse ancora del numero degli Anziani, a pena come sopra.

IV. L'Arcitriclino non possa vendere nè pane nè vino nè companatico sotto pena di essere spergiuro; e con la pena stessa sia ciò proibito a ciascuno degli Anziani.

V. L'Arcitriclino non si elegga più per nomina del Gonfaloniere, ma s'intaschino i nove Anziani, e dipoi estratto uno per uno si passi a partito, e sia nell'officio quello che avrà più voci.

VI. Tutti i regali che venissero a Palazzo non possono più spartirsi tra gli Anziani, nè donarsi alle Monache o ad altre persone, ma si convertano in uso del Palazzo stesso.

VII. Gli Arcitriclini siano obbligati a lasciare in fine del bimestre registrate tutte le spese di vitto in mano di un Cancelliere di Palazzo, e questo le passi all'Offizio sopra l'Entrate.

VIII. Il Cuoco di Palazzo non possa cuocere o preparare vivande che per la mensa de' Magnifici signori Anziani.

IX. Non potrà esso ritenere in suo vantaggio la cenere, ma dovrà consegnarla agli Arcitriclini, con passarla questi alle Monache di S. Nicolao in conto della biancheria di Palazzo.

Queste regole siano poste in esecuzione dal giorno primo di Settembre dell'anno 1515. (111)

Sorprender non deve questa parsimonia prescritta da' nostri Magistrati, quando ancora in altre Repubbliche si trova essere stata in costume, (112) per rendersi di poi in grado di usar quei tratti di munificenza, de' quali parlerà lo Storico, praticati con esteri Personaggi, e di profondere quelle somme a tempo per la conservazione della propria libertà e dello Stato.

Dir non saprei se i determinati provvedimenti avessero il loro pieno effetto; imperciocchè nell'anno appresso sotto il giorno 29 di Agosto si reclama contro le spese eccedenti degli Anziani, e altra Deputazione si elegge composta di tre Cittadini, (113) la quale riveda ed esamini quest' oggetto di profusione, e quanto troverà speso di più dai Decemviri dal tempo della legge, obblighi i respettivi Collegj in proporzione a rifonderlo. Potrebbe però credersi che quel *di più* avesse avuto riguardo alle spese

(111) Lib. delle Riformagioni.

(112) Villani Storie lib. 6 cap. 71 e all'anno 1330.

(113) Lorenzo Malpigli, Girolamo Cenami, Francesco Minutoli.

straordinarie, trovandosi incaricata la Deputazione suddetta a deliberare sulla maniera e ordine da tenersi intorno alle medesime per il tratto successivo. *Praescribant modum & ordinem expensarum extraordinarium Palatii per tempora successiva*. (114) Il secondo articolo sul Governo Lucchese è in rapporto alla Religione, di cui furono sì amanti i nostri Avi nell'amministrar la Repubblica. Era ben conveniente al grado e alla dignità degli Anziani che si comunicassero essi, in occasione della Pasqua, nella Cappella di Palazzo; nulladimeno a dimostrare la loro soggezione alla Chiesa, chiedono una tal facoltà nell'anno 1516 a chi presedeva allora a questa Diocesi. Era in quel tempo la Chiesa Lucchese tenuta in amministrazione dal Cardinale Sisto Gara della Rovere, (115) e per suo Vicario si ritrovava in Lucca Gio. Battista Donati Lucchese Canonico Massese. Questo spedisce nel giorno 13 di Marzo del sopraddetto anno al Magistrato Decemvirale la richiesta licenza, ne' termini che seguono.

» Joannes Baptista Donatus Lucensis Canonicus Massanus Juris utriusque
» Doctor, Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini Sixti mi-
» seratione Divina Tituli S. Petri ad Vincula Præsbyteri Cardinalis,
» S. Romanæ Ecclesiæ Vice-Cancellarii, ac ex concessione & dispen-
» satione Apostolica Ecclesiæ Lucanæ perpetui Administratoris, in spi-
» ritualibus & temporalibus Vicarius Generalis. Magnificis Dominis
» Dominis Antianis & Vexillifero Justitiæ Populi & Comunis Lucani
» Salutem in Domino.

» Exposuistis nobis nuper quod cum ex sacrorum Canonum disposi-
» tione, ut cœteri fideles teneamini Sacramentum Eucharistiæ in Pascha-
» te Resurrectionis Domini a proprio Sacerdote sumere, & vos nequea-
» tis ea die a Palatio vestræ Residentiæ recedere, vestris legibus obstan-
» tibus juramento firmatis, nolitisque tanti sacramenti & doni cœlestis be-
» neficio ea die privari, desideratis summopere ejusmodi sacramentum in
» Cappella Palatii vestræ Residentiæ a Sacerdote per vos electo vel eli-
» gendo sumere juxta consuetudinem diutius observatam, (116) & pro-

(114) Lib. delle Riformagioni dell' anno 1516.

(115) Nato non già in Lucca, ma in Savona = Lorenzo Cardella, memorie Storiche de' Cardinali Tom. 3 pag. 339. = Nipote per parte di sorella di Giulio Secondo, e Fratello uterino del Cardinale Galeotto Franciotti.

(116) Sembrerebbe che nei tempi a questo decorsi avessero avuto in uso gli Anziani di comunicarsi in Palazzo, e che all' Epoca di cui si parla fosse stato promosso il dubbio sull' adempimento del precetto di S. Chiesa, nel ricevere gli Anziani la Sacra Comunione da altri che dalle mani del proprio Parroco.

» pterea a nobis petistis licentiam opportunam per nos vobis concedi, » tale sacramentum ab ipso Sacerdote impune sumendi; nos vero vestris » piis & devotis petitionibus annuentes, vobis M. D. Dominis Antianis » & Vexillifero Justitiæ prædictis vestrisque servitoribus eâ die in ipso » Palatio actualiter servientibus, præfatum Sacramentum sumendi, ac ipsi » Sacerdoti per vos ad id deputato vel deputando ministrandi & tradendi » ea die Paschæ Resurrectionis licentiam concedimus & impartimur. » Datum Lucæ in Palatio Episcopali die XIII. Martii 1516. indictione » quarta, sub sigillo quo utimur Episcopatus Lucani. (117)

Petrus Notarius Nostri Episcopatus.

Seguono gli altri oggetti di pubblica amministrazione nel giro degli annunziati anni, da non lasciarli del tutto in dimenticanza, uno de' quali riguarda vieppiù la difesa pubblica permanente, e l'altro il pubblico decoro e convenevole grandezza de' Magistrati.

Nel parlare adesso della difesa pubblica non entrerò in discussioni sopra la fortificazione nostra già decretata ossia circuito delle nuove Mura, (118) nè de' Torrioni in gran parte compiuti, mentre tutto ciò, unitamente alla descrizione topografica della Città e suoi contorni, siccome fu notato, potrà servire di materia ben ampia allo Storico per esporre la rispettabile di lei situazione in varj tempi, e molto più nel secolo decimo sesto; ma soltanto accennerò quando avesse incominciamento in Lucca per Decreto del Senato, l' uso e il costume di fabbricarsi o fondersi grossi pezzi di Artiglieria ossiano Cannoni.

Nello svolgere i libri delle Riformagioni non mi fu dato di riscontrar parola di questo argomento prima del giorno 23 di Giugno dell'anno 1517 dove si legge: *Spectabile Officium super fortificatione exposuit quod bonum, expediens et opportunum ac necessarium esset proponere aliquam provisionem fiendam pro habendis pecuniis pro conflandis & fabricandis Artiliariis deputandis super novis Turrionibus Murorum Civitatis nostrae, alias supervacaneum esset tot impensas facere in constructione dictorum Turrionum etc.* Preso l' articolo in considerazione, fu risoluto che in ciascheduno anno si fondesse un grosso pezzo di Artiglieria di buon metallo, e di peso almeno di tremila libbre, per la di cui

(117) Armario 21. filza 7. n. 217.
Il sigillo è quello dell' Eminentissimo Sisto Gara della Rovere, il quale si mantiene sempre intatto.

(118) Si veda il libro delle Riformagioni al giorno 28. di Luglio del 1513, e Armario 7. lib. 21. N. 131. e anno 1518. Armar. 22. lib. 8. N. 36.

spesa assegnata fosse la somma di seicento Ducati. *Auctoritate et potestate praesentis Magnifici Consilii* (così il Decreto) *spectabile Officium super introitibus quod ad praesens est, et per tempora erit, debeat providere spectabile Officium super Munitionibus nostri Comunis singulo anno de Ducatis sexcentum, quibus conflari et fabricari possit quolibet anno unum petium Artillariae boni metalli, ad pondus trium millium etc.*

Poco o nulla avrebbe giovato il provedere questa sorta di munizioni, qualora poi non vi fosse stato chi avesse saputo dirigerla e manovrarla; ond'è che fuso un sufficiente numero della medesima, si eleggono trenta Cittadini, i quali si rendessero esperti nell'arte de' Bombardieri, col salario, o diciamo più tosto ricognizione di un fiorino al mese, con l'obbligo di dare una prova della loro attività e abilità nella detta arte una volta per ogni Collegio, a spese del Comune di Lucca. I prescelti continuavano nella scuola per anni 4, sottoposti però al partito ogni semestre, dopo il qual tempo succedevano per il detto spazio di anni e col metodo stesso altri trenta. *Die 17 Junii 1524 electi Cives triginta pro discenda arte Bombardariorum et se in ea exercendo, cum stipendio floreni unius in mense, cum onere trahendi una vice pro quolibet Collegio expensis Lucani Comunis pulveris et palloctarum, pro annis quatuor etc.*

Non poteva riuscire molto difficile quest'arte a' Lucchesi addestrati per il passato alla pratica di simigliante professione, nell'esercizio cioè della Balestra e dello Schioppo, (119) al quale erano intesi ancora negli anni precedenti al soprariferito Decreto. In prova di questa verità può addursi quanto si trova registrato nel libro delle Riformagioni del 1520 sotto il giorno 20 di Novembre, dove si stabilisce che per tre volte nell' anno i nostri Cittadini si esercitassero a tirare al segno con gli schioppi, *videretur utile habere Cives nostros instructos et expertos ad trahendum cum Artigliariis etc. Auctoritate praesentis Magnifici Consilii sit institutum exercitium schioppettorum singulis annis in tres vices, idest in die commemorationis libertatis, et de mense Septembris in die Dominica quo Vexilla traduntur Vexilliferis Contratarum, et de mense Decembris in Nativitate Domini etc.* Ivi si leggono i premj decretati, e le condizioni ancora che devono avere i concorrenti. Relativamente a' premj, il primo di esso era un vaso di argento di valore almeno di Ducati venti per qua-

(119) Si veda la pag. 197. con le seguenti di questo volume.

lunque volta delle tre annuali assegnate. Il secondo premio consisteva in braccia sei di domasco di valore almeno di Ducati cinque; premj che dovevano tenersi preparati dall' Uffizio delle *Entrate* sotto pena di Ducati 25. Nell' anno seguente nel dì 3 di Aprile si aggiunse il terzo premio, che fu uno Schioppo. Riguardo alle condizioni de' concorrenti si riducevano a tre; la prima che fossero Cittadini originarj; la seconda che ciascheduno avesse lo schioppo di proprio; la terza che nello schioppo fossero incise le lettere indicanti il nome e cognome di chi concorreva.

Non si dava questo utile e vantaggiosissimo divertimento se i concorrenti non fossero stati in numero almeno di cento. Dovevano i medesimi darsi in nota nella Cancelleria, essendo preconizzata la disfida otto giorni avanti.

Chi otteneva il primo premio era tenuto di dare a' Cancellieri, a titolo di mercede e d' incomodo, due Ducati d' oro in oro larghi; e chi guadagnava il secondo doveva rilasciare ad essi un mezzo Ducato.

In tal guisa in un ben regolato Governo ordinato veniva quanto alla pubblica difesa conoscevasi che potesse appartenere o contribuire.

Quello poi che può riferirsi al pubblico decoro, era il nobile accompagnamento de' Decemviri in occasione delle solenni gite che facevano essi nelle varie annue celebrità, e particolarmente per la Festa della Esaltazione della S. Croce, e per l' altra della Domenica in *Albis*, rammentando noi in quel giorno la libertà ottenuta per mezzo di Carlo IV. dalla servitù Pisana. (120) In queste adunque, oltre la numerosa illustre comitiva di diverse Magistrature che gli facevano corteggio, vi era ancora il Collegio de' Dottori, a' quali nel giorno 29 di Aprile del 1519 se gli accorda la precedenza a tutti gli altri Ufficj, eccettuando però quello de' Condottieri.

Quanto però erano decorose e ragguardevoli le comparse al pubblico di quel Magistrato Supremo, altrettanto è da biasimarsi in questi tempi l' indolenza e la spensieratezza di tanti Cittadini alieni dal cooperare per l' onore della Patria, e dall' accettare le incumbenze nella celebrazione delle sue Feste.

Si vide poc' anzi come tra le medesime contavasi ancor quella chiamata presso di noi *della Libertà* per il motivo già reso noto. Pareva che nella solenne Processione che faceva la Repubblica per sì degno ogget-

(120) Si darà in appresso la nota delle gite de' Decemviri praticate da' medesimi tanto negli antichi tempi, quanto posteriormente.

to, e in cui inalberata veniva la Bandiera rappresentante il fausto avvenimento, dovesse nascere la nobil gara tra Cittadini di esser prescelti a portarla; essendo costata tanto e di pensieri e di premure e di oro a' nostri Avi. (121) Eppure, chi lo crederebbe? dovè essere astretto il Senato a imporre una penale di Ducati cento a chiunque, che eletto a sì bell'opra ricusasse di eseguirla. Tanto risulta dai di lui Atti del giorno 29 d'Aprile dell' anno 1519 facendo il Gonfaloniere la seguente proposta, *quod qui requiruntur a Collegio pro portando Vexillo libertatis in octava Resurrectionis tenerentur sub aliqua poena ipsum Vexillum deferre, quia omnes recusant, & Magnifici Domini nesciunt quos amplius eligere debeant*. In conseguenza di che fu Decretato *quod omnes illi qui erunt electi a Collegio pro portando Vexillo libertatis teneantur & debeant illud deferre sub poena Ducatorum centum pro quolibet renitente*.

Erano però queste mancanze e difetti di particolari, di cui si rendevano colpevoli e reprensibili pochi individui, nè ridondavano certamente nel pubblico sistema di Amministrazione tendente sempre al bene de' sudditi, e al buon' ordine della società; e di ciò eccone tosto un altro argomento. Era necessitosa la Città nostra di avere de' Magazzeni più opportuni e più atti per riporre ivi e conservare con più sicurezza le provisioni frumentarie e di altre specie di vettovaglie per il mantenimento suo e dello Stato. L'Officio dell' Abbondanza è quello che espone per mezzo del Gonfaloniere Stefano di Antonio Bernardi l'indicato bisogno; e tosto si ordina dal Consiglio Generale che al medesimo Officio sia data l'autorità di fabbricare i Magazzeni de' Grani in quelle case di Cittadella che sembreranno più a proposito, decretando per la spesa necessaria la somma di mille dugento Ducati. *Spectabile Officium super Annona indiget pecuniis pro fabricandis Magazenis in quibus reponantur munitiones Victualium &c. . . . . . sit data auctoritas & potestas spectabili Officio super Annona aedificandi & construendi Magazenos Victualium nostri Communis in illis Domibus Civitellae, in quibus videbitur &c. & expendendi Ducatos usque in mille ducentos de pecuniis nostri Communis*. (122)

Si trova dilazionato l'acquisto delle case predette fino all' anno 1528 quando nel giorno 27 di Aprile furono comprati i casamenti e gli orti in Cittadella, che furono un giorno di Nicolao Tegrimi, a fine di construirvi i pubblici Granaj, siccome in realtà venne eseguito.

(121) Si veda la Nota 21. della Dissertazione settima.

(122) Libro delle Riformagioni dell' anno 1521 sotto il giorno 18 di Giugno.

Erano questi quei pochi oggetti, l' uno dall'altro staccati, che dovevano esser presi in considerazione, come interessanti in qualche maniera la condotta e il sistema del nostro Governo.

Molto più però impegneranno questo argomento gli anni che restano fino al 1756, in cui si porrà fine alla presente Dissertazione.

Avendo lasciato di vivere l' Augusto Massimiliano nel principiar dell' anno 1519, ognun sa che gli fu successore nella Corona Germanica e nell' Impero Carlo Quinto Re di Spagna. Non meno che i suoi predecessori favorì esso la Città nostra e i di lei Magistrati con quel Diploma in data di *Bruxel* nell' anno 1522 sotto il giorno primo di Maggio, il quale si legge in originale nel nostro Archivio. (123)

Quantunque non sia stato, per quello che può essere a mia notizia, pubblicato da alcuno, non mi prenderò il pensiero di riportarlo tra queste Memorie, imperciocchè non altro contiene che la conferma degli antecedenti, e di quello segnatamente di Massimiliano Primo.

Si dichiara il nuovo Re de' Romani d' essere indotto a trasmettere questo Privilegio a' Lucchesi non solo per i loro meriti, ma per le preghiere ancora fattegli dall' Ambasciatore di questa Repubblica presso la Maestà sua, che era Cesare de' Nobili; *inspecta humili supplicatione honorabilis nostri & Sacri Romani Imperii fidelis Caesaris de Nobilibus Equitis & juris utriusque Doctoris, praedictae Lucensis Urbis Oratoris &c.*

Passava tutto tranquillamente nella nostra Città con soddisfazione degli Amministratori della Repubblica, quando d' improvviso si trovarono essi nello scompiglio e nelle turbolenze. È noto il trucidamento in Palazzo del Gonfaloniere Girolamo Vellutelli, (124) seguìto nel giorno undici di Luglio del detto anno 1522. per opera de' Poggi.

Troppo dovè trovarsi imbarazzato il Governo non solo per il funesto successo, ma per il motivo e le cause che dettero impulso al medesimo. Io non farò altro che accennare le principali posizioni di sì atroce fatto e dell' orrendo attentato, a fine di rilevarne in simigliante caso de' nostri Magistrati il contegno, lasciando allo Storico il descrivere le circonstanze tutte che l' accompagnarono.

Vacato il Benefizio di S. Giulia per morte del Canonico della Cattedrale Michele Orsucci, e appartenendo agli uomini della Contrada la nomina del successore, furono essi tra loro discordi; altri tenendo per

(123) Armario XI. Cassetta n. 2. Segnato n. 177.

(124) Famiglia antichissima, detta prima degli *Acerbi*, dovette partir da Lucca come ribelle, e nel suo ritorno fu chiamata de' *Vegnutelli*, e nel 1360 si disse de' *Vellutelli* = Canonico Frediano Pera, Famiglie Lucchesi =

Gio. Boccella, (125) altri per Leonello Cybo Vicario del Vescovo. Intanto il Protonotario Bartolomeo Arnolfini, che si trovava in Roma, l'impetrò per se medesimo, e per procura ne prese il possesso. Non potendo soffrire i componenti la detta Contrada che tolto gli fosse il diritto di nominare a quel Benefizio, ricorsero ai Poggi come potenti, per essere sostenuti. Questi determinarono di usar la forza; talchè in una notte entrati, con l'assistenza di altra gente, per le finestre nella Canonica di S. Giulia, discacciato da quella l'Agente dell'Arnolfini, come in loro abitazione si trattennero ivi per vario tempo.

Dovettero dolersi gli Arnolfini, e molto più il Protonotario Bartolomeo appresso i Magistrati del soverchio ardimento de' Poggi, onde intimando i Decemviri un Colloquio, (126) in quello fu risoluto di usar da primo le vie tutte della dolcezza più tosto che procedere contro i colpevoli di subito con tutto il rigore delle leggi.

Per tal fine furono eletti sei Cittadini, i quali avessero cura di conciliare e appiacevolire gli animi turbolenti, e condurre l'affare a composizioni amichevoli; *posse mora profici* (scrive il Beverini) & *quamquam sera, nimium semper extrema remedia festinari. Esse receptui locum donec autoritas publica in integro esset. Exuta semel reverentia, non posse salva Reipublicae Majestate injuriam dissimulari. Bonos Patres saepius pietate peccare; laetarique filiorum poenitentia potius quam poena. Tarde abrumpenda Caritatis vincula inter Rempublicam & Cives, quae raro iterum nectantur, numquam coeant. Quare bona spe alendum Arnulphinum, ac interea sex viris dandum negocium, qui sedulo curent, ut per mutuam gratiam partes concilientur.*

Fu questa la strada tenuta da quei prudentissimi Padri in un affare di sommo rilievo, prima di vedersi costretti alla severità e alla forza.

Tutte queste pratiche però riuscirono inutili, cosicchè fu obbligato, per evitare tante pessime conseguenze, il Gonfaloniere di Giustizia Girolamo Vellutelli a darne parte al Senato, per sentire da quei Padri qual rimedio adoprar si poteva a un tanto male.

(125) Il Beverini dice *Enrico*.

(126) Cosa s'intendesse per *Colloquj* venne osservato succintamente alla pag 208 di questo volume. Volendone però una idea più estesa, può attingersi questa dal lb. 13. degli Annali del Beverini all'anno 1522 espressa ne' seguenti termini; *mos est, quotiescumque arduum aliquid Reipublicae ingruit, frequentes Cives in Curiam per Decemviros advocari, eorumque sententias exquiri, nulla suffragiorum aut decernendi potestate, quem conventum, quod voce tantum et colloquendo res agantur, Colloquium appellant.*

Non può negarsi che forte fosse il discorso del sopraindicato Gonfaloniere a' Senatori, (127) ma pure non vi fu alcuno che confermasse la di lui parlata, se non il Dottore Lazzaro Arnolfini, il quale perorò secondo i sentimenti espressi dal Capo della Repubblica e a norma del vero.

Questo bastò perchè Vincenzo di Poggio con i suoi seguaci si accendesse d'ira contro ambedue, e si disponesse all' indegno attentato. Il giorno pertanto degl' undici di Luglio risolve insieme con gli altri di commettere il nero misfatto, tutto che dissuaso venisse dal di lui Fratello Lorenzo dal macchiarsi col sangue di quel Dignitario. *Temerarium inceptum* (è sempre il Beverini) *Laurentius ejus Germanus, aliique e familia quibus aetas provectior, aut rerum usus damnabant. Acerbam indignamque Podio nomini contumeliam a Principe illatam, & insigni exemplo vindicandam: sed tutius differri ultionem donec Magistratu abiret, donec purpuram exueret.*

Andato pertanto al Palazzo Decemvirale il detto Vincenzo con Lorenzo di Pietro Totti, e chiedendo udienza dal Gonfaloniere per affari di somma importanza, entrati ambedue nel di lui appartamento con dieci stilettate lo trucidarono. Nel tempo stesso Giacomo di Filippo di Poggio, Domenico di Giannino Totti e Piero di Nicolao Orefice portatisi a Casa Arnolfini, tentarono di levar la vita al Dottore Lazzaro, sebbene non riuscisse loro che colpirlo con varie ferite. Dopo di che passeggiando per la Città con molti seguaci a guisa di Congiurati, procuravano di sollevare il Popolo contro il libero e pacifico stato della Repubblica.

Qual' esser potesse la costernazione de' Magistrati Lucchesi in tal circostanza è facile a ciascheduno d'immaginarsela. Assicurati però essi che il Popolo abominava con l'empio misfatto gli Autori del medesimo, e che già non solo i Gonfalonieri delle Contrade con i respettivi sottoposti pronti si mostravano alla difesa della libertà, de' Decemviri e del Senato con tutto il Popolo, ma varie Terre ancora della Campagna preso avevano le armi alla difesa e soccorso della Città, (128) prese animo il Collegio di convocare il Senato, essendo poste le Guardie per qualunque via dovevano passare i suoi Componenti.

In quella adunanza fu decretato che *Vincenzo di Poggio*, e *Giacomo di Filippo di Poggio*, e *Lorenzo di Pietro Totti*, e *Domenico di Giannino Totti* partissero immediatamente dalla Città, e nel dì seguente fossero fuori dal Territorio Lucchese.

(127) Lib. delle Riformagioni del 1522.

(128) Il Castello di Camajore aveva mandato i suoi uomini in sostenimento de' Lucchesi.

Avranno quei Padri creduto bene di allontanare da queste mura i Capi della turbolenza e del tumulto, per potere usare la giustizia con più facilità sopra i subalterni; e fu questa una riflessione dello Storico Beverini, *ita etiam rati* (Patres) *posse facilius in alios animadverti, si Ducem caeterisque audendi autorem amolirentur*. Ma allora quando posto avessero nelle forze costoro, non potevano con sicurezza operare contro degli altri? In qualunque maniera ciò sia, fu questo il primo Decreto.

Prosegue il Senato a ordinare che varj de' perturbatori della pubblica quiete compariscano avanti gli Anziani, (129) e altri si constituiscano nelle Carceri del Sasso. (130) Decretò inoltre che la Chiesa di S. Giulia dove fu ordita la congiura si tenesse a suo nome, e l'Offizio dell'*Entrate* pensasse a ritirarne le rendite. Volle di più dimostrare la sua gratitudine verso di chi cooperato aveva alla salute della Patria, cioè verso il Popolo di Lucca e del Comune di Camajore, i di cui Componenti accorsero personalmente alla difesa nostra; onde delibera che tra il Popolo de' tre Terzieri di Lucca vengano distribuiti mille sacchi di grano, e cento se ne diano agli uomini di Camajore. *Ad ostendendam munificentiam & liberalitatem Reipublicae nostrae erga Populum Lucensem & homines oppidi nostri Camajoris, qui tanto amore & fide venerunt & susceperunt tutelam & defensionem libertatis nostrae &c. Auctoritate praesentis Magnifici Consilii &c.* come sopra. (131)

Il detto Senato nel tempo in cui esercitava il rigore di sua giustizia sopra i colpevoli, (132) usò della sua clemenza verso le consorti lo-

(129) I chiamati furono, Michele di Francesco di Poggio.

Francesco di Stefano
Francesco e Lorenzo di Filippo
Francesco di Parente
Filippo di Gio. Battista
Parente di Filippo Raffaello
Bernardino di Battista e Piero di Andrea. } di Poggio

(130) Dovevano esser sempre le prigioni all'Anfiteatro, perchè le Carceri di S. Dalmazio di contro al Palazzo non furono erette che nel 1539. = Lib. delle Riformagioni di detto anno =

In queste carceri adunque dovevano constituirsi Agostino Rapondi, Antonio di Moriano, Antonio di Moncingolo, Antonio e Guglielmo di Gregorio dal Portico, Antonio Guidiccioni, Antonio Bianchini di Montuolo, Agostino Bernardi, Benedetto da Moncingolo, Cesare da Moncingolo, Francesco Parpaglioni, Francesco di Gio. Cristo, Francesco di Giannino del Chicca, Fiorentino di Mozzano, Paolino Serginsti, Teseo di Poggio, Vincenzo Pucci.

(131) Libro delle Riformagioni del 1522 sotto il giorno 13 di Luglio.

(132) Furono giustiziati nel giorno 15 di Luglio publicamente Gio. Maria Radda di Pistoja, Radicchio di Chifenti, Bernardino Terriciola,

Francesco di Stefano
Stefano di Francesco
Luviso di Giovanni
Pietro di Andrea
Raffaello di Battista. } di Poggio

Nella notte del 18 di Luglio privatamente.

Francesco di Filippo
Cherubino di Stefano
Filippo di Gio. Battista } di Poggio

E i loro cadaveri portati sopra un Palco in Piazza.

ro, liberando dalla condanna dell'esilio Caterina di Michele Micheli vedova relitta di Francesco di Stefano Poggi, e Benedetta figlia di Ser Giorgio *del Camarlingo*, vedova relitta di Andrea di Poggio, estesa questa grazia ancora a' loro figliuoli.

Dichiarò addetti all'Officio delle Entrate i Beni mobili, immobili, libri, lettere, scritti di varie famiglie de' Poggi, (133) dipoi nel giorno 24 di Settembre molte di loro escluse dagli Officii della Repubblica, tanto ordinarj che straordinarj, tanto di utile quanto di onore. *Omnes & singuli de Familiis ut inferius, sint exclusi ab omnibus & singulis Officiis Lucani Comunis tam ordinariis quam extraordinariis, et tam utilitatis quam honoris*. (134) Qui non si fermarono le deliberazioni del Governo, ma fece legge esso che tutte le famiglie Poggi nello spazio di due anni dovessero avere abbandonato le loro case che possedevano nella Contrada di S. Lorenzo in Poggio, e che nel corso del tempo assegnato avessero ivi tutto venduto, con la dichiarazione di non potervi più abitare nè farci alcuno acquisto, sotto pena di ribellione e di confisca; e che non più si chiamasse quel distretto col nome delle *Contrade de' Poggi*, ma bensì *Piazza del Grano*. Così parla il Decreto del 24 di Settembre del detto anno 1522. *Omnes de familia Podia generaliter, sive eorum aut ejus descendentes teneantur intra duos annos discessisse e Regionibus & Contratis quae ad praesens nominantur* S. Lorenzo in Poggio; e dentro allo scorso tempo i casamenti e altri beni de' medesimi debbano averli venduti, nè in progresso ardiscano di farvi acquisti sotto pena di essere dichiarati ribelli. *Et intra dictum tempus Domos & alia bona ipsorum ibidem existentia immobilia alienasse & vendidisse, cum declaratione quod ultra praefatum tempus in dictis Domibus & habitationibus non audeat habitare aliquis ipsorum, aut emere aut acquirere alias Domos vel alia bona immobilia in praefatis regionibus S. Laurentii sub poena rebellionis & confiscationis, sed in eis fieri debeat mercatum frumenti & bladorum, nec amplius vocentur Contratae Podiorum, sed forum frumentarium*.

(133) di Stefano
di Francesco e Cherubino di lui figli
di Francesco di Filippo
di Pietro di Andrea
di Filippo di Gio. Battista
di Bernardino di Battista
di Francesco di Parente.
di Lorenzo, Vincenzo e Giacomo di Filippo.

(134) Le famiglie escluse dagli Onori furono
Famiglia di Gio. di Filippo
Famiglia di Battista e Pietro del fu Andrea
Famiglia di Francesco del fu Stefano
Famiglia di Filippo di Giovanni del fu Battista.

Oltre a tutte le misure prese dal Governo contro i Poggi, aveva il medesimo decretata la pena di rilegazione agl' infrascritti individui di detta Casata nel giorno 23 di Luglio, (135) e nei posti che quì vengono notati.

Vincenzo di Filippo nelle Isole di Rodi e di Candia.
Lorenzo di Filippo in Ragusi e in Scio.
Giacomo di Filippo nel Regno di Ungheria.
Domenico Totti nelle Isole di Majorica e Minorica.
Francesco di Parente nel Regno di Napoli.
Bernardino di Battista in Sicilia.
Vincenzo Pucci, e *Ventura Buonvisi* detto il Moro, (136) nelle Spagne.

In tal guisa, si diportò il Senato Lucchese in un affare di tanta importanza, per ricondurre la pubblica quiete nella Patria, e far calmare gli animi sollevati e commossi.

Quì peraltro non fermò il procedimento del Governo contro i Poggi; ma nell' anno seguente 1523 nel giorno 18 di Giugno comandò esso che restasse abolito il Casato e Cognome di *Poggio*, e finchè le famiglie tutte, oltre alle quattro sopraddette, non l' avessero variato, restassero escluse dagli onori della Repubblica, in conformità di quanto accennato venne di sopra; e allora soltanto sarebbe stata riconosciuta e ammessa la mutazione, quando consterebbe notificata per il pubblico Banditore al Senato. Di quì è che otto famiglie per lo meno di *Poggio* si uniformarono agli ordini emanati, le quali furono le seguenti.

Bartolomeo di Poggio nel giorno 10 di Luglio di detto anno prese il Cognome di *Benedetti*, e volle che l' arma sua fosse uno scudo con tre sbarre verdi e tre rosse, e sulle sbarre rosse vi posassero sei colombe bianche.

Raffaello del fu Battista di Poggio nel giorno stesso notificò di avere assunto il Casato *Saggina*; (137) dichiarando che il suo stemma stato sarebbe uno scudo col campo d' oro, in cui fossero tre rappe o pannocchie di saggina.

(135) Libro delle Riformagioni del 1522.

(136) *Ventura Bonvisius quem Maurum appellabant*. = Boverini Annal. Lucens. anno 1522. =

(137) Famiglia antichissima del 1100. = Canonico Frediano Pera = Famiglie Lucchesi =.

Questa Famiglia è nominata anco ra dallo Storico Tolomeo al 1167.

Nel giorno 13 di Luglio di detto anno Nicolao di Matteo di Poggio dichiara che il Cognome suo sarà in avvenire di *Buonaparte*, con la di lui arme, la quale era l'istessa che de' *Samminiati*.

Nel giorno 21 di Agosto Teseo di Poggio protesta di volere esser chiamato in avvenire de' *Sandei*.

Francesco del fu Ser Lorenzo di Poggio adottato aveva il Casato de' *Piccolomini* fino dal giorno 18 del detto mese.

Nel giorno 12 di Maggio Michele del fu Francesco e Vincenzo di Antonio di Poggio si dichiarano per il Casato de' *Maulini*.

Nicolao del fu Girolamo di Poggio prende il Cognome de' *Grati*, essendo quello di sua Madre.

Pietro e Dino del fu Arrigo di Poggio rimettendosi alle risoluzioni e decisioni del Senato si contentarono di essere chiamati de' *Sandei*. (138)

Erano stati astretti tutti del Casato e Cognome de' Poggi a consegnare le armi, che avessero avuto, a' Cittadini deputati e quì descritti, cioè *Pier' Angelo Guinigi, Lorenzo Guidiccioni, Martino Cenami, Giovanni Martini*; andando però esenti da questa legge Bartolomeo e Alessandro di Poggio.

In un fatto così strepitoso potrà aver veduto abbastanza il lettore come si condusse il Governo Lucchese, e le misure che prese per assicurar se stesso da ulterior turbamento, e recare la tranquillità e la quiete al Popolo, onde sopra tal proposito è superfluo più trattenersi.

Ci ridisse questo avvenimento la di lui giustizia forse severa oltre il dovere; ma da altri, che presto succederanno, verrà confermata la sua circospezione e prudenza. Prima per altro conviene osservare una diversità nel sistema tenuto finora della Giudicatura, la quale s' incontra nel

(138) Avevano essi supplicato che non avendo nessuna Parentela con i delinquenti di Poggio, avrebbero ritenuto volentieri l' anzidetto Casato: eppure fu risoluto nel giorno 19 di Luglio dell' accennato anno 1523 ne' seguenti termini, *licet nulla macula vigeat contra supplicantes, nec conjunctio cum delinquentibus, tamen ut extinguatur in totum seditiosum nomen familiæ Podiæ, deinceps Cognomen et insignia supplicantium sint familiæ de Sandeis*. = Lib. delle Riformagioni = Io non saprei determinare se un tal giudicio fosse conforme alle regole della giustizia, e della ragione, o se peccasse di troppa severità e rigore, mentre essendocene tanti di quella Casata immuni dal fallo, tutti però vedevansi oppressi. Deve però notarsi che questi dopo due lustri circa, (nel 1531 a' 19 di Novembre) considerando quanto grave cosa fosse per gl' altrui delitti innocentemente patire, supplicarono il Senato a porre in oblivione il caso loro, come innocenti da ogni male, e a degnarsi di reintegrarli nel pristino stato, nel quale si trovavano prima del 1522, ed ottennero di ciò che chiedevano pienamente la grazia. = Lib. delle Riformagioni del sopraddetto anno 1531 =

Sarebbe degna di essere pubblicata la vita di Messer Vincenzo di Poggio, esistente ms. appresso l'illustre famiglia Poggi.

libro delle Riformagioni sotto il giorno 30 di Aprile dell'anno 1529 per l'introduzione della *Rota*.

Nel detto anno adunque e giorno si decreta che in vece dei Potestà si eleggano tre Dottori, i quali si chiamino *Consiglieri della Giustizia*, e siano dottori almeno da sei anni, ne abbiano 30 di età, lontani da Lucca per 50 miglia, e siano a vicenda Potestà, Giudice de' Sindacati e Mercanzia, e Consultore. *Unus sit Potestas, alter Judex Sindacatuum et Mercantiae, et alius Consultor*; e altro pure vi sia per giudice ordinario nelle cause civili. Dipoi, *ordo eligendorum Praetorum hactenus observatus intelligatur, & sit sublatus pro annis tribus incipiendo in Kal. Martii* 1535 *& constituta Rota trium Doctorum eligendorum a praesenti Magnifico Consilio, incipiendo in Kal. Martii proximis &c.* (139)

Sul terminare del triennio stabilisce il Senato che la *Rota* non oltrepassi due anni, e nella medesima siano quattro soggetti, uno per l'Officio di *Potestà*, il secondo come *Giudice negli Appelli* e *della Mercatura*, il terzo sia il *Giudice Ordinario*, e il quarto il *Consultore*, e questi a vicenda di sei mesi in sei mesi si debbano variare, di maniera che nel detto spazio di tempo ciaschedunq debba essere stato *Potestà, Giudice di Appelli, Giudice Ordinario* e *Consultore*. Ecco il Decreto del giorno 6 di Decembre del 1532. *Judices & Consiliarii Rotae debeant esse quatuor, quorum unus sit Praetor, secundus sit Judex Appellationum & Mercaturae, Tertius Judex Ordinarius, quartus Consultor; & singulis sex mensibus debeant mutari, videlicet quod ei qui fuerit prima vice sorte extractus Potestas, succedat Judex Sindacatuum & Mercantiae, qui similiter sorte extrahi debet. Tertius Judex Ordinarius sic ut supra sorte extractus. Quartus Consultor extractus ut supra, & sic successive cum dicto ordine procedatur, mutando se ad invicem de sex mensibus in sex menses, durante toto tempore eorum officii duorum annorum; adeo quod in fine dicti temporis unusquisque eorum fuerit Potestas, Judex Sindacatuum & Mercantiae, Judex Ordinarius, & Consultor. Cum declaratione quod qui fuerit Judex Ordinarius non possit intervenire in appellationibus in sententiis latis per eum, & dicta appellatio spectet ad alios tres Judices. Item qui erit Judex Ordinarius teneatur & sit obligatus tenere familiam pro ut alii tres & consequatur salarium pro ut alii. Item quod causae a tribus florenis citra possint cognosci ad Banchum Judicis Ordinarii.*

(139) Nel detto anno e giorno si trovano i capitoli per la *Rota*, con le addizioni nell' anno 1530. pag. 212. e progressivamente in altri anni.

Questo regolamento doveva avere il suo principio nelle Calende di Marzo dell' anno 1533.

Non prendendo però a esame un tale articolo, di cui soltanto dar ne doveva un cenno, come parte di quel sistema adottato dalla Repubblica per ben reggere e governare i suoi Popoli; e lasciando allo Storico l'esporre in qual maniera si contenesse la medesima nei quattro anni precedenti al 1531 tanto critici e luttuosi a diverse popolazioni d'Italia, e con quante Ambascerie, denaro, officiosità e trattati procurasse di tenersi lontano il flagello della guerra e di altri sterminj, (140) porrò mente solo a quanto di clamoroso sopravvenne in Lucca nell' indicato anno, per cui nuovo regolamento dovè esser prescritto nell' Amministrazione, e quasi nuova forma di Governo introdotta.

Se conviene dichiarare il motivo de' cambiamenti nel di lui sistema, sarà duopo altresì premettere la narrazione del successo assai tristo e turbolento. Io la prenderò quì da quel punto da dove l' incominciò l'elegantissimo Beverini, cioè dalla circostanza infelice de' tempi, e dall' essersi rifugiati in Lucca moltissimi Fiorentini nello sconvolgimento della loro Repubblica. Parlando adunque dell' una, e degli altri l' Annalista Lucchese, si esprime in questi termini . . . . . *ob finitimum bellum arcta omnia erant; mercatoresque interclusis commeatibus, cum plena omnia militum essent, plebem sericorum opificio ali solitam, consueta ope destituerant. Itaque Artifices Rempublicam ex annona aestimare assueti, quod temporum erat, hominum vitium interpretabantur: utque otiosae multitudinis mos est, curis vacui, adversus Dominantes odia nunc accipiebant auribus, nunc linguá ipsi serebant . . . . . Nec minimum momenti habuere irritandis vulgi animis nobiles viri, qui Florentiá per bellum profugi Lucae consederant: miscentesque, praeter quam fas est, de alienâ Republicâ sermones, rem Lucensem ab Imperio Populi ad paucos venisse criminabantur: nobiles familias quae tunc gerebant Rempublicam, Etruscâ Urbanitate,* (i Signori del Cerchiolino) *angusti circuli nomine Cavillantes; tamquam pauci inter se honores ac Magistratus dividerent; amplumque ac spatiosum universi Populi orbem, in arctum collegissent.*

(140) Ricevè la Repubblica Lucchese dentro alle sue mura, come in asilo sicuro, i Giovanetti Alessandro e Ippolito de' Medici consanguinei di Clemente VII. e chiamati da lui suoi Nipoti, destinato dipoi da esso per ringraziarla il Cardinal Farnese, per essere stati tanto cortesemente trattati.

Al detto Pontefice furono trasmessi da questo Governo venti mila scudi, richiesti dal medesimo in occasione di necessità di denaro. Degli Ambasciatori mandati in quelle critiche circostanze a diversi Potentati e Dominj parlano i nostri Storici *Beverini* e *Sesti*.

La cagione principale però dell'ammutinamento seguìto in Lucca a quei giorni deve ripetersi dalle Leggi fatte sull'Arte della Seta (141) a'Filatori e Tessitori di Drapperìe nulla vantaggiose, anzi dannevoli e pregiudiziali. (142)

Era in costume l'andar la gioventù nel giorno primo di Maggio per la Città e fuori cantando canzoni e varj poetici componimenti, che si direbbe *cantare il Maggio*. Venuto adunque il detto giorno, i Popolari adunati in gran numero cominciarono a girare per le contrade di Lucca con armi e tamburi, spiegando una Bandiera lacera e nera per dimostrare la costernazione del loro animo; (143) e nella stessa guisa si portarono per i vicini Villaggi. Ritornati, consultarono di ritrovarsi tutti presso la Chiesa di S. Lucia a S. Francesco, dove altro non facevano che fremere contro ai Nobili, come turba tumultuante che soltanto si sfoga in lamenti e minacce, invece di risolvere con saggio consiglio quello ch'esser potrebbe di suo bene e salute. A prender peraltro una qualche determinazione ci furono indotti da un ben ragionato discorso di *Matteo Vannelli*, uomo di spirito e di natural eloquenza fornito, (144) avendogli insinua-

(141) Gio. Guinigi Gonfaloniere credè che le medesime dovessero essere sottoposte a riforma, onde nel giorno 13 di Gennajo 1531 propose che dai Consoli de' Mercanti, e da due Cittadini per Terziere si deliberasse ciò che su questo argomento avessero creduto a proposito. I cittadini eletti furono *Giacomo Arnolfini*, *Stefano Burlamacchi*, *Martino Buonvisi*, *Bonaventura Micheli*, *Gio. Bernardini*, *Francesco Balbani*.

(142) Non mi è stato dato di ritrovare queste Leggi, le quali avrei volentieri qui riportate, acciò conoscesse ognuno con quali termini e sentimenti erano state formate. Con tuttociò, dal contesto si conosce ben chiaro che le medesime proibivano di poter lavorare drapperie a conto proprio, e diminuivano di troppo le tariffe già stabilite per le mercedi de' manifattori e lavoranti.

(143) In ragione di questa Bandiera venne nominato quel tumulto *la sollevazione degli Straccioni*, la quale non fu pienamente acquietata che dopo il corso d'un anno.

(144) Questo discorso posto dal Beverini nell'idioma latino, contiene tal bellezza di lingua e di forza che dispiacerebbe forse che fosse qui omesso, e perciò lo riporto come si ritrova nel Lib. XIV. de' suoi Annali lucchesi.

„ Si quæ unumquemque vestrum, optimi æque „ ac miseri Cives, in hunc locum injuria excivit; „ quantam omnibus querelarum materiam, parem „ singulis præberet dicendi libertatem; tacitus pro„ fecto alios libentius audissem, quibus ætate usu„ que rerum, aliisque dotibus nullo pacto sim „ comparandus. Sed dum majores natu, intempe„ stivâ modestiâ inter se mussant, maluntque po„ tius queri quam consulere; non patior huic tan„ tæ multitudini, quanta fortasse non alio tempo„ re coivit, ut caput defuisse videatur; neque ser„ vili silentio, publicam causam, vel meo pericu„ lo deseram. Verum imprudens fortasse sim, si „ quorum mihi animos conciliare debeam, impor„ tunâ severitate castigem; sed verbo absit invi„ dia, dum hanc tantam concionem circumspicio, „ videor mihi intueri, non fortium virorum cæ„ tum, quos injuria in ultionem accendit; sed „ imbellium fæminarum ac puerorum gregem, „ inanibus minis iras retractantium; Jam satis pa„ tientia peccatum est, et facilitate tolerandi sævi„ tiam Dominis fecimus. Si dolendi tantum huc cau„ sâ convenimus, egimus quantum satis ad crimen „ est, ut rei majestatis simus: nec novam legem „ dissolvimus, sed veteribus obligamur. Consilio „ non querelis est opus, nec imprudentium me-

to di scegliere 18 individui col nome di *Tribuni* o *Difensori della Plebe*, i quali portassero al Senato le loro doglianze, e annullar facessero le leggi formate sopra i lavori di seta. Cosa avvenisse in seguito, sarà officio dello Storico il riferirlo; mentre non è oggetto dell' articolo che tratto, tenere appresso a tutti i succedimenti originati da quella sollevazione; ma soltanto, siccome osservai, le cause che la produssero, così contentar mi devo di attendere alle conseguenze nate da quella in ordine al Governo, e alle variazioni seguìte per essa nel di lui sistema.

Una delle prime fu di annullare le leggi sopra le manifatture della seta compilate poco tempo avanti in danno de' Tessitori, e di approvare la supplica de' medesimi presentata al Senato relativa al poter lavorare a conto proprio, e alle Tariffe fissate per l' opera delle Drapperie, come risulta dal libro delle Riformagioni sotto il giorno due di Maggio dell' anno 1531, dove si legge il seguente favorevole rescritto: *Intelligatur & sit concessum suprascriptis textoribus in omnibus & per omnia prout ab eis*

„ diecrum similes, attoniti atque stupentes stultâ misericordiâ illacrymari morbis, sed remedia quærere debemus. Fuit olim cum Patricios, patronos plebis ac Patres, majores nostri experti sunt: cum nobilitas non suis magis quam plebis commodis lætabatur. Jam eo superbia illorum exrevit, ut non amplius civium, sed, si diis placet, servorum, ac pene hostium loco nos habeant. Sed [illegible]simulari potuit, donec intra externa eorum bona sævitia stetit. Eripuerunt nobis Rempublicam, et e Communi suam fecere. Passi sumus. Sibi Magistratus, sibi honores, nobis contra jus fasque exclusis usurparunt. Remisimus. Libertatis decus, quod omnes auro et sanguine emimus, ut haberent soli, quoniam sic voluere, concessum est. Jam fortuna nostra minime satiati, sanguinem ac vitam expetunt. Taceo quod jam pridem annonâ laboramus, et utinam in causa sit bellum externum potius, quam domestica avaritia. Patiamur persuaderi nobis nos alienâ calamitate esurire. Eas artes quibus vitam et spiritum ducimus, quibus uxores, quibus liberos, quibus familiam alimus, crudeliter cunt ereptum. Si, quod nati sumus, imperare non patiuntur, liceat saltem laborare, liceat vivere. Nunquid etiam indignantur quod animam trahimus, quod vivimus, quod spiramus? Hoc ne passuri sumus optimi cives, ut has publicæ libertatis reliquias, importuni, jam non Patres sed Tyranni, nobis extorqueant? Tantumne, non dico infra libertatem, sed infra servitutem erimus, ut etiam labores sub Domino sint? Tu ne in posterum arbitrio tuo opus facito. Ubi per diem totum animam et corpus vexaveris, tantum accipito, quantum crudelium dominorum avaræ sententiæ visum fuerit. Si aliter faxis, saxum atque compedes expectato. Quid aliud est nisi hoc dicere; confer te domum, et ubi infelicibus liberis, miseræ uxori lacrymans lacrymantibus supremum osculum tuleris caput obvolvito, et te in Auserem præcipitato? Quid ergo consilii afferre dicet aliquis. Ego vero quamquam adversus impotentes ac superbos Dominos juste vim suadere possem; tamen illud potius consulam quod vobis dignum est, quam quod illi merentur. Maneat imperii quamquam injusti reverentia; nec nisi coacti exuamus obsequium. Quod ferro et armis extorquere possumus, precibus potius impetremus. Eligamus e nobis qui injurias nostras ad Senatum deferant, qui Comunes querelas pubblico nomine exponant. Si Patres legem abrogabunt, pro ingenti victoria nobis erit modestiâ vicisse. Sin duri et crudeles lacrymis nostris aures occluserint; si viri sumus, quod manus nostræ nobis præstare possunt, frustra negaverint. Et vos justiorem causam vestram facietis, qui prius preces quam arma sumpsistis.

petitum fuit, videlicet pro Textoribus nostratis eorumque laboratoribus de Territorio nostro tantum, excepto quo ad praetia (Tariffe) *quorum Capitulum seu Capitula intelligantur & sint admissa generaliter pro omnibus, tam Forensibus quam nostratis. Et quo ad laborandum pro eorum interesse proprio & de suo proprio cum uno telare sit concessum pro nostratis & de nostro Territorio, & non pro aliis &c.* Le altre portarono, dopo un perdono generale a tutti i delinquenti per i tumulti e delitti seguiti, un cambiamento nel Governo, il quale dal Senato riunito nel giorno 25 di Maggio, e progressivamente venne decretato in varie sue diramazioni. Nel giorno adunque suddetto comincia un nuovo sistema amministrativo, nuovo, io dissi, non già nella sostanza, ma in varie particolarità, per modo che potè dirsi una riforma del medesimo.

Infatti se per un secolo il Senato fu composto di novanta Cittadini, trenta cioè per Terziere, adesso si stabilisce, per dar luogo in quel consesso ancora a varj del Popolo, che i Componenti il medesimo siano 40 per Terziere. Nè questa aggiunzione di Senatori abbia (si dice) soltanto posto alla elezione del nuovo annuo Consiglio Generale, ma si scelgano di subito dal Senato medesimo, da continuare nella carica dal sopraddetto giorno fino al dì 15 del Marzo avvenire, e dipoi secondo l'usata maniera prescritta dallo Statuto, sempre però 40 per Terziere. Tanto ci riferisce il Decreto nel Libro delle Riformagioni, facendoci osservare ancora che la maggior parte degli eletti furono popolari, nominandoli

Terziere S. Paolino.

Girolamo Menocchi
Bartolomeo Benedini
Bernardo Nocchi
Lorenzo di Gasparo Macellatore
Giovanni di Anchiano
Nicolao di Anchiano
Vincenzo da Diecimo
Bernardo Romuglia
Luca Graziani
Bartolomeo Sani.

Terziere S. Salvatore.

Nicolao Rustici
Ser Vincenzo Granucci
Giacomo Orsucci
Piero di Simone Orefice
Marco Frediani
Domenico del Fabbro
Tomaso di S. Donnino
Raffaello Menocchi
Matteo Vannelli
Gregorio Bonturelli.

Tesziere S. Martino.

Andrea di Brancoli	Michel' Angelo Pagnini
Ridolfo Matraini	Piero Vanni
Giovanni Cantarini	Girolamo Simi
Leonardo Macellatore	Michel' Angelo di Baldassare
Nicolao Scannabecchi	Filippo Matraini.

Nella elezione di questi cento venti Senatori, come nella scelta del Consiglio del XXXVI. non potevano essere eletti più che tre nel tempo stesso del Consortato medesimo. Come pure agli Ufficj di utile, a due soli poteva essere ammesso l' istesso individuo.

Nel giorno 26 Maggio venne annullata la carica del Tribunato de' Tessitori, e concordemente fu eseguito tal' atto, perchè i più de' medesimi erano stati già descritti nel numero de' Senatori.

Seguono le conseguenze in riguardo al Governo, dedotte dalla già nota rivoluzione.

Nel giorno 30 di Agosto si vuole che abbiano vigore gl' infrascritti Capitoli;

I. Forestieri non nati nella Città di Lucca non siano eletti all' Officio dell' Anzianato, ad eccezione di quelli che già furono nella detta carica.
II. L' età degli Anziani sia per lo meno di 25 anni, e per il Gonfaloniere si ricerchi l' età di anni 30.
III. Al Consiglio del XXXVI. si aggiungano 6 Cittadini per Terziere, e così saranno in tutti non 36 ma 54.
IV. Che la Tasca, ossiano i Comizj, degli Anziani usati tenersi ogni due anni, per l' avvenire si celebrino ogni tre anni.

Sopra questo articolo si trovano prescritte varie regole, cioè

Non possano essere eletti o nominati Anziani se non saranno Cittadini originarj, o il di lui Padre non sarà nato nella Città di Lucca, o nel suo Territorio, o nelle Terre di giurisdizione Vescovile o Capitolare, ad eccezione di quelli che fino ad ora fossero stati impiegati nella dignità de' Magnifici Anziani per essere stati creati Cittadini originarj, e ammessi a quelle in forza di Privilegj del Consiglio Generale, mentre in tal caso, tanto essi che i loro figliuoli e discendenti avranno diritto all' Anzianato, come pure altri, il di cui Padre o Avo fossero stati del numero de' Decemviri. Quelli poi che fossero creati Cittadini originarj per Privile-

gio, ma non inalzati ai gradi di onore, come sopra, resteranno esclusi dalla dignità di Anziano essi e i loro figliuoli; bensì per altro saranno abili e capaci della detta nomina i loro nipoti. *Intelligatur & sit statutum & ordinatum quod in futurum incipiendo in Tascha fienda de mensibus Januarii & Februarii* (145) *proxime futurorum* 1532. *fieri debeat pro annis tribus tunc incipiendis, cum declaratione quod in ea eligi & nominari non possint nisi qui fuerint Cives originarii, nati in Civitate Lucana, & Pater ejus fuerit natus in Civitate Lucensi aut ejus Territorio, aut de Terris jurisdictionis temporalis Reverendiss. Dom. Episc. Lucens. aut Reverendi Capituli Domin[illegible] Canonicor. Ecclesiae Cathedralis Lucensis, exceptis iis qui hactenus fuissent electi ad dignitates Magnificor. Dominor. & Consilii XXXVI. eo quia fuissent creati Cives originarii & admissi ad eas vigore Privilegiorum Consilii Generalis, quibus & ipsorum filiis & descendentibus sit licitum posse nominari & eligi in dicta Tascha & Consilio, prout hactenus consuetum fuit, temporibus successivis. Cum declaratione quod etiam nominari & eligi valeant in dicta Tascha illi quorum Pater vel Avus fuissent de numero Collegii Magnificor. Dominor. Cum declaratione etiam quod qui essent creati Cives originarii ex privilegio, & non admissi ad dictas dignitates, & in futurum crearentur Cives ut supra, & habitaverint in dicta Civitate, non possint nominari & eligi ipsi neque filii ipsorum, sed bene nominari & eligi valeant nepotes nati ex ipsis filiis, & descendentes ex eis.* (146) Viene dipoi ordinato che i Cittadini da assortirsi nella Tasca per i detti tre anni siano in numero di 66 per ogni Terziere.

Fin quì del Senato e dell'Anzianato in generale. Segue una specie di Constituzione, la quale credo possa dirsi quella volgarmente chiamata, sebbene male a proposito, del *Cinquecento*, perchè stabilita in questo tempo, cioè nel 1531, che vuol dire, nel decimo sesto secolo. Io la darò negli stessi termini e lingua, in cui la trovo registrata nel Libro delle Riformagioni, potendo essere cosa interessante, con il discorso fatto per la medesimà da *Girolamo dal Portico* allora Gonfaloniere. Adunato adunque nel giorno 26 di Settembre il Consiglio non più del XXXVI, ma del LIV, parla il detto in questi termini.

„ Perchè più facilmente si può conoscere che le ruine delle Repub„ bliche per il passato sono sempre successe principalmente per le dis-

(145) La vedremo presto celebrata, cioè nel Decembre del presente anno 1531.

(146) Libro delle Riformagiòni del 1531 sotto il giorno 30 d'Agosto.

» cordie, qual'è radice e fondamento di tutti i mali, & siando per le
» cose successe fra noi qualche alterazione nelli animi di alcuni, onde
» una inquietudine di mente ne resta congiunta con una diffidentia ch'
» ne causa malevolentia fra l' uno e l' altro, donde agevolmente potreb-
» beno nascere tumulti, occisioni, mala contentessa, e finalmente rui-
» na universale della Repubblica; pertanto si propongono li infrascritti
» Capitoli, (147) acciocchè quelli, come salutiferi a tutto il populare
» Stato, ottenuti si levi il sospetto, si spegni l' odio, si togli ogni in-
» quietudine & mala contentessa; & *successive* si induca perfecta unio-
» ne, fraterno amore & una satisfactione & sincerità grandissima fra noi,
» & a questo ci disponiamo. Perchè così come la intenzione nostra dal
» principio è sempre stata di assettare la Città, la quale essendo accre-
» sciuta di Populo & diminuita di jurisdictione parea essere con effetto
» bisognosa di nuova provisione & nuova forma, non vogliamo che per
» noi resti che con tutte le forze nostre la non si conservi in quella au-
» rea & dolce libertà & sanctissimo populare stato che dalli antichi pro-
» genitori nostri ci è stata lassata.

I Capitoli per la correzione della Tasca, ossia l' accennata Constituzione si legge espressa ne' termini che seguono nel libro citato delle Riformagioni.

I. » Che non possi essere intaschato in le Tasche de' Magnifici Signori An-
» ziani se non cinque di una medema Casata, Consortato & Arme, e
» quando più ne fussero vinti, gli Assortitori che per i tempi saranno,
» soli cinque ne cavino, quelli haranno più pallotte e quelli intaschi-
» no, lassando di fuori gli altri: i quali Assortitori non possino assor-
» tire dui successivamente a dui Antianati continui di una medema
» Casa, ma li diano almeno vacatione per uno Antianato, in modo
» che uno che sia stato di una Casata li dui mesi dello Antianato,
» operino che sia vacatione all' altro della Casata che è intaschato per
» dui mesi almeno. Ma in le altre cose si servi l' ordine delle Tasche
» che per antico si costumava, salvo però che le si faccino per tre
» anni secondo che alli dì passati si concluse.

II. » Che quelli che saranno di Consiglio Generale uno anno, lo anno
» subsequente non possino essere invitati ne subrogati, ma habbino
» vacatione omnimoda uno anno, excepto se fussero Antiani.

(147) Erano stati presentati dalla Plebe varj capitoli sopra la corresione della Tasca, formati dai Capi della medesima nelle Case di Paolino Boccella, *cujus clarum inter populares nomen erat*. = Beverini =

III. » Che passato questo semestre cominciato in lo presente mese di Settembre (1531), tutti li Statuti & ordinationi disponenti sopra il » Magnifico Consiglio de XXXVI. debbino osservarsi come avanti il » presente semestre si facea, non obstante ogni altro Decreto nova- » mente sopra di ciò facto, con questa sola additione però che la va- » catione semestre de dicto Consiglio per l'advenire debbi essere & » sia annua dal dì della deposizione dello officio, e li vacanti non pos- » sino intervenire aliquo modo se non fusseno Antiani.

IV. » Che li Dottori di Legge possino godere la dignità & Magistrato dello » Antianato, & a quella assumpti come gli altri Cittadini, non obstan- » te ogni Decreto in contrario disponente; purchè quelli si ritroveran- » no in tal Magistrato durante tal Magistrato, alcuno suo Collega non » debbino per tale dignità del Doctorato, modo aliquo precedere, nè » della autorità e favore di tal Magistrato servirsi più che l'altri An- » tiani, ne perciò in alcuna causa della quale avesse il Patrocinio possi » inibire che in dicta causa non si procedi, declarando che per il Do- » ctorato, alcuno non si intendi ne possi essere abilitato allo Antianato, » se in epso non saranno le qualità che si ricercano per il detto uffizio.

V. » Che alli assortimenti delle Tasche de Magnifici Signori Antiani, » nel numero delli Assortitori da farsi debbi intervenire uno per Ter- » tiero dell' Arte minore, (148)

VI. » Che li Statuti disponenti che nel numero de Consuli de Mercanti » debbino intervenire dui per l'*Arte minore*, per l'avvenire onnina- » meute si osservi, & chiaminsi dui che con effetto siano di tale arte » principalmente, altramente l'officio di detto Consulato & ogni cosa » da farsi per quello sia irrito e vano. Similmente all'officio della » *Abbondanza* oltre al numero ordinario si debbi aggiungere per l'ad- » venire uno per ciascuno Tertieri, qual sia con effetto dell'*Arte mi-* » *nore*. Et del numero de tre Secretarj sempre sia eletto uno di di- » cte arte minore come di sopra, declarando alcuna conclusione per » dicto officio non si poter fare senza il consenso di tutti i tre. Et si- » milmente si dia aggiunto uno dell' Arte minore per Tertiere ai *Con-* » *dottieri*.

VII. » Che ciaschun Collegio de Magnifici Signori Antiani sia tenuto sotto » vinculo di giuramento il primo giorno del Magistrato loro eleggere

(148) Per arte minore forse potè intendersi ogni arte esclusivamente da quella della seta; dicendo il Beverini *non solum sericæ artis opifices, sed cæterarum omnium* = Lib. 14 Annal. Lucens. =

» un homo da bene per Tertieri, li quali visitino li Hospitali della
» Città & la Carcere, diligentemente investigando tutto quello ricer-
» cha provvisione, & quello ha bisogno di riformatione, i quali ho-
» mini sotto giuramento siano tenuti fra dieci giorni da computarsi dal
» dì della loro electione, referire veramente & sensa alcuno respecto
» alli Magnifici Signori, tutti i disordini e bisogni di dicti Hospitali e
» Carcere. Dopo la quale relazione siano tenuti detti Magnifici Signori
» sotto vinculo di dicto giuramento infra dui giorni provedere a quan-
» to sarà referto essere di bisogno, avendo in ciò colloquio con quel
» numero di Cittadini, e facendone pubblica proposta al Magnifico Con-
» siglio Generale in caso che bisogni.

VIII. » Che quelli che fanno il Consiglio Generale, per l'advenire siano
» chiamati e vinti dal detto Magnifico Consiglio, e non da Magnifici
» Signori solamente.

IX. » Che li Magnifici Signori nel principio del loro Magistrato siano te-
» nuti & debbino pubblicamente & particolarmente giurare la obser-
» vantia de presenti Capitoli, e mai far proposta alcuna in alcun mo-
» do contraria a quelli o in pregiudicio di alcuna persona che in quel-
» li trattare, propnonere, concludere o exequire si fosse ritrovato, ne
» per ciò poter fare, possino dimandare la sospensione delle leggi, &
» la quale dimandata & ottenuta de facto in prejudicio & contraven-
» tione delle soprascripte persone & capituli, sempre s'intenda & sia
» di niuno valore ipso facto & ipso jure sensa altra declaratione da
» farsi, remanendo sempre fermi i soprascripti capituli; incorrendo pe-
» rò tali Antiani che contrafacessero, in la pena della confiscatione
» de loro beni ipso facto & ipso jure, come di sopra.

X. » Ancora parrebbe che a beneficio de Poveri si pigliasse provisione,
» e prima

» Che ogni volta che li grani nostrati passassero pretio da uno Du-
» cato il sacco, che si desse provisione a quelli che portasseno grano
» navigato nella Città di Lucca.

» Circa il vino, che ogni volta si venderà più di uno Ducato la so-
» ma del vino buono nostrato, s'intenda levata la tracta di portarlo
» fuori del Paese, e chi lo vendesse o portasse incorresse in quella pe-
» na sarà ordinata dal Magnifico Consiglio Generale.

» Et similmente dell'olio, ogni volta che si vendesse più di XII.
» Bolognini la libbra, e che nessuna persona possa comprarlo al Fran-
» tojo, sotto quella pena parrà al Magnifico Consiglio Generale.

XI: » Si accordi un perdono generale.

Questi Capitoli proposti al Consiglio de' LIV. furono tutti vinti e sanzionati per parte del detto Consiglio, se non che nessuna menzione si doveva fare di *Arte minore* o *maggiore*: e circa la provisione de' Grani, le presenti disposizioni (ivi si dice) debbano aver luogo nelle Calende di Luglio prossime; *adempta semper illis particulis in dictis Capitulis contentis mentione illa de arte minori & majori, & cum correctione quae in illis partibus ubi fit mentio de provisione frumentorum, incipere debeat dicta provisio in Kal. Julii proximis*.

Nessuna forza di legge aver potevano i sopraddetti Capitoli, qualora dalla autorità suprema del Senato non fossero consolidati. Quindi è che nel giorno medesimo verso la sera adunato esso, e preso ad esame quanto gli presentavano gli Anziani e Consiglio de' LIV. risolve come appresso.

» Quod auditis Capitulis suprascriptis ut supra porrectis coram Col-
» legio Magnificor. Dominor. Antianor., in quibus multa constituuntur quæ
» secundum formam statutorum nostrorum mererentur pœnam a dictis
» statutis ordinatam, auctoritate & potestate præsentis. Magnifici Consilii
» intelligatur & sit concessa venia & indulgentia omnibus & singulis Ci-
» vibus nostris cujuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis exi-
» stentibus, qui occasione cohadunationum & tumultuum factorum &
» factarum &c. in aliqua re deliquissent tam actualiter quam verbaliter
» etiam quod delicta propterea orta & commissa essent atrocia & enor-
» missima & quacumque severa punitione digna, secundum formam sta-
» tutorum præfatorum, intelligantur dicta delicta & sint specialiter &
» universaliter remissa & indulcta, & ipsis delinquentibus qui præsenta-
» verunt & tractaverunt ut supra, venia & indulgentia largita & con-
» cessa; cum declaratione quod intelligatur & sit interdictum & prohi-
» bitum Magnificis Dominis Antianis per tempora existentibus aliquid pro-
» ponendi vel tentandi quod esset contra suprascriptam veniam, (149)
» sub pœna cuilibet Antiano contrafacienti Ducatorum quingentis pro
» quolibet applicandorum de facto Lucanæ Cameræ, & privationis Ma-
» gistratus Antianatus perpetuis successivis temporibus, non obstantibus
» quibuscumque statutis ac decretis in contrarium facientibus, quibus
» omnibus intelligatur & sit derogatum, etiam quod de eis mentio spe-
» cialis facienda foret.

» Præterea fuit propositum per Magnificum Vexilliferum Justitiæ,
» quid agendum videatur super præfatis Capitulis porrectis &c. & fuit
» consultum & obtentum

(149) Per assicurare il Popolo della Grazia.

» Quod de plenitudine potestatis præsentis Magnifici Consilii Capitula
» ut supra porrecta coram Collegio Magnificor. Dominor. Antianor. intel-
» ligantur & sint in omnibus & per omnia confirmata & approbata prout
» in eis continetur, cum correctionibus & additionibus infrascriptis, vi-
» delicet.

» Quod primo Capitulo intelligatur & sit additum quod ubi debeant
» eligi homines sexaginta sex pro quolibet Tertierio pro Tascha magni-
» ficor. Dominor. Antianor. eligi debeant homines septuaginta pro quo-
» libet Tertierio ut supra, & de eis Assortitores dictæ Taschæ debeant
» assortire homines sexaginta sex pro quolibet Tertierio, remanente firmo
» quod tantum quinque de quolibet consortatu sint & remaneant in
» Tascha prædicta, prout in dicto Capitulo continetur, & quod reliqui
» debeant per ipsos Assortitores cancellari; cum declaratione quod qui
» habebunt minores & pauciores palloctas sint hi qui debeant cancellari
» ut supra, exceptis tamen iis qui ratione Consortatuum de necessitate
» veniunt cancellandi ut supra.

» Circa verò Capitulum nonum in quo continetur quod magnifici
» Antiani non possint in præjudicium dictorum Capitulor. aliquid propo-
» nere, disponere, concludere aut exequi, nec propterea aliquam suspen-
» sionem legum petere &c. intelligatur & sit correctum hoc modo videlicet.

» Quod non possit aliquid proponi vel tractari contra dicta Capitu-
» la nisi prius fuerit obtentum partitum per omnes decem palloctas ma-
» gnificor. Dominor. Antianor. pro sic de eundo ad Consilium XXXVI.
» pro examinatione. In quo casu prius examinari & obtineri debeat in
» dicto Consilio per septem partes de octo quod possit proponi & dispo-
» ni in magnifico Consilio generali. Deinde ipsa examinatione sic obten-
» ta, debeat & possit proponi in dicto magnifico Consilio Generali, &
» super id tractari, disponi & deliberari, & id quod fuerit obtentum
» in dicto magnifico Consilio Generali per septem partes de octo valeat
» & teneat & observari debeat.

» Circa autem Capitulum in quo fit mentio de provisione frumen-
» torum intelligatur & sit correctum quod adveniente casu de quo in
» dicto Capitulo, teneantur Magnifici Domini Antiani sub pœna perjurii
» proponere in Magnifico Consilio Generali provisionem dandam iis qui
» conducent frumenta de Pelago &c. Et cum declaratione expressa quod
» in omnibus & singulis Capitulis ut supra porrectis, in quibus fit men-
» tio de artibus majoribus & minoribus, intelligatur & sit dicta men-
» tio & verba dicentia *Arte Maggiore e Minore*, annullata, cancel-

» lata & penitus extincta, ita quod de eis mentio aliqua numquam fieri » possit, quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

Stabiliti e fissati questi nuovi regolamenti, perchè sempre continuava la dissensione e la discordia tra i Cittadini, pensò il Senato d'instituire di bel nuovo l'Officio de' *Pacieri*, i quali se mai si conobbero alla Città di Lucca opportuni, certamente dovettero confessarsi tali nella circostanza presente.

Il Decreto di questa elezione è del giorno 2 di Ottobre 1531, quando il Gonfaloniere Girolamo dal Portico parlò ne' seguenti termini.

Optimum fore, quod sicut antiquitus eligebantur (150) *Pacificatores Civitatis, dicta electio renovaretur &c.*, e fu risoluto che si eleggessero dodici Cittadini col titolo di Pacificatori, i quali in nome della Repubblica avessero autorità d'interporsi per mantenere la concordia trà gli animi de' Cittadini, o di riunirli tra loro se fino a qui erano stati discordi. Per dare alla radice del male furono muniti questi dodici dal Senato dell'arbitrio ancora d'Inquisitori sopra tutti e ciascheduno che proferisse parole o tessesse discorsi atti a produrre sedizione, e a esser causa di scandali e di tumulti, dovendone fare dipoi il rapporto al Collegio degli Anziani per l'opportuno provedimento. *Qui etiam habeant curam investigandi omnes & singulos qui proferunt verba quae sunt causa zizaniarum & scandalorum & inducentia seditionem inter ipsos Cives nostros &c. & referre Collegio Magnificor. Dominor. Antianor. &c.*

Gli eletti a questo ufficio furono

Terziere S. Paolino.

Girolamo Menocchi	Giacomo Burlamacchi
Baldassare Montecatini	Ser Gio. Maria Boccella.

Terziere S. Salvatore.

Cesare de' Nobili	Domenico Domenici
Martino Buonvisi	Matteo Vannelli.

Terziere S. Martino.

Martino Bernardini	Biagio Mei
Filippo Matraini	Andrea Brancoli.

(150) Si veda la pag. 57 di questo volume.

In tal maniera si diportavano i Moderatori della nostra Repubblica in que' torbidi tempi, variando Magistrati e Leggi secondo che la circostanza de' fatti lor suggeriva, senza mai dimostrare impegno di sostenere quanto fin allora era stato prescritto e stabilito. Al che si videro animati ancora da una Lettera di Carlo Quinto in data degli undici di Settembre in *Bruxelles*, la quale, perchè ripiena de' più bei sentimenti, non va quì tralasciata. Eccola adunque estratta dal suo originale che si conserva nel nostro Archivio. (151)

Carolus Augustus D. F. C. Romanor. Imperator semper Augustus.

Nobiles Spectabiles Dilecti.

Quae feliciter vobis acciderunt quemadmodum nobis semper fuerunt ac sunt jucundissima, ita quae nuper de populari seditione inter vos exorta audivimus, non potuerunt esse molaestissima. Et licet (quae non est de virtute ac prudentia vestra persuasio) omnia per vos sedata & composita esse credamus, ut tamen tum Imperiali muneri, tum singulari nostro erga vos animo atque voluntati satisfaciamus, his vos monere & hortari volumus ut depositis civilibus contentionibus, quae maximas Respublicas in sempiternam perniciem atque servitutem adduxerunt, ita inter vos summo Civium consensu vivatis, ut Rempublicam vestram, quae hactenus universae Italiae concordiae & quietis specimen fuit, sub tali Magistratu, in quo nihil est quod desideretur, viventibus & in ea Republica florentibus tot Civibus eximiis virtutibus & firma erga Patriam pietate praeditis, non modo ab eo nomine quoquo pacto decessisse, verum etiam plurimum dignitatis atque splendoris consequuta esse videatur. Quod si feceritis erit vobis aeque utile atque gloriosum, nobisque adeo gratum ut pro eo officio nihil sit quod de nostra erga vos benevolentia & gratia vobis polliceri non debeatis.

Datum in oppido nostro Bruxellens. Die undecimo mensis Septembris Anno 1531. *Imperii nostri undecimo.*

A. Valdesius.

La direzione è la seguente:

Nobilibus & Spectabilibus nostris & Imperii Sacri Fidelibus dilectis nostris Antianis & Vexillifero Justitiae Populoque Lucensi.

(151) Armario 16 lib. 9. N. 131.

Con tutte le accennate premure rese manifeste da quei Padri per la quiete pubblica e ancora per appagare, quanto l'equità permetteva, i desiderj del Popolo, nulladimeno sembrarono questi non del tutto soddisfatti; in maniera che fu forza creare un nuovo Magistrato in numero di sei popolari, il quale avesse diritto sopra il Presidio e le Porte della Città; onde quasi dir si poteva che la medesima era nelle loro mani. I nomi di questi si leggono registrati nel Libro delle Riformagioni dell'anno 1531 sotto il giorno 19 di Novembre, cioè

Domenico Domenici (152)	*Ser Vincenzo Granucci*
Cosimo Coreglia	*Matteo Vannelli*
Andrea Brancoli	*Filippo Matraini.*

In tal circostanza per altro fu dichiarato che le chiavi delle Porte della Città dovessero nella notte tenersi custodite in Tarpea sotto tre chiavi, una delle quali stesse appresso il Gonfaloniere, l'altra la tenesse l'Anziano Comandatore, e la terza fosse nelle mani di un Cittadino da eleggersi dal presente Consiglio. (153) Il Cittadino eletto fu un popolare, cioè

Ser Vincenzo Granucci.

Si vide superiormente che i Comizj per l'elezione degli Anziani dovevano celebrarsi ogni tre anni, ma nei mesi di Gennajo e Febbrajo. Non finisce però e termina quest'anno 1531 che già si pensa di tenerli nel mese di Decembre, perchè i nuovi Collegj aver potessero incominciamento nelle Calende di Gennajo del seguente anno 1532, così forse esigendo le circostanze imponenti di quei giorni. Si fa pertanto su di ciò la proposizione al Consiglio del XXXVI. o diciamo adesso de' LIV. nel giorno 29 di Novembre, *an videatur examinare quod Tasca Magnificorum Dominor. Antianor. quae fieri solita est de mensibus Januarii & Februarii cujuslibet anni, fieri debeat de mensibus Novembris & Decembris cujuslibet anni pro bono publico & publica utilitate &c.* La qual proposta consultata e ponderata, fu vinta con 50 voti, non ostante undici in contrario.

Di niun valore sarebbe stata la predetta deliberazione qualora sanzionata non si vedesse dal Senato; ond'è che nel giorno primo di Decembre (1531) adunato esso, non solo la conferma, ma di più annulla il Decemvirato che si sarebbe esratto per il bimestre di Gennajo e

(152) Non Domenico Morganti, come scrivono gli Storici *Beverini* e *Sesti*. MORGANTE era un di lui sopranome.

(153) Lib. cit. delle Riformagioni.

Febbrajo del sopraddetto anno 1532, e stabilisce che per il tempo avvenire i Comizj triennali si celebrino sempre nei mesi di Novembre e Decembre. Il Decreto su tal materia è del seguente tenore:

Utile esse videtur ad conservationem pacis & unionis Reipublicae nostrae quod Tascha Magnificor. Dominor. Antianor. quae fieri debebat de mensibus Januarii & Februarii, pro incipiendo in Kal. Martii 1532, fieri debeat de praesenti mense Decembris 1531 pro incipiendo in Kal. Januarii 1532...... de plenitudine potestatis praesentis Magnifici Consilii Antianor. & Vexilliferi Justitiae...... qui ingredi debebant Magistratum de mensibus Januarii & Februarii intelligantur & sint liberi a praefato Antianatus officio, nec aliter extrahi aut ingredi debeant dictum Magistratum, sed dicta praecedens Tascha intelligatur & sit in totum finita. Deinde decretum intelligatur & sit quod perpetuis successivis temporibus scrutinatio & electio dictae Taschae fieri debeat singulis tribus annis de mensibus Novemb. & Decemb., modo & forma prout in lib. Regiminis &c.

Quanto venne ordinato è subito posto in esecuzione, mentre i giorni 12, 13 e 14 del detto mese di Decembre sono destinati per i nuovi Comizj da celebrarsi a seconda delle recenti disposizioni e ultimi regolamenti. Il Consiglio del XXXVI. (si chiami ancora adesso così) con i XVIII. invitati de' respettivi Terzieri elegge 70 Cittadini per Terziere in ciascheduno de' detti tre giorni, e giorno per giorno è sigillato per mano del Cancelliere (154) e de' due Religiosi assistenti il foglio contenente i nominati, e consegnato agli Anziani. Questi nel giorno terzo, prima che si dimetta il Consiglio predetto, unitamente ad esso, scelgono gli Assortitori eletti prima per schedule, e dipoi ciascuno estratto dall'urna e posto a partito, essendo numerati i voti per ciascheduno secretamente secondo lo Statuto del 1498. (155) Gli Assortitori in questi Comizj furono

Terziere S. Paolino.

Girolamo Menochi, Giacomo Burlamacchi, Lorenzo Sinibaldi.

Terziere S. Salvatore.

Martino Buonvisi, Ser Vincenzo Granucci, Gio. Battista De' Nobili.

Terziere S. Martino.

Ridolfo Matraini, Agostino Balbani, Biagio Mei.

(154) Il Cancelliere delle Tasche non poteva essere quello delle Riformagioni, ma doveva essere prescelto a quest'oggetto, e vacava dal detto officio per la celebrazione di due comizj esclusivamente da quelli a' quali aveva assistito. = Lib. delle Riformagioni 1501 17 Decembre. =

(155) Si veda la pag. 215 di questo volume.

I medesimi ricevute le note de' 210 Cittadini nominati, procedono alla elezione tra questi di 18 soggetti per la carica di Gonfalonieri, e dipoi all'assortimento de' Collegj, composto ciascheduno di dieci Cittadini, compreso il Gonfaloniere, e de' surrogati, *postmodum* (dice l'Atto pubblico) *ad scrutinationem & adaequationem praedictam, ponendo in XVIII. Brevia XVIII. Collegia bene & diligenter sortita & adaequata de decem Civibus in quolibet Brevi, computato Vexillifero, & in alia XVIII Brevia ponenda XVIII. nomina pro 18 Subrogatis, videlicet sex pro quolibet Tertierio &c.* Tutte queste notule o brevetti piegati e sigillati col sigillo Decemvirale erano riposti in una determinata cassa chiusa a tre chiavi, una delle quali sia (si dice) appresso il Gonfaloniere, l'altra appresso l'Anziano Comandatore, e la terza si consegui al Potestà conforme già fu usato da prima.

Con questo nuovo opportuno provedimento entra l'anno 1532, nel quale dopo i primi quattro mesi ebbero fine le inquietudini cagionate dalla plebe e dal Popolo, e di cui seguiterà a parlarne lo Storico. Non debbo per altro io qui omettere altra misura presa nel giorno undici di Decembre dal nostro Governo per rendere viepiù stabile il Decreto del giorno primo del detto mese, consistente una tal misura nell'ordine dato ai Gonfalonieri delle Contrade di far la nota degli uomini esistenti sotto i Gonfaloni loro da anni 14 fino a 60, tenuti dipoi tutti questi nel giorno fissato a presentarsi senz'armi davanti agli Anziani, ed ivi fare il solenne giuramento di ammettere quanto in quel Decreto si conteneva, e di osservare *inviolabiliter Tascham nuper ordinatam*, (così si esprime) sotto pena a' Gonfalonieri di 25 Ducati, e a qualunque altro mancante di Ducati 10. Perchè varj de' Cittadini si ritrovano lontani dal Territorio Lucchese, e altri nel distretto bensì, ma fuori della Città, perciò prescrive ai primi il ritorno dentro al termine di due mesi, e ai secondi gli assegna il tempo di giorni quindici per restituirsi alle loro famiglie, e quindi gli uni e gli altri prestare il sopraddetto giuramento sotto pena di Ducati venticinque.

È stato accennato poco avanti che per 4 mesi ancora dell'anno 1532 continuarono le turbolenze in Lucca nate tra i Nobili e Popolari, tutto che molto a questi fosse stato accordato, e di bel nuovo proclamato un perdono generale a' 26 di Marzo del sopraddetto anno sopra tutti i delitti e reità commesse dal giorno 19 di Novembre dell'anno precedente fino a quel punto; onde tutti i mezzi adoperati per il passato o dovettero dirsi inutili, ovvero non efficaci totalmente ed attivi a richiamare

una pace stabile e permanente. Quanto però l'arroganza e l'audacia si dimostrava cieca ed insana, tanto più forti ostacoli oppose il Governo per respingerla ed annientarla.

Dai tempi de' Consoli (156) non si era più veduto esempio in Lucca di Convocazione di *Parlamento*; ma nel dì 9 di Aprile potè dirsi rinnovata una simigliante adunanza per trattare della difesa del Palazzo, con prendere a soldo estera Soldatesca. Fa fede il libro delle Riformagioni che intervennero alla medesima sopra mille individui, (157) capi di famiglia di tutti gli ordini di Cittadini, compresi eziandio gli Ecclesiastici; cosa che molto dispiacque alla Plebe, e molto gli diè da temere. Infatti con tutti i suoi sforzi per impedire il Decreto intorno alla milizia esterna, e formato renderlo vano, dovè essa soccombere e ritirarsi dall' impegno, siccome farà palese lo Storico. Deliberò il Parlamento che si prendessero cento soldati Forestieri alla guardia del Palazzo, (158) e intanto finchè non fossero questi in grado di prestare il servigio, si facesse venire un numero sufficiente di Miliziotti dallo Stato per dar principio alla troppo necessaria custodia.

Assistito il Senato dalla determinazione del Parlamento non tardò ad unirsi, e a confermare legalmente quanto era stato deciso. Riporterò io qui l'Atto del medesimo con le parole stesse con le quali è descritto nel libro delle Riformagioni, e da cui si ha l'idea tutta di ciò che era seguito.

Anno 1532 *die* 9 *Aprilis*.

Vidistis ornatissimi Cives (è il Gonfaloniere che parla, Gio. Battista de' Nobili) *quot vicibus subjecti fuimus tumultibus excitatis in Civitate nostra cum periculo amissionis libertatis. & qualiter hoc mane mens & intentio omnium qui fuerunt in colloquio, n.° ultra mille est, quod Magnificum Consilium generale habeat meram & absolutam potestatem deliberandi ea quae ei visa fuerint absque minis & timore; & hoc in dicto Colloquio conclusum fuit, quod hodie deveniri deberet ad praesens Magnificum Consilium, & quod ipsi de Colloquio praefato non discederent e Palatio nisi finito dicto Consilio, in quo sit obtentum quod conduci debeant usque in pedites centum forenses ad hoc ut dictum Magnificum Consilium habeat liberam potestatem decernendi ea quae videbuntur, & Cives*

(156) Dissertazione quinta pag 189.

(157) Non capisco perchè il *Sesti* e il *Beverini* si prendano la libertà di fissare il numero preciso in 1500.

(158) Nel lib. delle Riformagioni dell'anno 1532 ai 17 di Luglio si vedono estesi i capitoli sopra la buona guardia del palazzo.

& mercatores possint exercere ipsorum mercantias & praebere victum pauperibus artificibus, cum eorum mercantia redeundo in civitatem &c. Super quâ re fuit consultum & obtentum per nonaginta septem palloctas pro sic, non obstantibus novem in contrarium, quod ut provideatur ne amplius tumultus in Civitate nostra excitentur, & Civitas nostra debite custodiatur, de plenitudine potestatis etiam absolutae & ex certa scientia praesentis Magnifici Consilii intelligatur & sit data auctoritas & potestas Magnificis Dominis Antianis unâ cum spectabili Officio Conducteriorum (159) *conducendi usque in pedites centum Forenses, de iis locis pro ac eis videbitur, & eisdem Ductores & Capita deputandi unum sive plures prout eis videbitur, qui habeant parere Collegio Magnificorum Dominor. Antianor. & observare omnia Capitula sibi deputanda, pro tempore unius anni &c.*

In appresso si legge altro Decreto di prendere interinamente per soldati uomini del contado, e particolarmente del circondario delle sei miglia a fare le veci della milizia di linea, finchè non fosse questa arrivata.

Seguì, non vi è dubbio, dello strepito tra il Popolo per sì fatte risoluzioni, ma pure convenne finalmente che si acquietasse, siccome fu notato, in forza ancora di molti armati introdotti dalla Campagna nella Città quasi all'improviso, de' quali parlerà lo Storico; e così dopo un anno svanì ogni sommossa popolare, con essere stato accordato di nuovo il perdono generale, da cui soltanto restarono esclusi gli autori delle ultime turbolenze e tumulti.

Sopra lo stabilito sistema riposò il Governo per diversi anni, sollecito però sempre della sua libertà, delle cose sue, e del decoroso suo Stato. Per questo si potè osservare, ora vigilante verso chi forse avrebbe attentato alla sua libera Amministrazione, (160) ora tutto premura per riordinare le scritture appartenenti al suo Stato, con le notizie delle Terre e Castelli a sè sottoposti, o che lo furono un giorno, (161) ed ora

(159) Erano due per Terziere, così avendo stabilito il Governo nel giorno 12 di Decembre del 1531.

(160) Si riferisce alla intelligenza che avevano varj di casa Poggi, già esuli, col Duca di Firenze in affari di stato nell'anno 1532. = Armario 11 lib. 32 num. 275. = Armario 4 lib. 28 num. 73 = Lib. delle Riformagioni dell'anno 1532 sotto il giorno 14 di Giugno e 28 di Novembre. = Tra le pene inflitte adesso alle famiglie Poggi si legge ancor quella che debbano nello spazio di sei mesi avere abbandonato le case possedute nella contrada di *S. Lorenzo in Poggio*; (il cit. lib. delle Riformagioni) ma questa pena non gli fu ordinata nel 1522 da eseguirsi dentro due anni?

(161) Di questi suoi pensieri mandati ad effetto ne saranno sempre una testimonianza irrefragabile tre gran volumi contenenti le cognizioni sopra indicate = Armario 26 lib. 8. 9. 10 = compilati per ordine del Governo da tre cittadini *Nicolao Liena*, *Gerardo Sergiusti* e (*Dino Sardini per il*

intento a ciò che rendere poteva sempre più onorevole il Decemvirato e il pubblico Palazzo. (162)

Altro, che sia del mio argomento, non sembra presentarsi allo sguardo negli anni che succedono fino al 1556, se non che fra le tante cure in questi tempi che il Governo si dava, una essendo la construzione delle nuove presenti Mura che circondano la Città nostra, e dovendo perciò occupare molto terreno di particolari, non credo di poter tacere non solo il soddisfacimento di quello da esso ordinato; ma la generosità sua dimostrata e resa nota nella ricompensa di quei terreni, di cui si era legittimamente impadronito, con determinare che per ogni coltra di terra occupata si calcolassero dugento Scudi d'Italia; e fino a tanto che la Repubblica non fosse stata in grado di dare a'respettivi Padroni l'intere somme avrebbe essa pagato d'interesse e di frutti Scudi cinque per ogni cento. Così parla il Libro delle Riformagioni dell'anno 1544 nel giorno 27 di Maggio, da cui ancora si deduce che in quell'anno stesso avessero incominciamento, dopo tanti preparativi, le mura nostre (163), dicendosi nel detto libro, *ut possit dari principium Ædificio novorum maenium*.

Potrà bene aver conosciuto il lettore da quanto ho potuto produrre nella presente Dissertazione qual sia stato il sistema di Governo di questa Repubblica, e quale la sua condotta e contegno dall'anno 1430 fino all'avvicinarsi dell'anno 1556; sicchè qui pongo fine alla medesima per dar principio alla seguente nel sopraddetto anno.

Sergiusti assente) Martino Bernardini nel corso di tre anni, (l'ordine fu dato a' 9 di Febbrajo del 1536) autorizzati a ricercare scritti da qualunque persona e in qualunque posto, e di spedirò soggetti capaci per lo Stato a tal fine, a spese sempre della pubblica camera.

(162) Nel 1543 a 11 di Decembre fu decretata la musica a Palazzo, per la quale venne assegnata la somma di scudi 300 all'anno = Lib. delle Riformagioni = Sembra che fosse soltanto musica instrumentale dalla maniera con cui parla il Decreto: *intelligatur et sit data auctoritas Magnificis Antianis et Conducteriis conducendi quinque sive sex musicos illorum instrumentorum qui eis videbitur etc.*

Erano tenuti di sonare alle tavole de' Magnifici Anziani tanto la mattina che la sera; ma nel 1564 a' 29 d'Aprile venne stabilito, che la sera in vece di sonare in palazzo alle tavole, facessero due sonate sulla pubblica piazza alle ore 22 fino a tutto il Settembre, e dal principio d'Ottobre a tutto Marzo, alle ore 23, avvertendo che la seconda sonata non fosse la prima, ma diversa. = Manuale fol. 66 tergo. =

(163) Dall'anno 1513 fino al tempo presente.

DISSERTAZIONI

SOPRA

LA STORIA LUCCHESE

DISSERTAZIONE NONA.

Sistema di Governo in Lucca dal 1556 *fino al compimento del Secolo decimo ottavo.*

Qualora argomentar si volesse dagli anni che percorrer dee questa Dissertazione, sarebbe essa certamente la più estesa di quante finora sono concorse a formare le presenti *Memorie*. Ma nel lungo giro dei tempi prendendosi da' me a trattare soltanto di quegli oggetti che interessano l' Amministrazione del Governo repubblicano Lucchese, e questi nell' accennato periodo di anni non essendo in gran numero, si renderà forse la medesima di tutte le altre se non la più breve, almeno delle più limitate e concise.

Il detto spazio di tempo però quanto ristretto argomento a me somministra, altrettanto ampia e spaziosa materia presenta allo Storico su di cui ragionare.

Dando adunque incominciamento con questa dall' anno 1556, si riscontra di subito celebre nelle nostre storie il medesimo per una notabile variazione nel sistema amministrativo nel Governo Lucchese.

Entrato il Collegio Decemvirale di Novembre e Decembre, di cui era Gonfaloniere e capo *Martino Bernardini*, fece esso la proposizione al Senato di escludere dai Magistrati i figli de' Forestieri e i figli di persone del Contado, ma con qualche riserva per questi, come sarà notato in appresso, (1) per dare in tal guisa i primi passi verso l'Aristocrazia, e i gradi primi fissare per l' innalzamento di essa.

(1) Fu questa la legge detta *Martiniana* dal nome del Gonfaloniere che la propose.

Sebbene fosse ricevuta con plauso da molti questa proposta, secondo che scrive il Beverini, (2) nulladimeno trovò degli ostacoli nell'animo di varj Senatori, essendo di opinione alcuni di non doversi nulla alterare di quanto riguardava il già sistemato Governo. *Nihil de vetere Civitatis statu mutandum.* (è sempre il citato Beverini) *Carolum IV. libertatis autorem, recuperatam ab hostibus Rempublicam Civibus tradidisse. CIVES AUTEM ORIGINE, hoc est ortu, FIERI.* (3) *Quare beneficio Caesaris quicumque in civitate orti essent ejusdem Dominos esse. Nefas esse abrogare quod Imperator sanxisset. Non ita pacatum Italiae ac Etruriae statum ut plebis animos exasperare hac novitate tutum esset. Iis legibus fundatam Rempublicam adolevisse, iis inter prospera ac adversa tot saeculis floruisse. Majores qui sapientiâ multo praesentibus anteissent, hanc viam exteris Nationibus aperuisse, ut Civitas, quemadmodum & factum erat, multitudine ac opibus redundaret. Esse e Republicâ ut quod usquam aut in exteris Provinciis aut in municipiis splendidum validumque in Civitatem confluerет. Quis patrias sedes, quis avitos penates deinceps relinquere voluisset ut iret ad Dominos? Documento esse urbem Romanam undè ipsi originem ducerent, quae in uno collecto Provinciarum flore, in eam amplitudinem imperii & gloriae adolevisset. Nempe ab ipso Romulo Sabinos in Civitatem allectos, nec minus fidos deinde Cives, quam acerbos hostes anteâ, extitisse. Senatum ex Albanis Tusculanisque, deinde etiam ex Hispanis Gallisque conscriptum; nec unquam Catones, Marios, Claudios, Tullios ex Municipiis ortos Reipublicae probro fuisse. Et ut antiqua & obsoleta transmitterentur, si id majoribus placuisset, multis primae Nobilitatis Familiis & fortasse etiam ipsi legis autori locum in Curiâ non futurum. Quotumquemque Nobilium originem suam aut ad exteras gentes aut municipia non referre? Quem paenitere tot optimorum virorum, quorum majores aut ex agro oppidisque migrassent? Omnes qui nunc vetustate tument, aliquando novos fuisse, nec aut e cœlo delapsos, aut subitâ vi solo extitisse; sed plerosque alibi genitos, aut domicilio, aut populi beneficio in Civitatem venisse; proinde non inviderent aliis beneficium quo ipsi crevissent.*

(2) Lib. XV. annal. Lucen. *Magno animorum motu excepta Principis oratio; præcipuo favore illorum qui antiquâ nobilitate tumidi, fastigium suum minui plebis communione arbitrabantur; palam dictantes: nunc demum suam Magistratibus dignitatem, suam Reipublicæ majestatem futuram, si antiquorum civium optimatumque Consilio regatur. Jam diu togas fascesque plebeiis manibus plebeiis humeris pollui. Ita natura comparatum esse ut intra optimos consistant imperia. Etiam in humanis corporibus membra nobiliora imperare, cætera regi. Cor et caput jubere, pedes ac manus servire.*

(3) Leg. Cives Cod. de Municipib. et originariis.

Di niun frutto per altro fu questo discorso, tuttochè congiunto con altre ragioni assai valevoli e forti; mentre o fossero gli animi antecedentemente preoccupati in favore del Gonfaloniere, o piacesse alla maggior parte del ceto Nobile, come cosa naturale si fosse, di attrarre a sè stessi a poco a poco ogni diritto, fu ottenuta nel giorno 9 di Decembre nel Senato la decisione che

I. » Per l'avvenire nessuna persona nata di Padre Forestiero, nè alcuno » discendente suo in perpetuo, ancorchè fosse stata ammessa e avesse » goduto offizio alcuno di onore o dignità del Magnifico Comune di » Lucca, possa in modo alcuno o per qualsivoglia via essere eletto nè di » Consiglio Ordinario, nè Surrogato, nè invitato al Magnifico Consiglio, » nè del Consiglio del XXXVI., nè di alcun Magistrato o dignità o uffi» cio di onore del Magnifico Comune. Et ogni eletione di alcuno, co» me di sopra fatta, *ipso jure* non vaglia e sia irrita; e nondimeno » quello che sarà eletto non possa esercitare l'officio o dignità alla » quale fosse eletto, sotto pena di Scudi cento per ciascuno e ciascu» na volta. Riservato nondimeno, senza pregiudicio di quelli che per » il Magnifico Consiglio fossero stati eletti Cittadini originarj.

II. » Li figli de Contadini li quali sono stati Ordinarj del Magnifico Con» siglio possino loro e li fratelli loro e li discendenti di essi essere » eletti alli soprascripti ufficii & Magistrature respettivamente, essen» do abili per altro; e tutti gli altri s'intendano esclusi, e l'elezione » fatta contro la forma soprascripta non vagli, & nondimeno lo elet» to non possi esercitare nè intervenire ne sopraddetti ufficii, sotto pe» na &c. come sopra... riservato come sopra &c.

Troppo dispiacque al Popolo questo Decreto, onde non si udiva, dice il Beverini, tra esso se non lagnanze e querele contro i Nobili, dolendosi: *honores sibi, Civitatem, Rempublicam de manibus eripi*; ma pure quì fermò ogni sua ira, nè più oltre avanzar si vide, mercè il Cielo, il suo malcontento, *nec ultra verba saevitum*.

Su questo sistema proseguiva con tranquillità e quiete il Governo nostro, quando si trovò disturbato dalla infausta notizia della Morte dell' Imperatore Carlo V. seguita nel dì 21 di Settembre del 1558, (4) ri-

(4) Muratori Annali, al detto anno, e Alfonso-Ulloa, Vita dell' Imperat. Carlo V.

cordandosi ognuno de' beneficj ricevuti da quel gran Monarca, (5) e delle singolarissime sue doti, e della benignità e affabilità dimostrata in due volte che egli venne a Lucca; (6) e fece conoscere negli ultimi periodi della sua vita l'amore che portava a' Lucchesi, dall'aver raccomandato nel suo Testamento all'Imperatore Ferdinando suo fratello, e al Re Filippo suo figlio la Repubblica di Lucca e la di lei libertà, ordinando che di ciò dopo la sua morte ne fossero i Lucchesi avvisati.

Pari al dolore (segue il citato Sesti) furono i magnifici funerali fatti celebrare da questo Senato alla di lui memoria nella nostra Cattedrale, avendo in tal circostanza recitata l'Orazione Funebre il Professore di Eloquenza in Lucca *Antonio Bendinelli*. (7) È nota nella Storia la rinunzia che il detto Augusto aveva fatto un anno e mesi VII. prima della sua morte, (8) de' proprj Regni Spagnuoli al figlio Filippo, e dell' Impero al Fratello Ferdinando. (9) Al nuovo Augusto perciò la Repubblica nostra destinato aveva solenne Ambasceria nei mesi primi dell'anno 1558; e i prescelti a sì onorevole incarico furono i qui segnati Cittadini: *Michel'Angelo Bertolini Dottore Fisico*, *Andrea de' Nobili Dottore di Legge*. Quantunque il *Sesti* ci aggiunga ancora *Baldassare Antelminelli*.

I medesimi riportarono il favorevole Diploma da quel Monarca, che viene conservato nel nostro Archivio, (10) nel quale si legge, *inspecta humili supplicatione honorabilium nostrorum & sacri Romani Imperii fidelium dilectorum Michaelis Angeli Bertolini Artium & Medicinae, & Andreae de Nobilibus Juris Utriusque Doctorum, & praedictae Lucensis Urbis Oratorum &c..... datum in Civitate nostra Vienna &c. Die decima*

(5) Gio. Battista Sesti Annali della Città e Repubblica di Lucca Lib. 3.

(6) La prima volta nel 1536 e l'altra nel 1541 quando tenne qua una conferenza con il Pontefice Paolo III.

Della magnificenza con la quale furono ricevuti e trattati questi Augusti Personaggi, e altri nel vario tempo ancora, parlerà lo storico.

(7) Si ritrova essa nella raccolta di orazioni di diversi uomini illustri fatta dal *Sansovino* = Edizione di Lione 1741 Tom. primo in fine.

(8) Inscrizione fatta in Bologna in occasione de' Funerali celebrati per lui in quella Città, riportata dal cit. *Ulloa* lib. 5.

(9) Secondo che scrive il Muratori, (Annali anno 1556.) questa rinunzia sebbene approvata dagli Elettori, non fu ammessa però con tanta facilità dal Pontefice PAOLO IV, *con pretendere che senza sua espressa licenza non si potesse venire alla rinunzia di sì gran dignità*; motivo del ritardo a esser riconosciuto il detto Ferdinando da tutti per Imperatore fino al 1558. *e sì forti* (soggiunge l'Annalista Italiano) *lettere ne scrisse agli Elettori, che solamente poi nel 1553 fu esso Ferdinando riconosciuto e proclamato da tutti* IMPERATORE.

(10) Armario 11. Cassetta num. 2, segnato num. 1-9. munito del Gran-Sigillo Impériale, sostenuto da cordicelle di seta nera e oro.

septima mensis Maii, *anno millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo*. Questo pure può esser quì tralasciato, essendo un Privilegio confermativo degli antecedenti, e particolarmente di quello dell' Augusto Massimiliano Primo. *Volentes* (dice) *& cupientes pro solito instituto nostro benemerentibus viris gratiâ & liberalitate respondere . . . . . de nostrae Caesareae potestatis plenitudine . . . . . eidem Lucensi Civitati*, *Civibus & Populo*, *& eorum successoribus in perpetuum*, *libertatem & universa & singula Privilegia*, *literas*, *gratias*, *immunitates*, *concessiones & declarationes*, *quae & quas a Divis Imperatoribus et Regibus praedecessoribus nostris . . . . . obtinuerunt*, *et praesertim Privilegium dictae Lucensi Civitati et Populo per Divum quond. Caesarem Maximilianum Avum nostrum paternum*, *necnon per charissimum fratrem nostrum Imperatorem Carolum Quintum confirmatum . . . . innovamus*, *approbamus*, *ratificamus et confirmamus*.

Dell' istesso tenore è l' altro di Massimiliano Secondo, figlio dell' Augusto Ferdinando, (11) dato in Vienna l' anno 1564 nel giorno 14 di Ottobre, essendo stati mandati dalla Repubblica nostra in qualità di Ambasciatori a quella Corte *Lorenzo Arnolfi* (dice così il Diploma) Dottore di Legge e *Tomaso Balbani*. (12)

Nell' anno appresso 1565 l'Augusto Massimiliano dimandò alla nostra Repubblica la somma di settanta mila Scudi per la guerra che aveva contro il Turco: ma le circostanze dello Stato non permettendo di estendersi tant' oltre, soli quindici mila potè decretarne il Senato, *da offerirsi e pagarsi a sua Maestà*, eleggendo nel tempo stesso *Giovanni Tegrimi* col titolo di Ambasciatore all' Impero, il quale rappresentasse alla medesima le gravi spese che soffrir doveva la Città nostra a quel tempo, e la di lei impossibilità nel soddisfar totalmente alle sue richieste. (13)

In mezzo ai più serj affari e premurose occupazioni per il ben pubblico amava altresì il Governo di dare al Popolo quelli spettacoli e feste che divertono e insieme instruiscono la gioventù, ed esercitata la ten-

(11) Morì l' Imperatore Ferdinando a' 25 di Luglio dell' anno 1564.

(12) Armario 11 come sopra num. 181.

(13) Potrà riscontrarsi tutto il negoziato sopra questo oggetto, nel nostro Archivio = Armario primo, lib. 18 num. 82. = dove *scritture attenenti alla richiesta fatta alla Repubblica per il prestito di settanta mila scudi da Massimiliano secondo Imperatore*. Dalle quali scritture vien convinto di errore lo storico *Giò. Battista Sesti* nell' asserire che la dimanda fu di 50 mila scudi, e che la Repubblica diè facoltà al *Tegrimi* Ambasciatore di donare alla Maestà sua fino in 25 mila scudi.

Inoltre il nostro cit. storico pone la detta dimanda nell' anno 1566; ma sebbene la somma già decretata fosse offerta in detto anno, l' inchiesta però è del 1565. = Si vedano le sopraddette scritture. =

gono in una nobile vivacità e lieto brio. Parlo della introduzione in Lucca del giuoco del *Calcio*, di cui tanto menarono plauso i Fiorentini.

È vero che a gloria della verità non può contrastar loro alcuno l'onore di essere stati i primi in Toscana a costumarlo; ma non sembra che se gli possa sì facilmente accordare quanto asseriva in nome della sua Nazione l'Autore Fiorentino (14) nell'anno 1580, cioè che il giuoco del Calcio *è proprio giuoco nostro Fiorentino*, o come altri tra i moderni scrisse, *questo nobil giuoco del Calcio proprio e peculiare della nostra Città di Firenze;* imperciocchè fino da quel tempo si trova praticato ancora in Lucca.

Nel libro delle Riformagioni dell'anno 1565 nel nostro Archivio sotto il dì primo di Giugno si vede accordata, tra le spese che possono fare i Magnifici Anziani, la somma di fiorini dugento per il detto giuoco, notando esser essa una delle spese ordinarie già stabilite, che vuol dire assai prima ancora avere avuto tra noi l'origine un tal divertimento. Infatti parlano del medesimo come di cosa antica i nostri storici, e tra gli altri Gio. Antonio Peligotti, (15) il quale sull'autorità de' libri pubblici scrive in questi termini. » Fu anticamente introdotto in Lucca per » sollievo e trattenimento del Popolo nell'avvicinarsi del Carnevale un » giuoco denominato il *Pallone al Calcio;* e perchè corre l'obbligo al » Collegio degli Anziani di Gennajo e Febbrajo, per legge quasi immemorabile, di spendere ogni anno in pubblici spettacoli 200 fiorini, perciò alcune volte sono stati questi impiegati nel sopraddetto giuoco ec. Prosegue il citato storico a parlare di un sì bel giuoco o piuttosto spettacolo lietissimo, descrive il vestiario de' combattenti, il posto, con l'altre circostanze tutte che l'accompagnavano, facendo su di ciò un lungo discorso. Io del medesimo non riporterò qui che poche linee per non eccedere i limiti di una brevità conveniente, e perchè non più oltre che a far conoscere come si contenesse il Governo nostro nel reggimento del Popolo si estendono queste memorie. Dice adunque

» È questa una specie di giostra assai piacevole, o per meglio dire » una lotta, nella quale si esercita la gioventù affine di rendersi più » coraggiosa nei cimenti, ed ha apparenza piuttosto di battaglia che di

(14) *Giovanni Bardi* discorso sopra il giuoco del Calcio, stampato in Firenze nell'anno 1580 e riprodotto con altre edizioni, siccome nota l'eruditissimo Signor Canonico Domenico Moreni nella degna sua opera intitolata *Bibliografia Storico-Ragionata della Toscana*. = Per obbligo preciso di gratitudine non posso tacere a questo luogo il dono a me fatto dal Dotto Autore del pregievolissimo opuscolo intitolato = Memorie del Calcio Fiorentino. Firenze 1688 = In questa edizione si ritrovano notabili aggiunte, ed è la medesima citata dagli Accademici della Crusca.

(15) Annali della Città di Lucca. Cominciano dall'anno 1601 e continuano fino al 1773.

» giuoco, imperciocchè è regolato da due Compagnie di egual numero,
» per lo più di cento cinquanta persone per parte, distinguendosi ognu-
» na dalla divisa di diverso colore, portando ciascheduna il giubbone,
» calzoni di drappo di seta, e parimente le calzette, con elmo in testa
» ossia montiera ornata di piume.... distribuite le Compagnie, passano
» dal Palazzo della Signoria, e di là si portano a dirittura al campo pre-
» parato nel luogo detto *Piaggia Romana*, quale credesi abbia preso il
» nome dai Romani, per essere stati essi che introdussero questo giuoco
» in Lucca, (16) avendolo appreso dai Greci che lo denominavano *Ar-*
» *pasto*.... Questo giuoco e pubblico spettacolo, che costumavasi anti-
» camente ogni anno, o almeno spesso, attirava grandissimo concorso di
» forestieri sì de' vicini, che de' lontani Paesi ec.

Che spesso si usasse questo giuoco in Lucca, risulta dai libri delle Riformagioni, i quali ne fanno menzione dall' annunziato anno 1565 fino al 1709, con qualche vacanza per altro.

Richiamando adesso il lettore dai divertimenti, che il Governo stesso non solo autorizzava ma prescriveva, a cose gravi e importanti, l'invito a riflettere qualmente dopo la morte di *Massimiliano secondo* avvenuta nel dì 12 di Ottobbre del 1576, essendo succeduto nell'Impero *Rodolfo secondo* suo figlio, ad esso pure decreta il Senato solenne ambascerìa per l'ossequio e riverente divozione che sempre mai dimostrò a' Cesari, e per ritrovare nel Trono Imperiale, qualora duopo fosse, un valido sostegno e autorevole patrocinio a mantenimento e conservazione della goduta libertà nella sua Repubblica. Gli Oratori prescelti furono i due Dottori di Legge *Giuseppe Orsucci* e *Mario Sanminiati*, i quali riportarono dall' Augusto il Diploma conservato nel nostro Archivio, (17) per cui vengono confermati i Privilegi antecedenti, e in modo particolare quello di *Massimiliano primo* prodotto in queste *Memorie*. Il medesimo è segnato nella Città di Breslavia a' tre di Giugno del 1577.

Era questo il sistema tenuto dal Governo Lucchese con l' Impero continuato fino ai tempi ultimi della Repubblica, per i motivi addotti poc'anzi, essendo cosa molto vantaggiosa il poter difendere la Città e lo Stato con le armi altrui, quando non sono sufficienti le proprie, a imitazione forse delle Repubbliche Greche, allora quando queste, serbata la libertà, riconobbero il Senato di Roma per loro Signore. *Graeci suam fortu-*

(16) Tanto parla il *Bardi* di questo giuoco relativamente a Firenze, quanto il *Peligotti* riguardo a Lucca.
(17) Armario 11 Cassetta 2 n.° 183.

nam, vestros animos gerunt. (18) *Imperium ubi est, ibi ut sit perpetuum optant. Libertatem vestris tueri armis satis habent, quoniam suis non possunt.*

Nullameno si scorgeva esso sollecito per la pubblica interna Amministrazione con rimediare di subito a quelli abusi che nella medesima si fossero a poco a poco introdotti, ovvero di procurare i mezzi per sempre più perfezionarla a pubblica utilità e profitto. Di quì è che nell'anno 1583 nel giorno 28 di Febbrajo sceglie dodici Cittadini, i quali abbiano l'incarico di esaminare ciò che fosse più espediente intorno alla maniera di eleggere i Gonfalonieri di Giustizia e di assortire i Collegj de' Magnifici Anziani, e all'ordine da tenersi per creare gli Assortitori. Gli eletti furono (19)

Giacomo Galganetti	*Bartolomeo Micheli*
Giuseppe Altogradi	*Gio. Bottini*
Antonio Lamberti	*Bartolomeo de' Nobili*
Michele Garzoni	*Galvano Trenta*
Nicolao Burlamacchi	*Damiano Bizzarri*
Bernardino Arnolfini	*Francesco Balbani.*

Questi nel giorno tre di Marzo riferiscono quanto pensato avevano doversi eseguire sulla commissione affidatagli. Il loro foglio è letto in pieno Senato nel giorno seguente, e conteneva come appresso

I. » Che per l'avvenire fosse proibito sotto le pene contenute nelli Statuti e Decreti, farsi elezione di alcuno al grado dello Illustre Sig. » Gonfaloniere di Giustizia che non abbia prima esercitato il Magi» strato delli Illustrissimi Signori.

II. » (20) Et che fusse proibito e sotto le dicte pene alli Assortitori del» le Tasche delli Illustrissimi Signori di eleggere alcuno delli Assor» titori per tutto il tempo della dicta Tasca al grado di Gonfaloniere » di Giustizia, se prima non apparisse di altra sua precedente electio» ne al dicto grado di Gonfaloniere, ovvero che avesse esercitato il » detto Magistrato continuamente per un mese in luogo di quello Gon» faloniero ordinario che non fusse entrato in Magistrato.

(18) Gli oratori di Rodi a nome delle Repubbliche Greche al Senato di Roma, = Tit. Liv. lib. 37 cap. 54. =

(19) Lib. secreto dell'anno 1582 fino al 1585.

(20) Verrà occasione in cui si dovrà parlare di questo titolo, come autenticato dalla Autorità Imperiale.

III. » Quanto al capitolo di assortire gli Collegj delli Illustrissimi Si-
» gnori per li tempi, noi abbiamo discorso a longo sopra diversi mo-
» di che si potesseno tenere per dar più soddisfazione che fusse pos-
» sibile, & in tutti abbiamo trovato molti difetti & difficultà, senza
» quelli che mettendoli poi in pratica si potesse dubitare che avesse-
» no da scoprirsi; ma per non mancare a quello che conviene a noi,
» per ubbidire a quanto ci vien comandato per il Decreto, di non
» lassare di ricordare intorno a ciò qualche cosa, imperò lo diremo.

» Che fusse bene decretare che poichè si saranno assortiti tutti li
» Collegj delli tre anni, e descritti nelli brevetti secondo l'ordinario, si
» dovesse ciaschuno di detti brevetti mettere in una palla diversa se-
» paratamente, & per rispetto della vacanza li VI. del primo anno si
» dovessero mettere in un cassettino, & li XII. del secondo e terzo
» anno in un altro simile separatamente, e che in ciascuno di essi cas-
» settini ci fussero tre appartamenti, (avrà voluto dire *divisioni*) nelli
» primi de quali si ponesseno li Collegj dove sarà assortito il Gonfa-
» loniere del Terziero di *S. Paolino*, nelli secondi dove saranno i Gon-
» falonieri del Terziere di *S. Salvatore*, e nelli terzi quelli di *S. Mar-
» tino*, e che poi a tempi loro, secondo l'ordinario si debbino estrar-
» re a sorte gli Collegj di quelli che fussero in quello appartamento,
» da succedere nelli prossimi mesi allora seguenti, pubblicandoli pari-
» mente all'ordinario, prima quelli del primo anno e poi quelli altri
» successivamente & respettivamente come si è detto; non obstante
» sopra le predette cose qualsivoglia legge fatta fino adesso.

IV. » Et che per facilitare la elezione delli Assortitori delle Tasche delli
» Illustrissimi Signori, e che si facesse con maggior soddisfazione ge-
» nerale, s'intendesse ordinato che tutti li partiti che si rendessero a
» fare tale eletione si dovessero pubblicare di mano in mano che fus-
» sero resi, siccome si fa all'ordinario degli altri partiti.

» Dal pubblico Palazzo 3 Marzo 1583.

» *Li XII. Deputati* (21)

Nel Consiglio generale celebrato come sopra nel dì 4 di Marzo, la detta Relazione venne confermata e approvata in tutte le sue parti, cominciando nella prossima futura Tasca da farsi nelli mesi di Novembre

(21) Lib. delle Riformagioni del 1583 sotto il giorno 4 di Marzo.

e Decembre del 1585 da continuare per i tempi successivi in perpetuo, dichiarando che le penali debbano essere di Scudi 500 per ciascuno e ciascuna contravenzione da pagarsi nello spazio di otto giorni.

Questi e altri simiglianti oggetti formavano le premure del Senato, avendo il medesimo introdotto nel 1586 l'uso di dar principio alle sue risoluzioni con invocare e pregare da sua Divina Maestà quei lumi che a Decretare rettamente troppo sono necessarj; (22) fondato il suo sistema particolarmente sopra le due basi della Politica e della Religione; e per questo non molti anni avanti instituito aveva varj Magistrati, che dell' una avessero cura e dell' altra. (23)

Il secolo decimo sesto non presenta cosa ulteriore relativamente all' articolo di *Governo*; e posso affermare che gli anni primi ancora del seguente non offrono oggetti osservabili sopra il detto argomento; ond' è che di subito si passerà al 1627 e 1628, quando si trattò e si eseguì il progetto *del libro d'oro*, per cui fu tolto affatto ogni residuo di Democrazia.

La proposta è del giorno 28 di Settembre del 1627, quando ricevuta ed ammessa, furono eletti gl' infrascritti Cittadini a far su di ciò una relazione ragionata, cioè

Terziere S. Paolino.

Ottavio Diodati. Martino Gigli,

Terziere S. Salvatore.

Aurelio Samminiati Vincenzo Buonvisi.

Terziere S. Martino.

Galeotto Rapondi Daniello de' Nobili. (24)

(22) Si veda la bella Orazione solita premettersi alle adunanze del Senato, cioè nella prima Congregazione di ogni Collegio, e nella prima Congregazione del nuovo Consiglio ogni anno, descritta nel lib. delle Riformagioni dell' anno 1586 sotto il giorno due di Gennajo.

(23) Il Magistrato delle *Differenze* di confini dichiarato officio di onore nel 1577 a dì 30 di Decembre, con quelle modificazioni o aggiunte che si leggono nei libri delle Riformagioni citate nel 1601 2 Gennajo; Nel 1606 17 Novembre; Nel 1715 15 Gennajo, nel 1733 13 Gennajo.

Il Magistrato ossia Officio di Religione fu instituito nel 1545 nel giorno 12 di Maggio, composto però di soli tre cittadini, unitamente al Gonfaloniere per i tempi; ma nel 1565 a' 15 di Febbrajo fu ordinato che i Componenti il medesimo fossero sei Cittadini, con la vacanza di tre anni. Potranno vedersi varj Decreti sopra quest' Officio del 1751 22 Gennajo, del 1752 14 Luglio, del 1769 7 Settembre.

Per mantenere dipoi un giusto e perpetuo equilibrio tra la Potestà Spirituale e Temporale, venne destinato nel giorno dieci di Novembre del 1562 un Magistrato col titolo *di Giurisdizione* = Lib. delle Riformagioni di detto Anno. =

(24) Per il Rapondi suppli *Bartolomeo Pezzini*, finchè il detto fu Commissario a Gallicano.

I medesimi adunque nel giorno 21 di Gennajo dell'anno 1628 espongono al Senato sopra questo proposito quanto segue:

» Con gran ragione l'Eccellentissimo Consiglio ha pensato di levar » l'occasione a chi che sia d'introdursi nelle altrui famiglie con nomi » e persone supposte, & con pregiudicio de pubblici e de privati inte- » ressi; ma veramente difficile crediamo essere il ritrovare tal provigio- » ne la qual tolga tutti l'inconvenienti che possono venire. Informati » nondimeno di ciò che si costuma nelle altre Repubbliche d'Italia, an- » teporremo, per obbedire al Decreto del 28 Settembre, un rimedio che » non dando nè togliendo ad alcuno, oltre quello che per altro se l'ap- » partenga, può torre molti di quei disordini che si possono presente- » mente considerare, & se non paresse che con ciò si proveda presen- » temente al tutto, come riputiamo esser molto difficile in qualsivoglia » materia, si potrà dipoi aggiungere o diminuire di tempo in tempo, » secondo che parrà opportuno all'Eccellentissimo Consiglio. Riputiamo » dunque che si possa ora ordinare come appresso

» Che dentro sei mesi prossimi si devino descrivere in un libro al- » fabetato le Armi e nomi di tutti quei Cittadini che sono presentemen- » te in possesso del Governo, e de figli loro legittimi e naturali già na- » ti, e parimente i nomi di tutti quelli che sono stati in tal possesso » da anni settanta in quà, (25) pigliandosi tali nomi con giuramento da » quelli che vivono, o dai Padri o altri parenti loro, & scontrandosi » respecto a defonti coi libri di Cancelleria, e descrivendosi nel modo » che si fanno gli alberi delle famiglie, ma perchè potrebbe essere che » per errore o per altra cagione qualcheduno non fosse descritto, però » tal descrizione fatta o ommessa non dia nè tolga per ora alcuna cosa, » ma ciascuno rimanga nel grado in cui presentemente si trova.

» Si descrivino nel medesimo libro i nomi di tutti quelli che sa- » ranno per grazia, o in altro modo ammessi al Governo.

» Questa descrizione, siccome crediamo che pro[illegible]a al passato, » così sebbene non riuscirà difficile, riscontrandosi, come si è detto » co i libri della Cancelleria, sarà nondimeno di fatica per chi l'ave- » rà da eseguire, e perciò crederebbemo che se ne dovesse imporre cu- » ra particolare a chi paresse, con autorità di soddisfar quello che de- » scrivesse il libro, & con obbligo di presentarlo, quando sarà formato, » al Magistrato dell'Eccellentissimo Sig. Gonfaloniere & Secretarii, per

(25) Prendono l'epoca dalla *Legge Martiniana*.

» farci descrivere i nomi di tutti quelli che nasceranno, nel modo e for-
» ma che si dice appresso.

» Siano nell'avvenire obbligati tutti quelli che sono e saranno in
» possesso del Governo come di sopra, sempre e quando li nasca un fi-
» glio maschio legittimo e naturale, comparir davanti il medesimo Ma-
» gistrato, o suo Deputato, dentro due mesi dal giorno della nascita,
» se il figlio sarà nato in Lucca o suo Territorio, & dopo sei mesi che
» saranno tornati nello Stato, se sarà il figlio nato fuori del Territorio,
» & con giuramento dar nota del figlio natoli nel tal tempo, suo nome,
» Chiesa dove si è battezzato & nome del Compadre, presentando la fe-
» de del Battesimo, o non volendola presentare, ne facci con giuramen-
» to fede l'istesso Compadre; il che eseguito, deva l'Eccellentissimo
» Sig. Gonfaloniere & i Signori Secretarii far descrivere il detto nome nel
» suddetto libro alfabetato, nel modo e forma che si è detto di sopra;
» & in defecto o mancamento del Padre possa supplire la Madre, il
» Tutore, o altri parenti.

» Ma se per qualsivoglia causa non fosse la suddetta descrizione fat-
» ta nel tempo di cui di sopra, allora oltre il giuramento del Padre,
» o di altri che ciò domandassero, & oltre la fede del Battesimo o te-
» stificazione del Compadre, essendo il figlio nato in Lucca, si devino
» esaminare ancora due altri Testimonj che deponghino conoscer quel ta-
» le, di cui si tratta, per il tal figlio legittimo e naturale del tale e del-
» la tale, e che per tale è comunemente conosciuto & reputato. Et se
» questo fusse nato fuori del Territorio, allora oltre il giuramento o fe-
» de del Battesimo si produchi in autentica forma la suddetta testifica-
» tione fatta nel luogo dove fusse nato o abitato, per quel tale di cui
» si trattasse.

» Non abbiamo anche lasciato di considerare che altri non si assu-
» mino Cognomi di casate nobili, & vedute alcune relazioni fatte altre
» volte, le quali siccome crediamo, che non provedino abbastanza, così
» il remedio di sopra anteposto può, a parer nostro, proveder molto;
» ma se paresse che non bastasse a torre l'abuso, che può con varie oc-
» casioni pregiudicare alla reputatione di famiglie nobili, potrebbe l'Ec-
» cellentissimo Consiglio rinnovar di ciò la cura a chi più li paresse, ac-
» ciò con maggior comodità di tempo somministrassero quel più che giu-
» dicheranno opportuno. Che è quanto &c.

Letta questa relazione in Senato, fu per Decreto del medesimo ap-
provata e deliberata, e data facoltà a sopraddetti sei Cittadini di fare il

libro del quale in essa relazione, e di presentarlo al Magistrato dell' Eccellentissimo Sig. Gonfaloniere e Secretarj, potendo spendere per la formazione del medesimo la somma di Scudi 25 da pagarsi dall' Officio dell' Entrate. (26) Gli stessi Cittadini sono incaricati a considerare quali siano i mezzi più opportuni, perchè altri non si assumano i cognomi delle famiglie nobili di questa Città, e secondo il costume riferiscano al Senato i loro pensamenti sopra questo oggetto. „

Al tempo di cui si parla già vestito aveva il Governo Lucchese un aspetto di grandezza e un' esteriore come di Maestà, risedendo sul trono; (27) onde non è maraviglia che si decreti qualmente nell' assortire i Collegj de' Magnifici Signori Anziani non più si usino le palle di cera, ma quelle di argento fatte fabbricare a quest' uso. (28) Non può sorprendere se trattasi di mutare al Gonfaloniere il titolo d' Illustrissimo in Eccellentissimo, e se si pensa a un di lui abito più maestoso e più ricco nelle comparse pubbliche, (29) e in queste si voglia progressivamente l' uso delle ombrelle, poste in opra per la prima volta in occasione della solennità della Esaltazione di S. Croce dell' anno 1659, col Decreto del 9 di Settembre, nel quale è approvata la proposta fatta nei seguenti termini.

» Sarà espediente di ordinare all' Officio dell' *Entrate* di far fare tre
» Ombrelle in forma decente, acciò nelle gite che fanno l' EE. Vostre
» li servissero di comodo e di onerevolezza, & appunto nella prossima
» solennità di S. Croce che sogliono concorrere de' Forestieri saria con-
» veniente che si introducesse quest' uso &c. (30)

Negli anni precedenti, cioè nel 1653 a maggior decoro e custodia insieme del Palazzo condotto avevano a soldo la guardia Svizzera. (31) Premuroso per altro il detto Governo assai più che di questi, tutto che convenientissimi oggetti, della felicità de' suoi sudditi, si potrà osservare

(26) Per quante diligenze siano state fatte nell' Archivio, non è stato possibile ritrovare il detto Libro.

(27) Non consta del tempo preciso in cui fosse decretato il Baldacchino per le loro EE.; ma secondo che scrive *Gio. Battista Sesti* ne' suoi Annali Lucchesi (anno 1619) convien credere che a quel tempo fosse già posto in uso, mentre dice, *Il Vescovo Allessandro Guidiccioni Giuniore diede la mano che si ottenesse da Roma che gli Eccellentissimi Signori avessero in Duomo il posto, e Baldacchino nel Presbiterio, dicontro a quello del Vescovo*. Certamente poi nel 1637 risedevano le loro EE. sotto il Baldacchino, parlando il libro delle Riformagioni del posto dove doveva esser collocato il medesimo in assenza del Vescovo, e di altre etichette relative al detto Baldacchino. = anno 1637 pag. 63. 137. 139.

(28) Decreto del 1627 sotto il giorno 13 di Decembre = Lib. delle Riformagioni. =

(29) Lib. delle Riformagioni dell' Anno 1338. 15 Ottobre.

(30) Lib. delle Riformagioni.

(31) Lib. delle Riformagioni di detto Anno sotto il giorno 19 di Novembre, dove sono ancora i capitoli per il buon' ordine di detta Guardia.

occupato esso a dar sistema a quelle Comunità dello Stato che più ne abbisognavano, per un vantaggioso regolamento delle medesime. Tra queste contavasi principalmente la Terra di Benabbio nella Valdilima, a cui nel 1642 prescrive varj ordini, a norma di cui la maniera ottenesse di ben reggersi e moderarsi. Essendo i Capitoli che contengono detti ordini non pochi e molto estesi, sono qui tralasciati; tanto più che potrà il lettore, qualora gli piaccia, riscontrarli nel libro delle Riformagioni del detto anno alla pag. 234

Per riparare in generale agli inconvenienti, per quanto fosse possibile, che nascer potessero nelle Comunità e Vicarie dello Stato, instituì negli anni che adesso percorro con queste *Memorie*, l'Officio ossia Magistrato col titolo *de' Disordini*, di cui parlano i libri delle Riformagioni, e in modo particolare all'anno 1646 in cui fu creato. (32) Tanto era attento il Governo come al suo decoro e splendore, così alla pubblica quiete e riposo Comune.

Gli fu a cuore altresì di onorare pubblicamente e con magnificenza straordinaria la memoria di Francesco Guinigi defonto a' 15 di Decembre del 1645 nell'attuale dignità di *Gonfaloniere di Giustizia*, a cui decretò solenni esequie nella Chiesa di S. Francesco a spese pubbliche, nella somma di Scudi dugento, compresi i cento Fiorini assegnati di già in simigliante occasione dallo Stato. (33)

Prescrisse inoltre che alla gran Messa assistessero due Magnifici Anziani in forma pubblica con l'una e l'altra Congregazione per dimostrar vieppiù la venerazione e l'ossequio verso il fu capo della Repubblica.

Avendo dipoi ben conosciuto che troppo frequenti erano le Gite degli Anziani nell'intervenire a ogni piccola festa con poco decoro di un Principe, procurò la diminuzione delle medesime, riducendole a sole dodici con suo Decreto, dopo mature deliberazioni ed esami, cioè

1. La Domenica dopo il 14 di Gennajo alla Processione del SS. Crocifisso.
2. La Domenica in Albis per la memoria della Libertà ec.
3. Il giorno seguente in onore della SS. Vergine sotto il Titolo de' Miracoli.
4. La Processione del *Corpus Domini*.
5. Per la Festa di S. Pietro alla sua Chiesa.

(32) Pag. 194 a' 15 di Ottobro.

(33) Si veda la pag. 49 di questo volume.

6. Per S. Paolino nella sera della vigilia.
7. Per S. Paolino la mattina della Festa.
8. Nella vigilia di S. Croce la sera.
9. Nella Festa di S. Croce la mattina.
10. La prima Domenica di Ottobre a S. Romano.
11. Per la Festa di S. Martino.
12. Per la Festa di S. Frediano. (34)

Dichiarando che per l'accompagnamento degli Eccellentissimi Signori fosse ordinata l'una e l'altra Eccellentissima Congregazione, eccettuate le Feste di *S. Pietro*, di *S. Martino*, e di *S. Frediano*, bastando per

(34) Promisi superiormente di dare una nota delle gite praticate dagli Anziani prima di questo tempo a varie Chiese di Lucca, ed ecco che sono a soddisfare al mio debito, con esporre ancora l'origine di molte di esse, e il motivo.

Processione della Libertà, per Decreto del 28 Marzo 1370.

Per la festa de'*Corpi Santi*, Decreto del 22 Agosto del 1446. (Questa festa si celebrava prima nella Domenica precedente l'Avvento, ma nel giorno 26 di Aprile del 1680 fu traslatata nella seconda Domenica dopo Pasqua.)

Per la festa di S. Bernardino a S. Francesco, Decreto del 24 di Maggio 1456.

Per il Giovedì Santo a S. Martino, e alla Processione del SS. Sacramento che si faceva in quel dì per la Città, Decreto del 1500 sotto il giorno sei di Aprile.

Per la festa de'SS. Vincenzo e Benigno a S. Martino, Decreto del 1513 agli 8 di Aprile.

Per la festa della Assunzione di Maria Vergine a S. Maria Forisporta, Decreto del 1514 ai 28 di Luglio.

Per la festa della SS. Concezione a S. Francesco, Decreto del 5 Decembre di detto anno.

Per le feste del S. Natale, della Circoncisione, della Epifania, della Purificazione, per la festa di tutti i Santi, per l'Ascensione a S. Martino, Decreto del 1515 a'30 di Marzo.

Per la dedicazione della Chiesa di S. Martino a sei di Ottobre, Decreto del detto anno a'21 di Giugno.

Nel Venerdì dopo Pasqua a S. Martino e alla Processione in onore del Volto Santo, Decreto del 15 Aprile 1519.

Per la festa di S. Agostino alla sua Chiesa, Decreto del 1515 a'7 di Settembre.

Per la festa di S. Pantaleone a S. Martino, Decreto del 1559 a'26 di Luglio.

Per la solennità del *Corpus Domini*, Decreti e ordini del 1575 a'13 di Settembre.

Per la festa della SS. Vergine de'Miracoli, Decreto del 1588 a'27 di Maggio.

Per la prima Domenica di Ottobre a S. Romano, Decreto del 1610 a'28 di Settembre. Ebbe origine la prima volta dalla supplica de'Frati di S. Romano, e dipoi si rese votiva per Decreto del Consiglio in occasione di contagio.

Per il giorno due di Agosto a S. Francesco, Decreto del 1611 a'26 di Luglio.

Per la festa della SS. Vergine del Carmine a S. Pier Cigoli, Decreto del 1612.

Per rendimento di grazie al SS. Crocifisso dei Bianchi nella Domenica dopo il giorno 14 di Gennajo, Decreto del 1623 a'5 di detto mese.

Per la festa di S. Ponziano alla sua Chiesa, Decreto del 1624 a'16 di Agosto.

Per S. Rocco, Decreto del 1623 a'12 di Agosto in contemplazione di un Memoriale dell'Officio di Sanità.

Gite delle quali non si trova l'origine.

Per S. Sebastiano. S. Giuseppe. I Venerdì di Marzo. Le quattro tempora. La vigilia e festa dell'Annunziata. Il Sabbato Santo. Il secondo giorno di Pasqua. S. Giovanni. S. Pietro. La Pentecoste. S. Michele. S. Salvatore. S Martino, con varie altre descritte nel citato libro delle Riformagioni sotto il giorno 27 di Agosto del 1653, da cui ho estratto questa nota.

queste l' accompagnamento ordinario. Così parla il libro delle Riformagioni dell' anno 1653 sotto il giorno 27 di Agosto.

In progresso di tempo e negli anni ultimi della Aristocrazia rimontarono al numero di 24, mentre tante se ne riscontrano ordinarie nel libro intitolato *delle Gite*, che doveva tenere sempre in giorno il *Maggiordomo*. Queste dodici aggiunte sono:

1. Nel giorno 5 di Gennajo alla Benedizione in S. Romano.
2. Per la Solennità della Epifania a S. Martino.
3. Nel giorno del Venerdì Santo a S. Ponziano.
4. Per la Festa dell'Annunziata, a' Servi.
5. Per la Festa de' Corpi Santi a S. Martino.
6. Per la Pentecoste a S. Frediano.
7. Per l' Assunta a S. Maria Forisporta.
8. Per la Festa di S. Michele nel giorno 29 di Settembre alla sua Chiesa.
9. Per la Festa di tutti i Santi a S. Martino.
10. Per la Concezione a S. Francesco.
11. Per il Natale a S. Martino.
12. Nell' ultima sera dell' anno a S. Martino.

Tutte le altre, che pur non sono poche, le quali possono leggersi nel citato libro delle Riformagioni, furono risecate; e in tal guisa le comparse pubbliche de' Rappresentanti il Governo si rendevano assai più onorevoli e decorose.

Nulla di osservabile, in riguardo all' Amministrazione Lucchese s' incontra da questo tempo per circa 30 anni, quando un qualche disordine si vide allora nella medesima insinuato e introdotto. Era venuto in costume di celebrare con tal pompa e lusso la funzione de' Comizj, (35) che non si guardava a spesa purchè comparisse in quelli magnificenza e splendore. Fu obbligato pertanto il Senato a metter riparo a tanta inutile profusione con decretare nel giorno 16 di Gennajo dell' 1685. » che

(35) Fu in uso a sollievo delle applicazioni e a decoro della Repubblica comporre in occasione dei Comizj de' Drammi per Musica, e in ciascun giorno delle così dette Tasche eseguirli con scelte voci e instrumenti.

La prima volta che venne ciò praticato, per quanto è a mia notizia, fu nel 1657. Nel qual anno si trova l' opuscolo intitolato: *L' Invidia abbattuta, applausi musicali per la Repubblica di Lucca per le Tasche del 1657. Lucca per Francesco Marescandoli* 1657. Per le ultime Tasche celebrate nel 1797 l' argomento del Dramma fu il CASTRUCCIO. *Lucca presso Filippo Maria Benedini* 1797.

» per l'avvenire la spesa da farsi in occasione delle Tasche non possa ec-
» cedere la somma di Scudi 500 da pagarsi dall'Officio dell'*Entrate*. (36)

Sedeva sul Trono Imperiale fino dall'anno 1658 *Leopoldo Primo*, quando ben soddisfatto in questi tempi della nostra Repubblica, trasmise a' suoi Rappresentanti il grazioso ed onorevolissimo Diploma nell'anno 1689, con cui autorizzava solennemente a' medesimi il Titolo d'ILLUSTRISSIMO, come consta dal Diploma stesso ne' termini che seguono:

Leopoldus Divina favente clementia electus Romanor. Imperator semper Augustus &c. &c.

Considerantes assiduum inconcussae fidei & observantiae cultum, quo Lucensis Civitas jam a longissima aevi memoria praedecessores nostros Romanorum Imperatores & Reges indefesse venerata sit, dum non modo in pacis tranquillitatisque temporibus, sed in funestis praecipue bellorum calamitatibus, quibus plurimi ad defectiones & turbas prolapsi fuissent, ipsa velut inter saevientes undequaque procellas per fortitudinem eluctata, sacro Romano Imperio constantissime semper adhaeserit, ac proinde Divis quondam Romanorum Imperatoribus praedecessoribus nostris MAXIMILIANO PRIMO, CAROLO QUINTO, FERDINANDO & MAXIMILIANO SECUNDO Augustissimae memoriae causas permultas praebuerit cur illam praeclarissimis laudum praeconiis & non vulgaris notae privilegiis, tamquam evidentibus gratiae Caesareae Testimoniis coornarent. Nos eorumdem porro laudatissimis vestigiis hac etiam in parte clementer insistere volentes eamdem Civitatem peculiari aliquo eoque tali munificentiae nostrae Caesareae symbolo, quod perpetuo eidem honori atque ornamento sit, condecorare decrevimus.

Motu itaque proprio & certa scientia animoque bene deliberato, sano & maturo antecedente Consilio, & ea qua fungimur authoritate Caesarea & potestatis plenitudine, Nobiles, Spectabiles nostros & sacri Imperii fideles dilectos Antianos & Vexilliferum Justitiae Populi Civitatisque nostrae Imperialis Lucensis, & horum in Magistratu successores in concreto semper imposterum honoratione Titulo ILLUSTRISSIMORUM benigne ornavimus, condecoravimus & insignivimus, aliorum Illustrissimorum numero, caetui & consortio aggregavimus, prout per praesentes

(36) Nell'anno 1747 a' 17 di Novembre fu accresciuta la somma di scudi sessanta. = Lib secreto del detto anno fol. 156. = Sembra che in progresso la detta somma fosse diminuita, imperciocchè nell'anno 1793 si trova che era ristretta a scudi 360; sebbene da quell'anno fino al 1797 andò di nuovo sempre aumentandosi = Libri secreti di detti anni =

ornamus, condecoramus & insignimus ..... decernentes, & hoc nostro Caesareo edicto firmiter statuentes ut posthac perpetuis futuris temporibus supradictae Civitatis Antiani & Vexillifer Justitiae eorumque in Magistratu successores vigore hujus nostrae erectionis exaltationis & sublimationis ab hac hora in perpetuum sint & scribantur & dicantur, appellentur & nominentur titulo ILLUSTRISSIMORUM, *atque ut alii Illustrissimi honorentur, tractentur & reputentur ab omnibus .... tam in scriptis quam viva voce, aut alias quotiescumque aut quomodolibet ipsorum mentio erit facienda &c.*

Datum in Civitate nostra Viennae anno 1689. 18. *Julii*. (37)

Decorati de' Privilegj già espressi, guidati dal sistema già divisato, si vedono proseguire con attività e con zelo nelle loro funzioni i Magistrati Lucchesi, senza innovazione tanto negli anni del cadente secolo decimo settimo, quanto nelle prime decadi del seguente, e senza che si presenti nella Storia cosa interessante il Governo. Ma gli anni 1726 e 1727 offrono degli argomenti relativi al medesimo, su di cui conviene alquanto arrestarsi.

Il primo di questi è il possesso che prese la Repubblica della Contea di Diecimo e di Moriano, sottoposta fin'ora alla Giurisdizione Vescovile.

Parla di questo il *Sesti* all'anno 1726 con le seguenti parole, „ considerando la Repubblica già da lungo tempo il grave pregiudizio che „ recava e al Politico e all' Economico quella parte di Stato; cioè la „ Contea di Diecimo e di Moriano, sottoposta alla giurisdizione del Ve„ scovo di Lucca, ed i disturbi che nascevano tra il Sacerdozio e il „ Principato, si risolse tentar (come altra fiata aveva fatto) l'acquisto „ delle dette terre; onde introduttone trattato con Monsignore Arcivesco„ vo e con Roma, gli riuscì finalmente nello spirar dell'anno ottenere „ con beneplacito Apostolico il bramato intento.

È ciò uniforme a quanto si trova descritto ne' pubblici libri del nostro Archivio; se non che non si sa per qual ragione abbia taciuto il ricercato consenso Imperiale a fine di ritenere il Pubblico con sicurezza le accennate terre. Conobbe bene il Senato che le medesime erano state accordate alla Chiesa Lucchese in vigore di privilegj Imperiali, (38) onde a disporne diversamente sembrava, almeno per cautela, che ne

(37) Armario 11. Cassetta 2. N. 204.

(38) Lib. secreto 1727. 19 Decembre.

dovesse restare inteso l'Impero. Su questo riflesso si diresse per mezzo di un suo Ambasciatore all'Imperial Corte di Vienna, ossia a Carlo VI. da cui ottenne benignamente il Diploma che quì si riporta:

Carolus VI. Divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus &c. &c. ad perpetuam rei memoriam.

» Agnoscimus & notum facimus tenore præsentium universis, quod
» cum nobis Illustrissimi Spectabiles, nostri & Sacri Imperii fideles di-
» lecti N. Antiani & Vexillifer Justitiæ Populusque Civitatis Lucensis
» per honorabilem devotum dilectum N. Abbatem Vanni, ejusdem Ci-
» vitatis ad Aulam nostram Cæsaream Ablegatum extraordinarium hu-
» millime exponi fecerint, sibi Civitatisque suæ quieti, tranquillitative
» prospiciendi causa expedire visum esse, ut dominiumque jurisdictio-
» nemque quarumdam terrarum sive Comunitatum nomine Decimo,
» Aquilea, Sesto & Moriano suisque cum adhærentiis & pertinentiis,
» quæ terræ sive Communitates in meditullio ditionis suæ sitæ, mul-
» tis a sæculis pleno & quieto dominii jure, & exercitio omnimodæ
» jurisdictionis, etiam sæcularis ab insthac Ecclesia nunc Archi = olim
» Episcopali (39) pro mensa Episcopi possidebantur, acquirere valeant,

(39) Nel Concistoro tenuto il dì 11 del mese di Settembre del 1726. fu dichiarata da Benedetto XIII la Chiesa di Lucca Arcivescovile, e nel giorno 17 di detto mese proclamata in Senato la fausta notizia. = Lib. delle Riformagioni dell' anno 1726.

In segno di riconoscenza e di gratitudine la Repubblica fece quà lavorare un Calice d'oro dal Giovine *Pompeo Girolamo Batoni* per mandarlo in regalo al Pontefice, spedito da Lucca il dì 7. di Maggio del 1727 per mezzo dell'istesso Artefice, come consta da una lettera del Cancelliere delle *Differenze* diretta al nostro Agente in Roma *Sig. Canonico Fatinelli*, espressa in questi termini: *Parte a cotesta volta il Giovine Batoni per nome Pompeo Girolamo Artefice e latore del consaputo Calice d'oro, tenendo ordine di consegnarlo a VS. Illustrissima, che si compiacerà presentare a Nostro Signore dopo il suo arrivo in Roma, in conformità della mente dell' Eccellentissimo Consiglio già a lei nota. Il medesimo Giovine, che pur recherà a VS. Illustriss. la presente, desidera al sommo di farsi conoscere in cotesta Città, che però li miei Illustriss. Signori, avendogli reso buon servizio in quest' opera, si compiacciono di raccomandarlo alla di lei protezione in tutte quelle congiunture, che se gli presentassero.*

Detto Calice è storiato, rappresentando in cinque Cartelle in basso rilievo li cinque Misterj della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, e nella sesta il Volto Santo di Lucca, avendo altri ornamenti di teste di Angioli, spighe di grano, e racemi di uva alludendo al pane, e al vino per la Consacrazione; pesa in tutto con la sua Patena Libbre 4. 8. e viene trasmesso in custodia di sacrì nero fodrata entro di velluto cremesi e fuori adornata con maniglie e altri lavori di argento. Godrò al maggior segno che l'opera resti applaudita anche costì, ed io in tanto mi do l'onore di sottoscrivermi

Lucca 7. Maggio 1727.

Alberto Domenico Guinigi-Magrini.

» prout hunc etiam in finem, impetratis prævie necessariis facultati-
» bus &c. . . . . Cumque præfata Civitas Lucensis ejusque Cives sibi
» maximo semper præcipuo duxerint, sub clementissimæ gloriosissimo-
» rum nostrorum prædecessorum, prout & nostræ Imperialis protectio-
» nis Præsidio feliciter vivere, ac in Cæsarei Patrocinii tutela suæ se-
» curitatis, tranquillitatis ac quietis, quatenus totius ditionis suæ libero
» dominio gaudeant, spem validissimam jure optimo constituerint, ideo-
» que & novam prædictarum terrarum sive Communitatum acquisitio-
» nem clementissimo nostro assensu ac Patrocinio eo suffultam munitam-
» que desiderent, quo extensæ desuper Imperialis nostræ protectionis
» vigore, easdem terras, pro tenore insertæ conventionis (40) citra in-
» ferendam a quocumque, qualicumque sub prætextu ac titulo, præ-
» tentionem, molestiam, aut turbationem, imposterum habere, posside-
» re, iisdemque uti, frui & gaudere valeant & debeant; hinc vero Ma-
» jestati nostræ Imperatoriæ, nomine dictæ Civitatis nostræ Lucensis præ-
» fatus Ablegatus demisse supplicarit, ut præinsertam conventionem au-
» thoritate nostra Cæsarea laudare, approbare quatenus opus est, con-
» firmare, ac in perpetuum eodem quo reliqua ditio Lucensis protegi-
» tur, modo corroborare dignaremur.

» Nos grata memoria recolentes sæpefatæ Civitatis Lucensis, Civium
» & Populi indefessum fidei, devotionis & obsequii, deque nobis, Sa-
» cro Romano Imperio ac Serenissima Domo nostra Austriaca præclare
» constanterque promerendi studium, atque benigne confidentes fore,

= Archivio dello Stato, Armar. 23 vol. 22. =

Nel detto volume si ritrova ancora la lettera di ringraziamento alla Repubblica del detto Pontefice Benedetto XIII. per il dono fattogli, la quale è del seguente tenore:

Dilectis Filiis Nobilibus Viris Antianis et Vexillifero Reipublicæ Lucensis

BENEDICTUS PP. XIII.

Dilecti Filii Nobiles Viri salutem etc.

Aureum Calicem, quem a nobilitatibus vestris pietatis et observantiæ Testem dono accepimus, Festis ac solemnibus Sacræ Pentecostes et SS. Corporis Christi diebus ad Aram adhibuimus; ut quemadmodum obsequentis devinctæque voluntatis vestræ studia sacri muneris religione consignastis, ita nos in salutari Hostia immolanda, grati animi nostri testimonia jusis pro vestra felicitate precibus sociaremus. Ipse igitur Dator Munerum de thesauris suis alacritatem filialis vestræ reverentiæ uberi remuneratione rependat; et qui redemit nos in sanguine suo, cujus honori obsequia vestra famulantur, parem tantæ virtuti, quam Nobilitatibus vestris adprecamur, vicem reddat. Ubi vero commoda vestra Pontificiæ benignitatis officium postulaverint, nihil optamus impensius, quam ut nullas paternæ nostræ caritatis vobis deesse sentiatis. Hujusce autem voti pignus vobis dilecti filii Nobiles viri, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romæ die 30. Junii 1727.

A Tergo

Reipublicæ Lucensi.

(40) Si darà la sostanza dell' Instrumento in appresso.

» ut in probato istiusmodi zelo non modo perseverent, sed & amplissi-
» mo Imperialis nostræ protectionis effectu magis magisque se dignos
» reddant, honestis suis precibus clementer annuendum duxerimus, uti
» vigore præsentium annuimus; ac proinde animo deliberato, ex certa
» scientia, & Cæsareæ nostræ Potestatis plenitudine præinsertam con-
» ventionem dictæ Civitati Lucensi Civibus Populo & eorum successo-
» ribus, in conformitate antiqui Imperialis protectorii, laudavimus, ap-
» probavimus, ratificavimus & confirmavimus, ac de Cæsareæ nostræ be-
» nignitatis gratia laudamus, approbamus, ratificamus & confirmamus,
» atque Imperialis nostræ authoritatis robore ac firmitate communimus,
» quantum Nos de jure vel ex gratia in eadem approbare, confirmare
» atque concedere possumus aut debemus, etiam ex abundanti, ita ut
» perpetuis futuris temporibus sæpefata Civitas Lucensis supradictarum
» terrarum & Comunitatum, uti præfertur, acquisitarum, pacifico, ple-
» no ac libero Dominio fruatur & gaudeat eâ cum authoritate, jurisdi-
» ctione, juribus ac privilegiis, quibuscum reliquam suam ditionem
» possidet, ejusque dominio pacifice fruitur & gaudet.

» Decernentes & expresse statuentes prædictam conventionis scriptu-
» ram, omniaque & singula in ea contenta & expressa, firma, rata,
» grata ac fixa esse & censeri, & ab omnibus ad quos pertinet, in sin-
» gulis suis Capitibus, clausulis, articulis, punctis ac verborum expres-
» sionibus, inviolata observari debere.

» Supplentes ex eadem certa nostra scientia & authoritate Imperiali
» omnes & quoscumque juris & facti defectus, qui in præmissis quovis
» modo intervenissent, aut intervenisse dici, allegarive possent, non ob-
» stantibus quibuscumque tam generatim quam speciatim in contrarium
» facientibus, quibus omnibus & singulis, in quantum benignæ huic nostræ
» Cesareæ laudationi, approbationi, ac ratificationi obversarentur, pro hac
» duntaxat vice, derogamus, & derogatum esse volumus per præsentes.

» Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum & sigilli
» nostri Cæsarei appensione munitarum. (41)

*Datum in Civitate nostra Vienna die nona Martii anno mille se-
ptingentesimo vigesimo octavo, Regnorum nostrorum Romani
decimo septimo, Hispanicorum vigesimo quinto, Hungarici &
Bohemici vero pariter decimo septimo.*

(41) Il Privilegio è in carta Pergamena a uso libro ricoperto di velluto rosso, serrato con nastri gialli e neri, con il gran sigillo Imperiale sostenuto da cordicelle di seta gialle e nere.

In questo Diploma ci si vede inserito l' instrumento di cessione che fa il Vescovo di Lucca delle accennate terre, contenente i patti e le condizioni con le quali vien trasferito il Dominio delle medesime nella Repubblica. È segnato il sopraddetto Instrumento nel giorno 17 del mese di Luglio dell' anno 1726 anno terzo del Pontificato di Benedetto XIII. essendo Vescovo di Lucca *Bernardino Guinigi*.

La sostanza di quello è, che dopo avere esposto le ragioni riguardanti tanto lo spirituale quanto il politico, inducenti a tal passo: » L' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore Bernardino Guinigi Vescovo di » Lucca e Conte, per tenore di questo presente pubblico Strumento, » di sua certa e deliberata scienza, e per titolo e causa di conven- » zione, transazione e concordia, e attesa l' utilità evidentissima che da » essa risulta alla sua Chiesa rispetto allo spirituale e alla Mensa Epi- » scopale quanto all' economico per i motivi e ragioni sopra espresse ec. » salvo e riservato il beneplacito Apostolico della Santità di Nostro Si- » gnore da procurarsi dalla Serenissima Repubblica, e quello ottenuto » che sia e non prima, per sè come Vescovo prefato e per i suoi suc- » cessori in perpetuo ed in infinito colle condizioni, patti e riserve in- » frascritte, e non altramente, diede, cedè, trasferì e demandò, e nel » migliore più valido ed efficace modo dà, cede, trasferisce e deman- » da nella Serenissima Repubblica di Lucca, e per essa ed in quella » successori in perpetuo ed in infinito agli Illustrissimi Signori *Gio. Ja-* » *copo Orsucci* dell' una e dell' altra Legge Dottore, *Pier Francesco Boc-* » *cella*, *Alessandro Buonvisi*, *Alessandro Guinigi*, *Angelo Bianchi*, e » *Nicolao Parensi* in questa parte come Procuratori specialmente eletti » e deputati per rogito dell' egregio Sig. Marc' Antonio Rinaldi Notaro » pubblico infrascritto, degl' Illustriss. ed Eccellentiss. Signori sotto il » giorno 16 del presente mese di Luglio, in virtù del Decreto dell' Ec- » cellentissimo Senato emanato sotto il dì 11. ec.

» La Giurisdizione temporale competente, e che compete ed hanno » i Vescovi di questa Città e Diocesi *ab immemorabili* sopra le Comu- » nità e Terre dette della *Jura* e *Contea* del Vescovo, loro Territo- » rio, uomini ed abitanti in esse sì presenti che futuri in perpetuo ed » in infinito, quali Comunità e Terre sono *Diecimo*, *Aquilea*, *Sesto*, e » *Moriano*, cioè *S. Stefano*, *S. Quilico*, *S. Cassiano*, *S. Lorenzo* e *S.* » *Michele di Moriano*. .

» Item tutte e singole quelle Ragioni, Autorità, Facoltà, Diritti, » Privilegj che hanno avuto ed esercitato, hanno ed esercitano i

» Vescovi di questa Diocesi sopra le suddette Comunità etc. . . . Item
» tutti i comodi, usi, frutti, rendite, profitti, come ancora tutti i Pro-
» venti che si rendono in dette Terre, quali di già in vigore delle
» Convenzioni anticamente stabilite co' Vescovi restano trasferiti nella Re-
» pubblica, e la medesima si trova in possesso di esigerli e conseguir-
» li . . . . . . Della qual Temporale Giurisdizione, Autorità, Diritti,
» Ragioni, Azioni, Comodi, Profitti, Rendite, ed altro come sopra ce-
» dute e ceduti, nessuna cosa eccettuata o riservata, il suddetto Illu-
» strissimo e Reverendissimo Monsignor Guinigi per se come Vescovo
» prefato di questa Diocesi, e per li suoi in detto Vescovato succes-
» sori in perpetuo e in infinito, salvo il beneplacito di Sua Santità, si
» spogliò e spoglia, e la detta Temporale Giurisdizione . . . . trasferì
» e trasferisce, demandò e demanda solennemente e nel migliore più
» valido ed efficace modo nella suddetta Serenissima Repubblica . . . .
» Riservandosi però detto Monsignor Vescovo per se e suoi Successori
» in perpetuo ed in infinito il Gius, e la Facoltà di valersi del solo e
» mero titolo e denominazione di *Conte*, come così si riservò e riserva ec.

» In oltre, caso sia di bisogno, altramente *ad Abundantem*, si ri-
» servò e riserva il detto Illustrissimo Vescovo la ragione e facoltà di
» provedere di Pievano la Chiesa Parrocchiale di S. Maria di Diecimo,
» ogni qualvolta ne occorrerà la vacanza come sua Chiesa Mensale nel
» modo e forma che da tempo immemorabile in quà sono stati soliti di
» provederla i suoi Vescovi Antecessori.

» Dichiarando ancora, che nella presente Traslazione e Cessione non
» s' intenda nè sia compreso il diretto e utile Dominio di quei Beni si-
» tuati nelle suddette Comunità e Terre tanto allivellati a particolari
» persone o alle dette Comunità, che non allivellati, i quali attengono
» in proprio, e sono allodiali di detta Mensa Episcopale, i quali beni
» e loro annui Canoni, rendite e frutti, e loro diretto e util Dominio,
» salva però la Cessione e Traslazione di detta Temporale Giurisdizio-
» ne anche sopra di essi, e non altramente, s' intendano e siano riser-
» vati e riservate alla detta Mensa in perpetuo ed in infinito come so-
» pra, perchè così tra le dette parti è stato convenuto e accordato . .
» . . . . E la detta Cessione e Traslazione ha fatta e fa detto Il-
» lustrissimo e Reverendissimo Monsignor Guinigi come Vescovo prefato
» per sè in detto nome, e per li suoi in detto Vescovato successori in
» perpetuo e in infinito, salvo e riservato il suddetto Beneplacito di Sua
» Santità, e non altramente, alla detta Serenissima Repubblica, e per

» essa, a detti Signori Procuratori presenti ed accettanti per li motivi
» e ragioni, e per le cause sopra espresse e narrate, tanto Spirituali
» che Economiche, e per titolo e causa di Transazione e Concordia,
» dalla quale ne deriva una evidentissima utilità alla Chiesa ed alla
» Mensa Episcopale, e perchè all' incontro

» I detti Signori Procuratori in vece e nome di detta Serenissima
» Repubblica, ed in quella Successori in perpetuo ed in infinito promisero
» e promettono, che dalla medesima saranno fatti pagare realmente e con
» effetto ciaschedun anno per mezzo del suo Camarlingo Generale alla
» Mensa Episcopale, ed a' Vescovi per i tempi di questa Diocesi Scudi
» trecento, cioè Sc. 300 d' oro d' Italia di Lire sette e soldi dieci per
» Scudo, qual somma è di gran lunga e senza comparazione superiore
» molto a quello che ricavano e sono soliti ricavare i Vescovi dalle sud-
» dette Comunità, ... e come così detto Illustrissimo e Reverendiss.
» Monsignore Vescovo Guinigi disse, ed asserì essere la verità ec.

Seguono i Privilegj che la Repubblica accorda alle Comunità nuovamente acquistate, e le penali a chi delle due parti contraenti mancasse a patti ec. con altre formalità e sottoscrizioni di Notari. (42)

Si è veduto che la Cessione accennata è fatta dall' Arcivescovo Guinigi, *salvo sempre il Beneplacito Apostolico;* del quale però se fin' ora non è comparso alcun segno, non per questo manca il consentimento Pontificio. *Benedetto XIII.* che sedeva allora sulla Cattedra di S. Pietro indirizzò sue lettere in forma di Breve, con la data del giorno 16 di Novembre, al Vescovo di Sarzana *Gio. Girolamo Torre*, dichiarandolo nel noto affare Giudice delegato, Commissario ed Esecutore Apostolico, con le facoltà opportune relativamente alla causa riferita e non ancora ultimata. Dal medesimo fu instituito il processo sulla verità dell' esposto, e trovate giustissime le ragioni per cui troppo era conveniente alla Repubblica l' acquisto delle sopradette Terre, e al Prelato Lucchese la cessione di quelle, con le condizioni e patti inseriti nel citato Contratto, nel giorno 14 di Decembre del detto anno 1726 pronunzia la sua sentenza in favore di quanto era stato già concertato tra le due Potestà Civile ed Ecclesiastica, come risulta dal Processo stesso che si conserva in Copia autentica nel nostro Archivio. (43)

(42) Archivio dello Stato Armario 11. Cassetta di N. 407.

(43) Processo per l' esecuzione del beneplacito Apostolico sopra il Contratto dell' acquisto della *iura* del Vescovo. Armario 23. lib. di N. 24. estratto dagli Atti della Curia Episcopale di Sarzana a 10. di Gennajo 1727.

Nel giorno 17 di Decembre, (1726) per ordine dell' Eccellentissimo Consiglio fu resa pubblica la notizia dell' acquisto fatto dal Governo delle Terre che già componevano la *Jura* di Monsignore Vescovo, (oggi Arcivescovo) col Beneplacito Apostolico, in conformità di quanto accenna il libro delle Riformagioni sotto il detto giorno e anno, dal quale ancora sappiamo l' elezione di Alessandro Guinigi seguita a' 20 del cit. mese, perchè si portasse a render grazie a Monsignore Arcivescovo in nome dell' Eccellentissimo Consiglio, *de' buoni uffizj fatti nel negozio del qual si tratta a favore della Repubblica ec.* (44) Delle nuove Terre e Comunità fu preso il possesso da questo Pubblico il giorno 23 dell' annunciato mese e anno, come risulta dalla Relazione fatta da' Cittadini Deputati per il Possesso stesso a nome della Repubblica. (45)

Era questo uno degli argomenti da trattarsi nelle presenti memorie riguardanti il Governo. L' altro, che ancora più da vicino se gli appartiene, ha relazione a varie mutazioni che, attese le circostanze, vengono indotte nel Governo stesso.

La scarsezza degli individui e il ristretto numero degli abili Magistrati condusse il Senato a decretare nel giorno 6 di Decembre del 1726 che nei prossimi Comizj non solo cinque possano essere intascati del Consortato stesso, (46) ma fino a otto ancora, (47) e in vece di vincere quattro Soggetti di più per coprire il partito, debbano vincersene soltanto due. Fu ciò in forza di un ben ragionato rapporto di sei Cittadini dal giorno 9 di Novembre *circa i provedimenti da prendersi per le Tasche, e per la Conservazione delle Famiglie Nobili.*

Si trova prorogato detto Decreto negli anni successivi, se non che nel 1735 a' 10 di Decembre, invece di vincere due Soggetti per coprire il partito, sia sufficiente (dicesi) vincerne uno soltanto. Fu questo in sostanza il tenore di Amministrazione continuato fino al 1750.

Non essendosi per altro conosciute tali misure sufficienti all' intento, nell' accennato anno 1750 furono eletti sei Cittadini per dare un qualche regolamento più stabile a' Comizj, e conciliarli col numero de' Soggetti capaci al Governo. I nomi di essi registrati nel libro secreto di detto anno sotto il giorno 17 di Ottobre sono

Guglielmo dal Portico. Ser Domenico Francesco Rinaldi. Giuseppe Pini. Giuseppe Bernardino Sinibaldi. Lorenzo Motroni. Francesco Nieri.

(44) Per ringraziare il Pontefice era stato dato l' incarico all' Agente Canonico Fatinelli.

(45) La detta Relazione è nel Libro delle Riformagioni dell'anno 1727. pag. 13.

(46) Si veda la pag 258. di queste volume.

(47) Lib. secreto di detto anno fol. 129.

Questi nella relazione loro sopra l'oggetto di cui si parla, letta nel giorno 5 di Decembre, (48) èsprimono il proprio sentimento come appresso.

» Considerando quali provedimenti fossero da prendersi per poter
» compire con elezione le Tasche degli Eccellentissimi Signori, *attesa la*
» *scarsezza de' Soggetti* . . . . . considerata l' urgenza troppo evidente in
» cui si trova l' Eccellentissimo Consiglio nel tempo presente di dovere
» aprire la strada a qualche maggiore facilità ad effetto che possa *con*
» *elezione e non per mera necessità coprirsi la prossima Tasca*, siamo
» unanimemente concorsi in persuadere all' Eccellentissimo Consiglio, che
» nessun altro de' provedimenti sia il più adattabile che quello di ridur-
» re il termine delle Tasche da anni tre a Mesi 30.

Ecco adunque che i Comizj si celebrano non più di tre in tre anni, ma sibbene dopo due anni e mezzo. Il progetto venne approvato dal Senato, decretando che questo stabilimento dovesse continuare per le quattro prossime Tasche, con aggiungere inoltre, sempre però a tenore della relazione:

I. Che gli Ordinarj (49) i quali rimanessero esclusi dovessero nelle susseguenti Tasche chiamarsi tra i medesimi Ordinarj, ed ottenersi per il partito solito, cioè per più della metà, con dover essere esaminati a voti prima de' Novellini.

II. Che i Novellini debbano ottenersi per il partito de' due terzi.

III. Che de' medesimi Novellini non possa replicarsi alcuna chiamata, se prima non sarà stato chiamato e pallottato tutto il numero de' medesimi Novellini che saranno in lista.

IV. Che debbano ottenersi 4 soggetti per coprire il partito.

V. Che gli Ordinarj che saranno ottenuti debbano essere anteposti ai Novellini, benchè questi avessero riportato miglior partito.

Approssimandosi il tempo de' Comizj seguenti, sulla fiducia forse di ritrovare ulteriori compensi a facilitarli dà commissione il Senato nel giorno 15 di Maggio dell' anno 1753 ad altri sei Cittadini di proporre altri mezzi che avessero creduto più opportuni a tal uopo. Si adoperarono essi per corrispondere a' desiderj di chi l' incaricava di quest' oggetto, ma indarno; non avendo ritrovato che proporre di più da quan-

(48) Libro delle Riformagioni dell' anno 1750.

(49) Per Ordinarj s' intendevano tutti quelli che una volta avevano goduto, e continuavano ad esser abili a godere l' onore dell' Anzianato.

to era stato per l'avanti suggerito, qualora si eccettuino poche riflessioni, le quali pure non erano del tutto nuove. Verranno le medesime da me accennate dopo avere esposto il principio della loro relazione, da cui è dato di conoscere in quali critiche circostanze si ritrovasse il Governo d'allora per mancanza di soggetti. Dicono adunque:

» Con nostro sommo dispiacere abbiamo ritrovato sussistere non solo » la scarsezza de' soggetti da poter essere intascati, ma la mancanza an- » cora di questi per qualche tempo abili al Governo; onde se l'Eccel- » lentissimo Consiglio non si risolve a prenderci qualche temperamento, » non vediamo come si possano quelle compire (le Tasche) se non » con una inevitabile difficoltà, e con non avere i medesimi (Elet- » tori e Assortitori) la libertà di eleggere, la quale nella Repubblica » è cotanto necessaria, e senza di cui sarebbero superflue tante savissi- » me leggi e provisioni stabilite dagli antichi nostri Legislatori. Per la » qual cosa fatto minutamente ogni scandaglio, e persuasi dalle ragioni » addotte da' precedenti Spettabili Relatori, non abbiamo saputo dipar- » tirci da' provedimenti ec. (50)

Progettano la conferma del Decreto riguardante l'ampliazione del consortato fino al numero di otto, e la riduzione ad un solo di quei soggetti da ottenersi di più per coprire il partito.

Essendo un qualche Terziere assai più scarso di soggetti che non gli altri, avrebbero voluto i Commissionati, di cui di sopra, che varie famiglie fossero ascritte precariamente a quel Terziere medesimo ristretto di numero, perchè così gli Elettori *avranno* (dicono) *maggior campo di scegliere gli ottimi tra i buoni, come lo richiede lo stesso supremo Magistrato;* ma su questa parte dal Senato non furono attesi. Seguita adunque l'ordine già incominciato dal 1726 della intascazione di otto soggetti per consortato, e la riduzione de' Comizj da anni 3 a mesi 30 secondo il citato Decreto del 1750, sebbene tutto questo venisse eseguito in vigore di proroghe di tempo in tempo ottenute.

Sembra che nel 1760. fosse tentato di riportare i Comizj a tre anni; ma ci si oppose altra Relazione di Cittadini Deputati, i quali chiaramente asseriscono „ il compimento della Tasca per anni tre è im- » possibile per la mancanza del necessario numero di soggetti ec. Il sup- » plire a questa con la confusione de' Terzieri è cosa troppo contraria » alle nostre leggi, e a quel buon ordine dal quale non si è mai rece-

(50) Lib. segreto dell'anno 175?. fol. 147.

» duto, e produrrebbe, tra gli altri inconvenienti, quello della soverchia lunghezza e incomodo nella pallottazione .... la riduzione fin quì osservata (de' mesi 30) non solo non ha prodotto inconveniente alcuno, ma col mezzo di essa si è compita felicemente la Tasca ec. (51)

Trovo che proseguirono i Comizj di 30 in 30 mesi per mezzo delle solite proroghe, fino al 1773 con diverse modificazioni prescritte nel 31 Maggio del 1768. (52) esposte dagli incaricati di una particolar commissione nella maniera che segue:

» Due sono le massime che crediamo debbano aversi in vista, cioè di non pregiudicare con nuovi provvedimenti a quei soggetti che sono in possesso della dignità dell' Anzianato, e che nella elezione possa esservi scelta.

» La prima si ebbe ben giustamente in considerazione dall' Eccellentissimo Consiglio nel determinare il 1750 la riduzione della Tasca a mesi 30, e si è adottata in seguito, ed osservata ancora ultimamente nella unione delle due Eccellentissime Congregazioni. (53)

» L' altra fu già fissata da' primi savissimi Legislatori, e si è sempre osservata per l' addietro, ed è infatti troppo necessaria in una Repubblica, giacchè non può dirsi elezione dove non è scelta di soggetti.

» Crederemmo che l' Eccellentissimo Consiglio potesse determinare che per la prossima Tasca dovesse la sua durazione continuare a essere di mesi 30.

» Che i Surrogati dovessero ridursi da sei a tre per Terziere.

» Che si togliesse la elezione del soggetto per Terziere a coprire il partito, e così in tutto verrebbero ad acquistarsi dodici soggetti.

» Che quelli che saranno del Consiglio del 36, o del numero de' 18 per la prossima Riforma delle Tasche, possano ritrovarsi nella susseguente, in qualità di Anziani solamente, stando ferma la vacanza per l'Eccellentissimo Collegio che si ritroverà alla prossima Riforma.

» Che solo possano essere dispensati dall' esercitare il Gonfalonierato o l' Anzianato, e in conseguenza debba estrarsi il Surrogato, quelli che 15 giorni prima della estrazione del Collegio si ritroveranno lontani dallo Stato oltre le miglia cento.

Questi con altri Capitoli di minore considerazione furono approvati nel detto giorno ed anno dal Senato.

(51) Lib. segreto del 1760. a' 29. di Ottobre fol. 116.
(52) Lib. delle Riformagioni fol. 92.
(53) Questa unione la vedremo formata in quest' anno stesso 1768. a' 26 di Febbrajo, dopo aver parlato de' Comizj.

Erano però tutti i riferiti provvedimenti ordinati soltanto per servire al tempo, e non per formare un sistema su di cui potesse la Repubblica con piè libero e franco caminare senza tema di ostacoli e di ritegni. Lo confessano gli stessi Commissionati, dicendo di ben conoscere che le accennate provisioni *non potranno essere di lunga durata, di modo che fra non molto dovrà l' Eccellentissimo Consiglio rivolgere le sue applicazioni ad espedienti più vigorosi*. Infatti arrivati all' anno 1773 convenne tutto variare, e ridurre i Comizj a soli due anni, che vuol dire, dopo tante variazioni essere obbligati a ritornare a quanto prescrisse un giorno lo Statuto intitolato *de Regimine*, (54) con alcune constituzioni credute più confacevoli per il Governo, le quali sono del seguente tenore.

I. Devono ottenersi quattro Surrogati per ciaschedun Terziere.

II. Devono eleggersi due soggetti di più in ogni Terziere per coprire il partito.

III. Che tutti soggetti Ordinarj, sebbene nel proprio Terziere il loro numero fosse maggiore al bisogno della Riforma, debbano nulladimeno esser tutti chiamati ed esaminati col solito partito degli Ordinarj, cioè per più della metà, e fra gli ottenuti s' intendano prescelti quelli che avranno riportato maggior numero di voci affermative; e succedendo parità di voti, debbano esser posti a partito dagli Spettabili Assortitori, e prescelti quelli che in tale sperimento avranno più voci come sopra.

IV. Non si faccia alcuna innovazione sul numero del C[illegible]ortato, accresciuto fino a otto soggetti.

V. Resti fermo il Decreto del 5 Decembre del 1750 con cui si dispone che i Novellini debbano ottenersi per il partito de' due Terzi, nè possano mai escludere gli Ordinarj, sebbene avessero maggior merito per il miglior partito.

Che non si proceda alla chiamata di tali Novellini, se prima non saranno compite tutte le chiamate degli Ordinarj.

Che fra gli stessi Novellini non si possa replicar chiamata di alcuno de' medesimi se prima non saranno stati chiamati e posti a partito tutti gli detti Novellini.

VI. È confermato l' Articolo di sopra espresso all' anno 1768 che i Cittadini del XXXVI. e de' XVIII. che saranno per la prossima Riforma delle Tasche, possano ritrovarsi nella susseguente come Anziani.

(54) Cap. 4.

VII. Gli assenti dallo Stato ec. Vedasi quanto è prescritto di sopra al detto anno.

Si aggiunge per cautela maggiore la proroga generale di tutte quelle Leggi, Decreti, pratiche e osservanze in materia di Tasche, le quali non siano distruttrici degli antichi e nuovi sopra menzionati provedimenti ec. (55)

In tal guisa procedè sempre di due in due anni la celebrazione de' detti Comizj fino all'anno 1797 inclusivamente.

In quella, perchè fu l'ultima della Repubblica, non voglio tralasciare innominati gli Assortitori, il Cancelliere, e i Religiosi assistenti.

Assortitori per le Tasche dell' anno 1797.

Terziere S. Paolino.

Gio. Giacomo Burlamacchi, Bartolomeo Sardi, Ferrante Cittadella.

Terziere S. Salvatore.

Lorenzo Orsucci, Pier'Angelo Guinigi *Anziano*, Cristoforo Boccella.

Terziere S. Martino.

Carlo Antonio Marchiò *Gonfaloniere*, Filippo di Gio. Battista Fatinelli, Filippo Ubaldo Controni.

Cancelliere delle Tasche in detto anno.

Ser Bonaventura Nicolao Biscotti.

Religiosi Assistenti.

P. Abbate Bartolomeo Bernardi Olivetano.

P. Carlo Baroni Religioso della Madre di Dio.

Nel corso di questo secolo decimo ottavo non solo poteronsi notare diversi cambiamenti seguìti relativamente a' Comizj, ma in riguardo ancora al Senato, per il motivo sempre del più ristretto numero de' Senatori. Era esso diviso da prima in due Congregazioni, le quali a vicenda soddisfar si vedevano agli oneri e funzioni del Supremo Magistrato della Repubblica. Ma pure convenne riunirlo in una sola per la ragio-

(55) Lib. delle Riformagioni dell' anno 1773. nel giorno 14. di Maggio.

ne allegata e prodotta. Che la medesima fosse la causa e l'eccitamento di una sì forte risoluzione risulta da quanto premettono i Deputati eletti per quest' affare, alle relazioni e rapporti da loro fatti per commissione al Senato nell'anno 1768. sotto il giorno 26 di Febbrajo. Esprimono essi i proprj sentimenti con le parole che seguono, le quali a questo luogo non mi rimango dal riferire, per confermare ancora e vieppiù il prospetto della situazione della Repubblica in quel tempo. Dicono adunque

» Con troppa ragione deploriamo le presenti circostanze della Re-
» pubblica, considerando che la mancanza de' Cittadini Originarj ha le-
» vato il suo Governo da quella situazione, dove i nostri savj maggiori
» pensarono di collocarlo. Questi nella instituzione del nostro Governo
» ebbero sempre in vista un numero cospicuo di Cittadini, da' quali
» con incessante vicenda e per mezzo di continue elezioni dovesse essere
» nella lunghezza de' tempi animato e regolato. Molti ceppi e moltissimi
» rami di famiglie Originarie si sono estinti dall'anno 1600 fino al dì
» d'oggi. (56) Si riducono presentemente a soli 99 ceppi in tutto, i
» quali sono divisi in pochissime diramazioni, e somministrano ben po-
» chi Magnifici e Spettabili Cittadini al Governo. Questa lacrimevol
» mancanza ci fa manifestamente vedere che nella situazione presente
» senza nuovo provedimento non può avere più luogo alcuno la elezio-
» ne e la scelta voluta dai Legislatori. La presente mancanza dovrà
» farsi di giorno in giorno maggiore, e tra pochi anni si renderà assai
» più sensibile, e andando avanti si ridurrà il numero de' Cittadini affatto
» sproporzionato ed insufficiente al peso e alle cure del Governo. Que-
» sti funesti pensieri ci riempiono la mente di spavento e di terrore,
» considerando a quali pericoli sarebbe allora esposta questa nostra ama-
» tissima Patria, la quale dalli nostri Maggiori con incredibili cure e fa-
» tiche è stata per sì lungo tempo gelosamente custodita, e così con-
» segnata a noi, acciocchè la tramandiamo illesa alla posterità . . . . . .

(56) Due Relazioni coerenti tra loro furono presentate su questo proposito da 18. Cittadini, nove di ciascheduna Congregazione.

Prima muta.

Bartolomeo Cenami, Gio. Battista Mansi, Silvestro Orsucci, Ippolito de' Nobili, Ottavio Micheli, Bartolomeo Boccella, Gaetano Bernardi, Eusebio Maria Gambarini, Michele Antonio Bianchi.

Seconda muta.

Gio. Vincenzo Bottini, Gio. Battista Montecatini, Nicolao Ciuffarini, Andrea Sbarra, Lorenzo Maria Mansi, Giuseppe Antonio Controni, Francesco Nieri, Pier Tommaso Rustici, Jacopo Maria Burlamacchi.

Questi più chiaramente ancora dicono che dal 1600. *fino al* 1700. *si estinsero* 19. *nomi ossieno ceppi*, *e dal* 1700. *fino al dì d'oggi se ne sono estinti altri* 20.

» Noi crediamo che in tanto bisogno tutti i piccoli e deboli rimedj deb-
» bano rigettarsi assolutamente, come incapaci di assicurare la pubblica
» felicità. Se la Repubblica ha da esser durevole e perpetua, come la
» sua intrinseca natura richiede, anche il suo Governo ha da essère or-
» dinato alla stessa perpetuità. Questa ragione che abbraccia tutte le
» altre minori ci dà motivo a pensare....... che il provedimento
» più solido e più durevole è certamente l' unione delle due Eccellen-
» tissime Congregazioni. Questa a parer nostro, potrà soddisfare al de-
» siderio dell' Eccellentissimo Consiglio e al pubblico bisogno, quando le
» siano aggiunte altre providenze che riguardino la conservazione delle
» famiglie Originarie che vi restano, e l' ammissione di nuove famiglie
» alla Cittadinanza originaria ec. (57)

Persuaso il Senato di questo progetto, venne nel giorno stesso (26 Febbrajo 1768) nella determinazione di decretare quanto appresso.

I. Che delle due Eccellentissime Congregazioni se ne componga una sola, la quale formi e constituisca l' Eccellentissimo Consiglio Generale; e tutto ciò che dispongono le Leggi per gli Ordinarj, che sono attualmente di Consiglio, s' intenda disposto degli Ordinarj, che formeranno la detta unica Congregazione, eccettuati i casi ne' quali venisse derogato per la presente disposizione.

II. Che per ora la detta unica Congregazione sia composta di tutti quei Magnifici e Spettabili Cittadini, che godono presentemente l' onore di essere Ordinarj di Consiglio; ma in seguito la detta Congregazione sia formata di 150 Cittadini, cioè 50 per ogni Terziere; e cominciando dal giorno 15 di Marzo del presente anno, in avvenire siano necessarj 100 Cittadini presenti per formare il Consiglio, oltre gli Eccellentissimi Signori ec.

III. Che l' elezione de' 24 per la Riforma dell' Eccellentissimo Consiglio s' intenda sospesa, finchè ciascun Terziere non sia ridotto a 50 Cittdini Ordinarj, o meno. Ed intanto se qualche Terziere restasse sotto li 50 vi si dovrà supplire in quella maniera che fu ordinata nel 1720 con farsi l' elezione de' Novellini da Loro Eccellenze insieme con 12 Cittadini de' componenti l'Illustriss. Consiglio de' XXXVI. da eleggersi parimente dall' Eccellenze Loro a tenore del capitolo 13 dello Statuto *de Regimine*, continuandosi in questa forma finchè tutti i Terzieri

(57) Lib. segreto sotto il detto giorno e anno.

siano naturalmente ridotti al numero uguale di 50 per ciascuno, o meno in coerenza della dichiarazione che ne fu fatta agli otto di Gennajo del 1732 per l'esecuzione della detta Legge del 1720. (58) Quando poi ciascun Terziero sia a 50 o meno, allora si dovrà riassumere l'elezione de' 24 per pallottare gli Ordinarj col partito di uno più della metà, ed eleggere i Novellini col partito de' due terzi; e quelli che saranno stati una volta de' 24 vachino per due anni consecutivi. Le leggi che trattano della detta elezione de' 24 per la riforma s' intendano fatte perpetue.

IV. Quanto a' Surrogati ne debbano al solito esserne eletti 30 dagli Eccellentissimi Signori, Collegio per Collegio, a norma di quanto dispongono le Leggi, con la dichiarazione, che siccome resta tolta la vacanza per li Cittadini Ordinarj, così pure s' intenda tolta ancora per i Cittadini che interverranno nell' Eccellentissimo Consiglio come Surrogati, e con dichiarazione parimente che gli Eccellentissimi Signori s'intendano dispensati dall' obbligo di chiamare ed eleggere in Surrogati quei Cittadini che fossero notoriamente impediti ec. Sia ancora dichiarato che le Loro Eccellenze abbiano facoltà di chiamare i soprannumerarj che bisognassero, oltre il numero de' 30 Surrogati sopraddetti, e ciò s' intenda ne' casi disposti dalla Legge.

V. Che a tutti quei Magnifici e Spettabili Cittadini che godono presentemente l' onore di essere Ordinarj di Consiglio, e che dovranno formare l' Eccellentissima Congregazione come sopra, non osti e non possa mai ostare in nessun modo alcuna prescrizione riguardante il Con-

(58) A schiarimento di questo articolo, risovvenga qualmente in vigore dello Statuto *de Regimine*, i Decemviri sceglier dovevano prima del giorno 15. di Marzo, dodici Cittadini, 4. cioè per Terziere, da' quali unitamente a detti Decemviri dipendesse l' elezione del Senato. Questo sistema continuò fino al 1531. quando il Consiglio Generale richiamò a sè la detta elezione. Nel 1595. fu stabilita l' elezione di 24. Cittadini, i quali insieme con gli Anziani e Gonfaloniere di Giustizia procedessero a eleggere la nuova Congregazione. Andò avanti il Governo su questo piede fino al 1720. quando fu in quel tempo ripresa l' elezione de' 12 Cittadini, dicendo il Decreto del 27 di Febbrajo di detto anno: „ Si è preveduto che in qualche „ Terziere mancherà presto il numero de' 50. Or„ dinarj, onde per rimpiazzare i posti vacanti do„ vrà farsi l' elezione de' Novellini dagli Eccel„ lentissimi Signori unitamente con 12 Cittadi„ ni da eleggersi nel Consiglio del 36, e conti„ nuarsi così fino a che tutti i Terzieri siano ri„ dotti naturalmente al numero uguale. „ Per Decreto poi del 1732 sotto il giorno otto di Gennajo dovè riassumersi l' elezione de' 24. ec. perchè purificata la condizione del tempo, di cui parla il Decreto. = Lib. delle Riformagioni di detto anno e giorno. =

Intanto la medesima elezione era stata sospesa perchè fino a che i Terzieri non erano ridotti a un numero uguale, quei Cittadini eletti come Ordinarj nell' una delle due Congregazioni era ben giusto che fossero mantenuti nel loro possesso, e dovessero intervenire alle medesime senza essere sottoposti alla pallottazione de' 24. e degli Anziani.

sortato o la Consanguinità. Ma fuori di quelli, e quanto agli altri da eleggersi per l' avvenire in Novellini o in Surrogati s' intenda ordinato e dichiarato che nello stesso tempo non possano essere nell' Eccellentiss. Consiglio fra Ordinarj e Surrogati più di sei di un medesimo Consortato, nè più di due congiunti in primo grado, cioè Padre e figli e Fratelli Germani: ma sì nell' uno che nell' altro caso non ostino quelli che fossero nel Collegio degli Eccellentissimi Signori; e si dia luogo ai soprannumerarj e a' Surrogati congiunti in primo grado o del medesimo Consortato, in vece degli impediti congiunti con loro in primo grado o del loro stesso Consortato, purchè il numero de' presenti nell' Eccellentissimo Consiglio non possa mai esser maggiore di sei, e di due respettivamente come sopra ec. e non inteso come sopra, delle persone di quelli che sono presentemente Ordinarj.

VI. Che l' Eccellentissime Congregazioni destinate in ogni mese alla spedizione delle relazioni Criminali e alla lettura delle suppliche del libro s' intendano tolte da' soliti giorni, ed applicate a due Consigli Ordinarj di ciascun mese, cioè la spedizione delle relazioni Criminali nel Consiglio Ordinario prossimo avanti il giorno 15, e la lettura delle suppliche del libro si faccia in un Consiglio Ordinario dopo il 15 in quel giorno che piacerà alle LL. EE. di destinare.

VII. Che cominciando dal primo giorno di Giugno inclusive fino a tutto il giorno 15 di Luglio di ciascun anno, e dal giorno 15 di Ottobre per tutto il giorno 15 di Decembre di ciascun anno si faccia solamente un Consiglio ordinario per settimana in giorno di Venerdì; e nelli 17 giorni del Carnevale si faccia un solo Consiglio ordinario nel Venerdì della prima settimana, e nella seconda settimana non si faccia alcun Consiglio ordinario; e quello che caderebbe nell' ultimo giorno si rimetta secondo il solito, nel primo giorno di quaresima. Si facciano però le solite radunanze per l' elezione degli Officj di onore e per i Commissarj dello Stato. E resti appresso gli Eccellentissimi Signori la piena facoltà, che le loro Eccellenze hanno dalle leggi, di poter far convocare l' Eccellentiss. Consiglio sempre che alle EE. LL. parrà bene, con dichiarazione però che nei Consigli Straordinarj, che le LL. EE. ordinassero, non si possa allargar la Proposta finchè non sia stato concluso sopra gli affari per li quali saranno stati convocati detti Consigli straordinarj, se non con Decreto dell' Eccellentiss. Consiglio.

VIII. Accrescendosi il numero de' Magnifici e Spettabili Cittadini, che formeranno l' Eccellentiss. Consiglio, s' intenda dichiarato che parimente

nei discolati soliti farsi nell' Eccellentiss. Consiglio si accresca il numero delle Polize necessarie per procedersi nelle respettive condanne o pallottazioni contro i nominati ec.

IX. Le Leggi e Decreti soliti leggersi nel primo Consiglio della nuova Eccellentissima Congregazione, per l'avvenire si debbano leggere nel primo Consiglio dopo li 14 di Marzo di ciascun anno, ed in esso Consiglio si dia il giuramento solito darsi nella prima adunanza della nuova Congregazione *de bene administrando &c.* (59)

Non solo nel sopraddetto anno 1768; ma assai prima ancora era stato pensato a qualche espediente o compenso per la conservazione e aumento delle Famiglie Nobili: con tutto ciò non fu preso in attento esame simigliante interessantissimo oggetto se non all' anno 1786 quando a 12 di Settembre fu dato l'incarico a sei Cittadini di presentare al Senato la loro opinione sopra tal proposito. Gli scelti furono

Gio. Battista Mansi	*Nicolao Montecatini*
Gio. Francesco Boccella	*Gherardo Francesco Compagni.*
Gaetano Bernardi	*Filippo di Gio. Battista Fatinelli.*

I medesimi dopo lunga e matura considerazione finalmente nel giorno 8 di Maggio dell' anno seguente 1787. Compilarono un ben ragionato rapporto, il quale letto nel giorno 22. del detto mese si trovò essere espresso nei sentimenti che seguono. (60)

I. Che i Consortati delle Famiglie originarie debbano essere almeno in numero di 90, e le Famiglie de' personali non debbano essere minori di dieci.

II. Che venendo a mancare uno o più Consortati di Famiglie originarie, deva sostituirsi al Consortato o consortati estinti, altrettanti consortati da prendersi dalle famiglie personali. E parimente diminuendosi per qualunque ragione il numero delle dieci Famiglie personali, devano sostituirsi altre Famiglie per compimento del suddetto numero di dieci,

(59) Lib. delle Riformagioni dell' anno 1768. 26. Febbrajo. L'approvazione de' sopraddetti Capitoli si ritrova nel Libro segnato sotto il detto giorno ed anno.

(60) Lib. segreto. Libro delle Riformagioni all' anno 1787. e Armario 10. Lib. di N. 64. intitolato = Negoziato delli Eccellentissimi Signori ed Illustrissimo Magistrato e Illustrissimo Offizio sopra le Differenze per l'ammissione di Soggetti alla Nobiltà personale, dal 1787. fino al 1796. =

quali ammissioni alla qualità originaria e personale respettivamente, deva eseguirsi come appresso.

III. Che essendo presentemente i Consortati delle Famiglie originarie in numero di 88, così affine di compiere il numero di 90 sopra stabilito, gli Eccellentiss. Signori nella radunanza dell' Eccellentiss. Consiglio che verrà destinata per la spedizione delle relazioni criminali del prossimo mese di Luglio, o non radunandosi in tal giorno, nella prossima successiva Congregazione che sarà per dette relazioni destinata, e che ne seguirà l'adunanza, devano prima di qualunque altro affare, e sotto pena di pergiuro presentare all'Eccellentiss. Consiglio la nota delle famiglie Personali, e de' soggetti che compongono ciascheduna di esse, e posti in un bussolo i loro nomi, estraersi a sorte, ed esperimentarsi il partito sopra ciascheduna delle dette famiglie, coll' osservanza del soggetto o soggetti sopra i quali di mano in mano doverà puonersi il partito e che si trovassero nell' Eccellentiss. Consiglio, e le due che averanno maggiori voti affermativi sopra la metà del numero de' Congregati nell' Eccellentiss. Consiglio, s' intendano dichiarate Nobili Originarie, per le loro persone e descendenti, con quelle limitazioni che sono prescritte dalle nostre Leggi, e che si sono sempre osservate, e che tuttora si osservano per quelli che sono stati ammessi alla Cittadinanza originaria per grazia dell' Eccellentissimo Consiglio.

IV. Con dichiarazione che in caso di parità di voti sopra la metà de' Congregati, si devano riporre nel bussolo i nomi di quelle Famiglie che averanno la detta parità, per essere di nuovo estratte a sorte e pallottate, e s' intenda ammessa quella che nel nuovo esperimento averà ottenuto il maggior numero di voti affermativi; quale imbussilatura o pallottazione deva replicarsi tante volte, quante occorrerà, finchè sia tolta la suddetta parità di voti.

V. E con dichiarazione inoltre, che se nella prima imbussilatura non restassero ottenute le due famiglie Personali alla qualità originaria, deva farsi la seconda imbussilatura, ed esperimentarsi il secondo partito nel modo sopra espresso.

VI. Che se neppure con detto secondo esperimento non restasse compito il numero delle famiglie originarie, si deva nelle Eccellentissime Congregazioni susseguenti delle relazioni Criminali, proporre di nuovo, prima di ogni altro affare, quanto come sopra si dispone, finchè non sia compita la detta ammissione, regolato però il tutto nel modo sopra espresso.

VII. Che il numero de' suddetti novanta Consortati Originarj possa compiersi con una Famiglia di Nobili personali, ancorchè questa fosse dello stesso Consortato di alcuna delle famiglie originarie.

VIII. Come pure, che per l'effetto solamente della elezione alla Nobiltà originaria, da farsi ne' casi come sopra, due o più Fratelli Nobili personali debbano considerarsi per una famiglia, benchè più d'uno di loro avesse moglie e figli.

IX. Che compito, come sopra, il numero de' 90 Consortati originarj, siccome verranno a mancare quattro famiglie di Nobili personali devano gli *Eccellentissimi Signori*, Magistrato *de' Segretarj*, e Officio sopra le *Differenze* unitamente congregati prendere in considerazione le Famiglie e persone che meritassero l'onore di essere ammesse alla Nobiltà personale, e quelle che da essi Magistrati verranno giudicate meritevoli di un tale onore con due terzi de' voti affermativi de' debenti intervenire, devano presentarsi all'Eccellentissimo Consiglio con Memoriale dell'Illustriss. Magistrato ed Officio sopra le *Differenze*, nella radunanza suddetta immediatamente dopo compito il numero de' Consortati originarj, e posti i nomi di ciascheduna famiglia e soggetti respettivi nel bussolo, estraersi a sorte, e sopra ciascheduna famiglia esperimentarsi il Decreto per la loro ammissione alla Cittadinanza originaria per la loro persona solamente, e quelli che resteranno ottenuti con due terzi di voti affermativi de' Congregati nell'Eccellentiss. Consiglio s'intendano creati Cittadini originarj per le loro persone solamente con quelle limitazioni volute dalle Leggi dell'Eccellentiss. Consiglio, e particolarmente da quella del 27 Febbrajo 1720.

X. In caso che nella prima imbussilatura non restasse compito il numero delle 10 Famiglie Personali, deva farsi la seconda imbussilatura ed esperimentarsi il secondo partito.

XI. E neppure in questa ottenendosi il compimento devano gli Eccellentissimi Signori e Magistrati suddetti passare nuovo esame sopra le medesime famiglie e persone, o altre che riputeranno meritevoli, e nella radunanza per le relazioni Criminali di Gennajo, o non congregandosi nella succesiva che per dette relazioni si adunerà, (eccetto quella di Febbrajo destinata alla Riforma della Cancelleria e degli Officiali del presidio) presentare quei soggetti da loro riconosciuti meritevoli, sopra i quali deva sperimentarsi il Decreto, con l'imbussilatura, partito, e modo sopra espresso.

XII. Con dichiarazione però che l'EE. LL. e Magistrati suddetti non possano includervi quei soggetti che avessero avuto in contrario più della metà de' voti de' Congregati nell'Eccellentiss. Consiglio, nel qual caso non possano essere nuovamente proposti se non dopo il corso di due anni compiti dal giorno della loro pallottazione nell'Eccellentissimo Consiglio.

XIII. Che non possano gli Eccellentiss. Signori e Magistrati suddetti presentare all'Eccellentiss. Consiglio soggetti per essere fatti Nobili Personali se non si saranno prima assicurati,

1.° Che i soggetti medesimi siano Cittadini e nati di Padre Cittadino.

2.° Che essi, nè loro Padri nè Fratelli non abbiano esercitate nè esercitino arti meccaniche.

3.° Che le mogli de' soggetti medesimi debbano essere tali, che se avessero contratto Matrimonio con persona già Nobile, questa non fosse incorsa nei pregiudicj prescritti dalla Legge del 1711. (61)

4.° Che i medesimi soggetti siano proveduti di sufficienti facoltà, per sostenere con conveniente onorevelezza la Nobiltà alla quale aspirano.

5.° Che resti solo in facoltà delle medesime EE. LL e de' nominati Magistrati, nel caso che alcun soggetto possedesse un Patrimonio netto di scudi cinquanta mila, di poterlo presentare all'Eccellentissimo Consiglio, benchè mancante di alcuno de' prescritti requisiti.

XIV. Che nel caso non fossero eletti il Magistrato de' *Secretarj* e l'Offizio delle *Differenze* o alcuno di essi, non possano gli Eccellentissimi Signori per l'accennata incumbenza supplire alla loro mancanza.

XV. Con dichiarazione che nell'esame che dovrà farsi dagli Eccellentiss. Signori e Magistrati suddetti di quelli che potessero meritare la Nobiltà personale, non possa esperimentarsi il partito, che due volte per Collegio.

XVI. Che quanto sopra si è disposto, tanto per compiere presentemente il numero di 90 Consortati originarj, quanto per l'ammissione delle quattro Famiglie alla Nobiltà personale, debba aver luogo ne' successivi tempi, ogni qualvolta i Consortati originarj non fossero in numero di 90, e le famiglie de' Personali in numero di dieci, con farsi le suddette respettive presentazioni dai suddetti Magistrati nelle radunanze delle relazioni Criminali di Gennajo o Luglio; e non congregan-

(61) Decreto del giorno 23 di Gennajo del 1711. intorno a' mariaggi turpi (*dice*) e indecenti, per cui venivano inabilitati i Cittadini, che gli avessero contratti, agli Officj di onore e di utile. = Lib. delle Riformagioni di detto anno.

dosi, in quelle immediate che si aduneranno per dette relazioni, eccettuata sempre quella di Febbrajo nella maniera sopraindicata, e sempre avanti a qualunque altro affare.

XVII. Con dichiarazione però che dovendosi procedere all'ammissione delle famiglie personali alla qualità originaria, debba prima farsi l'imbussilatura delle famiglie nobili personali, che presentemente godono questo onore e sopra le medesime esperimentarsi il partito, e qualora non restasse ottenuto nella prima imbussilatura il compimento de' novanta Consortati originarj, debba farsi la seconda imbussilatura e pallottazione delle suddette presenti nobili famiglie personali finchè ve ne saranno, e qualora non restasse ottenuto il compimento suddetto, o non più vi fossero delle attuali famiglie nobili personali, in questi casi debbano farsi le imbussilature e pallottazioni delle famiglie che si ammetteranno in avvenire alla nobiltà personale nel modo sopra espresso.

XVIII. Che i figli de' nobili personali, che nei tempi successivi potranno essere ammessi alla nobiltà personale, giunti che siano alla età di anni 22 devano dalle EE. LL. e Magistrati suddetti esser presi in considerazione, e qualora non ritrovino nel soggetto alcun demerito, rimanendo ottenuto con due terzi de' loro voti, nel modo sopra espresso, debbano essere presentati all'Eccellentissimo Consiglio con memoriale dell'Illustrissimo Magistrato sopra le *Differenze* nelle radunanze suddette, sempre in prima Proposta, e per l'ammissione di tali figli alla nobiltà personale, con le limitazioni suddette, basti che siano ottenuti per i due terzi de' voti de' congregati, stante fermo il metodo sopra stabilito, che nell'esame da farsi dalle LL. EE. e Magistrati suddetti sopra tali soggetti non possano esperimentarsi più di due partiti per Collegio; e l'istessa regola di due partiti deva tenersi in ciascheduna radunanza dall'Eccellentiss. Consiglio a ciò destinata, osservandosi il metodo della imbussilatura de' suddetti soggetti presentati, se saranno più di uno.

XIX. Con dichiarazione però che se alcun figlio di nobile personale non avesse riportata almeno la metà de' voti affermativi de' congregati nell' Eccellentiss. Consiglio, non possa esser di nuovo presentato dai suddetti Magistrati all'Eccellentiss. Consiglio se non dopo un anno da computarsi dal giorno della seguita pallottazione, e premesso in tutti i casi un nuovo esame de' Magistrati medesimi sopra il soggetto perduto, da farsi nelle forme sopra prescritte.

XX. Che resti sempre in libertà di chiunque aspirasse alla nobiltà originaria, o dimandasse di essere a quella reintegrato per qualche titolo di pretesa giustizia, ovvero volesse ottenere la nobiltà personale senza far ricorso agli Eccellentiss. Signori e a Magistrati suddetti, di presentarsi con supplica direttamente all' Eccellentiss. Consiglio, fuori però de' nominati due Consigli; nel qual caso devano tali suppliche essere ottenute col solito partito de' tre quarti.

Nel sopraddetto giorno 22 di Maggio del 1787. fu Decretato, che la relazione letta s' intenda approvata, e s' intenda decretato in tutto e per tutto quanto nella medesima si contiene (62). A tenore del piano presentato e approvato, e a norma delle cautele adoprate ed esami tenuti per tale oggetto, descritti nel citato lib. di N. 64, (63) si venne di anno in anno all' ammissione di varj soggetti e famiglie al grado di Nobiltà, meritevoli certamente della medesima.

Questi peraltro non furono i soli provedimenti, di cui nel cadere del secolo decimo ottavo si valse la Repubblica per la conservazione di se medesima; ma tanti altri ne mise in opra, che troppo lungo sarebbe quì riportarli. Certamente non risparmiò nè consiglio nè disposizioni, le quali esser potessero di giovamento al fine proposto. Le decretate legazioni a varj Governi d' Italia, il sacrificio di somme eccessive dovute erogarsi agli ordini de' Generali Francesi, i tratti di urbanità dispendiosa praticati con diversi illustri soggetti che si appressarono a queste mura, saranno mai sempre i testimonj più veritieri delle premure adoprate dal Governo Lucchese per la salute della sua Repubblica. Come però far fronte alle Armate Francesi, che quasi tutta inondato avevano l'Italia, e come metter riparo a un Popolo inebriato da un male inteso spi-

(62) Con il Decreto del giorno 5 di Agosto del 1791 si aggiunge quanto segue.

„ Che nonostante quanto si è praticato in addietro, rispetto all' ammissione de' soggetti alla „ Nobiltà, tanto originaria che personale, a seconda del piano approvato a' 22 Maggio 1787 „ s' intenda per l' avvenire dichiarato che prima „ di venirsi al rimpiazzo delle famiglie e consortati originarj che mancassero al numero prescritto di novanta, debba procedersi al rimpiazzo e compimento delle dieci famiglie e consortati di Nobili personali, nella maniera e con le „ regole già stabilite col suddetto Decreto.

„ Con la dichiarazione però che tutte le volte „ che sarà eletto un nobile originario, prima di „ procedersi al rimpiazzo di altro che mancasse, „ debba compiersi il numero prescritto di dieci „ personali ec.

„ E stante fermo il partito de' due terzi stabilito per quelli da ammettersi alla nobiltà personale, s' intenda decretato che per l' avvenire „ il partito per l' ammissione de' soggetti e famiglie nobili personali alla nobiltà originaria, anche per i figli e descendenti, debba ugualmente ottenersi per i due terzi de' voti de' congregati nell' Eccellentiss. Consiglio. = Lib. delle „ Riformagioni dell' anno 1791. =

(63) Armario 12.

rito di libertà? Nella sera del 31 di Decembre del 1798 comparve inaspettatamente da Pistoja un Proclama del Generale di divisione *Serrurier* che annunziava l'ingresso in Lucca, con la promessa di non cambiar punto il Governo.

Tutto che spediti fossero di subito due Senatori a Pistoja per complimentare il prelodato *Serrurier*, e a trattar seco dei mezzi onde non entrasse in Lucca la sua Truppa, nulla fu da loro ottenuto di favorevole, e la mattina del due Gennajo 1799 si portarono per entro a queste mura circa due mila uomini della detta truppa, precedendo altro proclama, il quale assicurava il mantenimento della Religione, del Governo e delle proprietà; e nella seguente dalla parte di Massa, altra ne venne in numero circa di tremila, composta di Liguri, Cisalpini e Francesi. In che situazione si trovasse allora il Governo, lo ridirà un giorno la Storia, quando esporrà l'onerosa contribuzione imposta in tal circostanza, oltre alle altre tutte, di due milioni di lire tornesi, dodici mila paja di scarpe, dodici mila camicie, e il vestiario in panno per oltre tremila uomini; (64) mentre io proseguendo l'articolo *Governo*, non devo nè posso interessarmi di avvenimenti e di fatti. Dirò adunque soltanto che se vivevasi nell'amarezza per la parte economica, nulla migliore era la nostra sorte per la politica, mentre il Generale mostrando di non voler mettere mano nel Governo, insinuava ai pubblici Deputati e ancora con lettere, protestando che erano suoi privati suggerimenti, di variare la forma Aristocratica in Democratica; così che convinto il Senato che si sarebbe coattivamente dovuto fare quello che si consigliava, nel giorno 15 di Gennajo del detto anno, abolì le Leggi del 9 Decembre del 1556, e l'altra del 21 Gennajo del 1628, delle quali si è parlato di sopra, *e tutti i titoli e qualunque prerogativa di Nobiltà*, (65) e senza dilazione furono eletti due Senatori, i quali si portassero immediatamente dal Generale *Serrurier* a partecipargli il Decreto ottenuto. Prescelse altresì il Senato dodici Senatori i quali dovessero concertare la maniera di ricondurre all'antica democratica Constituzione il Governo. La relazione de' medesimi fu letta nel giorno 22 di Gennajo, (66) e con proclama del detto giorno fu additata la maniera

(64) Le contribuzioni pagate a' Francesi dal 1796 fino all'anno 1800 si calcolano in Franchi oltre cinque milioni e dugento mila. = Da più libri degli Atti del Governo, e dell'Officio sopra le differenze de' Confini. =

(65) Lib. delle Riformagioni dell'anno 1799.

(66) Libro delle Riformagioni; ma in quali termini fosse concepita non si sa, non trovandosi la detta relazione.

di eleggersi dalle Parrocchie di Città e di Campagna numero 96 Deputati per esaminare e prescrivere quella Riforma che fosse reputata conveniente di farsi all'antica originaria democratica Constituzione. » Il Magistrato de' » Segretarj (67) abbia cura e obbligo di promulgare una Notificazione, » nella quale si confermi la costanza del Governo nella presa determina- » zione di ricondurlo all'antica Democratica Constituzione, con quelle » riforme e moderazioni che verranno credute necessarie, con voler però » il sentimento dei Deputati delle Parrocchie della Città, e delle Vica- » rie dello Stato. » Prima per altro fu ordinato all'Offizio sopra le Differenze di far presentare al Generale *Serrurier*, per mezzo de' Deputati a trattar col medesimo, una Memoria che gli rimostri la pubblica riconoscenza, ed il pregio in cui si hanno i suoi consigli, con notiziarlo di ciò che si è adoperato, e vedere se incontra la sua approvazione, ovvero se avesse a prescrivere qualche variazione; e qualora incontri (si dice) la sua approvazione, il Magistrato debba pubblicare la Notificazione per invitare le Parrocchie della Città, e le Vicarie dello Stato alla elezione dei loro Deputati ec. Cosa rispondesse il detto Generale mi resta ignoto; so per altro che nel giorno due di Febbrajo le Parrocchie di Città si accinsero e compirono la nomina de' loro Deputati, la di cui elezione cadde in soggetti di probità e di onoratezza; e nel giorno dei 3 la Campagna si radunò per l'istesso oggetto delle elèzioni.

Rimase per altro la pubblica aspettazione altamente defraudata, quando nella mattina del giorno 4 il Generale *Serrurier* invitò al pubblico Palazzo N. 78 Cittadini, annunziò loro la variazione del Governo, dimesse il Senato, installò un'Direttorio, un Secretario Generale, una Congregazione di Seniori e altra di Giuniori. Si era esso portato nella sala del *Consiglio* accompagnato da varj suoi Uffiziali, e fermatosi in piede in mezzo della medesima con Sua Eccellenza il Sig. Gonfaloniere e gli altri Eccellentissimi Signori fece un breve discorso, lodando la saviezza tenuta in addietro dal Governo, ma che a seconda degli ordini ricevuti aveva dovuto procedere alla elezione di un Governo Provvisorio. Che tutti gli uomini sono liberi, (proseguì) e debbono godere de' loro diritti. Che conveniva cedere al nuovo ordine di cose, e somministrare tutti i lumi occorrenti a quelli destinati per il nuovo Governo. (68)

(67) Fu stabilito così nel Senato del 22 Gennajo 1799. = Lib. delle Riformagioni. =

(68) Libro ultimo delle Riformagioni. Attesa appunto la saviezza lodata dall'indicato Generale degli Amministratori della Repubblica, e la loro prudente condotta, carattere di cui in

Ecco adunque terminato il Governo così detto *Aristocratico*, e subentrato il *Democratico* conforme si è accennato. (69) Secondo il sistema vigente allora delle Repubbliche Francesi e Italiane, il Direttorio conteneva il Potere Esecutivo, ed era composto di 5 Membri; e i due Consigli formavano il Corpo Legislativo. Quello de' Giuniori conteneva 48 membri incaricati di discutere e proporre le Leggi; e l'altro de' Seniori formato di 24 soggetti doveva occuparsi nella sanzione o rejezione delle Leggi proposte.

Nel nuovo sistema vi erano 5 Ministri dipendenti dal *Direttorio*, cioè

1. Per le Finanze.
2. Per gli Affari Esteri.
3. Per l'Interno.
4. Per la Giustizia.
5. Per la Guerra e Marina.

Su questo piede continuò il Governo in Lucca fino al giorno 17 di Luglio dell'anno stesso 1799, quando il Corpo Legislativo conferì tutta la sua autorità al Direttorio Esecutivo affinchè da questo si provedesse alla sicurezza del Paese, mentre le truppe Francesi lo abbandonavano, ed era imminente l'arrivo degli Austro-Russi. Il Direttorio nominò nel giorno stesso una *Reggenza*, i di cui Membri furono scelti nel numero degli antichi Senatori. Questi assunsero il Governo e ripristinarono i soppressi officj nella forma che vigeva prima della invasione de' Francesi. Il susseguente giorno gli Austriaci s'impadronirono della Città, e lasciarono in attività la *Reggenza* instituita dal Direttorio sino al giorno 24

tutti i tempi andarono ornati e distinti, il tutto passò con tranquillità e con quiete, praticando ciascuno di essi quanto già scrisse *Epitetto*:

. . . . . . saggio ed instrutto
Delle divine cose è quei che umile
Alla necessità piega la fronte.

= Manuale, tradotto dal dottissimo Sig. Lazzaro Papi, ediz. in fol. magnifica del Tipografo Bertini, pag. 37. =

(69) L'ultimo Collegio fu composto da' seguenti Cittadini:

Collegio di Gennajo e Febbrajo del 1799.

Terziere S. Paolino.

Nicolao Montecatini *Gonfaloniere*
Federico Cittadella
Constantino de' Nobili
Antonio Gregorio Minutoli.

Terziere S. Salvatore.

Pietro Compagni
Pier' Angelo Guinigi
Gio. Battista Trenta.

Terziere S. Martino.

Carlo Antonio Marchiò
Vincenzo Landucci
Gio. Sigismondo Santini.

= Lib. delle Riformagioni dell'anno 1798 a' 22. di Decembre. =

del sopraddetto mese, in cui per ordine del Generale *Klenau* Comandante in Toscana fu installata una nuova *Reggenza* provvisoria composta di quelli stessi individui che formavano il Collegio degli Anziani, quando il Governo Aristocratico fu soppresso dai Francesi. (70)

Proseguì in questa forma il detto Governo fino al giorno 11 di Luglio del susseguente anno 1800 in cui accadde altro cambiamento, attesa la nuova occupazione dello Stato Lucchese fatta dalle Armate Francesi.

Il Generale Launay dimesse la Reggenza ed elesse un Governo Provvisorio composto di undici Membri ripartiti in tre Comitati cioè

N.° 5. nel Comitato di Giustizia, Legislazione, Stabilimenti pubblici e Relazioni Estere.
N.° 3 nel Comitato di Polizia Militare.
N.° 3 nel Comitato delle Finanze e Approvigionamenti.
Tutti tre questi Comitati riuniti formavano il Governo.

Furono lasciate sussistere le Deputazioni e Magistrature subalterne come prima, meno la riforma di alcuni Individui.

Partito il Generale *Launay* con le sue Truppe dalla Città e Stato di Lucca e subentrato il Generale Austriaco *Sommariva*, nel giorno 16 di Settembre del detto anno 1800, variò il Governo, e altro ne nominò composto di dieci ex-Nobili. Poco tempo però poteronsi essi mantenere in posto; imperciocchè a' 9 di Ottobre ritornando i Francesi sotto il comando del Generale di Brigata *Clement*, tutto che si dichiarasse il medesimo di confermarli provvisoriamente, nulladimeno per i rimpiazzi fatti d'ordine suo successivamente nel Governo, dopo un mese circa si vide cambiato quasi per l'intiero.

Con questo sistema viene a compiersi il secolo decimo ottavo, oltre al quale già protestai, che non avrebbero continuato queste mie memorie.

---

(70) Richiese il detto Generale al Governo tutta l'Artiglieria che si ritrovava nella Piazza di Lucca, e tutto quello che ritrovavasi nell' Armeria di Palazzo; e le spese di trasporto furono messe a carico del Governo stesso. Si fa ascendere il valore degli oggetti presi a lire di Lucca 115938. 11. 9. e l'importare delle spese di trasporto a 25777. 1. 4. = Libro dell'Officio sopra la Munizione di Cortile. =

DISSERTAZIONI
SOPRA
LA STORIA LUCCHESE

DISSERTAZIONE DECIMA.

Serie Storica ragionata de' Pretori in Lucca.

Se a giudicio del gran Scrittor Modanese, la serie ossia catalogo de' Pretori delle principali Città Italiane non può non riuscire di singolar giovamento e vantaggio, a riconoscere in particolar maniera lo splendore e la chiarezza delle varie Famiglie d' Italia, dicendo apertamente, *qui de illustribus Italiae familiis sermonem instituere volunt, eis praecipue intendendi sunt oculi in veteres liberarum urbium Praetores, quorum catalogos perutiles semper censui ad distinguendas Italicas familias, quae sese prae reliquis nobilitatis gloria commendabant*, (1) eccomi di subito ad abbracciare l' insinuazione di sì dott' uomo, e a formare il ruolo di quei *Pretori* o diciamo *Potestà* che alla Città nostra si riconobbero appartenere; e tanto più volentieri quanto che è desso un oggetto relativo all' argomento da me finora trattato, avendo avuto i medesimi grande influenza nel Governo e pubblica Amministrazione.

Prima per altro di collocare come in giusta ordinanza i rinomati soggetti che servirono in quella carica alla Patria nostra, pare che ragion voglia e richieda una qualche notizia generale di questa Magistratura riguardo alla sua instituzione, e per qual motivo fu indotta.

La instituzione della Pretura per diverse Città dell' Italia ripeter devesi dal secolo duodecimo, e dal tempo particolarmente di Federigo Primo, il quale all' anno 1158 nella solenne Dieta tenuta in Roncaglia dichiarò, tra le altre deliberazioni ivi prese, che ad esso si appartenesse l' elezione de' *Potestà* e de' Consoli da destinarsi a diverse Popolazioni, *atque hoc sibi ab omnibus adjudicatum atque recognitum est, in singu-*

(1) Muratori Tom. 4. Antiquit. Italicar. col. 75.

lis Civitatibus Potestates, Consules caeterosque Magistratus assensu Populi per ipsum creari debere, qui fideles simul & prudentes, & Principi honorem, & Civibus Patriaeque debitam Justitiam nossent conservare. (2)

Infatti, secondo che scrive l'autore Sincrono *Ottone Morena*, a varie Città assegnò quell' Augusto il Pretoriato, le quali possono vedersi appresso l'annunziato scrittore Lodigiano; (3) e come più chiaramente asserisce *Tristano Calchi* inerendo al di lui sentimento, con le seguenti parole. (4) *Fridericus Longobardis Civitatibus novos Magistratus dedit, qui a summo rerum Imperio* POTESTATES *vocabantur: duratque in hodiernum diem appellatio: & ex longo usu ex fœmineo in masculinum articulum* POTESTAS *pro* PRÆTORE *posita transivit. Praefuitque diu rebus publicis, & Princeps exercitus in bella prodibat, donec invaluere Tyranni*, (5) *quorum metu a publicis negotiis ad jus dicendum relegati* POTESTATES *fuere*.

Non nego che il nome di *Potestà* si trova usato ancor prima dell' annunziato tempo, ma conviene osservare che la detta voce si riferisce generalmente a quello o quelli che sopra i Popoli tenevano giurisdizione o dominio. In questo senso deve spiegarsi l'instrumento del Principe di Salerno *Guaimario IV.* nel 1035 riguardante la donazione fatta al Monastero di S. Barbera nel Contado Salernitano, dove si legge, *quod vero praeceptum Commissionis ex jussione supradictae Potestatis*, cioè di Guaimario, conforme vien registrato sul principio, *Nos Guaimarius . . . . concedimus & confirmamus tibi Lucae Abbati Monasterii S. Barbarae &c.* (6) Così parimente la lettera de' Fiorentini ad Alessandro Secondo in data del 1068, (7) nella quale si trovano queste parole, *si quis nostrum his minis territus de Civitate fugeret, ad dominium Potestatis adsumeretur quidquid possedisset*, cioè sarebbero confiscati dalla pubblica autorità tutti i suoi beni. È ben vero per altro che non tutte le Città d'Italia a un tempo stesso indussero sopra di se questa Magistratura, ma dopo la stabilita epoca chi più presto e chi più tardi la elesse. Io non parlerò di quelle Città alle quali da Federigo Primo ven-

(2) Il Canonico di Frisinga Radevigo, *de rebus gestis Friderici Imperatoris* lib. 2. cap. 6. *apud Murator. Rerum Italic. Script. Tom. VI. col.* 788.

(3) *Apud Murator. loc. cit. ut supra col.* 1109. *et seq.*

(4) Sono riportate dal Muratori nel volume e col. come sopra, alla nota 87.

(5) Come debba intendersi questa parola *Tiranni* si veda la pag. 129 del presente volume.

(6) Muratori *Antiquit. Italicar. Tom* 4. *col.* 65.

(7) È inserita nella vita di S. Gio. Gualberto scritta da Attone Vescovo Pistojese. = Muratori come sopra. =

ne assegnato il Pretore, (8) ma di altre che da per loro stesse lo scelsero; e per recar di ciò una qualche prova, or l'una or l'altra potrà servire di esempio. La Città di Padova diede principio alla Pretura nel 1175 eleggendo in quella carica *Alberto da Bossa Milanese*. (9) In Genova fu introdotta nel 1190 chiamato ad esercitarla *Oberto da Olevano di Pavia*. (10) Nel 1199 si vide ricevuta in Siena, prescelto da quella Repubblica a tanta dignità *Rolando Malapresa Lucchese*. (11) In Firenze ebbe incominciamento più tardi, cioè nel 1207 secondo che scrivono gli Storici *Ricordano Malaspina e Gio. Villani;* servita in tale uffizio *da Gualfredotto Grasselli Milanese*; (12) sebbene siano ripresi, e credo a ragione dall' *Ammirato* il Giovine, il quale la stabilisce 14 anni prima, (13) che è a dire, nel 1193 nominando per Potestà *Gerardo Caponsacchi*. Ma senza proseguir l'esame per ciascheduna Città separatamente, il fin quì detto è una prova più che sufficiente a far conoscere che sì autorevole Magistrato avesse cominciamento nel secolo duodecimo, siccome fu da principio proposto; e ciò in riguardo alla di lui instituzione.

Qual poi fosse il motivo per cui venne introdotto, rimane adesso brevemente a discutersi.

Sembra che riportando la cosa alla sua origine, debba asserirsi che così volle l'Augusto Federigo Primo; imperciocchè secondo la narrazione dello storico Milanese *Tristano Calchi,* Raimondo Arcivescovo di Colonia e Ottone Conte del Palazzo si adoperarono perchè i Milanesi ricevessero il Potestà che dava loro l'Augusto, scrivendo in questi termini all'anno 1159. (14) *Vocatis Praesidibus Consilii Civitatis Mediolani*, (per mezzo dei due indicati soggetti) *suadere eis nixum fuisse ipsi quoque Potestatem Caesareum, quemadmodum aliae urbes fecerant, acciperent; id vero novum erat, & manifeste contra conventa proximae pacis apparebat*. Il che si trova conforme a quanto espone *Galvano della Fiamma* parimente Milanese all'anno 1161 con le seguenti parole, (15)

(8) Il cit. Ottone Morena.

(9) Cronico del Rolandino = Muratori *Rerum Italicar. Script. Tom.* 8 *col.* 366.

(10) Annali Genovesi di Giorgio Stella, cap. 8 = Muratori come sopra Tom. 17. col. 996.

(11) Orlando Malavolti Storia di Siena parte 1. lib. 4.

(12) Storia Fiorentina di *Ricordano Malespini* cap. 99. = appresso il Muratori *Rerum Italic. Script. tom.* 8. *col.* 942. *e seq.* Storia Fiorentina di Gio. Villani lib. 5. cap. 32.

(13) Lib. primo accresciuto delle Storie Fiorentine all'anno 1193.

(14) È riportato il paragrafo del Calchi dal Muratori, *Antiquit. Italic. tom.* 4. *col.* 68.

(15) Opera intitolata *Manipulus Florum cap.* 183. = appresso il Muratori *Rerum Italicar. Script. tom. XI. col.* 642.

expletis ergo pacis confaederationibus, (16) *Imperator Bononiam vadit, & mittens omnibus Civitatibus mandat, ut sublato regimine Consulum, de caetero per* POTESTATES *regerentur. Ad civitatem igitur Mediolanensem misit duos legatos, ut* (17) *Girardum Comitem de Legnio, quem Potestatem Mediolani Imperator instituerat, reciperent. Et iste fuit primus Potestas qui unquam fuerit in Mediolano. Quo audito, Mediolanenses turbati sunt quia faciebat expresse contra pacta.* (18)

Se mal non mi appongo adunque, l'introduzione della *Pretura* sui bei principj deve riconoscersi dalla volontà Imperiale, a cui così piacque che rette fossero e governate varie Città Italiane.

Non della stessa guisa per altro convien pensare negli anni che succederono, e di tante altre libere Popolazioni. Queste adottarono il Magistrato Pretoriano sull'esempio delle prime, ma per ragioni intrinseche alla loro situazione. Le medesime le trovo accennate dagli Storici Genovese e Fiorentino ricordati di sopra. (19) Narra il primo che per le discordie tra loro, *Consules renuntiaverunt sponte urbis Regimini. Consilio itaque celebrato, nobilis Obertus de Olevano Papiensis in Potestatem & Praesidem Januae electus est & turres illorum dissidentium illius potentiae datae sunt*. (20) Scrive il secondo, » ma cresciuta la Città in vizii, e faceansi più maleficii, si accordarono per lo meglio » della Comunità, acciocchè i Cittadini non avessono sì fatto carico di » punire i maleficii, e per preghiere, Parentadi o temenze, o per amistà o per inimicizie non mancasse la giusticia, ordinarono di chiamare uno gentile uomo forestiere che fosse loro Potestà uno anno, e tenesse loro ragioni civili con suoi giudici, e facesse giusticia, e condannagioni reali e corporali e mettesse ad esecuzione gli ordini del » Comun di Firenze. » Con gli stessi termini parla il *Villani*, e il medesimo sentimento esprime l'*Ammirato* dicendo, » la cagione della autorità data a quelli officiali (ai Potestà) non par veramente essere » stata per altro, che per non tirarsi addosso odio de' lor Cittadini, co' » quali divenuti privati avessero a contendere con l'arme alla mano delle sentenze e giudicii dati da loro; e perchè non avendo un forestie-

(16) Ha relazione alle condizioni della pace stabilita da Federigo con i Milanesi, gli articoli della quale sono riportati dal cit. Radevigo *de rebus gestis Friderici*. = *Lib.* 1. *cap.* 41. = Vedi il Muratori come sopra tom. 6. col. 776. e seg.

(17) È coerente questa narrativa a quella del *Calchi*, se non chè Galvano della Fiamma sembra che vada errato nel collocarla all'anno 1161.

(18) Tra gli articoli sopraindicati, uno era di mantenere i Consoli i quali dovessero eleggersi dal Popolo, senza alcuna menzione di *Potestà*.

(19) Si vedano le note 10 e 12.

(20) *Apud Murator. Rerum Italic. Script. Tom.* 17. *col.* 996.

» re affetto di amicizia o di parentado scambievolmente, più dirittamen-
» te giudicasse. (21)

Le ragioni e motivi che indussero le due nominate Repubbliche a ricevere la Pretura, dovettero essere l'istesse che determinarono le altre a reggersi nell'accennata maniera. Non per questo era stato abolito il Consolato, che anzi riteneva esso l'amministrazione di ogni altra cosa; o come dice l'*Ammirato* » riservandosi i Consoli il Governo dello
» Stato e le altre cure appartenenti al reggimento della Città, al Pote-
» stà lasciavano la noja del punire e del castigare i Maleficii. »

Come per altro si mantenessero concordi questi due Magistrati, o più tosto una qualche volta con danno della pubblica quiete urtassero tra loro, si vedrà in seguito; ora è tempo di venire a noi, e parlare di questa nuova giurisdizione residente appresso i Lucchesi, e formare la serie storica di quei soggetti che la composero.

Sui primi tempi comparirà la medesima con qualche interrompimento; ma qual maraviglia di ciò? quando l'indagine di essa è di non facil riuscita, dovendosi ripescare tra carte e pergamene che accidentalmente conservarono il nome de' Pretori, i quali presedettero a questa Patria nel Ministero loro assegnato, ovvero su di opere mss. le quali troppo abbisognano di esame. Non crederò per questo che la mia fatica sia per riuscire del tutto inutile o discara al Lettore, quando altri cataloghi di Pretori s'incontrano per diverse Città forse più digiuni e più interrotti che non sarà il presente, applauditi però e ricevuti con piacere dai dotti; del che ne potrà fare testimonianza il Cronico Cremonese pubblicato dall'incomparabile Muratori. (22)

Una cosa sola forse potrebbe far sorprendere al momento, cioè che mentre ho potuto io stabilire poc'anzi l'anno preciso in cui per varie Città la nominata Magistratura ebbe principio, non possa poi con la facilità istessa assegnarla per la Repubblica nostra Lucchese. Ma dove non sono documenti che mi sostengano, non avrò coraggio di asserire quanto forse altri hanno creduto di dar per certo relativamente a varj riscontri di storia.

Se prestasi fede all'Annalista *Tucci*, comincia esso a parlare de' nostri Pretori fino dall'anno 1148, senza dinotare chi fosse tra quelli il primo prescelto. Se deve seguirsi Francesco Bendinelli, (23) presenta esso

(21) Lib. cit. di sopra, all'anno 1207.

(22) Tom. 7. Rerum italicar. Script. col. 631 e seq.

(23) *Acta Lucensium et eorum Accidentia*. Appresso il Sig. Gio. Baroni.

La storia copiosa del Bendinelli in quattro tomi, di cui parla il P. Federigo Vincenzo di Poggio, = Notizie della libreria de' Padri di S. Romano di Lucca = e come ivi esistente, non si è potuta più ritrovare.

un *RANIERI DELLA FAGGIUOLA* all' anno 1156. Negli Annali poi del Beverini s' incontra fatta menzione della Pretura all' anno 1162, senza indicazione però di alcuno, dicendo, *Praetor antiqui dictatoris instar summum Pacis bellique jus habebat,* (trattandosi di quei tempi) *caeterique Magistratus infra Majestatem illius erant*.

In questo stato di cose penso di riferire quei pochi Pretori che nel duodecimo secolo, in cui ebbero cominciamento, sparsamente si trovano, e nel fine di esso soltanto imprendere la serie de' medesimi, tutto che un qualche anno restar possa in vacanza.

Sulle tracce adunque segnate dal sopradetto *Bendinelli*, nell' anno 1169 si dovrebbe riportare nel ruolo de' Pretori Lucchesi *BERNARDINO DA BOZZANO*, e nell' anno seguente *GUALTEROTTO CASTAGNACCI*. (24) Dall' anno 1170 il Bendinelli si tace, nè più parla di questo Magistrato fino al 1183, nel quale spazio di tempo, secondo che esso si esprime, sembrerebbe che fosse restato abolito; imperciocchè citando l' autorità del Sigonio (25) dice, *eodem tempore quia Consulum Magistratus non amplius honoris sed venalis evaderat, Civitates Etruriae iterum Potestatem extraneum ad Gubernandum super Consules creaverunt*.

Che esser dovesse forestiero generalmente quello il quale dalle diverse Repubbliche era chiamato alla carica di Pretore, è fuor di ogni dubbio, ne mi discosto per questo dal sentimento del Muratori. (26) Ma pure in Lucca dal principio della Pretoriana Magistratura fino a più di due decadi del secolo decimo terzo, la ritrovo, sebben non sempre, occupata da soggetti di Patria Lucchesi. Oltre ai già indicati possono continuare a servir di prova i seguenti. Per sentimento del Bendinelli, nell' anno 1187 esercitava in Lucca la Pretura *PAGANELLO DE' NOBILI PORCARESI*, sotto di cui, si dice distrutto il Castello di *Montravanto* ossia *Montramito*, e l' altro di *Fornori*. Proseguono sempre varj de' nostri nell' esercizio di detta Magistratura, cioè *PAGANO RONZINI* (27) nel 1188 e nell' anno seguente *ALCHERIO VECCHJ*. (28) Al tempo di questo Pretore fu-

(24) Dubiterei che potesse aver qui equivocato il Bendinelli, imperciocchè il citato *Gualterotto*, secondo che scrive il Beverini, (anno 1170) fu mandato in Garfagnana a fare ivi le veci del Pretore, *Missus qui eam Provinciam* (la Garfagnana) *Prætoris officio regeret Gualterottus Castagnaccius*. Non sarebbe stato adunque Potestà in Lucca; diversamente da chi poteva essere spedito alla direzione di quella Provincia? Aggiungo che questi sarebbero stati Pretori, non come generalmente si richiedeva, cioè forestieri, ma nostri.

(25) Lib. 15 pag. 634.

(26) Tom. 4. Antiquit. Italicar. col. 75.

(27) Tolomeo Lucchese. Il detto *Ronzini* era Console nel 1182. = Archiv. Canonicor. BB. N. 31.

(28) Giuseppe Altogradi il Seniore = Foglj volanti ma disposti con ordine Cronologico appresso il Sig Gio. Baroni = assegna nel 1189 per Pretore in Lucca il sopraccennato *Pagano Ronzini*. Credo per altro miglior consiglio di seguire il nostro *Tolomeo*.

rono cacciati di Lucca i Consoli, come insubordinati e contrarj agli ordini suoi e del Vescovo; *hoc anno Lucae tumultuatum, expulsique Urbe Consules, quod Antistiti Gulielmo Alcherioque Praetori parere noluissent.* (29) Avevano adunque di già incominciato i dissapori e le amarezze tra questi due Magistrati, le quali, sebbene mitigate per alcun poco di tempo, le vedremo rinnovate in breve, più non volendo sapersi della Pretura.

Dal detto anno fino al 1192 non s'incontra tra noi alcun *Pretore*. Ma in esso abbiamo altro nostro Cittadino che sostiene quella carica, cioè *GUIDO PAGANELLI*. (30) Dopo questo, più non si parla del Magistrato Pretoriano in Lucca fino al 1195, quando si suscita allora un tumulto per volere abolito il medesimo. Fu esso acquietato, è vero, per opera di *Pandolfo Cenami*, il quale addetto alla Corte del Duca di Toscana Filippo Fratello di Arrigo Sesto, si ritrovava di quei giorni in Lucca; (31) ma pure sembra che la vincessero per alcun poco le Famiglie Consolari, alle quali forse troppo grave rendevasi la potestà Pretoriana, mentre fino al 1199. è superfluo ricercar tra noi alcuno che addetto fosse a sì degna e rispettabilissima carica.

Ritornato il dominio della Città intieramente appresso i Consoli, non poterono i medesimi lungamente sostenerlo, così che costretti furono dalle circostanze di quei tempi più assai turbolenti di quello che alcuno immaginar si possa, siccome parlerà la Storia, furono, io dissi, costretti a creare nuovamente un Pretore che alla pubblica quiete con la sua vigilanza sopraintendesse.

Da quest'anno può incominciarsi la serie de' nostri Pretori, conforme proposi, senza che possa esser di ostacolo una qualche interruzione, nella maniera che segue. (32)

1199. *GUIDO DEGLI UBERTI FIORENTINO*. A motivo delle discordie antecedenti, molti essendo stati cacciati da Lucca, e molti da per loro stessi di quà partiti e allontanati, tutti questi unitamente a' principali Signori della *Versilia* indotto avevano gli abitanti di *Bozzano* a sollevarsi

(29) Beverini Annalium lib. 3.

(30) Beverini, Bendinelli, e Archivio de' Canonaci lett. P. N. 97.

(31) Pag. 130. del primo volume.

(32) Dovrebbe premettersi una qualche notizia relativa alle attribuzioni de' Pretori, alle prerogative delle quali dovevano essere adorni, al tempo in cui era limitata e ristretta la loro carica; ma siccome tutto ciò non è stato sempre ugualmente osservato, e nel vario corso de' tempi non sono state le dette attribuzioni sempre le medesime, perciò ne parlerò di tratto in tratto quando la circostanza l'esigerà.

contro la Repubblica nostra; ond' è che prima impresa fu dell' anzidetto Pretore il portarsi contro i ribelli, distruggere il nominato Castello, e ridurre i Conti Rurali della *Corvara* e di *Montemagno* e di *Montravanto* a giurar nuovamente fedeltà al Comune di Lucca. (33)

1200. *Inghiramo di Porcari* o della Casa Porcarese. Nell' annual suo dominio ottenne dai Signori di Montemagno la conferma del loro giuramento a favore della Repubblica Lucchese, e altri patti conchiuse col Popolo di *Samminiato* a vantaggio sempre della medesima.

1201. *Aldobrandino da Porcari*, secondo che scrive il P. Marco Grossi. (34)

1202. *Guido degli Uberti* Potestà di Lucca per la seconda volta. Si ascolti il Beverini, (35) il quale narra come si portò esso in quest' anno, e ciò che avvenne. *Insequens annus novis turbis initium dedit. Nam cum Nobiles iterum de abrogando Praeturae Magistratu consilia agitare caepissent, Guido Ubertus qui tunc eum obtinebat, quod vi amissurus erat, sponte remittere statuit, non sine acceptae pecuniae suspicione, quâ eum a Patriciis corruptum fama vulgaverat. Quod ubi a Populo rescitum, tantus repente furor incessit, ut Uberto cum principibus Civitate pulsis Ingheramem Porcariensium stirpe, popularis factio creaverit; sacramento adactum, ipsum exules perduellesque Lucensis Populi ulturum*. Nell' anno seguente adunque

1203. *Inghirame Porcaresi*. Le di lui imprese contro il suo antecessore, e contro i rivoltosi e nemici della Magistratura, alla quale era stato inalzato, non furono nulla felici, del che parlerà la Storia. Adoperatosi per altro il Vescovo di Volterra (36) per la pace tra il Popolo e i Nobili, cessar fece dalle armi, ricondusse gli esuli alla Patria, con la protesta del sopraddetto *Inghirame* di esercitare la sua carica senza parzialità sopra ambedue le fazioni.

1204. *Inghirame da Montemagno* (37) conoscendo esso che Villa Basilica, Pariana, Boveglio e Colognora con le loro pertinenze ed uomini erano di ragione del Vescovato di Lucca, e atteso il giuramento del suo officio, per cui era tenuto a difendere e mantenere i beni e posses-

(33) Quando si parlerà de' detti Conti, si verrà più in chiaro del fatto, con rendersi palese quando altra volta in avanti cercato avevano essi l'amicizia de' Lucchesi. Si veda Beverini lib. 3. Annalium in fine, e Bendinelli loc. cit.

(34) Notizie storiche della Città di Lucca.

(35) Lib. 4. Annal. Lucens.

(36) Ildebrando Pannocchieschi Vicario in Toscana per il Duca Filippo.

(37) Bendinelli, e Sunto delle Pergamene di Vescovato ✠ B. N. 24.

sioni del Vescovato, investe Leonardo Procuratore di Roberto Vescovo di Lucca delle dette Terre ec. (38)

1205. *GRANUCCIO ALBERTINI* Lucchese. (39)

1206. *ALDEBRANDINO MALPIGLI* parimente Lucchese. (40) Si trova esso Console nel 1188, nella pace stabilita in Lucca tra i Genovesi e Pisani per opera di Clemente Terzo. (41) Sotto di lui seguì l'instituzione delle Compagnie *delle Armi*, chiamate ancora *della Concordia*, di cui si parlò alla pag. 208. della Dissertazione Quinta. Procurò ancora dal Senato varj provedimenti per la conservazione della libertà, i quali convien ben dire che siansi smarriti, e parimente il Decreto della restaurazione delle mura della Città. (42)

1207. *GUIDO PIROVANO MILANESE*. Ricevè questo il giuramento di fedeltà fatto al Comune di Lucca da Andrea Malaspina Marchese di Massa Lunese, e da i Conti Soffredinghi o Nobili di Anchiano. Secondo Tolomeo Lucchese, (43) fu esso ucciso dai Porcaresi, dicendo, *datur bannum per Othonem Imperatorem omnibus Porcarensibus qui occiderunt Dominum Guidum de Pruvano Potestatem Lucensem*. Nulladimeno sulla autorità de' citati altrove *Altogradi*, *Beverini* e *Bendinelli* con altri, il Pretore ucciso da Paganello di Porcari sarebbe

1208. *GUIDO DA PERALLA*, o come dice il Sercambi, *da Petrolla* del qual fatto parla ne' seguenti termini per tutti loro il detto Beverini (44). *Porcarium pagus est ad octavum ferme lapidem in ortum versus, ferocibus incolarum ingeniis, belloque & armis nobilis. Illi per ea tempora imperitabant e Lucensibus Patriciis Proceres, quos a loci dominatu Porcarienses appellabant; quorum aedes ad D. Petri Caelicolae templum stetisse, turrimque templi ipsam Porcariensium turrim esse, periti antiquitatis affirmant. Hi divitiis potentiaque admodum florentes,*

(38) Instrumento fatto in Lucca nella Corte di detto Potestà, cioè nella Torre de' figli Pinelli in Cortina.

La residenza adunque de' Pretori allora era nelle case che possedevano i Pinelli nella Contrada, di S. Pietro in Cortina, dove era la Torre di cui si è parlato altrove.

(39) Sunto delle Pergamene di Vescovato, carta segnata ✠ O N. 42.

La famiglia Albertini si trova nominata prima dell'anno 1200, secondo che scrive il Sig. Canonico Frediano Pera, citando un Instrumento come esistente nell'Archivio di S. Michele. Della medesima si trova un *Console Maggiore* nel 1236 chiamato *Sigevio Albertini*, di cui tornerà memoria nell'instrumento di donazione della Chiesa di S. *Giuliano* fatta a' PP. dell'Ordine de' Predicatori dall' Abb. di S. Pentaleone.

(40) La cit. carta ✠ O N. 42.

(41) Beverini Lib. 3. Annal. Lucens.

(42) Tucci e Bendinelli; se non che il primo va errato nell'anno, assegnando la detta elezione e questo operato al 1204.

(43) Annal.

(44) Annal. Lucens. Lib. 3. ann. 1209.

ac praeterea numero validi, magnum momentum Lucensium rerum ea tempestate erant. Unde per superbiam caeteros prae se contemnere, nec quicquam probare in Republica cujus ipsi autores arbitrique non fuissent. Itaque cum Guido Perolla (così esso) *contra eorum voluntatem Praetor creatus esset, caeteris de more in ejus verba jurantibus, Paganellus Gentis Princeps aliique sacramentum abnuere. Quapropter urbe pulsi, sumptisque armis, Porcarium, Granianum ac Januarii Fanum, eorum ditionis oppida deleta. Eam contumaciam, injuria insuper accensi, scelere cumulavere; nam collecta suorum manu Praetorem adorti, confessum vulneribus faede trucidarunt.* Dopo un fatto così strepitoso essere non dee maraviglia se ne' due anni seguenti non si riscontra alcun Pretore in Lucca, quando però il medesimo non fosse avvenuto nel 1209 come vogliono alcuni; e in tal caso in detto anno sarebbe stato sempre in officio il detto Guido.

1209. . . . .

1210. . . . .

1211. *INGHIRAME DA MONTEMAGNO* per la seconda volta (45). Andò esso contro gli esuli Porcaresi, i quali unitamente ad altri dominanti avevano preso le armi a danno della Patria; fu però la sua spedizione infelice, imperciocchè disfatte vennero e messe in volta le sue milizie nella pianura della Valdinievole.

1212. . . . .

1213. *GUIDO UBERTI* (46). Avrei creduto che questo *Guido* non fosse già quell' istesso che di Nazione Fiorentino, per due altre volte era stato Pretore in Lucca, ma sibbene *GUIDO UBERTI DI FRAOLMO* Lucchese che si trova nominato nel 1188 come uno de' Consoli Maggiori nell' Istrumento citato di pace tra i Genovesi e Pisani; non potendo credere che dopo avere nel 1202 esercitata non lodevolmente la Pretura, alla medesima per la terza volta fosse riassunto; ma nell' intender d' altronde che per opera de' Marchesi Malaspina aveva esso riottenuta la grazia della Repubblica, (47) non tardai a crederlo l' istesso soggetto; tanto più che di bel nuovo si trova suscitato in Lucca, non diversamente che l' altra volta, tra la Plebe e i Nobili a cagione appunto di questa carica un tumulto; contrario il Popolo a *Guido* come sostenitore de' No-

(45) Bendinelli cit.

(46) Beverini Lib. 4. Annal. Lucens.

(47) *Per Malaspinas Lucensis orae regulos Reipublicae Conciliatus* (Guido Uberti = Beverini Annalium Lucens. Lib. 4. =

bili, e portato per Inghirame de' Porcaresi di fazione popolare. Infatti sul terminare dell' anno

1214. *INGHIRAME DE' PORCARESI*. (48). Divisa in fazioni la Città, esce l'una e l'altra numerosa di armi e di armati dalla medesima; e dopo varj avvenimenti, de' quali parlerà lo Storico, data la battaglia nella pianura che è tra l'Altopascio e il Galleno, dovè soccombere la popolare; in conseguenza vinto Inghirame, fu costretto a deporre la Pretura circa il fine dell' anno stesso, ed eletto in sua vece per allora e l'anno seguente un estero e forestiere.

1215. *ANDALÒ BOLOGNESE*. Ricevè questo il giuramento di fedeltà dalla popolazione di Controne, e da altri Comuni della Garfagnana, come ne fa testimonianza *Tolomeo* da Lucca, e seco gli Storici *Beverini* e *Bendinelli*.

1216. . . . .

1217. . . . .

1218. È nominato dal Bendinelli *RANUCCIO*, come pure si trova accennato da una carta dell'Archivio Vescovile (49). Nell' anno seguente il detto Bendinelli unitamente al Beverini rammenta

1219. *CONTE RODOLFO*. Fu esso figliuolo del Conte Guido Borgognoni Signore di Monsummano, della Rocca, della Serra e della Verrucola in Valdinievole, morto nell' anno antecedente (50). Fece abbattere, questo Pretore, e distruggere la Fortezza di *Bozzano* occupata dai Pisani e dagli esuli e ribelli Lucchesi. Non era nuova per lui la carica Pretoriana, mentre nel 1214 l'esercitava in Bologna; e in tal circostanza richiamò ivi Maestro Ugo da Lucca Medico e Chirurgo a vantaggio di quella Repubblica; così scrive il Ghirarducci nella Storia di Bologna, lib. 4. pag. 117.

1220. . . . .

1221. Il detto *CONTE RIDOLFO* per la seconda volta, secondo che scrive il *Bendinelli* a quest' anno, *Rodolfo Borgognoni iterum Potestate*. Fino a questi tempi l'autorità Pretoriana si estendeva in Lucca ad un anno, conforme era praticato da altre Repubbliche; ma dall'epoca presente incomincia ad eleggersi tra noi il *Potestà* per soli sei mesi; (51) ed è ciò concorde a quanto dice il Muratori, (52) *succedentibus tempo-*

(48) Archivio Capitolare Lib. LL 2. N. 15.

(49) † † H N. 91 Ranuccio Potestà di Lucca, Giudice delegato in Valdinievole e nella Corte di Pescia, e nella Corte di Buggiano per far giustizia ec.

(50) Bendinelli.

(51) La serie de' presenti Pretori ci farà conoscere che non sempre fu osservata da' Lucchesi questa deliberazione.

(52) Antiquit. Italicar. Tom. 4. col. 75.

ribus placuit plerisque, ne dicam omnibus, Civitatibus liberis, binos singulis annis deligere Potestates &c. Infatti, secondo il citato Bendinelli, nel sopraindicato anno è Pretore in Lucca *PARENZO* o *PARENTE NOBILE UOMO ROMANO*. *Eodem anno Romano Parenzo Potestate pro secundis mensibus*. Continuò il medesimo la Pretura in Lucca per i primi sei mesi dell' anno seguente

1222. *PARENZO ROMANO ITERUM POTESTATE*. (53) Ho detto, per i primi sei mesi dell' anno 1222. sull' autorità del cronico del *Sercambj*, il quale ci addita il possesso preso di detta carica dal suo successore a' 13 di Luglio dell' annunziato anno, come vedremo.

Chi esso si fosse e di qual carattere, possiamo apprenderlo dal Beverini, il quale ce lo descrive, insieme con il suo operato, ne' seguenti termini; *Parentius è Romana nobilitate, vir elato animo, & quod semel arripuisset, in incaepto pertinax; quique se Romae, ac in Pontificum Regno ortum parum meminisset. Hic cum viis Pontibusque muniendis tributum indixisset, sacros conferre in publicum recusantes, non contentus eorum bona per vim occupasse, edicto Urbe expulit; nullá ipsius Antistitis reverentiá. Eo etiam amentiae provectus ut recens natos lustralibus aquis, aut criminum Confessione purgari quemquam vetuerit; multá irrogatá pio viro, qui contra ipsius interdictum, apud sacerdotem conscientiae labes expiaverat. Quam furentis hominis audaciam, Pontifex intentatá ipsi exsecratione, sacrisque Urbi interdictis frangere aggressus; Genuensibus insuper, ut eá quoque difficultate ad officium revocaret, datis literis admonuit, ne cum Lucensi Populo publicè quicquam privatimque contraherent, negociique haberent; donec rescissis eá de re Praetoris edictis Populique scitis, dicatis Deo hominibus satisfecissent. Quod mali exempli facinus, nec unquam nisi pessimo a Principibus tentatum, Consules Praetorque agnoscentes; abolendae maculae quam Lucensium nomini conflaverant, cum se in Pontificis maximi potestate futuros spopondissent; Parentiusque cum bona Honorii gratiá Romam reversus est;* (54) *Tantum malae famae Religione vexatá, apud Lucenses relicto, quantum, Reipublicae majestate armis assertá, bonae meruerat. Nam eo Praeturam gerente, quae illi semel atque iterum collata est,* (55) *haec adversus Pisanos gesta in antiquis Annalibus reperio.*

(53) Il cit. Bendinelli.

(54) Si veda Oderico Rainaldi ann. 1222. Numer. 33. 34. 35.

(55) Lo vedremo nella stessa carica in Lucca tra non molti anni.

Il di lui successore nell'anno stesso fu *PIERTO VENTO NOBILE GENOVESE*, entrato in officio, conforme si disse, a' 13 di Luglio del sopraddetto anno. (56) Proseguì questo nella sua dignità ancora nell'anno seguente.

1223. *PIETRO VENTO GENOVESE*. (57)

1224. *ROGERIO GUERRA* Conte di Toscana Palatino. (58) Favorì esso in varie cause i Signori di Bozzano e di Montemagno, come si vedrà in seguito parlando de' *Conti Rurali*. Sotto di questo Pretore fu distrutto il Castello e Fortezza di *Lombrici* presso Camajore, per aver tentato quelli abitanti di darsi a' Pisani. Già molti de' Pisani erano entrati come in possesso della detta Fortezza; ma vedendo di non potersi difendere dalle armi Lucchesi, se ne fuggirono insieme co' traditori verso Pisa, portando via con altri oggetti, ancora l'Imagine di Maria SS., la quale si venera tutt'ora nel Duomo di quella Città, col titolo *la Madonna sotto gli Organi*, dal posto dove fu collocata.

Se al tempo del Potestà *Rogerio* si vide distrutto un Castello nella *Versilia*, altro se ne può osservare eretto nella detta Provincia, cioè *Rotajo*, tra Pietrasanta e Camajore. *Rotarium* (59) *extructum in eo monte, qui Mare prospectans, pari ferme spatio inter Feroniae Fanum, & Campum Majorem, clara oppida, et e ruinis oppidorum Versiliae Paulo post aedificata, interiacet: spectata loci opportunitate: quippe militari viae quà in Liguriam Insubresque iter est imminens.*

1225. . . . .

1226. *INGHIRAME BERNARDINI DI MONTEMAGNO*. (60) Per di lui opera furono sconfitti i Pisani nella Versilia, come asserisce il citato Sercambi, e distrutto Castiglione nella Garfagnana perchè ribelle alla Repubblica con altri Comuni; dipoi portatosi sul territorio Pisano, ottenne d'impadronirsi del Castello di *Asciano*.

1227. *ODDO DEGLI ODDI DI PERUGIA DELL' ORDINE CONSOLARE* (61) dovè esso pure prender le armi contro la Garfagnana non ancor quieta. Rimesse in potere del Vescovato Lucchese la Verrucola nella Vicaria di Camporeggiano, (62) ed espugnò la Rocca ossia Fortezza del Borgo a Mozzano.

1228. È segnato in quest'anno *PARENZO ROMANO* per la seconda volta; (63) dalle carte del Vescovato parimente lo trovo nell'anno seguente.

(56) Cronica del Sercambi.

(57) Pergamena dell'Archivio Vescovile segnata ✝ ✝ G. N. 9.

(58) Archivio del Vescovato ✱ O N. 36.

(59) Beverini Lib. 7. Annal. Lucens. anno 1224.

(60) Cronica del Sercambi e Archivio di Vescovato ✱ D. N. 25.

(61) Beverini e Bendinelli.

(62) Archiv. Vescovile ✱ A. N. 92.

(63) Archivio del Vescovato ✱ T. 74.

1229. *PARENZO CONSOLE DE' ROMANI* Potestà di Lucca (64). Forse fu in carica nel cader dell'anno 1228 e proseguì nella medesima per l'anno 1229. Già fu notato che era stato rimesso in grazia dal Pontefice per tutto ciò che operato aveva contro la Religione. Per quel che riguarda poi il Civile e Militare incontrato aveva il soddisfacimento della Repubblica; così che nel suo ritorno in Roma fu accompagnato dagli Ambasciatori Lucchesi *Paganello di Passavante Strambi* Dottore di Legge e *Bonagiunta Lanfredi;* (65) onde non può recar maraviglia se di nuovo si vede tra noi esercitar la Pretura.

1230. *UBERTO DA SOMMO CREMONESE.* (66)

1231. *ALDEBRANDO E LAMBERTESCO DE' LAMBERTESCHI FIORENTINO* Potestà di Lucca. (67)

1232. *ALDOBRANDINO ADIMARI DI FIRENZE.* (68)

1233. *BERNARDO ROMANO* di ordine Consolare (69). Nell'anno stesso dalle carte dell'Archivio Vescovile si riscontra *UBERTO DA SOMMO* per la seconda volta; (70) il che non ripugna, potendo esser due Potestà nell'anno stesso.

Parlando dell'annunziato *BERNARDO*, esso si adoprò per conciliare gli animi de' Lucchesi tra se discordi; (71) per questo fine scrisse secretamente a' Genovesi acciò mandassero di loro propria deliberazione due Inviati a tale oggetto. Non ricusarono essi l'invito, destinando per Lucca due suoi Cittadini, cioè *Simone Vento* e *Giovanni Stregliaporco*, i quali eseguirono felicemente la loro incumbenza, con metter pace tra' nostri Cittadini.

1234. A quest'anno, scrive il Bendinelli, *officio Potestatis cessante propter censuras incurrendas &c.* saranno state queste forse le accennate alla nota settantesima prima. Se in realtà fosse questo il motivo della vacanza in Lucca della Magistratura Pretoriana, e che il medesimo sussistesse per varj anni, io non saprei dirlo; so bene che fino al 1238 non si riscontrano Pretori nelle carte Lucchesi. (72)

(64) ✱ O. N. 21.

(65) Sercambi, e Altogradi il Seniore.

(66) Archivio Vescovile ✝ ✝ D N. 34.

(67) Nel detto Archivio ✱ E. N. 8.

(68) Tolomeo Lucchese, dicendo *existente Potestate Lucense Domino Aldebrandino Adimari de Florentia*.

(69) Bendinelli. Tolomeo poi dice *Bernardus de Romagna fuit Potestas Lucensis*.

(70) ✝ ✝ C. N. 67.

(71) Il motivo della dissensione è accennato dal Bendinelli con queste parole, *Lucenses inter sese tumultum excitarunt, discordantes a liberatione a censuris et restitutione, inter quos Consules majores, et Nobiles de Montemagno, qui retinebant Canones solvendos Capitulo S. Martini etc.*

(72) Non si attendano quelli che segna il Beverini agli anni 1236. e 1237. cioè *Aldebrandino Adimari*, e *Bernardo Romano*, mentre sono quelli stessi da noi veduti di sopra, e che da esso sono stati trasportati, non si sa il perchè, ai detti anni.

1235. . . . .

1236. . . . .

1237. . . . .

1238. Richiamato l' officio della Pretura venne eletto in detta carica *Manfredo da Cornazzano di Parma*, uomo nel valore delle Armi, per quel tempo, sperimentato secondo che scrive il *Bendinelli*, essendo stato per di lui opra ricuperato *Castelvecchio* posto in rivolta dall' Abbate del Monastero di Sesto, il quale era *D. Leonardo Maschiani* di Pisa.

1239. *Morando Morandi Genovese*. A sentimento del citato *Bendinelli*, avrebbe esso preso il possesso di questa dignità nel giorno 15 di Maggio; *hoc anno Potestate Morando Morandi Januense ingresso idibus Maii*. Se la storia tramandato ci avesse del continuo la notizia del giorno preciso dell' ingresso alla Magistratura Pretoriana di qualunque soggetto, cesserebbe la maraviglia quando si trovasse il medesimo occupato in quel Ministero nell' anno ancor successivo.

1240. Il Bendinelli segna in quest' anno per Pretore in Lucca *Guiscardo Pietrasanta*, ma da' monumenti autentici che si citeranno in seguito, dovrà dedurre il Lettore che la prima volta in cui assunse l' accennato luminoso officio fu nell' anno 1242. Se in questi anni, come sembra, la carica Pretoriana era annuale, potè aver proseguito in essa l' antecessore *Morandi*.

1241. *Conte Gherardo da Lodi*. (73)

1242. *Guiscardo Pietrasanta Milanese* per la prima volta (74). Si vorrebbe dalle nostre cronache che al tempo del di lui Magistrato sorgessero nella *Versilia* due nobili Terre, *Camajore* e *Pietrasanta*, e questa con tal nome chiamata per onore del Pretore: avvalorate le medesime dall' autorità di *Tolomeo* e del *Sercambi*. Tolomeo dice, *hoc anno*, (1242) *ut in Lucensibus Chronicis habetur, Petrasancta aedificatur a Lucensibus*: e all' anno 1255 ha queste parole, *Dominus Guiscardus de Petrasancta fuit hic Potestas, qui de Versilia duos Burgos, unum ex suo nomine nominavit; alterum vero Campum majorem replens rusticis seu hominibus Cattaneorum; alium vero de Petrasancta replevit hominibus de Corvaria & Vallecchia, eximens eos ab omni onere & fidelitate Nobilium &c.*

(73) Archivio Vescovile + + M.° 25.

(74) L' eruditissimo Sig. Dottore Gio. Lami = Lezioni di Antichità Toscane, Lezione nona pag. 317 vorrebbe che traesse l' origine dal Castello di Pietrasanta, ma di ciò non reca alcun monumento.

Nella Cronica poi del Sercambi si legge: (75)

» *Come Lucca fece fare Pietrasanta lo anno* 1242. Lucca andò in
» Versiglia e disfecie Gombitelli, Montemagno, e sottopose li Cattani,
» e fece *Pietrasanta*, e così li puoseno nome perchè era Potestà di Luc-
» ca un Messer Guiscardo da Pietrasanta di Lombardia, ed il Consiglio
» di Lucca ordinò che tutti quelli che in la ditta Terra andasseno ad
» abitare, si intendesseno essere Cittadini originarii di Lucca con altre
» dignitadi &c.

Tutto questo è coerente allo Statuto nostro del 1308, il quale si esprime ne' seguenti termini. *Omnia Privilegia concessa Burgo & hominibus Burgi Petrasanctae a Lucano Comuni, & pacta & conventiones inter Civitatem Lucanam & ipsum Burgum & homines ipsius Burgi habita facta & concessa tempore Domini Guiscardi de Petrasancta Lucani Potestatis, ego Majus Lucanum Regimen Luc. Com.* (76) *habebo, tenebo & observabo*. Ma per qual titolo quei patti e convenzioni tra Pietrasanta e Lucca, (77) se non a motivo di popolare la detta Terra nuovamente fabbricata? Nulladimeno io non voglio quì entrare in questione col citato Lami, se assai prima del 1242. esistesse *Pietrasanta*; bensì dirò affidato alla di lui testimonianza, che se *anche il ristorare ed ampliare si dice edificare*, (78) le dette croniche nostre e Tolomeo possono aver parlato in questo senso, quando si esprimono che all'anno 1242 *Petrasancta aedificatur a Lucensibus*, e allora quando dicono, *Lucca nel* 1242 *fece Pietrasanta*, cioè fu ristorata da' Lucchesi ed ampliata. Se fosse stato coerente a questo suo stesso principio, poteva risparmiarsi il dotto uomo di accusare *Tolomeo* Lucchese per scrittore *favoloso, contradicente a se stesso*, e tutto insieme di *falso e incostante*, seguìto in questo dall' illustre Scrittore *delle ricerche istoriche sulla Provincia di Garfagnana*. Non poterono forse nel detto anno 1242, e molto più negli altri prossimi successivi essere state le due Terre di Versilia *Camajore e Pietrasanta* ingrandite ed accresciute? e perchè dunque tacciare di favoloso lo storico Tolomeo, perchè scrisse, *Guiscardus de Petrasancta de Versilia duos Burgos aedificavit, unum ex suo nomine nominavit, alterum vero campum majorem &c.* tutto che in una qualche maniera esistesse quest' ultimo fino dal secolo ottavo? (79) Prosegue sull'

(75) Pag. 14.

(76) Il Potestà per i Tempi.

(77) Nel cap. 41 di detto Statuto si accennano le Convenzioni tra gli abitanti di Camajore e i Lucchesi.

(78) Nella citata nona Lezione pag. 316.

(79) Carta dell' Archivio Arcivescovile di Lucca, addotta dal Muratori nel tom. 1 Antiquitat. Italic. col. 875.

istesso gusto lo scrittor Fiorentino con le seguenti parole; *che poi Tolomeo si contradica è manifesto, poichè fa all' anno* 1255 *un racconto che è totalmente distrutto da quello che aveva fatto all' anno* 1242., cioè *che in quest' anno Pietrasanta fu edificata da' Lucchesi. Bisognerà adunque dire che se è vero questo, è falsa che Pietrasanta fosse fondata nel* 1255, *e se è vero che fosse fondata nel* 1255 *è falso l' altro*. Ma, Dio buono! dove è mai questa contradizione? Nel 1242 si parla della fondazione, (80) *hoc anno Petràsancta aedificatur a Lucensibus;* e all' anno 1255 più non facendosi menzione di fabbricati o di edificj, si espone soltanto con qual nome le due terre furono chiamate, e per qual via popolate, conforme apparisce dal testo di *Tolomeo* addotto poc' anzi. Forse mi si dirà, e perchè dunque asserisce Tolomeo che il Potestà *Guiscardo*, uno de' Borghi della Versilia *ex suo nomine nominavit?* perchè combinò il nome del posto col suo, nell' ingrandimento e ampliazione del medesimo. Se di troppo trattenuto mi sono sopra questo Pretore, è stato ciò per la necessità dell' argomento, non per mia elezione.

È qui da notarsi che nella prima volta che fu Pretore in Lucca il detto *Guiscardo*, cioè nel 1242, avrà dovuto tenere quella carica per soli sei mesi, mentre nell' anno stesso si ritrova *Potestà* per i Lucchesi

FILIPPO BARBAVARA di Castello, (81) o come nel libro delle giurisdizioni al fu officio delle *Differenze* si legge, *Barbionara*. Questo agli otto di Decembre dell' anno anzidetto assegna l' abitazione nel Castello di *Cotone* in Valdiserchio a varie famiglie, con dichiarare i confini suoi, e quelli dell' altro chiamato *Castiglione*, come apparisce da varj istrumenti registrati nel detto libro di N. 12, in uno de' quali si legge, *Nos Philippus Barbavara de Castello, Dei & Imperialis gratiâ* (82) *Lucensis Potestas, auctoritate Majoris & generalis Consilii damus & concedimus montem & podium Cotonis &c.* Dipoi nell' Instrumento stesso gli abitanti eletti di Cotone promettono di non congiungersi in matrimonio con alcuna donna Pisana, nè alcuna delle loro maritarla a un Pisa-

(80) S' intenda il nome di fondazione nel senso esposto di sopra.

(81) Archivio dello Stato. Armario 11. lib. di n. 12.

(82) Sembra cosa straordinaria questa interposizione del Pretore nell' esprimere la sua autorità; il che certamente fa conoscere che la di lui elezione derivava dalla autorità Imperiale, o da questa almeno era confermata. Ne vedremo altro esempio fra poco. Forse Federigo secondo, che in questi tempi si trovava in Italia, avrà voluto esigere dalle Città Repubblicane questa sorta di soggezione. Nel Cronico di Parma. = Muratori Rerum Italic. Script. tom. 9. col. 769. = ritrovo che negli anni 1244. 1245. e 1246. si dice: *Potestas Parmæ pro Imperatòre*.

no, nè prendere alcun bambino Pisano per allattarlo, e di non avere in sostanza con i Pisani alcuna società o commercio (83).

1243. *Messer Tomaso Malanotte*. (84) Potrebbe credersi questo soggetto nostro concittadino, imperciocchè in una carta dell' Archivio Arcivescovile di questa Città (85) si legge che il Rettore di S. Bartolomeo in Silice compra ragioni di beni in Paganico che confina con terre de' figli del q. Aldebrandino Malanotte.

1244. *Rogerio de Mellini*: (86) Ancora questo s'intitola, *Dei & Imperialis gratiâ Lucanus Potestas*. Questo concesse le rappresaglie per scudi 280 contro i Genovesi, per robe prese a Giustiniano Lambertaccio, del che si è altrove parlato. Alcuni in quest'anno stesso segnano per Potestà di Lucca ancora *Ruquezino Milanese*.

1245. *Arrigo del Testa*. (87) Fu la famiglia *Testa* ancora nostra, e nobile nel 1200, ma se questo Potestà debba dirsi Lucchese, non saprei accertarlo. Io penserei che fosse quell' *Arrigo Testa*, il quale nella Cronica di Parma si dice Aretino, (88) e parimente nella Cronica di Reggio, (89) sotto di lui fu disfatto il Castello di *Corsena* perchè non se ne impadronisse Federigo secondo e lo presidiasse.

1246. *Borgognone Bonfigliastri Cremonese*. (90)

1247. *Aliotto Contenacci*, (91)

1248. *Oberto da Musso*. (92)

1249. *Borgognone Bonfigliastri* per la seconda volta. (93)

1250. *Tomaso Malanotte* per la seconda volta. Nel tempo della sua Magistratura fu creata in Lucca la carica del Capitano del Popolo. *Praetor Urbanus Thomas Malanoctius novum Magistratum Civitati custodiendae curavit, Ducis Populi nomine; penes quem rei militaris summa potesta s esset*. (94).

1251. *Matteo Galluzzi Bolognese*. (95)

(83) Questa è la ragione per cui si trova nello Statuto del 1342. = lib. 2. cap. 4. = stabilito che si contraggano Matrimonj fra Pisani e Lucchesi, *ut inter Pisanos et Lucenses oriatur indissolubile vinculum charitatis*.

(84) Giovanni Sercambi, e Archivio dell' Opera di S. Croce Pergamena 81.

(85) Segnata † n. 82. Ivi nell' anno 1227.

(86) Armario 10. lib. 3. num. 36. Archiv. dello Stato.

(87) Archiv. Vescov. † † M. 27.

(88) Muratori Rerum Italicarum Scriptor. tom. 9. col. 768 e 770. fu esso Potestà di Parma negli anni 1241 e 1247.

(89) Secondo la Cronica di Reggio = Muratori come sopra, tom. 8. col. 1115. = Nel detto anno 1247. fu ucciso il detto Arrigo Testa, leggendosi in quella, *eo anno interfecerunt Potestatem Parmae, scilicet Dominum Henricum Testam Civem Civitatis de Arecio*.

(90) Bendinelli.

(91) Archivio del Vescovato † † H. 5.

(92) Archivio del Vescovato * C. num. 10.

(93) Archiv. Vescov. † F. n. 38.

(94) Beverini Annal. Lucens. lib. 4.

(95) Beverini e Bendinelli.

1252. *Guidesco da Brescia*. (96) Esso pregato aveva il Vescovo di Lucca, che soprastando la guerra tra la nostra Repubblica e quella di Pisa, per impedire il tradimento che si temeva dovesse seguire del Castello di *S. Maria in Monte*, si contentasse che il Comune di Lucca facesse una Rocca o un Forte in detto Castello in nome del Vescovo e Vescovato di Lucca, salva la ragione, giurisdizione, onore e dominio del detto Vescovo e Vescovato, e il Prelato gli accordò le facoltà necessarie e opportune.

1253. Il Bendinelli nomina per Pretore un *Filippo di Ugone* senza accennare chi esso si fosse; e dopo varj esami, non ho potuto conoscerlo.

1254. *Prendeparte Conte Bolognese* dimorava esso nella casa di *Uberto Ganghi* che era nella contrada di S. Pietro in Cortina. Si rileva ciò da un Istrumento del fu Archivio di S. Ponziano, segnato allora *S. Martino in Colle*, il quale istrumento fu stipulato e rogato nella detta casa, *in qua Dominus de Prandepartibus Potestas Civitatis Lucanae manet*.

1255. *Guiscardo Pietrasanta* per la seconda volta. (97) Era esso stato nell'anno avanti Pretore in Firenze.

1256. . . . .

1257. *Guiscardo Pietrasanta* per la terza volta. (98) Dalla citata carta chiaramente apparisce che era Potestà in Lucca per la terza volta, mentre dice, *Guiscardus de Petrasanta tertia vice Lucanus Potestas*, e da essa altresì risulta che era in quella carica a due di Luglio, *Anno Nativitatis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, sexto nonas Julii*. Nella Pergamena stessa altro atto si trova del Consiglio Generale sanzionato a' 9 di Agosto dell'anno medesimo, dove è sempre nominato per attual Pretore l'indicato *Guiscardo* (99)

1258. *Niccolò de Baccellieri di Bologna* (100). Molto si adoprò esso per riunire gli animi tra sè discordi de' Cittadini, attese le fazioni de' Guelfi e Ghibellini, di cui si parlerà a suo tempo.

(96) Archivio del Vescovato ✝ ✝ C num. 66.

(97) Archivio del Vescovato ✝ A. num. 30.

(98) Archivio del Vescovato ✱ V. num. 60.

(99) Se all'anno 1257 Guiscardo Pietrasanta era Pretore in Lucca per la terza volta, dunque la prima non può portarsi più avanti che dell'anno 1242.

(100) Archivio dell'Opera di S. Croce, Pergamena 137. = Libro dell'Opera della Chiesa di S. Michele in Foro. =

Esiste ancora il suo nome nell'orlo inferiore della Campana grossa di detta Chiesa di S. Michele, e nella Campana seconda, cioè *in tempore Potestatis Domini Nicolai Baccellieri de Bononia*.

1259. *GUIDONE VISCONTI MILANESE* (101). Non mi trattengo a parlare de' fatti e imprese di varj de' Pretori in questo tempo, mentre saranno esse materia più opportuna per lo Storico, e forse ancor mia nel discutere gli avvenimenti de' Guelfi e Ghibellini in relazione alla nostra Repubblica.

1260. *GUIDONE DA CORREGGIO* (102), sotto di lui seguì la disfatta de' Guelfi al Fiume *Arbia*, del che si parlerà in altra Dissertazione.

1261. *GUISCARDO PIETRASANTA* per la quarta volta (103).

1262. *BERTOLDO ORSINI* (104).

1263. *FILIPPO DEGLI ASINELLI DI BOLOGNA* (105). Conchiuse il medesimo una pace col *Conte Guido Novello* Capitano Generale della Lega Ghibellina, del che pure si parlerà a suo tempo.

1264. *GUALTEROTTO DA MAONA* (106). Era uno de' Conti Rurali della Valdinievole; onde in una Dissertazione che porterà quel titolo, sarà fatta menzione di questo illustre soggetto. Nel tempo della sua Magistratura abitò esso in Casa di Bertolotto Gigli nella Contrada di *S. Giusto d'Arco*.

1265. *GOZELLO GONZAGA DI GAZZUOLO* (107). Narra il Bendinelli all' anno 1266 che il sopraddetto Conte Guido Novello, dopo le convenzioni seguite con il Pretore Filippo degli Asinelli, lasciato l'aveva alla custodia della Città di Lucca; onde non è maraviglia che i Lucchesi lo eleggessero per loro Pretore.

1266. *LANFRANCO FILIPPO MALUGELLI GENOVESE*. Nel tempo della sua Magistratura mandarono i nostri un' Ambasceria a *Carlo* Conte d'Angiò e di Provenza, e Re di Sicilia, perchè si degnasse di ricevere la Repubblica di Lucca sotto la sua protezione e tutela, così esigendo le circostanze infelici delle fazioni. Accettò *Carlo* con piacere la dimanda, e mostratosi pronto a soddisfarla, promise di scrivere al *Conte Guido Guerra*, che in quei giorni dimorava in Firenze in qualità di suo Vicario, a favore de' Lucchesi. Ritornati lieti e contenti gli Ambasciatori, parteciparono al Popolo l'esito felice del loro incarico. Il Popolo giubilando acclamò suo *Pretore* l'istesso Regnante per anni sei. Ricevè il *Conte Guido Guerra* a nome del detto Re la Magistratura Pretoria-

(101) Archivio dell'Opera di S. Croce Pergamena 141. In una Pergamena dell' Archivio Arcivescovile * L. 33. si legge, *Guido Contis*.

(102) Archivio dell' Opera di S. Croce, Perg. 146.

(103) Archivio dell' Opera di S. Croce Pergam. 149. e 150.

(104) Bendinelli.

(105) Tolomeo.

(106) Archivio dell' Opera di S. Croce, Pergam. 157.

(107) Tolomeo, e Archivio del Vescovato * A. n. 77.

na, (108) e nel giorno 17 di Decembre dell' anno anzidetto, in nome del medesimo fece il giuramento solito farsi da' Pretori davanti al Collegio degli Anziani; sicchè nell' anno seguente

1267. *CARLO RE DI SICILIA* Pretore di Lucca, e *CONTE GUIDO GUERRA* Vice-Pretore. Si portò in Lucca in quest' anno l' annunziato Re Carlo, del che parlerà lo Storico; ma costretto e ricondursi a Napoli con sollecitudine, lasciò quivi in officio di *Potestà*

1268. *IMBERTO ANTONII DI PROVENZA.*

1269. *NICOLAO BACCELLIERI BOLOGNESE* per la seconda volta Vice-Pretore per il Re Carlo.

1270. *CONTE TADDEO DI MONTEFELTRO* de' Signori di Urbino, à nome sempre del Re Carlo (109)

1271. *ERRIGHETTO GONFALONIERI* (110). Chiamato a ragione Vicario Regio, cioè del nominato Re Carlo.

1272. *PIETRO DA FAENZA* (111).

1273. *GIOVANNI DE BLAVA*, così Tolomeo.

1274. *ARMANNO MONALDI* (112).

1275. *RAINALDO BOSCOLI ARETINO* (113). Favorì in varie cause il Vescovo di Lucca per la di lui giurisdizione in Moriano.

1276. *GIOVANNI DA BRA'* (114). Aveva esso assediato la Città di Pisa, per modo, che costretti furono i Pisani a ricorrere umiliati al Re *Carlo*, il quale comandò al detto *Giovanni* di levare l'assedio, purchè i Pisani sottoscrivessero varj articoli di cui parlerà lo Storico.

1277. *ALBERICO DI LANDO DA PIACENZA.*

1278. *STURIO DELLA PORTA DI PARMA.* Fece sommergere nelle acque chiuso in un sacco *Capparone de' Capparoni* perchè poneva in derisione la pietà e la divozione del Popolo verso la Beata Zita morta in detto anno.

1279. *MATTEO DE MAGGI DI BRESCIA* (115). Dovette essere negli ultimi mesi, e ritrovarsi nella detta carica ancora in principio dell' anno seguente, riscontrandosi nel 1280. sempre Potestà da una carta dell' Archivio dell' Opera di S. Croce segnata Num. 231.

(108) Archivio del Vescovato * A. n. 97., e Archivio de' Canonaci, per Ser Giabat. 1267 ad 1269.

(109) Bendinelli e Tolomeo, e Archivio del Vescovato * A. num. 77.

(110) I sopraddetti, e Archivio sopraddetto * D n.69.

(111) Tolomeo.

(112) Bendinelli.

(113) Archivio del Vescovato. * G. n. 31.

(114) Loc. cit.

(115) Tolomeo.

1280. *GIOVANNI CENCII ROMANO* (116). Il motivo della di lui elezione la riporta lo Storico Tolomeo ne' seguenti termini all'an no 1279. *Nicolaus Papa Tertius multas novitates facit in Mundo ...... Regem Carolum Vicaria Tusciae & Senatu Urbis privavit: Lucensibus molestias intulit de Vicaria Vallis-Nebulae & Vallis-Arni; sed Lucenses curialitate vicerunt eum, eligentes in Potestatem Lucensem & in Vicarium Vallis-Nebulae Patrem & Filium consanguineos Ursinorum, videlicet Dominum Joannem Cencii & Dominum Angelum filium ejus, quod quidem fuit in sequenti anno,* cioè nel 1280. scrivendo esso sotto l'anno precedente. Questa elezione dovè essere a sei mesi, perchè nel detto anno si trova Potestà in Lucca ancora

GIOVANNI MALABRANCA (117). Cacciò questi dalla Città le due famiglie *Obizi* e *Mordecastelli,* perchè a motivo di fazioni erano sempre in rissa tra loro.

GUICCIARDO CIACCO DI PAVIA (118). Il Bendinelli segna per Potestà in quest'anno *MICHETTO DE GRIFFI*; il che non ripugna, potendo essere ciascheduno di loro a sei mesi.

1282. *UGOLINO DE ROSSI* per i primi sei mesi, e per i secondi *AZZONE DE MANFREDI* (119). Al tempo del detto Ugolino de Rossi, attesa la continua pioggia, perì la sementa tanto nel nostro piano quanto in quello di Pisa. Il Ponte a Pontetetto, il quale era di legno per poterlo presto togliere e levare in occasione di approssimazione di nemici, fu portato via dalle acque, edificato dipoi di pietrami. Racconta il fatto il nostro Bendinelli nella maniera che segue; *hoc anno Ugolino Rossi Parmense Potestate propter assiduam pluviam, semen frumenti totius planitiae agri Lucani & Pisarum submersum remansit. Unde orta est inopia rigidissima. Pons-Tectus, qui ad evitandas incursiones ligneus erat, a furore aquarum ablatus est, idcirco reconstructum fuit lapidibus super Arcus, opera Balduini Lotterii Clavari Architetti peritissimi, & ad tuendum Turrim aedificavit, ad cujus subsidium aliam turrim quasi Battifollem in medio viae contra Ecclesiam Divi Lazzari construxit.*

1283. *CORRADO PALAZZI BRESCIANO* (120). Essendo dissenzioni tra i Nobili di Porcari e il Comune di Bientina relativamente al Lago di

(116) Il detto Tolomeo.

(117) Bendinelli.

(118) Archivio dello Stato Armario 10. lib. 3. n. 37. e Tolomeo, il quale dice: *eodem anno fuit Potestas Lucensis Dominus Guicciardus de Pavia,* e combina con la soprariferita autentica carta.

(119) Tolomeo.

(120) Archivio dello Stato tra i Contratti Mazzo 14 N. 265.

Sesto e alle sue Pesche, procurò che fossero sedate, come in realtà gli riuscì. Nel semestre secondo, allo scrivere del Bendinelli, è Pretore *Gerardo Avelli Piacentino* (121).

1284. *Tomasino* detto *Inciola da Parma*, per i primi sei mesi, e per i secondi *Carsindone de Carsindoni di Modena* (122).

1285. . . . .

1286. *Carsindone de Lupicini da Reggio* (123).

1287. *Bernardo dalla Porta di Parma* (124). Nata discordia tra i *Fatinelli* e *Martini*, e venuti alle armi, non fu nulla sollecito questo Pretore ad estinguerla con la punizione de' rei per paura de' più potenti; onde temendo dell' esito infelice del suo Sindacato, se ne fuggì prima di terminare la Magistratura. (125) *Praetor cum in puniendis seditionis auctoribus potentiorum metu segnior fuisse putaretur, antequam Magistratu abiret, rationibus suis diffisus, ex Urbe clam profugit*.

1288. *Pietro Gonfalonieri della Branca di Brescia*, per i primi sei mesi, e per l' altro semestre *Francesco di Spoleto* (126). È forse questo un ascendente di quel Francesco di Spoleto Conte di Campello, che vedremo nostro Potestà nel 1376.

1289. *Velfone Visconti di Piacenza*, e *Uberto Grotta da Bergamo* (127).

1290. *Brodario di Ormanno di Sassoferrato* (128). Si legge nel Cronico di Parma, (129) che nel 1300 era esso Pretore in quella Città *per sex menses dicti anni ad annum novum;* sicchè per il secondo semestre. Ma eletto in quel tempo Potestà di Firenze, lasciò Parma con buona grazia de' Parmigiani, e si portò a Firenze. *Qui stando in ipso regimine electus fuit Potestas Florentiae. Qui licentiatus a Comuni Parmae ante complementum sui regiminis, fuit ad regimen Florentiae, dimissa familia sua in Parma, qui pro eo rexerunt usque ad complementum dictorum sex Mensium*. Infatti è notato dall' *Ammirato* (130) come Potestà Fiorentino nel detto anno 1300, chiamandolo *Brodajo*.

(121) Scrivono altri, Arcezzi.
(122) Archivio del Vescovato ✝ K 41.
(123) Tolomeo.
(124) Lo Statuto della Garfagnana dell' anno 1287 nell' Archivio dello Stato.
(125) Beverini lib. 5. Annal. Lucens.
(126) Tolomeo.
(127) Tolomeo o Bendinelli.
(128) Bendinelli.
(129) Muratori Rerum Italicar. Scriptor. Tom. 9. col. 841.
(130) Lib. 4.

Nell' accennato anno 1290 è Pretore in Lucca per un semestre *Guglielmo Rossi di Parma* per la prima volta. (131)

1291. *Moberto de Griffi Bresciano*, e *Nicolao de Baccellieri Bolognese* per la seconda volta. (132)

1292. *Guglielmo Oldoini*. (133)

1293. *Guglielmo de Rossi di Parma* per la seconda volta. (134)

1294. *Pontino de Piccinardi*. (135)

1295. *Ugolino de Rossi di Parma* (136) per la seconda volta.

1296. *Brodario da Sassoferrato* per la seconda volta (137). Molte sentenze di Condannagioni per delitti commessi, bisogna ben dire che desse il medesimo in questa sua Magistratura, perchè, dice lo Storico Tolomeo, *multam pecuniam accumulavit Camerae de maleficiis hominum*.

1297. *Fiorino da Brescia* (138). La citata Pergamena ce lo dice di Ponte-Carlo, forse Castello nel Bresciano. Nella guisa stessa è segnato questo Pretore nell' Instrumento di compra delle Case di Puccino di Lamberto (139) per il Palazzo pubblico di S. Michele, sotto il giorno 22 di Luglio, dal che si viene a conoscere in quali mesi esercitava la Pretura.

1298. *Gonzelino da Osimo* (140). Attese le varie dissensioni nate nella Garfagnana, cioè fra *Barga*, *Silico* e *Treppignana* a cagione di confini, la Repubblica nostra si era adoperata per un pacifico accomodamento tra loro, I Barghigiani ardirono di disprezzarlo, svellendo i termini già fissati, e ponendoli dove più gli piacque. Allora fu che il Potestà *Gonzelino* per reprimere l' alterigia de' medesimi si portò sotto Barga con due mila settecento Soldati, assediò il Castello, lo vinse e l' ottenne, e in pena gli gettò a terra le mura che la cingevano.

1299. *Guglielmo Maggi di Brescia* (141). Narra il detto Tolomeo che dimorava costui nella Casa di *Giglio Fredicciani*, (142) quando alla medesima si attaccò il fuoco. *Isto eodem anno ignis accensus est in domo Gilii Frediccionis, existente & habitante ibidem Potestate Domino Guilelmo de Brixia*.

(131) Archivio del Vescovato ✝ E N.° 7.

(132) Tolomeo e Bendinelli.

(133) Arch. dell'Opera di S. Croce, Pergamena N. 323.

(134) Tolomeo e Beverini.

(135) Archivio dell' Opera di S. Croce Pergamena N. 337. e Archivio dello Stato, Armario II. Lib. di N. 12. dove leggesi *Ponthinus de Ponthinardis*.

(136) Lib. de' Consigli Generali celebrati in detto anno; copia del quale in un Codice segnato G. appresso il Sig. Gio. Bazoni.

(137) Tolomeo.

(138) Tolomeo, e Archivio dell' Opera di S. Croce Pergam. N. 368.

(139) Volum. primo di queste memorie pag. 211.

(140) Tolomeo, Beverini, Bendinelli, e Archivio dello Stato, Armario 11. Lib. di N. 12.

(141) Tolomeo.

(142) La Casata Fredicciani era del Consortato de' Gigli.

Nell' anno stesso 1299 a' 30 di Decembre si trova esser Potestà in Lucca *DINO DE GABBRIELLI DI GUBBIO*, (143) il quale pure è nella carica della Pretura all' anno seguente.

1300. *DINO DE GABBRIELLI DI GUBBIO*. (144) Segue in detto anno *NICOLUCCIO MAINETTI DA CINGOLI*. (145)

1301. Il detto *NICOLUCCIO* confermato per i primi sei mesi. (146) Per il semestre seguente, *CELLO DI SPOLETO*.

1302. *VAMBERTO VICEDOMINI DI PIACENZA* per i primi sei mesi (147). Per il secondo semestre, *UGOLINO NOVELLI DE ROSSI DI PARMA*. (148)

1303. *DUCCIO TODINI DI MASSA* (149). Nell'anno medesimo, *MANNO DELLA BRANCA DI GUBBIO*, secondo che scrive il citato Bendinelli.

1304. *BARTOLOMEO BUZZACCARINI DI PADOVA* (150). Relativamente a questo Potestà riferisce il detto scrittore, che per ingiurie ricevute abbandonò la sua carica e la Città. I Lucchesi intanto, finchè non fosse creato un nuovo Pretore elessero un Magistrato di dodici, sei Nobili e sei Popolari con autorità pretoriana, si vede per altro che per poco tempo restò vacante la Pretura in Lucca, mentre nell'anno seguente

1305. *GIOVANNI DI DOVARA CREMONESE*. (151)

1306. *PIETRO CORRADI DELLA BRANCA DI GUBBIO* e *LAMBERTINO PACI BOLOGNESE* (152). Questo secondo fu fratello di *Pace Paci*, il quale nel 1305 si riscontra Pretore in Padova, e di cui parla con tanta ma giusta lode il celebre Giovanni Fantuzzi, (153) sulla scorta del P. Abate Sarti.

1307. *CAPOLEONE GUELFUCCI* di Città di *CASTELLO*, (154) e *JACOPINO DA CORVAZZANO DI PARMA* (155).

1308. *GUIDO VISCONTI*, e *MATTEO MONALDESCHI DA ORVIETO* (156).

Per lo Statuto, il quale tutt' ora esiste, compilato in quest' anno 1308. si cominciano a conoscere le attribuzioni de' Pretori addetti alla nostra Repubblica. Le accennerò io in compendio e nella sostanza, pre-

(143) Archivio dello Stato, Armario 11. Lib. di N. 3. fol. 3.
(144) Il citato Lib. come sopra 26. Marzo.
(145) Archivio del Vescovato * O N. 35.
(146) Archivio di S. Gio. Armario 31. e Bendinelli.
(147) Bendinelli.
(148) Bendinelli, e Archivio del Vescovato A L N. 36.
(149) Archivio dell' Opera di S. Croce Lib. D † fol. 69.
(150) Bendinelli.
(151) Bendinelli, il quale lo dice *de Doacra*.
(152) Bendinelli.
(153) Notizie degli Scrittori Bolognesi T. 6. pag. 210.
(154) Bendinelli.
(155) Archivio dell' Opera di S. Croce Pergam. 114.
(156) Bendinelli.

se dal medesimo, (157) acciò in progresso possano osservarsi i cambiamenti succeduti di detta carica. Parlando adunque della elezione del Potestà, decreta lo Statuto che dentro la metà del mese di Agosto l'attual Pretore faccia convocare il Consiglio Generale per l'elezione del suo successore, il quale dovrà entrare in carica al giorno primo di Gennajo prossimo seguente: e il Potestà che succede dovrà convocarlo nel mese di Marzo. Il Senato determinerà di qual Nazione e Provincia debba assumersi il Pretore. Ottenuto questo, il medesimo Senato eleggerà due Cittadini a' quali si aspetti l'elezione del Pretore secondo il prescritto dal Senato stesso.

L'elezione dovrà farsi in termini, che l'eletto non possa oltrepassare nell'esercizio del suo Ministero, sei mesi.

Sarà in obbligo del soggetto ottenuto condur seco due militari o Cavalieri compagni, e cinque Giudici legali, due de' quali siano destinati all'esame de' delitti, uno sopra le condanne già date pecuniarie per ritirarle, e per altri crediti da esigersi dalla Camera pubblica, il quarto per le cause civili, il quinto *sibi assidere debeat & ad Consilia ordinetur*. Dovrà inoltre condurre o tenere dieci cavalli, e dodici famiglj o diciamo *Sbirri*, ciascheduno de' quali avrà dalla Camera pubblica Lire tre e soldi dieci al mese.

Il di lui salario è stabilito in lire mille ottocento *ad comunem cursum mercantilem*. Dovendo ricevere questa somma in rate, è prescritto il tempo in cui potrà ottenerle. L'ultima rata per altro non gli sarà pagata se non dopo essere stato soggetto al Sindacato. Perchè molte volte accader poteva che il Pretore dovesse andare con la sua gente ad assistere a varie operazioni militari, perciò decreta lo Statuto in tal caso, che gli siano accordate lire cinque al giorno, se però dovrà stare sotto i Padiglioni o in campo aperto, *si hospitatus fuerit in campis*; diversamente sole due lire, con altre regole determinate dallo Statuto nell' andare esso alle Armate.

È ordinato inoltre dallo Statuto medesimo, che debba portarsi alla Città di Lucca con tutta la sua famiglia, cavalli e equipaggio venti giorni avanti di entrare in possesso del suo officio; e tanto la sua venuta quanto il ritorno sia a suo rischio e carico.

Terminato che avrà la Pretura non possa essere eletto ad alcuno ufficio nella Città di Lucca per il corso di un anno; e non solamente esso, ma neppure altro che seco congiunto fosse in primo grado.

(157) *De electione Potestatis, et eius modo et forma, et de feudo et familia et sindacatu ipsius.* Lib. 2. cap. 1.

Dovrà pensare alla abitazione per se e per la sua gente, *debeat habere hospitium de suo, & stabulum, solvendo de suo feudo &c.*

Si escludono varj posti in cui non potrà risedere; *non possit morari in Palatio Episcopatus, nec in aliqua domo alicujus Ecclesiae vel loci venerabilis, nec in mansione templi, possit tamen in suo adventu descendere ad mansionem templi.*

Terminato il suo officio dovrà sottoporsi al Sindacato per dieci giorni; con dichiarazione per altro che se dentro i primi cinque giorni nulla fosse opposto tanto a sè, quanto ad alcuno della sua famiglia, possa andarsene liberamente.

I due Elettori di sopra nominati non potranno eleggere e nominare alcuno in Pretore che non sia Cavaliere, che non conti almeno 30 anni di età, e che non sia di fazione Guelfo, dovendo giurare l'istesso eletto Potestà di essere del partito Guelfo, come tutta la sua comitiva.

Sembra che i detti Elettori dovessero portarsi a quella Città o Terra, da cui sceglier volevano il Pretore; imperciocchè dice lo Statuto, *duo ipsam electionem Potestatis facere debentes, portent secum literas, in quibus contineatur modus & forma quae observari debet in electione Potestatis &c.* E più chiaramente in progresso, dove parla del sopraddetto giuramento da farsi dal Potestà, presenti gli Elettori, nel Consiglio Generale della sua Patria, con questi termini; *Potestas qui esset electus teneatur jurare, praesentibus Electoribus, in Consilio Generali terrae de qua esset ipse Potestas . . . . . . se Guelphum esse, & de parte Romanae Ecclesiae, & quod non ducet secum aliquem militem seu socium, judicem, domicellum, vel alium quemcumque familiarem, qui non sit Guelphus, & de parte Guelpha &c.*

Questo in sostanza è quanto prescrive il citato Statuto nel 1308 in ordine ai Potestà. Si prosegua adesso la serie de' medesimi.

1309. *Ricciardo di Pietrasanta* per i primi sei mesi, e per i secondi *Pietro Rainaldi di Montoro*. (158)

1310. *Francesco da Calvolo*, e *Guarnaccia Meli di Macerata* (159). Si adoperarono questi, e particolarmente il secondo, per conciliare la Plebe co' Nobili, ma inutilmente.

1311. *Bornia de Sammaritani Bolognese*. (160) Dovette esser figliuolo di quel Ranieri Sammaritani, di cui parla il citato Gio. Fantuzzi (161). Nell' anno stesso, allo scrivere del Bendinelli, fu Potestà in Lucca

(158) Bendinelli.
(159) Il citato.
(160) Bendinelli.
(161) Oper. cit. Tom. 7. pag. 294.

Il Conte Guidiccione Gabrielli di Gubbio. Avendo costui abbracciato la fazione popolare, ovvero così esigendo le circostanze di quei tempi, fece gettare a terra varie torri de' Potenti e Casastici, (così chiamati) e molti di loro come più sospetti gli mandò in bando.

1312. . . . .

1313. *Nello da Pietra* forse *Siciliano* (162).

1314. Governa *Uguccione della Faggiuola* e dipoi *Francesco suo Figliuolo* eletto formalmente Potestà di Lucca, come osservato viene alla pag. 243 e seguenti del primo volume di queste memorie. Era in questa carica fino dal giorno dieci di Luglio, siccome parla un Instrumento di detto anno riportato dall'antiquario Gio. Battista Orsucci, (163) nel quale i Conti di Corvara e Vallecchia dimandano di essere reintegrati ne' loro Castelli. *Coram vobis Domino Petro de Cortona Judice & Assessore Nobilis & potentis viri Domini Francisci Domini Uguccionis de Faggiola honorabilis Potestatis Lucani &c.*

1315. Il detto *Francesco* è Potestà fino al terminare dell'Agosto dell'accennato anno, morto presso il Fiume Bura in Valdinievole in occasione dell'assedio di Montecatini.

1316. Segna il Bendinelli in quest'anno *Roberto di Colle* ossia *Umberto*, il quale esser potè Pretore ne' primi mesi; perchè nel giorno primo di Luglio era in possesso di detta carica *Pietro del Verme* (164).

1317. *Giacomo da Cornazzano di Parma*. (165)

1318. *Ghinaccio de Principi Bolognese*, famiglia illustre e antica in quella Città. (166)

1319. . . . .

1320. *Boschino de Montegazzi Milanese* (167).

1321. *Tedaldo Guratacci di Arezzo* (168).

1322. . . . .

1323 *Giovanni de Marchesi Malaspina* a dieci di Gennajo (169). In Decembre *Dino della Rocca*.

1324. *Gongello del Poggio di Perugia* (170).

1325. *L'istesso* (171).

(162) Bendinelli.

(163) Volume segnato O 14. nell'Archivio dello Stato.

(164) Bendinelli, e Archivio del Vescovato ✠ O N. 30.

(165) Bendinelli, e Archivio dell'Opera di S. Croce, Perg. 529.

(166) Bendinelli.

(167) Archivio dell'Opera di S. Croce. Pergam. 561.

(168) Nel cit. Archivio Pergam. 563. e Bendinelli.

(169) Bendinelli e lib. de Proventi del 1323. Archivio dello Stato, Lib. 45. *Statutum viarum*.

(170) Archivio dell'Opera di S. Croce Perg. 602.

(171) Lib. de' Proventi del 1325, nel detto lib. O 45.

1326. *L'istesso* fino in Marzo (172). Nel giorno undici di Marzo di detto anno RICCIARDO DI MODIGLIANA Conte Palatino in Toscana (173).

1327. VANNE DA POPPI (174).

1328. . . . .

1329. . . . .

1330. ANTONIO CAMILLA GENOVESE. Riporterò io qui il Decreto relativo alla sua elezione emanato nel dì 28. di Decembre dell'anno 1330, (175) dal quale si potrà conoscere quando e quante volte prima fu decretato Pretore in Lucca, dice adunque

Nos Collegium Antianorum (176) *Luc. Com. stantes simul in Camera Palatii Ecclesiae S. Michaelis in Foro, facto inter nos secreto scrutinio & partito ad pissides & palloctas; cum Nobilis vir Dominus Antonius de Camilla honorabilis Potestas Luc. Com. fuerit electus in Potestatem Luc. Com. pro sex mensibus inceptis in Kal. Aprilis proxime praeteriti anno 1330.; & in literis sibi transmissis per magnificum Dominum Dominum Gerardum Spinula de Luculo Pacificatorem & Dominum Lucanum, facientibus de dicta sua electionem plenariam mentionem dicatur caveri quod ipse Dominus Antonius in Civitate Lucana in dictis Kal. Aprilis deberet se personaliter praesentare ad regimen memoratum, alioquin dicta electio non valeret, prout in dictis literis plenius continetur, & quod ipse Dominus Potestas Lucanus personaliter non venit in dictis Kal. Aprilis, aliquod dubium de efficacia & robore suae electionis videbatur oriri; & per consequens alia electio facta de eo seu confirmatio ad dictum regimen pro aliis sex mensibus inceptis in Kal. Octobris proximi praeteriti dicebatur aliqualiter vitiari, quod dicta secunda electio facta fuerat seu fuit secundum modum & formam in dicta electione contentus, ut in dicta secunda electione plenius continetur. Volentes dictum dubium tollere, & considerato quod dictus Dominus Potestas propter discrimina & tempestates maris dictum ejus retardavit adventum licet moverit de Saona adveniendum ad dictum regimen tempore quo in dictis Kalendis Aprilis & anno in Civitate Lucana debebat personaliter esse; stantiamus & providemus quod ipse Dominus Potestas intelligatur venisse & se praesentasse personaliter in Civitate Lucana ad dictum Regimen cum tota sua familia in dictis Kal. Aprilis, & quod dictae ejus electiones valeant & teneant & robur obtineant firmitatis, &*

(172) Instrumenti di Pesenti nel detto Libro.

(173) Dal detto Libro.

(174) Bendinelli.

(175) Per sbaglio è segnato nel detto Lib. 1331.

(176) Armario 5. Lib. di M. 1.

valere & tenere, & valuisse & tenuisse intelligantur plenarie & cum effectu, & consequatur & habeat & habere debeat a Luc. Com. salarium, beneficia & honores in dictis literis suae electionis contenta & contentos, ac si in dictis Kal. Aprilis in Civitate Lucana se cum sua familia praesentasset., non obstantibus &c. Segue l'approvazione del Signore di Lucca Gerardo Spinola ec.

Non entrerò io a discutere del merito della grazia accordata con tanta facilità da' nostri Anziani al detto Antonio Camilla, per far la corte forse allo Spinola; soltanto dirò che dal primo di Aprile del 1330 fino all'Aprile del 1331. in forza delle due elezioni, fu Potestà in Lucca l'annunziato soggetto.

1331. *L'istesso*, a norma di quanto è stato notato. In quest'anno a' 12 di Agosto si riscontra Pretore *PULCETTO PULCI DI GUBBIO*, (177) sotto di cui furono compilati i nuovi Statuti.

1332. *NUCCIO GUIDARELLI DE FRINGUELLI* di Città di *CASTELLO* per tutto il corso dell'anno. (178)

1333. *MARCHESE GHINO DI PETRIOLO* (179).

1334. *MARCHESE OBERTO PALLAVICINI DI PARMA* per i primi sei mesi; e per i secondi *MANFREDO FILIPPI DI PONTREMOLI*, detto *Perticchetta* (180).

1335. *FENSO DA PRATO* Conte Palatino (181).

1336. *GUGLIELMO CANACCI DEGLI SCANNABECCHI DI BOLOGNA*. Era esso venuto in Lucca sul terminare dell'anno antecedente in qualità di Commissario di Mastino della Scala, il quale entrò al Dominio di Lucca dopo i Rossi di Parma, come altrove si vide, e dipoi si era partito da noi. Ma nell'anno presente nel giorno 15 di Aprile viene eletto Potestà nostro, conforme risulta dalle lettere trasmesse al medesimo, (182) le quali sono del seguente tenore.

Nobilitatis & prudentiae multae Viro Guilielmo Canacci de Scannabeccis de Bononia Antiani Luc. Com. Salutem & honoris continuum incrementum.

Illa profecto felix & beata Respublica, quae prudentia & virtute praedito traditur gubernanda. Illius enim Praesidis manibus subiectorum

(177) Bendinelli.

(178) Proventi del 1332. Armar. quinto Lib. di N. 6.

(179) Bendinelli.

(180) Lib. di Proventi di detto anno Armario 6. Lib. di N. 15. e Bendinelli.

(181) Lib. di Proventi, Armario 5. Lib. di N. 31. si trova ancora in Febbrajo del 1336 precedendo nella carica Guglielmo Canacci.

(182) Archivio dello Stato Armario 5. Lib. di N. 34.

vita consistit, qui animos insolentes coercet, & bonos ad virtutem incitat. In vobis itaque praedicta fulgere ab experto tenentes, personam vestram ad regimen & officium Potestariae Luc. Com. pro sex mensium termino, ista die 15 Aprilis inchoando, quibuslibet solemnitatibus observatis eligendum providimus, cum salario & familia vobis per egregium Dominum Spinectam Marchionem, in quem praedicta commisimus, latius declarandis (183). *Quare Nobilitatem & prudentiam vestram affectuose praecamur, quod gratia & amore nostrorum & Luc. Com. ipsum officium velitis & placeat acceptare, ad ipsum ad Civitatem Lucanam quam cito se locus & tempus paraverint personaliter accessurus. Super quibus prudenti viro Ser Chello Ghiove, ac Franciscino Franceschini Ambaxiatoribus nostris & Nuntiis & Sindicis nostris in hac parte fidem credulam placeat adhiberi &c.*

Approssimandosi il termine del semestre viene eletto nel dì primo di Ottobre *ALESSANDRO DE BARATTI DI PARMA*, (184), sicchè dovè esser Pretore nella Città nostra a tutto Marzo dell'anno 1337. Aggiungo per altro con sicurezza che continuò in quella carica fino all'Ottobre del citato anno 1337 così riscontrandosi ne' libri del nostro Archivio (185). Infatti fino al giorno due di Decembre dell' anzidetto anno, altro Pretore non apparisce nelle carte Lucchesi.

1337. *ALESSANDRO BARATTI* da quanto è stato osservato di sopra; e dipoi a due di Decembre *GARDO DELLA FONTANA PARMIGIANO* (186).

1338. Seguita nella Pretura il detto *GARDO*, se non che nel corso del medesimo anno, cioè a' 10 di Maggio è *FEDERIGO DEGLI UBERTI* (187).

Negli ultimi mesi di quest' anno si legge segnato il Conte *FRANCESCO DE GANGALANDI FIORENTINO*, (188) in conseguenza dovette continuare nell' officio in parte almeno dell' anno seguente.

(183) Era stato conferito dagli Anziani per autorità del Consiglio il Governo della Città a Spinetta Malaspina, agli ordini però de' Signori della Scala.

(184) Archivio dello Stato Armario 5 lib. di N.° 2.

La Famiglia Baratti è originata da Sigifredo figliuolo del fu Sigifredo Conte del Contado di Lucca. Il detto Sigifredo ebbe due figli, *Giberto*, e *Barattone*, da cui la Famiglia Baratti. Parla di essa Donnizone nella Vita della Contessa Matilda. = Lib. 1 cap. 2 nella seguente maniera

Fiunt Parmenses duo Fratres, ambo potentes,
Dat Guibertinam minimus, primus Barattinam,
Progenies ambo grandes, et honore micantes.

(185) Armario 5 lib. di N.° 77.

(186) Armario cit. lib. di N.° 48.

Dal notare il giorno in cui si vedono segnati ne' libri del pubblico Archivio questi Pretori, non segue che fossero eletti in quel giorno stesso; provando soltanto che in quel tempo erano in esercizio della loro carica.

(187) Lib. cit. di sopra.

(188) Bendinelli.

1339. Conte *Francesco de Gangalandi*. Non solo proseguì nella carica per qualche tempo di quest' anno, ma per tutto il corso del medesimo, e nell' anno ancora che succede 1340. Per restarne persuasi e convinti basta riportarsi al Lib. di N. 59. del nostro Archivio, conservato nell' Armario quinto, dove si trova Pretore fino al Decembre del 1339, e nel 1340 dal giorno 4 di Gennajo fino al 27 di Ottobre. Dunque

1340. Conte *Francesco Gangalandi*.

1341. *Francesco de Salimbeni di Siena* (189). Nel mese di Aprile dell' anno seguente era sempre in quella carica, come ne fa testimonianza il Libro pubblico dell' anno 1342 nel giorno 19 del detto mese con queste parole, *Johannes de Serzana Judex Vicarius Nobilis militis Domini Francisci de Salimbenis de Senis Honorabilis Potestatis Luc. Civit. &c.* (190)

1342. *L' istesso*, a tenore di quanto è stato detto. Nel detto anno 1342 sotto il giorno 26 di Maggio fu eletto un Vice-Potestà, ossia un suo Luogotenente, cadendo la scelta sopra il Nobil Uomo *Chiolo di Filippo de Guazzalotti di Prato*, il quale si ritrovava in Lucca nell' attual officio di *Conservatore*, dicendo il Decreto, *cum in Civitate Lucana ad praesens nullus sit Potestas pro Luc. Com. propter quod multorum justitia posset de facili perire, stantiamus & providemus* (è il Collegio degli Anziani) *quod Nobilis & potens vir Chiolus Domini Philippi de Guazzalottis de Prato Conservator Luc. Civitatis pro Comuni & Populo Florentiae*, (191) *auctoritate praesentis provisionis & stantiamenti habeat & habere intelligatur omnem auctoritatem, jurisdictionem & potestatem tam in civilibus & criminalibus quaestionibus, quam in omnibus aliis quae habet seu habere potest Lucanus Potestas ex forma Statutorum Civitatis Luc. &c. . . . . . Incipiendo dictum officium Potestariae dicta die 26 Maii duraturum donec aliud fuerit provisum de futuro Potestate per Comune Florentiae vel Comune Lucanum.*

Continua il *Guazzalotti* per tutto il mese di Giugno del presente anno nella sua carica; ma nel giorno 13 di Luglio è in posto di Pretore *Montefeltrano di Federigo Brancaleoni del Monte della Casa* (192). Non terminò questo soggetto il suo semestre in forza di un Istrumento di pace tra il Duca di Atene Signore Generale della

(189) Archivio dello Stato, Armario 5 libri di N.° 63 e 68.

(190) Archivio e Armario cit. lib. di N.° 102.

(191) Nel Settembre del 1341 i Fiorentini erano al possesso di Lucca. Si veda la pag. 316 del primo volume.

(192) Il cit. lib. di N.° 102.

Città di Firenze e le Repubbliche di Pisa e di Lucca, (193) stipulato in Pisa a' nove di Ottobre, e ratificato in Firenze a' 13 del detto mese, per cui l'elezione del nostro Pretore doveva farsi dal detto Duca, e della quale autorità si volle subito prevalere. Ond'è che ne' mesi di Novembre e Decembre di quest' anno stesso è Pretore tra noi il Nobile uomo e Cavaliere *GIOVANNI DE GIANFIGLIAZZI DI FIRENZE*, *pro Serenissimo Principe Domino Gualtherio Hactenarum* (così) *Duce & Civitatis Florentiae Domino Generali* (194). Il salario del Potestà, secondo i patti convenuti esser doveva di mille dugento fiorini d'oro in ogni semestre.

1343. *GIO. GIANFIGLIAZZI*, di cui sopra, per tutto Aprile. Dipoi *PINO DI GIO. DE ROSSI DI FIRENZE* per mesi sei. La sua elezione venne partecipata a' Lucchesi dal medesimo Duca Gualtieri nel giorno 7 di Maggio (195) ne' termini che seguono:

Nobilibus & sapientibus Viris Dominis Antianis, Consilio & Comuni Civitatis Lucanae Amicis Karissimis.

Ecce Nobilem militem Dominum Pinum Domini Johannis de Rubeis de Florentia dilectum nostrum, quem in Potestatem Civit. Luc. ejusque Comitatus & districtus noviter elegimus (196) *ex authoritate nobis concessa per capitula pacis, quam pridie cum Comuni Pisano & vestro duximus celebrandam, pro tempore & termino sex mensium inchoandorum ea die, qua cum familia consueta se praesentaverit presonaliter ad ipsum Potestariae officium exercendum, recepto prius ab eo de ipso officio exercendo fideliter corporali ad Sancta Dei Evangelia juramento: cum salario mille ducentorum florenor. auri solvendo sibi de vestri Comunis pecunia destinamus &c. . . . . . Datum Florentiae die 7 Maii undecima Indictione.*

Come il *Brancaleoni* non potè dar termine al suo semestre per gli ordini del Duca Gualtieri, così al *Rossi* per pochi mesi gli fu dato di esercitare la carica Pretoriana, mentre il suo Duca decaduto dalla Signoria di Firenze, (197) ancora gli officiali da se creati dovettero abbandonare i respettivi impieghi, tra quali si contava il nominato Potestà de' Lucchesi. Nel giorno dieci di Agosto per tanto è richiamato da' Pisani

(193) Riportato nella dissert. 6 di queste memorie pag. 338.

(194) Armario 5 lib. di N.° 71.

(195) Lib. di Lettere mandate e ricevute nell' anno 1343 Armario 5.

(196) Era la seconda elezione che esso faceva della nostra Pretura.

(197) *Ammirato* lib. 9 all' anno 1343.

alla prima sua carica *MONTEFELTRANO DE BRANCALEONI DEL MONTE DELLA CASA* (198). Esso avanti di compiere il semestre vien confermato nella carica per altri sei mesi, (199) e l'elezione gli è presentata dal Cancelliere degli Anziani Ser *Chello Ghiove*, e dal *Brancaleoni* accettata, come apparisce dall'Instrumento di tale accettazione con la data, *Lucae in camera suprascripti Domini Potestatis posita in Domibus Operae S. Martini, ubi Dominus Potestas facit residentiam, anno* 1344 *Indictione* 12 *die prima Januarii* (200).

1344. Il detto *BRANCALEONI* fino a' dieci di Agosto. Fu confermato nuovamente per due mesi più (201). Nell'anno stesso vien eletto Pretore a' 15 di Agosto *FEDERIGO ROBERTI* di Città di *CASTELLO* da incominciare a' 10 di Ottobre (202) e continuare nell'esercizio della Pretura per il corso di un anno.

1345. *FEDERIGO ROBERTI* come sopra. Sull'asserzione del Bendinelli, detto io l'aveva di Città di Castello, nè l'autorità del citato Storico mi ha ingannato; mentre si conferma la di lui annunziata Patria dall'Instrumento di accettazione della dignità conferitagli, segnato in Città di Castello nel giorno 26 di Agosto, dove *Acta & celebrata fuerunt haec omnia* (203) *solemniter in Civitate Castelli in logia dicti Domini Frederici coram Nobilibus & sapientibus Viris Domino Brancaleone de Guelphucciis, Domino Ugolino Bortholi de Donatis, Domino Luca Mutii de Fringuellis militibus, Lello Domini Cacciae de Signorellis, & Betto Gualdrotti de Gualdrottis Civibus Castellanis &c. sub anno* 1344 *Indictione* 12 *die* 26 *Augusti*. .

1346. *CIUPO DEGLI SCOLARI DI FIRENZE* (204) per tutto l'anno.

(198) Lib. cit. di N.° 71.

(199) Il detto libro. La nuova elezione è fatta nel dì primo di Gennajo 1344 per darle nuovo incominciamento a' 10 di Febbrajo.

(200) È sempre il cit. lib. di N.° 71. I Pretori in questi anni tenevano la loro residenza nelle Case dell'Opera di S. Martino nella Contrada di S. Martino; così il cit. Documento; e una Pergamena dell'Archivio dello Stato del 1344. = Mazzo 40 N.° 786. = nel 1346 in vece di nominare per la detta abitazione le Case dell'Opera di S. Martino, nomina le Case dell'Opera di S. Croce; crederei per altro che fosse sempre l'istesso locale; *in quinque domibus* (si dice) *simul comprachensis* = Armario 5 lib. di N.° 3. = *Operae S. Crucis*. Si soggiunge nel cit. lib. che nel detto anno 1346 ivi andarono ad abitare i *Mordecastelli*, e le Case de' Mordecastelli furono abitate dal Potestà. Queste case sarebbero state nel Circondario della fu Piazza dell'Erba.

(201) Liber literarum de Anno 1344 Armario 5.

(202) Il detto lib.

(203) Il detto libro.

Ser Piero Sacchi si porta in Città di Castello a presentare la nomina di Pretore al detto *Roberti*, ed esso l'accetta; e di ciò se ne fa autentica testimonianza.

(204) Lib. di Provisioni e Mandatorie Armario 5.

Restano talvolta varj mesi senza che apparisca alcun Pretore, come sarebbe nell'anno 1345 dal giorno dieci di Ottobre fino a tutto il Decembre dell'Anno stesso: ma questi spazj potevano essere occupati da Supplementarj, dal che ne avremo in seguito più di un esempio.

1347. *Nicolao Gualandi di Pisa* (205).

1348. *Ranieri Gualterotto Lanfranchi di Pisa*, e *Rosso Zaccho Pisano* (206).

1349. *Rosso de Zacchi* confermato (207) e *Lemmo Bullia de Gualandi*.

1350. *Albizo Lanfranchi* per i primi sei mesi, e per i secondi *Conte Napoleone da Donoratico* (208). Dimoravano questi nella Casa di Brunetto Malizardi, che fu di Bartolomeo da Villanuova in Contrada di S. Sensio.

1351. *Gio. Bullia de Gualandi* per il primo semestre, e per il secondo *Roberto del Pellajo de Lanfranchi* (209).

1352. *Giacomo di Nino Buzzaccharini de Gismondi*, e *Ranieri di Bonifacio de Gualandi* (210).

1353. *Bonifacio Gunizelli de Sismondi di Pisa*, per il primo semestre, e per il secondo *Guido da Caprona Pisano* (211).

1354. *Guelfo Gualterotti de Lanfranchi* eletto a' 16 di Decembre dell' anno scorso, per cominciare in Gennajo per sei mesi; e a 21 di Aprile eletto *Mariano da Caprona* per altri sei mesi, dovendo entrare in carica nel giorno primo di Luglio (212).

1355. *Tomeo de Lanfranchi* nel primo semestre, (213) e *Francesco Zacchi* (214).

1356. *Ranieri di Bonifacio de Gualandi* per la seconda volta (215); *Ranieri Gallo di Pisa* (216).

1357. *Conte Guido di Donoratico* (217). Dovè questi continuare nella Pretura per tutto il corso dell' anno, così forse essendo stato piaciuto a' Pisani. È vero che per convenzioni stabilite tra la Repubblica Pisana e Lucchese, era de' nostri Anziani l' elezione del Potestà ogni semestre purchè fosse Pisano; ma è vero altresì che i Pisani tras-

(205) Lib. di num. 90. Armario 5.

(206) Armario 5 lib. di Provisioni e Mandatorie per l' anno 1346.

(207) Bendinelli e lib. di provisioni, e Decreti del Collegio in detto Anno. Armario 5. Finchè durerà il Governo Pisano in Lucca, vedremo tutti i Potestà Pisani.

(208) Lib. di Decreti dell' Anno 1348 Armario 5.

(209) Lib. di Memorie dell' Anno 1349 Armario 5.

(210) Lib. di N° 90 Armario 5.

(211) *Liber Memoriæ Cancellariæ Antianor.* per il detto Anno 1351 in detto Armario.

(212) Lib. di Decreti e Deliberazioni de' Pisani di detto Anno 1352 in detto Armar.

(213) Armario cit. lib. di N.° 80.

(214) Il cit. lib.

(215) Armar. 5 lib. di N.° 82 eletto nel giorno 10 del Novembre passato.

(216) Lib. Consilior. per il detto Anno nell' accennato Armario.

(217) Armar. cit. lib. di N.° 94.

mettendo a' Lucchesi la solita Letteruccia, nella quale nominando il soggetto che a loro era più in grado, aggiungevano, *placeat vobis eligere in Potestatem &c.* cioè quel tale che proponevano, e per quel tempo in cui diversamente non era da' medesimi ordinato, si trovavano costretti in qualche maniera i Lucchesi, nella scelta a riportarsi a quanto veniva loro suggerito da quei Padroni.

1358. *ANDREA VERNAGALLI CITTADINO PISANO*, (218) e *GIO. BUZZACCARINI* (219).

1359. *TORDINO PRETI BOLOGNESE* (220) e *NICOLAO BULLIA DE GUALANDI PISANO* (221).

1360. *LODOVICO DELLA ROCCA DI PISA* (222) *ANDREA GUALTEROTTO DE LANFRANCHI PISANO* (223).

1361. *RANIERI DEL GALLO DI PISA* (224). *ROBERTO DELLA ROCCA PISANO* (225). Fu Surrogato però a Roberto il di lui figlio *GIOVANNI*.

1362. *NICOLAO BULLIA DE GUALANDI* per i primi sei mesi: e per i secondi *ALBERTO DELLA ROCCA* (226).

1363. *GIOVANNI DELLA ROCCA*, figliuolo di *ROBERTO* come sopra; e *JACOPO CHICCOLO* (227).

1364. *MARIANO ZACCHI PISANO* (228) e *GUIDO DA CAPRONA* nominato altra volta (229).

1365. *GIOVANNI* figlio di *RANIERI TUCCIATI DE GUALANDI*, nel primo semestre, e nel secondo *PIETRO DE CONTI DELLA ROCCA* (230).

1366. *GADDO DE GALLI PISANO*, e *GIACOMO PERI BULLIA DE GUALANDI* (231).

1367. *ROSSO ZACCHI DI PISA*, e *LODOVICO DEL TURCO* di casa *LEI PISANO* (232).

1368. *GIACOMO MANTI GUALANDI DI PISA* (233). Nell' anno pre-

(218) Armar. 3 lib. di N° 66.

(219) Bendinelli, e lib. Officialium elector. pro anno 1359 Armario 5.

(220) Bendinelli.

Nella serie de' nostri Pretori al tempo del Dominio de' Pisani sopra di noi, l'accennato *Tordino* è uno di quei pochi che non sia stato Pisano.

(221) Lib. Officialium pro Anno 1360 Armar. 5.

(222) Bendinelli.

(223) Lib. Consilior. et stantiamentor. pro Anno 1361 Armario 5.

(224) Bendinelli.

(225) Lib Provision. pro Anno 1361 Armar. 5.

(226) Bendinelli, e *liber Consilior. et stantiamentor. ex officio Antianor. pro annis* 1362 *e* 1363 *Arm.* 5.

(227) Lib. di più memorie della Cancelleria dell' anno 1362 N.° 76 Armario 5 N.° 143.

(228) Vedi come sopra.

(229) Codice segnato C. appresso il Sig. Gio. Baroni.

(230) Armar. 5 lib. di memorie di detto anno.

(231) Come sopra.

(232) Lib. di memorie di detto anno, come sopra.

(233) Bendinelli.

detto, altro Potestà non comparisce, non ostante le diligenze usate; converrebbe adunque pensare che per il corso intiero dell' anno continuato avesse l'accennato *Gualandi* in quella carica, qualora altro soggetto non restasse a me ignoto decorato della medesima.

1369. *GUIDO DA CAPRONA* (234). A' 18 di Marzo era sempre in posto, ma fu l'ultimo de' Pisani che a noi comandasse. Terminato il loro dominio sopra di noi, terminarono ancora i loro Pretori in Lucca.

Prima di proseguire questa serie, sia permesso di gettare uno sguardo sul quantitativo dello stipendio assegnato alla dignità ben rispettabile della Pretura, per osservare se soffrì alterazione alcuna, o quanta dall' anno 1308 fino al tempo presente; per poi fare il confronto degli anni avvenire con i già decorsi relativamente al detto onorario.

Io esporrò la diversità del quantitativo medesimo riscontrato sui libri pubblici ne' varj anni già notati, lasciando al Lettore che faccia il conguaglio della moneta, per vieppiù chiaramente conoscere la differenza delle somme stabilite di tratto in tratto per l'annunziata carica.

Se nel 1308 il salario del Potestà non oltrepassava la somma di Lire mille ottocento, con la medesima pare che non vi abbia proporzione l'altra prescritta al *Canacci* nel 1336 cioè di fiorini mille dugento d'oro nel corso del semestre, e quella pure del *Baratti* nell'anno seguente in Lire tremila cento cinquanta. Nel 1344 il detto salario è ristretto a 700 fiorini d'oro. Più limitato ancora è all'anno 1355, in cui si riduce a 600 fiorini d'oro. Nel 1357 è accresciuto nuovamente di un centinajo, ma nel 1363 si ritorna altra volta alla somma di 600 fiorini.

Seguiteremo a vedere su questo punto altre variazioni a tenore delle circostanze de' tempi, nel ripigliare l'ordine de' Pretori sospeso per pochi momenti.

Se il citato Pretore Guido da Caprona lasciasse di esercitare il suo ufficio tosto che fu pronunciata da Carlo Quarto la sentenza di liberazione della Città nostra dal dominio Pisano, ovvero continuasse in quello fino al compimento del suo semestre, resta per me incerto. Ma è cosa però altrettanto sicura che fino al terminare del mese di Agosto del 1369 altro Pretore non fu eletto per la Città nostra. Giova dedurre quanto asserisco dalla convocazione del Consiglio Generale nel giorno 20 di Agosto del detto anno (235) nella quale si dice, *de mandato Dominorum Antianor. Praesidentium, vacante officio Potestatis*. Ma se altro sog-

(234) Armario 5 lib di N.° 85.

(235) Archivio dello Stato Armario 11. lib di N.° 57.

getto fosse stato surrogato dopo *Guido* in quell' officio, non si sarebbe dovuto dire, *vacante officio Potestatis*, ma avrebbe esistito il Tribunale Pretoriano a quel tempo. La nuova elezione pertanto non si trova seguita se non a' 30 dell' annunziato mese e anno, quando venne prescelto a quella carica *Ugolino Galluzzi di Bologna* dal Vicario Imperiale il Cardinal Guidone. Ritornando adunque sulla nostra serie, diciamo

1369. *Ugolino Galluzzi Bolognese* per un anno, da incominciare a' 30 di Agosto. Riporterò io quì, sebbene soltanto in parte, la lettera trasmessagli di questa elezione, perchè a nuovo sistema di Governo vengano a conoscersi i doveri che se gl' impongono, e il vantaggio che ritrar poteva da questo Ministero. La medesima adunque espressa si legge ne' seguenti termini (236).

Guido miseratione Divina Episcopus Portuensis Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, & in tota Tuscia Imperialis Vicarius Generalis. Nobili Ugolino de Gallutiis Bononiensi salutem & sincerae dilectionis affectum.

Te, quem propter singularem prudentiam, fidelitatem & justitiam, quibus apud nos plurimum commendaris, in Potestatem Lucanae Civitatis ejusque Comitatus, fortiae & districtus hinc ad unum annum proxime sequuturum, suscepturum initium hodie feliciter elegimus &c. (237) *Debes coram nobis hodie te personaliter praesentare, juramentum corporaliter, tactis Scripturis & Evangeliis in manibus nostris praestaturum, in forma qua ad honorem Imperialis Majestatis & nostri tibi duxerimus deferendum. Et in dicto Regimine, toto tempore in administratione illius officii tenere debes duos Judices jurisperitos, duos socios milites virtuosos, quatuor Notarios, ad officium maleficiorum extraordinariorum & ad alia deputandos, decem domicellos, & duodecim equos, quorum equorum infra unum mensem fieri facies mostram &c. Habebis, quod per praesentes tibi constituimus & declaramus, pro tuo & duorum judicum, socior. militum, Notarior. & Domicellor. Berroariorum & Equorum salario & mercede tria millia florenorum & ducentorum auri de puro auro ad pondus justum Civitatis Lucanae tibi persolvendum per generalem Camerarium Luc. Com.* (238) segue, in tante rate e quan-

(236) Lib. delle Riformagioni del 1369 a' 30 di Agosto.

(237) Doveva ritrovarsi esso in Lucca.

(238) È uno de' salarj più vistosi che si riscontrino nella serie de' Pretori nostri; ma Sua Eminenza non pagava del proprio.

do la detta somma gli doveva essere pagata, e dipoi, *habebis a dicto Camerario expensis Luc. Com. cartam bambacinam & pecudinam, ceram & atramentum quod fuerit sufficiens & necessarium pro administratione tui regiminis, & etiam candelas de sepo et panellos in ea quantitate quae fuerit necessaria militibus tuis pro investigationibus et custodiis nocturnis. Necnon a dicto Comuni recipies mansiones et domos tibi necessarias pro te, tua familia et equis tuis* (239) *in toto tempore tui officii, ac pro fœno, stramine, lignis et aliis necessariis ad sustentationem et gubernationem tuae familiae et equorum gratis, et sine aliqua pensione vel mercede. Finito vero anno et tempore tui regiminis stabis ad sindacatum sub sindicis per nos eligendis, diebus octo continuis..... Et ut praedictum regimen per te valeat et tuos officiales, quantum convenit honori et Imperialis Celsitudinis et nostri, et statu pacifico et tranquillo Civit. Lucanae exerceri et administrari et viriliter et salubriter provideri, ex certa scientia, auctoritate Imperiali qua fungimur damus et tibi concedimus merum et mixtum Imperium.........et omnimodam jurisdictionem, potestatem et arbitrium in causis criminalibus et civilibus, mixtis, ordinariis et extraordinariis etc.....*

Datum Lucae 1369. *Indict.* 7. *die penultima mensis Augusti.*

Da quanto nella sopraddetta Lettera si contiene, viene a rilevarsi che il Pretore per l'anno

1370. è *Ugolino Galluzzi Bolognese* fino al termine del mese di Agosto, e confermato dipoi per un mese.

Nell' Ottobre di detto anno è *Cinello di Ugolino da Savignano Modanese* (240) per mesi nove.

1371. *Ugolino da Savignano* fino a tutto Giugno, e dipoi *Francesco Andreotti de Conti di Campello.* Proseguì l'*Andreotti* nell' officio a tutto il Gennajo dell'anno seguente, non essendo potuto venire prima *Pietro di Marina di Recanati* già eletto nel giorno 18 di Ottobre del 1371 per incominciare l'officio nel Gennajo del 1372.

1372. Dopo il mese di Gennajo, *Pietro della Marina* per mesi sei, cioè fino al mese di Agosto, essendoci l'impegno del Cardinale di Albano. Succede ad esso *Francesco de Fortebracci da Montone di Perugia*, il quale sebbene fosse dovuto venire in Agosto, viene però in Settembre, e in Settembre fa il giuramento (241).

(239) Nel 1308 non era così.

(240) Lib delle Riformagioni.

(241) Lib. delle Riformagioni.

In quest' anno essendo stato formato un nuovo Codice ossia Statuto, altri regolamenti ancora furono prescritti in relazione a' Pretori. Si vuole in primo luogo che il Collegio degli Anziani, tre mesi avanti che termini l' attual Pretore, sia tenuto far adunare il Senato, il quale elegga il Potestà futuro per sei mesi, col salario di mille ottocento fiorini d' oro, da pagarsegli in rate secondo il costume. L' eletto condur debba seco due legali, che per altro non possano assistere a nessune cause o questioni che si agitassero. Debba avere inoltre in sua compagnia tre Cavalieri, uno de' quali sia Capitano del Contado, (242) due Notari, uno de' quali sia *Officiale di custodia*, e l' altro deputato al Tribunale. Di più dovrà tenere 50 Sbirri e 12 cavalli, dovrà sottoporsi al Sindacato a tenore degli Statuti Lucchesi, com altre leggi che ivi possono osservarsi; tra le quali una è quella che non possa essere eletto alla Pretura chi non fosse di una Patria distante da Lucca per sessanta miglia. Parimente che sia incapace di quest' officio chi avesse avuto impieghi nella Città nostra nel corso di tre anni avanti. Nelle aggiunte fatte al detto Statuto del 1372 nel giorno 18 di Agosto dell' anno stesso si ordina e si decreta che ciascun Pretore nel fine del suo officio lasciar debba al Comune di Lucca un Pavese ovvero Scudo o Targa, in cui siano espresse le sue armi, e di più una Balestra ben formata con tutti gli arnesi alla medesima necessarj; e ciò per una grata ricordanza del Pretore che ha esercitato in Lucca (si dice) questa onorevolissima carica. Su questo piede caminar dovevano i Pretori eletti per la nostra Repubblica; sebbene o per dispensa o per altro titolo, or l' una, or l' altra volta da un tal sistema si dipartissero, come consterà nel proseguimento di questa serie.

Il sopraddetto Pretore dell' anno 1372 entrato in officio, come si disse, nel mese di Settembre, continuar doveva fino a tutto il Febbrajo dell' anno seguente, e perciò

1373. *Francesco Fortebracci* come sopra per due mesi. In Marzo avrebbe dovuto incominciare la Pretura *Lodovico de' Balligani da Jesi*, eletto fino dal giorno 30 dell' anno scorso. Infatti nel giorno primo di Marzo fa il suo Giuramento nelle mani del Gonfaloniere nel Cortile del Palazzo, dove con gran solennità e concorso di Popolo e presente tutto il Collegio degli Anziani e altre Amministrazioni della Re-

(242) Non credo di essere stato fuori di ragione, quando mi determinai a credere che il Capitano del Contado fosse diverso dal Bargello.

pubblica, era solito eseguirsi allora la detta funzione. Mentre giorni dopo dimanda licenza di portarsi a Firenze per sostenervi il Sindacato della Pretura esercitata ivi prima, e non ancora effettuato. A tal richiesta il Governo Lucchese decide che il detto Potestà rinunzj la carica, e poi vada a Firenze. Se tornerà, dice, con riputazione e con fama, gli Anziani con sei Cittadini per Terziere da eleggersi da loro, lo possano riammettere alla Pretura per sei mesi da avere incominciamento questi nell'Aprile, ovvero eleggano altri; e questa facoltà gli continui per tutto il detto mese di Aprile. Dipoi per andare a parata che in avvenire non succedessero simili inconvenienti, il sopraddetto Governo ossia Senato Decreta che *non possit eligi ad officium Potestariae Lucanae aliquis, qui sit in aliquo officio in aliqua Civitate Tusciae propinqua Civitati Lucanae per quinquaginta milliaria tempore electionis fiendae &c.* Intanto nel giorno 4 di Marzo è surrogato in qualità di Pretore *CORRADO DA MONTEPULCIANO*, il quale era maggior Sindaco attuale, con la facoltà di esercitare il suo offizio *in eo loco, quo officium Potestariae facere voluerit*.

In questo intervallo di tempo vengono agitate due questioni relative al fu Potestà *Fortebracci*. La prima era che avendo permesso il medesimo che la sua famiglia vestisse come più gli fosse piaciuto, nè tutti ugualmente della stessa qualità di panno a tenore de' nostri Statuti, il Maggior Sindaco voleva condannarlo alle pene già stabilite dalle Leggi. Potè per altro difendersi il *Fortebracci*, per modo che andò esente da qualunque condanna. Si raggirava l'altra intorno alla qualità e specie di denaro in cui doveva ricevere l'ultima rata del suo salario. Il Camarlingo Generale *Gio. Cagnuoli* pretendeva di soddisfarla non in fiorini d'oro, ma in tanti grossi lucchesi d'argento, a ragione di 33 grossi per ciaschedun fiorino d'oro; ed esso voleva esser soddisfatto in moneta d'oro, conforme prescrivevano le lettere trasmessegli della sua elezione. Ancor questa causa vinse, ottenendo di esser pagato in fiorini d'oro, e non in grossi di argento.

Intanto gli affari del *Balligani* non sembra che avessero un esito felice, mentre a' 12 di Marzo fu eletto in Potestà per sei mesi il Cavalier *FRANCESCO DI SPOLETO DE CONTI DI CAMPELLO*, il quale prese il possesso della nuova sua carica il giorno ultimo di Marzo (243). Nell'

(243) Lib. delle Riformagioni. Si noti una volta per sempre che gli Atti di elezione di questi Pretori, e di quelli che si daranno a conoscere in seguito, sono presi dai libri delle Riformagioni, quando diversamente non si trovi accennato.

Il detto Potestà de' Conti di Campello nel gior-

anno stesso *Ugolino Galluzzi Bolognese* da incominciare in Ottobre per sei mesi.

1374. Il detto *Galluzzi* fino a tutto Marzo, e dipoi *Nicolao Mizolini o Mizolio di Ancona*, eletto il dì 15 Febbrajo per sei mesi, e doveva prender possesso il dì primo di Aprile. Segue *Mainetto de Simonetti di Jesi* da Ottobre fino all' Aprile dell'anno seguente.

1375. *Gentile da Varano di Camerino* per sei mesi, dall'Aprile fino a Ottobre; e in Ottobre è *Ranieri Ugolinucci da Baschio* per altri mesi sei. Questo nel giorno 10 di Gennajo dell' anno seguente chiede licenza di portarsi alla Patria per suoi interessi, e gli è accordata l' assenza per un mese, compreso il giorno della partenza e del ritorno; e intanto viene eletto in suo luogo *Luzio Senese*.

1376. Nel giorno undici di Gennajo è scelto per Potestà *Aldobrando de Conti d' Elci di Siena*, da cominciare in Maggio, per sei mesi. Ma non accetta.

A 25 di Febbrajo si ottiene la dispensa di potere eleggere il Potestà, tutto che di una Patria non lontana da Lucca per 60 miglia; e dipoi è nominato per Pretore *Baldassare di Montecuccoli* per incominciare in Maggio, ma neppur esso accetta.

Nel giorno 18 di Marzo sono eletti *Paolo Vajani di Roma*, *Rolenzo Signini di Roma*, *Francesco Alperini di Roma* per incominciare alcun di loro nelle Calende di Maggio; ma tutti ricusano l' elezione *propter novitates in Italia imminentes*. (244) Vedendo adunque che

no primo di Aprile fu dichiarato Capitano di Guerra per la Garfagnana, con facoltà del mero e misto Impero ec. È molto onorifica per il Conte di Campello la lettera inviatagli dalla nostra Repubblica, facendogli forza di accettare questa Magistratura, in maniera che merita di esser riportata tra queste Memorie. Dice adunque, *Magnifice miles amice optime. Radicatæ affectionis et Amicitiæ inter Nobilitatem vestram et hujus Populi concordia, clara sinceritas suadet nobis in opportunitatibus nostris vos reavirere.*

Cum igitur inter nos cum Consilio opportuno de reformatione novi Potestatis et super aliis Comunis nostri negotiis maturius tractaretur, vos in Potestatem pro termino sex mensium inchoandorum die Kal. Aprilis, sicut videre poteritis per formam electionis, quam vobis præsentari decernimus per Jacobum Galganetti Civem nostrum, cui fidem credulam placeat adhiberi, elegimus. Præterea cum ex aliquibus n[illegible]iter eventis summe vestra presentia indigeamus, repetitis precibus rogitamus, ut nullo tempore in electione prefixo, seu complemento Officialium, Equorum vel Familiæ expectato, frequenter accedere placeat cum illis Equis, Officialibus et Familia quos habere vel habere potestis in promptu. Cum circa salarium et provisionem vestram ac expensas et labores erimus ita cognoscentes et concordes vobiscum, quod eritis, sicut putamus et speramus, indubie vere contenti. = Che vuol dire, dargli carta bianca. = *Cognoscimus namque tempus fore brevissimum in electione affixum, ac vobis laboriosum et incomodum sine dilatione accessum, sed urget nos necessitas otiosas morulas resecare, vosque tanquam Patrem propterea urgere.*

(244) Si veda la Storia d' Italia di questi tempi.

nessuno saper voleva di andare in giro per la *Pretura*, risolverono gli Anziani con l'autorità del Senato di eleggere un Vice-Potestà dalle Calende di Maggio fino alle Calende di Luglio, e il soggetto scelto fu *MANFREDO DEGLI ILBERTI DI SPOLETO*. Venne nuovamente eletto il sopraddetto *ALDOBRANDO DE CONTI D'ELCI*, il quale accetta l'officio, e della sua accettazione se ne forma Instrumento sotto il giorno tre di Agosto del detto anno, nella seguente maniera.

In Christi nomine Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, Indictione quarta decima, die tertio mensis Augusti.

Hoc publicum Instrumentum cunctis pateat inspecturis quod Magnificus & egregius miles Dominus Aldobrandus Comes de Ilcio Vulterranae Dioc. filius quond. bonae memoriae Andronaci Comitis de Ilcio suprascripto, recepta animo reverenti electione de se Domino Aldobrando facta per magnificos & potentes Dominos Dominos Antianos Populi & Comunis Civit. Lucanae & certos sapientes habentes Baliam a Comuni praedicto ut constat de electione praedicta in literis Comunis dictae Civitatis Lucanae datis sub anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, indictione quartadecima, die vigesimo quinto mensis Julii, sigillo dictae Civitatis Lucanae munimine roboratis; quam electionem eidem Domino Aldobrando praesentavit vir nobilis sapiens & discretus Jacobus quond. Brunetti de Mactafellonibus Civis Lucanus Ambassiator dictor. Dominor. Antianorum & Comunis Lucani dicta tertia die mensis Augusti. Et ipsius electionis & omnium contentorum in ea diligenter intellecto tenore, volens atque animo ferventi desiderans dictis Dominis Antianis, Comuni & Populo Civitatis Lucanae in omnibus complacere, non respecta quantitate salarii, nec temporis brevitate, Christi nomine & ejus Matris auxilio invocatis, ad laudem & reverentiam Omnipotentis Dei & Beatae Virginis Mariae Matris ejus, & omnium Sanctorum & Sanctarum Dei, & ad bonum statum pacificum & tranquillum dictae Civitatis Lucanae, dictum officium Potestariae dictae Civitatis Lucanae acceptavit, prout & sic in dicta electione plenius continetur.

Actum Montegegnoli Dominor. Comitum de Ilcio in Palatio novo dicti Domini Aldobrandi &c. (245).

(245) Archivio dello Stato fra le Pergamene, mazzo 3 N. 596.

Con tutta questa pubblica e solenne accettazione, sembra che non si portasse per allora all' esercizio della Carica conferitagli, mentre in questo tempo s' incontra ne' pubblici libri l' elezione di *Sozino di Francesco de Bendinelli di Siena*, il quale avrebbe dovuto dare incominciamento al suo Ministero nelle Calende di Settembre, se nel giorno sei di Agosto non gli fosse stata accordata la facoltà di differire fino al giorno primo di Ottobre. Destinato Pretore per sei mesi, continua esso nell' officio fino all' Aprile dell' anno seguente 1377. (246)

1377. Si veda come sopra. Finalmente in Aprile è *Aldobrando de Conti d' Elci* per sei mesi, eletto la terza volta a' 8 di Decembre dell' anno scorso. Dipoi un *Giovanni di Nicoloso* . . . . ma non accetta, mentre a' 14 di Luglio è nominato *Beraldo Mellento Abruzzese* per sei mesi, il quale sarebbe dovuto entrare in carica nell' Ottobre, ma gli è prorogato il tempo fino alla metà di Novembre, sicchè fu Pretore in Lucca fino al giorno 15 di Maggio del 1378.

1378. Si veda come sopra. Nel giorno 15 di Maggio prende il possesso della Pretura *Alberto Opizo de Galluzzi di Bologna;* e a 15 di Novembre è *Ghino di Enrico de Forteguerra di Siena* sempre per un solo semestre, onde fino a' 15 di Maggio del 1379 è proveduta questa Amministrazione tra noi.

1379. Come sopra. A' 15 di Maggio è registrato tra nostri Pretori il Dottor di Legge *Giacomo de Prevídis Bolognese*. (247) Fu confermato nel giorno ultimo di Settembre per un altro semestre, per il che lo vediamo Potestà fino al 15 di Maggio del 1380. Sotto di esso furono riformate le spese della Pretura, e alleggerito nel tempo stesso il Pretore delle medesime. È vero che il suo salario si estendeva a mille ottocento fiorini d' oro, ma era in obbligo di mantenere, oltre ai Giudici e Notari, 50 Sbirri o Fanti, e tre Cavalieri Compagni; ma nel giorno otto di Agosto si decreta che il Potestà abbia di emolumento soli mille cinquecento fiorini, ma non debba mantenere che soli 40 Fanti, e due Cavalieri, otto Donzelli, dieci cavalli (248).

(246) Dovettero ajutarsi i Lucchesi in questi anni a creare spesso de' Vice-Potestà ne' diversi intervalli di tempo, in cui la Pretura, per le circostanze infelici restava vacante.

(247) Non era il detto *Giacomo* decorato del Cingolo militare o diciamo Cavaliere, ma fu Decreto che ricevesse in Lucca quest' onorifico.

Nel Libro delle Riformagioni di detto anno alla pag. 19 si legge che non era cosa tanto facile ritrovare chi venir volesse ad esercitare la Pretura, *propter imminentes Italiæ Guerras*, e perchè altri erano in bando, altri ribelli, e altri confinati nelle proprie Terre.

(248) Prima erano dieci i Donzelli, e dodici i cavalli.

1380. Come sopra. A' 15 di Maggio *Opizone di Gentile degli Alidosi d'Imola* per sei mesi. *Minalberto di Rinaldo de Carocci di Todi* per incominciare alla metà di Novembre. Ottenne esso proroga fino alle Calende di Decembre, e altra dipoi fino alla metà di Gennajo. Prima per altro tentato aveva il Collegio degli Anziani con i Cittadini aggiunti, e con autorità del Senato di eleggere altro soggetto, cioè *Alberto Ninilelli de Guadalotti di Perugia* per sei mesi, da incominciare alla metà di Gennajo, ma invano, mentre ricusò il medesimo l'offerta. Dipoi a' 22 di Ottobre, *Jacopo de Preti Bolognese* per l'indicato tempo, ma questa elezione pure si rese inutile, perchè non acconsentita; onde ritornarono gli Elettori al detto *Carocci*, il quale si trova Pretore nella Repubblica nostra nell'anno

1381. *Minalberto di Rinaldo Carocci di Todi*.

1382. *Antonio Aceti di Fermo* per sei mesi, eletto a' due di Novembre del passato anno, per entrare in officio alla metà di Gennajo. Per l'altro semestre è nominato un'altra volta *Alberto Ninilelli de Guidalotti di Perugia*, ma neppure adesso accetta l'incarico; onde confermato viene per altri sei mesi il detto *Antonio Aceti*.

1383. *Andrea di Tebaldo da Betona* per sei mesi. La sua Amministrazione doveva avere incominciamento alla metà di Gennajo. Nel giorno 10 di Marzo venne confermato per un altro semestre; sebbene impedito in questi ultimi mesi, supplì per esso *Manfredo di Spoleti*.

1384. *Ugolino di Antonio de Preti di Bologna* eletto nel giorno 3 di Novembre dell'anno antecedente 1383 per sei mesi; (249) e a' 19 di Maggio confermato per un altro semestre.

1385. *Bosone de Bosini di Gubbio* per un semestre, continuando i Pretori per ora, a dar principio alla loro autorità nel dì 15 di Gennajo. Per gli altri sei mesi è chiamato altra volta *Aldobrando de Conti d'Elci*. Dubitando per altro gli Elettori della sua accettazione, si diressero ancora ad altri soggetti, e nominarono nuovamente *Minalberto di Rinaldo de Carocci di Todi*, e *Ranieri Ugolinucci di Baschio*. Nessuno de' tre nominati accettò la Pretura Lucchese. Per la qual cosa presero il compenso gli Anziani con gli altri Cittadini a cui competevasi questa incumbenza, di eleggere nel giorno 17 di Settembre un Vice-Potestà per due mesi o più fino al primo dì Gennajo, e a volontà e beneplacito degli Anziani; e questo Vice o Luogotenente fu

(249) Archivio del Vescovato † L. 78.

Gasparo Nelli de Bruni, il quale era Giudice alla Corte de' Mercanti. Non tralasciando per tanto i sopraddetti Anziani ulteriori premure per ottenere un Potestà a norma delle leggi, nominano i due Perugini *Bartolomeo di Felcino degli Armanni*, e *Alberto de Guidalotti*. Ma questi pure, non diversamente dagli altri, rinunziano a quanto gli vien conferito (250). Nel giorno 30 di Novembre fanno delle diligenze per avere per Pretore *Teucrino ..... di Francesco Montemellini di Perugia*, ma senza frutto, perchè non accetta. Bensì conseguiscono il fine bramato nella elezione di *Ranieri di Simone Abbati* ancor esso di Perugia, seguìta nel giorno anzidetto, il quale comincia a esercitare la sua giurisdizione nel giorno primo di Gennajo dell' anno 1386 per sei mesi.

1386. *Ranieri di Simone Abbati di Perugia*. Mancherebbe il Potestà per l' altro semestre di quest' anno; ma forse proseguì l' annunziato Ranieri in quell' officio, ovvero supplirono i Vice-Potestà facili in questi tempi a essere eletti. Al tempo di questo Potestà è decretato dal Consiglio Generale, che il salario de' Pretori ridotto, come si disse, in fiorini d' oro mille cinquecento, sia soddisfatto per l' avvenire non tutto in oro, ma parte in oro e parte in moneta *secundum cursum Lucanae Camerae*.

1387. *Tomaso Gazzarri di Siena*. Incomincia la sua Amministrazione a' 29 di Gennajo per continuare in quella sei mesi; e per il secondo semestre *Andrea di Tebaldo da Betona*, per dar principio alla medesima nel giorno 29 di Luglio. Questo era stato eletto per i primi mesi, ma per quel tempo ricusò quella dignità; come pure credè di doverla rinunciare *Francesco Dotti di Padova*. Il detto *Andrea* prosegue nella carica di Pretore fino a tutto Aprile dell' anno seguente in forza di un Decreto del Senato pubblicato nel dì 23 Decembre, per cui si delibera che i Pretori continuino nell' officio per il corso di nove mesi, e percepisca ognuno in tutto il tempo fiorini d' oro duemila dugento cinquanta, ma non possa esser confermato.

1388. *Andrea di Tebaldo da Betona* fino a Maggio. Nel giorno primo di detto mese *Francesco Dotti di Padova* per nove mesi eletto nel dì 24 di Gennajo per la seconda volta, ma ancora adesso ricusa quest' onore, come pure ringrazia gli Anziani per il medesimo *Bartolomeo di Felcino degli Armanni di Perugia*, nominato di sopra, eletto a' 17

(250) Non capisco perchè gli Elettori prima di venire all' atto della elezione, non procurassero d' investigare la volontà de Soggetti su' questo proposito.

di Febbrajo. A due di Marzo finalmente ottengono gli Elettori che venga a esercitare la Pretura in Lucca *SANTI DE TRICONI DI FERMO* per mesi nove, dovendo cominciare in Maggio, e perciò

1389. Nel mese di Gennajo è Potestà il detto *SANTI*. Nel Febbrajo e per mesi nove è il citato altre volte *BARTOLOMEO DI FELCINO DEGLI ARMANNI* (251). Spirando la sua autorità col terminare del mese di Ottobre, non si vede proveduta di altro soggetto la Pretura, se non che di un Vice-Potestà il quale dovè supplire certamente dal Novembre del 1389. fino al Maggio dell' anno seguente (252). È vero che nel Febbrajo del 1390 avrebbe dovuto incominciare la carica Pretoriana *FORTUNATO DI RINALDO DE CAROCCI DI TODI* per mesi nove, ma i nostri furono costretti a prorogargli il tempo fino all' indicato mese di Maggio. Il Vice-Potestà pertanto di cui si parla fu il Dottor di Legge *GREGORIO DI SER FILIPPO DA S. MINIATO*; onde

1390. Il sopraddetto Vice-Potestà, e dipoi *FORTUNATO DI RINALDO CAROCCI* per mesi nove, che vuol dire per tutto il presente anno, e per il mese primo dell' altro che segue.

1391. Il nominato *CAROCCI* per un mese. Per i successivi mesi era stato eletto *FRANCESCO FERRETTI DI ANCONA*, ma senza effetto; e per ugual modo riuscita vana dipoi l' elezione di *FANTINO GIORGI VENEZIANO*, avendo questi due rinunziato alla detta nomina. Non così quella seguìta nella persona di *VANNE DI MAESTRO JACOPO DI FERMO*, il quale si trova nell' officio di Pretore in Lucca dal giorno 29 di Gennajo di quest' anno fino al compimento de' soliti nove mesi. Dopo questi si legge assunto alla dignità Pretoriana Lucchese *DAMIANO DE CATTANI DI GENOVA*, ma non l' accetta; e l' istesso fanno *TOMASO DELLA GAZAJA DI SIENA*; *FRANCESCO DOTTI DI PADOVA*, *ANDREA DI TEBALDO DA BETONA* e *PIETRO EMMO VENEZIANO*, quantunque, *ut facilius* (253) *inducatur* (il Potestà) *ad acceptandum sit decretum, quod durante tempore sui officii habere possit & realiter habeat, ubi velit,*

(251) Per i detti nove mesi erano stati eletti successivamente
Bosone de' Gabrielli di Gubbio.
Enrico Liverotti di Ancona.
Enrico da Viterbo.
Ma nessuno de' tre accettò l' offerta.

(252) Nel tempo di questo Vice-Potestà, cioè a' 25 di Decembre di detto anno decretò il Senato che ad alcun Pretore non si donasse, *Pennone*, *Targa*, *Arme*, o *Stemma* del Comune di Lucca, senza la sua autorità e consenso. Il detto dono era un tratto di riconoscenza della Repubblica verso quei Pretori i quali lodevolmente, e con zelo e giustizia adempito avevano a' loro doveri.

(253) Lib. delle Riformagioni di detto Anno.

pro se & sua familia frumentum pro praetio solidorum 25 pro quolibet stario, ad computum & solidor 15 pro quolibet floreno; & ad computum unius starii frumenti pro bucca, quolibet mense.

Dalle Calende di Novembre dell'anno superiore fino al Marzo del 1392 non trovandosi Pretore alcuno converrà dire che ricorressero gli Elettori al solito espediente di un *Vice*, non avendo voluto lasciar vacante quel Tribunale per tanto tempo.

1392. *GIOVANNI PALAZZI DI CESENA* Dottor di Legge per mesi sei da incominciare in Marzo (254). Sebbene fosse nominato per soli sei mesi, nulladimeno gli fu prolongato il tempo della sua carica, prima per mesi tre, dipoi per altri tre mesi; (255) sicchè fu Pretore per un anno.

1393. Fino a Marzo il sopraddetto *PALAZZI*; dipoi *BOSONE DE GABRIELLI DI GUBBIO* per mesi nove. A nove di Settembre è confermato per altri mesi nove. A tenore di questa conferma

1394. *BOSONE DE GABRIELLI DI GUBBIO* per tutto il mese di Agosto (256). In Settembre è nell'officio di Potestà *PIETRO DA MONTEVECCHIO*, eletto per mesi nove; dunque

1395. *PIETRO DA MONTEVECCHIO* a tutto Maggio. (257)

1396. *PIETRO BIANCHI BOLOGNESE*, secondo che scrive il Bendinelli (258).

1397. *ANTONIO NUVOLONI MANTOVANO* per nove mesi, avendo dato principio al suo Ministero nel giorno primo di Ottobre; in conseguenza tenne l'officio fino a tutto Giugno dell'anno seguente.

(254) In quest'anno l'elezioni fatte de' nostri Pretori sono tutte a sei mesi, inclusivamente quelle de' Soggetti nominati poc'anzi, e che non accettarono; ma ritorneremo presto a mesi nove. In favore del detto Palazzi fu decretato che gli fossero passate 40 stara di grano al mese per il prezzo di un terzo di fiorino.

(255) Decreti de' giorni 29 di Maggio, e 21 di Agosto.

(256) È alleggerito di gente e di stipendio; mentre non è obbligato a tenere oltre a Giudici, Notari, Cavalieri ec., che sei Donzelli, trenta Sbirri, e dieci Cavalli: e per il corso di nove mesi otterrà fiorini mille novecento ottanta d'oro, da pagarsegli, come fu stabilito, parte in oro e parte in moneta.

(257) In supposizione che non accettasse, erano tornati a eleggere *Francesco Dotti* di Padova. Manca il Pretore in questa serie dal Giugno 1395 fino al 1396. Parimente non si riscontra se sia ben certo che *Pietro Bianchi* proseguisse nell'officio per tutto il 1396. Inoltre non apparisce chi fosse Potestà in Lucca dal Gennajo del 1397 fino al primo di Ottobre di detto Anno; e ciò deriva dalla mancanza de' libri delle Riformagioni degli anni 1395 e 1396.

(258) Parla di *Pietro Bianchi* il dotto *Giovanni Fantuzzi* = Notizie degli Scrittori Bolognesi tom. 2 pag. 177 = nel rivendicarlo dalla usurpazione che di esso aveva fatta il Negri annoverandolo tra gli Scrittori Fiorentini, con restituirlo all'antica sua Patria Bologna. Lo dice adunque figliuolo di Bartolomeo, con soggiungere che nel 1376. fu dato dal Comune di Bologna a questo *Pietro* detto *Petruzzo* la giurisdizione con mero e misto Impero del Castello di *Piano* che i Bianchi godono ancora presentemente.

1398. Il detto *Nuvoloni* fino a Luglio. Nel detto mese entra in carica *Carlo de Marocelli Genovese* per mesi nove. Avrebbe esso adempito all' impegno preso nel terminare il mese di Marzo dell' anno seguente. Prima però di questo tempo essendo stato eletto Potestà in Firenze, e dovendo ritrovarsi in quella Città nel giorno 23 del detto mese, supplica per la necessaria licenza, la quale gli è accordata, purchè stia al Sindacato per otto giorni, e intanto supplisca per lui il Capitano del Popolo, il quale era *Santi de Racanelli* di Gubbio.

1399. *Marocelli* e *Recanelli* fino al mese di Aprile; dipoi *Nicolao de Calvi* per mesi nove, sicchè per tutto il presente anno.

1400. *Roberto Mario de Camporini di Camerino* per mesi nove, eletto a' 26 di Agosto dell' anno scorso. Confermato per altri nove mesi a' 25 di Maggio. Questo adunque è in posto fino al mese di Luglio del 1401.

1401. Il soggetto di cui sopra fino a Luglio, dipoi *Albercuccio de Montecuccoli* per sei mesi (259).

1402. Confermato per sei mesi l' ultimo di Decembre del passato anno. Altra conferma del 19 Giugno fino al 1403.

1403. *Rogerio del fu Nicolao Conte di Antignalla di Perugia* per un semestre. Confermato per gli altri sei mesi nel giorno 6 di Marzo. Era Capitano del Popolo in Lucca nel 1399, Giudice nella Corte de' Mercanti, e Avvocato del Comune di Lucca.

1404. Confermato per tutto l' anno.

1405. Confermato. Dovendosi però assentare da questa Città, è chiamato Vice-Potestà *Gasparo da Perugia*, il quale era suo Vicario.

1406. Riprende la Pretura l' accennato *Rogerio* (260).

1407. Nel giorno primo di Marzo viene eletto in Vice-Potestà per giorni otto *Mignanello de Mignanelli di Siena*, che era Sindaco e Giudice degli Appelli. Nel giorno 9 di detto mese eletto in Vice-Potestà a beneplacito *Giovanni Bennati di Ascoli*. A' 22 di Aprile è conferita questa dignità a *Antonio Rinaldi di Camerino*.

1408. *Mignanello de Mignanelli di Siena* per sei mesi, dovendo incominciare l' esercizio della sua carica il dì primo di Settembre.

1409. *Giacomo Marchese Malaspina di Luxolo o Lugiolo* per sei mesi, prendendo il principio dal giorno 15 di Febbrajo.

(259) Oltre a' soliti Cavalieri, Giudici e Notari, si decreta, in quest' anno che il Pretore debba tenere sei Donzelli e 30 Sbirri soltanto, e il suo salario sia di mille trecento venti fiorini d' oro.

(260) Archivio dello Stato Armario 11 lib. 28, N.° 244.

1410. Confermato per sei mesi nel giorno 15 di Luglio.

1411. Confermato a sei mesi il dì 20 Decembre del 1410, e a' 15 di Luglio confermato per altri sei mesi.

1412. Confermato per sei mesi a 8 di Agosto.

1413. Confermato per altri sei mesi nel giorno 14 di Febbrajo, e per un altro semestre nel giorno 7 di Settembre.

1414. Confermato per sei mesi a' 5 di Marzo, e per altrettanto tempo a' 14 di Settembre.

1415. A' 28 di Febbrajo è confermato per sei mesi, e per altri sei a' 28 di Agosto.

1416. Ottiene nuova conferma, sempre però a sei mesi, nel giorno 6 di Marzo.

Nel giorno due di Settembre gli è surrogato il Dottore di Legge *Giovanni d'Acquapendente*, il quale era suo Vicario; a' 26 però del detto mese, riprende la Pretura l'annunziato *Giacomo Marchese Malaspina*.

1417. Prosegue sempre in virtù di conferme di semestre in fino al Novembre del 1420 e perciò

1418. L' istesso.

1419. L' istesso.

1420. L' istesso fino al primo di Novembre. Nel giorno primo di detto mese si veste della dignità pretoriana *Branca del fu Odoardo Doria*, dovendo continuare nella medesima per sei mesi.

1421. Il detto *Branca* fino al mese di Aprile, dipoi il Conte e Dottor di Legge *Trojolo di Apollonio de Visso* per sei mesi. Era decretato che incominciasse la Pretura a' 15 di Aprile. Segue *Gozzadino de Gozzadini Bolognese*, il quale di sei in sei mesi viene confermato negli anni che succedono, cioè

1422. L' istesso.

1423. L' istesso.

1424. L' istesso.

1425. L' istesso.

1426. L' istesso.

1427. Nel giorno 31 di Gennajo il *Gozzadini* dovendo assentarsi dalla Città, supplisce il di lui Vicario *Diotisalvi del fu Angelo di Foligno* all' officio della Pretura.

Ne' tre anni consecutivi non si presenta ne' libri pubblici alcun Potestà; onde non avendo documento o prova per niuno, miglior consiglio

a me sembra il tacere per i detti anni, lasciando ad altri assai più diligenti e avvertiti, che gli facciano noti al pubblico qualora siano da loro rinvenuti e trovati; e intanto proseguire con piè libero e franco la serie tuttavia rispettabile di sì degni e illustri soggetti.

1428. . . . .

1429. . . . .

1430 In quest' anno, per convenzione fatta co' Genovesi, viene stabilito che la nomina del Potestà Lucchese appartenga ad essi nella maniera che segue (261).

Singulis annis, durantibus praesentibus conventionibus Civitas Lucana habeat & habere debeat Potestatem Civem Januensem & non alium, qui eligatur per Consilium Antianorum hoc modo videlicet, quod dictum Consilium Antianorum Comunis Januae mittat singulis annis in scriptis quatuor Cives Januenses, de quibus ipsa Civitas Lucana eligat unum quem maluerit, cum familia & salariis consuetis, qui Potestas intersit semper eorum consiliis, & habeat vocem in consulendo & deliberando, &c. (262)

A tenore di questo trattato viene eletto nel dì 10 di Gennajo del

1431. *ANTONIO del fu LODISIO SPINOLA* per il corso di un anno (263).

1432. *CASSANO SPINOLA* per un anno (264).

1433. *OTTOBUONO IMPERIALI* per un anno, confermato per l' anno seguente, essendosi così contentati i Genovesi.

1434. L' istesso.

1435. *OBERTO SPINOLA DI LUCOLO* per un anno (265).

Sottrattasi la Città di Genova dal dominio del Duca di Milano, con altre circostanze che troppo sbilanciavano il sistema politico d' Italia, dopo l' accennato anno nè i Genovesi più si presero cura di questa nomina, nè i Lucchesi credettero di essere più tenuti alla sopraddetta convenzione, onde da per loro stessi ritornarono liberamente a eleggere il Pretore, e perciò nel dì 9 di Maggio del

(261) L' alleanza co' Genovesi fu firmata in Genova a' 28 di Settembre del presente anno 1430 per anni 10 nella quale al N.° 3 si ritrova l' articolo riportato = Archivio dello Stato, Armario 7 lib. 6 N.° 57 = e = Dissertazione ottava di queste memorie pag. 157. =

(262) Spiega ciò una specie di soggezione.

(263) Gli altri nominati da Genovesi furono
Zaccaria Spinola,
Eduardo Gigalla,
Manfredo Ghisolfi.

(264) Gli altri tre della quaderna furono
Paganino di Blassia.
Manuello de' Vivaldi.
Benedetto Pinelli.

(265) Gli tre erano:
Giovanni Grillo.
Domenico Lercari.
Enrico Squarciafichi.

1436. Scelgono per l'officio della Pretura *Stefano de Forperti di Pavia*, il quale attualmente serviva la Repubblica in qualità di maggior Sindaco e Giudice in Appello, da continuare nel nuovo Ministero per tutto il corso dell'anno. Tra gli oneri che subir doveva, uno era di tenere un Cavaliere in sua Compagnia, un Giudice, un Notaro e sei Sbirri, con l'emolumento di quaranta fiorini al mese, a ragione di 36 bolognini per fiorino. A questi patti esso non credè bene l'accettare la carica; ma dipoi aumentato il salario, e alleggerito di un individuo ossia di un Fante, allora condescese alla elezione.

1437. Il *Forperti* è confermato per un anno nel giorno 29 di Settembre del passato. A tre di Luglio però rinunzia l'officio *ex justis & rationabilibus causis sponte sua*, e in suo luogo viene eletto *Mariotto Alessandrini di Viterbo* come Vice-Potestà *pro toto tempore vacationis ordinarii Potestatis*. Non trovandosi nell'anno seguente un Pretore Ordinario, potrebbe credersi sull'asserzione indicata, che proseguito avesse Vice-Potestà il detto *Alessandrini*. Io per altro lascerò il detto anno in vacanza.

1438. . . . .

1439. *Michele di Antonio de Micheli di Siena* per sei mesi. Fu eletto a 8 di Novembre del 1438 per incominciare il primo di Gennajo del presente anno. Deve mantenere un Cavaliere per sua Compagnia, un Notaro e sei Berrovarj, ossiano Sbirri, col salario di fiorini 300. Al termine del suo ufficio fu regalato dalla Repubblica, in segno di gradimento, di una Bandiera e Targa con l'arme del Comune di Lucca. Segue dopo i detti sei mesi un Vice-Potestà per un anno eletto a' 15 di Giugno, e fu questo *Angelo de Campisi*.

1440. Per i primi sei mesi il detto Vice-Potestà. Per il secondo semestre *Antonio Lante di Siena*. Ottiene esso l'aumento del salario nella somma di fiorini nove al mese, ma deve accrescer famiglia. L'aumento sopraindicato gli si concede nella conferma che di lui è fatta ai 21 Ottobre per sei mesi dell'anno seguente.

1441. Il detto *Lante* fino a tutto Giugno. Nel dì 16 di detto mese è nuovamente eletto per tutto il corso dell'anno.

1442. Confermato il *Lante* per quattro mesi a preghiere degli Eccelsi Signori di Siena. (266) In seguito è Potestà in Lucca per mesi otto *Franceschino de Lucarini di Trevi*, eletto a' 19 di Gennajo.

(266) Ancor esso ebbe l'onore della sopraindicata Bandiera, e della Targa.

1443. *NICOLAO NANNI DE SEVERINI DI SIENA*, eletto nel 26 Ottobre dell' anno scorso pes sei mesi, (267) e confermato a' 29 di Marzo per l' altro semestre. Questo pure ottenne gli onori della Repubblica.

1444. *FRANCESCHINO DE LUCARINI DI TREVI* per tutto l' anno in virtù della conferma accordatagli nel giorno ultimo di Marzo (268).

1445. Confermato per sei mesi il detto *FRANCESCHINO*, come consta dal Decreto del 25 Settembre del 1444.

In Luglio entra in posto di Pretore *GIOVANNI ZUCCANTI DI AMELIA* per sei mesi, eletto il dì 9 del prossimo passato Giugno.

1446. È confermato il *ZUCCANTI* per il primo semestre, e dipoi *CARLO GHISLIERI DI BOLOGNA* eletto per il secondo.

Essendo stato in quest' anno 1446. pubblicato un nuovo Codice di Amministrazione, e in quello prescritto ancora quanto a' Pretori conveniva che si appartenesse, non potrà dirsi superfluo se dell' articolo relativo a' medesimi io ne darò l' estratto ovvero il compendio; mentre in tal maniera i loro requisiti, e le attribuzioni variate, ampliate e ristrette saranno poste in più chiara luce e senza ambiguità conosciute.

In primo luogo adunque ricerca lo Statuto che il Pretore da eleggersi debba essere di una Terra o Città distante dal Territorio Lucchese per 50. miglia; (269) e l' istesso s' intenda de' Cavalieri che condurrà in sua compagnia, de' Giudici e Notari. Il rimanente della famiglia, sarà sufficiente che sia forestiera, cioè non della Città e Stato Lucchese. Dovrà aver seco (dice) un Dottore di Legge, il quale sia Dottore da anni 5, e tenuto a presentar la fede del suo Dottorato dentro un mese (270). Questo *intelligatur esse Vicarius Potestatis in Civilibus & Judex maleficiorum*. Oltre al Dottore o suo Vicario, avrà un Cavaliere di sua com-

(267) Nel Decreto della sua elezione si prescrive che tenga di più del consueto, un Giudice, tre Fanti, e un cavallo, con l' accrescimento del salario di fiorini 16 al mese.

(268) In quest' anno 1444 nel giorno 31 di Marzo è decretato che a' Pretori per l' avvenire non si diano più Bandiere, nè Targhe, e quest' articolo non si possa neppure proporre sotto pena di 50 fiorini d' oro. Il motivo di questa deliberazione è accennato nel libro delle Riformagioni con le seguenti parole, *cum per largitionem vexilli et Targhæ, quæ hactenus largiri consueverunt sine aliquo delectu Potestatibus, multa inter ipsos Cives nostros orta sint scandala, et majora in futurum oriri possent, quibusdam largiri cupientibus tanquam digni videantur ejusmodi Potestates talibus largitionibus; aliis vero renitentibus, quasi indigni omnino videantur etc. ideo ordinatum sit quod deinceps alicui Potestati aliqua largitio sive stendardi sive Targhæ, sive cujuscumque alterius rei nullo modo fieri possit ac debeat etc.*

(269) Ecco una diversità tra lo Statuto del 1472 e il presente, mentre quello esigeva la lontananza di 60 miglia.

(270) In forza di altro Statuto posteriore dovè darla il giorno primo del suo ingresso. = Armario 15 lib. 3 N° 2.

pagnia, e un Notaro, (271) e 15 Fanti o Sbirri, *Famulos & Berrovarios sufficienter armatos & in armis expertos quindecim,* (272) e tre Cavalli. Circa la maniera della sua elezione, combina essa con quanto fu detto all'anno 1472.

Riguardo al suo emolumento e salario è decretato che riceva settanta sei fiorini al mese. È vero che non vi è proporzione tra lo stipendio prescritto del 1472 e questo del 1446, ma è vero altresì che non vi è uguaglianza con gli individui mantenuti allora, e quelli che è tenuto soltanto a mantenere adesso.

In relazione a' suoi doveri, non parlerò io di quelli che avevano per oggetto l'amministrazione della Giustizia, mentre su di ciò troppi sono i regolamenti prescritti al Pretore in varj tempi e in diverse occasioni; riferirò soltanto quei che addetti al di lui Ministero, nulla avevano che fare con gli atti suoi giudiciarj. Tra questi doveri e obbligazioni una era di mandare ogni sera, dopo il suono della campana della Torre, il suo Cavaliere con parte de' famigli in giro per la Città fino alla mezza notte, per impedire i delitti che potessero commettersi; e dalla mezza notte fino a giorno il suo Conestabile con l'altra parte della sua gente. Insieme con i medesimi esser ci dovevano due addetti all' officio de' Commissarj della Piazza, di cui altrove si è parlato.

Se da primo, per avere una memoria di loro, *ad gratam memoriam &c.* lasciar dovevano al terminare della carica la Lancia, la Balestra e il Pavese contenente l'arme della loro famiglia, adesso si delibera che rilascino al Camarlingo Generale dodici ducati, i quali debbano spendersi in Peviali e altri ornamenti sacri in vantaggio della Chiesa Cattedrale di S. Martino. (273) Compiuto il tempo del suo ufficio, dovrà

(271) Dal cit. libro si deduce che tanto il Vicario, quanto il Cavaliere e il Notaro non dovevano appartenergli per titolo di parentela o di affinità fino al terzo grado.

(272) Su questo punto si osservi quanto sia diverso lo Statuto di cui si parla, dall'altro accennato del 1472.

(273) Non era cosa nuova per i Pretori, o particolare per quelli della Città nostra una simigliante tassa; imperciocchè si legge praticata ancora da altri in altre Città, non forse però tanto vistosa. Addurrò per esempio quanto riporta il Manni. = Sigilli tom. 8 part. 22 pag. 41 = Relativamente a *Giovanni Fiorenzi* di Osimo, eletto Potestà di Camerino nel 1486. A questo adunque scrivendogli Giulio Cesare da Varano Padrone di Camerino gli dice, *debetis offerre Ecclesiæ S. Mariæ Majoris de Camerino unum Palium de Sirico valoris quatuor ducatorum. Debetis in fine vestri officii relinquere penes depositarium nostri Comunis unam Balestram de asse valoris ad minus trium ducatorum auri cum filamento, et duos targones ligneos fulcitos de rebus opportunis depictos ad arma vestra valoris ad minus duorum ducatorum, in memoriam sempiternam vestri nominis et honoris in dicto Communi perpetuo remansuri.*

stare il Pretore in vacanza dal medesimo per tre anni; e nessuno degli Officiali seco condotti, cioè Giudici, Cavalieri, Notari potrà essere assunto a qualche impiego nella Città nostra se non dopo due anni *a die depositi officii*, siccome non potevano essere deputati a' Ministerj predetti, se per due anni avanti fossero stati in qualche carica in questa Repubblica. Benchè un Pretore abbia compiuto il tempo della sua Amministrazione, non per questo dovrà di subito abbandonarla, ma converrà che continui nella medesima, almeno per un mese, finchè arrivato non sia il suo successore; *declaramus quod quamvis finiretur tempus electionis vel refirmae non propterea intelligatur finitum officium; sed illud possit exercere donec habuerit successorem, vel donec Magnifici Domini duxerint aliter providendum, non excedendo tempus unius mensis*. Altro di più particolare e rimarchevole non sembra contenere il presente Statuto per riguardo a' Pretori, onde potrà riprendersi la serie già incominciata de' medesimi.

1447. Confermato per il primo semestre a' 28 di Settembre del 1446 il detto *Ghislieri*. Per il secondo *Baldassare Vittorio di Siena*, eletto il giorno due di Giugno. Sembra che non accettasse, perchè dal primo Luglio fino a' 7 di Settembre si trova Potestà il detto *Carlo Ghislieri*. Nel giorno 30 di Agosto segue l'elezione di *Giovanni de Mignanelli di Siena* per sei mesi, da incominciare il primo di Ottobre.

1448. Fino a tutto Marzo il detto *Mignanelli*; dipoi *Pollione de Trentaquattro di Todi* per sei mesi, incominciando nel giorno primo di Aprile, eletto il 23 Febbrajo del 1448. Viene confermato per altri sei nel giorno 27 di Settembre, per ricominciare il suo ufficio a' 15 di Ottobre.

1449. Il detto *Pollione* fino al dì 15 di Aprile. Fu il medesimo confermato nuovamente per tutto il mese di Giugno, e dipoi ottenne altra conferma per un semestre.

1450. *Pietro de Falconieri* per sei mesi; e per gli altri sei *Francesco Gattola di Gaeta*.

1451. *Pietro de Falconieri* nuovamente per mesi sei, e per il secondo semestre il Cavaliere *Antonio Micheli di Siena* (274).

(274) Attese le lettere pressanti degli *Eccelsi* di Siena dirette a' nostri Signori, il detto Antonio Micheli ottenne di essere sindacato avanti che terminasse il suo ufficio, per portarsi, di subito che l'avesse compiuto, ad altri Ministerj nella sua Patria, a cui era stato deputato.

Per l'onore del loro Concittadino non poche furono le suppliche de' Signori Sanesi, perchè anco-

1452. *TADDEO CATALDO DE CATALDI di Urbino* a sei mesi, e per il secondo semestre il nominato *ANTONIO MICHELI di Siena*. Fu eletto questo a' 14 di Novembre del 1451; ma pare che non accettasse, perchè a' 21 di Aprile è nominato e ottenuto *ANDREA DE GIUSTINI di Città di Castello* per sei mesi, per incominciare nel giorno primo di Luglio.

1453. *ANDREA DE GIUSTINI di Città di Castello* nuovamente elet to per un anno. (275)

1454. Confermato per un anno, sotto il giorno 16 di Settembre del 1453 (276).

1455. *BARTOLOMEO SALIMBENI DE BENASSAI di Siena*, (277) per sei mesi; e *PIETRO TROTTI di Alessandria* per gli altri sei mesi.

1456. Nuovamente *BARTOLOMEO SALIMBENI* come sopra per il primo semestre; e per il secondo *CRISTOFANO VALERI di Parma*.

1457. *PIETRO TROTTI* per sei mesi, e dipoi confermato per l' altro semestre.

1458. *BARTOLOMEO DE BENASSAI di Siena* per sei mesi. *NICOLAO di Rieti* per incominciare in Luglio. Questo forse non proseguì il suo semestre, perchè è destinato *FRANCESCO DEGLI ARRINGHIERI di Siena* a entrare in carica di Pretore il dì primo di Ottobre, ma non avendo accettato, si ritorna alla elezione del detto *NICOLAO di Rieti* per sei mesi da computarsi incominciati nel primo giorno del detto mese.

1459. *FRANCESCO DEGLI ARRINGHIERI di Siena*, per un anno,

ra in quest' anno 1451 ricevesse il *Micheli* le insegne del Comune di Lucca, con Bandiera e Targa, nella maniera che la Repubblica usato aveva concederle prima del 1444. Non erano alieni i nostri Magistrati dal compiacerli, ma ostava il Decreto del cit. anno, riferito di sopra: onde prima fu d' uopo di ottener la sospensione del medesimo, e di poi accordargli l' onorifico tanto bramato, conforme decretato venne nel dì nove di Decembre del predetto anno.

Ma in progresso, per non essere inquietati su questo punto, deliberarono nel giorno 30 del detto mese e anno, che per l' avvenire non potesse ascoltarsi alcuna supplica in voce o in scritto riguardante la dimanda della Bandiera, Targa, o altre insegne di onorificenza del Comune di Lucca, se prima non era stato pagato realmente a titolo di Tassa ducati 25 di oro in oro di Camera, quale sborso e pagamento fatto, si potesse procedere allora all' esame del merito del Supplicante.

Generalmente la detta somma era restituita insieme con le richieste insegne, o senza di esse.

In quest' anno 1451 a' 31 di Marzo si decreta che non si confermino più i Potestà, e che a proporre una rafferma ci sia la pena per gli Anziani e Gonfaloniere, e per il Cancelliere che scriverà, di fiorini 50 d' oro.

(275) La sua elezione è del giorno 15 di Maggio del 1452.

(276) Nel dì 28 di Settembre del 1453 fu sospeso il Decreto del 31 Marzo del 1451 e perciò potè esser confermato il detto *Amadeo*.

(277) Ottenne per supplica le Insegne, e gli furono restituiti i 25 ducati. L' istesso senza che io lo noti a ciascheduno Pretore, avviene agli altri, osservando più tosto se in alcuno vi sia stato demerito.

da cominciare in Aprile, essendo Pretore per i tre mesi antecedenti il nominato *NICOLAO*. A' 23 di Novembre l'*ARRINGHIERI FRANCESCO* fu liberato dall'officio, e sostituito *GIO. BATTISTA* suo figliuolo fino all'Aprile del 1460, *non obstante contrarietate minoris aetatis*, (278) con la facoltà di più a detto *GIO. BATTISTA* di potersi assentare per 15 giorni, e andare a Siena. Tutta questa facilità delle Magistrature Lucchesi veniva usata in contemplazione de' Signori Sanesi.

1460. *PIETRO FILIPPO di Spoleto* per sei mesi, da cominciare in Aprile; avendo però ricusato esso la carica di Pretore, è nominato a questo ufficio *BERARDO MAGGI Bresciano* per mesi nove, ossia per tutto il corso dell'anno.

1461. *NICOLAO VITELLI di Città di Castello* per un anno, eletto 8. Ottobre 1468. Esso aveva accettato, ma dipoi per lettera essendosi scusato dal venire perchè impedito, fu eletto in suo luogo *BARTOLOMEO DE BANCARONI di Spoleto*.

1462. *GIOVANNI ORSATTI di Padova* per sei mesi; e *ANGELO DEGLI ISILIERI da Asçoli* per sei, ma da cominciare in Agosto. Chi supplisse per la Pretura nel mese di Luglio resta incerto.

1463. *RANIERI MASCHI di Rimini* da cominciare in Febbrajo, eletto il dì 15 Febbrajo del 1462 per sei mesi; e per il secondo semestre *ANDREA SCOTTI Senese*, dovendo dar principio al suo dignitoso impiego il dì primo di Agosto.

1464. *LODOVICO DE GATTEGO O DE GATTULO*. Comincia la Pretura nel dì primo di Febbrajo. Era stato eletto a' 27 di Giugno del 1463 a preghiere del Marchese di Mantova (279).

1465. *GIACOMO di Castello* per sei mesi da incominciare in Maggio, e *PIETRO PAOLO GALLERANI di Siena* per sei mesi, e doveva entrare in officio il dì primo di Novembre. (280)

1466. Fino a tutto Aprile è il sopraddetto *GALLERANI*, dipoi restando vacanti i due mesi Maggio e Giugno, vien decorato della dignità di Pretore in Luglio per sei mesi *GIOVANNI NICOLAO FAECCHIA di Verona* eletto nel dì 23 di Decembre del 1465.

1467. *GIOVANNI ACETI di Fermo* per sei mesi, e per il secondo

(278) L'età prescritta per il Pretore era di anni 30 e in progresso di anni 36, e dipoi di 40.

Fu cosa ben conveniente l'accordare a *Francesco Arringhieri* la facoltà di dimettersi dalla Pretura, essendo stato eletto Senatore di Roma.

(279) Manca il Pretore dall'Agosto del 1464 fino al Maggio del 1465.

(280) Era stato eletto *Gio. Francesco Soardi di Bergamo*, ma ricusò l'elezione.

semestre *Pietro Falconieri di Ascoli*. Era stato eletto *Arcangelo di Spoleto* nel dì 11 Agosto del 1466, ma non stimò bene di accettare.

1468. *Zaccaria Bellintani da Parma* per il primo semestre, ma rinunciò esso la nomina, e in sua vece esercita l'officio di Pretore *Andreozzo Cinozzi di Siena*, eletto a' 22 di Novembre del 1467 per compiacere gli Eccelsi Signori di Siena. Per il secondo semestre è prescelto *Lodovico de Gattego di Mantova*.

1469. *Ranieri Maschi di Rimini* per sei mesi, dovendo cominciare in Gennajo, eletto il 17 di Giugno dell'anno precorso. Sia che esso non accettasse, sia perchè dentro il mese di Gennajo rinunciasse l'officio, certa cosa è che dal primo di Febbrajo fino al Settembre è Pretore in Lucca *Amadeo de Giustini di Città di Castello*, al quale si concede di potere andare a' nostri Bagni per 15 giorni. Dipoi in Ottobre sarebbe sostituito *Placido Placidi Senese*, per 5 mesi, se non avesse procurato di dispensarsi dalla accettazione. In suo luogo per tanto viene eletto *Bartolomeo Salvani* parimente Senese per 5 mesi, da incominciare in Ottobre.

1470. Nel giorno primo di Marzo prende il possesso della Pretura *Giovanni Perotto di Sassoferrato*, da continuarla per sei mesi, eletto fino dal 21 di Ottobre del 1468 alle preghiere del Cardinale di Bologna. In Settembre è Pretore per altri sei mesi *Natumbene de Valenti di Trevi* a preghiere del Re di Sicilia.

1471. *Battista de Castellanesi di Corneto* per sei mesi da cominciare in Marzo, e *Giulio Astacolli di Todi*, con dar principio alla rispettabile commessagli amministrazione nel primo di Settembre, e continuare in essa per un semestre.

1472. È eletto *Solerio di Rimini* da Marzo in Settembre, ma non può venire per infermità, ond'è chiamato *Silvestro degli Ubaldeschi di Perugia*. Da Settembre a Marzo del 1473 è nominato *Leandro da Todi*. Ma esso muore, e viene eletto *Battista Geraldino* per il detto tempo, attese le raccomandazioni del Pontefice.

1473. *Azzone Lapi di Cesena* per sei mesi da incominciare in Marzo a preghiera del Cardinale di Ravenna. *Giusto di Lelio Giusti di Verona*, eletto 30 Marzo per incominciare in Settembre.

1474. *Cristofano de Bianchi di Parma*. Dà principio al suo Ministero il dì primo di Marzo, continuando nel medesimo fino a Settembre. Da Settembre fino al Marzo dell' anno seguente è Pretore

Giovanni Penso di Palermo, eletto 8. Marzo di quest'anno (281).

1475. *Alessandro de Dottori di Bologna*, da Marzo fino in Settembre, eletto 18 Agosto del 1474 alle preghiere del Re di Sicilia. (282) Dal Settembre fino a Marzo del 1476 è destinato *Cipriano degli Antonini di Foligno* (283).

1476. *Francesco Tonso di Cremona* per sei mesi, da incominciare in Marzo.

1477. *Antonio di Montecatino Ferrarese* per il primo semestre da Marzo a Settembre; e per il secondo da Settembre a Marzo dell'anno prossimo *Gio. Penso Palermitano*, per raccomandazione del Cardinale di Pavia.

1478. *Antonio de Conti di S. Martino di Padova*, eletto a 20 di Novembre del 1476 a preghiere del Doge di Venezia, per sei mesi, cominciando in Marzo, e *Berino Colli di Alessandria* attualmente Commissario Ducale in Pontremoli, dal Settembre fino al Marzo prossimo futuro.

1479. *Antonio di Crema* eletto a' 18 di Febbrajo dell'anno scorso, per raccomandazione del Marchese di Mantova. Doveva continuare nell'impiego per i soliti sei mesi da incominciarli nel Marzo. *Giuliano di Montegranello di Gubbio* da Settembre fino al prossimo futuro Marzo (284).

1480. *Antonio de Conti di S. Martino di Padova* per la seconda volta, per raccomandazione sempre del Doge di Venezia, e *Alberto Magalotti di Orvieto*.

1481 *Giacomino Ciniselli di Modena* Cognato di Nicolao Sadoleto, in grazia del Re di Sicilia, e *Francesco Vimercati Cremonese*, a preghiere del Duca di Bari e di Matteo da Capua.

(281) I Soggetti prescelti per la Pretura, oltre ai due nominati furono quattro, nessuno de' quali si trovò in circostanze di accettare, cioè

Paolo dal Pozzo di Crema.
Giusto Giusti, di Verona.
Nicolao de' Severini, di Siena.
Nicolao de' Bonsagni, di Reggio.

(282) Erano stati eletti per l'ultimo semestre successivamente,

Pietro Conte de' Cesi, e
Gio. Nicolai di Verona, ma non accettarono.

(283) Di questo, il Sig. Canonico Frediano Pera. = Inscrizioni Sepolcrali MS. = riporta una Inscrizione come esistente un giorno nel Palazzo Pretorio dalla parte di Ponente ne' seguenti termini.

Mag. D. Alexandri de Doctoribus Equitis Bononiensis ac Lucæ Prætoris MCCCCLXXV. (sul cimiero questo motto) *Evehat ad Etherea Virtus.*

(284) L'ordine tenuto da qualche anno fin qui relativo alla distribuzione de' semestri per i Pretori, continuerà ancora per non pochi anni; onde, quando diversamente non venga notato, il primo segnato in ciascun anno s'intenda che sia per sei mesi, da Marzo cioè fino a Settembre, e il secondo dal Mese di Settembre fino al Marzo dell'anno avvenire.

1482. *Bartolomeo Maggi Cremonese*, e *Gaspare Pirro de Malvezzi di Bologna*. (285)

1483. *Carretto del Carretto* a preghiere di Roberto di S. Severino, e *Giovanni Francesco Aldovrandi di Bologna* (286).

1484. *Aldobrandino de Giudoni Ferrarese* eletto a' 16. di Luglio del 1582. a preghiere di quel Duca. Il Conte *Andalò di Jacopo Bentivoglio*.

1485. *Bartolomeo Cartari di Reggio*, attese le lettere commendatizie del Duca di Ferrara, e *Battista de Gerardini di Amelia*. Incomodato però dalla podagra non potè venire, e in suo luogo fu eletto *Alessandro Ruggieri di Reggio*.

1486. *Francesco Tonso di Cremona* per la seconda volta, e *Silverio Bandoli di Foligno*.

1487. *Ettore di Monte Calvo di Bologna*, eletto il dì undici di Luglio del 1485 a preghiere di Giovanni Bentivoglio. *Orlando Saraceni Sanese* raccomandato dal Cardinal Senese e da' Signori Priori della Città di Siena.

1488. *Bartolomeo Pioli Ferrarese*, per compiacere i Duchi di Ferrara, e *Sebastiano di Bernardino Gozzadini di Bologna*.

1489. *Callisto de Socci di Città di Castello*, a preghiere del Pontefice, e *Giovanni Vallari di Vigevano* (287).

1490. *Bernardino Minutelli di Modena* raccomandato dal Duca di Ferrara e da Giovanni Bentivoglio, e *Francesco Monari di Correggio*, eletto il giorno 18 di Settembre dell'anno 1489 a preghiere del Marchese di Mantova.

1491. *Andrea Sciaja di Chiusi*, e *Galeazzo Trotti*.

1492. *Angelo di Girolamo Ranucci*, e *Filippo Coccopani di Carpi*, eletto il 3. Agosto del 1492 a petizione del Marchese di Mantova.

(285) Era stato eletto per il secondo Semestre Aldobrandino de' Guidoni Ferrarese a preghiere del Duca di Ferrara, ma impedito non potè venire a esercitare la sua carica.

(286) Per il primo Semestre era stato approvato *Guid' Antonio Buoninsegni* di Siena, ma non volle accettare. È da notarsi quanto si riscontra nel Decreto della sua elezione, cioè (dice) non può dubitarsi della sua integrità *cum sit Senensis*.

In riguardo all' *Aldovrandi*, nel libro delle Riformagioni dell' Anno 1484 a' 15 di Marzo è registrato un suo elogio come ivi potrà vedersi.

(287) Il citato erudito Canonico Pera, ancora di esso, come di altri che vedremo in seguito, riporta una Inscrizione, la quale esisteva nel predetto Palazzo Pretorio all' angolo della colonna che fa cantonata, espressa con queste parole:

D. Johannis Vallari (chi copiò questa inscrizione fu in errore, scrivendo Valenzi) *Equitis et J. U. D. Mediol. bis Lucensis Praetoris et publicis Just. Insignis decorati MCCCCLXXXVIIII. et MCCCCLXXXXVIII.*

1493. *Giovanni di Antonio Bichi di Siena*, (288) e *Francesco Tonso o de Tosi di Parma*.

1494. *Melchiorre Aquarj di Ancona*, eletto il giorno 26 di Luglio del 1492 ad instanza de' Signori Priori di Ancona, e *Giovanni Pellegrino Meruli di Correggio* a preghiere di Alfonso primogenito del Duca di Ferrara. Nel suo Sindacato soffrì la condanna di Lir. 1200, ma dipoi fu assoluto, in grazia forse del nominato suo patrocinatore.

1495. *Gabbriello Bracci di Reggio*, e *Antonio Gazzuoli di Reggio*, raccomandato dal Duca di Ferrara.

1496. *Carretto de Marchesi del Carretto* per la seconda volta, a preghiere di Lodovico Sforza. Esso fu condannato dal maggior Sindaco in Lir. 177 per pene imposte fuori di ragione (289). Per il secondo semestre è Pretore *Agamennone Marescotti de Calvi di Bologna*.

1497. *Alessandro Guarnieri di Pavia*, eletto fino dal giorno 13 di Novembre del 1494. e *Agamennone de Grassi di Bologna*.

1498. *Giovanni Vallari di Vigevano*. Questo venne condannato in cento Ducati d'oro, ma in grazia del Duca di Milano gli furono condonati. Per il secondo semestre *Pandolfo Leonardelli di Rimini*.

1499. *Guglielmo Lambertelli di Forlì*, e *Gio. Lodovico Fabella di Verona*.

1500. *Ulpiano de Zani di Bologna*, eletto a 5 di Marzo 1499 ad instanza di Annibale Bentivoglio. *Francesco Lombardelli Ferrarese*, eletto il dì 12 di Febbrajo del presente anno.

1501. *Sigismondo de Rocchi di Modena*, eletto a nove di Ottobre del passato anno, a preghiere del Marchese di Mantova. Succede il Giureconsulto *Giovanni Negroni Genovese* eletto a' 18 di Giugno di quest'anno per le raccomandazioni del Cardinale di S. Pietro in Vincoli.

1502. *Giovanni Luchini di Pavia* per sei mesi da incominciare in Marzo, eletto a' 17 di Novembre del 1501 a intercessione di Annibale Bentivoglio, e *Pietro di Montemerli di Tortona*, eletto a' 10

(288) Era esso destinato Pretore per l'anno 1495 come può vedersi dalla sua elezione del 20 di Decembre del 1492.

Fu parimente dispensato dalla età di anni 30.

(289) Non venne a esercitare la dignità di Pretore fino al giorno 28 di Marzo, e intanto supplì nel Magistrato della Pretura *Giacomo de' Rossi* di Parma.

L'accennato *Carretto* fu dichiarato Cittadino originario di Lucca il giorno 14 di Novembre 1496.

di Decembre del passato anno per raccomandazioni del Generale Sebastiano Ferreri di Milano (290).

1503. *Alberto Leoncino di Spoleti* per sei mesi, a' quali doveva dar principio nel Marzo, raccomandato dal Cardinale Orsini; e *Gio. Battista Bosio* ad instanza del Duca di Ferrara.

1504. *Rogerio di Reggio*, e *Ermolao de Bardoli di Verona*.

1505. *Gio. de Negroni*, e *Matteo Caselli di Faenza*.

1506. *Annibale de Gregori d' Imola* per sei mesi da incominciare in Marzo. Non potendo venire, avrà proseguito l' antecessore a norma dello Statuto. Nel giorno 4 di Febbrajo fu eletto *Gio. Francesco de Malatesti di Rimini* per sei mesi, dovendo dare incominciamento alla Pretura in Aprile. A esso fu accordato di poter tenere gran parte della Corte e Servitù del suo Antecessore. Fu confermato nell' ufficio fino a tutto il Febbrajo dell' anno seguente. Si leggeva un giorno il suo nome al Palazzo Preterio nella inscrizione che segue.

Johannes Franciscus de Malatestis de Arimino P. L. per XI.
menses finitos die ultima mensis Februarii MDVII.

1507. *Gio. Battista Bosio di Faenza* prende il possesso della Pretura il dì primo di Marzo. Succede ad esso nella carica *Giacomo Sacchi di Ancona*. Dell' uno e dell' altro si conservava la memoria al predetto Palazzo nelle inscrizioni che vi erano incise

Per la Bosio

Johannis Baptistae Bosii Equitis J. U. D.
Faventini Civis MDVII.

Per il Sacchi

Arma Magnifici Equitis Comitis ac J. U. D. Dom. Jacobi
de Sacchis de Ancona Praet. hujus Almae Civit. Luc.
A. D. MDVII.

(290) In quest' anno 1502 venne determinato, che non potesse essere eletto alcun Pretore, se non avesse esercitato l' officio della Pretura in altre Città per due volte. Si decretò ancora sopra l' età sua, cioè che aver dovesse anni 40.

1508. *Gio. Battista Regio di Fano* per il primo semestre, e per il secondo *Gio. Francesco di Appiano Milanese*, entrato in carica nel giorno primo di Ottobre. Col terminare del mese di Febbrajo avrebbe terminato il suo impiego, dovendosi computare il principio del medesimo dal Settembre decorso; nulladimeno nel dì 14 di Marzo del 1509 supplica di esser confermato, per aver fatto soltanto 5 mesi di Pretura. Fu esaudito nella dimanda in riguardo al Senato Regio di Milano, e del Generale Governatore. In grazia dell'uno e dell'altro ottenne ancora l'onore delle Insegne Lucchesi, adempiute però le condizioni ec. La di lui memoria si conservava al nominato Palazzo nelle parole che seguono:

Johannis Francisci de Appiano Mediolanensis J. C. Praet. Lucens. ab hoc anno (1508) *usque ad Sept.* 1509.

1509. Il sopraddetto *Gio. Francesco* fino a Settembre, e dipoi *Tomaso Amidei di Lugo*, eletto a' 10 di Marzo del 1508 a preghiere del Cardinale Estense.

1510. Il detto *Amidei* confermato fino a tutto Agosto. Faceva di ciò testimonianza l'inscrizione posta alla già annunziata residenza de' Pretori espressa in questi termini:

Mag. & Clari J. U.. D. Thomazi de Amideis de Lugo per annum MDVIIII. & MDX.

Gli è Successore in Settembre *Sallustio Fadolfo di S. Gemini*, entrato in possesso della Pretura a' 15 del detto mese.

1511. *Bartolomeo de Carli di Città di Castello*. Fu posta nella facciata del più volte nominato Palazzo de' Pretori tra le altre ancor la sua arme e inscrizione, la quale diceva

D. Bartholomaei de Carolis de Castello J. U. D. & Lucensis Reipublicae Praetoris MDXI.

Nel Settembre di detto anno fu rivestito della carica Pretoriana *Gio. Angelo Poggi di Forlì* (291).

(291) Supplicò per le solite decorazioni e le ottenne, tutto che fosse reo di molte mancanze. = Lib. delle Riformagioni dell'Anno 1512 pag. 134. =

1512. *NARDO ANTONIO PALMIERI di Napoli*, eletto il giorno 18 di Marzo del 1511 a raccomandazione del Luogotenente di Napoli per il Re Cattolico. Dette incominciamento alla sua carica nel giorno primo di Marzo del presente anno; e ciò corrisponde alla inscrizione di lui al Palazzo suddetto, esposta nella maniera che segue:

Magnifici ac generosi Viri Dom. Nardi Antonii de Palmeriis
de Neapoli J. U. D. ac Luc. Praet. pro primo semestri,
anno MDXII.
col motto *Justus ut palma florebit*.

Nel secondo semestre ossia in Settembre è Pretore *GIACOMO ROSSI di Parma*.

1513. *NICOLAO SORBOLI di Bagnacavallo*, eletto a' 25 di Novembre del 1511 a preghiere del Cardinale de' Medici. Entra in possesso della Pretura a' 13 di Marzo. Per il secondo semestre è dichiarato Potestà di Lucca *MARCO DE BERNABEI di Foligno*, a instanza fatta dal Card. di S. Giorgio, e de' Signori Priori di detta Città.

1514. *GIO. BATTISTA BOTTRIGARI Bolognese*, eletto fino dal 26 di Settembre del 1512, uomo celebre ancora nelle lettere (292). Una semplice inscrizione esisteva ancora di lui al Palazzo Pretorio formata da queste poche lettere,

Johannis Baptistae Buttrigarii Bononiensis Praet.
per Annum MDXIV.

Nel giorno 29 di Decembre del detto anno venne nuovamente eletto per un anno, da cominciare nel Marzo del presente.

Erano tali le sue prerogative, che meritò di esser dispensato dalla età di anni 40, e dal non avere esercitato due altre Preture.

1515. *PIETRO NICOLAI di Cesi* per sei mesi da cominciare in Marzo, eletto a' 29 di Decembre del 1512 a preghiere de' Consoli di Norcia. Per l'altro semestre è *TOMASO SEVERO ALFANI di Perugia* (293).

1516. Eletto nuovamente l'*ALFANI* il giorno 16 di Aprile, e il giorno 21 del detto mese fa il giuramento solito ec. (294) Dal Settem-

(292) Il cit. Fantuzzi tom. 2 pag. 339.

(293) Per l'Alfani si leggeva al Palazzo Pretorio l'inscrizione, conforme è qui riportata.

Thomas Severus de Alphanis
Perusinus Mag. Praet. Civit.
Lucae Ann. MDXV.

(294) Era stato eletto *Giacomo de' Rossi* di Parma, e per l'altro Semestre *Alberto Montecatini*; ma poterono dirsi queste elezioni di onore, mentre impediti non poterono venire a esercitare la loro carica.

bre fino al Marzo futuro si trova Pretore altra volta *SALLUSTIO FADOLFO DI S. GEMINI*, eletto a' 27 di Aprile dell' anno decorso.

1517. *FILIPPO FONTANA di Modena* per sei mesi, a' quali dovrà (si dice) dar principio in Marzo. Nel giorno 19 di Settembre di quest' anno è di nuovo esso eletto *pro tempore hinc ad totum mensem Februarii proximi futuri*. (295)

Nell' anno presente furono riformati i Capitoli della Pretura da' Cittadini eletti a tale oggetto e qui nominati:

Zaccaria Totti	*Michele Burlamacchi*
Lazzaro Arnolfini	*Girolamo Cenami*
Tomaso Bernardi	*Francesco Minutoli*.

Esporrò quanto si contiene di più particolare ne' medesimi, tacendo il rimanente che si riscontra corrispondere ad altri Statuti sopra i Pretori.

Viene adunque stabilito e prescritto che il *Potestà* sia addottorato in *Jure Civili*, che abbia 36 anni di età, e tenga, oltre i soggetti rammentati altrove, venti Fanti con un Conestabile e due Cavalli. Queste persone di servizio non potranno essere addette al Successore se non dopo un anno; ricercandosi di più per esse l' approvazione degli Anziani e de' Condottieri. Dovrà essere nel Territorio Lucchese due giorni avanti del suo pubblico ingresso, nella circostanza del quale farà il solenne giuramento. Il di lui salario (ivi si dice) si estenda a fiorini 128 al mese a ragione di 36 bolognini per fiorino, coll' obbligo di darne 15 al suo Vicario.

Sia tenuto di aspettare il Successore per 10 giorni, restando in suo arbitrio il proseguire nella Pretura, in di lui mancanza, ancora per un mese.

Quanto di più si legge ne' detti Capitoli tutto è confermativo degli antecedenti decreti, onde senza trattenersi ulteriormente, passiamo a esaminare i Pretori dell' anno che segue.

1518 *BERNARDINO TILIARDINO di Brescia* per il primo semestre, e per il secondo *BENEDETTO CELSI Genovese* nominato alla nostra Pretura nel dì 11 di Gennajo di quest' anno, con dichiarazione peraltro che se il detto *BERNARDINO TILIARDINO* non si fosse veduto, esso esercitasse l' officio di Potestà da Marzo fino in Settembre, siccome avvenne, avendo cominciato l' amministrazione pretoriana nel Marzo. Nel Settem-

(295) Era stato ottenuto per questo secondo semestre *Baldassare Albinelli* raccomandato dal Duca di Ferrara, ma le sue circostanze non permisero di approfittarsi di quest' onore o delle buone grazie di quel Duca.

bre poi fu surrogato *ANNIBALE GREGORJ Veronese* per i soliti sei mesi (296).

1519. Eletto il sopranominato *ANNIBALE GREGORJ* a sei mesi, e confermato per altri sei, i quali debbano aver principio in Settembre, sicchè fu Pretore per mesi 18.

1520. *FRANCESCO DE GUALDI di Rimini* eletto a due di Agosto dell'anno scorso a preghiere del Cardinal Fieschi, per incominciare in Marzo di quest'anno. Nel Settembre è Pretore *GASPERO di Bevagna*, ad instanza del Cardinale de' Medici.

1521. *FELICE LUTI di Trevi*. Si leggeva ancora di lui l'inscrizione al Palazzo Pretorio nelle poche parole che seguono:

Magn. Equitis Felicis Lutii de Trebio
Lucen. Praet. An. MDXXI.

Nel giorno 14 di Giugno fu confermato per un altro semestre da incominciarlo in Settembre.

1522. *SCIPIONE PETRUCCI di Siena* a sei mesi da incominciare in Marzo, e *BENEDETTO BENEDETTI di Sarzana*, non ostante il Decreto della distanza delle 50 miglia (297).

1523. *BARTOLOMEO ALBIZZINI di Città di Castello*. Dà esso principio al suo incarico nel dì primo di Marzo. Per Settembre è *GIO. BATTISTA FONDATI di Terni* a preghiere del Duca di Ferrara (298).

1524. *SALVATORE LAMIA di Faenza*, e *GIACOMO DE ROSSI di Parma* (299).

1525 *GIO. DAMIANI Senese*, dovendo entrare in possesso della Pretura il dì primo di Marzo. (300) Per il secondo semestre è nominato *BARTOLOMEO GRIFOLI Senese*, di cui l'inscrizione al Palazzo Pretorio diceva

(296) Inutilmente fu eletto per il primo semestre *Goro Gori* di Bagnacavallo. = giorno 23 di Maggio 1516. =

(297) Era stato il *Benedetti* eletto e destinato per il semestre di Settembre dell'anno scorso: ma varie circostanze portarono questa dilazione.

(298) Seguì una permuta tra il detto *Fondati* e *Salvatore Lamia*, come consta dal Libro delle Riformagioni, dove si legge ancora ordinato che *Jo. Bapt. Fundatus differre debeat ejus introitum in Civitatem usque ad Vigiliam proximae Exaltationis S. Crucis, et interim cum tota ejus familia stare debeat distans ab ea in eo loco qui deputabitur ob Officio Sanitatis.*

Si stava con gran timore della Peste.

In quest'anno a sei di Marzo fu eletto *Antonio Vecchi* Senese per il Settembre del 1527 con dichiarazione *quod si aliquis praeelectorum ad dictam Praeturam aliquo impedimento venire non posset, praesens electio intelligatur permutata ad praedictum tempus etc.*

(299) Per il detto secondo semestre sarebbe stato deputato *Benedetto Schivanoja*, ma non potè venire.

(300) Non era esso Dottore, ma in grazia de' Senesi si deroga al Decreto del 1517.

Magnifici ac generosi Equitis & Comitis Palatini
D. Bartholomaei de Griffolis Pat. Sen. Praet. Honorab.
hic fuit A. MDXXV.

1526. Il Giureconsulto *Gio. Asti di Forlì* per il primo semestre, e per il secondo *Paolo di Correggio*.

1527. *Bartolomeo Grifoli di Siena* per la seconda volta e per il primo semestre, confermato nel dì 11 di Settembre per tutto il mese di Febbrajo dell'anno seguente (301).

1528. *Benedetto Benedetti di Sarzana* per la seconda volta. Fa il solenne suo giuramento a' 10 di Marzo, *hinc & ad & per totum mensem Martii proximi futuri*. Ottiene di minorare il numero de' Fanti *attenta penuria &c.* Non pare però che terminasse l'anno, mentre per il secondo semestre viene eletto *Vittorio Grifoli Senese*, il quale mediante due rafferme continuò nell' officio fino al Marzo del 1530.

1529. Il detto *Grifoli*.

1530. (302) *Salvato de Galeazzi di Gubbio* per i primi sei mesi, da incominciarli nel Marzo. Per il secondo semestre *Achille Granducci di Castelnuovo*, dispensato dal Decreto della lontananza per 50 miglia.

1531. *Cristoforo Pamfilj di Gubbio* per il primo semestre, e per il secondo ritorna in posto *Salvato de Galeazzi*.

1632. *Achille Granducci* da Marzo a Settembre, e da Settembre fino al Marzo del 1533 *Cristoforo Pamfilj*.

(301) Bisogna ben dire che il cit. Antonio Vecchi fosse occupato altrove.

(302) Si varia in quest' anno il metodo e la maniera della elezione de' Pretori attesa l' introduzione della *Rota* per tre anni, come venne accennato alla pag. 251 dove corse un tipografico errore nel riportarsi il Decreto, mentre doveva dire, *ordo eligendorum Prætorum etc. sit sublatus pro annis tribus incipiendo in Kal. Martii* 1530 e non 1535. La *Rota* era composta di tre Dottori, uno de' quali doveva esser Pretore, l' altro Giudice de' Sindacati, e il terzo Consultore, e questi respettivi Officj erano ottenuti per via della sorte nel principio del primo semestre. Ciascheduno continuava nell' assegnato suo ufficio per sei mesi, e dipoi uno subentrava nell' officio dell' altro per altrettanto tempo, come si vedrà ne' capitoli che si daranno nel 1542. Ognun di loro pertanto veniva a occupare la Pretura nel Triennio per due volte. Per risapere adunque i Pretori del Marzo del 1530 fino al Marzo del 1533 basta conoscere i Componenti questa Rota triennale, e aver notizia della estrazione fatta di loro a' soprariferiti ufficj, mentre al Pretore estratto per il primo semestre succedeva in quella carica il Giudice de' Sindacati, e a questo il Consultore, e poi da capo il primo che fu Pretore. La *Rota* pertanto dal 1530 fino al 1533 era composto de' seguenti

Achille Granducci, *Cristoforo Pamfilj*, e *Salvato de' Galeazzi*. Fatta l' estrazione prima del suo incominciamento, la Pretura toccò in sorte al *Galeazzi*, la Sindicatura al *Granducci*, e il Consultorato al *Pamfilj*.

1533. In Marzo *Nicolao Santi di Siena* per sei mesi, (303) e per il secondo semestre *Ottaviano Spazzuoli di Urbino*.

1534. *Marco Antonio Bartolini di Perugia*, e *Girolamo Rossi di Parma*.

1535. *Giunta Berlinghieri Senese*, dal mese di Marzo fino al Settembre. Si vedevano un giorno nel Palazzo Pretorio le sue armi con l' Inscrizione,

Juncta Biringherius Patritius Senensis J. U. D.
cum in hac Mag. Praetor existeret
insignia sua poni curavit.

Ottenne la Bandiera e la Targa, tutto che per le nuove Constituzioni non dovessero più darsi ad alcuno. Per il secondo semestre fu Pretore *Gio. degli Asti di Forlì*.

1536. *Francesco Stremeri di Parma* per il primo semestre, e per il secondo *Nicolao Codronchi d' Imola*.

1537. *Paolo Bellini di Cremona*, e *Alfonso Cordati Portoghese*.

1538. *Camillo Chiari di Alessandria*, e *Giunta Berlinghieri Senese* (304).

1539. *Gio. Antonio Botti di Parma*, e *Gerardo Mazzuoli di Reggio*, di cui il Libro delle Riformagioni riporta il giuramento fatto nel giorno primo di Settembre.

1540. L' istesso *Gerardo* confermato o rieletto per il primo semestre, della di cui Pretura ne faceva testimonianza ancora l' Inscrizione al Palazzo Pretorio in questi termini:

Gherardo Mazzolo de Regio Equiti ac Lucae
Praetori per Annum MDXL.

Per il secondo semestre è Pretore *Domenico Ricci di Fermo*. (305)

(303) In virtù di un nuovo regolamento della *Rota*, = 6 Decembre 1532 = i suoi Componenti dovevano essere quattro, ed essere doveva essa biennale, e ciascheduno de' quattro soggetti doveva mutare impiego ogni sei mesi = pag. 261 del presente Volume. = Arrivati al Marzo del 1535 più non si fa memoria di *Rota* fino al 1542 ma ritorna l' elezione degli Officiali Forensi al solito metodo usato prima della introduzione della medesima.

(304) Era stato destinato per questo Semestre di Settembre per la seconda volta il Codronchi, ma non potè venire.

(305) A' 27 di Settembre si decreta che i Pretori debbano presentare la fede del Dottorato dentro un mese, da computarsi dal giorno della accettazione.

1541. *Antonio Bruni di S. Severino* per sei mesi, e *Agostino Roboli di Ravenna* per un anno da cominciare in Settembre (306).

1542. Il detto *Roboli* fino a Settembre.

Riprendendo in quest' anno vigore il metodo sopra indicato della *Rota*, nella scelta de' Pretori si ritorna all' uso accennato già superiormente al 1530. A chiarezza maggiore per altro penso di premettere il Decreto del Senato su tal proposito, e i regolamenti dipoi, a quali doveva uniformarsi la *Rota*, essendo troppo connessa ora l' elezione del Pretore con la medesima.

Nel giorno 16 adunque del presente anno 1542 fu proposto al Senato dal Gonfaloniere Luigi Campucci qualmente, *bene esset & utile pro Civitate nostra eligere in ipsa Rotam pro Judiciis Civilibus & Criminalibus, prout alias electa fuit, & non amplius sequi ordinem electionis Praetorum & aliorum officialium Forensium, prout consuetum est &c.* Alla qual proposta corrispose il Decreto del seguente tenore.

Auctoritate & potestate praesentis Magnifici Consilii decretum sit quod ordo eligendorum Praetorum & aliorum officialium Forensium in causis Civilibus & Criminalibus in Civitate nostra observatus intelligatur & sit sublatus pro annis sex, incipiendis in Kal. Septembris proximis, & loco ipsorum Officialium intelligatur & sit pro dicto tempore constituta Rota trium Doctorum, qui eligi debeant a praesenti Magnifico Consilio, ac etiam eligi debeat unus Judex Ordinarius in Civilibus, prout ordinatum fuit de anno 1529 cum illis Capitulis fiendis supra dicta Rota &c.

I Capitoli stabiliti per la *Rota* vennero pubblicati nel giorno 11 di Luglio; e da molti di essi si verrà in cognizione della maniera della elezione del Pretore. Dicono adunque

» Officium & electio Dominorum Judicum Rotæ, qui tres esse de-
» beant & Consiliarii Justitiæ appellentur, fiat de triennio in triennium,
» & incipiat semper officii exercitium in Kal. Septembris, nullamque
» in eo possit haberi refirmam, sed ab ipso vacationem habeat triennalem.
» Judices Rotæ & Consiliarii prædicti (307) in utroque jure sive in jure
» Civili per sex annos Doctores esse debeant, ex diversis locis a Civi-
» tate Lucana per 50 milliaria distantibus orti, & nullo inter se con-
» sanguinitatis sive affinitatis vinculo conjuncti; quorum ætas 30 anno-

(306) Aveva esso perduto il Privilegio del Dottorato, e supplica che gli sia conceduto tempo per ritrovarlo.

(307) Vi sono ancora le regole per il Giudice Ordinario il di cui Officio era annuale, ma queste non interessano il mio oggetto.

» rum metam excedat; & quilibet ipsorum judicum Rotæ & Consilia-
» riorum duos famulos eorum sumptibus habeat & teneat continue.......

» Instrumentum Doctoratus eâdem ipsâ die ingressus Magnificis Do-
» minis Antianis præsentent.............

» Dominorum judicum Rotæ & Consiliariorum justitiæ unus sit Præ-
» tor, judex Ordinarius in Criminalibus pro sex mensibus, & ultra duos
» famulos, de quibus supra dictum est, secum ducat, habeat, & con-
» tinue teneat pro administratione officii Notarium, militem socium,
» Raghazinum pro pileo & ense justitiæ deferendis, octo famulos &
» equum; qui omnes sint de loco distanti a Civitate Lucensi ut supra,
» approbarique debeant per Magnificos Dominos Antianos & Spectabiles
» Conducterios, & totiens quotiens eis visum fuerit, facere monstram &
» resignam debeat. Et durante tempore annorum trium, familia quæ
» cum uno Prætore steterit, possit cum successoribus remanere & re-
» firmari. Teneaturque Prætor præfatus quando Palatium ejus residen-
» tiæ exibit, ante se ducere & habere quatuor famulos cum cappis ru-
» beis, & Raghazinum cum pileo & ense (308). Et pro mercede &
» salario præfatæ familiæ, ultra salarium ordinarium, de quo inferius
» dicetur, habeat qui fuerit Prætor a Comuni Lucensi singulo mense scu-
» tos decem & octo, & omnia emolumenta extraordinaria quæ in cau-
» sis Criminalibus Prætor per formam Statutorum Lucensis Civitatis con-
» ceduntur &c.

» Alius ex dictis Judicibus & Consiliariis justitiæ pro semestrali
» tempore sit Judex Sindacatum & Mercantiæ, & fungatur officio, au-
» ctoritate & jurisdictione majori Sindico judici appellationum per Sta-
» tuta Lucensis Civitatis concessa &c.

» Tertius ex dictis Judicibus & Consiliariis pro dicto tempore sit
» Consultor. In omnibus & quibuscumque causis Magnificorum Antianor.
» & omnium publicorum officiorum Lucens. Comunis & pro ipsis Con-
» siliis nullum recipiat salarium &c. ....

» Sit & Judex competens & ordinarius in omnibus causis & litibus
» Viduarum & Pupillorum Civitatis & Territorii Lucensis, cum eâdem
» auctoritate, jurisdictione & potestate quæ officio trium Civium super
» Viduis & Pupillis per Capitula super dicto officio edita tribuitur &c.

» Magnifici Domini Antiani habita fide acceptationis Dominor. Judicum
» Rotæ & Consiliariorum Justitiæ sorte extrahant Prætorem, Judicem

(308) In progresso veniva accompagnato dalla Guardia Palatina.

» Sindacatus & Mercantiæ & Consultorem pro primo semestri, Prætor-
» que sit primus inter ipsos præeminentia & dignitate, proximusque Ju-
» dex Sindacatuum & Mercantiæ sequatur, & Tertius sit Consultor, &
» qui in primo semestri fuerit Judex Sindacatuum & Mercantiæ, in officio
» Præturæ pro secundo semestri succedat, & qui fuerit Consultor sit
» Judex Sindacatuum & Mercantiæ, & Consultoris locum accipiat qui
» Magistratum Præturæ deposuit, & qui in secundo semestri Præturam
» administravit in tertio Consultor existat, Præturamque Judex Sinda-
» catum & Mercantiæ custodiat, & qui fuerit Consultor Judicium Sin-
» dacatus & Mercantiæ subeat, & sic successive per triennium dictus
» ordo procedat, adeo quod in fine temporis unusquisque ipsorum &
» Præturæ & Sindacatus & Consultoris officio æquali rata fungatur......

» Finito semestri, qui officio Præturæ functus est sceptrum justi-
» tiæ in manibus Magnificorum Antianorum reponat & resignet quod
» successori consignetur &c.

» Teneantur insuper Judices Rotæ associare Magnificos Dominos An-
» tianos semper & quando & ubi eis visum fuerit, & cum eis interesse
» ad omnem ipsorum requisitionem, & præcipue in exactione Magnificor.
» Antianorum &c.

» Judices Rotæ & Consiliarii Justitiæ habeant & habere debeant
» pro suo & famulorum salario a Comuni Lucensi quolibet anno scutos
» trecentos auri pro quolibet . . . .

» In fine cujuscumque semestris ad gratam rei memoriam Judices
» Rotæ & Consiliarii prædicti dimittant de eorum salario ducatos duo-
» decim auri expendendos more solito per Operarium Ecclesiæ Cathe-
» dralis.

» Cancellariæ vero præfatorum Magnificorum Antianorum pro ele-
» ctione & acceptatione solvere teneantur in principio cujuslibet seme-
» stris secundum ipsius Cancellariæ ordinem & consuetudinem Ducatos
» decem inter omnes &c.

Osservati questi regolamenti, rimane a vedersi chi siano gli eletti alla *Rota* per questo triennio, onde si conosca chi occupò successivamente nel corso del medesimo la Pretura.

Nel Libro delle Riformagioni (309) noi troviamo prescelti alla Rota triennale di cui si parla

(309) Anno 1542. 14 di Luglio.

Pietro Antonio Brugiati di Carpi
Andrea Fosco de Mercato Saracino
Annibale Canonici Bolognese (310).

Venendo adesso alla estrazione de' medesimi per i respettivi officii, sappiamo dal citato Libro delle Riformagioni, che nel primo semestre toccò in sorte a *Pietro Antonio Brugiati* la Pretura, a *Andrea Fosco* la Sindicatura, e al detto *Annibale Canonici* il Consultorato. Dunque

1542. Dal Settembre fino a Marzo dell'anno seguente *PIETRO ANTONIO BRUGIATI di Carpi*.

1543. Da Marzo a Settembre *ANDREA FOSCO*, e da Settembre fino a Marzo del 1544 *ANNIBALE CANONICI Bolognese*.

1544. *PIETRO ANTONIO BRUGIATI* da Marzo a Settembre. Da Settembre fino al Marzo prossimo futuro *ANDREA FOSCO*.

1545. Da Marzo a Settembre *ANNIBALE CANONACI*.

In quest' anno si elegge la nuova Rota, ma con la diversità che la medesima sia soltanto biennale, e gli officj che se gli appartengono si protraggono a mesi otto.

Nel giorno primo di Settembre pertanto dal solenne giuramento che fanno i Componenti la detta Rota, si viene in cognizione che sono essi

Domenico Ricci di Fermo Pretore
Pietro Maria di S. Giorgio Bolognese Sindaco
Camillo Palmieri Sanese Consultore.

Ciò posto a mesi otto per ciascheduno, secondo l'ordine del loro grado, ne segue 1545 dal Settembre fino a tutto Aprile del 1546 *DOMENICO RICCI di Fermo*.

1546. Dal dì primo di Maggio fino a tutto Decembre, *PIETRO MARIA DI S. GIORGIO Bolognese*.

1547. Da Gennajo fino a tutto Agosto *CAMILLO PALMIERI Sanese*, dal Settembre fino al Maggio prossimo futuro *LODOVICO FRONTONI*.

(310) Parla di questo Annibale Canonici figliuolo di Gabrielle il cit. *Fantuzzi* = Scrittor. Bolognes. tom. 3 pag. 80. = e dice, *Non sappiamo dove abbia letto dal* 1541 *fino alla sua morte*, la quale, secondo l'Orlandi = Scrittor Bolognes. = Sarebbe seguita nel 1547. Da quanto si accenna consta che dal Settembre del 1542 fino al Settembre del 1545 questo degno Soggetto si ritrovava tra noi, occupato nella Rota Lucchese.

1548. *Ippolito Gambalunga di Bologna*, da Maggio fino al termine dell' anno.

1549. A tutto Agosto *Gasparo Brugnoli*. In Settembre per fino al Maggio del 1550 *Bartolomeo Grillinsoni di Modena*.

1550. Dal giorno primo di Maggio fino al compimento dell' anno *Gio. Maria Paolozzi di Gubbio*.

1551. *Vincenzo Gemma di Parma* per otto mesi. *Lodovico Bianchi di Modena* fino a tutto Aprile del 1552.

1552. Da Maggio per tutto il corso dell' anno *Simone Preti di Pesaro*.

1553. *Venerio Catti di Ravenna* per otto mesi fino a tutto Agosto. *Taddeo Graziani di Cotignola* dal Settembre fino al Maggio del 1554.

1554. *Girolamo Fronto di Bologna* per il rimanente dell' anno.

1555. *Francesco Castracani di Fano* per otto mesi cominciando in Gennajo. Dal Settembre del 1555, fino al Maggio del 1556 *Scipione Foresti di Fano*.

1556. Da Maggio fino a tutto Decembre *Giacomo Spadolarino di Ravenna*.

1557. *Attilio Tondi di Siena* per otto mesi, confermato per sei mesi a' 22 di Agosto del detto anno, onde viene a esser Pretore fino al Marzo dell' anno seguente. (311)

1558. *Domenico Ricci di Fermo* per sei mesi cominciando in Marzo.

(311) In quest' anno essendo stato dato altro indirizzo o ordine alla giudicatura, sembra che l' elezione del Pretore più non sia connessa con la *Rota*. Ecco la proposta al Senato nel dì 24 di Maggio sul nuovo metodo.

Quemadmodum notum est, per totum Augustum proximum expirat officium Rotæ, et non potest ad electionem alterius Rotæ deveniri absque decreto Magnifici Consilii, et quia a multis iudicatum quod bene esset examinare ac debeat procedi ad electionem Rotæ an redire ad antiquum modum electionis Prætorum etc.

Fu data la cura a 9 Cittadini di esaminare l' annunciata proposizione, e questi nel dì 15 di Giugno riferiscono che si debba seguitar l' ordine di eleggere tre Giudici nominati di *Rota*, i quali abbiano la cognizione e giurisdizione tanto civili che criminali di tutte le seconde cause, ovvero delle appellazioni tanto Civili che Criminali e miste ec.

Quanto agli Officj loro particolari, uno di essi sia per otto mesi Sindaco con tutta quella autorità e Cura che fino a qui gli è stata data etc.

L' altro serva nell' Officio di Consultorato parimente per otto mesi.

Il terzo per il detto tempo sia Giudice delle Vedove e pupilli insieme con due cittadini da eleggersi etc.

Fuori di questi si elegga un Potestà per le cause Criminali, tanto ordinarie che delegate.

Si elegga ancora un Giudice Ordinario per le Cause Civili. = Il rapporto de' 9 Cittadini venne approvato. = Ecco adunque l' elezione del Pretore libera e indipendente dalla *Rota*, la quale non verrà da me più considerata, tenendo solo appresso ai *Potestà* che succedono.

Nel dì 13 di Maggio fu confermato per un anno, il principio del quale doveva computarsi in Settembre. Infatti intraprese il medesimo il corso annuale di questa Pretura, se non che a' 14 di Ottobre dimanda la dimissione, e l' ottiene *attenta ejus infirmitate*.

In sua vece è sostituito *VINCENZO GEMMA di Parma*.

1559. Il detto *GEMMA* fino a Settembre. Confermato per un anno da incominciare in Settembre.

1560. Il detto *GEMMA* fino a Settembre, e dipoi *FABBRIZIO BAJARDI di Parma* fino a tutto Agosto dell' anno seguente.

1561. Il detto *BAJARDI* fino al Settembre, e confermato per un anno il giorno 13 di Maggio.

1562. Il detto *BAJARDI* fino a Settembre. Gli è Successore *LODOVICO FRONTONI da Cento* eletto a' 25 di Febbrajo per un anno.

1563. Il detto *FRONTONI* fino al mese di Settembre, e dipoi confermato per l' anno seguente.

1564. Il detto *FRONTONI* fino a Settembre, dipoi *GIBERTO GATTI di Correggio* per un anno.

1565. Il detto *GATTI*, e confermato per l' anno avvenire, onde viene a esser Pretore fino al Settembre del 1566.

1566. Il detto *GATTI*. Succede in Settembre *CONSTANTINO ARRIGONI di Rimini* per un anno.

1567. Il detto *ARRIGONI* fino a Settembre, e confermato per l' anno seguente.

1568. Il detto *ARRIGONI* fino a Settembre, seguito da *GIULIO CESARE CASTELVETRI di Modena* per un anno.

1569 Il detto *CASTELVETRI*, confermato o rieletto per un altro anno.

1570. Il detto *CASTELVETRI* fino a Settembre, e dipoi *ALESSANDRO NASELLI di Ferrara* per un anno.

1571. Il detto *NASELLI*, il quale nel Settembre in virtù di conferma ricomincia per il corso di un altro anno l' officio di Pretore.

1572. Il detto *NASELLI* fino a Settembre, a cui succede *ORAZIO Fosco di Rimini* per un anno (312).

(312) Si decreta nel dì 4 di Giugno di quest' anno 1752 che sia eletta una Deputazione destinata a ricercare un numero determinato di Soggetti già addottorati, per coprire gli Officj della *Rota* e della *Pretura*. Dovrà (si dice) la detta Deputazione presentare la nota de' Soggetti ritrovati agli Anziani, e per mezzo de' medesimi sarà fatta palese al Senato. Dipoi scritti in tante schedole i loro nomi, i concorrenti per la Giudicatura della *Rota* saranno riposti in un Bossolo da per se, e i concorrenti alla *Pretura* da per loro in altro Bossolo. Al tempo opportuno relativamente a' Pretori, uno si estragga, e col partito vinto e ottenuto tra gli altri, quello sia Potestà.

= Si veda il Lib. delle Riformagioni dell' anno 1572 in fine. =

1573. Il detto *Fosco* fino a Settembre. Al principio del detto mese prende possesso della Pretura *BARTOLOMEO AMIANI di Fano* per due anni.

1574. Il detto *AMIANI*, il quale nell' Ottobre chiede la dimissione per andare Pretore a Genova, e gli è accordata col Decreto del dì 15 del detto mese, purchè serva fino al giorno 14 del mese di Novembre, e intanto si ordina che si estragga altro Potestà e si ottenga, il quale succeda nell' officio per il rimanente del tempo del secondo anno, e per i due anni seguenti. A tenore di questa Deliberazione nel giorno otto di Novembre venne eletto *VINCENZO GEMMA di Parma* fino a tutto Agosto del 1577. Con le lettere del 19 del detto mese venne notiziato il Senato, che *GEMMA* ricusava l' offerta, onde interinamente procurò esso di sostituire *ILARIO VENTURI di Parma*, un° de' Giudici di Rota, fino cioè a Gennajo dell' anno seguente, prorogatogli il tempo fino a tutto il detto mese con Decreto del 20 di Decembre.

A' 18 di Gennajo del 1575 ordina il Senato stesso al *VENTURI* di proseguire nell' officio di Potestà per tutto il prossimo mese di Agosto.

Nel giorno 18 di Luglio del citato anno 1575 finalmente viene estratto e ottenuto per la Pretura Lucchese *OTTAVIANO SPAZZUOLI di Urbino* dovendo dare incominciamento alla sua carica in Settembre, e continuare in essa per due anni. Non oltrepassò per altro l' anno 1576, mentre il Senato nel dì 13 di Giugno decreta che *attesa l' età matura del Potestà presente, (OTTAVIANO SPAZZUOLI) per la quale viene reso inabile a potere esercitare l' officio suo, l' elezione sua s' intenda e durar debba solamente per tutto il mese di Agosto prossimo*. Relativamente adunque all' esposto

1575. *ILARIO VENTURI di Parma*, dalla metà di Novembre dell' anno scorso fino al Settembre di quest' anno. Succede *OTTAVIANO SPAZZUOLI di Urbino* dal Settembre fino al Settembre dell' anno futuro.

1576. Si veda come sopra fino al Settembre del detto mese *GIROLAMO MAINO* per due anni.

1577. Il detto *MAINO*.

1578. Il medesimo fino a Settembre. Nel dì due di Settembre fa il Giuramento della Pretura *SCIPIONE CASANUOVA* per due anni (313).

(313) *Scipione Casanuova* non termina il biennio, perchè mal soddisfatta la Repubblica de' suoi portamenti, decreta nel dì 3 Agosto del 1579 che *per giuste, e ragionevoli cause che muovono l' animo del presente Illustrissimo Consiglio, SCIPIONE CASANUOVA al presente Potestà della Città nostra s' intenda e sia licenziato, e dichiarito esser finito l' officio suo della Pretura; in luogo del quale per tutto questo mese di Agosto s' intenda e sia eletto Pietro Agostino Cellini di Foligno*.

1579. *Pietro Maria Ferrari Genovese* (vedi la nota 301) eletto a' 21 di Agosto del presente anno per incominciare in Settembre. Atteso il sospetto di Peste in Genova, a' 27 di Settembre l'elezione di detto Ferrari fu sospesa, e intanto *Camillo Lepidi della Mirandola* uno degli Auditori di Rota eserciti l'officio di Potestà (così viene ordinato).

A dì 7 di Ottobre fu estratto e ottenuto *Ottaviano Volpelli di S. Angelo di Urbino* per un anno, cioè fino al Settembre del 1581, con l'ordine al ricordato *Lepidi* di proseguire nella Potesteria fino al dì 20 di Novembre, essendo così accordato con il detto *Ottaviano*. Ma le circostanze del tempo portarono che *Camillo Lepidi* in qualità di Vice-Pretore dovè continuare fino al cadere del mese di Gennajo del seguente anno 1580, non comparendo nè *Ottaviano Volpelli*, nè il di lui figliuolo *Giulio*, eletto pur esso in luogo del Padre, sicchè può segnarsi dal Settembre del 1579 fino a tutto il mese di Gennajo del 1580 *Camillo Lepidi della Mirandola*.

1580. *Giulio Volpelli di S. Angelo di Urbino*.

1581. Confermato il *medesimo* fino a tutto il mese di Agosto per Decreto del 29 di Aprile dell'anno precedente, e per ragione di altra conferma

1582. Il *medesimo* fino a Settembre.

1583. Confermato il *medesimo* fino a tutto il mese di Agosto, e dipoi *Timoteo Crotti di Trento* da incominciare in Settembre.

1584. Il medesimo *Crotti* fino quasi al termine di Aprile. Il dì 19 di Gennajo supplica per la dimissione, e per partire in Aprile, essendo stato eletto Pretore in Mantova, la qual dimissione gli è accordata il giorno 24 del detto mese. Intanto scrivono i nostri Magistrati a *Giuseppe Rovereto di Trento* pregandolo di portarsi a Lucca prima del tempo, (314) per dare incominciamento alla sua carica al primo di Maggio, ma esso non potè aderire alle instanze che gli venivano fatte; onde dal mese di Maggio fino a Settembre supplì *Ascanio Rinaldi di Perugia* che era maggior Sindaco.

Nel Settembre del 1584 entra in possesso della Pretura *Giuseppe Rovereto di Trento*.

1585. *Giuseppe Rovereto di Trento*.

1586. Il medesimo.

(314) Era già stato eletto alla carica di nostro Pretore fino dal 23 di Agosto del 1583 raccomandato dall'Arciduca di Austria.

1587. Il medesimo fino a Settembre. Doveva succedere al *ROVERETO* nel Settembre *GIROLAMO MAGONI di Orvieto*, ma non accettò l'incarico; onde supplì l'Auditore di Rota *MATTEO BOLOGNA di Pontremoli* fino al dì 15 di Gennajo dell'anno futuro.

1588. *LAURO BASILIO da Trieste* a tutto Agosto 1589. (315)

1589. Il detto fino a Settembre. Dal Settembre per due anni *GIROLAMO MAGONI di Orvieto*.

1590. Il detto *MAGONI*.

1591. Il medesimo, il quale avrebbe dovuto continuare fino soltanto a tutto Agosto, ma per il ritardo del suo Successore fu obbligato a proseguire nell'officio fino alla metà circa del mese seguente.

Dal detto tempo è Pretore *TIRANTE BUONGIOVANNI* per un biennio.

1592. Il detto *BUONGIOVANNI*.

1593. Il medesimo fino a Settembre. Succede ad esso *GIULIO VOLPELLI da S. Leo*.

1594. Il sopraindicato *VOLPELLI*.

1595. Il medesimo fino a Settembre. Subentra in Settembre *JACOPO ROBUTO di Gavi*. Avendo trovato esso l'offizio più laborioso di quello che si pensava, ottiene nel giorno 14 di Novembre di quest'anno di èsser liberato dal medesimo. Intanto supplisce *ANTONIO SILVA* uno degli Auditori, con dichiarazione che il Potestà futuro debba continuare nell'esercizio della sua carica fino a tutto il mese di Agosto del 1597 (316). Nel terminare del Novembre è dichiarato Pretore in Lucca *ASCANIO VENTURINI di Pontremòli*.

1596. *ASCANIO VENTURINI*.

1597. Il medesimo fino a Settembre. In Settembre è destinato Pretore *GALVANO CASTALDI di Perugia* fino al Settembre del 1599. Per cause legittime non arrivò esso se non verso la fine del mese di Ottobre, e intanto proseguì nell'officio di Potestà *ASCANIO VENTURINI*.

1598. Il *CASTALDI*.

1599. Il medesimo fino a Settembre. Nella sua partenza ottenne in dono la somma di 150 Scudi. Dal detto mese fino al Settembre del 1601 è Pretore *ANTONIO SOARDI da Rovigno*.

1600. *ANTONIO SOARDI*.

1601. Il medesimo fino a Settembre. Al termine del suo impiego venne gratificato di Scudi 50.

(315) Libro delle Riformagioni del 1587. a' 18 di Decembre.

(316) Si passano all'accennato *Robuto* scudi 50 per i viaggi fatti.

Dal mese di Settembre fino a tutto il mese di Agosto del 1603 *PAOLO EMILIO FIESCHI di Genova*.

1602. Il detto *FIESCHI*.

1603. Il medesimo fino a Settembre. Succede *SIMONE NUCCI da Fossombrone* per il corso di due anni.

1604. Il detto *NUCCI*.

1605. Il medesimo fino a Settembre. Ottenne esso dalla Repubblica Scudi 50 a titolo di viaggio, e una lettera molto onorifica per il Duca di Urbino. Dal Settembre di quest' anno fino al Settembre dell'anno 1607 *SIGISMONDO SCACCIA Romano*.

1606. Il medesimo. Esso pure ottenne 50 Scudi in dono.

1607. Il medesimo fino a Settembre. Dal detto tempo fino al Settembre del 1609 è Pretore *FULVIO GALLO di Pontremoli*.

1608. Il detto *FULVIO*. A' 22 di Ottobre di detto anno fa scrivere a Genova da' nostri Signori, per essere imbussilato nella Rota Criminale di quella Città.

1609. Il medesimo fino al Settembre, se non che gli fu accordata la dimissione per varj giorni avanti, forse per andare a Genova, supplendo intanto nella Pretura l' Auditore *PASIO*.

Dal Settembre di detto anno fino al Settembre del 1611 *GIO. MARCO BAZZARDI di Pavia*.

1610. Il detto *BAZZARDI*.

1511. Il medesimo fino a Settembre, e dipoi *TEODOZIONE MARRACCHI di Pontremoli*.

1612. il detto *MARRACCHI*.

1613. *MARRACCHI* fino a Settembre, a cui succede per due anni al solito *BRANCUTO BRANCUTI di Rimini*.

1614. Il detto *BRANCUTI*.

1615. Il medesimo per compimento del biennio. Nel Settembre è rivestito della carica Pretoriana un'altra volta *MARCO BAZZARDI* per due anni.

1616. Il detto *BAZZARDI*. Ottiene esso di regalo dalla Repubblica Scudi 100.

1617. Il medesimo fino a Settembre. Succede *ERASMO CAVAZOLA del Finale*. Questo nel dì 20 di Ottobre lascia di vivere, e per l'esequie la Repubblica Decreta la somma di Scudi 60.

In luogo del defonto viene eletto *FRANCESCO MARIA FROLLIERI di Perugia* per due anni.

1618. Il detto *Frollieri*.

1619. Fino a Settembre il medesimo. Ottenne Scudi cento di regalo, e una patente molto onorifica di *benservito*.

Nel Settembre di detto anno prende possesso della Pretura Lucchese *Francesco Seta da Mondavio* Stato del Duca di Urbino, per continuare in quella un biennio.

1620. Il detto *Seta*.

1621. il medesimo fino a Settembre. Parte esso di quà accompagnato da lettere commendatizie per il Duca di Urbino. Dopo la sua partenza è Pretore tra noi *Andrea Staccoli di Urbino*.

1622. Il detto *Staccoli*.

1623. Il detto *Staccoli* fino a tutto il mese di Settembre, ritardata per giuste cause la venuta del Successore fino al 28 di detto mese. Questo Successore fu

Alessandro Pagelli di Vicenza per due anni.

1624. Il detto *Pagelli*.

1625. Il medesimo. Gli si donano nella partenza Sc. 200. (317)

Nel Settembre di detto anno ottiene l'onorificenza della Pretura nostra *Ottaviano Leonardi da Castello Durante*.

1626. *Leonardi*.

1627. *Leonardi* fino a Settembre. Ancora esso ottiene in regalo Scudi 200.

Nel Settembre comincia la Pretura da continuarla per due anni *Cosimo Curini di Pontremoli*.

1628. Il medesimo.

1629. Il medesimo fino a tutto il mese di Agosto. Parte con le lettere testimoniali di soddisfazione della Repubblica nell' esercizio dell' eseguito suo Ministero.

Nel Settembre vien constituito Pretore *Sempronio Semproni da Urbino* per tutto l'anno 1631.

1630. Il *Sempronj*.

(317) Erano queste somme date per lo più a titolo di gratificazione per il fedele loro operato, e di gradimento della loro giudiziosa condotta. Sembra per altro che si richiedesse una qualche supplica per ottenerle, mentre *Ottaviano Leonardi*, di cui si parla in questa serie, nel 22 di Settembre del 1627 dimanda al Senato che si compiaccia di continuare verso la persona sua quelli effetti della singolare sua benignità, che è stato solito con altri suoi predecessori; e il Senato Decreta, *Atteso il buon servizio e la molta soddisfazione ricevuta da Ottaviano Leonardi di Casteldurante Potestà passato, s' intendino condonati al medesimo Scudi* 200. = Lib. delle Riformagioni =

1631. Il *SEMPRONJ*. Supplica per le sopraddette lettere testimoniali, ma su di ciò non fu presa deliberazione alcuna.

1632. *OTTAVIANO LEONARDI da Casteldurante* eletto nuovamente per tutto il mese di Agosto del 1634. Doveva avere incominciamento la sua Amministrazione nel giorno primo di Gennajo. Il detto *OTTAVIANO* dimanda la dilazione fino a Marzo e l'ottiene. Prosegue la Pretura intanto per tutto Gennajo l'antecessore *SEMPRONIO SEMPRONJ*, e il mese di Febbrajo *NICOLAO CATTANI di Foligno*, confermato fino a tanto che non arriva il *LEONARDI* purchè non passi il giorno 15 di Marzo (318).

1633. *OTTAVIANO LEONARDI*.

1634. Il medesimo fino a Settembre, onde esercitò esso la Pretura per mesi 18, e non ostante ottenne in dono Sc. 200.

Nel Settembre comincia l'officio di Potestà *INNOCENZO PASQUALUCCI da Mondavio* (319).

1635. Il detto *PASQUALUCCI*.

1636. Il medesimo fino a Settembre. Dal Settembre di detto anno si riscontra Pretore in Lucca *BARTOLOMEO BARTOLUCCI da Barchi* Stato di Urbino.

1637. Il *BARTOLUCCI*.

1638. Il medesimo, è confermato per altri due anni.

1639. Il medesimo.

1640. Il detto *BARTOLUCCI* è confermato per un altro biennio a' 27 di Luglio di quest'anno, dicendosi, *atteso il buono e fedel servizio ricevuto dal Dottore Bartolomeo Bartolucci nella carica di Potestà per lo spazio di circa 4 anni, il medesimo s' intenda eletto di nuovo Potestà per altri due anni ec.*

1641. Il detto *BARTOLUCCI* fino a tutto Giugno (320). Dal primo di Luglio di detto anno fino a tutto il mese di Agosto del 1645. è Pretore *FEDERIGO MARIONI di Gubbio*.

1642. Il medesimo.

1643. Il detto *MARIONI* fino a Settembre.

Per il biennio prossimo da cominciarlo in Settembre di detto anno fu estratto e ottenuto *POMPILIO TARUGI da Orvieto*; attesi però i Ca-

(318) Il detto *Cattani* era Giudice Ordinario, ed ebbe di regalo Scudi 100.

(319) Era esso Giudice di Rota, e della sua elezione in Potestà ne fu trattato sotto giuramento.

(320) Essendo stato eletto uno degli Auditori nello Stato di Urbino, nel giorno 10 Maggio del detto anno supplica per la sua dimissione al termine del prossimo futuro Giugno, e gli è accordata. Oltre a concedergli questa grazia, i nostri Signori s'interessano per lui appresso i Genovesi, perchè sia dispensato dall' impegno contratto di andare in quella Città nella Rota Civile per un triennio.

pitoli di Rota, non poteva esser Pretore, perchè nella Rota vi era il Dottore *Bucciotti* della medesima Città. Onde fu estratto e ottenuto *Domenico Feronio da Monterotondo*. Prende il *Feronio* possesso della Pretura, ma per poco tenne la carica, imperciocchè infermo e indisposto quasi sempre dal 28 di Gennajo del 1644, finalmente nel dì 20 del prossimo Aprile riceve ordine dal Senato che si dimetta. Dunque

1644. *Domenico Feronio* per tutto Aprile, e da Maggio fino a tutto il mese di Agosto prossimo *Giulio Cesare Leonardi da Urbania* (321).

Nel dì 5. di Agosto fu eletto Pretore *Pier Matteo Maria Marchini di Faenza* per due anni, da cominciar in Settembre di questo anno.

1645. Il medesimo sopraindicato.

1646. Il medesimo fino a tutto Agosto (322). Nel Settembre di detto anno è destinato Potestà in Lucca *Francesco Sperandio di Fano*. Era esso impiegato nella giudicatura di Bologna; e tutto che avesse accettato la nostra Pretura, scrive dipoi che non può venire, perchè non ha licenza dal Reggimento di Bologna.

Fu decretato allora che supplisse per la Potesterìa il Giudice Ordinario, che era *Pier Matteo Tiranni da Urbania*. Nel giorno 16 di Ottobre fu eletto per Potestà *Gio. Francesco Soderini di Ascoli* per due anni.

1647. Il detto *Soderini*.

1648. il medesimo fino al dì 30 di Giugno (323). Dal Luglio fino a Settembre supplì il Giudice Ordinario, il quale era un *Bertolini*. Nel Settembre doveva entrare in carica di Pretore *Alessandro Marini dalla Pergola*, il quale dopo varie proroghe ottenute, finalmente scrive che non può venire a esercitare l'officio conferitogli, e perciò lo rinunzia.

A' 20 di Ottobre per tanto venne eletto *Ottavio Onofrii da S. Ginese* per tutto l'Agosto del 1650.

1649. *Ottavio Onofrii*.

(321) Era Giudice Ordinario, la qual carica potè esercitare unitamente alla pretura. Ottenne in regalo Scudi 100.

(322) Scrissero i nostri Signori lettere favorevoli per il *Marchini* a' Genovesi, perchè potesse entrare nella Rota Criminale di quella Città. Dimandò il detto Marchini per due volte le lettere testimoniali del *benservito* ma non potè mai ottenerle.

(323) Nel giorno 30 di Giugno dell'accennato anno il Potestà *Soderini* fu licenziato dalla pretura, e ordinatogli che dentro due giorni partisse dal Palazzo di sua residenza, e trasferitosi ad altra abitazione, dalla medesima non potesse uscire se non dopo otto giorni che fosse terminato il suo Sindacato. Aveva esso fatto catturare nel Palazzo pubblico senza licenza un tal Cristofano Rubigioni. = Lib. secreto a' 30 di Giugno. =

1650. Il medesimo fino al termine di Marzo (324). Dall'Aprile per fino a' primi di Giugno fece le veci di Potestà il solito Giudice Ordinario. Dipoi venne a esercitare la Pretura *Pier Matteo Tiranni da Urbania*, eletto nel dì 8 di Aprile, e arrivato ne' giorni primi di Giugno.

1651. *Pier Matteo Tiranni*.

1652. Il medesimo, e confermato per altri due anni nel giorno 3 di Agosto.

1653. Il medesimo.

1654. Il medesimo fino a' primi di Ottobre (325). Da quei giorni fino all' arrivo del nuovo Pretore fu data l'incumbenza della Potesteria al Giudice Ordinario.

Il nuovo Potestà arrivò a' 12 di Ottobre, cioè il Dottor *Mario Marcelli da Cagli*, eletto a' 15 del prossimo passato mese di Settembre; e intanto aveva tardato, perchè il Reggimento di Bologna, a cui serviva, con difficoltà accordar gli volle la dimissione.

1655. *Mario Marcelli*.

1656. Il medesimo, confermato per un anno.

1657. Il medesimo fino alla metà circa di Aprile, quando dimanda licenza di dimettersi a titolo d'infermità.

Marco Tullio Camoncoli Bolognese (326) eletto Potestà per tutto il mese di Agosto del 1659, e fino che esso non giunga, supplisca l'Auditore *Andrea Censalio di Benevento*. Dimandò il *Camoncoli* proroga per tre mesi, impiegato in una commissione dal Pontefice, e se gli accorda a tutto il Decembre del presente anno, e se dentro questo tempo non è venuto, s'intenda licenziato. Intanto dovendo partire verso il fine di Novembre il *Censalio* fu dichiarato Vice-Potestà il Dottore *Jacobetti di Assisi*. Fu aspettato il *Camoncoli*, ma invano avendo significato con sua lettera del dì 4 di Decembre a questi Signori, che non poteva venire. In questo intervallo di tempo,

1658. L'Auditore *Jacobetti* esercita interinamente la carica di Pre-

(324) Dimandò licenza e chiese la dimissione per andare nella Rota Criminale di Genova.

(325) Sembra che il Senato avesse idea di dare al *Tiranni* la seconda rafferma, perchè nel Consiglio del 29 di Agosto del presente anno 1654 il Gonfaloniere dice di essere stato pregato dal Potestà a partecipare che non poteva ricevere altre rafferme, dovendo andare a servire il Principe di Massa. Allora fu decretato che proseguisse il Potestà che era per finire il mese seguente.

Il *Tiranni* depose la Pretura a' due di Ottobre con la notizia che era per arrivare tra pochi giorni il Potestà Marcelli.

Il detto Tiranni ebbe in regalo scudi 200.

(326) Era esso nato in Bologna, ma figlio di Padre Reggiano. = Lib. delle Riformagioni del 1657 a' 17 di Settembre.

tore nella quale continua con rafferme di tratto in tratto fino quasi al termine di Aprile, cioè fino che non venne il Potestà *FRANCESCO VENTURINI di Potremoli*, (327) il quale con lettera del 28 di Marzo dà sicurezza della sua accettazione.

1659. Il detto *VENTURINI*.

1660. Il medesimo fino a' 19 di Maggio (328). Fino agli undici di Ottobre fa le veci di Potestà l'Auditore *GIROLAMO GIOVANNINI*. Nel detto giorno 11 prende il possesso della Pretura *ANDREA CILLA da Ravenna*.

1661. Il detto *CILLA*.

1662. Il medesimo fino al terminare del mese di Agosto, e dipoi *GIROLAMO VENARUCCI della Pergola*.

1663. Il medesimo.

1664. Il medesimo, è confermato.

1665. Il medesimo, con che eserciti la cura ancora di Giudice Ordinario, fino a tanto che non sia venuto l'eletto a quest' ufficio.

1666. Il detto *VENARUCCI* a tutto Agosto. Nel Settembre viene *FELICE PANCIONI da Macerata*.

1667. Il medesimo.

1668. Il medesimo, e confermato.

1669. Il medesimo.

1670. Il medesimo fino a Luglio. Era stato esso eletto per la Rota Civile di Genova. Nel mese di Luglio prende il possesso della Pretura Lucchese *FRANCESCO BADO* di Genova, raccomandato da quella Repubblica con lettera del 18 di Marzo del presente anno.

1671. Il detto *BADO*.

1672. Il medesimo raffermato per altri due anni per supplica da esso fatta.

1673. L'accennato *BADO*.

1674. Il medesimo fino al termine del mese di Maggio (329). Da questo tempo fino all'arrivo del nuovo Pretore, è ordinato che supplisca il Giudice Ordinario Dottore *GIROLAMO CALORI di Bologna*. Dopo la metà di Giugno viene per Potestà in Lucca *FILIPPO SPINUCCI da Fer-*

(327) Era stato eletto fino dal dì 8 di Gennajo *Mario Marcelli* da Cagli per tutto l'anno 1660 ma non accettò questa volta la Carica.

(328) Nel Febbrajo di detto anno ottenne 35 giorni di vacanze per portarsi a Pontremoli in occasione della malattía e morte di suo Padre, e a' 19 di Maggio ebbe la dimissione dall'Officio di Pretore, purchè desse pagheria per il Sindacato.

(329) A dì 13 di Aprile *Francesco Bado* chiede licenza, perchè dalla Repubblica di Genova era stato eletto Vicario in Corsica, e questa gli è accordata per il tempo indicato.

mo. Poco tempo però potè mantenersi nella sua carica, mentre a due di Ottobre del presente anno riceve ordine dal Magistrato de' Secretarj per Decreto del Consiglio di abbandonare la Pretura Lucchese, e che s'intenda licenziato (330) Nel giorno 5 di Ottobre venne sostituito interinamente il Giudice Ordinario Dottor *GIROLAMO CALORI di Bologna*. Rinunziata la Pretura da *NICCOLÒ ISAIA da Fabbiano* eletto il dì 16 di Novembre, (331) fu estratto e ottenuto nel dì 27 di detto mese *GIO. BATTISTA BISACCIANTI di Gubbio*.

1675. Il *BISACCIANTI*.

1676. Il medesimo è confermato.

1677. Il medesimo.

1678. Il medesimo. Terminando con l'anno il suo biennio secondo, supplica che gli sia prorogata la sua carica, essendo contraria la stagione al suo ritorno a Gubbio, e fu graziato nella dimanda, onde

1679. Il detto *BISACCIANTI* per 4 mesi. Continuò per altro fino a Giugno, ossia all' arrivo del Successore. Questo era *FRANCESCO GAMBA di Ravenna* raccomandato dalla Repubblica di Genova.

1680. Il detto *GAMBA*.

1681. Il medesimo.

1682. Il medesimo in virtù di una conferma. Nel giorno 11 di Agosto ottiene licenza di andare a' Bagni nostri di Corsena per 15 giorni, e dipoi perchè non ripristinato in salute gli si concede di portarsi alla Patria per due mesi; e nonostante vien raffermato per altri due anni. Intanto fa le veci di Potestà l' Auditore *GUAZZUGLIA* Sindaco della *Rota*.

1683. Il medesimo *GAMBA*, e il giorno 22 di Giugno ritorna a Ravenna. Ricercando esso la grazia di trattenersi di più del bimestre fissato, non si prende su di ciò alcuna risoluzione. Esso però si trattiene, e fino a' 24 di Novembre non hanno i nostri Magistrati la notizia autentica, che più non torna, per cui condannato venne nella somma di Scudi 200 (332). In questo tempo suppliva per la Pretura il Giudi-

(330) Lo Spinucci aveva consegnato al Foro Ecclesiastico un certo Giovanni Maria di Bertolino per un omicidio commesso in Moriano, sotto pretesto che fosse il medesimo nello Stato Clericale, il che non poteva provarsi. = Libro delle Riformagioni a' 3 di Ottobre 1674 = di più questo Potestà aveva fatto segnare il delinquente nel libro del Soprastante delle Carceri di Torre, come carcerato ad istanza del Tribunale Ecclesiastico.

(331) Dispiacque molto al Senato la ripulsa data dal detto Niccolò, quando esso medesimo era concorso volontariamente per ottenere la detta Pretura; onde diè ordine che ne' libri pubblici si notasse questa rinunzia, e ogni qualvolta Nicolò Isaia da Fabbriano avesse concorso a qualche Officio in Lucca, si leggesse, e si facesse osservare come si era portato in questa occasione.

(332) La detta condanna restò cancellata e abolita nell' anno 1698. In quest'anno 1683 a' 7 di Decembre è decretato che il Potestà sia a tre anni,

ce Ordinario, *Giovanni Michele Martelli da Brugnato*, il quale proseguì ancora per 3 mesi dell' anno seguente.

1684. il detto *Martelli* a tutto Marzo. Nell' Aprile *Gio. Lodovico de' Preti di Pesaro*.

1685. Il medesimo.

1686. Il medesimo.

1687. Il medesimo, è confermato per due anni a tenore però del Decreto.

1688. Il medesimo.

1689. Il medesimo a tutto Maggio. Per il mese di Giugno fa le veci di Potestà l' Auditore *Alberto Conti*. Nel termine di detto mese viene a esercitare la carica di Pretore *Antonio Felice Andreoli di Gubbio*.

1690. Il detto *Andreoli*.

1691. Il medesimo.

1692. Fino a Luglio il detto *Andreoli*. Succede nell' officio pretoriano *Francesco Ciotti da Montalto*.

1693. Il medesimo.

1694. Il medesimo. A' 29 di Gennajo supplica della grazia della dimissione per andare a servire la Repubblica di Genova nella Rota di quella Città, ed è compiaciuto nella sua dimanda. Il Giudice *Rocca* intanto supplisce finchè non sia in officio il nuovo Pretore. Il medesimo venne eletto a' 18 di Marzo, e fu *Filippo Gregorj di Messina*.

1695. Il detto *Gregorj*.

1696. Il medesimo. Supplica in quest' anno di essere confermato nella carica, e ottenne la grazia per due anni più (333).

1697. Il medesimo.

1698. Il medesimo.

1699. Il detto *Gregorj*. Siccome non è noto il mese in cui all'anno 1694 prese possesso della Pretura, così non si può determinare il tempo preciso in cui la deponesse. Certa cosa è per altro che dovè proseguire nell' officio un mese più, conforme prescriveva il Decreto del 7. di Decembre del 1683, e dipoi per qualche tempo sarà stato deputato, secondo il costume, un qualche Vice-Potestà, mentre fino al giorno 6 di Ottobre non si vede eletto il successore. Questo fu il Dottore *Giuseppe Accica di Norcia* per tre anni. In conseguenza

ma non possa esser confermato se non per un mese in supposizione che non sia venuto il successore, ovvero se si procede a conferma debba esser vinto per i 7 ottavi, e così pure se si trattasse di sospensione di Legge per il detto oggetto.

(333) Tanto il Decreto della sospensione delle Leggi, quanto la supplica fu ottenuta per i 7 ottavi.

1700. Il Dottore *Accica*.

1701. Il medesimo.

1702. Il medesimo. Domandò esso la rafferma, ma gli fu perduta per due volte la supplica col solito partito de' 7. ottavi. Bensì non tralasciarono i nostri Signori di raccomandarlo alla Repubblica di Genova, dove ottenne di essere ammesso ivi nella Rota Criminale.

1703. A due di Gennajo estratto e ottenuto il Dottore *Gio. Michele Martelli da Brugnato* (334). Il medesimo si riscontra nella Magistratura Pretoriana fino a tutto il Marzo del 1708, segno evidente della conferma ottenuta per due anni, e perciò

1704. Dottore *Gio. Michele Martelli*.

1705. Il medesimo.

1706. Il medesimo.

1707. Il medesimo.

1708. Il medesimo a tutto Marzo. Fino al dì otto di Maggio non venne nominato alcun Pretore, supplendo sempre il Giudice Ordinario; ma nel detto giorno fu estratto e vinto *Luca Antonio Sterpini di Viterbo* per tre anni, da cominciare quando entrerà in officio. A' 15 di Giugno non era ancora arrivato, mentre si proroga il tempo al Giudice Ordinario per esercitare la Pretura, non potè però molto tardare.

1709. Il detto *Luca Antonio Sterpini*. Nel dì 5 di Ottobre dimanda licenza dal suo ufficio, per accettare altra carica conferitagli ec. ed è compiaciuto, dovendo però stare in carica ancora per il mese seguente. A' 26 di Novembre fu estratto ed eletto il Dottore *Carlo Antonio Ferri dalle Fratte* Stato di Urbino per tre anni al solito.

1710. *Carlo Antonio Ferri*.

1711. Il medesimo.

1712. Il medesimo. Non essendo venuto che in Febbrajo del 1710 il suo triennio non terminava se non nel Febbrajo dell'anno seguente.

1713. Il medesimo fino a' 17 di Febbrajo, dipoi fu estratto ed eletto il Dottore *Carlo Antonio Mazzaroni di Fermo* (335).

1714. Il detto *Mazzaroni*.

1715. Il medesimo.

1716. Il medesimo fino a tutto il Febbrajo. Succede nella Magistra-

(334) Sebbene avesse accettato, nondimeno tardò a venire, non essendo ancora in Lucca il dì sei di Febbrajo, mentre si legge che il Sindacato all' Accica gli vien fatto dall'Auditore Villegas, e da due Cittadini Sindicatori.

(335) Nel giorno due di Luglio e a' 5 di Settembre si trattò di rimuoverlo, ma nulla fu ottenuto.

tura di cui si parla *Francesco Ciotti da Montalto della Marca* per tre anni.

1717. L'accennato *Ciotti*. Nel giorno 24 di Decembre ottiene la conferma per un altro triennio col partito de' 7. ottavi.

1718. Il medesimo.

1719. Il medesimo.

1720. Il medesimo.

1721. Il medesimo.

1722. Il medesimo fino a tutto Marzo. Nel giorno 14 di Aprile fatta l'estrazione e dato il partito, fu vinto Pretore per tre anni *Ubaldo Cervasi da S. Angelo in Vado*.

1723. Il detto *Cervasi*.

1724. Il medesimo. Ottiene la vacanza di un mese per andare alla Patria.

1725. Il medesimo fino a Maggio. Nel dì 23 di Maggio fu estratto e ottenuto il Dottore *Niccolò Domenico Vanni Cittadino Romano*.

1726. Il detto *Vanni*.

1727. Il medesimo.

1728. Il medesimo. Ottenne la conferma triennale.

1729. Il medesimo.

1730. Il medesimo.

1731. Il detto *Vanni* fino a tutto Luglio. Nel giorno 14 di Agosto si legge eletto *Giovanni Gregoretti di Macerata*.

1732. Il *Gregoretti*.

1733. Il medesimo.

1734. Il medesimo, confermato per instanza e supplica da esso fatta.

1735. Il medesimo.

1736. Il *Gregoretti*. A 7 di Decembre fu estratto *Gaetano Colonnesi di Spoleto*.

1737. Il detto *Colonnesi*.

1738. Il medesimo.

1739. Il medesimo.

1740. Il medesimo, a cui è prorogata la carica per due mesi. Nel dì 4 di Maggio è confermato per tre anni, avendo supplicato il *Colonnesi* stesso con dire, *come è stato solito praticare l'Eccellentissimo Consiglio con altri suoi antecessori*, di accordargli cioè la rafferma.

1741. Il detto *Colonnesi*.

1742. Il medesimo.

1743. Il medesimo fino a tutto il mese di Maggio. Fu eletto dipoi il Dottore *RAFFAELLO CARBONARA di Genova*, molto commendato da quella Repubblica. Dalla Relazione del suo Sindacato data nel dì 29 di Agosto del 1749 risulta che esso stette nella carica di Pretore per sei anni.

1744. Il detto *CARBONARA*.

1745. Il medesimo.

1746. Il medesimo.

1747. Il medesimo.

1748. Il medesimo.

1749. Il medesimo fino verso il termine del mese di Agosto.

Nel giorno 28 del detto mese fu nominato alla Pretura, (336) ed ottenuto per tre anni *MASSIMILIANO della Torre di Gubbio*.

1750. Il detto *MASSIMILIANO*.

1751. Il medesimo.

1752. Il medesimo. Nel giorno 6 di Ottobre venne confermato per quattro mesi.

1753. Fino a' 6 Febbrajo il medesimo. Il Successore non si trova eletto fino al giorno 17 di Agosto, quando venne ottenuto e vinto *FABBRICIO AGOSTINI da Cagli*. Siccome nel Marzo suppliva a questa Magistratura il Giudice Ordinario, così è da credersi che proseguisse in quella fino alla elezione e venuta del nuovo Pretore.

1754. Il detto *AGOSTINI*.

1755. Il medesimo.

1756. Il medesimo. Confermato per un altro triennio.

1757. *FABBRIZIO AGOSTINI*.

1758. L'istesso.

1759. L'istesso, a cui si comincia il Sindacato nel giorno 20 di Decembre.

1760. Fino al dì due di Maggio non si udì proclamato alcun Pretore. Ma in quel giorno per nomina, confermato però col partito, e non per estrazione fu dichiarato Potestà *GIUSEPPE RAFFAELLI da Urbania Stato di Urbino*.

1761. *GIUSEPPE RAFFAELLI*.

1762. Il medesimo, il quale ha licenza di portarsi a' nostri Bagni.

(336) Per il Potestà presente non ci fu estrazione, ma si andò per nomina, con dichiarare per altro che un tal metodo non passasse in esempio.

1763. Il medesimo confermato per un altro triennio.

1764. L'istesso.

1765. L'istesso.

1766. L'istesso confermato per un anno.

1767. Avrebbe dovuto continuare il medesimo a tutto il mese di Gennajo, ma essendo stato eletto da Monsignore Acquaviva Presidente di Urbino per uno degli Auditori di quella Legazione, dovè congedarsi da' Lucchesi, lasciando di sè onorata memoria appresso i medesimi.

Nel giorno 7 di Gennajo fu estratto e ottenuto *Girolamo Marroni di Cagli* Stato di Urbino (337).

1768. Il detto *Marroni*, il quale, in virtù di Decreto del 9 di Febbrajo, deve continuare nella carica per sei anni (338).

1769. Il medesimo.

1770. Il medesimo. (339)

1771. Il medesimo.

1772. Il detto *Marroni*. Non potè compiere il suo sessennio perchè sopraggiunto dalla morte. (340)

Nel giorno 16 di Ottobre fu eletto ed ottenuto per nomina non per estrazione il Dottore *Giovacchino Mattioli di Gualdo* raccomandato dal Cardinale Gio. Francesco Albani. Per il corso di dodici anni e più esercita esso la Pretura Lucchese in forza di successive conferme, e perciò

1773. Il detto *Mattioli*.

1774. Il medesimo.

1775. Il detto. A 5 di Settembre dimanda licenza di andare fuori di Stato per due mesi ed è graziato nella supplica con un rescritto amplissimo. Confermato per tre anni.

1776. Il detto *Mattioli*.

1777. Il medesimo.

1778. Il medesimo confermato per altri tre anni, con l'obbligo di accettare l'elezione in terzo Giudice delle cause civili.

(337) Fu Decreto del sei di Settembre di quest'anno che si facesse l'inventario de' Mobili del Palazzo Pretorio ogni 5 anni.

(338) Nel giorno 29 di Gennajo di quest'anno viene stabilito lo stipendio del Potestà a Scudi 47 e poco più al Mese.

(339) Nel giorno 23 di Gennajo fu corretto e ammonito che andasse per la Città in Toga.

(340) Sembra che lasciasse di vivere fuori della nostra Repubblica, imperciocchè nessuna menzione si fa ne' libri delle Riformagioni della sua morte, come di altro che terminò i suoi giorni in Lucca, nè conservarono i medesimi onorata memoria.

La sua morte dovè seguire prima del mese di Luglio del 1772 perchè il Cardinale Gio. Francesco Albani nel raccomandare con sua lettera degli undici di detto Mese il Dottore Giovacchino Mattioli per la Pretura nostra, dice, *vacante la medesima per la morte del Dottor Girolamo Marroni*.

1779. Il detto *Mattioli*.

1780. Il medesimo.

1781. Il medesimo. Confermato per tre anni con l'obbligo anzidetto.

1782. Il medesimo.

1783. Il medesimo.

1784. Il medesimo. Confermato per tre anni *motu proprio* dell'Eccellentissimo Consiglio.

1785. Il detto *Mattioli*; se non che a 4 di Maggio dimanda congedo, per essere stato eletto Consigliere di Stato di Sua Altezza Reale il Duca di Parma.

Dovè dirsi veramente gloriosa la sua carriera pretoriana, non solo per le moltiplicate rafferme e anni molti in cui servì a quella, ma per avere esercitata la medesima con tanta lode che lasciò fama e desiderio di sè nell'allontanarsi da Lucca. Il Senato stesso non tardò a dargli una pubblica attestazione di gradimento del suo operato, creandolo Cittadino Originario Lucchese, speditogli il Diploma nel giorno 29 di Luglio del sopraddetto anno.

Da quest'epoca fino al terminarsi dell'officio pretoriano in Lucca, soli due rimangono i Potestà che meritano posto in questa serie, e sono

Dottore *Ruffino Massa di Mentone, Principato di Monaco*, e
Dottore *Tommaso Battaglioni di Sinigaglia*.

Il primo fu eletto nel giorno 8 di Luglio del sopraindicato anno 1785 per tre anni, e confermato nel 1787 a' 25 di Maggio per un altro triennio. Prima però di compiere questo secondo corso credè bene di dimettersi, il che seguì nel giorno 6 di Settembre del 1791, tutto che poco più di un mese restasse per dar fine alla rispettabile sua Magistratura.

Dal giorno 23 di Decembre dell'accennato anno 1791 fino al dì 4 di Febbrajo del 1799 fu in posto di Pretore

Il Dottor *Tommaso Battaglioni di Sinigaglia* già detto, di cui, in occasione della sua seconda conferma in quell'officio, parlano con tanta lode i Libri delle Riformagioni (341).

(341) Il Magistrato de' Secretarj con i Cittadini aggionti, a' quali aspettavasi la presentazione de' Soggetti per la Pretura al Senato; in una loro relazione su questo proposito a' 7 di Marzo del 1798 parlano del cit. *Battaglioni* ne' seguenti termini, *Non crediamo di poterci dispensare di far presenti all' Eccellentissimo Consiglio i meriti che ha Tommaso Battaglioni, la sua dot-*

Chiude esso la serie de' Pretori Lucchesi, e col suo venerato nome dando io fine alla medesima, presento al Lettore il secondo Volume di Documenti e Memorie per servire alla Storia del nostro Principato, (342) in cui troverà unite le Note e gl' Indici necessarj e opportuni delle materie finora trattate.

Fine del Tomo Secondo.

trina, integrità, rettitudine, prontezza, assiduità e zelo con cui si è prestato e si presta a tutte quelle incumbenze che riguardano anche il pubblico servizio, e fuori di quelle addette al suo Tribunale ec.

(342) A compimento degli oggetti contenuti nell' articolo di cui sono incaricato, e a tenore di quanto annunziato venne con la nota ultima del primo tomo, mancano due Dissertazioni.

XI. *Delle Fazioni de' Guelfi e Ghibellini relativamente alla Città di Lucca.*

XII. *De' Conti Rurali nello Stato Lucchese.*

Ma queste si sono dovute tralasciare per ora, perchè sarebbe riuscito il Tomo presente di troppa mole e voluminoso oltre misura.

Verranno però le medesime prodotte e pubblicate nel terzo Volume.

NOTA

Delle Dissertazioni contenute nel primo Volume di queste Memorie.

DISSERTAZIONE PRIMA.

DISSERTAZIONE SECONDA.

DISSERTAZIONE TERZA.

DISSERTAZIONE QUARTA.

DISSERTAZIONE QUINTA.

DISSERTAZIONE SESTA.

INDICE

De' Monumenti che si contengono nel primo Volume di queste Memorie.

INDICE GENERALE

Delle cose più notabili contenute nel primo Volume di queste Memorie.

A

B

C

D

E

F

G

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Z

N O T A

Delle Dissertazioni che si contengono nel secondo Volume di queste Memorie.

DISSERTAZIONE SETTIMA.

DISSERTAZIONE OTTAVA.

DISSERTAZIONE NONA.

DISSERTAZIONE DECIMA.

INDICE

De' Documenti che si contengono nel secondo Volume di queste Memorie.

(1) Intanto si riportano queste Lettere di elezione di Pretori, perchè contengono de' sentimenti ed espressioni particolari e non comuni a tutte le altre.

INDICE GENERALE

Delle cose più notabili contenute nel secondo Volume di queste Memorie.

A

B

C

D

E

F

G

L

M

N

O

P

R

S

T

V